1415

19

BIBL. NAZ.
Vitt. Emanuele III
Racc.
DEMARINIS
INCOM.
49
NAPOLI

576790 Ricc. de Marini Jac. 49

ARRINGHE
DI
CARLO FRANCHI
TOM. II.

Difesa dei Diplomi a favor della Cert.a di S. Stefano a Bosco
D.D. Carlo Franchi in f.o 299. in fine Agosto 1758.

Riassunto per il Duca Sforza Cesarini dal Sud.o Franchi Contro
il Princip.e di Sigliano in f.o 78. li: 18. gmbre 1753.

Per la Piazza di Nido e Padronato Laicale della Chiesa, e Oppid.o
di S. Angelo a Nido in f.o 148. li: 28. 8bre 1746.

Reggium à favore del Gr. Aggr.to di Tabacchi nel Regno di Napoli
D. Ant.o Gomez Figueira in f.o 53. li: 26. 8bre 1748.

Digitized by Google

DIFESA

DEGLI

Antichi Diplomi Normannici

SPEDITI A FAVORE

Della Real Certosa di S. Stefano del Bosco

IN ESCLUSIONE

Della Denuncia Fiscale ora rinnovata ed altre volte solennemente già discussa e decisa.

Biblioteca Nazionale NAPOLI

Digitized by Google

Chiunque volga per brievi momenti paſſeggiere lo ſguardo dalle remotiſſime etadi de' Secoli traſandati fino a' giorni, in cui viviamo, ravviſerà ſenza meno, quanto varie, e diverſe ſieno ſtate le maniere di penſare degli Uomini: o riguardo a Noi ſteſſi, o al Globo Terraqueo, ch^e abitiamo, o a' Pianeti, che nel Vortice Solare ſi aggirano; o riſpetto a tanti altri forſe innumerabili vortici di quelle sfere celeſti, che ſtelle fiſſe ſi appellano. Ma reſtringendoci su di Noi ſteſſi, e ſenza piu oltre divagarci: tanto varia, e differente ſi è ſtata la maniera de' noſtri penſamenti, che un moderno Oltramontano graviſſimo Autore ha ſtimato di raſſomigliarla alla differente foggia de' veſtimenti in varie Nazioni da tempo in tempo cangiata. Chi voglia rimanere convinto appieno di queſta maſſima, traſcorra per pochi iſtanti colà nell' *Egitto*

a penetrare gli aſcoſi miſterj di que' Sacerdoti, e la loro *Hermetica* Filoſofia: Sebbene con un' eſatta Critica ritroverà forſe, di non eſſervi ſtato giammai nel Mondo un' *Hermete Triſmegiſto*: purche però non ſi avanzi tanto nella Critica, onde co' troppo liberi penſatori *Gio: Marsham*, e *Gio: Spencero* non la confonda colla vera ſapienza degli Ebrei tratta da Mosè, e da' Profeti. Non gli rincreſca di paſſare dall' *Egitto* alla *Perſia* a rinvenire quel loro *Zoroaſtre:* e ſebbene farà anche difficile colla ſteſſa Critica di rinvenire chi foſſe, ed in qual etade viveſſe, sfugga però i loro ſentimenti, nel dividere il loro *Mithra* ne' due contrarj principj di *Horomaze*, e di *Arimane;* poiche da quell' impuriſſimo fonte nel III. Secolo Criſtiano ſurſe l'empio Manicheiſmo. Dalla *Perſia* riuſcirà facile di andarne nelle Indie a rinvenire ne' *Brachmani* quella loro empia emanazione di tutto dall' Ente Supremo: e da *Brachmani* terminerà il ſuo viaggio di Oriente nella *Cina:* ſenza curarſi però della loro favoloſa ſtupendiſſima Antichità, e di quel loro Filoſofo *Confucio*, ſapendo, che la più arcana Filoſofia di quella Nazione troppo ſi uniformi al moderno deteſtabiliſſimo *Spinoſiſmo*. Se da cotanto lontani viaggi gli paccia poi di ritornare nella noſtra Italia: ed ha il coraggio di vederla dopo la decadenza del Romano Impero da Padrona del Mondo, divenuta ſerva viliſſima di tante Settentrionali Nazioni, vi vedrà in eſſa cangiate Leggi, Riti, e Coſtumi; e dopo il VII. Secolo fino al XII. della noſtra Era volgare involta in tenebre oſcuriſſime. In queſti Secoli appunto ſi videro nelle mani di tutti, e particolarmente nelle Perſone più addette al Culto

to Divino gire intorno tante Carte, e Diplomi, che ſembrava difficiliſſimo di diſcernere i veri da' falſi ſenza l'ajuto di una nuova Arte, o Scienza, che ne ſtabiliſſe i principj.

Ed ecco come nel Secolo XVI. cominciò a naſcere il guſto di farſi delle Critiche Oſſervazioni su degli antichi Autori, che ſtati erano da tempo in tempo pubblicati mercè la maraviglioſa invenzione della Stampa. Per reſtituire in tale occaſione a quegli Autori le loro ſincere, e genuine lezioni: per dare a' ſenſi, ed alle voci piu oſcure in eſſi contenute gli ſpiegamenti, ed illuſtrazioni piu proprie, facea meſtiere di un' eſattiſſima Critica. Varj furono i Letterati, che a queſta materia ſeriamente applicaronſi. Ma ſi diſtinſero fra gli altri lo *Scaligero*, il *Turnebo*, il *Cantero*, e tanti altri. Delle Opere di coſtoro ſe ne formò una Raccolta in piu Volumi diviſa, che uſcì alla luce negli anni paſſati col Titolo di *Teſoro Critico*. Un tale guſto di Critica ſi andò vieppiu aumentando, ed accreſcendo nel ſeguente Secolo, ſpecialmente per cagione della grand' Opera degli Atti de' SS. meditata dal rinomato *P. Bollando*, ed eſeguita, e continuata da' Religioſi del ſuo Ordine, fra' quali ſi rendettero aſſai celebri i PP. *Enſchenio*, e *Papebrochio*: poiche nelle loro Oſſervazioni su gli Atti di alcuni SS. intrapreſero di dare ancora qualche ſaggio di guſto *Diplomatico*.

Il chiariſſimo *P. Mabillone* però per mezzo di ſavj, e ben fondati principj, e regole riduſſe le coſe alla *Diplomatica* appartenenti ad una poſitiva Arte, o ſia Scienza. Dimoſtrò nella medeſima, che alcune oppoſizioni de' nominati Religioſi erano ſfornite de' piu

veri, e ragionevoli ſoſtegni. Sparſaſi poi per l'Europa queſta Opera immortale del *Mabillone*, quantunque al riferire del *Ruinart* nella vita dell'Autore, aveſſe recata gran maraviglia, ed ammirazione a'Letterati, non fu ella tuttavia eſente dagli acuti morſi de'Cenſori. Fu intorno ad alcuni argomenti cenſurata dal dotto Ingleſe *Giorgio Ickeſio* nel ſuo Teſoro delle antiche Lingue Settentrionali. Venne indi con maggiore impegno, e vigore attaccata dal *P. Germonio* della Compagnia di Gesù. Ma tai cenſure diedero motivo di colmare di maggior gloria l'Autore, e render l'Opera piu degna di ſtima, e di riputazione. Fu ella difeſa, e ſoſtenuta da varj noſtri Letterati Italiani, cioè dal *Lazzerini*, dal *Gatti*, dal *Maranta*, e ſopra tutti dal dotto *Giuſto Fontanini*. Gli Autori poi di varie Nazioni hanno impreſo a trattare della medeſima Arte *Diplomatica*. Fra queſti ebbero il vanto principale il *Muratori*, il P. *Berretti*, il P. de *Rubeis*, ed altri. Fra i Germani ſi rendette illuſtre l'Autore del *Cronaco Gottovvicenſe*, l'*Eumanno*, il *Recard*, l'eruditiſſimo *Ludevvigh*, ed altri molti. Finalmente tra i Franceſi meritano ſommi encomj i Religioſi della Congregazione di *S. Mauro* nel celebre novello Trattato di *Diplomatica* da eſſi pubblicato, e che vanno tuttavia pubblicando; ſenza togliere le dovute lodi alla memoria del *Mabillone*, chiamandolo Padre, e Maeſtro dell'Arte *Diplomatica*.

Ad eſempio delle Nazioni piu culte di Europa ſarebbe opera degna di qualche inſigne noſtro Letterato, che colle ſteſſe regole, e principj ſcriveſſe ſulla *Diplomatica* del noſtro Regno, e particolarmente di que' Secoli,

coli, in cui soggiacque alla dominazione de' Longobardi, e de' Normanni. Su questo pensiere ci capitarono nelle mani i Diplomi conservati da tanti Secoli nell' Archivio della Real Certosa di S. Stefano del Bosco in occasione di una Denuncia rinnovata ora contro questa Certosa. E sebbene per la difesa della medesima non facea di mestiere di entrare all' esamina di quegli antichi Diplomi, per essersi la materia contenuta nella presente denuncia per ben quattro volte solennemente discussa, e decisa: pure abbiamo voluto entrare in questa nostra breve, e rozza Scrittura ad esaminare co' piu saldi principj, e regole Diplomatiche la verità di tai Diplomi: onde servisse quasi di saggio per un' Opera *Diplomatica* di quei tempi Normannici ad Uomini piu saggi; ed illuminati di Noi, a cui potrebbe opporsi col Poeta *Orazio*:

Sumite materiam vestris, qui scribitis, æquam
Viribus, & versate diu, quid ferre recusent,
Quid valeant humeri. Cui lecta potenter erit res
Nec facundia deseret hunc, nec lucidus ordo

Dovendosi ora da Noi entrare all' esamina degli antichi Diplomi della Real Certosa di S. Stefano del Bosco, abbiamo stimato di farlo colle regole piu esatte della *Critica Diplomatica*: onde non solamente tai diplomi ricevessero una volta per sempre quella fermezza, e pregio, che meritano, per la loro verità estrinseca, ed intrinseca: ma servissero di lume, e di base sicura a ravvisare tra le tenebrose oscurità di que' tempi, ed a discernere i veri da' sospetti, ed apocrifi. Ed in questa guisa si desse principio all' Arte, o sia scienza *Diplomatica* del nostro

Regno in quei Secoli Normannici, in cui non avendo Noi Regiſtro alcuno delle conceſſioni fatte da quei Dinaſti Normanni, divenuti poi Sovrani del noſtro Regno, ſi poteſse la mancanza di quei Regiſtri, che ſoltanto cominciano da' noſtri Regnanti Angioini a riſerba di ben pochi dell' Imperadore *Federigo II.* ſerbati nel noſtro Archivio della Regia Zecca, ſi poteſſe, diciamo, ſupplirne il difetto con quelle regole Diplomatiche, che le altre culte Nazioni di Europa ſi hanno preſcritte, per diſcernere i veri Diplomi de' loro Regnanti da' ſoſpetti ed apocrifi. A queſto oggetto ſtimammo di domandare la ſolenne Ricognizione de' piu eſſenziali antichi Diplomi della noſtra Real Certoſa, che ſi ſono ora con tutta l'eſattezza dati alle ſtampe. Si domandò adunque la Ricognizione di un Diploma del noſtro Re *Guglielmo II.* il Normanno ſpedito nel 1173. a favore della noſtra Real Certoſa: la ricognizione di un altro Diploma ſolenniſſimo ſpedito nel 1224. dall' Imperatore *Federigo II.* dopo la celeberrima *Curia Capuana* tenuta nel 1220., in cui ordinò quel ſavio Principe, che foſſero gli antecedenti Diplomi colà preſentati per riconoſcerſene la verità, e riceverne la dovuta Conferma. Si domandò parimente la Ricognizione di un altro Diploma ſpedito dall' Imperador *Carlo V.* nel 1530., in cui nella conferma fatta alla ſteſſa noſtra Real Certoſa fu intieramente inſerito l'anzidetto Diploma dell' Imperadore *Federigo II.*. E finalmente fu domandata la Ricognizione della *Platea* fatta d' ordine dello ſteſſo Imperador *Carlo V.* nel 1533. e da quel Regnante confermata con altro ſuo Diploma del 1536. Non ſi domandò la ſteſſa ſolenne ri-

co-

cognizione di ſei altri Diplomi dati parimente alle ſtampe ſpediti dal Conte, e dal Duca *Roggiero* a favore della ſteſſa Real Certoſa nel 1090., nel 1093. nel 1094., nel 1096., nel 1098., e nel 1102. poiche queſti ſei Diplomi vedeanſi enunciati partitamente uno per uno, e confermati dal Re *Guglielmo II.* nell'anzidetto ſuo Diploma del 1173. Nell'atto di doverſi fare queſta Ricognizione avanti il degniſſimo Signor Marcheſe Luogotenente, il Signor Preſidente Commeſſario, ed il Signor Avvocato Fiſcale Cavalier Vargas, dal Razionale della Regia Camera *D.Gio: Bruno*, e dall'Archivario della ſteſsa Regia Camera *D. Antonio Chiarito*: Stimò il detto Signor Avvocato Fiſcale di fare la ſeguente aſsai dotta, e ben ponderata Iſtanza Fiſcale, che viene per appunto rapportata nella Relazione fatta dagli anzidetti due Periti da Noi parimente data alle ſtampe. Ecco le proprie parole dell'Iſtanza Fiſcale:

Dal Signor Cavaliere Vargas Macciucca Avvocato Fiſcale del Real Patrimonio ſi diſſe, che tre coſe doveanſi conſiderare ne' ſudetti documenti eſibiti. La prima riguarda la verità eſtrinſeca de' medeſimi; La ſeconda la verità intrinſeca; e la terza l'interpetrazione. Che a' Periti ſpettava riconoſcere la verità eſtrinſeca colle neceſſarie oſſervazioni, e comparazioni, dove ſi potevano avere monumenti autentici. Che i Periti doveano confrontare le copie di detti Documenti ſiſtenti negli atti, coll' originali, e vedere ſe ſono uniformi, e trovandoſi qualche difformità, notarla, con tutto il dippiu, che ſtimeranno colla dilor perizia; In quanto poi alla verità intrinſeca, naſcente da' tempi, da anacroniſmi, da formole, dallo Stile, e da altre circoſtanze, che ſi ſogliono conſidera-

re

re in queſti caſi , ſi anderanno parimente riflettendo, e conſiderando , e dopo la relazione de' Periti , ſi riſerbava egli di mettere ſotto la conſiderazione de' Signori Miniſtri quelle rifleſſioni , che ſtimerà proprie per difeſa della ragion Fiſcale ; l'interpetrazione poi è parte tutta del Tribunale , e niente vi ha che fare la perizia ; onde a tempo ſuo egli anco ſu di cio ne darà le preghiere all' iſteſſo Tribunale.

Le Regole preſcritte in queſta dotta Iſtanza Fiſcale le troviamo uniformi alla piu vera , ed eſatta *Critica Diplomatica*: onde Noi non laſceremo di ſeguirne le orme in queſta noſtra Scrittura . Ed incominciando dalla verità eſtrinſeca de' noſtri Diplomi , ſappiamo , che avrebbono dovuto i Periti fare delle piu eſatte Ricognizioni . Avrebbono dovuto riconoſcerſi le Membrane antiche : l' inchioſtro antico : i Caratteri de' tempi Normannici riſcontrati con Monete , Suggelli , ed altri Caratteri così di Diplomi , come di Codici antichi: Siccome molte Medaglie di que' tempi ſi oſservano preſso il *Vergara*, il *Muratori*, ed altri, ed i Suggelli preſso *Eineccio* , *Gattola*, ed altri. Avrebbono dovuto riconoſcerſi le ſottoſcrizioni così de' Principi, come de' Teſtimonj giuſta lo ſtile di que' tempi : i Segni di Croce ne' Diplomi anche ſecondo lo ſtile de' tempi medeſimi : l'Ortografia , ed Abbreviature : Le cordule ſericee de' Suggelli pendenti : ed i Suggelli plumbei medeſimi . E forſe in alcuni de' noſtri antichi Moniſteri ſi poteano riconoſcere a tal effetto altri Diplomi , e Codici antichi. Noi però non abbiamo voluto inſiſtere nella ricerca di tai piu lunghe , ed eſatte Diplomatiche Oſservazioni per porre in chiaro la verità eſtrinſeca

de'

de' noſtri Diplomi. Hanno eſſi una marca piu rara e piu indubitata della loro eſtrinſeca verità : onde poſſano ſervire di regola , e di fondamento ad una *Diplomatica* Normannica del noſtro Regno . Furono i primi noſtri ſei Diplomi del Conte , e del Duca *Roggiero* preſentati, e riconoſciuti nella Cancellaria del Re *Guglielmo II.*; e da quel Sovrano riconoſciuti ed approvati nel ſuo Diploma ſpedito nel 1173. Or qual piu bella marca di verità potea rinvenirſi? Queſto Diploma poi del 1173. fu ſolennemente riconoſciuto nella *Curia Capuana* dell' Imperadore *Federigo II.*, e dal medeſimo approvato, e confermato nel 1224. Nè di queſto inſigne Diploma del 1224. potea punto difficoltarſi : dacchè l'Imperadore *Carlo V.* lo inſerì interamente nell' altro ſuo Diploma ſpedito nel 1530. di cui confeſsano i Periti di averne fatta la piu eſatta Ricognizione. Ed ecco, come la verità eſtrinſeca de' noſtri Diplomi ſi è poſta nel piu chiaro , e brillante ſuo lume.

Per la verità intrinſeca poi de' noſtri Diplomi medeſimi abbiamo ſeguite le regole Diplomatiche degnamente preſcritte nella ſuddetta Iſtanza Fiſcale. Ed a tal' effetto dimoſtreremo in queſta noſtra Scrittura con Documenti Iſtorici contemporanei la diviſione della Calabria fra il Duca *Roggiero*, ed il Conte *Roggiero* con rapportare le Dinaſtie ſtabilite nelle Regioni, che ora compongono il noſtro Regno, da que' primi Normanni : L' Epoca della fondazione della Certoſa di *Granoble* nel 1083.: L'Epoca della venuta di *S. Bruno* in Roma ſotto il Sommo Pontefice *Urbano II.* nel 1089.: L' Epoca del primo paſsaggio di *S. Bruno* in Calabria nel 1090. : I compagni di *S. Bruno*

in

in Calabria, e *Lanvino* diverſo dal *Landuino*: La prima conoſcenza di S. Bruno col Duca *Roggiero*, e poi col Conte, ed in qual modo ella avveniſse: Le prime Donazioni del Conte; e del Duca *Roggiero* fatte a S. Bruno: L' altre donazioni fatte da' medeſimi al Santo, e la fondazione dell' Eremo: L' Epoca dell' Aſsedio di Capua del 1098.: La verità della Storia del tradimento di Sergio, e verità della viſione rapportata dal Conte *Roggiero* nel ſuo Diploma del 1098. ſoſtenuta con Documenti Eccleſiaſtici de' primi Secoli riſtiani.: la qual Viſione per altro, ſe da uno ſcettico Pirroniſta negar ſi voleſse, ed attribuirſi ad una ſemplice acccenſione di fantaſia del Conte *Roggiero*, non perciò ſe ne potrebbe arguire la falſità del Diploma da lui ſpedito nel 1098. Ed in fine co' veri Critici Diplomatici aſſiomi, e con ragguagliare a' veri calcoli le Indizioni di que' tempi, e con interpetrare la vera ſignificazione delle Clauſole, e Formole contenute ne' Diplomi medeſimi, ſi riſponderà chiaramente a tutte le Obbiezioni fatte da' Denuncianti contro la verità intrinſeca de' noſtri Diplomi.

Terminate queſte Critiche Diplomatiche Oſservazioni nell' ultimo Capo di queſta noſtra Scrittura, eſamineremo co' noſtri principj legali la totale inſuſſiſtenza della preſente Denuncia, contro la quale oſta manifeſtamente l'Eccezione della coſa per ben quattro volte di già ſolennemente diſcuſsa, e deciſa.

La

INTORNO ALLA VENUTA E GOVERNO DE' PRIMI NORMANNI.

LA venuta di una ſola famiglia di Gentiluomini di Normannia, con picciolo numero di loro Compatrioti nelle Regioni, che ora il noſtro nobiliſſimo Regno di Napoli compongono intorno gli anni 1017. (a); il loro ſtabilimento in eſſe; le maniere, che i medeſimi tennero, per divenirne Signori: e come paſſo paſſo ebbero la ſorte di eſſere Fondatori de' due Regni di Napoli, e di Sicilia: ſiccome è una parte d' Iſtoria molto ſorprendente, e curioſa: così è ſtata riputata opera degna di occupare le penne di non pochi antichi, e moderni Autori. Tai prodi Campioni diedero ſulle prime ſaggio del loro ſommo valore ora contro de' Saraceni a favore del Principe di Salerno, ed ora contro de' Greci. Indi *Rainulfo* divenuto ancor egli Capo di alcuni Normanni ſomminiſtrò de' ſoccorſi a Sergio Duca di Napoli contra il Principe di Capua: onde fu da colui circa l' anno 1030. inveſtito di quel Territorio, in cui venne la Città di *Averſa* edificata (b). Queſto fu il primo luogo, che ottennero i Normanni nelle noſtre Provincie. Una tal conceſſione ſervì loro d' incentivo ad invitare altri del Paeſe a portarſi in eſſe, ſiccome in effetti ſeguì. Vi venne adunque intorno l' anno 1035. un numero piu grande di Normanni, e co' medeſimi i figliuoli di *Tancredi di Altavilla*, che furono i piu inſigni celebri conquiſtatori di tai Provincie (c). Militando coſtoro ſotto il Principe di Salerno, ſi preſentò lo-

(a) *Leo Oſtien. in Chron. Caſſinen. lib. 2. cap. 37.*
(b) *Camil. Pellegr. inſtem. an. 1030. Oſtien. lib. 2. cap. 58.*
(c) *Oſtien. lib. 2. cap. 67.*

loro una ben favorevole occaſione. Avea l' Imperador di Oriente ſtabilito di ſcacciare dalla Sicilia i Saraceni. Furono i Normanni con molte vantaggioſe promeſſe a queſta impreſa dal Greco Capitano invitati. Fu da loro accettato il partito. Toſto al numero di trecento partironſi da Salerno per la volta della Sicilia, ſotto la condotta di *Guglielmo*, chiamato poi *Braccio di ferro*, *Drogone*, *ed Umfredo*, figliuoli del già nominato *Tancredi* di Altavilla. I Fatti e le azioni di coſtoro nella Sicilia contro i Saraceni recarono ammirazione non meno a' Greci, che agli ſteſſi loro Nemici. Per mezzo loro i Saraceni rimaſero debellati e ſconfitti (*a*). Onde con maraviglia vengono dagl' Iſtorici narrate le ingratitudini da' Greci uſate a' Normanni. Di ciò fortemente ſdegnati, procurarono di allontanarſene occultamente, e condurſi nella Calabria, con proponimento di vendicarſi de' torti loro fatti da' Greci (*b*).

Erano la Calabria, e la Puglia ugualmente indebolite per le guerre Civili de' Greci, e de' Longobardi, e per le frequenti ſcorrerie de' Saraceni. I Normanni dall' altra banda andavanſi accreſcendo, per lo gran numero de' Compatrioti, che di tempo in tempo con eſſi ſi univano. Si aggiunſero a favore de' Normanni i graviſſimi ſconvolgimenti ſurti nella Corte di Coſtantinopoli: onde riuſcì loro d' impadronirſi di alquante ragguardevoli Città della Puglia. Ben molte ſi furono le forze, ed i ſoccorſi che la già det-

(a) *Malatera Lib.* 1. *Cap.*7.
(b) Il detto Autore nel detto *Lib.* 1. *Cap.* 8.

detta Corte inviò nelle mentovate Provincie, per mantenerſi nel di loro poſſeſſo, e per ricuperare i Luoghi, che erano ſtati da'ſuoi nemici occupati. Ma i Normanni con ſommo valore piu eſerciti de' Greci poſero in rotta (*a*). Finalmente eſſendo ſtato ucciſo *Maniace* dall'Imperador Greco inviato in Calabria, per Condottiere del ſuo eſercito contro i Normanni; queſti riacquiſtarono con poca fatica que' Luoghi, che all'arrivo di *Maniace* aveano abbandonati.

Eleſſero eſſi dodici Capitani de' piu nobili, e piu gravi per l'età, e per li coſtumi, a' quali doveſſero tutti gli altri ubbidire. Si diviſero egualmente gli acquiſti, al rapporto di *Guglielmo Pugliese* Autore contemporaneo (*b*).

Omnes conveniunt, & bis ſex Nobiliores,
Quos genus, & gravitas morum decorabat, & ætas
Elegere Duces: provectis ad comitatum
His alii parent; comitatus nomen honoris
Quo donantur, erat hi totas undique terras
Diviſere ſibi, ni ſors inimica repugnet,
Singula proponunt loca, quæ contingere ſorte
Cuique Duci debent, & quæque tributa locorum:
Hac ad bella ſimul feſtinant conditione.

Indi con piu maturo conſiglio ſtimarono di creare per loro Comandante il mentovato *Guglielmo Braccio di ferro*, a cui conceſſero la qualità, ed il titolo di Conte (*c*). Radunati per tanto nell'anno 1043. i tre fratelli *Guglielmo*, *Drogone*, ed *Umberto*, e tut-

(a) Lo ſteſſo Autore *Lib.* 1. *Cap.* 9. 10.
(b) *Guillelm. Apul. Normam. Lib.* 1.
(c) *Leo Oſtien. in Chron. Caſſinen. Lib.* 2. *Cap.* 67.

ti gli altri valoroſi Capitani nella Città di *Melfi*, per eſeguire la diviſione de' Luoghi acquiſtati, ſecondo aveano tra di loro antecedentemente convenuto; di unanime conſentimento l' effettuarono. Laſciarono eſſi però la ſola Città di *Melfi*, come una comune reſidenza, per congregarviſi, allorche foſſe loro occorſo, ſiccome riferiſce il piu volte citato *Leone* Veſcovo di Oſtia nel ſeguente modo. *Deinc cætera ad illorum placitum inter ſe dividunt. Statuunt itaque Guilielmo Aſcolum, Drogoni Venuſiam, Arnolino Labellum, Ugoni Autabovi Monopolim, Petro Tranim, Gualterio Civitatem, Rodulpho Cannim, Triſtaino Montem Piloſum, Herveo Trigentum, Aſclittino Acerentiam, Rodulpho Sanctum Arcangelum, Raimfrido Monorbinum. Arduino autem, juxta quod ſibi juraverunt, parte ſua contradita. Melphim primam illorum ſedem communiter poſſidere decernunt &c* (*a*).

Morto *Guglielmo Braccio di ferro*, fu eletto Conte di Puglia *Drogone* ſuo fratello. Rimaſto coſtui eſtinto per l'inſidie de' Greci, venne aſſunto al governo il fratello *Umfredo*. I progreſſi, che tuttavia andavano facendo i Normanni nelle dette Provincie, furono di ſtimolo agli altri figliuoli minori del nominato *Tancredi*, cioè a *Roberto*, ed agli altri ſuoi fratelli di portarſi in eſſe, in compagnia di altri della loro nazione, per farvi ancora degli acquiſti. Nè dovè il di loro Padre durare poca fatica a ritenerne ſeco due de'piu piccioli, tra' quali vi era *Roggiero*. Giunti coſtoro in Puglia furono con gran giubilo accolti, ed il detto *Roberto* fu deſtinato a far delle conquiſte nella

(a) Nel luogo *cit.*

la Calabria. In fatti fece egli in quel Paese de'notabili progressi (a). In questo mentre essendo morto *Umfredo* suo fratello Conte di Puglia, *Roberto* gli succedè nello Stato. Fu egli ivi con pieno universale consentimento acclamato (b).

Intorno gli anni 1057. venne ancora in queste Regioni il minor figliuolo del piu volte nominato *Tancredi* chiamato *Roggiero*. Costui venne destinato da *Roberto* suo fratello negli acquisti di quei luoghi della Calabria, che allora non ancora erano stati da lui soggiogati: Siccome afferma il Malaterra (c): *Porro Guiscardus fratris constantiam, & militarem audaciam certius experiri volens, cum sexaginta tantum militibus plurima millia hostium debellaturus, in Calabriam dirigit, qui audacter pergens, in altiori cacumine Montium Vibonensium Castramentatus tentoria fixit, ut longe, lateque visus, incolas circumquaque facilius deterreret. Quod cum compertum fuisset per omnes Civitates, & Castra illius Provinciæ, & totius Vallis Salinarum, territi omnes, Legatos, qui pacem postulent, dirigunt; munera plurima dantes, fortissima Castra enerviter reddunt, in servitutem juramentis, & obsidibus fœderantur. Sic terra ad suam, & fratris fidelitatem pro libito ordinata, plurimum pecuniæ, quam acceperat, in Apuliam fratri per Legatos misit.* Fece *Roggiero* acquisto di molte Città, e Luoghi della Calabria, con immensi sudori e fatiche: Secondo dice il citato Malaterra (d) *Altissimos Colles, cum profundis-*

(a) *Malaterra Lib.*1. *Cap.XVI.*
(b) Il detto Autore *Lib.*1. *Cap.XVIII.*
(c) *Rober. Viscar. & Rogerii Rerum gestar lib.*1. *cap.*19.
(d) Detto *lib.*1. *cap.XXII.*

diſſimis Vallibus perluſtrans. Venne a diſſenſione con *Roberto* ſuo fratello; ſtimandoſi malamente da lui rimunerato. Seppero i Calabreſi approfittarſi di tai diſcordie. Cominciarono a ſottrarſi dal di loro dominio. Ma eſſendoſi *Roberto* accorto, che correa riſchio di far perdita di tutti i Luoghi nella Calabria acquiſtati; ſi pacificò col fratello *Roggiero*. Gli cedè la metà della Calabria. Ma di tali avvenimenti noi dovendone piu copioſamente parlare altrove; tralaſciamo di farne quì di vantaggio parola.

Era *Roggiero*, per ſua indole avidiſſimo di gloria, ed amantiſſimo di fare delle conquiſte. Onde dopo le vittorie riportate nella Calabria, pensò di dover quelle diſtendere parimente nella proſſima Iſola di Sicilia, che era allora da' Saraceni poſſeduta. Egli, intorno gli anni 1059., fu il primo, che con ſeſſanta de' ſuoi ſoldati vi paſsò. Sbarcato in *Meſſina* venne ad un fatto d'armi co' ſuoi Nemici, de' quali ne rimaſe vincitore. Quindi carico delle loro Spoglie, e de' Cavalli fece ritorno in *Reggio* (*a*).

Altra volta *Roggiero* co' ſoccorſi ricevuti da *Roberto* ſuo fratello ſi conduſſe in Meſſina. La ſottopoſe fra poco ſpazio di tempo nel 1060. al ſuo dominio. Ne inviò le chiavi al Duca *Roberto*, e l'invitò a paſſar ivi preſtamente (*b*). Non tardò il Duca a portarſi col ſuo eſercito in Meſſina; ed avendo eſſi preparato tutto il neceſſario, s'innoltrarono ammendue verſo *Rametta*, i cui abitatori volontariamente al lor do-

(a) *Malaterra Lib.*2. *Cap.*1.
(b) Detto *Aut.* in eſſo *Lib.*2. *Cap.*10., *e* 11.

dominio si sottoposero (*a*). Indi il Conte andò avanti nel Paese de' Saraceni, contro de' quali nel 1063., presso il Fiume Ceramo ottenne una compiuta vittoria (*b*). Si ricondusse poi *Ruggiero* in Puglia, per assistere a *Roberto* suo fratello nell' assedio di Bari (*c*).

Sedati gli affari di Puglia, portaronsi i due fratelli, con molte truppe nella Sicilia, le quali unirono a quelle, che già in essa si trovavano. Cinsero di stretto assedio la Città di *Palermo*, e di quella si rendettero Signori nel 1071 (*d*). Si venne tra i fratelli alla divisione degli acquisti. Si riserbò per sè il Duca la Città di *Palermo*; *Valdemone*, e tutti gli altri luoghi dell' Isola, che eransi acquistati, e che coll' ajuto di esso Duca, siccome egli promise, si doveano acquistare, gli concesse al Conte: siccome siegue a narrare il *Malaterra* (*e*). Avendosi costui per sè ritenuta col consentimento di *Roberto* suo fratello la metà dell' Isola; assegnò l' altra a due principali Capitani, che militato aveano in tale impresa, affinche fra di loro se l' avessero divisa, al rapporto del medesimo *Malaterra* (*f*): Siccome praticato aveano nelle nostre Regioni.

Non istimiamo però fuori di proposito di dare in questo luogo una brevissima idea di molte Dinastie, che sursero nelle nostre Provincie sotto i Normanni. Di

que-

(a) Lo stesso *Cap.*13.
(b) Il medesimo nel detto *Lib. Cap.*33.
(c) Lo stesso in esso *Lib. Cap.*43.
(d) Il detto *Aut.* nel medesimo *Lib. Cap.*45.
(e) Esso *Aut.* nel luogo *cit.*
(f) Il mentovato *Aut. Cap.*46.

questo argomento che sarebbe molto curioso, e profittevole a rischiarare non pochi punti d' Istoria del nostro Regno, scarsamente ne hanno ragionato gli Autori; poiche presso di essi non se ne rinvengono, se non che piccioli, e sparsi lumi. Già di sopra, coll' autorità dell' *Ostiense*, abbiamo osservata la partizione fatta in *Melfi* tra que' primi Campioni di varie Città, che acquistate aveano nella Puglia. Oltre di quelle, e de' Contadi, e poi Ducati di Puglia, e di Calabria, furono nelle nostre Provincie istituite altre Dinastie, cioè quelle de' Contadi di Capitanata, e di Principato, le quali dal nominato Conte di Puglia *Umfredo* furono conceduti, cioè il primo a *Malgerio* suo fratello, ed il secondo all' altro suo fratello *Guglielmo*. *Malgerio* prima di terminare i suoi giorni lasciò *Guglielmo* suo Erede. Ma perche questi teneramente amava *Goffredo* altro de' suoi fratelli, un tal Contado gli concedette (*a*). Dippiù gli diede quello di *Cajazza*, di cui fa menzione *Pier Diacono*, Continuatore dell' *Ostiense* (*b*): L' altro di Matera, siccome si ha nel *Telesino* (*c*): E parimente quello di Andria, di Aquino, di Avellino, di Bojano, di Catanzaro, di Celano, di Gravina, di Lecce, di Marsico, di Loretello, ed altri molti, che vengono accennati dal *Capecelatro* nel *Tom.* 1. della sua Istoria della Città, e Regno di Napoli. Deesi però molto alla diligenza del P. Abate *Tansi* de' Cassinesi. Pubblicò egli negli anni passati l'Istoria del

(a) *Malaterra lib.*1. *Cap.XV.*
(b) *Lib.*4. *Cap.*25.
(c) *Lib.*2., *e* 3. *in fin.*

del ſuo Moniſtero di Monte Scaglioſo, con cui ci ha ſomminiſtrate molte recondite notizie di alcuni Dinaſti Normanni del Contado di Monteſcaglioſo, che ignote erano agli Eruditi. E *Paolo Antonio Tarſia* nella ſua Iſtoria di Converſano, con un diploma di Goffredo Conte di tale Città del 1096., ci fa ſapere i titoli, che uſarono i Conti della medeſima Città Normanni, cioè *Goffridus Æterni Regis diſpoſitione inelytus Comes, & dominator Cuperſani* (a). E nel Cronaco del Moniſtero di *S. Sofia* di Benevento ſi ha, che Roberto Conte di Loritello nel 1115. s'intitolava: *Ego Robertus Gratia Domini Omnipotentis Jeſu Chriſti Comes Comitum Loritelli* (b).

Erano queſti Dinaſti o congiunti di ſangue co' detti figliuoli di *Tancredi* di Altavilla, che, ſiccome abbiamo veduto, furono i maggiori, ed i piu principali conquiſtatori delle noſtre Provincie, e con eſſi s'imparentarono; oppure erano quei Commilitoni, che inſieme co' medeſimi travagliarono alle conquiſte dell' anzidette Provincie: ſiccome ſi ha ne' citati *Tarſia*, e *Tanſi*, e nel *Tutini* nella ſua Opera de' Sette Uffizj del Regno, ed in altri noſtri Iſtorici. Furono coſtoro aſſoluti, ed indipendenti Signori, ſiccome con evidenza ſi ritrae da' titoli, che uſarono ne' loro Diplomi, dalle ampie conceſſioni da loro fatte, e dal conteſto dell' Iſtoria di quei tempi: ſiccome aſſai prima di Noi oſſervò l' erudito Conſigliere *Marino Freccia*, il quale ſcriſſe così: *Et alii quamplures de gente*

(a) *Hiſt. Cuperſan. Lib.2. fol.70.*
(b) *Penes Ughell. Ital. Sac. tom.6. prim. edit.*

Normannica ideo Dei gratia Duces, aut Comites alicujus Oppidi appellabantur, cum neminem in Dominum, aut ſuperiorem tenebant, pulſis ab eis Græcis in Calabria, & Apulia exiſtentibus, Dei adjutorio ipſi victores extiterunt (*a*).

Ma prima di venire all'eſame delle oppoſizioni pur troppo frivole fatte dal difenſor de' Denuncianti a' privilegj delle Conceſſioni ſpediti dal Conte Roggiero a favore della Regal Certoſa di S. Stefano del Boſco, ed a' diplomi delle conferme a beneficio della medeſima ſegnati da' Principi ſucceſſori di eſſo Conte, e ad altre Scritture dalla medeſima prodotte, dalle quali con tutta la chiarezza appariſce il giuſto titolo, ed il legittimo poſſeſſo, che la detta Certoſa da antichiſſimo tempo ha avuto, e tuttavia tiene de' Feudi di *Serra*, *Spatola*, *Bivongi*, *Montauro*, e *Gaſparrina*; non iſtimiamo uſcir di cammino, ſe daremo una paſſeggiera occhiata all'uſo, che ebbero, così le Nazioni Criſtiane di Europa, come ben anche varj Popoli Settentrionali, che vennero a conquiſtare l'Italia, di ergere non pochi Moniſteri, Chieſe, ed altri pii Luoghi nelle Città, delle quali ſi erano renduti Signori, e di dotarli, ed arricchirli di Nobili Feudi, e ſpecioſi fondi, e di abbondantiſſime rendite. Erano eſſi perſuaſi, ficcome ben conſidera il chiariſſimo *Muratori* (*b*), di acquiſtarſi gran merito preſſo Iddio con sì fatte fondazioni, ed ottenere in queſta guiſa la remiſſione de' loro peccati. E co-

(a) *De Subfeud. Lib.* 1. *Cap.* 12. *N.* 69.
(b) *Antiquit. Italic. Diſſer*, 65. *de Erection. Monaſter.*

cominciando dalla Francia profusissimi furono i Re, Imperadori, ed altri Signori in quella Nazione, e specialmente *Carlo Magno*, e *Lodovico Pio*, ed i loro Successori nel fondare, e dotare Monisterj, al rapporto del dotto *P. Mabillone* nella sua gran Opera degli Annali Benedettini, del *Cointe*, de' *Sammartani*, e di altri Autori Francesi. Molto liberali furono ancora i Principi, e Signori della gran Brettagna nelle fondazioni, e dotazioni di varie Badie, e Monasterj; siccome si puo osservare ne' tre volumi in foglio di Autore Anonimo intitolati *Monasticum Anglicanum*. Adorni di ugual pietà, si legge, che fossero stati i Fiaminghi: siccome ci fa sapere l' erudito *Auberto Mireo*, per mezzo del Codice da lui pubblicato delle fondazioni, e concessioni fatte da' varj Signori di que' Paesi alle Chiese, e Monisterj. Molti lumi si hanno dall' Opera intitolata: *Clavis Diplomatica*, e propriamente dalla Dissertazione *de Scriptoribus rei diplomaticæ* di *Daniele Eberardo Baringio*, dagli Autori Germani, che hanno trattato, e fatte Collezioni delle Concessioni, e Diplomi degli Imperadori, e Principi della stessa Nazione, per l'erezioni, e dotazioni di varie Badie, e Monisteri di quella vasta Regione: e passando da' Paesi Oltramontani nell' Italia; reca certamente maraviglia l' osservarsi, come fecero a gara tanti Principi, e Signori di tante diverse Nazioni, per fondare, ed arricchire non pochi Monisteri, e Badie. I piu celebri, e dovizioši, oltre quei di *Subiaco*, e di *Bobbio*, furono il *Nonantolano*, ed il *Farfense*, per lasciare gli altri, de'quali il lodato *Muratori* ha rapportato le Cronache nella sua laboriosissima Opera degli Scrittori delle co-

ſe d'Italia (*a*), ove i Curioſi leggeranno la gran quantità di ragguardevoliſſimi beni, che tai Monaſterj poſſederono in diverſe Città, e Luoghi, offerti loro da varj Principi, e Signori. Reſta ora di ragionare alquanto de' Monaſterj, e Badie del noſtro Regno. Ed ecco che ci ſi preſenta primieramente davanti l'inſigne, e rinomatiſſimo Moniſtero di *Monte Caſino*. Ricchiſſimo divenne tal Moniſtero, per l'immenſe oblazioni ad eſſo fatte da diverſi gran Signori, e ſpecialmente da' noſtri Principi Longobardi, di moltiſſimi feudi Nobili, e Tenimenti vaſtiſſimi, e di larghiſſime rendite al rapporto di *Leone Veſcovo* di Oſtia nel Cronaco del detto Moniſtero, e piu copioſamente del P. Abate *Gattola* nell'Iſtoria del medeſimo. I di lui Abati a grandiſſimi onori, e dignità furono innalzati, ed ottennero onorevoliſſimi titoli, e prerogative da varj, e diverſi Principi, e da' Sommi Pontefici: ſiccome affermano il *Magri* (*b*); ed il P. D. Marc'Antonio Scipione da Piacenza de' Caſſineſi (*c*).

Ed è coſa degna di conſiderazione ciocchè rapporta l'Abate della *Noce* nelle note da lui fatte al menzionato Cronaco dell'*Oſtienſe*. Favellando egli al *n.* 525. della giuriſdizione temporale dell'Abate di eſſo Moniſtero, e del numero de' Soldati, ch' egli offerſe al noſtro Re *Guglielmo II.* per la ſpedizione di Terra Santa, ſcrive così: *Vix enim unus, aut alter ex Regni Baronibus, pluſquam decem, vel quindecim ob-*

tu-

(a) *Part.* 2. *Tom.* 1. *Part.* 2. *Tom.* 2.
(b) Nel ſuo Jeroleſſico nella voce *Nigrorum Ordo*.
(c) *Series Abbat. Caſinenſ. Cap. V.*

tulit Milites, ut exinde patet, cum Caſinenſis Abbas offerat ſexaginta, præter Servientes 200. Indi ſiegue: *Quin etiam Abbas ipſe Caſinenſis, tamquam directus Dominus conſuevit aliis in feudum Caſtra, & prædia &c.* Ed al numero 1939. afferma: *Abbas Caſinenſis ejuſdem Regni primus Baro audit ab omnibus, & habetur; erat ſiquidem Caſinenſis Abbas ex primariis Regni Baronibus: & nunc quoque primus Regni Baro ſalutatur*. Traſcrive ancora al numero 1485. la formola del giuramento di fedeltà, e di Vaſſallaggio, che preſtavaſi da' Vaſſalli all' Abate del già detto Moniſtero. Dovizioſi ſono ſtati parimente i Moniſteri Caſaurienſe, o ſia di Peſcara nell' Abruzzo ulteriore, che riconobbe la ſua origine dall' Imperadore Lodovico II. nell'anno 866. al rapporto dell'antico Cronaco di tal Moniſtero, che ſi ha nel *T.* 2. *P.* 2. degli Scrittori Italiani del *Muratori*, della SS. Trinità della Cava, di S. Vincenzo al Volturno, e di S. Lorenzo di Averſa dotati di gran numero di Feudi, e rendite da' Principi Longobardi di Salerno, di Benevento, e di Capoa: ſecondo la teſtimonianza del *Mabillone* negli Annali Benedettini, e del *Lubino* delle Badie d'Italia. Quelli poi di *S. Michel' Arcangelo di Monteſcaglioſo*, di *S. Maria di Banzi*, di *S. Niceto* in Dioceſi di Lecce, di *S. Maria d' Altilia* in Dioceſi di S. Severina in Calabria, della *Trinità di Venoſa*, e di altri, che per non teſſerne piu lungo Catalogo, ſi tralaſciano, furono principalmente dotati da' noſtri Principi Normanni: ſiccome ſi puo di leggieri oſſervare nell' Italia Sagra dell' *Ughelli* in piu luoghi, nel citato *Lubino*, nel *Jongellino* delle Badie dell' Ordine Ciſtercienſe, nel *Tanſi*, ed in altri molti Autori.

Ab-

Abbiamo Noi di già data una brieve idea degli acquiſti fatti da' noſtri Normanni ſulle noſtre Provincie, e su quelle della Sicilia: dell' aſſoluto ed indipendente dominio, che que' primi Dinaſti di tal nazione ſulle Dinaſtie tra di loro diviſe e ripartite eſercitarono: e finalmente del coſtume univerſale abbracciato da' Popoli Criſtiani di Europa ne' mezzi tempi di fare tante nuove fondazioni di Moniſterj, e que' dotare ed arricchire di Feudi, di fondi, e di altre ragguardevoliſſime rendite. Egli è tempo ormai di venire all' eſame delle vaniſſime oppoſizioni fatte dal Difenſor de' Denuncianti contro i validiſſimi e ſinceriſſimi privilegj conceduti dal Conte *Roggiero* al glorioſo *S. Bruno* illuſtre Iſtitutore dell' Ordine Certoſino; confermati da' Principi ſucceſſori.

SI RISPONDE ALL' OBBIEZIONI DE' DENUNCIANTI CONTRO DE' NOSTRI DIPLOMI.

Egli è ben certo, che prima che il chiariſſimo *D. Giovanni Mabillone* aveſſe colle ſtampe pubblicato la ſua gran opera dell' arte diplomatica, in cui preſcriſſe le regole, ed i precetti di diſcernere i falſi diplomi da' legittimi e veri; per tale arte non eranſi ancora ſtabilite certe ſicure leggi e regolamenti, al rapporto del dotto *P. Ruinart* -- *Jacebat tamen illa inculta ſine regulis, ſine legibus, præter eas quas pro ſuo quiſque captu, ac ingenio confingebat* (a). Trà le regole, che il detto Autore inſegnò vi è queſta -- *Magna prudentiâ, eruditione, & moderatione ſummâ opus eſt, ut vetera inſtrumenta legitime examinentur: nec cuivis illotis manibus id tentandum* (b). Or veggiamo, ſe il Difenſore de' Denuncianti, abbia oſſervato un tale inſegna-

(a) *Vita Joan. Mabillon. Fol.* 56.
(b) *De re diplomat. Tom.* 1. *Lib.* 3. *Cap.* 6. *Fol.* 241.

gnamento nelle sue offervazioni critiche fatte agli antichi privilegj della Regal Certosa di S. Stefano del Bosco. Ed ecco, che egli in primo luogo con tutta la franchezza e serietà, non ha difficultà veruna di affermare, che non sieno essi regiſtrati ne' Regj Quinternioni, e ne' Regj Cedolarj: E che per conseguente non debbano come veri riputarsi, ma ben come suppositizj e falsi. Quanto si sia abbagliato, e quanto infelicemente sia riuscito a fare la prima censura, chi nol vede? E se è vera la massima che *mali augurii est in principio lapsus*; al certo udiremo in appresso cose assai piu degne. E' di molto discredito a colui, che si pone in ballo di fare il critico diplomatico l' ignorare, che ne' tempi de' nostri Primi Principi Normanni erano ignote totalmente le voci di Regj Quinternioni, e di Regj Cedolarj. Ci additi per vita sua, ove abbia letto, che sotto i detti Principi vi fossero stati Regj Archivj di Quinternioni, e di Cedolarj, affinche il pubblico non resti privo di una sì pellegrina notizia. Non avea a ricorrere il Difensor de' Denuncianti a qualche rara recondita opera di Autore Oltramontano, per avere riscontri di essi Archivj. Ben potea, se altri lumi egli non avea, osservare il nostro *Niccolò Toppi* dell' origine de' Tribunali, e nel Tomo primo di tal Opera (*a*) avrebbe a chiare note letta l'origine dell'Archivio de'Quinternioni: *Et hujus Archivi monumenta incipiunt a Rege Alphonso I. ab anno* 1437. *in quo etiam reperiuntur aliqua per pauca Joannæ II., & Regis Ladislai documenta &c.* E quantun-

OPPOSIZIONI DE' REGJ QUINTERNIONI, E CEDOLARJ.

(a) Fol. 42.

tunque dell' Archivio del Cedolariò il già detto *Toppi* nulla dica intorno al tempo, che cominciano le ſcritture, che ivi ſi ſerbano, pure facciamo ſapere al Difenſor de' Denuncianti, che un tale Archivio riconoſce l' iſteſſa antichità di quello de' Quinternioni. Ben ſi trovano i Feudi di *Gaſparrina*, *Montabro*, *Spatola*, *e Serra* regiſtrati ne' Regj Cedolarj; Ma ne' tempi che queſti eran già ſtati da' noſtri Re ordinati, ſiccome a ſuo luogo ſi dimoſtrerà.

CHE ROGGIERO CONTE NEL 1090. NON ERA SIGNORE DELLA CALABRIA.

NElla II. deboliſſima oppoſizione afferma, che *Roggiero* Conte di Calabria e di Sicilia, il quale nell' anno 1090. ſegnò a favore di S. Brunone, e del ſuo Compagno la prima conceſſione di una lega di Territorio; Non foſſe ſtato legittimo poſſeſſore del Regno di Napoli, e del Ducato di Calabria; e che certiſſimo egli ſia, che il Duca Roggiero figliuolo di Roberto Guiſcardo non avea un ben fermo poſſeſſo de' Ducati di Puglia, e di Calabria; poiche gli veniva conteſo da *Raimondo* ſuo fratello, con cui ardea una aſpriſſima guerra Civile, giuſta le parole del detto Difenſore.

Per verità maggior fatica dobbiamo Noi durare a dimoſtrare le illuſioni, e gli errori dell' Autore dell' Iſtanza, che a confutare, e far ravviſare vano, ed ideale ciocche egli coſtantemente afferma. Primieramente nel tempo del detto Conte le noſtre Regioni non aveano preſa alcuna forma di Regno: ma ſoggiacevano a varj dominj: nè eſſo Conte ſi ſognò giammai di eſſere legittimo poſſeſſore del Regno di Napoli, e del Ducato di Calabria. Fu egli l'ultimo de' dodici fratelli, figliuoli di *Tancredi* a laſciare

il

il ſuo Paeſe, ed a condurſi nelle noſtre Provincie per fare ancora eſſo nelle medeſime delle conquiſte, ſiccome aveano fatto i ſuoi fratelli, ſecondo di ſopra accennammo. Si portò intanto in Puglia a ritrovare il fratello *Roberto*, ed impiegato da queſti nella guerra contro i Greci in Calabria, diede fortiſſime ripruove del ſuo ſenno e valore, poiche in brieve ſoggiogò buona parte della Calabria. Ma eſſendoſi diſguſtato con *Roberto* per non eſſere ſtato rimunerato a miſura del ſuo merito; ſi partì, ed andoſſene in Baſilicata dall'altro fratello *Guglielmo*. Roberto ben facendo i ſuoi conti, temendo di non fare perciò perdita di quanto acquiſtato avea, per le novità già accadute in Calabria, per tale diſſenſione; ſi pacificò con *Roggiero*, a cui concedette la metà de' Luoghi della Calabria, che di già eraſi acquiſtata, e che acquiſtar doveaſi fino a Reggio. Ecco l'autorità di *Gaufrido Malaterra* Autore contemporaneo: *Calabrenſes denique genus perfidiſſimum, cum viderent fratribus inter ſe diſſidentibus, ſe a neminè ſuſcitari, cæperunt jugum Normannorum a ſe excutere, & ſervitium quod juraverant, vel tributum minime perſolvere: Unde & ſimulatione fidelitatis traditione compoſita, Caſtrum Leucaſtrenſe accipientes, ſexaginta Normannos, qui ad tuendum ibi Caſtrum relicti erant, una die peremerunt. Quod cum Guiſcardo nuntiatum fuiſſet, videns ſe verſus in Calabriam perdere & Apuliam totam turbari, fratrem per Legatos accerſiens, pacem cum eo fecit; Concedens ei medietatem Calabriæ a jugo montis Intefali, Montis Scyllatii, quod acquiſitum erat, vel uſque Rhegium eſſent acquiſituri* (a).

E Se-

(a) *In ſua hiſt. Lib.* 1. *Cap.* 28., & 29.

Seguita la concordia tra i due fratelli, aſſediarono eſſi *Reggio* Città principaliſſima, Capo, e Metropoli in quel tempo della Calabria; ſiccome piu appreſſo ſi dimoſtrerà, e dopo un aſpro, e fiero combattimento riuſcì loro finalmente di ſoggiogarla. Or avendo *Roberto* fatto acquiſto di eſſa Città, volle nella medeſima aſſumere il titolo di Duca colle ſolennità deſcritte da *Inveges* (*a*). Ed il Malaterra afferma (*b*): *Accepta Urbe (Regii) diuturni deſiderii ſui compos effectus, cum triumphali gloria Dux efficitur*. Indi ſiegue: *Sicque tota Calabria in conſpectu Guiſcardi Ducis, & Rogerii fratris ſui ſedata ſiluit* (*c*). Ma *Roberto* ſebbene convenuto ſi foſſe con *Roggiero* di dividerſi fra di loro que' Luoghi, che dal Monte di *Squillaci* conquiſtati aveſſero; ad ogni modo a sè il tutto appropriava, nè altro aſſegnò a Roggiero, che la ſola Città di *Mileto*.

Mal ſoddisfatto però reſtò il noſtro Conte di un tale aſſegnamento. Se ne ſtava egli intanto impiegato nell'impreſa della Sicilia, donde gli convenne portarſi in Calabria, affine di celebrare le nozze con una donzella di alto legnaggio deſtinatagli per Iſpoſa, che a tal effetto eraſi dalla Normannia in quella Regione condotta (*d*). Per poter egli, ſecondo il coſtume di que' tempi ſtabilire alla medeſima un dotario, a' ragguardevoli di lei natali conveniente: domandò al Duca la metà della Calabria, ſiccome gli avea già prima promeſſo. *Caſtrum itaque nullum in ſua, a fratris po-*

(a) *Annal. di Paler.* all' *an.* 1059.
(b) *Lib.* 1. *Cap. XXXVI.*
(c) *Dict. Lib. Cap. XXXVII,*
(d) *Malaterra Lib.* 2. *Cap.* 19.

poteſtate, excepto ſolo Melito, habens a fratre, ut quod ſibi promiſerat, quando a Scalea, ab ipſo invitatus ad invicem riconciliati ſunt, medietatem videlicet totius Calabriæ impertiatur, maxime quia juvenculam uxorem exinde, utpote puellam, tam præclaram ortam natalibus, decenter dotare volebat, requirit (a).

In niun modo però volle il Duca *Roberto* attendere la promeſſa da lui fatta al Conte, ed aſſegnargli la metà della Calabria; nè giovarono le calde, e frequenti richieſte fattegli dal medeſimo; onde fortemente irritato *Roggiero* ſi partì da ſuo Fratello. Di là portoſſi in *Mileto*, ove avendo ben fortificato, e provveduto del tutto il Caſtello, ed avendo raccolto un competente numero di valoroſi Soldati, in eſſi collocò tutte le ſue ſperanze, e riſolvè fermamente di fare tutto il danno, che per lui era poſſibile a colui, che era ſtata l'origine, ed il fonte delle ſue inquietitudini. *Porro Comes fratris calliditatem advertens, ne diutius fallaciis paſſi ſuſtinens, per meliores totius Apuliæ ad rationem ponit, quod ſibi promiſſum fuerat expetens, atque nec ita proficit, fœdereque inter ſe rupto, irato animo a fratre recedit. Melitumque veniens Caſtrum viriliter firmavit: optimoſque Milites undecumque ſibi, in fratris damnum ducens*: ſono parole del detto Malaterra (*b*).

Si accefero grandemente le diſcordie tra i due fratelli, che a lungo dal *Malaterra* ſi riferiſcono; in modochè ſi venne fra di loro ad un aſpro crudele combattimento. Nel corſo poi di eſſa guerra il Duca *Ro-*

(a) Il *detto Aut. cap.* 21.
(b) *Lib.* 2. *Cap.* 21.

berto portoſſi una notte in *Giraci*: Si poſe tutto quel Popolo in iſcompiglio, e tumulto, credendoſi di eſſerſi egli ivi portato, per ordire qualche tradimento al Conte *Roggiero*. Curioſi furono gli eventi di quella notte. Finalmente venne fatta a quel Popolo di averlo nelle mani; e di già andavano fra di eſſi conſultando la maniera per ammazzarlo. Pervenuto ciò a notizia del Conte, tuttocchè gli aveſſe ſuo fratello uſate le piu barbare tiranniche maniere, pure cedè egli a' riſentimenti del ſangue; e non poco operò per indurre quel Popolo a conſegnare in ſuo potere eſſo *Roberto*. *Comes itaque* (così dice lo ſteſſo *Malaterra*). *Iniſtro rumore de fratris infortunio turbatus, fraterni ſanguinis affectu, totus lachrymis perfuſus: ſuos ſupplex exorat, ut fratrem ereptum ſecum accelerent* (*a*).

Non ceſſarono con ciò le conteſe tra i due fratelli. Ad altri fatti di armi fra eſſi ſi venne. Ben puo chi ne ſia curioſo leggerli preſſo il *Malaterra*. Alla perfine avendo *Roberto* ſeriamente conſiderato a' gravi danni, che da una tale inimicizia poteano provenirgli; s' induſſe ad adempiere le promeſſe già da lui fatte a *Roggiero*: e ſi diviſe col medeſimo la Calabria: ſiccome ſiegue a narrare il piu volte nominato *Malaterra* (*b*): *Sciens totam Calabriam per illud facile poſſe turbari, in Valle Gratenſi, fratri ſibi conventionem executo Calabriam partivit, &c.*

Si è di già con tutta la chiarezza dimoſtrato, che il Conte *Roggiero* era legittimo poſſeſſore della metà della

(a) *Lib.* 2. *Cap.* 26.
(b) *Lib.* 11. *N. XXVIII.*

della Calabria; e che per conſeguente potè egli liberamente concedere a *S. Brunone*, ed al ſuo Compagno ciocchè gli piacea. Fa d' uopo ora di dare al Difenſor de' Denuntianti una brieve riſpoſta intorno al fatto, che egli riferiſce, cioè che il Duca *Roggiero*, Figliuolo di *Roberto* non aveſſe avuto ſtabile poſſeſſo de' Ducati di Puglia, e di Calabria; a fin di far conoſcere ad evidenza, quanto verſato ſia nell' Iſtoria de' Normanni, e con quanta verità ne racconti le geſta. Egli è da ſaperſi, che morto il Duca *Roberto*, ſi conteſe tra i ſuoi figliuoli, cioè *Boemondo* (e non già Raimondo, ſiccome con ſomma erudizione il Difenſore ha ſcritto), e *Roggiero* intorno al Dominio degli Stati paterni. Riuſcì a *Roggiero coll' ajuto di Roggiero* di lui zio di divenire Duca, al riferire del mentovato Malaterra (*a*). *Jam fratribus Rogerio, & Boemundo, utroque Ducatum appetente, inter ſe diſſidentibus, & pluribus nunc ab iſto, nunc ab illo incrementa expetendo lucrum ſuum quærentibus, multorum Apulorum fides quanti fuerit, experimento claruit. Rogerius tandem adjutorio avunculi ſui Siculorum Comitis Rogerii, qui vivente fratre, idem ſibi promiſerat, Dux efficitur.*

Indi il detto Autore viene a deſcrivere la prudenza di eſſo Duca nel governare i ſuoi Sudditi, e ſcrive così. *Hinc Boemundum fratrem ſuum ambitione Ducatus a ſe deſciſſentem, qui jam Urbem, quæ Oria dicitur, traditione Civium adeptus erat, per quam Provinciam Tarentinam, & Hydruntinam ſpe prædæ, complicibus undequaque ſibi alligatis infeſtabat, minus adverſum ſe pro-*

(a) *Lib.* 3. *Cap.* 41.

proficere videns, non quod miles elegantiſſimus non fuerit, ſed quia ſumptus ad id negotii neceſſarii minus ſuppetebant, fraterna pietate commotus, arceſſito ad ſe, & reconciliato, partem paternam hæreditatis contulit: annuens ei ipſam oriam Urbem, quam pervaſerat: adjiciens Tarentum, & Hydruntum, ſive Galipolim, cum omnibus appendiciis, & quidquid Gaufridus de Converſana ſub ipſo habebat, cum famulatu ejuſdem habebat (*a*). Nè il detto Autore ci dà riſcontro di altre differenze avvenute tra eſſi fratelli, anzi egli narra: *Anno ergo milleſimo nonageſimo primo Rogerius Dux contra Conſentinos diu rebelles indignatus, exercitu ab omni Apulia coadunato, fratre Boamundo ſecum accepto, ipſos menſe Majo obſeſſum ire diſponens &c.* (*b*). Ed ecco fatto paleſe il fuoco decantato dal Difenſore de' Denuncianti di un' aſpriſſima guerra civile. E quì fa di meſtiere di farci una proteſta con eſſo Difenſore, cioè che non gli rechi maraviglia ſe ci ſiamo avvaluti della ſola autorità del *Malaterra* per porre in chiaro i fatti di *Roberto Guiſcardo*, del Conte *Roggiero*, e del Duca *Roggiero*. Queſto Autore, oltre di eſſere ſtato contemporaneo, e molto veridico; ſcriſſe in que'tenebroſi tempi particolarmente l' iſtoria di queſti Principi a richieſta del noſtro Conte *Roggiero*, da cui tutti gli altri Autori poſteriori hanno copiato, ed hanno ſcritto ciocchè da eſſo ſi era riferito. Della ſtima, che ſi è avuta di queſta Iſtoria da graviſſimi Autori, per la ſua ſincerità e verità, ſi poſſon leggere le prefazioni fatte alla

(a) *Lib. IV. Cap. IV.*
(b) *Lib. IV. Cap. XVII.*

alla medesima dal dottissimo *Muratori*, e dal *Carusio*, da' quali nelle loro Collezioni vien rapportata.

Oltre delle accennate riflessioni fatte dal nostro Critico diplomatico nel II. capo, passa egli immediatamente a farne altra di maggior valore nel III., in cui ha preteso di consolidare maggiormente le illusioni del detto II. capo: cioè che il Conte *Roggiero* non fosse stato possessore legittimo della metà della Calabria: e che il Duca *Roggiero* non avesse avuto un ben fermo possesso de' Ducati di Puglia, e di Calabria. Dice adunque, che avendo esso Conte fatta nel 1090. *la conteſſione della lega di Territorio; vi fu di biſogno, che confermata l'aveſſe il Duca Roggiero ſuo Nipote, di cui veramente il territorio era, e l'aveva a detto ſuo Zio conceduto; e quello che è da notarſi ſi è, che in detta confirma lo chiama Conte di Sicilia, come in fatti era, non già Conte di Calabria, ſiccome egli ſi aſſeriva.* Quì il Difensor de' Denuncianti manifestamente si contraddice; poiche afferma che veramente il Territorio era del Duca *Roggiero*, ed indi siegue a dire, che da questi era stato conceduto al Conte. Or se era stato conceduto, dovè per conseguenza passare in dominio del medesimo, quindi non doveasi conchiudere, siccome l'Autor dell' istanza ha fatto, che *Roggiero* era Conte di Sicilia, non già di Calabria. Il negarsi; che il Conte *Roggiero* non sia stato Signore della metà della Calabria; Egli è lo stesso, che dire, che Cesare non fosse stato Imperador Romano. Ogni altro fatto istorico poteasi per capriccio porre in disputa, fuorche questo, essendo da tante, e si forti Autorità e documenti di que' tempi corroborato, che a dirne parola in contrario,

è una

è una pura ſtupidezza . La ſola autorità del *Malaterra* ſarebbe baſtante a far venire il Difenſore de' Denuncianti in una chiariſſima conoſcenza , che il Conte *Roggiero* foſſe ſtato veramente legittimo poſſore della metà della Calabria , e non già del Regno di Napoli , ſiccome l'Autor dell' Iſtanza ha affermato . Sembra però , ch' egli colla detta autorità ſia rimaſto ben convinto , ma non all' intutto perſuaſo . Procura di rinforzar maggiormente ne' Capi IV., e V. le ſue immaginazioni Aſſeriſce nel detto Capo IV., che il Pontefice Urbano II. chiamò il Conte *Roggiero*, non già Conte di Calabria, ma di Sicilia. E nel Capo V., dice che lo ſteſſo Conte *Roggiero* confeſsò, che il Duca di Puglia, e di Calabria era Roberto Guiſcardo ſuo Fratello , Padre del Duca Roggiero ſuo Nipote . Quindi noſtro mal grado ſiamo coſtretti di dargli con brevità partitamente le riſpoſte.

E primieramente dopo di avere Noi riſchiarata la mente del Difenſor de' Denuncianti , e dopo di avergli fatto colle proprie ſue mani toccare i gravi falli, ne' quali è inciampato alcune volte per malizia , ed altre per inavvertenza; Subito che avremo al medeſimo comunicate vere, e ſincere notizie de' fatti de' Normanni; gli compartiremo ancora il favore di addurre quì , benche fuori di ogni neceſſità , altri indubitati documenti , da' quali poſſa egli venire in piu chiara conoſcenza , che ſenza alcuna controverſia il Conte *Roggiero* foſſe ſtato legittimo poſſeſſore della metà della Calabria. Nè vogliamo omettere di ſomminiſtrargli la notizia della cagione, per cui il Conte *Roggiero* volle, che il Duca ſuo Nipote corrobo-

rata

rata aveſſe la conceſſione da lui fatta a *S. Bruno*; giacche intorno all' aver egli aſſerito, che il Duca *Roggiero* non aveſſe avuto un ben fermo poſſeſſo ne' Ducati di Puglia, e di Calabria; abbiamo poc' anzi con tutta la chiarezza fatto vedere, che tutto cio ſia ideale, ed immaginario. Finalmente paſſeremo a dimoſtrare, che le difficultà da lui promoſſe ne' detti Capi IV., e V., cioè che il Pontefice Urbano II. chiamato aveſſe *Roggiero* Conte di Sicilia, e non di Calabria; e che il medeſimo Conte aveſſe affermato che il Duca di Puglia, e di Calabria era *Roberto* ſuo fratello, ſiano parimente di niuno peſo, e momento.

In ſegno del Supremo dominio della Calabria, che ebbe il Conte *Roggiero*, usò egli ſempre che gli piacque ne' ſuoi diplomi il titolo di Conte di Calabria, anzi egli è da notarſi, che anteponea la Calabria alla Sicilia. Moltiſſimi ſono i diplomi rapportati da graviſſimi Autori (*a*) da' quali appariſce, ch' egli dotò di molte rendite diverſi Veſcovadi, Badie, e Chieſe della Sicilia, e Calabria, ed altre di nuovo ne coſtruſſe, ed edificò; Ed in eſſi intitolavaſi -- *Rogerius Comes Calabriæ & Siciliæ*. Ed il graviſſimo Iſtorico Siciliano *Agoſtino Inveges* ſcrive in queſto modo (*b*). *Nel detto anno* (cioè 1096.) *oſſervo ne-*

(a) *Pirri in Sicil. Sac. in Not. Eccleſ. Trainenſ., Meſſan., Agrigen., Catan Panormit. Mag. bullar. Rom. Tom. IX. par. 2., Baron. Annal. Tom XI. an. 1097., Fazel. hiſt. rer. Sicular. Cap. 1. p. 8. Ughel. Ital. Sac. de. Epiſcop. Militen. tom. 1. Idem de Archiep. S. Severinæ Tom. 9. Idem de Epiſcop. Squillacen. dicto Tom. 9. Idem de Archiep. Roſſanen. eod. tom. 9. p. 476.*, ed altrove. *Aceto nelle annot. al Barrio de antiq. & ſitu Calabriæ lib. 11. Cap. XIV. num. 8. fol. 157.*, ed altri.

(b) *Annali di Palermo tom. 3. all' anno 1096.*

gli privilegi un nuovo, e maggiore titolo cominciato ad uſare dal noſtro Conte, il quale da queſto tempo da lui, e da' ſuoi Succeſſori fu poſcia continuato, cioè egli d' adeſſo Cominciò ad intitolarſi gran Conte di Calabria e di Sicilia, così ſi legge in un privilegio della Chieſa di Meſſina. Datum 3. Aprilis Ind.4.ann. Mundi 6604., cioè *Chriſti* 1096: ove ſi dice: *Sigillum factum a me Rogerio Magno Comite Calabriæ, & Siciliæ.* L' iſteſſo titolo ſi replica in un altro privilegio greco dato dallo ſteſſo Roggiero due anni dopo: *Sigillum factum a me Rogerio Magno Comite Calabriæ & Siciliæ, & datum Monaſterio SS. Deiparæ Mariæ de Boico menſe Octobris Indict. 6. ſubſcripta 6606. an. Mundi*, cioè *Chriſti* 1098. Indi eſſo Autore va congetturando da chi mai foſſe ſtato il Conte fregiato del titolo di Grande, ed afferma in queſto modo: *Così Roggiero dal Conſeglio de' ſuoi Baroni Calabreſi e Siciliani fu intitolato gran Conte di Calabria, e di Sicilia &c.* (*a*). Gli ſteſſi titoli, cioè di Conte di Calabria, e di Sicilia usò Roggiero figliuolo di eſſo Conte, prima di pervenire al Regal Trono del Regno: Secondo ſi ha ne' ſuoi diplomi recati dal *Tanſi* (*b*), e da altri. Non poche altre autorità, e documenti in conferma di quanto abbiamo affermato, addur ſi potrebbero. Ma eſſendo queſto un fatto, ſu cui non vi cade difficoltà di ſorte alcuna, ſtimiamo non doverci ſu ciò di vantaggio affaticare.

Raſſodato pienamente queſto punto, poſſiamo ad adem-

(a) Il detto *Aut.* nel *luog. cit.*
(b) *Hiſt. Monaſt. S. Michael. Arcan. Mont. Caveo. fol.*157.

adempire la promeſſa, che già facemmo al Difenſor de' Denuncianti, cioè di aſſegnargli la ragione, per cui il Conte *Roggiero* fece corroborare dal Duca ſuo Nipote la conceſſione fatta a S. Brunone, ed al ſuo compagno.

Si è di ſopra oſſervato, che avendo Roberto Guiſcardo ſoggiogata la Città di Reggio, in eſſa vi aſſunſe il titolo di Duca. Era Reggio in quel tempo Città principaliſſima, e Capo e Metropoli della Calabria, ſiccome ſi ha nel citato Guglielmo Pugliefe Autor contemporaneo (a) *Reginam remeat Robertus Victor ad urbem nominis ejuſdem*. Ci viene ciò parimente atteſtato dagli Autori Calabri. Il *Barrio* ragionando della detta Città, ſcrive in queſto modo: *Urbs equidem longe nobiliſſima, & vetuſtiſſima totius Calabriæ Metropolis* (b). Così parimente affermano il Marafioti (c) il *Fiore* (d), e l'*Amato* (e).

Or poſſedendoſi dal Duca *Roggiero* oltre della Puglia, la metà ancora della Calabria, colla Città Metropoli della medeſima; ſi ha da credere fermamente, che eſſendo ſtato il Duca *Roberto* il primo conquiſtatore di quella Regione far doveſſe la principal figura in quelle parti. Quindi il Conte *Roggiero* a maggior cautela, e per ſecondare il guſto di que' tempi, fece la già detta ſua conceſſione, non già confermare, ma ben corroborare dal Duca ſuo Nipote. In fatti queſti non usò nella ſua Carta la voce di *confirmo*, ch' era la formola ſolita uſarſi in que' tempi

(a) *Rerum Norman. Lib.2.*
(b) *De Antiq., & ſitu Calab. Lib.3. in princ.*
(c) Cronache di *Calab.*
(d) *Calab. illuſt. Lib.1. par.2. Cap.3.*
(e) *Pantapol. Calab. fol.325.*

nelle conferme de' privilegj, ficcome con facilità ſi può oſſervare preſſo l' *Ughelli* (*a*) il *Gattola* (*b*) il *Tanſi* (*c*), ed altri; ma ben di *laudo*, *& corroboro*.

Dee ora riſpondersi alla difficoltà fatta nel *Cap.* IV., cioè che il Conte *Roggiero* foſſe ſtato chiamato dal Pontefice Urbano II. Conte di Sicilia, e non di Calabria. Ma dove mai ſi è inteſo, che abbianſi a proporre difficoltà, ſenza prima ben eſaminarle? Ben potea il noſtro Critico oſſervare la tanto famoſa bolla della Legazione conceduta dallo ſteſſo Pontefice al detto Conte, che fu ſegnata, ſecondo la piu coſtante opinione degli Eruditi nel 1098., la quale vien regiſtrata dal *Malaterra* nella fine della riferita ſua Iſtoria, e recata ancora da un gran numero di Autori; poichè avrebbe certamente oſſervato, che nella medeſima fu appellato: *Cariſſimo filio R. Comiti Calabriæ, & Siciliæ*. In altra bolla di eſſo Pontefice del 1099., della quale fa menzione la bolla di Eugenio III. il detto *Roggiero* vien chiamato *Comes* ſemplicemente(*d*). In una Carta del 1092. egli ſteſſo ſi chiamò *Comes*, ſenza altro aggiunto, cioè: *Rogavi ego Rogerius Comes ſuppliciter Dominum Papam Urbanum II. &c.* (*e*). Nella Carta della conſegrazione della Chieſa di S. Maria di Arſafia fatta dall' Arciveſcovo di Palermo nel 1094. è appellato *Comes Calabriæ*, ſenza il titolo di Sicilia (*f*). Alla per fine dal *Vergara* (*g*), e da altri Autori ſi rapportano i diſegni di alcune monete

(a) In più luoghi della ſua *Ital. Sac.*
(b) In diverſi luoghi dell' *Iſt. Caſinen.*
(c) Nella detta Opera *fol.* 156., *&* 157.
(d) *Ughell. Ital. Sac. de Epiſc. Militen. Tom.* 1.
(e) *Pirri Not. Eccl. Cathanen. ad ann.* 1092.
(f) Il detto *Aut. Lib.* 3. *Pag.* 17.
(g) Monete del Regno di Napoli *Tav.* 1.

nete battute dal detto Roggiero col solo titolo di *Comes*.

Ma oh quanto grazioso veramente è il dubbio, che nel Capo V. si propone! Si afferma, che il Conte *Roggiero* avesse confessato, che *Roberto Guiscardo* suo Fratello era Duca di Puglia, e di Calabria. Non è di mestieri, che a dargli su di ciò risposta ci prendiamo la briga: potendosi da quanto abbiamo di sopra dimostrato venire in chiara conoscenza della vanità, ed insussistenza di una tale difficoltà.

Altri dubbj incontra il Difensor de' Denuncianti nel Capo VI. Dice egli, che ancorchè il Conte *Roggiero* avesse avuto legittimo diritto nel Regno, pure per la natura allora del Regno, e per lo Stato del medesimo in que' tempi o non potea donare, o non potea di quel che si era donato farne estensione: e che non possano i PP. ricorrere alla conferma fatta dal Pontefice *Urbano II.* essendo ella spiega, e non già conferma: e qualora fosse realmente conferma, entrerebbe il dubbio, se il detto Pontefice avesse avuta tal facoltà: e quantunque l'avesse avuta, lo stesso Pontefice, da cui ricevè fermezza la detta concessione, ispiegò, che non più di due miglia s'intendea la cosa donata: che nè il donante, nè il donatario fosse nello stato di estendere i confini della cosa donata.

Pieno di tenebre, e di oscurità si è il primo dubbio del VI. Capo dell'Istanza concepita dal Difensore de' Denuncianti. Punto non si capisce ciocchè abbia voluto egli dirsi con quelle parole, che posto che il Conte avesse avuto legittimo diritto nel Regno, pure non potea allora per la natura del Regno e per lo Stato del medesimo in que' tempi donare, ove-

vero del donato farne eſtenſione. Per quanto però ne abbiamo potuto intendere, ſiamo a riſpondergli, che ben molte furono le Conceſſioni, le nuove erezioni di Chieſe, e le dotazioni delle medeſime fatte dal Conte *Roggiero*, così nella Sicilia, come nella Calabria, per le quali ſi rendette meritevole di ottenere dal Pontefice *Urbano II.* la ſpecioſiſſima bolla della perpetua Legazione. Si poſſono queſte da chiunque ne ſia curioſo oſſervare preſſo il *Pirri* nella ſua Sicilia Sacra, e ſuoi Addenti, l'*Ughelli*, ed altri molti. Noi, eſſendo coſe aſſai note, tralaſciamo di qui rapportarle.

Nè alcun preciſo biſogno avea il Conte *Roggiero*, come colui, ch'era aſſoluto Signore della metà della Calabria, della conferma del Pontefice *Urbano II.* Egli è ben vero, che in que' tempi, per eſſere gli animi de' fedeli per una coſtumanza introdotta, oppure per una certa inclinazione addetti alla pietà, uſavano allo ſpeſſo di farſi non meno da' Pontefici, che da' Veſcovi confermare le Conceſſioni, che da eſſo loro ſi faceano alle Chieſe. Moltiſſimi ſono gli eſempj, che ce ne danno le antiche Carte rapportate dagli Autori delle Collezioni diplomatiche, preſſo i quali da' curioſi ſi poſſono oſſervare. A Noi ſoltanto baſtano gli eſempj del noſtro Conte, il quale nella prima Conceſſione fatta a S. Bruno nel 1090. volle, che quella foſſe ſtata dal Veſcovo di Mileto confermata: leggendoſi in eſſa; *Ego Gofridus Militenſis Eccleſiæ Epiſcopus, licet indignus, Chartam hanc manu propria ſcripſi rogatu Comitis Rogerii, laudans, & confirmans Conſtitutionem hanc &c.* E nell'altra ſegnata a favore dello ſteſſo Santo nel 1093. ſi ha:

Hanc

Hanc autem donationem noſtram, tam Dominus noſter Apoſtolicus Urbanus, quam Squillacinus Epiſcopus Theodorus, in cujus Epiſcopatu ipſe locus ſitus eſt, laudaverunt privilegiis confirmaverunt atque terribili anathemate munierunt.

Gran maraviglia ci ha recato nel vedere il Difenſor de' Denuncianti uomo conſumato nella lettura delle Collezioni diplomatiche del noſtro Regno, e di fuori, privo all'intutto di una tale notiſſima cognizione; e l'oſſervare in oltre, ch'egli coſtantemente affermi di avere *Urbano* fatta la ſpiega, non già la conferma de' confini della lega de' territorj donata: coſa per verità, la quale non rilevandoſi affatto dal detto Diploma, non ſi ſa da donde l'abbia tratta. Quindi è da maravigliarſi, come abbia avuto il coraggio di aſſeverarla con tanta franchezza.

Ma come ſi abbaglia, ed allucina! E' forſe ignoto agli Eruditi, com'è il Difenſor de' Denuncianti, che gli uomini di quel tempo, eſſendo privi de' veri lumi dell'Iſtoria, e dell'altre belle cognizioni, penſavano di eſſere il Pontefice diretto Signore delle Provincie, che ora il noſtro Regno compongono? Come dunque vivendoſi allora con tai maſſime, ha potuto egli porre in dubbio, che non ſi aveſſe avuto a credere, che *Urbano* avea una tal facoltà?

Abbiamo di ſopra oſſervato di non eſſere aſſolutamente neceſſaria la conferma del Pontefice nelle Conceſſioni fatte a pie Cauſe: ma che ciò da' fedeli ſoleaſi uſare o per coſtumanza, o per atto di criſtiana pietà ſolamente. Poſto dunque, che anche la detta Conceſſione ricevuta aveſſe la ſua fermezza dal Pontefice (il che non puo dirſi) non è affatto vero, che eſſo Pontefice aveſſe ſpiegato, che non piu di due mi-

miglia s'intendea la cosa donata. Espressamente egli nella detta bolla fa menzione di Lega, la quale per uno spazio di miglia quattro almeno, e non già di due miglia, come erroneamente pretende l'Autor dell'istanza, si dee intendere. *Cum tota Silva, & Monte*, sono parole dell'istesso Pontefice, *Terra, aqua, in spatium unius Leugæ in omni parte adjacenti in vestra omnimoda, & Successorum vestrorum dispositione permaneat &c.* Finalmente qual pruova egli ha, che il donante, ed il donatario abbiano esteso i confini della cosa donata?

Non puo su la Lega in generale stabilirsi una regola ferma, e certa, per potersi dire con franchezza, a quante miglia corrispondesse. Leggasi ciocchè si vede notato nel Vocabolario della Crusca *Tom.* 3. §. 6. nella voce Lega dell'ultima edizione di Firenze. Dicesi ivi *Lega per numero di miglia Lat. Leuca, Miliare. Dant. Purgat.* 15. *Ma se' venuto piu che mezza lega, Velando gli occhi. But. ivi. Lega è misura che è quattro miglia G. V.* 11. 84. 3. *Puosonsi al Monte S. Martino presso a S. Quirino a due leghe. Serd. Stor.* 1. 7. *Ciascuna lega contiene in se circa quattro miglia.*

Gio: Mariana Gesuita *De ponderibus, & mensuris Cap.* 21. *Pag.* 140. *&* 142. *Canna ab Italis accepta palmorum* 10. *Restis palmorum majorum* 33. *Octingentæ restes Leucam faciunt. Porro reductis palmis ad pedes, restes* 800. *continent pedes* 19800. *nimirum* 4000. *passus fere. Sed Leuca duplex est legalis quinque millium nempe continens passus* 5000. *pedes* 25000. *Leuca communis, & usitata, unius Mensuræ non est, sed variæ pro regionum varietate. Consentiunt tamen Auctores, quatuor*

tuor fere Italica millia efficere. Illefonſus de Viris illuſtribus in Aſturio Complutum Toleto diſtare ait ferme ſexaginta paſſuum millibus: Et ſane quindecim hodie Leucæ numerantur.

Si muove nel Capo VII. il dubbio, che eſſendo il Feudo della *Serra* aſſai piu di due miglia diſtante dalla Chieſa di S. Maria della Torre, che dovea eſſere il centro della Lega donata; il poſſeſſo de' PP. riducaſi ad uſurpazione. Tanto maggiormente (egli dice) ciò intender ſi deve del Feudo di *Spatola*, come quello che è piu diſtante dalla *Serra*, e conſeguentemente aſſai piu lontano dalla detta Chieſa. A comprovar ciò affaticaſi ben molto il Difenſor de' Denuncianti. Dunque che dovrem Noi riſpondergli? Non altro ſalvo che di non eſſere punto vero, che la Chieſa di S. Maria della Torre ſia ſtata, e ritruoviſi al preſente nel centro della Lega. Or eſſendo detti Feudi di *Serra*, e *Spatola*, come dalla Pianta ad evidenza ſi ravviſa nella mentovata Lega compreſi: non altro rimane a dire, che non già uſurpazione, ma ben giuſto, e legittimo ſia il poſſeſſo della Real Certoſa.

Opponeſi nel Capo VIII., che nulla poſſa a' PP. giovare la deſignazione de' confini fatta nel 1093., nella quale ſi diſſe tra l'altro: *Sicut aqua decurrit per Spatulam;* perchè nello ſtato preſente, e nella preſente diſtanza, non è *Spatola* nella comprenſione della Lega donata; e che da ciò ne adivenga, che la confinazione di allora potè additare un luogo confinale dell' ultima adjacenza del territorio di *Spatola*, che ancora così ſi chiamava, ove oggi ſi truova edificato il Feudo della *Serra*; poichè parimente al preſente la *Serra*, ſi nomina *Serra di Spatola*, come edi-

ficata nel proprio territorio, che confinava, e confina tuttavia col territorio della lega donata; per cui ſcorrea, e ſcorre il Fiume *Ancinale*, che vien portato per confine invariabile, tanto piu, che nella ſituazione del Regno, e ne' libri del Teſoriere Provinciale viene taſſata per le funzioni fiſcali unitamente la Terra di *Spatola*, e *Serra*.

Ed a chi mai, ancorchè pochiſſimo verſato nel latino idioma puo cadere in mente, che dalle riferite parole del diploma del Conte Roggiero, poſſa dedurſi, che *Spatola* venga deſcritta, come confine della lega? In eſſo diploma dopo di eſſerſi deſcritti varj confini di eſſa lega, volendoſi diſegnare altri confini, ſi dice: *Et inde deſcendit per Cavam, ſicut aqua decurrit per Spatulam uſque ad flumen Enchinar. Et inde aſcendit illud Flumen uſque ad aliud Flumen, quod vocatur Alba, & inde aſcendit idem Flumen uſque ad Magnam Cavam, quam Græci vocant Bacchinache: & ſic aſcendit per eandem cavam uſque ad Caſtellum unde incepimus &c.*

Dovremmo eſſere certamente privi di ſenno, per poterci in parte perſuadere di ciocchè ci vuol dare ad intendere l'Autor dell'Iſtanza. E non ſi ravviſa forſe dalla Pianta della detta lega di Territorio, tutto l'oppoſto di quanto egli vanamente afferma? Non ſi ſcorge in eſſa chiaramente, che i Feudi di *Spatola*, e *Serra* ſieno ſituati dentro di eſſa lega? Viepiu dunque ſi viene a confermare, che giuſtiſſimo ſia il poſſeſſo, che ha la Certoſa su i detti Feudi: e che l'Iſtanza de' Denuncianti non ſi riduca ad altro, che a calunnie. In quanto poi alla taſſa delle fiſcali funzioni, che ſi pagano unitamente da *Spatola*,

tola, e *Serra*; queſta è una difficoltà all' intutto ideale; poichè da' Regj Cedolarj, e da' libri de' Teſorieri Provinciali con chiarezza appariſce, che moltiſſimi Feudi per eſſere di pochi Fuochi, o per poſſederſi due o tre di eſſi da un ſolo Barone, ſono i medeſimi unitamente taſſati.

Suppone l' Autor dell' Iſtanza nel *Cap. IX.* di vieppiu conſolidare il ſuo Aſſunto, cioè che la Regal Certoſa non abbia nè titolo, nè conceſſione nè del Feudo di *Spatola*, nè di quello della *Serra*. Non lo ha, egli dice, in quanto a *Spatola*; poichè nella conceſſione della detta lega, non vi ſi vede affatto, che aveſſe un tal Feudo conceduto nè in forma ſpecifica, nè in forma comune; e che non aveſſe alla detta Certoſa data la facoltà di eſercitare nel donato territorio giuriſdizione e regalie; ma che aveſſe detto luogo poſſeduto libero, e quietamente.

Ben molte riſpoſte dobbiamo Noi quì dare al Difenſor de' Denuncianti. Crede egli primieramente, che nel tempo della detta conceſſione, il luogo chiamato *Spatola* foſſe ſtato Feudo. Non ha egli forſe oſſervata la prima conceſſione, e la Carta della confinazione? E che? Per avventura da eſſe ſi rileva, che *Spatola* e *Serra* ſi ſieno in que' tempi appellati Caſali? Quanto a Noi altro non abbiamo potuto dalla lettura di eſſa confinazione trarre, che nella lega del territorio donato vi erano compreſi due luoghi, che *Serra*, e *Spatola* nominavanſi, come ancora al preſente vengono chiamati. La voce *Serra*, al riferire del *Margarini* (*a*) altro non dinota, che

(a) *Dictionar. Longobard. in v. Serra.*

la ſommità di un Monte. Fu queſto luogo ne' poſteriori tempi cominciato ad abitarſi da que' Soldati ribelli, che dal noſtro Conte, con tutti i di loro diſcendenti furono conceduti per angarj, e perangarj, ed addetti a perpetua ſervitù alla Certoſa. Onde pian piano ſi riduſſe in forma di Caſale; ſiccome atteſtato ci viene da' ſeguenti Autori. Primieramente il laborioſiſſimo *Cammillo Tutini* nell' Iſtoria de' Certoſini, e delle coſe avvenute al detto ordine nel 1098. riferiſce in queſto modo: *Hoc anno menſe Maji Rogerius Capuam obſidione premit, & bello ingenti. Sergius quidam natione Græcus excubiarum præfectus, & Comitis ſubditus, una cum Militibus inſidias nectit, & inimicorum manibus dominum tradere promittit. Succurrit periclitanti Bruno eadem nocte, qua ſcelus adimplendum erat, mirabiliter proditionem benefactori ſuo in ſomnis apparens, apertiſſime revelat. His auditis Comes illico expergefactus arma ſumit & Sergii tabernaculum petens, vera eſſe, quæ ſibi dicta fuerant propriis oculis cognoſcit. Verum conjurati fuga ſalutem tempeſtive quæſiverunt. In eoſdem poſtea citra culpam animadverſus eſt, illos enim, illorumque ſucceſſores in perpetuum Brunoni, ac Monaſterio in obſequium addixit, qui ut paratiores ad hæc eſſent, ſua non longe a Monaſterio habitacula conſtruxerunt, quæ uſque nunc pergrande Caſale conficiunt, & (la Serra) a Calabris appellatur (a).*

TUTINI RACCONTA IL FATTO DI SERGIO.

Il *P. Fiore* nella ſua Calabria illuſtrata, deſcrive il Caſale della *Serra* in queſto modo: *Allorchè il Conte Roggiero aſſediando Capua, era per perder la vita, ne fu*

(a) *Proſpec. Ordin. Cartuſ.* al *fogl.* 13.

fu liberato, apparendogli in ſogno il glorioſo S. Bruno. Quindi il religioſo Principe non ingrato al gran beneficio, fra le molte dimoſtrazioni di onore fatte al Santo, donò al ſervizio del ſuo Monaſtero tutti quelli, quali erano ſtati complici al grave delitto, inſieme con le loro famiglie. Queſti dunque, per ritrovarſi pronti a' ſervigj del Monaſtero abitarono vi vicino, ed eſſendo molti, e viepiù moltiplicandoſi, accrebbero la Calabria di queſta nuova abitazione &c. (a).

E per ultimo il *Pacichelli* nella ſua opera intitolata *il Regno di Napoli in proſpettiva*, ragionando del Priore della Certoſa afferma così: *Queſti aſſume la dignità, e il titolo di Ordinario, e Supremo per lo ſpirituale, e temporale nelle Terre della Serra* (ove a perfezione ſi lavora di roba minuta, ed al torno) *Spatola, Bivongi, Montauro, Gaſparina, è util padrone delle Terre di Montepavone, e Rocca di Neto, nelle quali obligò i Vaſſalli il citato Conte Roggiero ad una certa ſchiavitudine verſo il Santo, col nome di angarj, e perangarj, e con molti regali, ed ampj privilegj appreſſo, e ſpecialmente di Carlo V. Imperadore, di nuovo approvati dal Moderno Re Cattolico &c.* (b).

Così ancora il luogo, che in eſſa conceſſione *Spatola* vien chiamato, prima diſabitato ſi era, poi per la cagione già diviſata abitato divenne; fu di bel nuovo per gran tempo derelitto dagli Abitatori ſotto il regnare del Re *Roberto*, e propriamente nell' anno 1339. Onde la Regal Certoſa fu nell' obbligo di porgere ſuppliche al detto Re, che compiaciuto ſi foſſe

(a) Calabria *illuſtr.* del P. Fiore *Lib.* 1. *par.* 2. *Cap.* 2. §. 28.
(b) *Part.* 2. *fol.* 105.

foſſe di diſgravare gli abitatori del detto Caſale di *Spatola* dalle Collette, e peſi fiſcali, affinchè quei in tal modo indotti ſi foſſero a portarſi colà, per renderlo di nuovo abitato. Le parole del Regal diploma ſono le ſeguenti: *Pro parte Religioſorum virorum Abbatis, & Conventus Monaſterii S. Stephani de Boſco de decreta tibi Provincia, devotorum noſtrorum fuit Majeſtati noſtræ nuper expoſitum, quod Caſale Spatule, quod eſt ejuſdem Monaſterii, tam propter Collectarum fiſcalium onera, quam officialium Regionis ipſius gravamina ſubſequuta exhabitatum eſt jamdiu totaliter, & habitatoribus priſtinis, ſeu ſuis incolis derelictum, ex quo Curia noſtra privata medio tempore fiſcalibus functionibus, ſive donis paſſa eſt tum uſque patiturque diſpendium, & conſequenter prædictum Monaſterium in ſuis juribus detrimentum. Sicque habuit pro ipſorum exponentium parte, adjecta ſupplicatio facta nobis, ut cum ipſi proponant rehabitari facere Caſale prædictum incolis priſtinis, & habitatoribus opportunis, immunitatem eis a generalibus ſubventionibus ſive donis, & fiſcalibus functionibus quibuſcumque pro certo futuro tempore, ac remiſſionem hujuſmodi præteritorum dignaremur concedere gratioſe &c.*

Da un altro diploma della Regina Giovanna I. dell'anno 1357. ſi ha, che il detto Caſale era in parte abitato, e che quei abitatori, eſſendo divenuti poveri, e mendichi, così per le gravezze delle eſorbitanti Collette, come per le guerre avvenute in quella provincia, ſi erano portati ad abitare ne' vicini Luoghi de' Baroni. Queſte ſono le parole di eſſo Diploma: *Erga depreſſum ſtatum Caſalis Spatulæ de Provincia ſupradicta, quod eſt Monaſteri S. Stephani de Boſco, Ciſtercienſis ordi-*

nis,

nis, & ipsius Universitatis, & hominum fidelium nostrorum, qui propter inculcata collectarum onera, & guerras, & incursiones, ac damna illata illis per qu. Risimbanum, qui Provinciam ipsam tunc tirannice detinebat exausti sunt viribus, & solitæ numero gentis & foculariorum, ac facultatibus pristinis diminuti, ac fere collapsi, & ad vicinorum loca Baronum, & Comitum distracti &c. . Ma a preghiere fatte ad essa Regina dal Priore, e Monaci del detto Monistero furono agli abitatori del medesimo Casale alleviati i già detti pesi fiscali.

Nè coloro, che hanno con attenzione scorse l' istorie, possono ignorare, che molte Terre, e Luoghi, i quali in certi tempi furono ripieni di abitatori, in certi altri ne rimasero privi totalmente; e così per contrario. In fatti nel caso nostro abbiamo, che tra i Casali conceduti da esso Conte alla Certosa nel 1099. vi era il Casale di *Olviano*, il quale al presente è distrutto.

Molti esempj poi si adducono dal dottissimo *Lodovico Antonio Muratori* intorno alle abitazioni, che a poco a poco cominciaronsi a fare prossime a varj ricchi Monisterj, le quali da tempo, in tempo accrescendosi, formarono poscia Villaggi considerabili, e buone Terre. *Particolarmente* (egli dice) *ciò si può osservare pel Monistero di Bobbio sopra Piacenza fra Orridi Monti, dove esiste una Città Episcopale. Così quel di Brugneto nel Genovesato divenne un Vescovado; e nel Modanese all' insigne Monistero Nonantolano si aggiunse una Terra; e nella Diocesi di Adria a quello della Vangadizza un altra bella Terra oggidì appellata*

lata la Badia. Tralaſcio altri ſimili eſempli (a).

Ben avea la Certoſa la facoltà, che edificati ſi foſſero nel riſtretto del territorio della lega, i due Caſali di *Serra*, e *Spatola*; poichè dal Conte donante gli era ſtata comunicata con quelle parole, che nella Carta di confinazione del 1093. ſi leggono, cioè: *In proprietatem ſicut noſtra fuerunt, ſub omni immunitate, atque libertate donavimus.*

Poſti queſti fatti nella loro chiarezza; con tutta la facilità riſponderemo all'altre oppoſizioni di queſto *Cap. IX.* Ed in vero ſe erano nè *Serra*, nè *Spatola* erano in quel tempo Caſali eſiſtenti; Ma luoghi compreſi nella lega: come mai potea il Conte Roggiero concedere i medeſimi alla Certoſa in forma ſpecifica, e comune? Oltre di che al Difenſor de' Denuncianti è notiſſimo, che una tal conceſſione fu fatta ſotto i Normanni, i quali, ancorchè i ſopranomati luoghi di *Serra*, e *Spatola* foſſero ſtati in que'tempi Caſali, non avrebbero affatto ſaputo il ſignificato di forma ſpecifica, e comune, anzi gli ſarebbero ſembrate voci ſtrane, ed inudite. E ben ci maravigliamo dell'Autor dell'Iſtanza, come non ſappia, che tali formole affatto non furono in uſo in que'tempi; mà s'inventarono da'Giureconſulti in tempi aſſai poſteriori. Avendo dunque eſſo Conte donato a S. Bruno una lega di territorio: ed eſſendo *Serra*, e *Spatola* eſiſtenti nel riſtretto di quella; inteſe certamente di donare tai Luoghi.

Nè

(a) Antichità d' Italia de' mezzi tempi *diſſert.* 65. *Fol.* 309. & 310.

Nè occorre, che a lungo riſpondiamo intorno alla giuriſdizione, che egli dice, di non avere il Conte Roggiero conceſsa alla Regal Certoſa in eſſi luoghi; poichè una tale oppoſizione va da sè ſteſsa a cadere coll' avere Noi già dimoſtrato, di non eſsere in que' tempi *Serra*, e *Spatola* Luoghi abitati. E ſe è così, ſu di che il Conte Roggiero dovea alla Regal Certoſa concedere la giuriſdizione?

Si ripete nel X. Capo quaſi lo ſteſso, che poco prima l' Autor dell' iſtanza ha detto, cioè che le voci: *Sicut aqua decurrit per Spatulam* non includono affatto conceſſione del detto Feudo di *Spatola*; poichè dovea eſsere con iſpecialità conceduto: ma che importano ſolamente deſignazione de' confini della lega: e che perciò non poſſa la detta Regal Certoſa vantare titolo, conceſſione, o privilegio per tale Feudo.

Poco dobbiamo Noi affaticarci a confutare ciocchè egli afferma in queſto X. Capo. Abbiamo di ſopra fatto chiaramente vedere, che eſſendo *Spatola* compreſo nella lega del territorio donato dal Conte Roggiero, intendè egli ſenza alcun dubbio donare alla Regal Certoſa detto luogo: e che non eſſendo allora *Spatola* Caſale, non dovea in modo alcuno il medeſimo concedere con iſpecialità: baſtando ſoltanto, che aveſſe comunicata la facoltà: *In proprietatem ſicut noſtra fuerunt ſub omni immunitate, atque libertate*. Onde a ragione la Regal Certoſa ha avuto, ed ha ſu di *Spatola* lo ſteſſo titolo, privilegio, e giuriſdizione, che vi avea eſſo Conte *Roggiero*.

Opportuna al vero ci ſi preſenta nell' XI. Capo l' occaſione di ritorcere contro l' Autor dell' iſtanza gli ſteſſi argomenti, ch' egli adduce per dimoſtrare ille-

gittimo il poſſeſſo , che ſu di *Spatola* ha la Regal Certoſa. Afferma, che il Conte *Roggiero* eſſendo ſtato da S.Bruno liberato da un fiero tradimento, che da Sergio ſuo Capitano gli veniva ordito ; per moſtrarſi grato con eſſo Santo ; gli donò nell'anno 1098. alcune Terre, e Caſali. Tra eſſi, egli dice, non viene nominata *Spatola*, tuttochè aveſſe eſſo Conte avuta l'avvertenza di deſcrivere minutamente quanto donò al detto Santo, avvalendeſi ſempre delle parole *DONO*, oppure *CONCEDO*. Da queſto egli conchiude che non gli concedè *Spatola*. Belliſſimo argomento in verità! In prima i Feudi compreſi in queſta Conceſſione del 1098. non hanno punto che fare colla conceſſione della lega di territorio, che fu ſegnata nell'anno 1090. e poi confinata nel 1093. Il punto ſta, ſe nella detta confinazione ſia nominata *Spatola*, e ſe ſia ſtata, come parte della detta lega alla Regal Certoſa donata colle formole *DONO*, *CONCEDO*. E chi mai puo ignorare, eſſendo evidentiſſimo; Ed avendolo Noi tante volte, e tante dimoſtrato, che nella lega donata compreſa vi ſia *Spatola?* Ma egli è certo, che fu detta lega conceduta da eſſo Conte colla formola *DONO*. E ſe è così, chi mai può porre in dubbio, che *Spatola* ancora fu colla ſteſſa formola conceduta, eſſendo eſſa in detta lega compreſa?

Di piu che *Spatola*, e *Serra* non ſieno ſtati in que'tempi luoghi abitati, ch' è il noſtro Aſſunto ; vienſi a comprovare maggiormente, che avendo il Conte *Roggiero* nel detto anno 1098. conceduto a S. Bruno i Caſali di *S.Maria*, *Montabro*, *Olviano*, *e Gaſparrina;* nella Carta di tal Conceſſione eſpreſſamente gli nominò Caſali, e chiaramente in eſſa fa menzione di

Vaſ-

Vaſſalli. Or dunque ſe tai ancora foſſero ſtati i Luoghi di *Serra*, e *Spatola*, l'avrebbe certamente nella già detta prima conceſſione del 1090., e nell'eſatta e minuta confinazione del 1093. chiamati Caſali, e di Vaſſalli parimente ſi ſarebbe da lui fatta parola.

E ſe il Conte *Roggiero* nel donare a *S. Bruno* il mentovato Tenimento di una lega di territorio, glie lo concedè colle riferite ampie formole: *In proprietatem ſicut noſtra fuerunt, ſub omni immunitate, atque libertate donavimus;* con qual coraggio puo l'Autor dell'Iſtanza nel Capo XII. affermare, che tali parole niente poſſano alla Regal Certoſa giovare, intorno alle giuriſdizioni, e diritti, che eſſa eſercita nel detto Tenimento? E non sa egli forſe, che le clauſole, con cui il detto Conte donò il Tenimento ſuddetto a S. Bruno ſieno le piu ampie, le piú ſolenni, e le piu diſtinte, che in que'oſcuri tenebroſi tempi uſar ſi ſoleano? A ragione dunque la Regal Certoſa afferma (il che egli a torto niega) di avere il Conte co' proprj luoghi, concedute alla Regal Certoſa tutte quelle giuriſdizioni, e diritti, che il medeſimo, come aſſoluto indipendente Signore avea e potea nel Tenimento della lega donato eſercitare. Ed eſſendo *Spatola*, come già dicemmo, compreſa nella conceſſione della lega del Territorio donato, perche non dee la Certoſa con tutta la ragione affermare, che ſia ſua, e nella medeſima ogni diritto, e giuriſdizione eſercitare; allorchè il Conte colle dette formole *in proprietatem, ſicut noſtra fuerunt*, pienamente a lei la concedè?

Ciocchè ſi voglia dire il Difenſor de' Denuncianti nel XIII. Capo della ſua Iſtanza; a dire il vero, non l'abbiamo potuto punto capire. Afferma che data e

non concessa l' ipotesi, che vera fosse la concessione del 1093., la medesima fosse relativa alla prima del 1090., dal tenor della quale non riportandosi, chi ce l' avesse conceduto, o che fosse nella comprensione della lega; non potesse perciò pretendere, che fosse suo. E che involucri son mai questi! Concedè il Conte nel 1090. a S. Bruno una lega di Territorio. Gli sembrò poi espediente nel 1093. di limitare co' termini essa Lega, colle seguenti parole: *Prædictæ spatium leugæ bis in circuitu terminis distinctæ per nosmetipsos designavimus: ac terminorum nomina in memoriam futuris conscribere jussimus.* Ed oh gran cosa! quelche l' accorto Principe operò per maggior quiete de' Religiosi, avendo avuto tutto l' impegno, che essi non venissero disturbati, nè molestati nel possesso della detta Lega; siccome a chiare note egli espresse e nella prima, e nella seconda Concessione, in cui si legge: *Nullus aliqua unquam occasione, vel Causa Fratribus ibidem Deo servituris, injuriam, aut molestiam irroget, vel ullam inquietudinem faciat &c.*; ha dato al presente occasione all' Autor dell' Istanza di chiamare usurpazione la giurisdizione, che su di essa *Spatola* la Regal Certosa esercita.

Altri vanissimi argomenti adduce il Difensor de' Denuncianti nel XIV. Capo delle sue nobilissime Critico-diplomatiche riflessioni fatte contro i privilegj della Regal Certosa. Dice adunque, che qualunque benigna interpetrazione contraria al Fisco, ed alla legge potesse darsi alla persona, ed alla Concessione del Conte *Roggiero*, allora giusta la maniera, e lo spirito, come concedè, non fu mai nell' idea del Con-

ce-

cedente, concedere Feudi. Da ciò egli ne arguiſce; che ſia uſurpazione il poſſeſſo de' Padri. E quando mai lette ſi ſono conſeguenze con tanta ſottigliezza dedotte? Ma ci dica, non ha egli ſteſſo nella ſua XII. oppoſizione recate le parole della Conceſſione? Come dunque da tai parole non è egli venuto in chiara conoſcenza, che quegli ſteſſi diritti, e giuriſdizioni, che il detto Conte avea ſulla Lega del donato Territorio, comunicò pienamente a *S. Bruno*? E ſe è così, non ſi sa con qual fronte poſſa egli coſtantemente affermare, e tante volte, e tante replicare, che uſurpazione ſia il poſſeſſo de' PP. Di piu afferma, che non fu mai nell' idea del Conte conceder Feudi. Noi in ciò replichiamo ſol tanto, che avendo il Conte conceduto pienamente a *S. Bruno* la mentovata *Lega* di Territorio, colle tante volte riferite parole: *In proprietatem, ſicut noſtra fuerunt ſub omni immunitate, & libertate donavimus*, giuſtiſſima ſia la giuriſdizione, che i PP. uſano in eſſa Lega.

Annojati pur troppo dal vedere, che il Difenſor de' denuncianti oſtinatamente in piu parti delle ſue oppoſizioni affermi, che abbia la Regal Certoſa alla Regia Corte uſurpati i due Feudi di *Serra*, e *Spatola*; come ſe, al ſuo credere, i noſtri antichi Re, ed i loro Miniſtri avuto aveſſero in non cale l' amminiſtrazione del Regal Erario, ed i diritti, e ragioni, che a quello ſi appartenéano, e che vivuti foſſero, come in un perpetuo letargo, punto non curandoſi di ciocchè ad eſſo Regale Erario importava; ſtimiamo far pauſa in queſto luogo, ed interrompere per un poco il filo delle noſtre riſpoſte alle fievoliſſime

ob-

obbjezioni dell'Autor dell'Iſtanza; per comunicargli i giuſti lumi, e le vere nozioni del modo, che tennero i detti noſtri Re circa la buona, e retta amminiſtrazione de' Feudi, e de' corpi feudali; affinchè diſingannato de' pregiudizj, de' quali è ingombra la ſua mente; poſſa con tutta la chiarezza conoſcere, che ſe per avventura i RR. PP. della Certoſa foſſero ſtati i piu ſcellerati predoni del Mondo; nemmeno potea loro in alcun modo riuſcire di uſurpare alla Regia Corte i nominati due Feudi, a riguardo dalla gran cura, e diligenza, colla quale vennero i Feudi, e gli effetti feudali da' noſtri Principi, e da' di loro Miniſtri riguardati; e così frenare la ſua maledica penna, con cui ſenza ragione alcuna ha tante volte, e tante trattati da uſurpatori que' RR. PP.

SI RIFERISCE IL MODO TENUTO DA' NOSTRI PRIMI REGNANTI PER LA RETTA AMMINISTRAZIONE DE' FEUDI, E DELLE ALTRE RENDITE REALI.

Savjſſimi, e prudentiſſimi furon ſempre gli ſtabilimenti, e le ordinazioni nel noſtro Regno introdotte, acciocchè i Feudi, e le rendite, che al Regio Fiſco ſi apparteneano, non foſſero ſtate occupate, o in altro modo defraudate. Molto ſcarſe ſono le notizie, che abbiamo de' regolamenti, che intorno a ciò furono in uſo ſotto i Normanni. Da una Carta recata dall'*Ughelli* (a) ſappiamo, che il Re *Roggiero* aveſſe ordinato, che tutti i privilegj ſegnati da' ſuoi predeceſſori in favor delle Chieſe, e degli altri ſuoi ſudditi, ſi foſſero a lui preſentati, affinchè aveſſe potuto egli corroborarli. Queſte ſono le ſue parole: *Omnia ſigilla* (ch'erano i privilegj, ſecondo il Dufreſne) (b) *Eccleſiarum cæterorumque Fidelium Regni* no-

(a) *Ital. Sacr. Tom. 7. Archiep. S. Severinæ.*
(b) Nel *Gloſ. media, & infimæ latinit. in v. Sigillum.*

noſtri renoventur, & oſtendantur in lucem, atque corroborentur ab altiſſimâ Majeſtate noſtrâ. Ben ſi sa poi, per l'autorità di *Ugon Falcando* Autor contemporaneo (*a*), che le Conceſſioni de'Feudi regiſtravanſi in alcuni volumi, che ſi appellavano *Defetarj*, i quali eſſendoſi nelle rivoluzioni avvenute in Sicilia, in tempo del Re *Guglielmo*, ſmarriti; ſtimò egli aſſai neceſſario, che que' rifatti ſi foſſero, ſiccome ſiegue a narrare il detto Autore: *Placuit Regi, viſumque eſſe neceſſarium, ut Mathæum Notarium eductum de carcere in priſtinum officium revocaret, qui cum in Curia diutiſſime Notarius extitiſſet Majoniſque* (coſtui fu il celebre Majone da Bari, che divenne così caro al Re *Guglielmo*, che oltre di averlo creato grande Ammiraglio, ripoſe nelle ſue mani tutto il governo del Regno) *ſemper adhæſiſſet lateri conſuetudinum totius Regni plenam ſibi vindicabat peritiam: ut ad componendum novos defetarios eadem prioribus continentes putaretur ſufficere*.

E paſſando da' Re Normanni a' Svevi; egli è notiſſimo, quanto l'Imperador *Federigo* foſſe ſtato, non meno delle ſue Regalie geloſo, che accorto, e diligente ad inventare novelle maniere (giammai prima di lui praticate), per rendere il ſuo Erario aſſai doviziofo. E' molto famoſa la Coſtituzione di queſto Principe emanata nella ſollenne Curia, per ſuo comandamento radunata nella Città di Capoa nel 1220., colla quale ordinò, che foſſero rimaſte rivocate tutte le Conceſſioni, e privilegj, ch'erano ſtati ſegnati, così da'

(a) *Hiſt. de Calamit. Sicil.* che ſi ha nella raccolta del Caruſio *Tom. 1. fol.* 440.

da' ſuoi Genitori, come ancora da lui, prima di radunarſi tale Corte, le quali non foſſero ſtate nella medeſima confermate; ed altresì annullò tutti i Privilegj conceduti prima delle ultime turbolenze, tanto dallo ſteſſo Imperadore, quanto dal Duca di Spoleti. Queſte ſono le parole di tal Coſtituzione (a): *Cum Conceſſiones, & Privilegia omnia, tam a Divis Auguſtis parentibus noſtris, quam a nobis ante Curiam Capuanam indulta, quæ per nos poſt eamdem Curiam confirmata non eſſent: nec non ea, quæ proximæ turbationis tempore, poſt transfretationem noſtram, uſque ad feſtum Purificationis Beatæ Virginis a nobis, aut Raimaldo Duce Spoleti conceſſa fuerint, mandaverimus revocari, edicto præſentis legis edicimus prædictis Privilegiis, & Conceſſionibus nullam omnino fidem haberi.*

Altra appreſſo ne pubblicò, in cui nel bel principio fa egli vedere, quanto grande era la ſua diligenza in difendere, e conſervare i diritti e le ragioni del ſuo Fiſco. Indi colla medeſima ſtabilì in ciaſcheduna Provincia, oltre di un Maeſtro Fondachiere, altro Uffiziale chiamato Procuratore del Fiſco, il cui impiego volle, che raggirato ſi foſſe nell' attendere alla ricuperazione de' beni fiſcali, così per denunzie, come per inquiſizioni. Ordinò parimente in eſſa Coſtituzione, che detti Procuratori del Fiſco aveſſero atteſo, non meno alla Cura di qualunque roba, che ſi trovava da' predeceſſori Uffiziali al ſuo Fiſco legittimamente incorporata, che d'invigilare, ed inquirere contro gli Occupatori, così delle robe del Demanio,

(a) *De privileg. a Curia Capuan. revocat.*

nio, cóme di ogni altro diritto, che al ſuo Fiſco ſi apparteneva, ſiccome da eſſa Coſtituzione ſi rileva (a).

Non fu pago l'Imperador *Federigo* di avere pubblicate le già riferite due Coſtituzioni. Ma vie più intento a riguardare con accortezza e diligenza i beni, ed i diritti del ſuo Erario; gli piacque di pubblicare un' altra Coſtituzione, colla quale comandò, che coloro che poſſedeano qualche coſa del ſuo demanio, della quale non aveſſero avuti privilegj del Re *Roggiero*, e de' due *Guglielmi I.*, *e II.*, o de' ſuoi Genitori, ovvero avendogli, non foſſero ſtati da lui confermati per tutta la proſſima Feſtività di Natale, doveſſero a graviſſime pene ſoggiacere. Ecco il tenore della detta Coſtituzione: *Ut omnes Civitates, Caſtra, munitiones, Caſalia, Villas, & quicquid in eis intus, aut foris eſſe demanium, vel de demanio conſuevit, in noſtras manus integre debeant reſignare. Reditus etiam, & ſervitia nobis debita, detineri ab aliquibus amodo, vel ſupprimi prohibemus: Sciturus firmiter cujuſcumque conditionis hominibus Regni noſtri fidelibus Univerſis. Quod qui de prædictis tenuerit aliquid, de quo non habeat privilegium divorum Regum Rogerii, & Gulielmi I., aut II. prædeceſſorum noſtrorum: ante oraculum noſtræ celſitudinis ſpeciale a nobis ex certa ſcientia impetratum, vel indultum a Prædeceſſoribus noſtris divis parentibus noſtris & ex certa ſcientia noſtra confirmatum, & uſque ad Feſtum Nativitatis proximum in manus noſtras, vel ordinatorum noſtrorum, irrequiſiti etiam non reſignaverint,*

(a) *Comincia inter multas de Offic. Magiſtrorum Procuratorum Curiæ.*

rint, quadruplum etiam fructuum, vel reddituum, quod detentis ſic injuſte perceperint procul dubio Curiæ noſtræ, cum integritate perſolvatis (a).

Ed è da notarſi, che queſto Principe, che ſecondo ſi è veduto, ebbe tutto il penſiere, non ſolamente di cuſtodire con ſomma geloſia i diritti e le ragioni del ſuo Erario, ma ancora di accreſcerli ed aumentarli; avendo l'Abate della Certoſa, a tenore della Regal Coſtituzione emanata nella detta Curia Capoana, preſentati nella medeſima i ſuoi privilegj, gli furon quelli, dopo di eſſere ſtati in tale Curia diligentemente oſſervati, reſtituiti, e dal detto Imperadore ſpecialmente confermati, ſiccome in appreſſo al ſuo proprio luogo oſſerveremo.

Non furono meno diligenti ed accorti i Re Angioini, ſucceſſori de' Svevi, tanto nel conſervare le ragioni del loro Erario, quanto ancora nell' aumentarle; tantochè ſi legge nell'Anonimo, e in *Saba Malaſpina* Autori contemporanei, che il Re *Carlo I.* foſſe ſtato avidiſſimo di accreſcere il ſuo Erario, poichè gravò di molti peſi non ſolamente i ſuoi Sudditi, ma ancora le Chieſe, ed i di loro Vaſſalli: *Ipſæ quoque Eccleſiæ, præter omnia, quæ Clericis, & eorum familiis, ac Eccleſiarum Vaſſalli nova cotidie novæ exactionis adinventio imponebat* (b).

Ritrovandoſi il detto Re nell' anno 1272. in *Venoſa*, promulgò un ſuo Capitolo, il tenor del quale Noi qui recheremo. Fu un tal Capitolo da lui formato contro que', che aveſſero avuto l'ardimento di occupare,

(a) *Dignum ſore -- De jure ſuæ Curiæ obſervando.*
(b) *Anonymi, & Sabæ Malaſpin. hiſt. de reb. Freder., &c.* che ſon *rapport. nel Caruſ. Tom. 2. Lib. 6. Fol.* 812. & 813.

pare, o occupate ritenere Città, Caſtelli, Terre, Caſali, Ville, ed altro, che al Regal Demanio appartenuto ſi foſſe. Ordinando egli, che non ſolamente aveſſero dovuto ſubito reſtituire la roba occupata; ma ancora di pagare alla Regia Corte il quadruplo del frutto, che da tali beni ſi era da eſſi percepito; affermando, che ognuno ſaper dovea, che tutto quello, che non è ſuo, e ſpecialmente le rendite feudali, debba al Demanio del Principe ſpettare; Onde ſenza ſua richieſta, o de' ſuoi Uffiziali, doveaſi alla ſua Corte reſtituire (*a*).

Abbiamo dippiu un ordine di queſto Re diretto al Giuſtiziere di Calabria, da cui appariſce aver egli ordinato al medeſimo di oſſervare i privilegj delle conceſſioni dallo ſteſſo Re ſpediti delle Terre, e beni Feudali di qualſivoglia perſona della Provincia di Calabria; e di richiamare a beneficio della Regia Corte quelle Terre, e beni de' quali non ne foſſero da lui ſtati ſpediti privilegj: *Quod tu* (ſon parole del Regal Diploma) *authoritate mandati noſtri facti tibi de inſpiciendis privilegiis noſtris de conceſſionibus Terrarum, & bonorum pheudalium quibuſcumque perſonis in juriſdictione tua per Curiam noſtram, & de revocandis illis Terris, & bonis, de quibus hujuſmodi privilegia minime apparerent* (*b*).

Nobiliſſimi lumi ſi traggono da un diploma di *Carlo* Duca di Calabria, figliuolo, e Vicario del Regno per lo Re *Roberto*, col quale eſſo Carlo nel 1325. creò Segreto, Maeſtro Portolano, Procuratore, e

(a) *Prædeceſſorum noſtrorum Regum.*
(b) Nella *Bibliot. di S. Ang. a Nido Sc. 4. L. K. num. 3. pag. 15.*

Maeſtro del Sale, delle argentiere, e Foreſte di tutto il Ducato di Calabria il Giudice *Angelo della Marra* di Barletta; poiche da quello ſappiamo, quali veramente ſi foſſero ſtate le cure anneſſe a detti Uffizj. Si conſerva la Copia del medeſimo tra i moltiſſimi MSS. raccolti dal conſumatiſſimo noſtro antiquario Cammillo Tutini (*d*). Addita il medeſimo gli Archivj, onde ha tratta la già detta, ed altre Copie di diplomi; Onde ſe mai l'Autore dell' Iſtanza incontraſſe qualche dubbio ſulla ſua legalità, giacchè è tanto incredulo; colla guida de' nominati MSS., ſi potrebbero in eſſi Archivj riconoſcere. Egli è in compendio di queſto tenore: *Te ſecretum, Magiſtrum Portulanum & Procuratorem, ac Magiſtrum Salis, Argentariæ, & Foreſtarum totius Ducatus noſtri Calabriæ Judice Johanne de Fundis fideli noſtro, qui huc uſque Officia ipſa geſſit inde amoto, nuper uſque ad noſtrum beneplacitum duximus fiducialiter ordinandum Fidelitati tuæ mandantes, quatenus ſtatim receptis præſentibus ad prædictas partes te perſonaliter conferens Officia ipſa in eiſdem partibus, ad honorem, & fidelitatem paternam & noſtram, ſtudeas diligenter, & fideliter exercere, ſicut coram nobis corporale præſtitiſti ad Sancta Dei Evangelia juramentum, requirens, & recipiens a prædicto Judice Johanne, cui exinde ſcribimus, quaternum ſub Sigillo ſuo, in quo diſtincte contineantur Civitates, Caſtra, Villæ, Domus, Molendina, bactinderia, vineæ, Oliveta, jardena, poſſeſſiones, redditus, ſervitia, & jura omnia ipſarum partium in manu Curiæ noſtræ ſiſtentia, cum ſtatu, qualitate, & valore an-*

(a) Nella ſteſſa *Bibliot.*, e nel medeſimo *vol. Fol.*19.

annuo eorumdem, nec non locationes & credentiæ per eundem Prædeceſſorem tuum, tam pro præſenti tempore, quam futuro forſitan inde factæ, demania quoq:, & excadentiæ, mortitia, cenſus, redditus, Salinæ, foreſtæ, & quævis alia jura Curiæ ad prædicta officia, & quolibet eorumdem quæ & qualia ſint, & in quibus conſiſtant, cum valore annuo eorumdem, nec non reſidua omnia & proventuum dictorum officiorum, quæ per eundem Prædeceſſorem tuum ſui Officii tempore minime recollecta fuerint, nomina quoque & cognomina ſingulorum Cabellotorum Subofficialium, & aliorum quorumlibet, qui de tempore tam ipſius, quam ſuorum in eiſdem Officiis Prædeceſſorum, ratione Cabellarum, Officiorum & jurium, quas & quæ exercuerunt, geſſerunt, & perceperunt, remanent adhuc ipſi Curiæ debitores quacumque ex Cauſa Officia ipſa vel eorum aliquod pertinentes, cum particulari expreſſione Cabellarum, Officiorum, & jurium prædictorum, nec non quantitates pecuniæ quæ ab eis propterea remanent exigendæ &c.

Se quì rapportar voleſſimo, quanto accorti ſtati foſſero i noſtri Re Aragoneſi intorno a' loro Regali diritti dovremmo aſſai dilungarci. Baſta ſol di ſapere, che oltre i ſoliti Miniſtri ed Uffiziali iſtituiti per invigilare a' Regj intereſſi, ordinarono ancora varj Luogotenenti, ovvero Vicarj per le Provincie del Regno. Promovevano eſſi Re a tal carica, o i loro figliuoli legittimi, ovvero i Naturali. Si legge, che nell' anno 1484. era Luogotenente nella Calabria, per lo Re *Ferdinando I.*, *Ferdinando* ſuo Figliuolo naturale. di cui in appreſſo ci toccherà alla lunga favellare. Nello ſteſſo tempo era Luogotenente di eſſo Re for-

forſe nella Provincia di Bari *Federigo* ſuo legittimo figliuolo (*a*); ed il medeſimo *Federigo* nell'anno 1496. fu Luogotenente in altra Provincia, per lo Re *Ferdinando II.* ſuo Nipote (*b*). Il Cardinal *Luigi di Aragona*, figliuolo di Arrigo Marcheſe di Giraci, natural figliuolo, ſecondo il Caputo (*c*), del Re *Ferdinando I.* fu circa la fine del 1496., e 1497. Luogotenente in Calabria per lo Re *Federigo* (*d*). E nel medeſimo tempo era Luogotenente dello ſteſſo Re nell' Abruzzo (*e*). *Alfonſo di Aragona*, il quale al rapporto del nominato Caputo (*f*) fu natural figliuolo del Re *Alfonſo II.* Altri moltiſſimi Luogotenenti delle dette Provincie ſotto i Re Aragoneſi ſi rinvengono ne' loro Regali Regiſtri, e negl' Iſtorici; Ma parlarne davantaggio, potrebbe arrecar noja.

Crediamo, che abbia ognuno ben compreſa la cagione, per cui affaticati ci ſiamo a dar quì un Saggio del ſiſtema da' noſtri Re tenuto per lo buon regolamento del loro Erario. Il noſtro oggetto adunque ſi è ſtato di compiacere all'Autor dell'Iſtanza, il quale perchè ha voluto valicare per un mare a lui all' intutto nuovo, ha urtato in mille ſcogli. Ma che biſogno mai avea la Regal Certoſa, che ſi foſſe da Noi ragionato della vigilanza da' noſtri Re uſata nel ben cuſtodire i di loro diritti, e ragioni; poichè ha ella

(a) *Jo: Albini de geſt. Reg. Neapol. ad Aragon. F.* 289.
(b) *Tutini Orig.* de' Seggi *Fol.* 262.
(c) *Diſcenden.* della Regia Caſa di Aragona *F.* 72. 73., *e* 74.
(d) *Ex comun.* 1. *Regis Freder. an.* 1496., *e* 1497. *Fol.* 1. nell'Archivio della Regal Camera.
(e) *Curiæ* 4. *Regis Freder. an.* 1496.; *ad* 98. *F.* 4. *a t. & Curiæ* 6. *an.* 1497. *F.* 81. nel detto Archivio.
(f) Nella *cit.* ſua opera *Fol.* 81., *e* 82.

ella sufficientissimi documenti per dimostrare il giusto titolo, e possesso, che ha sempre avuto, ed ha sulli Feudi di *Serra*, *e Spatola?* Tien ella a suo favore la concessione fattale dal Conte *Roggiero* nel 1090. di una lega di Territorio: la confinazione di tal Territorio formata dal medesimo Conte nel 1093., nella quale si fa parola di due Luoghi, che erano esistenti in esso territorio chiamati *Serra*, *e Spatola*, il privilegio di conferma delle dette concessioni segnato dal Re *Guglielmo* nel 1173. in cui espressamente si nomina il Casale di *Spatola*; di piu i privilegj di conferme delle mentovate concessioni, spediti dall' Imperador *Federigo* negli anni 1222. e 1224. ne' quali con ispecialità vien menzionato lo stesso Casale di *Spatola*: il diploma del Re *Roberto* del 1339., da cui apparisce, che esso Casale era nel possesso della Certosa, e per essersi da molto tempo disabitato, fu il detto Re supplicato, che l'avesse da' fiscali pesi disgravato: altro diploma del 1484. di *Ferdinando* di Aragona Conte di Arena, e di Stilo, figliuolo naturale del Re *Ferdinando I.*, e suo Luogotenente nella Calabria; col quale egli dichiarò, che la giurisdizione Civile, e Criminale, ed il mero, e Misto impero de' Casali di *Spatola*, *Serra*, *e Bivongi*, con piena ragione spettava alla Certosa: la descrizione di tai Feudi ne' Regj Cedolarj del 1494. in questo modo:

Gasparina fochi	XXXII.
Montabro fochi	XXXVIII.

Le intrate de li dicti due Casali se esiggono per la Abbatia del Monastero de S. Stefano delo Bosco, de quibus

bus nullum jus debetur Regiæ Curiæ (*a*).

La Abbatia de S. Stefano dello Boſco Spatula, e Serra fochi XXXVI. Le intrate de li dicti Caſali, ſe exigono per la Eccleſia (*b*): il privilegio dell'Imperador Carlo V. del 1530. col quale confermò tutte le conceſſioni fatte alla Certoſa; e ſpecialmente il privilegio dell'Imperador Federigo del 1224. che interamente vien inſerito in eſso privilegio di conferma: l'autentica *Platea* della reintegrazione di tutti i beni, e ragioni della detta Regal Certoſa, formata nell' anno 1533. con privilegio del detto Imperadore *Carlo V.* dal Giureconſulto Nicolò Angelo de Amectis delegato, nella quale ſi legge: *Item dictum Monaſterium, Priores, & Monaci ejuſdem tenent, & poſſident, prout ex probationibus per nos factis plene, & legitime conſtat territorium, & tenimentum cum terris, planis, cultis, & incultis, cum Montibus, Sylvis, & nemoribus, cum Caſalibus Serræ, & Spatulæ, hominibus, Vaxallis Vaxallorumque redditibus &c.*: altro privilegio di eſso Imperadore Carlo V. dell'anno 1536. con cui, non ſolamente confermò a beneficio della ſuddetta Certoſa tutti i privilegj, e conceſſioni, ma ancora la già detta reintegrazione fatta dal nominato *de Amectis* di ſuo ordine, di tutti i beni, e giuriſdizioni della detta Certoſa: l'iſtrumento celebrato nell'anno 1646. col quale l'Univerſità della *Serra*, precedente pubblico, e ſolenne Parlamento, dichiarò, che i ſuoi Cittadini, e quei de' Caſali di *Spatola*, *Montauro*, *Bivongi*, ed altri erano angarj, e per-

(a) Cedolare del 1496. che ſi conſerva nel Grande Archivio della Regia Camera *Fol.* 183.

(b) Nel medeſimo Cedolare *Fol.* 184.

perangarj della Regal Certoſa; altro iſtrumento ſtipulato nel detto anno 1646., per mezzo di cui l' Univerſità di *Spatola*, precedente ancora pubblico Parlamento dichiarò parimente, che tanto i Cittadini della ſteſsa Terra, quanto quei de' Caſali della *Serra*, *Bivongi*, *Montauro*, e *Gaſparrina* di eſsere obbligati alle angarie, e perangarie a beneficio di eſsa Certoſa: e finalmente il privilegio del Re Carlo II. del *1666.*, nel quale ſono inſeriti, e confermati i privilegj degl' Imperadori *Carlo V.* dell' anno 1530., e di Federigo del 1224., de' quali documenti altrove piu a minuto dovremo ragionare.

Ma è tempo già di dover Noi continuare a dar le dovute riſpoſte a' vaniſſimi dubbj dell' Autor dell' Iſtanza. Egli nel capo XV. dalle ſue degniſſime oſſervazioni, dice, che l' animo, e l' intenzione del glorioſo *S.Bruno* non fu di aver Feudi nobili con Vaſſallaggio, perche l' avrebbero diſtolto dal ſervizio di Dio, al cui culto era ſolamente dedito ed intento, ſprezzando gli onori, e le ricchezze, acciocchè eſente dalle coſe di queſto Mondo, piu liberamente aveſſe potuto a Dio ſervire: tanto vero che ſu tale ſodo principio fondato, neppure volle ricevere un picciol dono, che dal Conte ſe gli facea, ſiccome ſi rileva dal privilegio del 1098. . Ed ecco le parole di tal privilegio, le quali anche Noi quì arrechiamo per dimoſtrare inſuſſiſtenti totalmente gli argomenti dell' Autor dell' Iſtanza: *Rogavi quoque ipſum humiliter ut propter amorem Dei in terra mea Squillacii, ſumere dignaretur largos redditus, quos donabam: renuens ipſe recipere, dicebat, quod ad hoc domum ſui Patris meamque dimiſerat, ut a Mundi rebus extraneus deſerviret libere Deo ſuo: hic fuerat in tota domo mea quaſi*

primus, & magnus: & tandem vix cum eo impetrare potui, ut gratis acquiescceret sumere modicum munus meum. Ad altro non si riduce questa XV. opposizione, che ad involucri, e raggiri di parole mal situate. L'istesso privilegio del 1098., che il Difensor de' Denuncianti adduce, per compruova di quanto egli vanamente in essa opposizione afferma; serve appunto a Noi per confutarla. Egli è ben vero, che ricusò *S. Bruno*, siccome dal privilegio del detto anno si rileva, e lo dice ancora l'Autor dell' Istanza, di ricevere i larghi doni, che dal Conte se gli offerivano in *Squillaci*. Non può però porsi in dubbio, che quantunque fosse stato esso Santo all'intutto dedito alla vita contemplativa, ed alle orazioni; non rifiutò nulla di meno ben molti nobili Feudi, che collo stesso privilegio concedè a lui il Conte, cioè i Casali *di S. Maria*, *Montabro*, *Olviano*, *e Gasparrina*. Crediamo certamente, che il Difensor de' Denuncianti abbia letto il riferito privilegio del 1098., essendosene egli servito per dimostrare, che non potè venir giammai in pensiero a *S. Bruno*, di avere Feudi Nobili con Vassallaggio, e che per conseguenza, non gli fosse stata dal Conte donata la mentovata lega di Territorio. Ma non si ha forse in esso, che avendo detto Santo rifiutati i larghi doni in *Squillace*, accettò poi molti altri Casali? Ma a che fine, potrà egli dire, rifiutò le offerte in *Squillace?* Noi giustamente gli potremmo rispondere, che un tal fatto se lo facesse dal medesimo Santo rivelare. Ma perchè in altri consimili dubbj con somma sofferenza l'abbiamo voluto compiacere: così faremo ancora al presente. Egli è da saperssi, che nel Secolo, di cui ragioniamo, e molto prima ritrovavasi *Squillaci* assai celebrata presso gli Autori, per es-

ser

ſer ella ſtata, ſiccome ora è, Città Veſcovile, ed oltre a ciò in que' tempi aſſai ragguardevole, per lo numero de' ſuoi abitatori, e per le fortiſſime ſue mura; di maniera che non avea che invidiare a qualunque ſpecioſa Città della Calabria. Di ciò chiara teſtimonianza ce ne rendono gli Autori Calabri, come il *Barrio* (*a*), il *Marafiori* (*b*), ed il *Fiore* (*c*), *Lupo Protoſpata*, ed il *Malaterra* Scrittori non Calabri, e che viſſero ne' tempi de' Normanni, ne fanno ben anche onorevole rimembranza. Il primo riferiſce, che nell'anno 1043. *Guglielmo Braccio di ferro* eſſendoſi con *Guaimaro* Principe di Salerno portato in Squillaci, vi aveſſe fabbricato un Caſtello (*d*). Ed il *Malaterra* ſcrive, che avendo il Duca *Roberto* alla ſua obbedienza ſottomeſſa la Città di *Reggio*; inviò il noſtro Conte *Roggiero* alla conquiſta delle altre Città, e Luoghi della Calabria. Egli nell' arte della guerra peritiſſimo giunſe per via or di minacce, or di carezze a renderſi Padrone di undici famoſiſſimi Caſtelli; coſicchè in tutta la Calabria, la ſola Città di *Squillaci* fu la piu pertinace ad arrendersi ad eſſo *Roggiero*, il quale molta fatica dovè durare a ſottometterla (*e*). Or eſſendo ſtata in que' tempi la Città di *Squillaci* tanto ragguardevole, e tanto piena di abitatori; qual maraviglia potrà arrecare ſe il Santo, il quale, avendoſi in una rimota parte della Calabria eletto il piu folto, e ſolitario boſco, nè altro ambiva, che caſucce di loto, e ſpelonche;

(a) *De antiquit.*; *& ſitu Calab. Lib.* 3.
(b) Nelle ſue Cronache della *Calab.*
(c) La *Calab. illuſtr. Lib.* 1. *par.* 2. *Cap.* 4.
(d) Nel ſuo Cronaco all'anno 1043.
(e) *Lib.* 1. *Cap.* 36., *e* 37.

ricusato avesse le larghe offerte del nostro Conte? Ben molte testimonianze potremmo arrecare in compruova di un tal fatto. Ne rapporteremo alquante, per non andare alla lunga. Il *Moratio* (*a*) parlando di esso Santo dice così: *Hic Sanctus Bruno, ejusque Symmistæ luteas immorari Cellas a Rogerio Normanno, Calabriæ, & Siciliæ Rege, inter venandum reperti, saltu ipso, in quo delitescebant, donantur, una cum Ecclesia, cui Sancta Maria de Turri nomen erat, Villis, agroque latissimo.* E *Giorgio Soriano* afferma (*b*): *Repertus est a Rogerio Comite inter venandum, in specu, cum sociis orans.*

Avrebbe ben potuto sapere l'Autor dell'Istanza, se letto avesse alcuno degli Autori, che non sono pochi, i quali hanno scritta la vita del detto Santo, ch'egli ad imitazione di que' antichi Solitarj, avendo abbandonate le Mondane pompe, amò di menare i suoi giorni nella solitudine dell'Eremo; e così non si sarebbe tanto maravigliato, che il nostro Santo rifiutato avesse i doni a lui offerti dal Conte in *Squillaci*. Se dunque tanto ragguardevole, e popolata si era in que'tempi, siccome abbiamo dimostrato, la detta Città; e tanto all'incontro il nostro Santo amante di Solitudine, siccome si ha nel *Puteo* (*c*) nel *Sutore* (*d*), nel *Surio* (*e*), nel *Morigia* (*f*) ed in altri molti Autori, e ritraesi oltre a ciò chiaramente da' diplomi delle Concessioni dal Conte *Roggiero* fatte al detto

(a) *In Theatr. Chronol. Ord. Cartus. part. 6. fol. 226.*
(b) *In Chronotaxi ad vitam S. Brunon. p. 393.*
(c) *In vita S. Brunon.*
(d) *De vita Cartus.*
(e) *In vita S. Brunon. Tom. 5. Cap. 12.*
(f) *Istor.* dell'*orig.* delle *Relig.*

detto Santo, nelle quali ſi legge: *Elegerunt ſiquidem in terra mea quemdam ſolitudinis locum*; a ragione il medeſimo rinunziò tali doni, che a lui voleanſi fare dal Conte in un luogo così abitato, e per conſeguenza contro il ſuo guſto; ed accettò la mentovata lega di Territorio, come ſituata in luogo molto piu ſolitario, e boſcoſo. Onde niun ſoſtegno puo avere quanto l' Autor dell' Iſtanza ha affermato in detta XV. ſua oppoſizione.

Egli è ben vero, come dal privilegio del 1098. appariſce di non avere il glorioſo S. Bruno riputato alla ſolitaria ſua vita profittevole l'accettare le larghe rendite, che dal Conte ſe gli offerivano in *Squillaci*: Non puo però porſi in dubbio di non aver egli accettata la conceſſione de' menzionati Caſali. Con qual fronte adunque abbia potuto l'Autor dell'Iſtanza nella XVI. ſua oppoſizione affermare, che eſſo Santo ricusò ben anche i piccioli doni, che dal Conte ſe gli offerivano; quando dal detto privilegio del 1098. ſi ha: *Et tandem vix cum eo impetrare potui, ut gratis acquieſceret ſumere modicum munus meum*; è coſa per verità maravigliosa. Or dunque ſe non ricusò il Santo i piccioli doni a lui fatti dal Conte; perchè tanto l'Autor dell' Iſtanza ſi maraviglia, che abbia il medeſimo Santo nel 1090. e 1093. accettata la conceſſione della lega di Territorio, in cui vi era compreſa *Spatola*; e gli altri Caſali nel 1098? Erano tai Caſali, come ben anche la lega, ſituati in luoghi ſolitarj, e rimoti, e picciolo era il peſo, che ſeco portavano: onde non poteva il Santo temere di eſſer perciò diſtolto dal ſuo Santo iſtituto, e dalle ſue fervoroſe Orazioni. Ora eſſendo così non dee l' Autor dell' Iſtanza punto maravigliarſi di non aver voluto il det-

to

to Santo accettare le larghe offerte che dal Conte ſe gli offerirono in *Squillaci*, per eſſere queſta popolata Città, e baſtevole a diſtoglierlo dalle ſue orazioni, il che era contrariiſſimo all'iſtituto di coloro, che riſoluto avevano di menare ſolitaria vita; come piu a diſteſo ſi è da Noi ragionato nell'antecedente noſtra riſpoſta.

Ma che acuto ſottile ingegno ſi è quello dell'Autor dell'Iſtanza! Dice nella XVII. ſua oppoſizione, che non eſſendo il Feudo di *Spatola* compreſo nella conceſſione della lega, come quello che fu ſoltanto ivi nominato per diſegnare i confini, non già perchè foſſe ſtato conceduto, vadano nello ſteſſo tempo a cadere tutti i privilegj di conferme, che ſono ſtati di poi da' Sereniſſimi Re di queſto Regno fatti a beneficio di eſſa Regal Certoſa, come ſono quelli del Duca *Roggiero* del 1094., del *Re Guglielmo II.* del 1173. dell'Imperador *Federigo* del 1212., e del 1224., dell'Imperador Carlo V. del 1530., e del Re Carlo II. del *1666.*

Non puo porſi in dubbio, che nella prima conceſſione del 1090. fu a *S. Brunone* conceduta ſolamente una lega di Territorio ſenza deſignazione di confini. Stimò poi il Conte *Roggiero*, per maggior cautela di eſso Santo di limitare nel 1093. i confini del donato Territorio. In eſsa ſeconda conceſſione, o ſia limitazione di confini vi ſi legge nominata *Spatola*. Già Noi di ſopra con chiarezza dimoſtrammo di non eſsere ſtato eſso luogo ivi nominato per confine, ſiccome vanamente aſseriſce l'Autor dell'Iſtanza, ma come luogo compreſo nella lega: Ivi ci maravigliammo fortemente aver egli dedotto dalle parole, *ſicut aqua decurrit per Spatulam*, che per

altro

altro non foſſe ſtata eſſa *Spatola* nominata, che pre diſegnare i confini. Or ſi è certiſſimo, che non ſolamente di eſſo luogo nella ſeconda conceſſione, o ſia limitazione ſi foſſe fatta menzione; ma ben anche da eſſa limitazione ſi deduce, che ſia il medeſimo in detta lega compreſo; come, e con qual ragione può l'Autor dell'Iſtanza affermare, che vadano a cadere i privilegj di conferme del 1094., del 1173., del 1212., del 1224., del 1530., e del 1666.?

Che più? Quantunque non era neceſſario, che la Regal Certoſa dopo la morte del Conte *Roggiero* ſi aveſſe fatto da' Re poſteriori confermare le conceſſioni del medeſimo, eſſendo egli ſtato aſſoluto indipendente Signore della metà della Calabria, ed avendo per conſeguenza avuto il pieno libero arbitrio di donare, e di concedere, ſiccome tante, e tante volte ſi è da Noi oſſervato; pure ſtimò eſſa Regal Certoſa per ſua maggior cautela di farſi tali privilegj da' poſteriori Regnanti confermare. In fatti vennero eſſi confermati dal noſtro Re Guglielmo II., dagl' Imperadori Federigo II., e Carlo V., e finalmente dal Re Carlo II.. Furono tutti queſti ſavjſſimi Regnanti, ed inclinatiſſimi a promuovere il pubblico bene, ſenza pregiudizio però del Reale Erario. Come dunque eſſendo detti privilegj paſſati ſotto gli occhi di tanti Savj Miniſtri, che ſtavano al lato de' menzionati noſtri Re, ed aveano tutta la loro mira a non far punto pregiudicare i diritti de' medeſimi; avrebbero eſſi potuto dichiarare, che alla Regal Certoſa, e non già a' loro Principi appartenevali, così la lega di Territorio, come i Caſali di ſopra nominati, e far pienamente confermare le Conceſſioni tutte del Conte Roggiero? E ſe è così, con qual ragione ha potuto l'Autor dell'Iſtanza affermare di non

ave-

avere sì Savj personaggi badato, se *Spatola* andava, o nò compresa nella concessione della lega, se era ivi nominata per disegnare i confini sol tanto, oppure se fosse stata alla Regal Certosa conceduta, e così inconsideratamente dichiarare di essere un tal luogo di essa Certosa?

Pretende ancora il Difensor de' Denuncianti di vie più corroborare la XVII. sua opposizione, affermando, che le Concessioni, che da' Sereniſſimi Re si fanno a' Feudatarj, sempre s' intendono colle clausole: *Dummodo preces veritati nitantur*. E non sa egli, che tai formole sieno state in tempi a Noi più vicini introdotte? Ed anche se tai formole in que' tempi state fossero in uso, aveano luogo soltanto, quando non si esibivano, e presentavano gli originali privilegj a' Sovrani, ed a' loro Ministri; ma asserivasi loro semplicemente di avere tai privilegj. Or dunque essendo stati i privilegj di sopra da Noi riferiti originalmente presentati al Re *Guglielmo*, ben due volte al Saviſſimo Imperador *Federigo* nella rinomatiſſima sua Curia Capoana nel 1224., all' Imperador *Carlo V.*, nel cui privilegio venne quello di esso Imperador *Federigo* del 1224. inserito, e finalmente al Re Carlo II., da cui fu rapportato sì quello dell' Imperador *Federigo*, come ancora quell' altro dell' Imperador *Carlo V.* spedito nel 1530.; e facendosi in tutti i riferiti privilegj specialmente menzione di *Spatola*, contro di cui si sono tanti, e tanti sofiſmi orditi; vaniſſima si è l'ultima parte della XVII. opposizione dell'Autor dell' istanza. E se tali conferme furono con tante solennità e specialità, e coll' esibizione degli originali privilegj ottenuti; con qual fronte può egli inventare, e tante calunnie contro la Regal Certosa macchinare?

Non

Non contento il Difensor de'Denuncianti di avere tante volte, e con tanti fievolissimi argomenti preteso di dimostrare vano il possesso della Regal Certosa su *Spatola*; in modoche ci ha soprammodo ristucchati; seguita nella XVIII. sua opposizione a dire, che fraudolentemente la Regal Certosa nel 1173. ottenne dal Re *Guglielmo II.* il privilegio di conferma su de'privilegj del Conte *Roggiero*, colla specialità, che col Territorio donato fosse stato anche conceduto il Feudo di *Spatola*. Tanto è ciò vero, egli dice, che di tal luogo negli altri precedenti privilegj non se ne fece menzione alcuna, atteso se fatta se ne fosse, siccome principiò a farsi con formare il privilegio del Re *Guglielmo* del 1173., avrebbe quelli, che antecedentemente si erano fatti, confermare col farvi apporre il Feudo di *Spatola* (son tutte parole dell' Autor dell'istanza).

Egli è ben vero, che nel privilegio del Conte *Roggiero* del 1090. non si fece menzione alcuna di *Spatola*; avendo il Conte in essa concessione, che con molta brevità, seguendo il gusto di que' tempi, fu concepita, donato a *S. Bruno* una lega di Territorio senza espressarne i confini. Ma nel 1093., in cui si descrissero, e si limitarono espressamente i termini della cosa donata; non si fece forse parola di *Spatola?* Crediamo di avere l' Autor dell' Istanza osservati i riferiti privilegj, avendo egli su di essi dovuta formare tutta la mole delle sue immaginazioni. Come dunque puo egli affermare di non essersi ne' primi privilegj fatto motto del luogo chiamato *Spatola*, se era in que' tempi disabitato, privo di gente, ed incolto? Non dee dunque recar maraviglia,

ſe il noſtro Re *Guglielmo*, dopo il corſo quaſi di due ſecoli, eſſendo eſſo luogo fra lo ſpazio di tanti anni divenuto colto, ed eſſendo già divenuto Caſale; fece nella ſua conferma del già detto anno 1173. di eſſa *Spatola* ſpecial menzione. Ed oh maraviglia! Confermò il Re *Guglielmo* le conceſſioni del Conte *Roggiero*, nè incontrò ſu i privilegj della Regal Certoſa, tuttochè foſſe ſtato egli al tempo della riferita conceſſione aſſai più proſſimo del Difenſor de' Denuncianti, dubbio alcuno. E' uſcito ora dopo il corſo di più ſecoli, e dopo di eſſere ſtati i riferiti privilegj da tanti ſaviſſimi Principi poſteriori al Conte *Roggiero*, premeſſi tanti eſami ſu de' medeſimi, e tante minute rifleſſioni, confermati, l' Autor dell' Iſtanza, per dimoſtrare ſenza fondamento alcuno le frodi dalla Regal Certoſa commeſſe, per farſi da' poſteriori Re confermare le conceſſioni del 1090., e 1093. fatte dal Conte *Roggiero*.

Altre capricciose chimeriche invenzioni ha ritrovate l' Autor dell'Iſtanza nella XIX. ſua oppoſizione. Afferma, che nel privilegio del Re *Roggiero* figliuolo del Conte del 1144., con cui i privilegj di eſſo ſuo Padre confermò, non ſi rileva, che nominato vi foſſe il Feudo di *Spatola* nella conceſſione del medeſimo ſuo Padre del 1093. della lega di Territorio donato, e pure come figlio potea aſſai bene ſaperlo. Si maraviglia poi fortemente come ſaputo l' aveſſe il Re *Guglielmo* pronipote del Conte.

Ed oh come ci ſiamo riſtuccati di più riſpondere a tante ſue fantaſtiche immaginazioni! Confermò il Re *Roggiero* nell' anno 1144. i privilegj del Conte ſuo Padre, e ſpecialmente la conceſſione; o ſia limitazio-

zione del 1093. della lega del Territorio donato. Ma perchè, dice l'Autor dell' Istanza, non fece in essa conferma menzione di *Spatola?* Non potea forse il Re *Roggiero* o intendere di confermare il luogo chiamato *Spatola*, confermando l' intiera lega dal Padre donata, senza particolarmente nominarla: o non potea esso Luogo in quel tempo, come già tante volte dicemmo esser tale, che non era necessario di nominarlo con ispecialità? Ma ancorchè *Spatola* fosse stato in quel tempo Casale, che necessità avea il Re *Roggiero* di far di esso menzione, avendo egli confermata l' intiera lega di Territorio, in cui eravi compresa *Spatola?* Non altro pretende di fare l' Autor dell' Istanza coll' involucro di tante vanissime parole, che dimostrare di non essersi *Spatola* nel 1093. menzionata, che per designare soltanto i termini della cosa donata, non già come un luogo in essa lega compreso. Egli però in darno si affatica, avendo Noi di sopra dimostrato l' insussistenza e l' invalidità di un tale argomento, facendo vedere il vero senso di quelle parole: *Sicut aqua decurrit per Spatulam*. E dovrà forse la Regal Certosa gran fatica sostenere, per dimostrare come avesse il Re *Guglielmo* pronipote del Conte fatta menzione di *Spatola*, qualora essendo egli venuto in tempi posteriori, ben potè fra questo mentre *Spatola* divenire Casale, e degno perciò di essere particolarmente nominato?

Seguita egli in altra parte del XIX. Capo ad asserire (non ne possiamo piu) che avendo il Duca *Roggiero* nel 1094. confermati i privilegj di suo zio, parlò, egli è vero, del luogo dell' eremo da lui donato, ma

affatto non vi nominò il Feudo di *Spatola*. Mancheremmo al certo, ſe di vantaggio affaticar ci voleſſimo ſu di tal particolare. Richiami egli di nuovo in luce il Duca *Roggiero*, e gli faccia tutto il male, che per lui ſi puo. E quante volte dobbiamo ripetere, che o eſſendo in que' tempi *Spatola* piccioliſſimo luogo, o perchè era nella lega compreſo non dovea farſene ſpeciale menzione?

E pur vi è di piu. Dice che nel ſolo privilegio, o ſia conferma de' privilegj fatta dal Re *Guglielmo* nel 1173. vi ſi vede fatta menzione del detto Feudo. Nella ſuppoſizione, egli afferma, che il Conte *Roggiero* l'aveſſe nella ſua conceſſione donato. E non ſa egli, che il Re *Guglielmo* viſſe in tempi aſſai poſteriori al Conte *Roggiero*? Se dunque egli fece nel ſuo privilegio di conferma ſpecial menzione di *Spatola*, dovè certamente eſſo Luogo fra lo ſpazio di tanti anni divenir Caſale. E come mai ſi puo dall' Autor dell' Iſtanza con tanta franchezza aſſerire di averſi il Re *Guglielmo* immaginato, che il Conte *Roggiero* aveſſe nella ſua conceſſione donato il luogo chiamato *Spatola*, quando eſſo Conte nel 1093., in cui minutamente deſcriſſe i limiti del Territorio donato nella prima ſua conceſſione del 1090, nominò *Spatola* particolarmente?

E pure non baſta. Nell' ultima parte della XIX. ſua oppoſizione ſi fa lecito di dire, che i piu volte mentovati noſtri Sovrani confermate aveſſero le conceſſioni del Conte *Roggiero*, ſulla certa credenza, che egli aveſſe certamente donato alla Regal Certoſa il Caſale di *Spatola*. Ma il Conte (egli afferma) non ſi ſognò giammai di donare tal Caſale. Dunque (egli ne ritrae) reſta per aſſodato, che la Regal Certoſa

non

non abbia nè titolo, nè conceſſione del detto Feudo; e che l' abbia fin da principio occupato. Se aveſſe egli bene oſſervata la conceſſione del Conte *Roggiero* del 1093., non avrebbe certamente dato in tai errori. Poiche eſſendoſi in eſſa minutamente deſcritti i termini del donato territorio, ſi fece ſpecial menzione di *Spatola*. E ſe egli è così, con qual coraggio ha potuto l' Autor dell' Iſtanza aſſerire, di non avere il Conte donato *Spatola*, eſſendo eſſa compreſa nella Lega, ed avendola il Conte nominata come un luogo dentro della medeſima lega ſituato, non già come confine, ſiccome ha preteſo egli nelle precedenti ſue oppoſizioni dimoſtrare? In oltre qual piu convincente argomento poſſiamo Noi quì addurre, che il dire di eſſere ſtati i privilegj del Conte *Roggiero* confermati la prima volta dal Re *Guglielmo* nel 1173., ben due volte dall'Imperador *Federigo* negli anni 1212, e 1224., dall' Imperador Carlo V. nel 1530., e finalmente dal Re Carlo II. nel 1666.? Ma per maggiormente convincere l' Autor dell' Iſtanza, o per fare vie piu le ſue calunnie ravviſare, ſtimiamo neceſsario di brevemente quì rapportare le parole di tai conferme. Il Re *Guglielmo* nel privilegio di conferma delle conceſſioni fatte dal Conte *Roggiero* ſuo proavo a beneficio di S. Bruno, dice così: *Humiliter ſupplicavit* (cioè il Prior di S. Stefano)., *ut quæ ex munificentia claræ liberalitatis donata fuerant Eccleſiis S. Mariæ de Heremo, & S. Stephani de Boſco a Comite Rogerio Magno beatiſſimæ memoriæ proavo noſtro, hæc forent noſtræ claritatis clementia noviter confirmata, clariſſimæ recordationis Rogerii, glorioſi Regis Siciliæ Avi noſtri,*

felici

felici more ſervato. Præſentavit enim ſex privilegia latina, Bulla plumbea ſigillata facta a dicto Comite Rogerio Magno proavo noſtro, quorum primum continebat, qualiter idem Comes libere dederat ſolitudinis locum, per certa ſpatia ab eodem deſignata, cum Caſali, quod dicitur Spatula, terris, Sylvis &c. Il Re *Federigo* nel 1212. dopo di avere generalmente confermati alla Certoſa tutti i privilegj, conceſſioni, e libertà; viene in queſto modo a ragionare della conceſſione del Conte *Roggiero*, e di *Spatola*: *Præſertim ſicut ea nominatim, & expreſſim privilegiis dicti Patris noſtri divi Auguſti, recolendæ memoriæ continentur: domini quoque Guillelmi, & Domini Rogerii felicium Regum Siciliæ, & ſerioſius declarantur Privilegium ſcilicet Comitis Rogerii Magni, bulla plumbea ſignatum quo fratri Brunoni primo heremi Magiſtro, ejus ſucceſſoribus ſolitudinis locum donavit, cum infraſcriptis libertatibus, & immunitatibus ſuis & Caſale Spatulæ, & propriis taxationibus deſignavit &c.* Molta rifleſſione meritar dee l'altra Carta di conferma ſegnata dal detto Federigo, già divenuto Imperadore a favore della Certoſa nel 1224. Avea egli nella Curia celebrata in Capoa nel 1220. ſiccome di ſopra accennammo, ordinato, che i Baroni, ed i comuni delle Città, e Terre, ed ogn' altra perſona aveſſero dovuto eſibire in eſsa Curia le conceſſioni de'feudi, ed i privilegj ſpediti così dal detto *Federigo*, che da' Re ſuoi predeceſſori, affine di oſservarſi, ſe erano a dovere. Indi con altra ſua ſeveriſſima Coſtituzione rivocò tutte le conceſſioni, e privilegj, che non erano ſtati in quella Curia confermati. Da queſto ſuo diploma ſi ravviſa, che per parte del-

la

la Certoſa; a tenore dell' Imperial comanda mento, furono i detti privilegj preſentati nella già detta Corte Capoana, ed eſsendo ſtati quelli diligentemente oſservati; vennero dal medeſimo Imperadore ſolennemente confermati, e ſpecialmente confermò alla Certoſa il nominato Caſale di *Spatola*. Ecco in breve il tenore della detta conferma: *Confirmantes ei univerſa privilegia, conceſſiones, & libertates, quas ibi tam a Rege Rogerio, quam ab aliis Regibus Guillelmo I., & II. piæ memoriæ, & divis Auguſtis Domino Imperatore Henrico, & Domina Imperatricæ Conſtantia parentibus noſtris eidem Monaſterio ſunt indulta, ut eis ſine aliquo temporali ſervitio pacifice, ſicut eorum temporibus conſuevit, utatur. Quæ privilegia juxta generale edictum factum a nobis in Curia Capuana de privilegiis reſignandis, dictus Abbas, & Conventus nobis humiliter reſignarunt, ipſorum itaque privilegiorum inſpecto tenore, ad humilem ſupplicationem eorundem Abbatis, & Conventus æternæ retributionis intuitu, & innatæ pietatis noſtræ gratia, & eadem eis reſtituimns, & omnia, & quæ continentur in eis eidem Monaſterio ſpecialiter duximus confirmanda. Concedimus itaque, & confirmamus ipſi Monaſterio in perpetuum heremum, in quo ſitum eſt Monaſterium ipſum, cum omnibus rationibus, tenimentis, & pertinentiis ſuis, & Caſale Spatulæ, cum cultura, quæ dicitur de Murruni &c.*

Specioſo ſi è il privilegio di conferma ſpedito dall'Imperador *Carlo V.* a favore di eſſa Certoſa nel 1530. Da eſſo appariſce, ch' eſſendo ſtato il detto Principe ſupplicato dal Priore dell'anzidetta Certoſa a degnarſi di confermare tutti i privilegj, e grazie a benefi-

ficio della medeſima ſegnati primieramente dal Conte *Roggiero*, ed indi dall' Imperador *Federigo*, e da molti altri Re ſuoi predeceſſori, e particolarmente quello da eſſo *Federigo* ſpedito nel 1224. Il medeſimo Imperadore interamente inſerì il privilegio di di eſſo *Federigo* nel ſuo di conferma; la quale fu concepita ne' ſeguenti termini: *Nos tamquam hi, qui Religioſos, reſque pias, & ſacras ſingulari favore proſequimur, cupientes dictum Monaſterium ſingularibus afficere beneficiis, tenore præſentium ex certa noſtra ſcientia deliberate, & conſulto, ac noſtri ſacri regii penes Nos aſſiſtentis conſilii matura deliberatione perhabita, & regia authoritate noſtra, præinſertum privilegium Cæſaris Federici, atque alia omnia, & ſingula privilegia, tam per Comites, quam per majores noſtros utriuſque Siciliæ Reges eidem Monaſterio conceſſa, in omnibus ſuis articulis, punctis, & clauſulis confirmamus, ratificamus; & approbamus eaque omnia quemadmodum his in præſentia utuntur, fruuntur, & gaudent de novo concedimus, & elargimur, hiſque vim, robur, & auctoritatem noſtram impartimur. Decernentes, ac volentes, ut præinſertum privilegium, atque alia omnia, & ſingula privilegia eidem Monaſterio conceſſa, de quibus in præſentia utitur, & quemadmodum fuit, & eſt in poſſeſſione, ubique exequantur, atque obſerventur, ac ſi a nobis ipſis privilegium, & privilegia ipſa conceſſa forent &c.* Finalmente nel privilegio del Re *Carlo II.* ſi legge, ch' eſſendo ſtato eſſo Re ſupplicato nell' anno *1666.* dal Priore di eſſa Certoſa a confermare diverſi privilegj da varj Principi ſpediti a favore della medeſima, e confermati dall' Imperador *Carlo V.*, fece egli primieramente inſeri-

re

re nel ſuo privilegio le già dette conferme ſegnate a favore della Certoſa dagl' Imperadori *Federigo* nel 1224., e *Carlo V.* nel 1530. ed indi confermò alla medeſima i detti privilegj, e tutte le altre grazie, eſenzioni, onori, e prerogative, le quali erano ſtate da' Re predeceſſori confermate.

Labili ſono i fondamenti, e molto fievoli i ſoſtegni, a' quali vien appoggiata la XX. oppoſizione dell'Autor dell' Iſtanza. Si aſſeriſce in eſſa, che eſſendo ſtato il Caſale della *Serra* fabbricato circa trecento cinquanta anni dopo la Conceſſione della lega, non poſſa la Regal Certoſa vantarne titolo, o Conceſſione. Sarebbe certamente all' intutto privo d' intelletto colui, che badar voleſſe a tal vaniſſima oppoſizione. O donò il Conte *Roggiero* la detta lega di Territorio al glorioſo *S. Bruno* con ampia giuriſdizione, o no. Che foſſe ſtata da lui al detto Santo con illimitata facoltà conceduta, ſi puo ad evidenza ſcorgere da' diplomi da lui ſegnati in favore della Regal Certoſa. L'iſteſſo fecero i Principi ſuoi Succeſſori nelle conferme fatte a' privilegj del menzionato Conte. Moltiſſimi ſono i luoghi de' ſuoi privilegj, da' quali chiaramente appariſce l'ampia facoltà da lui ſulla piu volte nominata lega di Territorio a *S. Bruno*, ed a' ſuoi Succeſſori comunicata. Noi per tralaſciarne tanti altri ne recheremo qui due ſolamente. Nella Conceſſione del 1090. ſi legge così: *Concedens, & conſtituens quatenus locum iſtum libere, & quiete, cum hac adjacentia ſua in perpetuum poſſideant, nec ex hoc mihi, aut alicui perſonæ angariam, aut ſervitium faciant . . . . . Sed in eorum poteſtate ſit prædictum locum, cum tota adjacentia ſua, ſecundum voluntatem*

ſuam poſſidere, diſponere, ordinare, & erogare. In quella poi del 1093. ſi ha: *Hunc ergo locum & omnia undique in circuitu adjacentia in ſpatium unius leugæ . . . . . Sub omni immunitate, atque libertate donavimus.* Ed in altro luogo della ſteſſa Conceſſione dice così: *Quapropter præcipiendo rogamus.... Ut nullus aliquando cujuſcumque dignitatis ſit, vel poteſtatis noſter, aut extraneus in toto prædicto ſpatio quicquam magnum, vel parvum ſibi vindicet, nec nos ipſi.* Egli è ben vero, ſiccome afferma l'Autor dell'Iſtanza, che non potea il Conte *Roggiero* (ſon proprie ſue parole) profetizare, che doveaſi in eſſa lega un tal Feudo, o ſia Caſale edificare. Falſo però di pianta ſi è quello, che egli immediatamente ſoggiugne: *E che edificandoſi aveſſe dovuto eſſere della Regal Certoſa.* E perchè non potea un tal Caſale eſſere della Regal Certoſa? Ha egli forſe ponderate quelle parole da Noi già rapportate, e ſpecialmente *Nemo ſibi vindicet*, e quel *Nec nos ipſi?* E ſe è così, perchè edificandoſi in eſſa lega dopo la mentovata Conceſſione il Feudo della *Serra*, non dovea alla Regal Certoſa appartenerſi? Reſta dunque per certo, ed indubitato, che eſſendoſi dopo della riferita Conceſſione edificato in eſſa lega il Caſale della *Serra*, giuſtamente poſſa la Regal Certoſa su di eſſo eſercitarvi tutta la giuriſdizione.

Se l'Autor dell'Iſtanza aveſſe ben riflettuto all'ampia illimitata facoltà conceduta dal Conte *Roggiero* a S. *Bruno* colle tante volte mentovate Carte di Conceſſione, e di limitazione, non ſi ſarebbe certamente indotto a formare la XXI. oppoſizione. Fra l'altre coſe, ch'egli in detta Oppoſizione dice, ſi è, che

non

non poteſſe la Regal Certoſa eſercitar dominio, o giuriſdizione ſopra di que' Cittadini, per eſſere notiſſimo, come egli ripete, nel diritto feudale, che volendo un Barone di nuovo edificare, o coſtruire una Terra, o un Caſale nel proprio ſuo Territorio feudale, o i diruti riedificare, che non gli ſia permeſſo, nè poſſa altrimente farlo, che coll' aſſenſo, e permiſſione del diretto Padrone, qual' è il Principe Sovrano, che glie lo ha conceduto. E' ben anche a Noi noto, che non poſſa un Feudatario edificare una nuova Terra nel proprio ſuo territorio, o i diruti riedificare, ſenza il permeſſo del diretto Padrone. Ma quì a due coſe deeſi ſeriamente riflettere: alla ſomma facoltà del Conte *Roggiero* ſulla detta lega a *S. Bruno* conceduta: all' ignoranza, che in que' tempi regnava. In quanto alla prima puo forſe l'Autor dell' Iſtanza dubitare dell' ampia facoltà dal Conte ad eſſo Santo conceduta, quando egli nella detta Carta di Conceſſione così chiaramente (è neceſſario addurre quì di bel nuovo, per convincere il Difenſor de' Denuncianti, le parole poc' anzi da Noi rapportate) ſi ſpiegò: *Nullus aliquando cujuſque dignitatis ſit, vel poteſtatis noſter, aut extraneus in toto prædicto ſpatio quidquam magnum, vel parvum ſibi vindicet, nec nos ipſi.* Ci dica ora (per vita ſua) l' Autor dell' Iſtanza: Se al Conte *Roggiero* piacciuto non foſſe, di fare ad eſſo Santo la Conceſſione della detta lega di Territorio, non potea egli forſe edificare nella medeſima quanti Caſali, e Terre aveſſe voluto? E perche avendo eſſo Conte tutta la facoltà a *S. Bruno* comunicata colle riferite ampliſſime parole; dovea la Regal Certoſa nell' edificarſi ma-

no mano il Caſale di *Serrà*, cercare il Regio aſſenſo? Tutti i Feudatarj, come ſi è detto, ſono nell' obbligo di ricercare il permeſſo del diretto Padrone, allorchè ne' Feudi a loro conceduti vogliono qualche nuovo Caſale edificare, o riedificare. Diverſiſſimo ſi è il caſo noſtro, poichè il Conte nella Conceſſione fatta a *S. Bruno* gli conferì tutta la facoltà, che in eſſa lega egli avea. Oltre di che (è queſto in quanto alla ſeconda coſa da Noi propoſta) dovea l' Autor dell' Iſtanza badare al tempo, in cui fu fatta la riferita Conceſſione. Erano quei tempi oſcuriſſimi, e ad altro non ſi attendea, che al meſtiere dell' armi. Queſta ſi è la cagione, per cui mal formate, e barbaramente concepute ſi leggono le Conceſſioni di que' tempi. Faceanſi eſſe diſtendere da perſone, che quantunque a riguardo di que' rozzi Secoli aveano qualche intelligenza, pur tuttavia erano le medeſime barbare, ed incolte. In fatti, ſiccome faciliſſima era la gente di quel tempo a fare tai Conceſſioni: così era all' incontro ignara totalmente delle maſſime del feudale diritto. Il primo, che nel noſtro Regno dato aveſſe qualche buon ſiſtema al Diritto feudale ſi fu l' Imperadore *Federigo II.* Seguirono le ſue orme i noſtri Re Angioini, i quali con varj loro Capitoli procurarono di dare una miglior forma ad un tale Diritto. Ed in vero le loro conceſſioni, perche da piu ſavie perſone, e piu intelligenti erano diſteſe, piu acconciamente concepite le ravviſiamo: ed in eſſe molti diritti ſu de' Feudi incominciarono a riſerbarſi, i quali nelle piu antiche Conceſſioni affatto non vi ſi leggono. Finalmente in tempi a Noi piu vicini, per eſſerſi il guſto maggiormente raffinato,

così lunghe si ravvisano le Condessioni per le tante nuove formole, e riserbe inventate, che si sono rendute oramai superflue, e nojose. Or dunque, se la detta Lega di Territorio fu tanto ampiamente a S. *Bruno* conceduta dal Conte *Roggiero*: e se così ampie faceansi allora da' Principi le Concessioni; edificandosi in essa Lega dopo di qualche tempo il Casale di *Serra*; non era necessario, che la Regal Certosa ne avesse chiesto l'assenso, come quella che la stessa persona del Conte *Roggiero* rappresentava.

Pochissima fatica ci costerà a dileguare ciocchè il Difensor de' Denuncianti asserisce nel fine della mentovata sua opposizione. Replica in essa, che il Casale chiamato *Serra* sia situato fuori delle tante, e tante volte nominata lega di Territorio. Da ciò egli ne deduce, che la Certosa non abbia ottenuto il Regal permesso per costruirlo, ma che se l'abbia usurpato. Superfluo egli sarebbe l'affaticarci a confutare di vantaggio le sue chimeriche immaginazioni, ed il far quì di bel nuovo vedere di essere il detto Casale in essa lega situato. L'abbiamo di già ad evidenza dimostrato. Si sa ben anche con qual ampia facoltà avesse il Conte *Roggiero* la menzionata lega di Territorio a S. Bruno conceduta, comunicandogli tutta la sua facoltà. Onde a ragione la Regal Certosa nell' edificarsi il già detto Casale, non ebbe bisogno di Regio assenso: tanto più, che prima della promulgazione della *Prammatica* 24. *de Baronibus* non vi era legge nel Regno, che ciò espressamente vietasse.

Niun sostegno ha la XXII. opposizione. Aggirasi la medesima nel dimostrare, che non avendo la Regal

Cer-

Certoſa titolo per lo Feudo di *Serra*, ſe l'abbia uſurpato. Tanto piu, egli dice, ciò è vero, poichè di un tal Feudo non ſi fa motto alcuno ne' privilegj del Conte, e del Duca *Roggiero*, e molto meno de' Re ſucceſſori, i quali detti privilegj confermarono. Ben puo la Regal Certoſa dimoſtrar titolo, e conceſſione per lo Feudo di *Spatola*, come quello, che fin da che le fu conceduta la menzionata lega dal Conte *Roggiero*, era già eſiſtente. Che titolo ha biſogno di dimoſtrare per lo Feudo di *Serra*, quando un tal Feudo fu molto tempo dopo di eſſa conceſſione edificato? Se la Regal Certoſa vanta giuſtamente di avere titolo, e conceſſione per detta lega; quanto piu potrà vantarlo per lo Feudo di *Serra*, il quale è una parte di eſſa lega? Oltre a ciò, come poteano il Conte ed il Duca *Roggiero* ne' loro privilegj far menzione del Feudo di *Serra*, ſe nel tempo, in cui detta lega concedettero il già detto Feudo non vi era al mondo? come mai poteano farne motto il Re *Roggiero*, il Re *Guglielmo*, ed il Re *Federigo*? Nè puo l' Autor dell' Iſtanza muovere il dubbio, di non avere del detto Feudo nè l' Imperador Carlo V., nè il Re Carlo II. fatta parola: poichè il primo confermò i privilegj del Conte, e del Duca *Roggiero*, rapportando inſiememente, e confermando quello del Re *Federigo*. Non altrimente fece il mentovato noſtro Re *Carlo* II., il quale nel ſuo privilegio v' inſerì ben anche i diplomi di conferme del Re *Federigo*, e dell' Imperador *Carlo* V. ſuoi predeceſſori. Tutto il punto però, per non andare piu a lungo, ſi riduce a queſto. La lega di Territorio fu pieniſſimamente conceduta

a *S.Bru-*

à *S. Bruno*. Onde ſe la Regal Certoſa vanta giuſtamente titolo di eſſa lega, dee certamente vantarlo per lo Feudo di Serra, come aſſoluta Signora della medeſima lega, nè nell' edificarſi in eſſa il nuovo Caſale di Serra dovè domandare il Regio beneplacito. Molto al noſtro Aſſunto conferiſce ciocchè l'Autor dell' Iſtanza aſſeriſce nel XXIII. Capo della ſua Iſtanza. Lungo certamente ſarebbe il rapportare quì, quanto egli in detto Capo afferma. Il contenuto però di eſſo ſi è, che *Ferdinando* di Aragona, eſſendo ſtato inveſtito del Contado di Arena, e Stilo, inviò alcuni ſuoi Ufficiali a prendere il poſſeſſo di detti Luoghi. Coſtoro ſenza ſua ſaputa fecero preſtare il giuramento di ligio omaggio ad eſſo Conte da quei di *Serra*, *Spatola*, e *Bivongi*. Effendoſi poi portato da lui l'Abate Pandulfo, ed avendogli fatto chiaramente conoſcere, che tai Luoghi *pleno jure* alla detta Regal Certoſa ſi appartenèano; egli moſſo da ciocchè gli era ſtato dal medeſimo eſpoſto; liberò dal detto giuramento que' Vaſſalli. Egli è ben noto, che il detto *Ferdinando* fu natural figliuolo del Re *Ferdinando* I.. Oltre a ciò egli è certiſſimo, che ſpecialmente i noſtri Principi Aragoneſi aveano in uſo di creare i loro primogeniti figliuoli Duchi di Calabria. A' ſecondogeniti poi, o a' naturali una picciola porzione aſſegnavano; in maniera che aveſſero potuto decoroſamente vivere. Or il noſtro Re *Ferdinando* I., oltre de' figli legittimi, a' quali competenti aſſegnamenti dovette fare; ne ebbe otto naturali fra maſchi, e femmine: ſiccome ſi ha dal *Caputo* nella diſcendenza della Regal Caſa di Aragona. Fra i ſuoi figliuoli naturali vi fu il menzionato *Ferdi-*

PRIVILEGIO DI FERDINANDO DI ARAGONA FIGLIO NATURALE DI FERDINANDO I., CHE FU CONTE DI ARENA, E STILO DEL 1484.

dinando. Pensò egli di crear costui, affinchè avesse potuto comodamente vivere, Conte di Arena, e di Stilo. Per quanto dal seguente documento abbiamo potuto ritrarre, molto scarsamente vivea esso *Ferdinando*, tantochè il Re *Federigo* suo fratello, e legittimo figliuolo del detto Re *Ferdinando* in un suo diploma dato a' 17. Dicembre 1497. in Diano (*a*), ove egli ritrovavasi all' assedio contro di Antonello San Severino Principe di Salerno, abbiamo, che ordinato avesse al suo general Tesoriere, che soccorresse, e provvedesse il detto Ferdinando suo fratello: *In modo che avesse potuto vivere commodamente, e che non avesse avuto a patire, nè lamentarsi, stantecchè egli l' aveva fatto intendere, che trovavasi in gran necessità &c.*. Investito adunque il nostro *Ferdinando* dal Padre del Contado di Arena e Stilo; inviò alcuni suoi Ufficiali a prender il possesso di detti luoghi. Fecero essi ad istigazione di alcuni maligni Uomini prestare a lui il giuramento di ligio omaggio dagli abitatori di *Serra*, *Spatola*, e *Bivongi*, e senza sua saputa innalzarono il suo stendardo nella Fiera solita a farsi in *Spatola*. Ecco le sue parole: *Ceperunt etiam quorumdam falsorum suggestione possessionem jurisdictionis causarum criminalium Casalium Spatulæ, Serræ, & Bivongi &c. eorumque homines compulerunt ad præstandum nostra ex parte ligium homagium. Insuper adduxerunt & associaverunt nostrum vexillum in Nundinas, quæ fieri, & exerceri solent apud dictum Casale Spatulæ, contra jus, & justitiam*

(a) *Ex communi X.* 1497. *fol.* 107. nell' Archivio della Real Camera di S. Chiara, per il passato chiamato della Cancellaria.

ſtitiam dicti Monaſterii. Portatoſi da lui Pandulfo, che in quel tempo era Abate in eſſa Certoſa, ed eſſendoſi molto lamentato di un torto così grande fatto da' ſuoi Ufficiali alla medeſima, dimoſtrarono ad evidenza, per mezzo di molte antiche, e novelle ſcritture, che tutta la Civile e Criminal giuridizione, ed il mero e miſto impero de' mentovati Caſali apparteneaſi per ogni diritto pienamente alla detta Regal Certoſa. Soggiunſero di avere ſempre detto Moniſtero goduto il libero e pieno poſſeſſo di tutti i ſuddetti Luoghi: e che gli abitatori de' medeſimi aveano in ogni tempo preſtato il riferito giuramento di fedeltà alla detta Certoſa. Egli a viſta delle riferite ſcritture, rimaſe ben perſuaſo della verità, e delle ragioni di eſſa Regal Certoſa. Liberò gli abitatori di eſſi Caſali dal detto giuramento: ſpiegandoſi in queſta guiſa: *Decrevimus conſcientiam noſtram conſulto & deliberate, ex certa noſtra ſcientia reſtituere jam dicto Monaſterio juriſdictionem cauſarum criminalium, tamquam rem ipſi Monaſterio ſpectantem, & pertinentem, liberare, aſſolvere, & relaxare jam dictos homines ex ligio homagio, & fidelitatis juramento nobis præſtito &c. Et promiſimus ſimiliter nullo umquam tempore, neque per nos, hæredes, & ſucceſſores noſtros, vel alios quoſcumque intromittere aliquo modo circa delationem dicti vexilli, & ejus aſſociationem. Sed id dimittimus in poteſtate & arbitrio Prælati dicti Monaſterii &c.*

Or ſe il Conte *Ferdinando* di Aragona, oltre al biſogno, in cui trovavaſi, per lo picciolo Stato da ſuo Padre aſſegnatogli; in manierachè il Re *Federigo* ſuo fratello fu, come già dicemmo, nell' obbligo di or-

dinare al ſuo general Teſoriere, che l'aveſſe in qualche maniera ſoccorſo, viſſe in tempi, in cui gli animi degli Uomini non erano tanto alla pietà inclinati, quanto ſi sa di eſſere ſtati i noſtri Principi Longobardi e Normanni, e come Luogotenente del Re ſuo Padre nella Calabria di que' Luoghi pratichiſſimo: Se tutto ciò non oſtante avendo oſſervato le antiche, e novelle ſcritture della Regal Certoſa intorno al poſſeſſo de' piu volte nominati Caſali, a lui preſentate dall' Abate Pandulfo, non ebbe difficoltà alcuna, anzi prontamente liberò gli Uomini de' Caſali di *Spatola*, *Serra*, e *Bivongi* dal giuramento, che i ſuoi Ufficiali avevano fatto preſtargli: e dichiarò come dalle ſue parole di ſopra da Noi rapportate, ed altre, che piu ampiamente nel ſuo diploma ſi leggono, di dovere tai Caſali per tutti i verſi alla detta Real Certoſa appartenere: potrà forſe ora l'Autor dell' Iſtanza di bel nuovo coſtantemente afferire, che ſi abbia la Regal Certoſa uſurpata la giuridizione, che ſopra i piu volte mentovati Caſali eſercita?

Oltre a ciò il Difenſor de' Denuncianti nel XXIV. Capo della ſua iſtanza adduce, che quantunque la Dichiarazione del detto Ferdinando fatta nel 1484. foſſe vera, pure nulla potrebbe alla Regal Certoſa giovare, non eſſendo egli ſtato in ſoſtanza che un ſemplice feudatario. Si ritorna di bel nuovo alle conceſſioni del Conte *Roggiero*. E ſi afferma di non farſi in eſſe menzione di giuridizioni, nè de' Caſali di *Serra*, e *Spatola*.

Ed in prima ſembra, che l'Autor dell' Iſtanza incontri dubbio ſulla ſincerità della detta Carta di Dichiarazione

zione fatta dal Conte *Ferdinando* a favore della Certoſa. Ma perchè egli non ne adduce ragione; e Noi ſiamo prontiſſimi ad eſibire l'originale per farſene la piu ſolenne ricognizione, lo paſſeremo per ora in ſilenzio. Egli fa d'uopo però riſpondergli, e far chiaramente vedere, che niun fondamento abbia ciocchè ſeguita egli nella ſteſſa oppoſizione a vanamente aſſerire, cioè, che una tal dichiarazione non poſſa alla Regal Certoſa punto giovare. In fatti qual altro piu convincente argomento poſſiamo Noi recare: onde dimoſtriſi, che giuſtiſſimo ſia il poſſeſſo, e la giuridizione, che ha la Regal Certoſa su de' mentovati Caſali, ſe non ſe il dire di eſſere ſtato al detto Conte *Ferdinando* eſibite le antiche e moderne ſcritture: e che dopo di averle egli fatte eſaminare; aveſſe liberati gli abitatori di tai Caſali dal giuramento di fedeltà fatto loro preſtare dagli Ufficiali del riferito *Ferdinando*, il quale ritrovandoſi allora in que' Luoghi, ed eſſendo l'aſſegnamento a lui fatto da ſuo Padre a riguardo della ſua condizione molto tenue; avrebbe certamente incontrato tutto il ſuo piacere di aggiungere a' piccoli ſuoi averi i Feudi di *Serra*, *Spatola*, e *Bivongi*, ſe non aveſſe chiaramente conoſciuto di dovere eſſi tre Feudi per ogni diritto e ragione alla Regal Certoſa appartenere. La ſopraffina diligenza e la minuta accuratezza, che dovè egli uſare nell' oſſervare le ſcritture a lui preſentate dall' Abate Pandulfo, allora per appunto in cui ſi fece da' ſuoi Ufficiali preſtare il mentovato giuramento, ogn' uno lo puo dalle coſe da Noi fin quì rapportate, chiaramente dedurre. Egli è ben vero, che il *Caputo* nella ſua Iſtoria della diſcendenza della Regal Caſa di Aragona riferiſca di eſſere ſtato il noſtro *Fer-*

dinando naturale figliuolo del Re *Ferdinando* I. . Ma ciò qual pregiudizio può alla Regal Certoſa recare? Già Noi dicemmo, che da' noſtri Principi Aragoneſi ſoleaſi a' loro naturali figliuoli, far degli aſſegnamenti, affinchè aveſſero potuto decoroſamente vivere. Concedè il Re *Ferdinando* con pieno diritto e giuriſdizione al detto ſuo natural figliuolo i Feudi di *Arena*, e *Stilo*. Or dunque ſe tai Feudi furono pienamente ad eſſo *Ferdinando* aſſegnati, perchè non poteva egli liberare da un ingiuſto giuramento gli abitatori de' mentovati tre Caſali, e dichiarare, che i medeſimi non già a lui, ma alla Regal Certoſa, appartener ſi doveſſero? Perchè non poſſiamo Noi affermare, che una tal Dichiarazione non abbia ad avere l'iſteſſo effetto, che quella di un vero Regnante? Or dunque, ſe fu al già detto Ferdinando data da ſuo Padre tutta l'ampia giuriſdizione su di detti Feudi; ben potea egli fare una tal dichiarazione. Confeſſa l'Autor dell'Iſtanza di ritrovarſi in folte tenebre e confuſioni, fingendo di non ſapere quali ſieno ſtate le ſcritture preſentate al Conte dall' Abate Pandulfo per dimoſtrare il dominio e la giuriſdizione, che avea ſempre mai la Regal Certoſa su i detti Feudi eſercitata. E non sa egli le due conceſſioni del Conte Roggiero, e le tante conferme fatte da' Re Succeſſori? Ma di ciò non pago torna di bel nuovo a ripetere di non eſſerſi ne' due privilegj del Conte Roggiero, nè negli altri di conferma fatta menzione de' piu volte nominati due Feudi di *Serra* e *Spatola*. Noi a lungo, ed in molte parti di queſta noſtra Difeſa abbiamo riſpoſto a queſta ſua obbjezione, ed abbiamo fatto vedere l'inſuſſiſtenza della medeſi-

ma,

ma, con addurre ancora la ragione, per cui ne' privilegj di concessioni; ed in quei di conferme non si fosse fatto motto alcuno de'menzionati Casali; onde superfluo sarebbe il ripetere quì le stesse cose. Quindi passeremo a rispondere all' altre sue oppositioni. Tanto mal concepita si è la xxv. opposizione dell' Autor dell' Istanza, che a bistento si è potuta da Noi capire. Pretende egli di dimostrare, che non sia vera la Dichiarazione fatta a pro della Regal Certosa dal mentovato Ferdinando. Primieramente, egli dice, che i documenti, co' quali fece la Regal Certosa costare, che *pleno jure* a lei si appartenesse la giurisdizion criminale sopra i piu volte menzionati Feudi; affatto ciò non contengono: Che in essa dichiarazione non si faccia menzione di qualità feudale, ma che solamente in essa si dica, che gli Uomini, e Vassalli di detti Casali fossero tenuti all'angarie. Ed in prima avrebbe dovuto l'Autor dell' Istanza sapere, che ne' tempi in cui furono alla Certosa fatte le mentovate concessioni, e spediti i diplomi delle conferme era ignota totalmente la voce di criminal giurisdizione. Dove ha egli letto di essersi in que' tempi concessa a' Baroni la criminal giurisdizione? In qual Autore mai ha trovato scritto, che soleano allora i Principi concedere a' Baroni una tal ampia facoltà? E non vede egli, che quel tanto che ha creduto al suo proposito addurre; ben molto alla Regal Certosa conferisca? Allora si potrebbe de' mentovati privilegj ragionevolmente dubitare, quando in essi si fosse fatta parola di giurisdizione criminale, non usandosi allora di concedersi una tal giurisdizione. Sono adunque tai privilegj all' uso di que' tempi molto

adatti

adatti ed all' intutto conformi. Il Re *Alfonſo*, il quale cominciò a regnare pacificamente nel 1442. fu il primo, che a' Baroni conceduta aveſſe la criminal giuriſdizione. Come adunque potea l' Autor dell' Iſtanza ne' tempi del noſtro Conte *Roggiero*, ed in que' de' Principi Succeſſori, che confermarono i ſuoi privilegj, lontani ben molto da' tempi di *Alfonſo*, trovar fatta menzione di Criminal giuriſdizione? Reſta adunque per aſſodato che vaniſſima ſi ſia queſta prima parte della mentovata cppoſizione.

Non meno vana ed immaginaria ſi è la ſeconda parte della medeſima. Pretende, che il noſtro *Ferdinando* aveſſe dovuto nella ſua Dichiarazione far motto, che i Feudi di *Serra*, *Spatola*, *Bivongi* poſſeduti da eſſa Regal Certoſa; dagli abitatori de' quali i ſuoi Ufficiali aveano fatto preſtare ad eſſo *Ferdinando* il giuramento di fedeltà, ed altro; foſſero Feudi con qualità allodiale. Noi brevemente in queſta parte gli riſponderemo. Altro non fece il detto Conte *Ferdinando*, che dichiarare, che i menzionati tre Feudi *pleno jure* alla Regal Certoſa ſi appartenеſſero: e che la medeſima aveſſe in eſſi potuto, come ſuoi proprj, tutta la giuridizione eſercitare: Siccome fatto avea per lo paſſato, e liberare gli abitatori de' medeſimi dal già detto giuramento di fedeltà. Che biſogno avea adunque il menzionato *Ferdinando*, il quale fu ſoltanto dal Padre creato ſuo Luogotenente della Calabria, non già deſtinato a decidere di qual natura o qualità ſi foſſero i Feudi. Se dunque in una tal Dichiarazione non ſi fece motto di una tal qualità; non dee ciò, come pretende l' Autor dell' Iſtanza, eſſer di alcun nocumento alla Regal Certoſa.

Al-

Altro dubbio ſi promuove dal Difenſor de' Documenti nella xxvi. ſua oppoſizione. Afferma, che nel privilegio ſpedito dal Re *Ferdinando I.* di Aragona a favor della Certoſa nel 1491. ſi dica, che alla medeſima non già *pleno jure* ſe l'apparteneſſe la giuriſdizione Criminale ſolamente, come dichiarò il Principe *Ferdinando*, mà la giuriſdizione Criminale, e Civile delle prime, e ſeconde cauſe, ed il mero, e miſto impero, in allodio, e burgenſatico ſopra i menzionati Caſali di *Serra*, *Spatola*, *Bivongi*, *Motauro*, e *Gaſparrina*. Da ciò egli deduce, che apparendo varietà, contraddizione, ed inveriſimilitudine; tanto piu, che le Scritture preſentate nel 1484. furono le ſteſſe del 1491. debba averſi per non vera la menzionata Dichiarazione, e che per tale ancora debba riputarſi il privilegio del 1491. per quanto riguarda a' Feudi di *Serra*, e *Spatola*.

E qual Autore di Diplomatica ci ha laſciato ſcritto, che della legittimità de' privilegj sì francamente giudicar ſi poſſa, come fa l'Autor dell'Iſtanza? Mal certamente farebbe chi con quelle ſteſſe ſolide maſſime, e nobiliſſimi principj, co' quali eſſo Autor dell'Iſtanza, ha procurato di dimoſtrare apogrifi i privilegj della Regal Certoſa, ſi voleſſe porre a dar de' medeſimi giudizio. Egli è forſe ragionevol coſa l'impugnare i privilegj della Regal Certoſa non per altro, ſe non per eſſerſi nel 1484. dal Conte *Ferdinando* dichiarato, che alla medeſima appartener ſi doveſſe la giuriſdizione criminale, e nel 1491. dal Re *Ferdinando I.* ſi foſſe detto, che alla riferita Regal Certoſa ſpettaſſe la giuriſdizione criminale, e civile delle prime, e ſeconde cauſe, ed il mero, e miſto impero in allo-

lodio, e burgenſatico, non meno ſopra i deſcritti tre Caſali, ma ben anche ſu di quei di *Montauro*, e *Gaſparrina?* Sarebbe privo d'intelletto colui, che perſuader ſi voleſſe, che per un tal fatto, che non ha implicanza alcuna, per falſa riputar ſi doveſſe sì la dichiarazione del 1484., come il privilegio del 1491.. Noi, egli è certo, non ſappiamo affatto intendere, perchè quel tanto, che nella dichiarazione ſi diſſe, aveſſe dovuto eſſere ſimile, ed uniforme all' in tutto a ciocchè nel privilegio del 1491. ſi afferma, di eſſere della Regal Certoſa. Obbligava forſe il difenſor de' Denuncianti, o il noſtro Re *Ferdinando* a ſpiegarſi nel ſuo privilegio, come ſpiegato ſi era *Ferdinando* ſuo figliuolo nella Dichiarazione? Vi è forſe in queſto implicanza, contraddizione, inverisimilitudine, come con tanto di Enfaſi ſi ſpiega l'Autor dell' Iſtanza? Nè alcuno nocumento potrà alla Regal Certoſa recare di avere il medeſimo nella ſteſſa ſua oppoſizione detto, che eſſendo ſtate probabilmente le ſcritture dalla Regal Certoſa preſentate nel 1484. le medeſime, che preſentate avea nel 1491., dovea per neceſſità tanto la Dichiarazione, quanto il privilegio contenere le ſteſſe facoltà, e giuriſdizioni. Dalle coſe che abbiamo di ſopra rapportate, viene da sè ſteſſo a dileguarſi un tal vaniſſimo dubbio.

Tenta l'Autor dell' Iſtanza di attaccare per altro verſo la Regal Certoſa nella ſeconda parte della mentovata XXVI. ſua oppoſizione, la quale poi egli va ad unire alla XXVII. Aſſeriſce adunque, che ſe la Regal Certoſa fondaſſe la ſua ragione ſu del mentovato privilegio del Re *Ferdinando* del 1491.; non potrebbe affatto giovarle; poiche di un tal privilegio non ſi

vede

vede affatto preſentata Copia negli Atti per parte della Real Certoſa: ma che di eſſo non ſi abbia altra notizia, fuori di quella, che ne dà il Razionale Spada. Coſtui nella ſua Relazione riferì, che aveſſe la medeſima preſentato un tal privilegio originalmente, e ne traſcriſſe nella medeſima relazione moltiſſime parole.

Molto brieve riſpoſta ricerca una tale oppoſizione dell' Autor dell' Iſtanza; nè merita, che Noi troppo ci affatichiamo a dimoſtrarne l' inſuſſiſtenza. Baſta alla Regal Certoſa, che il Razionale Spada, eletto allora dal Tribunale della Regia Camera, per Commeſſario di tale affare, abbia riferito, che la Regal Certoſa preſentato gli aveſſe l'original privilegio del Re *Ferdinando* del 1491.: e che abbia egli nella relazione da lui formata d' ordine dello ſteſſo Tribunale molti ſſime parole traſcritte; le quali nella cauſa allora agitata, ſtimò il medeſimo di eſſere neceſſarie. Della di lui fede, probità, ed integrità di coſtumi, il dubitarne, ſarebbe un troppo temerario giudizio. Egli è ſtato preſſo di tutti riputato per oneſtiſſima perſona: tantochè meritò di eſſere promoſſo alla carica di Preſidente del riferito Tribunale, e di venir decorato col titolo di Marcheſe; e con queſta buona opinione di sè terminò i ſuoi giorni.

Siccome vaniſſima Noi dimoſtrammo la XXV. oppoſizione dell' Autor dell' Iſtanza; così ben anche faremo brevemente vedere, che di niun fondamento ſia il XXVIII. ſuo dubbio. In eſſo egli dice, che molto nocumento rechi alla Regal Certoſa l'avere il Conte *Ferdinando* nella ſua dichiarazione del 1484. fatta

menzione di servizj personali, e di Angarie, che doveansi dagli Abitatori di que' Casali alla Regal Certosa; ed il non essersi poi dal Re *Ferdinando* nel 1491. di tai cose fatto motto alcuno.

Noi già dicemmo, che non potea l'Autor dell'Istanza obbligare il Conte, ed il Re *Ferdinando* a spiegarsi, all'intutto nella stessa guisa ne' di loro diplomi. Egli è ben vero, che il motivo, onde la Regal Certosa presentò l' antiche, e Moderne Scritture al Conte Ferdinando nel 1484. fu l' istesso, per cui fu ella nell'obbligo di presentarle al Re *Ferdinando* nel 1491. cioè per essere dagli Ufficiali sì del Conte, come del Re *Ferdinando* fatto ingiustamente prestare il giuramento dagli abitatori de' riferiti Casali, su de' quali competea alla Regal Certosa, in virtù de'menzionati privilegj, e conferme, tutta la giuridizione. Non piacque però loro di esprimersi ne' loro diplomi nello stesso tenore. La verità però si è, che quantunque si fossero i medesimi in qualche guisa diversamente spiegati; in sostanza tutti, e due altro non fecero, che dichiarare, che alla Regal Certosa si apparteneste tutta la giuridizione su de' Casali tante volte da noi nominati. Se l' essersi questi due Principi diversamente contenuti, sia segno evidente, e certo per dire che Spurj sieno i detti privilegj, ce lo dica l'Autor dell'Istanza. Finalmente egli è sufficientissimo per la Regal Certosa il conservare l' original privilegio del Conte *Ferdinando*; e l'avere il Razionale Spada Uomo probissimo, come già dicemmo, riferito di essergli stato dalla Regal Certosa esibito l' original privilegio del Re *Ferdinando*, il quale in quella occasione rimase disperso; e l'averne egli nella sua relazione

mol-

moltiſſimi pezzi rapportati.

Mal fondata ſi è la XXIX. oppoſizione dell'Autor dell'Iſtanza: nè ad altro la medeſima, come tutte l'altre, ſi riduce, che a muovere ingiuſte calunnie alla Regal Certoſa. In eſſa egli primieramente afferma, che nel privilegio del Re *Ferdinando* non ſi foſſe eſpreſſo il nome dell'Abate: che in eſſo non ſi foſſe fatta menzione nè di antiche, nè di moderne Scritture, ſiccome ſi era fatto nella Dichiarazione del 1484. Indi, che nello ſteſſo non ſi parli di angarj, nè di ſervizj perſonali: oltre a ciò, che nel medeſimo non ſi dica, che alla Regal Certoſa appartenеſſe la giuriſdizione civile, e criminale *pleno jure*, ma in allodio, e burgenſatico; Finalmente che il Principe *Ferdinando* concedè alla Regal Certoſa tai giuriſdizioni *pro anima*; ed il Re *Ferdinando* poi in allodio, anche *pro anima*.

Ed in prima qual nocumento potrà mai alla Regal Certoſa recare il non eſſerſi nel privilegio del Re Ferdinando eſpreſſo il nome dell'Abate, che andò a ſupplicarlo, come fatto ſi era nella Dichiarazione del Conte *Ferdinando*: e che non ſi foſſe in eſſo fatta parola di antiche, e moderne Scritture, come fatta ſe n'era nella mentovata Dichiarazione? Non ſono per avventura queſte difficoltà del tutto inette, e calunniose? Qual fondamento poi ſi abbia il non eſſerſi nel piu volte riferito privilegio del Re *Ferdinando* fatto motto di ſervizj perſonali, qualora fatto ſe n'era nella Dichiarazione del Conte *Ferdinando*; chi può comprenderlo? Egli è certo, che niuno obbligava il detto Re *Ferdinando* o ad eſprimerſi con quelle ſteſſe parole, colle quali ſpiegato ſi era il ſuo fi-

gliuolo, o a confermare in beneficio della Regal Certosa quello stesso appuntino, che confermato avea il Conte *Ferdinando*. Basta soltanto, che avesse a lei confermate tutte le facoltà, che l'erano state da' Principi suoi antecessori su de' menzionati Casali concedute. Altra calunnia poi si è il dirsi dall' Autor dell'Istanza, che debba della legittimità o della dichiarazione, o del privilegio dubitarsi, o di ammendue, l'essersi nella Dichiarazione fatto soltanto motto di giurisdizione Civile, e Criminale delle prime, e seconde cause; e nel privilegio poi delle stesse giurisdizioni, coll' essersi aggiunto in allodio, e burgensatico. Perchè dovea il Re *Ferdinando* dichiarare, che alla Regal Certosa spettasse la giurisdizion civile, e criminale solamente, come fatto avea *Ferdinando* suo figliuolo, e non potea le stesse giurisdizioni confermare coll'aggiungere in allodio, e burgensatico, come per altro i Feudi che furono anticamente a' Pii Luoghi donati, s' intendono conceduti in allodio, e burgensatico? E qualora egli fece in favore della Regal Certosa una tal ampia Dichiarazione, con aggiungersi ben anche clausole piu chiare; ne viene per necessarie conseguenze, che dichiarato avesse, che *pleno jure* alla Regal Certosa appartenessero tutte le giurisdizioni su de'riferiti Casali.

E quì non vogliamo tralasciar di dare all'Autor dell'Istanza una notizia, la quale avrebbe egli ben potuto sapere, cioè che i due mentovati Principi nulla donarono o concessero alla Regal Certosa, ma che soltanto in virtù de' privilegj da' Principi antecessori alla medesima spediti, dichiararono, che ad essa Certosa competer dovesse tutta la facoltà, e giurisdizione

ne fu de' mentovati Casali. Ed è da riflettersi, che que' Principi, se conosciuto avessero, che la Regal Certosa tai Casali giustamente non possedesse, non avrebbero al certo così ampiamente dichiarato, che alla medesima per ogni ragione tai Casali competessero. Or se potendo essi avere tutto il diritto su de' riferiti Casali, pure non vollero, che la stessa Regal Certosa fosse punto nelle sue ragioni pregiudicata; che potrà giammai ottenere l'Autor dell' Istanza nel dare finistre, e del tutto maligne interpetrazioni a' menzionati privilegj? Finalmente se il Conte *Ferdinando* fece tal Dichiarazione a favore della Regal Certosa *pro anima*, perchè così gli piacque; e se al Re *Ferdinando* gli venne in pensiero di farla *in allodium*, anche *pro anima*, ciò qual nocumento potrà mai alla Regal Certosa arrecare?

Si tralascia di rispondere dalla XXX. opposizione fino alla LV., trattandosi in esse di puri fatti, che nascono dagli Atti già fabbricati. Dalla LVI. poi risponderemo fino alla LVIII., ch' è l'ultima opposizione.

Dopo di essersi il Difensor de' Denuncianti ben molt'affaticato a far varj dubbj sulla relazione del Razionale Spada, sulla Platea della reintegrazione de' beni della Certosa, e su varj altri fatti; torna di bel nuovo a spacciare nuove, e non più udite notizie di Diplomatica. Nel LVI. dubbio egli dice, che i privilegj del Conte, e del Duca *Roggiero* sieno falsi, o almeno sospetti di falsità, poichè in taluni vi si mette la data del luogo, ove sono stati spediti, il giorno, il mese, l'Indizione, e l'anno, ed in altri vi manchi la data del luogo, la giornata, ed il mese.

Un tal dubbio dimostra chiaramente, che l' Autor dell' Istanza non abbia nemmeno da fuori osservati gli Autori della Diplomatica, e ciocchè ci hanno i medesimi avvertito su di una tale materia. Poichè se avesse egli aperto, e trascorso qualche Libro di diplomatica, avrebbe certamente letto, che non in tutte l'antiche Carte ritruovasi di essersi osservate certe costanti regole intorno l'apporsi in fine delle medesime le note Cronologiche. L' avvertì primieramente il celeberrimo *Gio: Mabillone*. Questo Autore ragionando nella sua diplomatica appunto di queste mancanze cronologiche, che si rinvengono negli antichi diplomi, scrive in questo modo (1). *Quippe apud Francos per multas reperimus (ideſt chartas) abſque ullis Chronologicis notis, aut certe (ſi ita loqui fas eſt) cum dimidiatis. Nam aliquando annus Regis appoſitus, & menſis, ſed non dies, ut apud Perardum: Data in menſe Februario anno XXVIII. regnante domno noſtro Karolo Rege; & ſic fere paſſim apud eumdem. Aliquando ſolus annus Regis, abſque menſe, & die: Facta notitia in anno VII. regnante Domno noſtro Ludovico Imperatore, apud eumdem Perardum. . . . . Denique aliquando ſine ulla nota Chronologica, ut fidem faciunt infinita exempla ex tabulis Eccleſiarum apud Perardum jam inde a Sæculo XII. ad Sæculum XIII. Immo a Sæculo X. obtinere cæpit iſte uſus..... Quod dixi de privatorum hominum inſtrumentis, id etiam aſſeri poteſt de litteris Epiſcoporum, Ducum, Comitum, & aliarum illuſtrium perſonarum. Extant apud Perardum multa ejus rei exempla; Raimundi Burgun-*

CIRCA LA MANCANZA DELLE NOTE CRONOLOGICHE.

(a) *De re diplomat. Lib. II. Cap. XXVIII. N. IV.*

gundiæ Comitis absque ulla nota, Hugonis Burgundiæ Ducis. . . . . Rainaldi Burgundiæ Comitis . . . . . Quin etiam in diplomatibus regiis a Sæculo XI. non raro appositus annus Incarnationis, & mensis sine die: immo annus sine mense, & die. . . . At, quæ quælibet nota Cronologica careant, Regum nostrorum litteræ, non bene multas invenio &c.

Lo stesso si ha nell'eruditissimo *Giusto Fontanini* nella difesa degli antichi diplomi (*a*). E finalmente di tai difetti ne ha ben anche favellato il dotto *P. Bernardo Maria de Rubeis* (*b*); provando che i medesimi in nulla leder possano la legittimità della Scrittura.

Ben ci avvediamo di avere su del detto dubbio LVI. oltre il bisogno ragionato: poichè avendo Noi di sopra dato un brieve saggio del vario, ed incostante uso tenuto da' nostri Principi Normanni nelle spedizioni de' loro diplomi, e le varietà che ne' medesimi s' incontrano; egli è da credersi, che il Difensor de' Denuncianti, si sia già avveduto del fallo commesso di avere un tal dubbio promosso, e di essersi veramente pentito di aver ciò fatto.

Siegue l'Autor dell'Istanza nella LVII. opposizione a promuovere altri dubbj contro la Regal Certosa. Primieramente, egli dice, con tutta la franchezza, che l' ultimo privilegio del Conte *Roggiero* sia falso di pianta, attesocchè nel tempo, che il medesimo privilegio fu spedito, il Conte *Roggiero* era già morto; poichè dalla sua Iscrizione Sepolcrale, si va a vedere, che il medesimo fosse morto a' 22. Luglio in età di settanta anni

PRETESA FALSITA' DEL DIPLOMA DEL 1102.

(a) *Lib. 2. Cap 12. Fol. 230.*
(b) Discorso istorico Cronologico diplomat., *Fol. 7. & seq.*

anni in *Milero* nell'anno 1101.; in qualunque maniera si considerasse la computazione degli anni.

Indi pretende provare un tal suo erroneo asunto, con queste parole. *E facendola propriamente, come la vogliono i Cronologisti, ed Annalisti, che quando un privilegio fosse segnato coll'era ab Incarnatione Domini; per farla corrispondere all'anno a Nativitate, se ne devono da quello togliere mesi nove, ed essendo così togliendosi dal 1102. ab Incarnatione mesi nove, viene il privilegio a restar segnato nell'anno nostro volgare in data de' 4. Settembre 1102.; ed essendo il Conte Roggiero morto a' 22. Luglio 1101.; Dunque* con ogni intrepidezza dice il detto Difensore, *il privilegio fu segnato un mese, e giorni tredici dopo la morte di esso Conte.* Soggiunge; che questo abbia luogo, qualora vogliasi menar buono alla Regal Certosa, che non si dovessero levare i nove mesi *ab Incarnatione* dall'anno 1101., in cui morì l'anzidetto Conte, attesocchè facendosi la stessa computazione, cioè detraendo i mesi nove *ab Incarnatione*, per uguagliare l'anno *a Nativitate*, verrebbe a cadere la morte del Conte *Roggiero* a' 22. Ottobre dell'anno 1101., e susseguentemente il privilegio del 1102. resterebbe segnato dieci mesi, e tredici giorni dopo la morte del Conte.

Or quì è uopo di dimostrare al Difensor de' Denuncianti in quanti errori sia egli in tale opposizione inciampato, e quanti pochi lumi abbia delle cose istoriche, cronologiche, e diplomatiche. Primieramente egli è certo, che nell'antica Iscrizione posta al tumolo eretto al Conte *Roggiero* in tempo della sua morte, non vi fosse stato segnato nè giorno, nè mese,

ſe, nè anno, in cui eſſa ſeguì, poichè ſi ha nella Storia Cronologica della Badial Chieſa di *Mileto*, che nell' antica Iſcrizione ſituata al Sepolcro di eſſo Conte non vi era affatto nota alcuna Cronologica; ma che in eſſa aſſolutamente leggevaſi (*a*):

Linquens terrenas penetravit Dux ad amenas
Rogerius ſedes, nam Cæli detinet ædes.

Or eſſendo un tal ſepolcro rimaſto abbattuto ſotto le ruine di eſſa Chieſa Badiale, la quale fu all' intutto diſtrutta per lo tremuoto accaduto nell'anno 1659. giacque per molto tempo in un cimiterio proſſimo alla detta Chieſa; nè ſi vide prima dell'anno 1698. in cui eſſendo ſtato alquanto rifatto, s'inciſe nel muro contiguo una novella iſcrizione. Ecco le parole del detto Autore: *Hoc Templum, quod per ſex fere ſæcula pluribus obſiſterat terræ concuſſionibus, ſolo fuit æquatum nocte diei quintæ menſis Novembris anni 1659. Comitis Rogerii tumulus diu latuit in Cemeterio Eccleſiæ proximo. Poſt annos plures reductus in Eccleſia inter duas marmoreas columnas ſiſtitur, cum hac inſcriptione in pariete ſculpta.*

Rogerius Comes Calabriæ, & Siciliæ
Hanc ſepulturam fecit Petrus Oderiſius
Magiſter Romanus in memoriam
Hoc quicumque leges, dic, ſit ei requies.

Oltre delle già rapportate notizie; altre nuove ce ne ſomminiſtra *Giuſeppe Biſogni* nella ſua Iſtoria di *Monteleone*. Queſto Autore non traſcriſſe ſolamente l' antica Iſcrizione del detto ſepolcro, in cui non ſi

P rav-

(*a*) L'Autor della Storia Cronologica della detta Badia in fine del Sinodo celebrato in Mileto nel 1698. *fol.*8.

ravviſa alcuna nota Cronologica, in quella guiſa per l' appunto, in cui è ſtata riferita dall' Autor già di ſopra nominato, ma ben anche l' altra, che vi fu poſta dopo la ruina di eſſa Chieſa. Deſcrive poi minutamente la forma, e la coſtruttura del medeſimo Sepolcro. Finalmente ſcrive così: *Hic collapſo antiquo Templo; per annos plures deſpectus jacuit: Verum novo extructo, & abſoluto Templo, ne tanti Comitis memoria periret, in meliorem, & nobiliorem formam in ala ſiniſtra repoſitus eſt.* E reca una lunga Iſcrizione, che vi fu inciſa ſul principio del corrente ſecolo, nella quale ſi dice che eſſo Conte foſſe morto *XI. Kalendas Julii anno* 1101. (*a*).

Oltre a cio potremmo Noi porre in dubbio anche l' autorità degli Storici, i quali vogliono che la morte del detto Conte foſſe ſeguita nel 1101; poichè da non pochi documenti ed autorità di Scrittori, e particolarmente da alcuni ſuoi diplomi ſi ritrae, che egli era vivente dopo del detto anno 1101.. L'*Ughelli* reca un privilegio ſpedito dal nominato Conte a favore del Moniſtero di S.Maria del Patire (*b*) il quale è ſegnato in queſto modo: I*n menſe Septembris indictione duodecima MCIIII.*, ed in un altro privilegio del Conte *Ridolfo Macchabeo* ſpedito nell'anno 1105. dopo la ſua ſoſcrizione vi ſi oſſerva quella di eſſo Conte in queſto modo: *Signum manus Rogerii Comitis Calabriæ* (*c*).

Ma laſciando da parte così l'Iſcrizione moderna ſituata

al

(a) *Hiſt. Hippon. lib.III. Cap.I. fol.79. & 80.*
(b) *De Archiep. Roſſan.*
(c) *De Archiep. Acheruntin.*

al Sepolcro del Conte *Roggiero*, ſulla quale fà tanto fondamento l'Autor dell'Iſtanza, come ancora i documenti, e l'autorità degl'Iſtorici; e ...to, e non ceſſo, che il Conte *Roggiero* foſſe mo... nell'anno 1101.; egli è neceſſario di oſſervarſi con quali Note cronologiche ſia ſegnato l'ultimo privilegio dal medeſimo ſpedito a favore di S. Bruno nel 1102., dal quale abbiamo così: *Hoc privilegium ſcriptum eſt quarto Junii menſis in Cappella S. Martini, quæ ſita eſt in medio Civitatis Mileti, infirmo exiſtente Domino noſtro Comite, per manus mei Roberti de Pariſvis Scribæ, & recitatum in camera, ubi idem Dominus meus Comes infirmus jacebat præſente &c. Incarnationis Domini noſtri Jeſu Chriſti anno milleſimo centeſimo ſecundo Indictione nona.* Fu dunque un tal privilegio ſpedito, ritrovandoſi il Conte infermo nella Città di *Mileto* a' 4. Giugno dell'anno dell'Incarnazione del Signore 1102. della nona Indizione. Ciò ſtabilito egli è molto neceſſario di andar brievemente eſaminando da qual meſe avuto aveſſe il ſuo principio l'anno 1102. ſegnato coll'Incarnazione del Signore?

RAGIONASI DELLE VARIE INDIZIONI.

EGli è nòtiſſimo agli eruditi, che da varie Nazioni di Europa davaſi all'anno, ed alle Indizioni diverſo principio. Ma sì perche una tal coſa non è al noſtro aſſunto molto confacevole; come ancora perche il ragionarne ſarebbe far una vana pompa di erudizione. Poſſono da coloro, che ne ſono curioſi, oſſervarſi il *Mabillone* (a) lo *Scaligero* (b) il *Petavio* (c)

P 2 il

(a) *De re diplomat.*
(b) *De emendat. tempor. lib.5.*
(c) *De doctrin. temporum lib.9.*

il *Dufreſne* (a) il *Creſcimbeni* (b) il *Muratori* (c) ed altri molti, i quali di tal materia hanno copioſamente trattato. Quindi ci reſtringeremo a favellare ſoltanto della Nota cronologica, colla quale è il noſtro diploma ſegnato, cioè coll'anno dell'Incarnazione del Signore 1102. Egli è da ſaperſi adunque, che in molte Regioni del noſtro Regno, e ſpecialmente nella Puglia, nella Calabria, ed ancora nella Sicilia ſi dava principio all'anno dal primo di Settembre, dal qual tempo cominciava parimente l'indizione, ſecondo il coſtume de' Greci, al rapporto dell'avvedutiſſimo Pagi (d): *Ex his liquet Protoſpatam, & Chronographum Barenſem annum illum Chriſti MXCIX. a Kalendis Septembris anni Chriſti MXCVIII. inchoare exemplo Græcorum, Apuliam, Calabriam, & Siciliam incolentium, qui tam indictionem, quam annum mundi juxta Eram Conſtantinopolitanam a Septembri incipiebant*. Infatti con tutta la chiarezza ſi ravviſa, che l'anno nel noſtro diploma è ſegnato all'uſo de' Greci; giacchè ſe foſſe ſtato ſegnato coll'anno a Nativitate, o ſia coll'Era volgare la X., e non già la IX. Indizione, vi ſi dovea accoppiare. Il coſtume di ſegnarſi i diplomi nel noſtro Regno, anche ne' tempi poſteriori, ſecondo l'uſo de' Greci è ſtato avvertito dall'eruditiſſimo P. Abate Gattola (e). Egli ragionando de' privilegj de' noſtri Re Ladislao, e Giovanna ſua ſorella, ſcrive così: *Obſervare enim eſt in privilegiis Ladis-*

(a) *In v. annus.*
(b) *Iſt.* di S. Maria *in Coſmedin. tom.1. fol.85., & ſeg.*
(c) *Antiquit. Italic. diſſertat.34.*
d) *Critic. ad annal. Baron. tom.4. ad an.1097. n.12.*
(e) *Ad hiſt. Abbat. Caſſin. acceſſion par.2. fol.512.*

dislai ; & Reginæ Johannæ , indictionem inibi uſurpatam a die primo Septembris , Imperatorum Orientis more repeti ; hinc Indictio Græca appellata &c.

E nello ſteſſo luogo piu chiaramente ſi ſpiega (*a*). *Indictionis initium in Regno Neapolitano in Kalendis Septembris* ; ed in altro luogo afferma (*b*). *Datæ ſunt hæ litteræ , quæ extant in Regeſto I. Ludovici p. 16. anni 1463. die 10. Septembris Indictione XII. pro Regni Neapolitani more , in quo indictio a menſe Septembri auſpicata , cum eo anno Romana eſſet XI.*

Le riferite oſſervazioni del *Gattolà* vengono confermate colle autorità degl'Iſtrumenti celebrati nel Regno In un originale Iſtrumento ſolennizzato ſotto il regnare del noſtro Re *Alfonſo I.* di Aragona , che ſi ſerba nel grande Archivio della Regia Camera , ſi legge così . *In Dei nomine amen . Anno ab Incarnatione Domini noſtri Jeſu Chriſti milleſimo quatricenteſimo quinquageſimo quinto , ſecundum uſum , curſum , & conſuetudinem Civitatis Jovenacii , ubi anni Domini ſemper a primo die menſis Septembris anni cujuslibet , una cum Indictione mutantur* (*a*). L' uſo della Città di *Bari* , e di tutta la Puglia era ancora d'incominciare a noverar gli anni del Signore dal primo giorno di Settembre . Coſtume preſo da' Greci ; onde ſegnando i Notaj ne' principj degl' iſtrumenti , l'anno , che correva , così dicevano : *Secundum uſum Civitatis Barii* (o di que' luoghi) *ubi anni Domini a primo die Septembris ; una cum Inditione mutantur ;*

La

(a) Nel *marg.* della *cit. par.* , e *fogl.*
(b) *Hiſt. Abat. Caſſin. tom.2. fol.565.*
(c) *Arca I. maz.31. n.14.*

La qual coſtumanza fin dal principio del paſsato Secolo andò in diſuſo (*a*).

Lo ſteſſo coſtume di cominciare l' anno dal primo di Settembre fu oſſervato nell' Iſola di Sicilia proſſima al noſtro Regno; ſiccome ſi ha nel Cronaco Siciliano cavato dal Codice Arabo Cantabrigenſe, pubblicato dal *Caruſo* (*b*), e nel *Pirri* nella ſua Sicilia Sacra (*c*). Fu un tal coſtume in eſsa Iſola abolito non prima dell' anno 1603., con una Prammatica ivi pubblicata (*d*). E nel noſtro Regno con altra Prammatica del Conte di Lemos de' 27. Febbrajo 1612. ſi ebbe ad eſtinguere l' abuſo di dare cominciamento all' anno da varj meſi, e particolarmente dal primo di Settembre (*e*), allorche principiava ancora l' Indizione, la quale, ſecondo l' uſo de' Greci coſtumavaſi in queſta Metropoli ben anche ne' ſecoli XIV., e XVI., ſiccome con validi documenti ha ultimamente dimoſtrato il chiariſſimo Canonico *Mazzocchi* (*f*).

Egli è confacente molto a queſto propoſito il leggere la Diſsertazione XXXIV. dell' antichità Italiane del dottiſſimo *Ludovico Antonio Muratori*, il quale dimoſtra, quante tenebre ed oſcurità arrechino all'Iſtoria, ed alla Diplomatica le coſtumanze di varj Popoli di Europa, di avere dati diverſi ed incoſtanti principj all'anno, ed all' indizioni. Ne vogliamo tralaſciare

di

(a) *Volpi Iſtor.* de' Viſconti *tom.*2. *fol.*38., *e* 39.
(b) *Biblioth. Sicul. tom.*1. all' anno 962.
(c) *De Eccleſ. Panorm. an.*1144.
(d) *Prag. un. tit.*1. *tom.*3. *recent.*
(e) *Pragm.*7. *de Commiſſar.*, *& exequtor.*
(f) *De Cathedr. Eccl. Neapolitana ſemper unica f.*152. *n.*62., *& f.*178.

di quì riferire ciocchè fu tal particolare ſcriſſe il dotto Monſignor Fontanini (a), cioè. *In Concilio Tridentino primæ editionis Romanæ per Paullum Manutium, anni MDLXIV. ſeſſio XXV. dicitur cæpta die tertia, abſoluta die quarta Decembris MDLXIII., qua ſeſſione clauſum fuit Concilium. Ex Bulla Pii IV. primæ editionis cameralis per Antonium Bladum apparet poſt reditum Legatorum e Concilio eundem Pontificem confirmaviſſe decreta Concilii: In Conſiſtorio noſtro ſecreto (inquit) illa omnia, & ſingula auctoritate Apoſtolica hodie confirmavimus. E in fine Dat. Romæ apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Dominicæ milleſimo quingenteſimo ſexageſimo tertio, ſeptimo Kalen. Februarii &c.. Negotium faceſſebat Thomaſio* (queſti era il dotto Giuſeppe Maria Tomaſio) *Concilium abſolutum fuiſſe die quarta Decembris anni MDLIII., atque idem Concilium confirmatum fuiſſe die viceſima ſexta Januarii ejuſdem anni MDLIII., undecim ſcilicet propemodum menſes priuſquam abſolverentur. Sed Joannes Ciampinus omnem difficultatem Thomaſio ſuſtulit animadvertens in actis Concilii communem ſtilum annorum vulgarium ſervatum; in tabulis vero Cancellariæ Apoſtolicæ, ad quarum normam data eſt bulla Pii IV. annos non a nativitate ſed ab Incarnatione inchoari, nempe a Martio; & proinde Januarius anni vulgaris MDLIV. in Concilio ſervati ex ſtilo Cancellariæ Apoſtolicæ in bulla Pii IV., adhuc erat anni MDLXIII., qui annus proximo Martio finiebatur &c.* Ma ripigliamo il noſtro filo.

Se dunque era cominciato a correre l'anno notato nel di-

(a) *Vindic. antiquor. diplomat. lib. II. Cap. XII. fol. 247.*

diploma dal 1. Settembre 1101. ſecondo il coſtume de' Greci, dovea per conſeguenza terminare al primo Settembre 1102.. Ed eſſendo il noſtro diploma ſeganto col giorno de' 4. Giugno del medeſimo anno; e piacendo al Difenſor de' Denuncianti (ſenza ſaperſi d' onde abbia tratta queſta notizia), ch' egli foſſe morto a' 22. Luglio; ſi va a toccare con mani, che il noſtro Conte era vivente, benche infermo, ſiccome ſi ha nel ſuo diploma, a' 4. Giugno 1102. giorno, in cui fu il medeſimo ſegnato. Crediamo che da quanto ſi è fin ora da Noi detto, ſi poſsa chiaramente comprendere quanto vani, e fallaci ſieno i dubbj promoſſi dal Difenſor de' Denuncianti ſulla detta nota Cronologica dell' ultimo Diploma del noſtro Conte *Roggiero*. E cio dileguato va a cadere la ſeconda parte della ſteſsa LVI. oppoſizione.

Dà fine il Difenſore de' Denuncianti alla ſua lunghiſſima Iſtanza colla LVIII. oppoſizione. In eſsa, egli afferma, che ne' privilegj del Re *Guglielmo* del 1173. dell' Imperador *Federigo* degli anni 1212., 1222., e 1224. vi manchino le giornate del meſe, in cui furono ſegnate. Ma perche queſta è una ſcipidiſſima difficoltà; tanto piu, che di già Noi di un tale, e di altri diferti, che ſi oſservano nelle antiche Carte abbiamo poco fa baſtantemente ragionato; non occorre perciò darvi riſpoſta alcuna.

Quantunque graviſſimi Autori, e ſpecialmente il celebre *Girolamo Acoſta* (a) tra l' altre regole, che preſcriſſe, per poter ben diſcernere i falſi diplomi da' le-

(a) *Hiſtoir. de le origine, & du progres de revenus Eccleſiaſtique Fol.* 287.

legittimi, e ſinceri, vi foſſero le ſeguenti regole: cioè, che debbaſi oſſervare la differenza dello ſtile, ed il modo, con cui i Principi davano principio a'loro diplomi, e come poi i medeſimi terminavano, ſpiegandoſi così: *La difference du ſtile, qui ſe rencontre entre les pièces veritables, & celles, qui ſont ſuppoſées, eſt très-utile pour diſtinguer les unes d'avec les autres: par exemple, on doit ſavoir de quelle manière les Princes ont commencé leurs lettres dans les differens temps, & de quelle manière ils les ons finies &c.* Tutta volta queſte regole non vagliono nulla per la Diplomatica de' noſtri Principi Normanni, poichè eſſendo ſtati eſſi inclinati totalmente al meſtiere delle armi, ed all'intutto addetti a conquiſtare nuovi Paeſi; non ſi curavano di tenere formate Segretarie, e certi, e fermi Segretarj: coſicchè lo ſtile de' loro diplomi per eſſere or da uno, or da un altro concepiti, vario, ed incoſtante ſi ravviſa. Oltre a ciò ſono i medeſimi concepiti ſecondo il guſto di que'tempi a nulla culto, e raffinato, con queſta differenza però, che in alcuni vi ſi oſſerva maggiore, in altri minor barbarie, ſecondo più, o meno era l'intelligenza di coloro, che li componevano. Moltiſſime altre notizie a tal punto attenenti, potremmo Noi di leggieri quì rapportare: ma perche il noſtro Aſſunto ſi è di dimoſtrare l'incoſtanza, e la varietà, che ne' diplomi del noſtro Conte *Roggiero* s'incontrano; quindi già data una paſſeggiera occhiata al modo tenuto da'Principi Normanni ne' loro diplomi; tutte le noſtre ſuſſeguenti rifleſſioni ſi raggireranno ſu de'diplomi di eſſo Conte. Ed in prima alcuni di eſſi concepiti ſi veggono nel latino, altri nel greco idioma; ſiccome ſi

puo vedere nella Sicilia Sacra del *Pirri* (*a*), e nell' *Ughelli* (*b*).

Ebbe ancora il detto Conte, ſiccome gli altri Principi Normanni, in coſtume di far diſtendere i ſuoi diplomi or da uno, or da un' altro. In fatti alcuni di eſſi furon concepiti da un tal *Falcone* ſuo Cappellano, e Medico (*c*).

Il loro principio non è ſempre dello ſteſſo tenore: poichè taluni cominciano in queſto modo cioè. *In nomine ſanctæ & individuæ Trinitatis* (*d*). Altri: *Sigillum factum a me Rogerio Magno Comite Calabriæ, & Siciliæ* (*e*). Inconſtante fu ancora nell' uſare i ſuoi titoli; mentre ſi ha, che il piu delle volte ſi intitolava: *Rogerius Comes Calabriæ, & Siciliæ* (*f*). Altre volte: *Rogerius magnus Comes Calabriæ, & Siciliæ* (*g*). Altre volte *Rogerius Comes Calabriæ & Siciliæ totius* (*h*). Finalmente altre volte: *Rogerius Magnus Comes Italiæ, Calabriæ, & Siciliæ* (*i*). Il loro fine è parimente vario. Alcuni terminarono ſenza diſegnarſi il Paeſe, ove ſegnavanſi, cioè: *Datum 6. Kalen.*

(a) *Tom* 1. *notit.* 2. *de Eccl. Meſſanen. Fol.* 382. 383.
(b) *De Archiep. Roſſanen. Tom. IX. idem de Archiep. S. Severinæ d. Tom. IX.*
(c) In *Ughel. & Pirri paſſim vide eundem Pirr. de Eccl. Pacten. tom.* 2. *fol.* 770. *& ſeqq. &* 771. *&* 772.
(d) *Pirri Sicil. Sac. tom.* 1. *fol.* 383. *&* 385. *& fol.* 520. *&* 521. *& alibi.*
(e) *Idem in dict. oper. dict. tom. fol.* 382. 383. 525. *&* 526. *Ughel. tom.* 1. *fol.* 1023. *ad* 1028. *de Epiſc. Milenſ.*
Idem Pirri dict. tom. fol. 76. 383. 384. 770. *& ſeqq.*
(f) *Idem dict. tom. fol.* 384. *&* 385. *& paſſim.*
(g) *Idem de Ecc. Meſſanen. fol.* 382. 383. *Ughel. de Epiſc. Militen. tom. IX. fol.* 1023.
(h) *Idem dict. tom. fol.* 383. *&* 384.
(i) *Idem dict. tom. fol.* 525. *&* 526.

len. Maji Indict. XV. anno Dom. Incarn. 1091. *Luna* 15. (*a*): In taluni disegnato si legge l'anno, e l'Indizione, e vi manca il mese, ed il giorno delle spedizioni (*b*). In altri vi è scritto l'anno, e vi manca il giorno, il mese, e l'Indizione (*c*). Alle volte si vede cominciato a numerarsi l'anno dall'Incarnazione (*d*). Altre volte finalmente dalla Creazione del Mondo (*e*). Le soscrizioni di esso Conte nel fine de' suoi diplomi ancor varie e diverse si osservano; mentre alcune volte vi si ravvisa la soscrizione del Conte Roggiero in questo modo: *Ego Comes Rogerius feci signum hoc*: indi susseguono le soscrizioni di Adelasia sua Moglie, e di Goffrido suo figliuolo, e di molti testimonj. Altre volte: *Ego Rogerius Comes*: *Ego Gaufridus Comitis filius*, senza la soscrizione di sua Moglie, e de' testimonj. In taluni si soscrivono prima i testimonj, ed in fine il detto Conte, e la Moglie, senza però esprimersi il nome di essa, cioè: *Signum Uxoris ejus*. In altri non si osserva affatto soscrizione nè del detto Conte, nè della moglie, nè del figliuolo, ma quelle solamente de' testimonj. E si dice così: *Teste me dante & concedente, & Conjuge mea Aledayde Comitissa, Goffrido infante filio meo* (*f*); la qual formola diede motivo al rinomatissimo *P. Gio: Mabillone* di scrive-

(a) *Idem dict. tom. fol.* 383. *&* 384.
(b) *Idem dict. tom. fol.* 76.
(c) *Idem Pirri dict. tom.* 1. *de Ecc. Catanen. fol.* 521.
(d) *Idem dict. tom. de Ecc. Catanen. fol.* 520. 521. 522. *&* 523.
(e) *Ughel. tom.* 1. *de Episc. Militen. fol.* 1023. *ad* 1028. *Pirri dict. tom.* 1. *fol.* 525. *&* 526. *& alibi passim.*
(f) *Pirri Sicil. Sac. tom.* 2. *fol.* 770. *ad* 771.

re (a): *Porro ante Anglicanos Reges aliquid ſimile habetur in litteris Rogerii Calabriæ Comitis Cœnobio Patenſi conceſſis anno MXCIV. quibus ita ſubſcribit apud Rocchum Pirrum. Teſte me dante & concedente, & Conjuge mea Adelayde Comitiſſa &c., tum in aliis. Teſte eodem Comite Rogerio, & Goffrido Infante filio ſuo. Sed inter has formulas, & Anglicanam id diſcriminis eſt, quod Anglorum Reges ſub hac formula non alios teſtes adhibeant: Secus Rogerius in chartis mox commemoratis.*

Egli è veriſſimo, che avendo Roggiero figliuolo del noſtro Conte uniti nella ſua perſona piu Stati, che da altri Principi Normanni ſi erano poſſeduti, e divenuto perciò molto potente; abborrito aveſſe i titoli di Conte, e di Duca, ed aſſunto quello di Re, che tramandò a' ſuoi poſteri; E dato aveſſe miglior ordine, e poſto in una aſſai piu ragguardevole e magnifica forma la ſua Corte: pure non furono sempre sì i ſuoi diplomi, come que' de' Re ſuoi ſucceſſori con un fermo uguale, e coſtante ſtile concepiti: ſiccome ſi oſſerva di eſſere ſtato piu comunemente il guſto, e lo ſtile in que' incolti tempi dell' altre Corti di Europa. Poichè ſolea alle volte dar queſto Principe principio a' ſuoi diplomi coll' invocazione della SS. Trinità (b): tal volta con quello di Gesù-Criſto (c): alcune volte dopo di tai invocazioni cominciava il ſuo nome (d): altre volte dopo il nome ſi ſegnava l'anno, e l'Indizione della ſpedizione del di-

(a) *De re diplomat. lib. 2. cap. XXI. fol. 160.*
(b) *Pirri Sicil. Sac. Catenen. Ecc. not. tom. 1. fol. 522. & 523.*
(c) *Idem Agrigen. Ecc. not. fol. 695.*
(d) *Gattola ad hiſt. Abbat. Caſſinen. æceſ. part. 1. fol. 255.*

diploma (*a*). Tal volta intitolavaſi *Rogerius Divina favente clementia Rex Siciliæ, Ducatus Apuliæ, Principatus Capuæ* (*b*): altre volte *Rogerius Dei gratia Dux Apuliæ, Chriſtianorum adjutor, & Clipeus, Rogerii magnifici Comitis hæres, & filius &c.* (*c*). Alcune volte: *Rogerius in Chriſto juſtus Rector, Rex Italiæ, & Dux Apuliæ, & Princeps Capuæ* (*d*). Altre volte finalmente (*e*) *Rogerius in Chriſto Deo pius, potens Rex* (*f*).

Oſſervaſi di non eſſere ſtati i diplomi di queſto Principe ſempre da una ſteſſa perſona concepiti: onde il di loro ſtile oſſervaſi ſempremai vario e diverſo (*g*). Molte volte nel fine di queſti diplomi vi ſi apponeano le date de' Luoghi, ove ſeguivano le ſpedizioni (*h*), ed altre volte non ſe ne facea parola (*i*), alcune volte vi ſi ſegnava il giorno, il meſe, l'anno, e l'Indizione della ſpedizione (*k*): altre volte il meſe, ſenza il giorno, l'Indizione, e gli anni della Creazione, ovvero dell'Incarnazione (*l*). Tal volta ſi diſegnavano gli anni del ſuo regnare (*m*), ed al-

(a) *Idem Gattol. dict. tom. fol.* 246. & 247.
(b) *Idem dict. par.* 2. *fol.* 255.
(c) *Item fol.* 243. & 244. *dict. par.* 1.
(d) *Idem dict. par. fol.* 255.
(e) *Idem dict. fol.*
(f) *Pirri Sicil. Sac. par.* 1. *de Ecc. Meſſan. fol.* 391. & 392.
(g) *Idem dict. par.* 1. *de Ecc. Panormit. fol.* 91.
(h) Gli Autori ne' luoghi citati.
(i) Ne' medeſimi in detti luoghi.
(k) Vedi i detti Autori.
(l) *Pirri Sicil. Sac. de Ecc. Panorm. tom.* 1. *fol.* 91.
(m) *Gattola* ne' luoghi *cit.* & *Tanſi hiſt. Monaſt. S. Michael. Arc. Montis Caveoſi fol.* 160. & 161.

altre volte si taceano (*a*). Alcuni suoi diplomi venivano soscritti con Testimonj (*b*), ed altri senza (*c*). Vi si apponeano ancora a' diplomi di questo Principe le bolle, o siano suggelli, i quali per lo piu erano di piombo (*d*): alcune volte però anche di oro (*e*).

Molte altre varietà, ed incostanze di stile e di formole, che s' incontrano in essi diplomi si potrebbero quì riferire; ma stimiamo di tralasciarle, per non arrecar noja; siccome ancora ometter vogliamo di ragionare dell' incostanza, che si ravvisa ne' successori Re Normanni; corrispondendo ugualmente a quella del Re *Roggiero*, della quale a sufficienza ragionato abbiamo: siccome si puo osservare presso i citati Autori Collettori di antichi diplomi cioè il *Pirri*, l'*Ughelli*, il *Gattola*, il *Tansi*, ed altri.

Ma perchè il LVIII. dubbio promosso dall' Autor dell' Istanza raggirasi totalmente nell' asserire, che ne' privilegj del Re *Guglielmo* del 1173., dell' Imperador *Federigo* del 1212., del 1222., e del 1224., segnati a favore di essa Regal Certosa, non vi sieno notate le giornate del mese, ne' quali essi vennero spediti; non vogliamo però tralasciare di ragionare alquanto su di tal particolare. Ed in prima ben potea egli sapere, che questi due Principi per lo piu non costumarono di apporre ne' loro diplomi le giornate de' mesi, ne' quali essi si spedivano, col legge-

re

(a) *Pirri de Ecc. Panorm. fol.* 91.
(b) *Giordan. Cronic. di Monte Verg. fol.*474. *&* 475.
(c) *Gattola* ne' detti Luoghi, e Tansi ne' medesimi Luoghi.
(d) *Pirri de dict. Ecc. dict. fol. & alibi passim, Gattol. dict. tom. fol.* 246. *&* 247.
(e) *Gattol. dict. part.* 1. *fol.*243. *e* 244.

re ſoltanto gli altri privilegj ſegnati da' nominati Principi. Da un privilegio del Re *Guglielmo* II. ſpedito a favore del Moniſtero di Monte Vergine ſi ha. *Datum . . . . . anno Dominicæ Incarnat.* 1166. *menſe Novembris Indictione prima &c.* (a). Nella Carta di dotazione fatta da eſſo *Guglielmo* a Giovanna ſua moglie, figliuola del Re d' Inghilterra ſi legge così (b): *Datum . . . . anno Dominicæ Incarnationis* 1177. *menſe Februario Indit.* X.. In altri molti ſuoi privilegj, e ſpecialmente da que' recati dal *Pirri* (c), e dall' *Ughelli* (d) affatto non vi ſi ravviſano le giornate de' meſi, ne' quali furono eſſi ſegnati. Moltiſſimi ſono i privilegj del Re *Federigo*, che fu poi aſſunto all' Impero, rapportati da varj Autori, ne' quali ben anche vedeſi la ſteſſa mancanza di giornate. In due ſuoi privilegj ſegnati per la Chieſa di Palermo recati dal *Pirri* (e) ſi legge: *Data . . . anno Dominicæ Incarnat.* 1200. *menſe Decembris IV. Indit.* E nell' altro *anno Dominicæ Incarnat.* 1206. *menſe Aprilis Indit. VIII.*. Altro ſuo privilegio viene recato dall' *Ughelli* (f), in cui la ſteſſa mancanza vi ſi ravviſa. Stimiamo di non dovere quì, per non andare alla lunga, rapportare altri eſempj di eſſa mancanza, la quale in tutti quaſi i privilegj del detto *Federigo* ſi oſſerva. Potrà chi ne è curioſo leggerli, tanto ne' citati *Pirri*, ed *Ughelli*, quanto nel *Gattola* (g) nel *Tan-*

(a) *Maſtrullo Montev. Verg. Sac. fol.* 639. e 640.
(b) *Caruſo Biblioth. Sicul. tom.* 2. *fol.* 957.
(c) *Pirri Sicil. Sac. not.* 1. *Eccl. Panormit. fol.* 106. 107. 108. e 112.
(d) *Ughel. tom. VIII. de Archiep. Benevent. fol.* 204. 205. e 208.
(e) *Pirri in ead. not. Ecc. Panorm. fol.* 129. & 130.
(f) *Ughel. dict. tom. VIII. de Archiep. Benevent. fol.* 208.
(g) *Ad hiſt. Abbat. Caſſinen. acceſ. part.* 1 *fol.* 287.

Tanſi (*a*) nel *Santorio* (*b*), ed in altri.

Ed ecco in brieve tela riſtretta la Diplomatica de' noſtri Normanni, e ſpecialmente dal noſtro Conte *Roggiero*, nella quale con evidenza ſi è dimoſtrato l' incoſtanza e varietà da eſſoloro uſata nel ſegnare i loro diplomi. Non ad altro oggetto ſi è di ciò trattato, ſalvo che per vieppiù dileguare i varj dubbj, che su i diplomi della Regal Certoſa ha in molti Luoghi della ſua Iſtanza, e ſpecialmente nella già riferita LVIII. ſua oppoſizione promoſſi il Difenſor de' Denuncianti.

SI RISPONDE ALL' OBBIEZIONE, CHE POTREBBE FARSI A' NOSTRI DIPLOMI, QUALORA SI CONFONDESSE IL LANDUINO DI GRANOBLE COL LANUINO DI CALABRIA, FACENDONE UN SOLO PERSONAGGIO.

CHe fra' Campagni, che ſeguitarono San Bruno nel ſuo ritiro fatto da Roma nell' Eremo di Calabria vi foſſe ſtato *Lanuino* perſonaggio tutto diverſo dal *Landuino*, ſucceduto al governo della Certoſa di Granoble, per l'aſſenza di S. Bruno, paſſato in Roma; la moltiplicità degli Scrittori, e de' documenti di quei tempi, ne' quali l'eſiſtenza di ambedue, e la loro diverſità chiaramente ſi riconoſce, l'hanno renduto omai un punto aſſai chiaro, ed indubitabile della Storia del Secolo dodiceſimo.

Di fatto il *P. Mabillone* nel *Lib.* 68. degli Annali Benedettini (*c*) facendo parola di un Privilegio da Papa Urbano II. conceduto *dilectis in Chriſto filiis Brunoni, & Lanuino*, nel 1092. nota non ſolamente di eſſere ſtato il *Lanuino* nel Diploma Pontificio rammentato, il primo Priore dell' Eremo Cartuſiano di Calabria, dopo S. Bruno, ma un perſonaggio diſtinto

(a) *Hiſt. Monaſt. S. Michael. Archang. Montis Cavoſi fol.* 166. & 167.
(b) *Hiſt. Monaſt. Carbonen. fol.* 93. & 94.
(c) *Tom. V. Pag.* 274. *edit. Luc.*

to dal *Landuino*, che resse la Certosa di Granoble, dopo la partenza fatta di là da S. Bruno: Ed eccone le parole: *Lanuinus iste illius domus primus Prior fuit post Sanctum Brunonem, distinguendus a Landuino, qui majorem Cartusiam post Brunonis discessum rexit.*

Or siccome per compruovar la diversità del Landuino Prior della Certosa di Granoble dopo la partenza di S. Bruno, dal Lanuino, successor dello stesso S. Bruno nel governo dell'Eremo, o sia Certosa di Calabria, giova mirabilmente il citato diploma di Urbano II. spedito nel 1092. a favor di S. Bruno, e Lanuino rammentato dal *Mabillone*, e di cui appresso dovrà farsi pienamente parola: così del pari lo stesso effetto produce l'altro diploma del Conte *Roggiero*, spedito dalle Campagne di Squillaci, ove dimorava coll'esercito nel 1093., rapportato dallo stesso. *Mabillone* (a) per intiero, e conservato nella Certosa di Granoble: mentre in quello si vede conceduto così a S. Bruno, come a Lanuino un luogo per edificare, e costruire il loro Eremo posto fra Arena, e Stilo, e che da'medesimi era stato eletto, per menarvi una vita solitaria. Ma sentiamo le parole del Privilegio: *Rogerius, divina favente clementia Comes Calabriæ, & Siciliæ. Notum sit omnibus quoniam miseratio Divina Sanctæ Religionis viros Brunonem videlicet ac Lanuinum, cum sociis suis ad nos usque transmisit -- aptum solitudinis locum quærentes &c.*

Ma non sono questi i soli documenti; da'quali la distinzione del Landuino di Granoble, dal Lanuino di

R Ca-

(a) *Idem ibidem.*

Calabria si ricavi . *Rocco Pirri* nella sua Sicilia Sacra rapporta un diploma del 1094. del Conte *Roggiero*, nel quale quel Principe dopo di avere narrata la solenne consecrazione della Chiesa dell' Eremo di Calabria ad onore di Dio, della Vergine, e di S. Gio: Battista, e la donazione da lui fatta a S. Bruno, che Maestro lo chiama del detto Eremo, della Chiesa di S. Maria di Arsafia con tutte le sue pertinenze, inserisce in esso la Bolla della Consecrazione di detta Chiesa spedita da Alcherio Arcivescovo di Palermo, in cui si legge di essere fra gli altri in detta solennità intervenuti così S. Bruno, come Lanuino: *Magistro Brunone, Lanuino, & cæteris fratribus Hæremitis assistentibus* (a). E questo Diploma vien serbato nell' Archivio della Certosa di S. Stefano del Bosco, e dal *Turini* comunicato al *Pirri* (b). E vien rammentato da varj Scrittori, cioè dall' *Inveges* ne' suoi Annali di Palermo, dal *Groffi* nella sua Catania Sacra, dall' *Ughelli* nella sua Italia parimente Sacra (c), e dal lodato P. *Mabillone* ne' suoi Annali Benedettini. Costui dopo di avere corretto il *Pirri*, che avea confuso il *Lanuino* con S. Bruno, rinnova l'avvertimento di sopra dato di non riputarsi lo stesso il *Landuino* Priore di Granoble, col *Lanuino* di Calabria. E così scrive: *Fallitur Roccus, qui Lanuinum cum Brunone confundit, in notis ad prædictum diploma: nec minus errarent, qui hunc Lanuinum Squillacensis Eremi Priorem post Brunonem, eundem esse*

(a) *Tom.* 1. *Pag.* 524. *edit. Pan.* 1733.
(b) *Pag.* 523.
(c) *Tom. IX. Pag.* 589. *edit. Rom.*

esse putarent cum Landuino Priore Cartusiæ majoris &c. (*a*).

E veramente è curiosa l'opinione del *Pirro*, il quale sull'autorità del sudetto Diploma, e di una lettera di Papa Pascale II. conservata ancora nell' Archivio di S. Stefano del Bosco, e comunicatagli parimente dal *Tutini* diretta al Lanuino di Calabria, e della quale tornerà piu in acconcio fare appresso parola (*b*), ricava che San Bruno fosse stato cognominato Lanuino, facendo in tal guisa di S. Bruno, e di Lanuino un solo personaggio. *Ex iis verbis* (son sue parole) *Magistro Brunone Lanuino* (queste si leggono nella citata Bolla di Alcherio) *facile intelliges diploma illud, quod in notit. Messan. ad annum* 1094. *num.* 8. *retulimus a Paschali II. Pontifice trasmissum fuisse huic Brunoni: in eo enim habes Paschalis -- dilecto filio Lanuino salutem &c.* (*c*) registrando nell' indice *Sancti Brunonis primi institutoris Cartusianorum cognomen* 524., che è appunto la pagina, ove sono le riferite parole notate.

Ma tralasciando di piu oltre ragionare circa tal puerile, ed insussistente opinione del *Pirri*, e proseguendo ad indicare i documenti della differenza del *Landuino* di Granoble, dal *Lanuino* di Calabria; dee saperssi, come ella vien contestata da una Bolla di Teodoro Mesimerio Greco Vescovo di Squillaci del 1090. confermata da Raingerio Metropolitano della Chiesa di Reggio, e messa in luce dall' *Ughelli Ital. Sacr.*

(a) *Tom. V. lib. 68. Pag.* 319.
(b) *Tom. I. Pag.* 383.
(c) *Idem. ibidem. Pag.* 524.

Tom. 9. Pag. 590. dall'originale nell' Archivio della Certosa di S. Stefano del Bosco; mentre in essa non solamente concedesi a S. Bruno, ed a Lanuino la facoltà di poter liberamente possedere alcuni beni, e Chiese dal Conte Roggiero loro concedute, ma i medesimi vi si veggono ben due volte rammentati, cioè la prima col titolo di onorantissimi Monaci, Romiti, e Signori, e la Seconda con quello di servi di Dio. Le parole di detta Bolla sono le seguenti: *Honorantissimis Monacis, & Eremitis, Dominis inquam Bruno & Lanuino... Dei servi Brunus, & Lanuinus*. In oltre vien confermato lo stesso dal diploma di Roggiero Conte di Sicilia, e di Calabria del 1096., col quale fonda nella Città di Squillaci un Vescovado Latino; mentre in esso si dice fatto per consiglio fra gli altri di S. Bruno, e del suo fratello Lanuino Romiti, ed Uomini Santissimi: ed eccone le parole: *Atque D. Brunonis, & fratris nostri Lanuini Eremitarum virorum Sanctorum consiliis &c.*

Or questo diploma pubblicato dall' *Ughelli* nella sua Italia Sacra (*a*), comunicatogli da Giuseppe del Corno già Vescovo di Squillaci, e poi di Orvieto, e conservato nell' Archivio della Cattedrale Squillacese, dee molto riputarsi, sì per essere un documento non estratto da qualche Archivio Certosino, e perciò esente dell'intutto di ogni sospezione di frode; e sie pr ricavarsi da esso, che *Lanuino* di Calabria dovette essere congiunto di sangue col detto Conte *Roggiero*, e quindi di origine Normanno, siccome avea tenuto l'*Inveges* (*b*) fondato sull'autorità dell'Inno di Fra Ma-

(a) *Tom. 9. Pag. 592. edit. Rom.*
(b) *Annali di Pal. Part. 3. Pag. 148.*

Maraldo Certoſino, di cui anche Noi di qui a poco faremo uſo, a differenza del *Landuino* di Granoble, che fu Italiano, e di nazione Luccheſe, e per tal cagione il Conte Roggiero rammentandolo nel ſuo Diploma, l'avea caratterizzato col titolo di *Fratris noſtri*.

Parimente la differenza medeſima rilevaſi da una Bolla del meſe di Settembre 1098. di Papa Urbano II. ſpedita in Salerno, rapportata dall'*Ughelli* (*a*), colla quale il ſuddetto Pontefice conferma in beneficio di S. Bruno, e di Lanuino le conceſſioni loro fatte così da Gio: di Niceforo primo Veſcovo latino di Squilaci, come dal Conte Roggiero, diſegnando propriamente quelle contenute nel Privilegio di eſſo Conte del 1098., in cui ſi parla della viſione; e la quale Bolla così principia: *Urbanus Epiſcopus ſervus ſervorum Dei: Dilectis in Chriſto filiis Brunoni, & Lanuino &c.*

E finalmente la diverſità ſuddetta ſi rileva dall' Inno compoſto da Fra Maraldo Certoſino compagno ſenza dubbio di S. Bruno nell' Eremo circa l'anno 1097. in occaſione della naſcita, e batteſimo di *Roggiero* primo Re di Sicilia figliuolo del Conte *Roggiero*, e di Adelaſia; giacchè da eſſo ricavaſi di eſſere ſtato il fanciullo Roggiero battezzato da San Bruno, e di avergli fatto il Padrino *Lanuino* nobile Normanno. Ecco le parole dell' Inno rapportate dall' *Inveges*. *Lanuinus eſt Patrinus . . . Nobilis Normannicus . . . . Tumque ſacro de lavacro . . . Olivo Bruno injungitur . . . Felix omen tenet nomen . . . Puer hic Roge-*

(a) *Tom. 9. Pag. 593. e 594.*

gerius . . . Militenſis nam oſtenſis . . . gaudebat Eccleſia. Or l'*Inveges*, che le recate parole riferiſce, ricava da quelle di eſſere nato il Re *Roggiero I.* non già in Salerno, come avea opinato il *Fazello*, nè in Sicilia, come avea tenuto il *Pirro*, ma in Mileto di Calabria, ed ivi eſſere ſtato battezzato, mettendo nel proprio punto di verità un fatto ſtorico combattuto, ed oſcuro. Queſto Inno poi narra il medeſimo conſervarſi in pergameno dal *Tutini*, ed egli averlo letto fra MSS. Normanni, e Franceſi di D. Antonino d'Amico (*a*). E qui neceſſaria coſa riputiamo di avvertire, come il mentovato Fra Maraldo Certoſino, che detto Inno compoſe, fu autore ancora di una Cronica Normannica, che la diſteſe fino alla prima Coronazione del detto Principe ſeguita nel 1129. in Palermo. Della qual Cronica il *Pirri*, che la chiamò *Chronica Maraldi pag.* 15. *Sic. Sacr. Tom. I. In Chron. Reg. Sicil.*, ne pubblicò una parte, o ſia tutto ciò, che alla ſuddetta prima Coronazione del Re Roggiero appartienſi, ſcrivendo di eſſere queſto M. S. *apud eruditiſſimum, atque de antiquis monumentis benemerentiſſimum virum Camillum Tutinum Neapolitanum ut pag.* 14. *&* 15. *Chron. Maraldi*. E di fatto il Tutini nella ſua vita di S. Gennaro *cap.* 15. *pag.* 86. *dict. Cron. M. S.* rammenta, aggiungendo di eſſere ſtata quella da altri continuata, rapportandone un frammento del Continuatore, in cui dell' entrata ſolenne fatta nel 1140. dal Re *Roggiero* in Napoli, ſi fa parola, e dell' Arciveſcovo di Napoli, che uſcì ad incontrarlo col Capo, e Sangue

di

(a) *Ann. di Pal. p.* 3. *Pag.* 148.

di S. Gennaro. Così scrive il *Turini*, che parlò di questo Sangue (cioè di S. Gennaro) dopo il Continuatore della Cronica di Fra Maraldo Certosino. E questa è quella Cronica appunto, che l' *Inveges* negli Annali di Palermo *pag.* 185. 186. 188., e 190. Parte 3. chiama Cronica M. S. di S. Stefano del Bosco, rapportandone in più luoghi qualche spezzone. Nè sono dispregevoli le notizie, che da quel poco di detta Cronica edita dal *Pirri* si ricavano, mentre da quello si ha di essere intervenuto alla Coronazione del Re *Roggiero* Radulfo del Crocefisso Maestro dell' Eremo, che dovette essere certamente il Terzo dopo S. Bruno, e di avere il medesimo ottenuta dal Re Roggiero suddetto la conferma delle Grazie concedute all' Eremo dal Conte Roggiero suo Padre: *Magister Rodulphus* (sono parole della Cronica) *obtinuit confirmationem gratiarum a Rogerio Comite ejus Patre concessarum ut pag.* 15. Qual conferma avvenne nel 1130., dopochè Anacleto Antipapa approvò con sua Bolla la Coronazione del suddetto Roggiero, il che non avea voluto fare il Pontefice Innocenzo II., come nella Cronica stessa si dice. La Bolla di Anacleto fu spedita nel Settembre del 1130. e quindi si è, che parimente in detto anno dovette dal Re Roggiero farsi la conferma accennata de' Privilegj del Conte Roggiero in favore dell' Eremo Cartusiano di Calabria.

Ma quando mai altri Documenti non vi fossero, che la suddetta differenza evidentemente dimostrassero, que' rapportati dal *P. Mabillone* ne' suoi Annali Benedettini, sarebbero essi soli sufficientissimi a compruovarla; essendo scritti dopo la morte così di *Landui-*

no

no di Granoble, come di *S. Bruno*. Sono queſti in prima due lettere di Papa *Paſcale II.* dirette al *Lanvino* di Calabria nell'anno 1101., colle quali ſi rallegra ſeco della pace, e concordia ſtabilita nell' Eremo, e dell' eſſere egli ſtato eletto alla cura, e governo di quello per la morte di S. Bruno, la qual pace nell' Eremo era avvenuta per opera di Riccardo Cardinale, e Veſcovo di Albano. Queſta diſcordia, e diſſenſione all' avviſo del medeſimo Annaliſta era ſtata cagionata per l' elezione del Succeſſore al governo dell' Eremo in luogo del defunto S. Bruno. Ma udiamo il *Mabillone*. *Poſt mortem Sancti Brunonis orta eſt diſſensio ſuper electione Succeſſoris in Eremo Turris: cui componendæ miſſus eſt a Paſchali II. Richardus Epiſcopus, & Cardinalis Albanenſis . . . . . qui pacem, & concordiam illic reformavit, & Lanvinum in Brunonis locum ſubſtitui curavit. Hæc diſcimus ex ipſius Paſchalis litteris*. E di fatto rapporta egli due lettere del ſuddetto Pontefice dirette *ad ipſum Lanvinum*, ricevute da Lione Vaſſorio Cartuſiano, e forſe conſervate nella Certoſa di Granoble (*a*).

Vi ſono due altre lettere del Pontefice medeſimo dirette allo ſteſſo *Lanvino* ſull' anno 1102., colla prima delle quali gli commette la cura de' Monaſterj all' Eremo vicini, e ſoggetti alla Sede Appoſtolica: e colla ſeconda gli dà la facoltà di poter edificare un nuovo Moniſtero nel luogo detto *Metauro*, dove coloro, che non poteano ſopportare l' auſterità dell'Eremo, aveſſero potuto ritirarſi, ed ivi vivere ſecondo la

(a) *Tom. V. Lib. 70. Pag. 417. edit. Luc.*

la regola di S. Benedetto. Così scrive il *Mabillone*, che riferisce le suddette due lettere: *Post mortem Sancti Brunonis, de qua superiori anno* (cioè nel 1101.) *egimus, Successor ejus ad Squillacium in Eremo Turris Lanvinus tam religiosè se gessit in demandata sibi præfectura, ut Paschalis Papa vicinorum ei Monasteriorum, quæ Sedi Apostolicæ subjecta erant, curam commiserit, litteris ad eum missis, quarum hic tenor . . . . Idem Lanvinus Eremi austeritatem multis suorum importabilem esse animadvertens, Cœnobium apud Mentaurum pro illis ædificare constituit, ubi Cœnobiticam vitam ducerent, ejusque rei facultatem a Paschali obtinuit in hæc verba* (a).

E vi è un' altra lettera dello stesso Papa Pascale II. riferita dal *Pirro* (b), che la crede con errore del 1094. (c), ma che di fatto è o del 1101., o del 1102., mancando in esso la data: la qual lettera, serbata nell' Archivio di S. Stefano del Bosco, fu dal *Tutini* a lui comunicata, mentre quella si vede diretta: *Dilecto filio Lanvino*; commettendogli il Pontefice l' elezione del Superiore nel Monistero di S. Giuliano, ed assicurandolo, che avrebbe tosto disbrigata la Causa del Vescovo di Messina. Che poi detta lettera sia del torno degli anni 1101., o 1102., e non già del 1094. apparisce dalla medesima, giacchè in essa se gli vede raccomandata da Pascale la cura dell' Eremo, per divina disposizione a lui commessa: onde essendo cio avvenuto dopo la morte di

S S.Bru-

(a) *Idem ibidem Pag.* 427.
(b) *Sicil. Sacr. Tom. I. Pag.* 335. *edit.* 1733.
(c) *Idem ibid. Pag.* 524.

S. Bruno, che fu verso l'anno 1101., certamente la lettera Pontificia non potè essere scritta prima del detto tempo.

Or questi sono i documenti, che a pieno merigio mettono in chiaro la differenza fra il *Landuino* di Granoble, e 'l *Lanvino* di Calabria, e de' quali i piu pregevoli debbono riputarsi quelli, che portano la data del 1101. in avanti: giacchè in quel tempo così *San Bruno*, come il *Landuino* di Granoble erano già morti. Quindi è, che se mai dubbio, o difficultà alcuna potesse cadere intorno all'unità de' due personaggi, sarebbe per gli altri documenti, che la morte del *Landuino* di Granoble precedono, a cagion che il medesimo era allora vivente: ma per quei documenti, i quali la di lui morte suffieguono, nulla di cio puo sospettarsi. Egli è dell'intutto inverisimile, anzi incredibile, che tante antiche Carte, quante ne abbiamo recate dal 1100. in avanti rammentino il *Landuino* di Granoble, e ce lo dimostrino vivente: quando era già egli defunto, e nella Chiesa di S. Andrea alle falde del Monte Soratte coll'acclamazione universale di Martire stato sepolto.

Nè tutto ciò, che finora si è notato intorno alla diversità del *Landuino* di Granoble dal *Lanvino* di Calabria, per quella individuare, e porre in una evidente chiarezza, dee stimarsi una fatica inutile, e punto non necessaria nella presente difamina de' privilegj del Conte *Reggiero* in favore della Certosa di S. Stefano del Bosco; mentre collo stabilimento di tal punto Storico si vengono a sciogliere due forti difficultà, che a' priuilegj medesimi potrebbero farsi. In prima nel Diploma del detto Conte del 1098.

par-

parlandosi del Lanuino, come di una persona distinta, e diversa da S. Bruno; quando S. Bruno fosse stato cognominato Lanuino, siccome erroneamente tenne il *Pirri*, svanirebbe la persona del *Lanvino* di Calabria: e svanirebbe molto più dopo il 1101., allorchè avvenne la morte di S. Bruno. E con ciò tutte le antiche Carte, nelle quali del *Lanvino* di Calabria dopo il 1101., come vivente si fa parola, dovrebbero dirsi apocrife, e false; giacchè essendo il *Lanvino* lo stesso, che *San Bruno*, dopo la morte di questo Santo, come del *Lanvino* vivente si potrebbe far menzione, ed in qual guisa mai nelle rammentate antiche Carte potrebbe di lui parlarsi, come di un personaggio allora vivente? Oltrecchè non possiamo non maravigliarci dello stesso *Pirri*, il quale nelle Copie comunicategli, così della Bolla della dedicazione della Chiesa dell'Eremo di Calabria, come della lettera di Papa Pascale II. al di sopra accennate, non avendo osservata fra 'l nome di S. Bruno, e di quello di Lanuino la virgola, abbia perciò di due personaggi formato uno solo. Dovea egli benissimo sapere, che nelle antiche Carte del Secolo XI. e precisamente nelle Normanniche del Regno di Sicilia, delle quali dimostra di essere pienamente inteso per lo gran maneggio, che ne fa nella sua Opera, l'interpunzione, e distinzione di una parola dall'altra, e de' periodi, per la barbarie, e rozzezza di que' tempi, era se non in un totale disuso, almeno poco, o nulla praticata. L'Ortografia di quella età era di gran lunga dalla presente diversa: siccome coll'oculare ispezione delle membrane del Secolo medesimo può osservarsi, conservandosene negli Archi-

vj de' Regni delle due Sicilie moltiſſime.

Creſce maggiormente in Noi la maraviglia riſpetto al *Pirri* dal vedere, come egli, quantunque ſi moſtri verſatiſſimo nella Storia *medii ævi*, abbia potuto aſſerire francamente di eſſere ſtato S. Bruno cognominato *Lanvino*: quandocchè nel Secolo undiceſimo appena cominciavano a riſorgere i cognomi, e quei ſoleano non ſenza qualche cagione prenderſi per lo piu da perſonaggi addetti all' eſercizio dell' Armi. Quindi il voler ripeſcare nel Secolo undecimo il cognome di S. Bruno, quando quello probabilmente non lo dovette avere, dee certamente riputarſi una ſtranezza del ſuddetto *Pirri*, che volle appiccare a S. Bruno un cognome, che quegli non mai ebbe, su di un fondamento debole dell' intutto, ed inſuſſiſtente.

In oltre come il *Landuino* di Granoble potea eſſere lo ſteſſo, che il *Lanvino* di Calabria: quando colui ſuccedette a S. Bruno nel governo della Certoſa nel Delfinato, nè mai partiſſene fino al 1099., nel quale anno ad oggetto di viſitare S. Bruno in Calabria, e ſeco conſigliarſi di alcuni dubbj inſurti intorno all' Iſtituto Cartuſiano, paſsò in Italia, ove dall' Antipapa Guiberto venne imprigionato; nè mai libertade riebbe fino alla morte dell'Antipapa medeſimo, alla quale non ſopravviſse piu che ſette giorni, con eſſere ſepellito nella Chieſa di S. Andrea alle falde di Monte Soratte poco lungi dalla Torre, in cui fu la ſua prigione. Perciò non eſſendo mai ſtato il *Landuino* in Calabria, nè mai avendo veduto S. Bruno, quando il *Lanvino* mentovato come preſente nel Diploma del 1098. del Conte Roggiero, ſia il *Landuino* di Granoble, il Di-

ploma ſuddetto eſſer dee evidentemente falſo: giacchè o ſi voglia ſegnato quel Diploma nel 1098., o nel 1099., ſempre il *Landuino* di Granoble non era in Calabria. Di fatto che il *Landuino* di Granoble non foſſe mai venuto in Calabria, nè aveſſe con S. Bruno trattato, ſi ricavà dall' Anonimo antico Scrittore de *Inſtitutionibus ordinis Cartuſienſis*, tratto, e pubblicato dal P. *Labbè* da un Codice M. S. di S. Remigio di Reims (*a*), in cui ſi ſcrive, che nel volerſi portare il *Landuino* di Granoble a viſitare S. Bruno, cadde in mano di Guiberto Antipapa, che imprigionollo: Ed eccone le parole: *Landuinus natione Tuſcus ex urbe Luca litteris & ipſe divinis, & humanis eruditus -- Qui cum ad Magiſtrum Brunonem pergeret, incidit in manus Guiberti Schiſmatici, quod multum horrebat. Adverſus cujus minas, & promiſſiones, & dolos, & violentias divina juvante gratia, modis omnibus perſeveravit inflexus. Quem in ſuo defunctum errore lacrimabiliter planxit, adeo ut a circumſtantibus argueretur, quod eum fleret a cujus perverſitate Eccleſiam ſuam Chriſti Bonitas liberaſſet. Poſt ejus obitus ſeptimum diem, etiam ipſe defunctus eſt, poſituſque in Monaſterio S. Andreæ ad pedem Montis Siraptis, cui vicinum eſt caſtrum, ubi captus in cuſtodia tenebatur.*

Nè dell' autorità di queſto Anonimo Scrittore degl' Iſtituti Cartuſiani dee farſi poco conto: mentre dovette eſſere certamente contemporaneo così di S. Bruno, come di Landuino. Della di lui antichità non du-

(a) *Bibl. M. S. Tom. I. Pag. 634.*

dubitò punto un dotto Amico del P. *Sirmondo*, che quello traſcriſſe: conforme lo ſteſſo *Sirmondo* atteſtollo, riſpondendo ad una lettera del P. D. Severo da Napoli Certoſino, che lo avea richieſto così del nome, come dell'antichità dell'Autore ſuddetto, e ſe mai nel Codice M. S. di Rems, onde era ſtato quell'Opuſcolo copiato, altre coſe ſi conteneſſero in dicendo: *Quàm vetuſtus ſit Codex Remenſis, unde brevis illa de primis Carthuſiæ Prioribus deprompta fuit narratio, quia in manus meas non venit, pronuntiare non poſſum. Qui vidit, manuque ſua deſcripſit amicus noſter, verum iſtarum judex idoneus, & ſi quænam alia præter hunc libellum in illo volumine contineantur non ſatis meminit; libelli tamen Auctorem, quiſquis eſt, Guigonis in qua deſinit ætate vixiſſe putat, idque ex ſcripturæ ipſius antiquitate colligi poſſe, quam illo ſæculo minime inferiorem ſibi viſam eſſe teſtatur* (a). Ed in vero terminando l'Anonimo mentovato il ſuo opuſcolo con Guigone quinto Priore della Certoſa di Granoble, che fiorì ſul cominciare del ſecolo dodiceſimo, in detto ſecolo appunto deeſi indubitatamente quello riputare ſcritto, concorrendovi ancora altri caratteri, che lavoro di quel ſecolo medeſimo lo dimoſtrano.

Or ciò poſto ſebbene ad una così fatta difficoltà ſi poteſſe riſpondere, che l'Anonimo rapportato in un graviſſimo abbaglio foſſe caduto, ſcrivendo di eſſere ſtato *Landuino* carcerato dall'Antipapa Guiberto nel portarſi a S. Bruno; quando colui una tal diſgrazia ſofferì nel ritorno fatto dalla Calabria dopo di avere vi-

(a) *Sirm. Tom. IV. oper. Pag. 676.*

visitato S. Bruno, siccome concordemente così gli antichi, come i moderni Scrittori delle Storie Certosine rapportano, e specialmente coloro, che la vita di S. Bruno sudetto hanno compilata: conforme il *Puteo*, *Lorenzo Surio*, il *Baillet*, il *Croiset*, ed altri Oltre ad aversene di ciò una testimonianza sicura, e più di ogni altra maggiore, qual è quella dello stesso S. Bruno, il quale nella lettera da lui scritta dalla Calabria a' suoi Fratelli della Certosa di Granoble, dice di essere stato visitato da *Landuino*, e che sebbene egli l'avesse voluto tenere seco, tuttavolta avendo quegli mostrato piacere, e desiderio di ritornare all'antica sua solitudine, non avea voluto forzarlo a rimanersi con lui. Ed ecco le parole della lettera. *Fratrem verò Landuinum nobiscum detinere volui propter graves, & crebras infirmitates nostras, sed quia sibi nihil sanum, nihil jucundum, nihil vitale, & utile esse sine vobis reputat, non acquievit, protestans mihi in lacrymarum fonte pro vobis emanante, & suspiriis multis, quanti apud eum sitis, & quam perfecta charitate vos omnes diligat. Unde coactionem nullam facere volui, ne læderem eum, aut vos, quos charissimos pro merito virtutum vestrarum habeo* (a). Tuttavolta però la risposta suddetta non solamente non sarebbe sufficiente a sciogliere la riferita difficoltà, ma servirebbe piuttosto a maggiormente promuoverla, e rinforzarla; mentre *Landuino* si portò dalla Francia in Calabria, al notare del *Mabillone* nell'anno 1099.: *Hoc anno* (cioè 1099.) *Landuinus majoris Cartusiæ Prior ad Brunonem in Calabria degentem profectus est*

(a) *S. Brun. oper. Tom. 2. Pag. 157. edit. Col. Agrip.*

est (*a*). E nel ritorno dalla medesima fu imprigionato dall' Antipapa Guiberto all'avviso concorde di tutti gli Scrittori delle Storie Certosine, e dello stesso *Mabillone*: *tamdiu in carcere detentus - quoad schismaticus superstes fuit usque ad annum sequentem*, sono parole del lodato *Mabillone*, cioè fino alla di lui morte seguita il settimo giorno dopo quella del detto Antipapa, cioe a' 14. di Settembre dell'anno 1100. Ma udiamo il *Mabillone*, che prosiegue a scrivere così: *Septimo a Wiberti obitus die decessit Landuinus Cartusiæ Prior, quem ille ex Calabria redeuntem interceperat, & in custodia ad id tempus tenuerat. Ejus obitus quarta decima die Septembris notatur, ex quo intelligitur septimo ante die Wibertum interiisse. Humatus est Landuinus in Sancti Andreæ Monasterio ad pedem Montis Siraptis, seu Soractis, cui proximum erat castrum in quo captivus detentus fuerat* (*b*). E siccome appunto avea scritto l'Anonimo pubblicato dal P. *Labbé*: ne viene per conseguenza, che tutti i Privilegj conceduti dal 1090. fino al 1099. a San Bruno dal Duca *Roggiero*, e dal Conte di Calabria e di Sicilia, ne' quali il *Landuino* come presente si vede mentovato, e de' quali poco innanzi si è fatta parola, dovrebbono essere falsi, mentre il detto *Landuino* in quel tempo era nella Certosa di Francia, e non già nella Calabria. Nè quì gioverebbe opporre, che nel 1089., quando S. Bruno da Granoble passò in Roma, per ubbidire a' comandamenti di Papa Urbano II. stato già suo discepolo, che presso di

(a) *Ann. Ben. Tom. V. Pag.* 381.
(b) *Idem ibidem Pag.* 390.

di sè lo avea voluto per regolàrsi co' di lui consigli negli affari intrigatissimi in que' tempi della Chiesa, avesse seco condotto il *Landuino* con altri Compagni; e che indi il medesimo Landuino fosse ritornato in Francia, mandato da S. Bruno a reggere in suo luogo la Certosa riabitata nuovamente da' suoi Romiti, mentre intorno al *Landuino* ciò è affatto lontano dal vero: e quegli Scrittori moderni, che hanno le Storie Certosine raccolte, e tal cosa hanno asserita, sono caduti in gravissimo abbaglio. Ed in vero per convincerli di questo errore, quando altre ragioni non vi fossero, basterebbe quella, che nasce dalla Carta di restituzione fatta da Seguino Abate del Monistero della Casa di Dio, della Certosa di Granoble a' Compagni di S. Bruno; mentre in essa si dice di avere S. Bruno nella sua partenza di Francia lasciato *Landuino* Priore della Certosa del Delfinato; onde è che a lui insieme cogli altri suoi Fratelli egli restituisse la detta Certosa abbandonata da' Romiti, e che però dal medesimo a lui, ed a' suoi Monaci era stata ceduta: *Fratri Landuino* (sono parole di detta Carta) *quem Magister Bruno discedens cæteris fratribus præposuit, ipsi, & cæteris fratribus sub eo degentibus, & eorum Successoribus donum quod nobis prædictus Bruno fecerat: locum prædictæ Cartusiæ pro voluntate eorum omnino liberum feci, & juri eorum omnino tradidi; quem locum Frater Bruno a Domno Papa Urbano Romam evocatus videns loci destitutionem fratribus recedentibus propter absentiam ejus, dedit nobis & Congregationi nobis commissæ* (a).

T Se

(a) *Apud Mabill. Ann. Ben. Tom. V. Pag.* 250.

cnca

Se dunque giusta detta Carta fu *Landuino* lasciato da S. Bruno Priore della Certosa nella sua assenza; e se i Romiti di quella per detta assenza l'aveano abbandonata, e che per tal cagione data venne all'Abate Seguino, ed alla di lui Congregazione della Casa di Dio; finchè poi fu dal medesimo Seguino a Landuino; ed agli altri Romiti Compagni restituita nel 1090., come potrà mai dirsi, che *Landuino* venne con S. Bruno in Roma, e con lui gli altri Romiti di detta Certosa; e che poi quelli se ne ritornarono in Francia nella loro Solitudine di Granoble. Oltre di che quando ancora ciò volesse ammettersi, pur nulla gioverebbe al caso presente; mentre pure in Settembre del 1090. già il *Landuino* era in Granoble, secondo detta Carta, che è segnata *anno ab Incarnatione Domini MXCXV. Kal. Octobris.*

Per la qual cosa, a pensar dritto, deesi riputare, che nel portarsi San Bruno in Roma, avesse seco condotti alcuni de' suoi Compagni, ma non tutti: e che fra questi vi fosse stato il *Lanvino* Normanno, il quale come Parente del Duca *Roggiero*, e del Conte *Roggiero* credette di poter molto giovare alla Chiesa per l'urgenza di que' tempi: Che avesse agli altri nella Certosa rimasi dato per Priore *Landuino* Luccheſe; e che quelli essendosi per la sua lontananza dissipati, avesse la sua Certosa donata a Seguino, ed alla sua Congregazione, finchè poi per opera forse del detto Landuino, e delle proprie di lui lettere, essendosi i dispersi Romiti riaccolti sotto al governo del detto Landuino, si fosse cooperato, acciò l'Abate Seguino restituisse loro la detta Certosa, siccome avvenne; e che tutto ciò seguisse fra lo spazio di un

anno

anno in circa, cioè ſul finire del 1089. fino al Settembre del 1090.

Che poi con S. Bruno foſſe venuto ancora di Francia in Roma il *Lanvino* Normanno con qualche altro ſuo Compagno, ſi ricava da due antichi Diplomi conſervati nell' Archivio di S. Stefano del Boſco, e pubblicati dall' Autore Anonimo della riſpoſta a Raimondo Caſtagna *Pag.* . . . , cioè da uno del Conte Roggiero del 1090., ove leggeſi *a Galliarum partibus ad Regionem iſtam Calabriæ. Sanctæ Religionis viros Brunonem videlicet, & Lanvinum cum Sociis eorum perveniſſe*. Da un altro del Duca di Puglia Roggiero del 1094., in cui ſi dice, che così S. Bruno ſuddetto, come il Lanuino *Sanctæ Religionis ſtudio accenſi, cum Sociis ſuis in Terram Calabriæ è Galliarum partibus diſponente Deo venerunt*. Ma volere poi, che tutti i Compagni di S. Bruno abbandonata la Certoſa di Granoble, ſi foſſero portati col loro Iſtitutore in Roma, ciò è non ſolamente inveriſimile, ma affatto inſuſſiſtente, e lontano dal vero.

Queſto noſtro *Lanvino* Normanno fu eletto per la morte di S. Bruno al governo dell' Eremo di Squillaci, e dopo di avere la Certoſa ſuddetta all' avviſo del *Mabillone* governata per lo ſpazio di anni 17. in circa, ſe ne paſsò finalmente all' altra vita nell' anno 1119. Il rammentato *Mabillone* proſiegue a ſcriverne così: *In Calabria cum in domo Squillacenſi per annos ferè ſeptemdecim Prioris ſeu Magiſtri (ſic enim tunc vocabantur Præpoſiti) Munus rectè geſſiſſet Lanvinus, hoc anno deceſſiſſe memoratur. Beatus appellatur Lanvinus, cujus reliquiæ cum reliquiis Sancti*

Brunonis permixtim observari dicuntur (a). In fatti il noſtro *Engenio* nella ſua Napoli Sacra (b) il detto Lanuino chiama col titolo di Beato, e dice, che il di lui Corpo conſervaſi nella detta Certoſa di Calabria. Succedette per la di lui morte al governo dell' Eremo, Sechero, o ſia come il dicono altri Lamberto, che il primo diede fuori gli Statuti, così per gli Anacoreti, come per li Cenobiti, che in Mentauro non lungi da Squillaci nel Moniſtero di S. Stefano viveano. Il *Mabillone*, che ciò riferiſce (c); ha pubblicati ancora gli Statuti ſuddetti da una Copia avutane dall' Archivio della Certoſa di Francia, quali ſi poſſono leggere nell' Appendice del *Tom. 6.* de' ſuoi Annali Benedettini (d).

Per tutto il fin qui detto ſembra di eſſere pienamente provata la differenza del *Landuino* Luccheſe Priore dell' Eremo di Granoble, e del *Lanuino* Normanno Priore dell' Eremo di Squillaci; e che queſto ſecondo accompagnò San Bruno dalla Francia in Roma; ſeco lui ſi rimaſe; e fu uno de' Confondatori della Certoſa di Calabria, al governo della quale nel 1102. ſuccedette, defunto S. Bruno, e viſſe per tutto il 1119.: Quindi eſſendo un perſonaggio del tutto diverſo dal *Landuino* Priore di Granoble, e dallo ſteſſo S. Bruno, col quale il *Pirri* lo avea confuſo, il ritrovarſi il medeſimo rammentato ne' privilegj de' Normanni a favore dell' Eremo, non ſolamente non è per quelli una marca evidente di falſità, come taluno potrebbe ſoſpicare, ma una nota chiara, e lampante della loro autenticità, e ſincerità.

Non

(a) *Tom. 6. Ann. Ben. Lib. 73. Pag. 41.*
(b) *Pag.*
(c) *Idem Mabil. ibidem Pag. 41.*
(d) *Idem in Appen. Pag. 591.*

NOn ſempre le viſioni debbonſi francamente preſſo di Noi riputare per fanatiſmi, ed accenſioni di fantaſia di Uomini pregiudicati, e ſuperſtizioſi: poichè ciò ſarebbe lo ſteſſo, che contraddire a' principj della noſtra Santa Religione, negare la fede a' libri dell' antico, e nuovo Teſtamento: rigettare i piu autentici documenti della Storia Eccleſiaſtica, che concordemente i Critici Cattolici, e Proteſtanti hanno ammeſſi, come genuini, e ſinceri: e finalmente atterrare le dottrine della piu ſolida Teologia, le autorità de' Padri piu chiari, e ſin della ſteſſa Filoſofia. Or ſiccome l' annoverare tutte le viſioni fra fanatiſmi, ed alterazioni di fantaſia è lo ſteſſo, che ſulla baſe del Pirroniſmo gire a traverſo di una delle Cattoliche piu raſſodate verità, e dello Spirito della Chieſa: così poi l' ammetterle tutte indiſtintamente è il medeſimo che il piombare ſul baratro piu profondo, ove giacciono que' miſtici, che uſciti troppo da' limiti della loro pericoloſa Teologia ſono caduti dalla medeſima nell' illuſione, e nella pazzia.

Biſogna adunque in rapporto alle Viſioni gire a rilente, ed indagarne il vero riguardando ſempre, ed attentamente i principj Filoſofici, e Teologici, e le regole aſſegnate per lo loro diſcernimento da' Padri, acciocchè le Divine, e Profetiche da quelle, che non ſono tali, ſi ravviſino; mentre le viſioni eſſendo ſempre ſtate nella Chieſa, e dovendovi eſſere fino all' ultimo de' Secoli, ſiccome le vere, e Divine poſſono eſſere ſorgente di dolcezza, e felicità nelle Anime fedeli; così le falſe, e cattive cagionano ſconcerti di ſcandali, ed infiniti altri mali.

SI DIMOSTRA; CHE LA VISIONE RIFERITA DAL CONTE ROGGIERO NEL NOSTRO DIPLOMA DEL 1098. NON SOLAMENTE NON RENDE IL MEDESIMO FALSO, ED APOCRIFO, MA PONE MAGGIORMENTE IN CHIARO LA DI LUI VERITA'.

Ciò

Ciò posto non dovrà sembrare certamente un paradosso il sostenere, che il Diploma di *Roggiero* Conte di Sicilia, e Calabria a favor di S. Bruno fondatore dell'Ordine Certosino in data dell'anno 1098. sia vero; non ostante, che in esso vi si racconti una visione, e molto meno dovrà sembrarlo coll'asserire, che appunto per cagione della detta visione, che in esso si narra, sia il Diploma medesimo solido, e genuino; anzi che la visione suddetta sia la prima marca, e piu lampante della sincerità di quello.

E veramente, che le visioni sieno autenticate dalle Scritture così dell'antico, come del nuovo Testamento, basta il prendere in mano que' Santi libri, e rivolgerli alla rinfusa, che infiniti esempli se ne avranno: meritando in ordine alle Scritture del nuovo Testamento tutta l'osservazione l'*Apocalisse*, come quella, che altro non è, se non se una continua misteriosa Profetica visione.

Che sieno poi contestate, ed ammesse da' Padri, e specialmente da quelli de' primi Secoli, i quali furono piu vicini agli Appostoli. Egli è chiaro, oltre all'Apocalisse, dal libro del *Pastore di Erma*, che fiorì sotto Clemente I. Sommo Pontefice, mentre nella prima parte delle tre, nella quale è divisa l'Opera, si parla diffusamente delle visioni, e nella seconda del discernimento de' Profeti veri da' falsi, e degli spiriti (*a*). E sebbene il *Blondello* l'avesse chiamato larvato Profeta, sognatore, e gorgo delle superstizioni di *Montano*, tuttavolta però dagli onorati elogj fat-

(a) *Apud Cotel. Tom. 1. Patr. Apostol.*

fattigli da' Padri, che dalle illusioni Montanistiche ce lo dimostrano lontano, e che lo stesso *Blondello* affascina, si scorge di essere ciò una di lui calunniosa impostura; e che il libro d'*Erma* dee riputarsi, come uno de' piu antichi, e pregevoli monumenti della Chiesa (*a*). In oltre egli è chiaro per l'autorità di *S. Clemente* Romano tratta dalla sua prima lettera a' Corintj (*b*), mentre in essa chiama λόγον i doni dello Spirito Santo; appunto come S. Paolo disse λόγον πίστεως il dono Profetico; e di piu chiama πίστις quella gloria, che proviene loro da' doni dello Spirito Santo istesso, e specialmente dal Profetico, che nasce dalla fede. A queste si aggiugne quella di S. Ignazio Vescovo Antiocheno, e Martire, il quale nelle sue lettere a' Filadelfi, ed a' Tralliani de' doni Profetici fa parola, e delle rivelazioni a lui fatte (*c*), come è da vedersi nelle edizioni delle medesime lettere del *Vossio*, *Usserio*, *Cotelier*, e *Pearsone*. Siegue *Eusebio*, il quale nella sua Storia Ecclesiastica ci rammenta Quadrato, che all' Imperador Adriano una celebre Apologia per li Cristiani presentò, le figliuole di Filippo chiamate da S. Luca Profetesse, ed Ammia di Filadelfo (*d*), e vuole così l'uno, come le altre illustri a loro tempi per la grazia della Profezia. A costoro aggiungesi il celebre Filosofo e Martire San Giustino, il quale e contro a Trifone, e contro a' Giudei dimostra, che dopo la venuta di Cristo

(a) *Blond. Apol. pro Sent. Hieron. pag. 16. e 17.*
(b) *S. Clem. Rom. Epist. 1. ad Corint. apud Cotel. Tom. 1., & Juniva.*
(c) *S. Ignat. Epist. ad Phil. & Trall. apud Voss. Pearf. & Cotel. Tom. I. P. P. Apost.*
(d) *Eus. Hist. Eccles. Lib. 3. Cap. 37. edit. Val.*

ſto la Profezia mancò a' Giudei, e paſsò a' Criſtiani, chiamando in teſtimonio i ſenſi di ambedue i Popoli; de' primi per la mancanza del dare, e de' ſecondi per l'affluenza: e ſervendoſi ſempre della Greca voce ἰδεῖν per dimoſtrare, come da' ſenſi loro ſteſſi poteano gli uni, e gli altri conoſcerlo, e ravviſarlo (*a*). Parimente lo ſteſſo ſi ricava da S. *Ireneo*, che niega di poterſi noverare i doni conceduti a ſuoi tempi alla Chieſa, fra' quali era il primo il Profetico, e ch'egli ciò non dice per fede altrui, ma per avere colle proprie orecchie inteſe (*b*) le Profezie. Si ricava da *Origene* ne' Libri contro Celſo, mentre in eſſi dice di fiorire a' ſuoi tempi fra Criſtiani i veſtigj de' doni Profetici, chiamando quelli veſtigj a confronto de' primi della Pentecoſte: mentre allora queſti furono comuni a qualunque ordine de' Criſtiani, ma ſotto *Origene* divennero particolari de' fedeli di primo merito (*c*). E finalmente è chiaro per l'autorità di S. *Cipriano*, la cui ſola teſtimonianza ſarebbe ſufficiente a ſtabilire nella Chieſa le Viſioni, e le Profezie, ed a dimoſtrarle veraciſſime; mentre le di lui lettere piene di quelle, ci dimoſtrano di eſſere allora frequentiſſime, e di avere non ſolamente regolato il Santo nella tempeſta delle perſecuzioni, ma nella direzione della diſciplina Eccleſiaſtica. Di fatto tutte le piu gravi emergenze della Chieſa, e che toccavano il pubblico Stato di eſſe, erano dalle Viſioni predette: e *Ponzio Diacono* nella vita dello ſteſſo Santo ce ne racconta pa-

ri-

(a) *S. Juſt. contr. Tryph. Pag.* 308. *contra Jud. Pag.* 314. 315.
(b) Preſſo *Euſ. Hiſt. Eccl. Lib. V. N.* 6.
(c) *Orig. contr. Celſ. Lib.* 3.

rimente delle avvenute in ſogno. Laonde biſogna conchiudere, che quando mai altre teſtimonianze non vi foſſero intorno alla verità delle Viſioni, baſtano le ſole Ciprianiche per iſtabilirle, giacchè quelle furono ſempre commendate, come fruttuoſiſſime, ed utiliſſime alla Chieſa (*a*). Così abbiamo da tutti gli Scrittori, che hanno l'Opere del detto Santo comentate, fra quali il *Baluzio*, e *Gio: Fello* Veſcovo Caſtrienſe.

Avremmo ancora fra' Padri potuto annoverare moltiſsimi dotti uomini chiari per la Santità in ogni ſecolo, e fra' primi i tre gran Dottori della Chieſa Latina *S. Agoſtino*, *S. Girolamo*, e *S. Ambrogio*, e ben molti della Greca, cioè *S. Baſilio*, *S. Gregorio Nazianzeno*, *S. Epifanio*, *S. Cirillo Aleſſandrino*, *S. Giancriſoſtomo*, ed altri: ſe quei de' primi ſecoli, che piu vicini furono agli Apoſtoli, e ne' tempi de' quali i doni dello Spirito Santo erano piu copioſi, e piu diffuſi, colla loro autorità non aveſſero luminoſamente, ed a ſufficienza la verità, e ſolidità delle Viſioni Profetiche dimoſtrata: autorità per altro, che dee molto riputarſi, come di perſonaggi non ſolo pieni di grandi, e ſovraumani doni, ma illuſtri per la perfetta carità, per lo diſtaccamento dalle coſe mondane, per l'ammirabile fortezza, e per mille altre virtù iſtillate loro da' freſchi eſempli del Salvatore, e dalla viva ancora, e recente memoria delle ſue parole, ed innaffiati dal ſangue generoſiſſimo di tanti Martiri. Ed oltre a ciò fra' Padri de' primi ſecoli avremmo potuto parimente arrolare il chiariſſimo

(a) *S. Cypr. Epiſt. 10. 40. 56. 54. 69. X. 34. Pont. in Vit. S. Cypr. apud Ruinart Acta Mart.*

Tertulliano, ne' cui libri assai frequenti si veggono le Visioni: Se *Rigaltio*, *Pamelio*, la *Cerda*, ed altri eruditi non avessero dimostrato di essere egli caduto nell' errore di *Montano*, il quale sebbene ammettesse le Visioni, e le Profezie, volea però, che nella sola sua setta quel dono fiorisse, estinto dall' intutto nella Chiesa Cattolica (*a*); e che egli colla comunicazione del suo Paraclito fino alle piu vili femminette l' infondesse.

E che ultimamente sieno le Visioni confermate da piu antichi, sinceri, e scelti monumenti Ecclesiastici de' primi Secoli, ella è cosa notissima: dacchè all' avviso del dotto *P. Ruinart certe pauca sunt ex antiquioribus, & sincerioribus Martyrum actis, in quibus ejusmodi Visiones non habeantur* (*b*). Oltrecchè nella famosa lettera Enciclica di *Filone*, *Gaio*, *Agatopo*, ed altri compagni, e discepoli del celebre Martire S. *Ignazio* Vescovo di Antiochia, intorno alla morte del medesimo Santo; nell' altra parimente Enciclica della Chiesa di Smirna diretta alla Chiesa di Filadelfia, ed altre Chiese Cristiane circa il Martirio di S. *Policarpo*, ed in quella finalmente della Chiesa Gotica diretta alla Chiesa di Cappadocia, ed a tutte le altre della Cristianità, coll' occasione del Martirio di *S. Sabba*, se ne hanno de' luminosissimi esempli (*c*), come dalle dette Epistole inserite dal mentovato *Ruinart* ne' suoi Atti scelti, e sinceri de' Martiri, e delle quali essendo Encicliche, o sieno Circolari

(a) *Rigal. Pam. Cerd. Pag. Oper. Tert.*
(b) *Ruin. Act. Mart. Sinc. & Select. Pag.* 212.
(c) *Ruin. Act. Mart. Pag.* 22. 39. 71. e 662.

colari venne ſempre mai fatto grandiſſimo conto nella Chieſa, come eruditamente dimoſtra il *Bencini* nel ſuo libro *de literis Encicłycis* (a). Ma dove ſi laſciano mai i frammenti delle lettere rapportate da *Euſebio* di S. Dionigi Veſcovo Aleſſandrino, ed uno de' Maeſtri della Scuola Teologica d'Aleſſandria, e già diſcepolo di Origene, giacchè in eſſe ſi parla ancora di Viſioni; e ſpecialmente in quella contro Germano, in cui narra di eſſere egli per Divino avvertimento fuggito di Aleſſandria per campare dalla perſecuzione di Decio (b). E per ultimo i famoſi Atti delle Sante *Perpetua*, e *Felicita*, i quali ſono pieni di Viſioni Profetiche maraviglioſiſſime, chiamate Oromati con voce Greca; e che l' *Olſtenio* vuole, che debba leggerſi Oromati, giacchè ὁράματα in Greco ſuona lo ſteſſo, che Viſione, ſiccome lo ſteſſo avea tenuto il *Meurſio* nella ſua Mantiſſa Critica contro al Swartio, che negli analetti avea una tal voce emendata in quella di Chroma (c). Che ſebbene il *Valeſio* nelle ſue note ad *Euſebio*, e 'l *Baſnage* ne' ſuoi Annali Eccleſiaſtico-politici abbiano tenuto di eſſere ſtati raccolti da un Settario degli errori di *Montano* gli Atti ſuddetti, e che di piu il Baſnage abbia poſte nel ruolo de' Montaniſti le medeſime Martiri ſul motivo, che in quelli non ſolo ſi ammettono le nuove profezie, ma a quelle dell' antico Teſtamento di gran lunga ſi prepongono: Tuttavolta così il *Ruinart* contro al *Valeſio* (d), come

(a) *Benc. de lit. Encicl. Pag.*
(b) *Dion. Epiſt. contr. Germ. apud Eus. lib. 6. Hiſt. Eccl. cap. 40. Pag.*
(c) *Holſt. Not. ad Act. SS. Perp. & Fel. Pag. 112. apud Ruin.*
(d) *Ruin. Act. Mart. Pag. 91.*

me il *P. Orſi* contro il *Baſnage* ſciogliono una tale oppoſizione, e ſolidamente difendono l'Ortodoſsia il primo al ſecondo del Collettore di detti Atti, e 'l ſecondo aſſolutamente quella ancora delle Martiri; ſoſtenendo la verità, e ſolidità delle Viſioni Profetiche, e ſpiegando il paſſo del Profeta Joele intorno alla Profezia, ed alle Viſioni (*a*). A' quali ragionevolmente ſi deve aggiugnere il celebre Ingleſe *Dodwello*, che nella ſua IV. Diſſertazione Ciprianica eruditamente dimoſtra di non eſſere ſtato il Collettore di detti Atti *Montaniſta*; ma Cattolico, ed impugnatore delle falſe Profezie di *Montano*, la qual ſua oppinione con varj ſolidiſſimi argomenti rafforza (*b*). E di vero come mai potranno riputarſi Montaniſti così il Collettore de' loro Atti, come le SS. Perpetua, e Felicita. iſteſſe per cagione delle loro Viſioni Profetiche, quando *S. Agoſtino*, quantunque eſcluda dal Canone delle Scritture le Viſioni delle SS. ſuddette (*c*), pur tutta volta le chiama Divine rivelazioni, che da' Fedeli doveano religioſamente onorarſi (*d*). Diſpiacevano al *Baſnage* queſti Atti, perchè in eſſi a rotonde lettere vi ſi leggea la dottrina del Purgatorio fondata ſulla Viſione di S. Perpetua del ſuo Fratello Dinocrate già morto, e perciò il Collettore di quelli, e le Martiri le gittò nel profondo abiſſo degli errori di *Montano*.

Ora a queſti autentici, genuini, e ſinceri monumenti della Storia Eccleſiaſtica de' primi ſecoli, ricevuti, ed ammeſſi nella Chieſa coſtantemente, altri ne potrem

(a) *Orſ. Diſ. Pro SS. Perp. & Felic. Lib. Cap.*
(b) *Dodwell. Diſſ. IV. Cypr. de Viſ. Pag. 2.*
(c) *S. Agoſt. de Anima Cap. 10. & ad Vinc. Cap. 9.*
(d) *Idem ſerm. 280. e 282.*

tremmo aggiugnere ſecolo per ſecolo, e fino al preſente ſe ciò non foſſe un troppo divagarci col ragionamento, e nulla piu accreſcere di peſo all' argomento abbaſtanza provato colle riferite Antorità: giacchè non potendoſi dubitare di eſſere ſtati: di eſſere al preſente; e doverlo eſſere fino alla conſumazione de' ſecoli nella Chieſa i doni dello Spirito Santo, fra quali vi è quello della Profezia, che comprende ancora le Viſioni, ſebbene non con quella affluenza, ed abbondanza de' primi ſecoli; ne' quali avea biſogno la fede di comprovazione per via di ſegni prodigioſi, e che perciò erano i doni dello Spirito Santo immediato effetto della confermazione, l' aggiugnere piu autorità alle recate nulla farebbe preponderare la bilancia dippiu di quel peſo, che le danno le rapportate. Con tutto ciò non vogliamo tralaſciarne altre due del quinto ſecolo, che debbono riputarſi non meno irrefragabili, e convincenti delle prime. Una di queſte adunque ſi è quella di S. Agoſtino, che narra nell' aſſedio di Nola fatto da' Barbari di eſſere apparſo il celebre S. Felice Prete di detta Città, e che ciò egli avea inteſo *non incertis rumoribus, ſed teſtibus certis* (a). E l'altra ſi è quella di *Uranio*, che nella lettera diretta *a Pacato de obitu Sancti Paulini*, rapporta non ſolo la Viſione avuta da S. Paolino Nolano moribondo, di S. Gennaro Veſcovo di Benevento, e Martire, e di S. Martino Veſcovo di Turone, che l' invitarono al Cielo, e di S. Paolino iſteſſo a S. Gio: Veſcovo Napoletano tre giorni prima di ſua morte, ed il quale avea meſſo in bocca al medeſimo S. Giovanni un fa-

(a) *De cura pro mortuis Cap. 16.*

favo di mele (*a*). Intorno alla cui lettera di Uranio è da vedersi il Chifflezio (*b*), e l'Autore Anonimo della vita dello stesso Santo, da' quali sono le dette Visioni riferite, e co' principj critici disaminate (*c*). Che sebbene il *Basnage* s'impegni a dimostrare la prima Visione di S. Felice avvenuta nell'assedio di Nola favolosa contro alla recata autorità di *S. Agostino*, e che con una lunga digressione cerchi dimostrare, essere cominciata dopo Costantino il grande, e tratta dalle lagune del Gentilesimo nella Religione l'oppinione, che le Anime beate abbiano cura delle cose de' mortali, e che ne' primi Padri della Chiesa di ciò non se ne truovi ombra, o vestigio, avendone sparsi i primi lampi *S. Basilio*, e *Sinesio*; tuttavolta ciocchè dice il *Basnage*, si scorge di essere affatto lontano dal vero; mentre gli stessi *Origene*, *Santo Ireneo*, e *S. Giustino*, ch' egli arreca in compruova della sua sentenza, sono a lui contrarj, siccome sopra dimostrammo (*d*).

Se dunque le Visioni profetiche sono contestate dalle Sacre Scritture, dall'autorità de' Padri de' primi secoli, e da' monumenti piu genuini, e sinceri Ecclesiastici, certamente, che'l rigettare quelle dello intutto, e riporle assolutamente fra i fanatismi, ed accensioni di fantasia, è un aperto contraddire ad uno de' piu raffodati principj della nostra Religione, quale è quello, che i doni dello Spirito Santo durano an-

(a) *Epist. Uran. de obitu S. Paul. Nol. Tom. 2. Oper. S. Paulin. le Brun. Pag.* 144. 147.
(b) *Chiff. Paul. Illust. Cap. 29. e 30. Pag. 192. ad 201.*
(c) *Vit. Anon. S. Paul. Tom. 2. Oper. Cap. 53. e 53. Pag. 93. ad 96.*
(d) *Basn. Annal. Eccl. Polit. Tom. 3. Pag. 237. e 298.*

ancora nella Chieſa, e fra eſsi la Profezia. E di fatto queſta Dottrina fu nel ſecondo ſecolo meſſa ſeriamente al vaglio, e dibattuta nella Chieſa per cagione della celebre Ereſia di Montano. *Montano* uomo di Frigia, e riputato aſſaiſſimo per opere eſterne di Santità, dopo di eſſerſi vantato di avere ricevuto con pienezza maggiore degli Apoſtoli lo Spirito Santo, e poi con ſolenne beſtemmia d' eſſer' egli ſteſſo quel Divino ſpirito, ſognò pazzamente, che ſolo nella ſua ſetta il dono della Profezia ſi conſervava; che le nuove Viſioni, e Profezie de' ſuoi ſeguaci doveano preporſi a quelle dell' antico Teſtamento; che nella Chieſa Cattolica un tal dono ſi foſſe eſtinto dell' intutto: e che egli finalmente poteſſe colla comunicazione del ſuo Paraclito ad altrui queſto dono conferire. Che però i Padri di quel tempo ad oggetto di confutare un errore così pericoloſo cercarono dimoſtrare, come nella Setta Montaniſtica il dono della Profezia mai era ſtato: Che mai nè Montano, nè le ſue femminette aveano tenuti per Profeti: e che nella Chieſa non ſolo non era mancato, ma che mai ſarebbe per mancare un tal dono fino alla conſumazione de' ſecoli: Che gli entuſiaſmi de' Montaniſti erano cagionati non già da uno Spirito buono, ma dal cattivo; convincendo i medeſimi ciò, che avea detto Maſsimilla una delle prime Profeteſſe di Montano, che dopo ſua morte altra Profeteſſa non ſarebbe ſurta, ma ſarebbe venuta la conſumazione del dono: Quando all' incontro nella Chieſa quella ſarebbe ſtata perpetua fino alla conſumazione del Mondo ſull' autorità di *S. Paolo* nell' Epiſtola agli Efeſj, e del Profeta Joele

le (a). Col quale raziocinio nota il *Dodwello*, che furono i Cattolici de' primi ſecoli così lontani dal negare le Profezie, coſicchè all' oppoſto differo di non doverſi avere in conto di Chieſa niuna di quelle, che non aveſſe Profeti (b). Chiamarono Montano Lupo, riputarono, come indemoniate le di lui Profeteſſe, e ſeguaci, e finalmente le trattarono da forſennate, e tratte nella pazzia da uno Spirito profano; e che ciò non era a' veri Profeti accaduto, chiamando le loro eſtaſi, o viſioni, come ha Euſebio nella ſua Storia Eccleſiaſtica παρεκαεις, o ſia come avverte il Valeſio *falſæ ecſtaſes*, che *proprius ad furorem accedunt*, *ut potè a Dæmone procuratæ*, mentre le vere eſtaſi immeſſe dallo Spirito di Dio ſono placide, nè lo ſtato delle mente in alcun modo perturbano, come il medeſimo Valeſio ricava da S. Epifanio, coll' autorità del quale corregge il Rigalzio, che nelle note all' Epiſtola IX. di S. Cipriano avea l'eſtaſi interpetrate per furore, ed alienazione di mente (c).

Ma dove abbiamo laſciate le viſioni di Natale celebre Confeſſore, che ſotto Papa Zefirino dall' Ereſia di Artemone paſsò alla Chieſa Cattolica, di Potamiena, che convertì tanti Aleſſandrini alla fede, di Aleſſandro di Cappadocia, che oltre alle rivelazioni, e viſioni udì ancora una voce celeſte, che l' impoſe il portarſi in Paleſtina, e per ultimo quella di S. Fabiano eletto Papa per Divina rivelazione, eſſendo lo Spirito Santo a lui diſceſo in forma di Colomba; le qua-

(a) *S. Paul. Epiſt. ad Eph. Cap. 4. verſ. 11. 12. & 13. Joel. Prof. Cap. 2. v. 28.*
(b) *Dodwell. Diſſ. Cypr. 4. de Viſionibus. Pag. 12.*
(c) *Val. Not. ad Hiſt. Eccl. Euſeb. Cap. 16. lib. V. Pag. 98.*

quali visioni sono tutte rammentate da Eusebio (*a*). E giacchè siamo a voce celeste il celebre marmo Sepolcrale Cristiano di Nila Florentina fanciulletta, la cui morte essendo pianta da' Genitori, fu udita di notte da' medesimi: *vox majestatis, quæ defunctam lamentari prohiberet*, come dalla lapida, che è in Catania pubblicata dal *Muratori* (*b*): la qual voce celeste avverte il Dodwello esser detta da' Giudei מקחב. oppure come scrive l'Ausisio בת־קול. *Bat-kol*, che vale lo stesso, che *filia vocis* rammentata tante volte da' Rabbini, e che egli crede doversi intendere per una voce sottile, o mormorio, che venendo non si sa donde, alle volte agli Ebrei toccava leggiermente l'orecchio, rivelando loro gli arcani, facendo loro lo stesso uficio dello Spirito Santo fra' Cristiani, che opera per ispirazione (*c*).

Ma che che sia degli esempli tratti dalla Scrittura, dall' Autorità de' Padri, e da' monumenti piu ricevuti della Storia Ecclesiastica de' primi Secoli, certamente che la verità, e solidità delle Visioni Profetiche è chiaramente sostenuta dalla piu severa Teologia, tratta da' Padri, anzi dalla stessa Filosofia. Laonde siccome il rigettare dell' intutto le Visioni, è lo stesso che negare la fede alle Sacre Carte, a' Santi Padri, ed alle memorie piu venerabili della Chiesa, e contraddire ad un principio ricevutissimo della Cattolica Religione, qual si è quello di ammettere tuttavia nella Chiesa i doni dello Spirito Santo

(a) *Euf. Hist. Eccl. Lib. V. Cap. 28. Lib. VI. Cap. 5. Cap. 11. & Cap. 29.*
(b) *Murat. Thes. inscrip. Tom. 4. Pag.*
(c) *Aul. Scuol. Sacr. Lib. 2. Cap. 16. Pag. 72. e 73.*

e fra eſſi la Profezia: così è parimente lo ſteſſo, che volere atterrare la più ben fondata dottrina Teologica, anzi la Filoſofia, che le Viſioni Profetiche ammette.

Ed in vero, che la Teologia, e la Filoſofia ammettano, e ſoſtengano le Viſioni Profetiche, eccone il ſiſtema ricavato dagli antichi Padri iſteſſi, che delle Viſioni ragionarono, dal famoſo *Dodwello*. Dice egli adunque, che primieramente riputarono i Padri il Mondo non eſſere ſurto a caſo, come ſtimavano gli Epicurei, ma per opera della Divina Provvidenza, e quello per mezzo della Divina Provvidenza medeſima governarſi. Riputarono in oltre, che il libero arbitrio, a niun' altra Cauſa foſſe ſottopoſto, ſe non ſe al ſolo Iddio, rigettando dell' intutto i fati diſtinti da' Decreti di Dio, e dedotti o dalle influenze delle Cauſe materiali, giuſta gli Epicurei, o dal moto de' Corpi celeſti ſecondo gli Aſtrologi, o finalmente dal caſo. Poſti tai principj argomentarono così: Se il libero arbitrio al ſolo Dio è ſoggetto, dunque per conſeguenza la certezza degli eventi, che o dallo ſteſſo libero arbitrio, o da qualche condizione del medeſimo deduceſi, al ſolo Dio deeſi riportare: Che ſebbene per quello, che attienſi all' evento delle Cauſe materiali, poſſa conoſcerſi una certa forza Meccanica nel moto univerſale; pur non di meno i Padri, quella non riconobbero per tale; coſicchè taluna creatura, colla quale abbiam Noi commercio, poſſa dall' univerſale conſenſo del moto conoſcere i futuri contingenti, ed indicarceli, eſſendo tal facoltà conceduta alle ſole creature intellettuali, da' Teologi chiamate Angeli. Oltre a ciò vollero ancora

cora gli antichi Padri, che quegli Angeli, i quali fra Noi converſano, ſieno ſtati aſſegnati a certe particolari Creature: e che uno ve ne abbia, il quale a tutte le Creature preſieda, deducendo da ciò, che tutti gli Angeli, i quali fra Noi converſano, niuno al moto univerſale ſia ſtato propoſto, coſicchè dalla Caſualità dello ſteſſo moto poſſa de' futuri contingenti giudicare; tanto maggiormente che quelli non ebbero per così incorporei, che aveſſero potuto tutte le coſe create nello ſpecchio del Creatore riguardare, nè che quelle interamente loro ſi foſſero potute manifeſtare, ma ciò, che ſi foſſe compiaciuto Iddio rivelar loro, ed il quale di fatto ſi è degnato loro di rilevare.

Da tal Siſtema Ipotetico pertanto ne ſiegue, che i futuri contingenti o che dal libero arbitrio, o dall' univerſal moto dipendano, da niuno ſi poſſano conoſcere, ſe il ſolo Dio non glie li rivela; tanto maggiormente, che ſebbene poſſa averſi una cognizione del moto univerſale, pur tutta volta non ſi puo con certezza degli eventi giudicare, mentre non eſſendo il Mondo così meccanicamente da Dio governato, in guiſa che contro al moto univerſale poſſa, e ſoglia Iddio ſpeſſe volte qualche coſa fuor di quello operare, ne ſiegue, che volendo, e ſolendo Iddio molte coſe operare oltre l'univerſale moto, quando ancora i futuri contingenti da queſto moto univerſale, poteſſero principalmente dedurſi, pur niente di certo de' medeſimi potrebbe aſſerirſi. Quindi ſe tai coſe per propria natura non poſſono le coſe create ſuperare, nè poſſono ſenza Divina rivelazione conoſcerſi, ſe ne ritrae; che quante volte agli uomini

ſi rendono i futuri contingenti noti, tante volte deeſi meritamente a Dio una tal notizia attribuire, facendoli da taluna creatura a lui ſoggetta con ſuo permeſſo, e comando manifeſtare agli Uomini, o ſia per miniſtero degli Angioli buoni, de' quali non vi è da temere, che la carica loro commeſſa diligentemente, e fedelmente non eſeguiſſero, ſiccome all'oppoſto è da temerſi degli Angioli rei contrarj a Dio, e nemici odioſiſſimi degli Uomini, ed alla cui natura non ſolo non è dovuta tal cognizione, ma che non poſſono ſenza Divina rivelazione conoſcere (*a*).

Or queſto adunque è il ſiſtema Teologico, Filoſofico de' Padri intorno alle Profezie, rivelazioni, e viſioni de' futuri contingenti, e con queſto ne ſtabilirono la verità, e ſolidità, volendo che un tal dono ſempre nella Chieſa ſtato foſſe, e che debba eſſervi per l'avvenire fino alla conſumazione de' Secoli: ſiſtema Ipotetico, che il *Dodwello* iſteſſo meſſolo al confronto delle Ipoteſi Filoſofiche, lo giudica di quelle aſſai più ſolido, e più vero. Imperocchè al ſuo dire, ſiccome delle Ipoteſi filoſofando, ſempre le più vere ſono quelle, che co' fenomeni s'accordano, come può dirſi de' movimenti de' corpi Celeſti, de' Mari, de' Venti, della Natura della Calamita, e ſimili: Così non eſſendo a Noi meno occulta la ragione della Provvidenza, che quella de' Corpi Celeſti, non meno attamente ſi accorda co' ſuoi fenomeni queſto ſiſtema della Provvidenza de' Criſtiani, che l'Ipoteſi di *Tolomeo*, di *Copernico*, e di qualſivoglia altro Aſtronomo, con i fenomeni del movimento de' Cor-

(a) *Dodwell. Diſſ. IV. Cypr. de Viſion. Pag.* 15. *e* 16.

Corpi Celesti: tanto piu, che i primi Cristiani ancorchè imperitissimi nelle cose naturali; erano piu certi però della Profezia de' futuri contingenti, di quello che sono i giudicj degli Astronomi piu versati nella scienza degli astri. Conchiude il *Dodwello* dopo le riferite ragioni, di doversi tenere, come ad un principio certo le Visioni profetiche de' futuri contingenti venire da Dio, e non doversi quelle richiamare da qualsisia consenso delle cause naturali (a).

Tale adunque essendo intorno alla verità, e solidità delle Visioni Profetiche il principio Teologico Filosofico, chi non ravvisa chiaramente che volere dell'intutto l'esistenza delle Visioni de' futuri contingenti negare, sia lo stesso, che voler distruggere, ed annientare le dottrine piu ricevute, e piu ben fondate della Teologia, e della Filosofia, che le Visioni ammettono ad un tempo, e sostengono.

Or non potendo negarsi la verità, solidità, ed esistenza delle Visioni Profetiche, secondo dicemmo, e che quelle vengano mandate da Dio per mezzo del Ministero degli Spiriti buoni, o sieno degli Angeli, certamente, che quelle comunque avvengano o vegliando, o dormendo, o sognando, qualsivoglia persona, e figura rappresentino, di Dio, di Cristo, della Vergine, degli Angeli, de' Santi, de' defunti, e de' viventi, sempre ciò per ministero de' soli Angeli avvengano: e che da Dio sieno mandate, all'avviso del dottissimo Cardinal *Bona*, che seguendo l'orme di S. Agostino, siccome ha per indubitato questo ministero degli Angeli nelle Visioni, così poi confessa

(a) *Dodwell. ibid. Pag. 16.*

feſſa ſinceramente di eſſere ignoto, ed oſcuro il modo, col quale dagli Angeli il loro miniſtero ſi eſegua in rapporto alla Viſione (*a*). E di fatto *S. Agoſtino* nel Libro *de cura pro mortuis* apertamente ſcrive: *quomodo fiant iſta neſcio*, ed altrove. *Res hæc altior eſt, quam ut à me poſſit attingi: & abſtruſior quam ut a me valeat perſcrutari, & ideo definire non audeo; mallem a ſcientibus iſta perquirere* (*b*).

Dall'autorità poi del Profeta *Joele* ſi ricava, che ſiccome le Viſioni furono proprie de' giovani, così i ſogni furono particolari de' vecchi; coſa che finora da altri non è ſtata avvertita (*c*). E veramente egli è molto difficile alla fragilità dell'umana natura di ſofferire il terrore delle Viſioni: quindi *Daniele*, *Giob*, ed *Abramo* giuſta le Sacre Carte vennero dalle Viſioni ſpaventati.

Per queſta cagione adunque piuttoſto a' Giovani le Viſioni appajono, che a' Vecchi, ed agli Anziani piuttoſto i ſogni, o ſiccome San *Cipriano* le chiama Viſioni notturne, accadono (*d*); e ſiccome a lui ſteſſo allo ſcrivere di Ponzio ſuo Diacono, divenuto omai vecchio, avveniva.

Per le coſe fin quì dette adunque non potendoſi dubitare della verità, e ſolidità delle viſioni Profetiche, chi potrà mai negare di eſſere ſtata la viſione del Conte *Roggiero* veriſſima, e non già un Fanatiſmo dello ſteſſo Conte, o una accenſione della di lui fantaſia? Fu la viſione del Conte *Roggiero* profetica, men-

(a) *Bona de diſcret. ſpirit. Cap. 19. Pag. 869. Tom. 1. Op.*
(b) *S. Aug. de cura pro mort. Cap. 11. & Cap. 15., e 16. Tom. Op. Pag.*
(c) *Joel. 2. verſ. 28.*
(d) *S. Cypr. Epiſt. X.*

mentre gli prediſſe un avvenimento futuro, che poi ſi avverò. Fu in ſogno, e dormendo, ſiccome per lo piu le viſioni Profetiche, come ſi è detto, ſogliono avvenire. Fu di un Uomo vivente, coſa non inſolita a ſuccedere nelle viſioni, ed accaduta allo ſteſſo *S. Agoſtino*, che narra di eſſere egli comparſo in ſogno ad Eulogio Retore Africano, e di avergli ſpiegato un luogo oſcuro di Cicerone (*a*).

Poſto tutto ciò non ſi sà vedere, perche abbia da riputarſi piu favoloſo, ed apocrifo il Privilegio conceduto nel 1098. dal detto Conte a S. Bruno, perchè in eſſo ſi narra la viſione dal medeſimo Conte avuta del tradimento ordinatogli dal Greco Sergio, mentre era nell' aſſedio di Capua; e non piuttoſto per la ſudetta cagione non abbia a riputarſi quello vero e genuino, e la detta viſione eſſere una marca piu lampante della verità, e ſincerità del medeſimo.

E veramente chiunque ha fior di ſenno non potrà dubitare della ſincerità del medeſimo, conſiderando, come il Secolo XI., nel quale viſſe il detto Conte, fu un ſecolo copioſiſſimo di Profezie, viſioni, e miracoli, avendo la Chieſa grandiſſimo biſogno di quelli per gli Sciſmi, Ereſie, e travagli, che ſofferiva da' Principi, e per li tanti nemici, che cercavano di atterrarne, ed abbattere l'edifizio, acciocche ella reggeſſe contro l'urto impetuoſiſſimo di tanti venti, che l'agitavano: coſicche baſta leggere un poco gli Scrittori di quella età, che ſe ne troveranno infiniti eſempj; e fra' Padri San *Bernardo*, e *San Pier Damiano*, che allora fiorirono, e che oltre la Santità furono Uomini dottiſſimi. Ol-

(a) *S. Aug. de cura pro mort. cap. 15. e 16. Tom. Oper. Pag.*

Oltre à cio che al medesimo Conte *Roggiero* molte apparizioni si leggono avvenute, le quali possono riscontrarsi nel *Pirri*, nell' *Ughelli*, e precisamente una di S.Giorgio appresso il *Malaterra*, e l'*Inveges*. Che se le Visioni al dire del Cardinal *Bona* vengono da Dio mandate per utilità della Chiesa, e de' Cristiani, certamente, che per tal cagione quelle del Conte *Roggiero* dir si devono verissime; mentre quelle furono per utilità de' Cristiani, e della Chiesa, giacche il detto Conte non solamente fu piissimo, e religiosissimo Principe, ma largo Donatore de' Templi Sacri, che molti ne ereſſe, zelante del culto Divino, che cercò di ampiamente dilatare ne' suoi Dominj, e della propagazione della fede, avendo cacciato i Saraceni dalla Sicilia, e ridotte in Chiese le loro Moschee; e finalmente difesi i Pontefici travagliati da Scismi, e dalle persecuzioni de' Principi loro nemici, con essere divenuto lo Scudo della Cristianità, siccome è notissimo per la Storia.

Nè si dica, che il Conte *Roggiero* fu un Principe guerriero sì, ma credulo, e troppo dedito alla pietà: e che percio facilmente s'inghiottiva, come vere Visioni, i sogni naturali: e credeva alla cieca le frottole de' Monaci, e degli Ecclesiastici, che empivano allora il Mondo d'imposture, e di superstizioni: mentre il Diploma stesso dimostra il contrario, facendocelo vedere per un Principe avveduto, ed accorto; e che non così facilmente ad ogni baja dava credito; mentre in quello si dice, che egli atterrito dalla Visione, levatosi di letto, ed armatosi, con avere ancora fatto armare i suoi, volle comprovare, se la Visione fosse vera; e che si accorse di fat-

to essere stata verissima per la fuga del Greco Sergio, che veduto nel bujo della notte *Roggiero*, e 'l suo Campo armato salvossi entro di Capua.

A tutto ciò si aggiunge, che la suddetta Visione non potè essere un' impostura di S. Bruno; mentre come si ha dal Diploma medesimo, domandato il Santo dal Conte *Roggiero* in Squillaci, ove era venuto a visitarlo, se veramente gli fosse apparso, rispose di non esser già stato egli, ma l' Angelo del Signore, che assiste i Principi nelle guerre: mostrando con ciò il Santo, come veramente egli nulla di tal Visione sapea, e di essere, siccome lo era quell' Uomo sì dotto, e gran Teologo, che tenea con *S. Agostino* tutte le Visioni Profetiche de' futuri contingenti avvenire per Ministero Angelico; e che perciò essendo le Visioni di Uomini viventi, come era egli, quelle accadono, senza che l'Uomo vivente, che apparisce, nulla ne sappia.

Nè si dica, che a cagione di tal Visione avesse fatto il Conte Roggiero la concessione di tanti beni, che ora possiede la Certosa di S. Stefano del Bosco: mentre già antecedentemente con altri Diplomi gli avea fatte Roggiero molte Concessioni di ampissimi, e ricchissimi fondi, siccome è noto. E solamente col Privilegio del 1098., avendo quelle confermate, ed ampliate vi aggiunse fra l' altro di non molto rilievo la donazione in servi, e Villani delle famiglie de' Soldati traditori aderenti di Sergio, venuti in mano a Roggiero dopo la resa di Capua. Anzi da una tal Donazione riluce assai bene il carattere della Santità di San Bruno, e della pietà del Conte: giacche il primo impetrò loro la grazia della vita, volendoli

Roggiero far tutti morire, e 'l ſecondo li donò colle Famiglie al Santo per ſervi, e Villani, acciò lo ſerviſſero co' ſuoi Monaci nella coltura de' Fondi donatigli, ad oggetto di non diſtoglierſi per sì fatta cagione dalla vita contemplativa, e ſolitaria che profeſſavano.

Nel Diploma riſcontrandoſi l'epoca certa, ed indubitata dell' aſſedio di Capua, ne ſorge da cio un' altra pruova della verità del medeſimo: e la Viſione, che in eſſo ſi legge, che è un' altra marca piu bella, e brillante della verità e ſolidità del medeſimo.

Qui molte coſe avrebbonſi potute dire intorno all' apparizioni, che ſi leggono avvenute a' Gentili, e ſpecialmente del genio, o Demonio di Socrate tanto famoſo, e del quale hanno parlato Platone, ed altri Filoſofi, fra' quali *Maſſimo Tirio*, che ſu di quello due ragionamenti diſteſe, ed *Apulejo* di Medavra in Affrica, che vi compilò un libro, ed al quale dovette eſſere ſimile quello ſpirito aſſiſtente, che ſi figurò di avere il noſtro *Torquato Taſſo* gran Platonico, ſiccome narra il *Manſi* nella ſua vita: ed accennarſi altresì la viſione avuta da Ceſare ſul Rubicone, da Bruto in Filippi, e da infiniti altri: e ciocche nella lettera di Plinio ſecondo a Sura intorno a cio ſi narra: ſe queſte non poteſſero leggerſi preſſo infiniti Autori, e preciſamente appreſſo il *Germanno* de *Miraculis mortuorum*, e del *Lavatero* nel ſuo Libro de *Spectris*. Avrebbonſi potuti ancora rapportare i ſentimenti de' Filoſofi Etnici intorno a cotali apparizioni, e principalmente di *Cicerone*; ſe Noi avendo avuta a diſaminare una Viſione Sacra avvenuta in un Secolo Criſtiano, e baſtantemente provata con dot-

dottrine ſolide e vere, non aveſſimo riputato il ciò fare per una coſa inutile, e di niuno momento.

TRATTASI DEL PROPRIO SIGNIFICATO DE' SERVI, VILLANI, COLONI, E RECOMMANDATI, I CUI NOMI SECONDO L' USO DI QUE' TEMPI LEGGONSI SOVENTE NE' NOSTRI DIPLOMI.

DOpo di avere il Conte *Roggiero* nel 1090. donato a S. Bruno una lega di Territorio: e dopo di avere quella nel 1093. limitata, e confinata; gli piacque nell' anno 1096. con altro Diploma donare al medeſimo Santo, a Frate Lanuino, agli altri Frati dell' Eremo, ed a' loro Succeſſori molti Villani, nel Territorio di Stilo, con queſte parole: *Dono ad habendum Villanos in Territorio Stili:* e ſi deſcrivono i loro nomi. Ma di eſſi non ſe ne puo fiſſare il vero numero; poichè alcune volte ſi legge per ragione di eſempio: *Filii Joannis de Acchimanna. Herini de Scoto cum filiis ſuis.*

Nell' anno poi 1099. il medeſimo Conte con altro ſuo Privilegio donò al detto Santo, ed a' ſuoi Succeſſori oltre di un Moniſtero, ed altri beni, quattro Caſali, cioè *S. Maria*, *Montabro*, *Olviano*, *Gaſparrina:* ed avendo i medeſimi diſtintamente limitati, ſiegue il Privilegio in queſta guiſa: *Omnia enim quæcumque infra hos ſunt terminos tam Vaxallos, qui in dictis Caſalibus habitant nunc, quam qui habitaturi ſunt . . . . . tui juris, tuorumque fratrum tibi ſuccedentium, pater Bruno eſſe concedo . . . . Habitationes Caſalium tibi, ſucceſſoribuſque tuis quandocumque volueritis, commutare licebit . . . . Et omnia in eadem, & de eadem terra facere, quæ ego facere potui, cum licebat &c.*

In oltre dopo di avere donati al Santo collo ſteſſo Privilegio altri beni ivi deſcritti, donò parimente al medeſimo, ed a' ſuoi Succeſſori in perpetuo cento, e

dodici Linee di Servi nella maniera ſeguente: *Dono etiam tibi Patri Brunoni, & ſucceſſoribus tuis in ſervos perpetuos, & Villanos centum duodecim lineas ſervorum, & Villanorum, eorumque filios in perpetuum ubicumque ſint, & morentur cum omnibus bonis eorum quos ad tui, tuorumque Succeſſorum obſequia reſervavi qui inventi ſunt apud obſidionem Capuæ, in proditionis conſortio Sergii peſtilentis. Hos morti obnoxios in reverſione mea Squillacium ſervaveram diverſis mortibus puniendos: Sed tuis poſtulationibus liberatos eſſe filioſque eorum tibi, & ſucceſſoribus tuis obligo, & filios filiorum in æternum ſervos perpetuos, & Villanos ad Beatæ Mariæ, & Prothomartiris Stephani perſonalem, & perpetuam ſervitutem.*

E perchè in queſta Carta di Conceſſione non ſi deſcriſſero i nomi di tai Servi, perciò egli volle, che in un altro ſuo Diploma del 1102. ſi foſſero i nomi de' medeſimi eſpreſſi.

Nello ſteſſo anno 1099. Roggiero Duca di Puglia, di Calabria, e di Sicilia con ſuo Diploma affermò, che nel XIV. anno del ſuo Ducato donato avea alla Chieſa di S. Maria, che era ſituata nell'Eremo, chiamata *Torre*, i Villani ch' egli avea preſſo Squillaci: onde comandò, che in tale Diploma ſi foſſero i nomi di eſſi Villani annotati. Il numero di coſtoro non poſſiamo Noi nemmeno con diſtinzione ſapere, ritrovandoſi confuſamente deſcritti, appunto come ſi è oſſervato nella citata Carta del Conte *Roggiero*.

Da queſti Diplomi ſi ſcorge, che la voce *Villani* dopo la decadenza del Romano Impero abbia avuto lo ſteſſo ſignificato, che *Servi*. Egli è ciò ben noto a chiunque letti abbia gli Autori, che hanno trattato delle

anti-

antichità de'mezzi tempi; e ſpecialmente il *Du-freſne* (*a*) nel ſuo Gloſſario, il quale rapportando una tal voce, diſtintamente la ſpiega. Ma della medeſima non abbiamo biſogno di fare uſo: poichè ſi ha chiaramente dalle ſteſſe Carte di Donazione fatte dal noſtro Conte a S. Bruno, che non vi ſia il divario fra la parola *Servi*, e quella di *Villani*. Ecco come egli il dimoſtra nella ſua Conceſſione del 1099. *Dono in ſervos perpetuos, & Villanos centum duodecim lineas ſervorum, & Villanorum*. E nell' anno 1102. *Donavi. . . . . in ſervos perpetuos, & Villanos*; i quali furono una co' loro Diſcendenti obbligati alla perſonale, e perpetua ſervitù della Chieſa di S.Maria, e del Protomartire S. Stefano. Ed è da notarſi, che nè il Conte, nè il Duca *Roggiero* vollero in modo alcuno allontanarſi dal coſtume, che in que' tempi correa, cioè di ſpiegarſi diſtintamente nelle Conceſſioni, che ſi faceano alle Chieſe, e Moniſteri, i nomi de' Servi, e delle Serve, che a' medeſimi ſi donavano: ſecondo fu avvertito dal celebre Niccolò Lemaiſtre (*b*), cioè: *Ritus donandi Servos Eccleſiæ fuit, ut in Carta donationis Servorum, & Ancillarum nomina, una cum liberis, & propagine*. E fu anco avvertito dal chiariſſimo *Ludovico Antonio Muratori*, il quale favellando della ſteſſa materia, ſcriſſe così: *Quorum quoque nomina ſigillatim exprimuntur* (*c*).

Anzi il poco fa citato graviſſimo Autore *Niccolò Lemaiſtre* va dimoſtrando, che una delle parti, che coſtitui-

(a) *Gloſſ. Mediæ, & infim. latinit. in V. Villan.*
(b) *Illuſtrat. S. Patrimonii Lib. 3. Cap. 4.*
(a) *Antiq. Med. ævi Diſſert. 14. de Serv. fol. 766.*

ſtituiva l' Eccleſiaſtico Patrimonio, erano i Servi, ed i Coloni, ed in queſta guiſa egli ſcrive: *Alteram Eccleſiaſtici Patrimonii Partem in ſervis, Colonis, & Mancipiis coſtitutam, ſatis prodit creberrima eorum ſeu in Conciliis, ſeu in donationum Cartis, ac diplomatibus, ſeu in hiſtoriis mentio &c.* (a). A tanto adunque di mano in mano ſi accrebbe il numero de' Servi delle Chieſe e Moniſteri, e di tante varie, e diverſe condizioni coſtoro ſi erano, che inſorgeano allo ſpeſſo fra eſſi, ed i Padroni intorno al di loro ſtato delle controverſie, e diſſenſioni: ma di ciò ne ragioneremo in luogo più opportuno.

Andò in oltre il più volte citato famoſiſſimo *Muratori* a conſiderare l'infelicità dello ſtato de' Servi, e ſpecialmente de' loro figliuoli, i quali ben anche, come i loro Genitori, privi di libertà viveano, reſtando ſotto il dominio de' Padroni: *Præterea conſtat* (ſono ſue parole) *filios omnes ex conjugiis ſervorum procreatos, ipſos pariter libertate caruiſſe, & non ſecus, ac parentes ſui, in jure, & ditione Dominorum fuiſſe.* Onde egli ebbe ad eſclamare così: *Pecudibus ſimile hac etiam ex parte fuit infelix illud hominum genus* (b). Al quale propoſito reca egli un' Autorità del Cardinale *Leone* Marſicano Veſcovo d' Oſtia, da cui ſi ha, che eſſendo ſtati donati al Moniſtero Caſinenſe intorno gli anni 817. alcuni ſervi, i Diſcendenti di coſtoro circa l'anno 1100: erano parimente a' ſervizj di eſſo Moniſtero addetti (c).

Oltre

(a) *Lib.3. Cap.4.*
(b) *Diſſ. Diſſert.14. de Serv. Fol.766.*
(c) Nel luogo citato.

Oltre di avere il Conte *Roggiero* colle rammentate Carte di concessioni donato a S. Bruno la Lega del Territorio, i gia detti Casali, diversi altri beni, ed un gran numero di Servi; volle al medesimo concedere ben anche la facoltà di tenere ne' Territorj, che donati gli avea i *Recommendati*. Così si legge nel citato suo Diploma del 1096: *Concedo etiam eis advenas, qui se voluerint eis commendare*. E piu distintamente si ripete nell'altro Diploma del 1099: *Concedo etiam, ut Recomendatos habeas tu, & successores tui, tam de Comitatu meo Calabriæ, & Siciliæ, quam extra undecumque sint &c.*

Di questa facoltà conceduta dal Conte *Roggiero* ad esso Santo se ne fa espressa menzione non solamente nel Privilegio di conferma spedito dal Re Guglielmo a favore della Certosa nel 1173. con queste parole: *Tertium quoque* (cioè il già detto terzo Privilegio dal Conte segnato a S. Bruno) *continet donationem centum & decem villanorum in pertinentiis Stili, & quod dictæ Ecclesiæ recomendatos habere possent in eorum Casalibus, Villanos, propriis nominibus declarando &c.*: ma ben anco nell'altro Privilegio di conferma spedito dal Re, e poi Imperadore *Federigo II.* a beneficio della stessa Certosa nel 1212. nel seguente modo: *Tertium quoque ejusdem magni Rogerii Comitis, bulla plumbea signatum, quod eidem Monasterio dedit centum, & decem Villanos in ejusdem pertinentiis Stili, ubi dictorum villanorum nomina, & cognomina continentur, & Recomendatos habere concessit &c.*

Varj sono gli esempj, che si recano dagli Autori intorno alla facoltà de' Principi a diverse Chiese, Monisteri

nisteri conceduta di avere i *Recomandati*, o sieno *Commendati*. Questa facoltà in una Carta di concessione fatta al Monistero di S. Micchel' Arcangelo di Monte Scaglioso de' Casinensi nel 1119. dalla Contessa Emma moglie di Radolfo Macchabeo Signore del detto Luogo, e sorella del nostro Conte *Roggiero* leggesi in questa guisa concepita: *Licentiam quoque eis dedimus congregandi ibi Villanos, unde oportunitas exegerit &c.* (a).

Ma poichè il ragionare dello Stato, e della condizione de' *Recommandati*, o *Commendati* si è al nostro Assunto molto confaccevole; non istimiamo percio fuori di proposito il fare in questo luogo parola de' medesimi. Il *Dufresne* colla guida di varj documenti ragiona a lungo di questa sorte di uomini, dando una vera, e giusta spiegazione ad una tal voce, cioè: *Commendatus. Vassallus domino fidelitate ac hominio astrictus*. Di poi nella susseguente altra spiegazione dice: *Se in Vassaticum alicui commendare*. Ed in fine dell'altre spiegazioni di tal voce, dice: *Vide affidati*, sotto la qual parola malamente egli confonde gli affidati co' *Recommendati*, o sieno *Commendati*: allorche egli medesimo sotto la voce *Affidatio* afferma: *In constitutionibus Siculis titulus* 38. *lib.* 3. *est de animalibus in pascuis affidandis; idest, de conventione facienda, vel pacto, de licentia pascendi animalia in pascuis, certis conditionibus &c.* Ma perche è cosa notissima nel nostro Regno, che i Fidati, o Affidati sono appunto coloro, che si leggono nella già detta Co-

(a) *Tanst Hist. Monast. S. Mich. Arcang. Montis Caveosi Fol.* 144. *ad* 150.

Coſtituzione; non ſa d' uopo di vantaggio ragionarne. Egli è ben vero però, che in alcune delle Coſtituzioni del noſtro Regno ordinate dall' Imperador *Federigo II.* ſi truova uſurpata la parola *commendare* per *affidare;* tutta volta erano diverſiſſimi i *Fidati*, o *Affidati* da' *Recommandati*, o *Commendati:* ſiccome or ora dimoſtreremo.

Eſſendoſi di già oſſervato colla ſcorta della detta Coſtituzione, quali ſi foſſero ſtati gli uomini affidati, faremo ora vedere, qual ſi era la condizione de' *Recommendati*, o *Commendati*, affinchè far ſi poſſa una giuſta idea della differenza, che vi era tra l' uno, e l'altro ordine di perſone. Di coſtoro ci dà notizia il celebre Giureconſulto *Roffredo Epifanio* da Benevento, e non già Ranfredo, ſiccome per abbaglio ſi rinviene ſcritto nel *Dufreſne* (*a*). Coſtui al rapporto del *Toppi* (*b*), e del *Nicaſtro* (*c*) fu Lettore nel Ginnaſio di Bologna, e Conſigliere, e Giudice Supremo dell' Imperador Federigo II., e per conſeguenza molto inteſo delle coſe del noſtro Regno: Scrive egli così: *Recommendati dicuntur, qui veniunt ab alienis partibus, & habitare volunt in Civitate tua, elegit patrocinium tuum, & dicit, Domine volo eſſe tuus Recommendatus, ut habeamus tuam defenſionem annis ſingulis, & ſerviam in Paſcha, vel in Natali duas gallinas, vel libram piperis, vel aliquid aliud. De iſtis multos invenies apud Neapolim in Villis eorum, & Bononiæ. Iſti de jure nihil aliud debent cenſerre. Sed Neapolitani ab il-*

(a) In *Gloſ. in V. Commend.*
(b) Nella ſua *Bibliot.*
(c) Nella *Pinacot. Beneven.*

lis multa exigunt, & fere omnia exigunt, quæ exigunt Domini a Vaſſallis (a).

Con grande erudizione, e colle teſtimonianze delle antiche Carte, e di graviſſimi Autori ha ragionato de' Commendati il dottiſſimo *Muratori*. Egli primieramente ſcrive così: *Et ſunt qui Commendati in antiquis cartis appellantur, ii plerumque intelligendi liberi homines, qui aliquem ſibi in Patronum, ſive ſeniorem acceperant, atque illius ſeſe patrocinio commendarant, eorum nempe Vaſſalli, & fideles effecti &c.* (b). Ed altrove piu copioſamente in queſto modo: *Occurrunt & Commendati in veterum chartis, at iſti manumiſſione minimè indigebant, ut plenam libertatem reciperent. Quippe fuerunt aut liberi, aut liberti, ſed plerumque Ingenui, qui alicujus patrocinio, ac tutelæ, ſub certis obligationibus ſervilis interdum conditionis faciem referentibus, ſeſe commendabant. Formulam Sirmondianam habemus num. 44., in qua vir ingenuus, ſive liber: Minime habens, unde ſe paſcere, vel veſtire debeat, ideo petii pietati veſtræ, ut me in veſtrum Mundiburdum* (cioè patrocinio o protezione) *tradere, vel commendare deberem. Eo videlicet modo, ut me tam de victu, quam de veſtimento, juxta quod vobis ſervire, & promereri potuero, adjuvare, vel conſolare debeas, & dum ego in caput advixero, ingenuili ordine tibi ſervitium, vel obſequium impendere debeam: Et me de veſtra poteſtate, vel Mundiburdo, tempore vitæ meæ poteſtatem non habeam ſubtrahendi niſi ſub veſtra poteſtate, vel defenſione diebus vitæ meæ*

(a) *Tract. Judiciar. Ordin.* ſul *Tit. de Villanis.*
(b) *Antiquit. Italic. Tom. I. Diſſert.* 13. *fol.* 715.

meæ debeam permanere. Habes heic, qui commendati fuerint, qui & commenditi, & commendatitii interdum appellati sunt. Servi minime erant: attamen servitium suum, atque obsequium Domino, sive seniori, dum viverent, ingenuili ordine obligabant &c. (a). E lo stesso Autore nella medesima Dissertazione da lui nell'Italiano idioma trasportata, coll'autorità della formola del *Sirmondo* più chiaramente spiega la miserabile condizione de' Commendati, cioè: *Di qua s'intende, che anche i Commendati, ancorchè ingenuili ordine, cioè con ritenere il pregio di essere liberi, entravano al servigio altrui, e non ne potean uscire senza licenza del Signore* (b).

Già di sopra accennammo, che molto copioso si era il numero de' servi, che donavansi alle Chiese, ed a' Monisteri, e la varia, e diversa qualità di costoro, che non ancora la loro Istoria, e condizione è stata posta in tutto il lume, e chiarezza: secondo considerò il più volte rammentato *Niccolò Lemaistre: Tam variæ autem, ac discrepantes servorum propagines, ex primogenio isto Romanæ servitutis fonte pullularunt, ut omnis eorum historia, & conditio, non dum sat lucis videatur habuisse* (c).

Questo gran numero di Servi, e di varie condizioni composto, fu la sorgiva, onde nacquero intorno la loro condizione de' Litigj tra i medesimi, ed i loro Padroni, fino a ricorrersi innanzi a' Giudici. Di ciò ci rende chiara testimonianza il lodato laboriosissimo

(a) *Antiqu. Italic. Tom.* 1. *dissert.* 15. *de Manumiss. fol.* 851.
(b) Dissertazione Sopra l' Antichità Italiane *Tom.*1. *dissertat.*15. *fol.* 131.
(c) *Dict. lib.*3. *cap.*4.

Muratori. Parlando egli appunto del gran numero de' ſervi delle Chieſe, e de' Moniſteri, riferiſce, che nel Cronaco dell'inſigne Moniſtero di S. Vincenzo al Volturno, da lui pubblicato colle ſtampe, ſi legga un Placito, cioè un pubblico Giudizio, celebrato nell'anno 872: *In quo hominès quidam contendentes, ſe minime ſervitutis titulo addictos eidem Monaſterio, victi hæc fatentur: Verè de noſtra libertate minime probare poſſumus, quia Patres noſtri, & Matres noſtræ Servi, & Ancillæ fuerunt de præfato Monaſterio. Simile judicatum de aliis ſervis, ſpectans ad annum* 854. *exhibet idem Chronicon Uulturnenſe pag.* 398. *ſæpè vero contingebat, ut ſervi jugum detrectantes, traherent Dominos ad Judicum conſpectus, & libertatem ſibi aſſerentes, pro ea certarent, tamquam pro aris, & focis* (a).

Da queſto Giudicato ſi ha il litigio inſurto tra i Monaci di eſso Moniſtero di S. Vincenzo, con alcuni Uomini di una Villa: poichè i Monaci affermavano che i medeſimi erano ſtati ſempre ſervi del detto Moniſtero. All'incontro eſſi riſpondeano. *Non eſt veritas, quod nos, aut Parentes noſtri ſervi fuiſſemus S. Vincentii, ſicut iſte Gunipertus Præpoſitus, & Adelpertus quærunt, quia nos, & Parentes noſtri ſemper liberi fuimus; nam nos per defenſionis cauſam fuimus liberi homines commendati in ipſo Monaſterio, non pro ſervis*. Onde i Giudici furono neceſſitati di eſaminare piu Teſtimonj, da' quali ſi depoſe, che effettivamente tali Uomini erano ſervi. Perciò vennero i me-

(a) *Dict. Diſſertat.* 14. *de Servis*.

medeſimi condannati a ſervire in eſso Moniſtero (a).

SI RAGIONA DELLA VERA NATURA DELLA LEGA DI TERRITORIO DONATA DAL CONTE ROGGIERO A S. BRUNO, E CONFINATA NEL 1093.

SI è finora abbaſtanza ragionato de' Servi, che dal Conte *Roggiero*, e dal Duca Roggiero furono al Santo donati, e della facoltà al medeſimo da eſso Conte conceduta di tenere i *Recommendati*, e della condizione di coſtoro: reſta al preſente di dimoſtrare, che la Lega del Territorio dallo ſteſso Conte a S. Bruno conceduta ſia di feudale natura. Egli è ſentimento di graviſsimi Autori, che i Territorj, le Poſseſsioni, e qualunque altra rendita, che è ſtata nel Dominio de' Principi: e che da eſsi viene poi conceduta, ſia immune da ogni peſo; nello ſteſso modo appunto, come ſe dal medeſimo Principe ſi poſsedeſse: poichè ha ella la natura di Regalia: onde a guiſa di Feudo ſi riputa. Il celebre Giureconſulto *Franceſco Florente* ragionando de' Feudi, e delle poſseſsioni donate alle Chieſe, agli Oſpedali, e ad altri Pii Luoghi ſcrive così: *Præterea Regalia dicuntur, Feuda, & poſſeſſiones, quæ munificentia Imperatorum, & Regum tam Eccleſiis, quam Xenodochiis, & reliquis venerabilibus locis fuerunt conceſſa: quorum ratione ſubjiciuntur communi juri, & conditionibus Feudorum omnes eorum poſſeſſores, licet Eccleſiaſtici. Ideoque obſequium, hominium, & juramentum fidelitatis præſtare tenentur. Hoc ſenſu Pia Loca dicuntur Regalia, & per beneficium Regis haberi, eſſe in Regis Mundio ſive cuſtodia: quod jam inde ſub Pipino obtinuiſſe leges Longobardorum probant Lib. 3. Tit. 1. Leg. 19. & 30. Regalia in eadem ſignificatione*

(a) *Murat. Rer. Italic. Scriptor. Tom. 1. Part. 2. fol. 319.*

ne ſic explicat Juo Epiſt. 60: Villas Eccleſiaſticas, & alia bona exteriora, quæ de munificentia Regum obtinent Eccleſiæ. Vide cap. 8. de rebus Eccleſ. non alien. ubi Regalia appellantur res a Regibus in Eccleſiam collatæ ad differentiam aliorum bonorum Eccleſiæ. Eodem ſpectat data Henrico V. Imperatori a Caliſto II. Regalia per ſceptrum inveſtiendi facultas in refutatione Inveſtiturarum facta ab eodem Henrico V. ſive in concordia inter ipſum, & Caliſtum II. inita, quæ habetur in fine Concilii generalis IX. ſub Caliſto II. vulgo Lateranenſis I. dicti, de qua ſupra ubi de Inveſtituris. Adde Othonem Friſigenſem lib. 2. de geſtis Friderici cap. 12. Eadem forma, & figura verborum, regalia S. Petri vocantur, quæcumque liberalitate Imperatorum, & Regum noſtrorum maxime, Romano Pontifici conceſſa fuerunt. In hunc ſenſum Regalia accipiuntur in celebri Epiſtola Friderici ad Hadrianum, & in compoſitione ſupra citata inter Henricum V. Imperatorem, & Caliſtum II. in formula juramenti ſolemni a Gregorio VII. tradita, & ab omnibus Epiſcopis præſtanda his verbis: Papatum, & Regalia S. Petri adjutor ero ad defendendum &c. (a).

Nè da queſta maſſima punto ſi diſcoſtò l' eruditiſſimo *Carlo Dufreſne*, in cui ſi ha in queſto modo: *Regalia vocant noſtri prædia, quæ ad Eccleſiam pertinent iis a Regibus olim conceſſa, unde Regalia dicuntur quippe ut ait S. Auguſtinus tract. 6. in Evangel. Joann. per jura Regum poſſidentur poſſeſſiones. Et Otho Friſigen. lib. 2. de geſt. Federici Cap. 11. Regalia non perſonis, ſed Eccleſiis perpetualiter a Principibus tra-*

(a) *Ad lib. 1. Decretal. Tom. 1. Tit. 6. de Elect. & electi poteſt.*

tradita ſunt . Walthrarnus Epiſcop. Naumbergen. de inveſtit. Epiſcoporum Regalia ideſt a Regibus , & Imperatoribus Pontificibus Romanis data in fundis , & redditibus . In carta Henrici III. Regis Angliæ apud Pryneum in libertatib. Anglican. tom. 2. p. 231. capimus in manum noſtram Baroniam , & Regalia , quæ Archiepiſcopus Eborac. de nobis tenet. In alia p. 244. Totum Regale , quod ad Epiſcopatum ſuum pertinet . Alia Joannis Regis Angliæ ibid: p. 339. Epiſcopus autem , vel electus loci illius , temporalia , quæ prius vocabantur Regalia , de manu prædicti Archiepiſcopi , & ſucceſſorum ſuorum plenariè recipiet in Regiam Majeſtatem : lib. 2. cap. 23. Baroniæ Epiſcoporum de elemoſyna Regis eſſe dicuntur , ideoque ab iis alienari non poſſe . Cum igitur omnia fere Eccleſiarum prædia , Epiſcopatuum nempe , & Monaſteriorum a Regibus datorum , Regalia ſint , ideſt a Regibus olim iis conceſſa ; eodem jure reguntur , quo beneficia militaria , ſeu Feuda , iiſdemque ſunt , quibus ea ſervitiis obnoxia (a).

Or avendo il Conte , ed il Duca *Roggiero* donato a S. Bruno , ſiccome oſſervato abbiamo , un buon numero di ſervi , e conceduta al medeſimo la facoltà di tenere i Recommendati ; egli è da crederſi fermamente , che coſtoro , a' quali non era vietato di contrarre matrimonj , nè fatto aveano alcun voto di caſtità , aveſſero dovuto prender mogli , e così ancora i loro Figliuoli , e diſcendenti : Indi a poco a poco accreſciuti in un copioſo numero ; ebbero per conſeguenza la neceſſità , per non vivere a guiſa de' primi Uomini eſpoſti all' inclemenza delle ſtagioni , di fab-

(a) *In Gloſſ. in V. Regalia .*

fabbricarſi delle caſe, ove potuto aveſſero colle loro Famiglie abitare, le quali certamente edificar ſi doveano nel Territorio della Lega per trovarſi piu pronti a preſtare in varie ſorti di meſtieri i ſervizj a' Religioſi di eſſa Certoſa. Si andarono poi di tempo in tempo tali abitazioni aumentando; onde ſi riduſſero in forma di Caſali. In fatti nell'anno 1173. *Spatola* era già divenuto Caſale: ſiccome dal Re *Guglielmo* nel tante volte nominato ſuo Diploma vien chiamato. Eſſendo adunque la detta Lega di Territorio *Regalia*: ed avendo perciò la naturalezza di Feudo; giuſtamente ha potuto la Regal Certoſa edificare in eſſa Lega le abitazioni, per li ſuoi ſervi, e Recommendati, e su de' medeſimi eſercitare tutta la giuriſdizione.

TRATTASI DELLA VERA ORIGINE DELLA GIURISDIZIONE ESERCITATA PER TANTI SECOLI DALLA NOSTRA REAL CERTOSA SU DE' FEUDI DI SPATOLA, SERRA, BIVONCI, MONTAURO, E GASPARRINA.

Egli è coſa troppo vana, ed aſſurda di volerſi oggi le moderne quiſtioni di giuriſdizione regolare colla norma del ſolo jus Romano (*a*). Onde *Mevio* nelle ſue deciſioni (*b*) chiama perniciosiſſimi que' Giureconſulti, che vogliono dell' odierna Giuriſdizione diſputare colla ſcorta delle Leggi Romane.

Intendiamo qui ragionare della Giuriſdizione Patrimoniale, che non ſi dee confondere con quella de' Principi, e delle Città. Queſta Giuriſdizione Patrimoniale inerente a' Feudi era alienabile: e ſi eſercitava su de' Ruſtici, e Villani. Ecco come *Gio: Einecio* ſpiegò tutto (*c*). *Patrimonialis autem, quæ inhæret*

(a) *Andrea Knichenio in Epiſt. Dedicat. præmiſſa Libr. de Jur. Territor.*
(b) *Part. 4. dec. 290.*
(c) *Exerc. V. de Orig. atq. Indole Juriſd. Patrim. §. 4. & §. V.*

rei fundo, & hinc simul cum eo ad universales, eque ac singulares successores transit . . . multi enim solidioris juris publici ignari, etiam Principum, statuumque Imperii, nec non civitatum jurisdictionem pro patrimoniali venditant; quum tamen hac propriè in solos rusticos, non in homines Urbicos, aut nobiles competat . . . Patrimonialis illa, de qua agimus jurisdictio quam commodissime videtur describi posse, quod sit jus nobilium, & aliorum Feudi possessorum dijudicandi causas rusticorum, & nonnunquam simul animadvertendi in facinorosos, ipsi Feudo inhærens, & hinc cum ipso Feudo alienabile.

Dello stesso sentimento fu il dottissimo *Strykio* (a). ivi. *Manifesto hi jurisdictionem statibus Imperii jure superioritatis territorialis competentem confundunt cum jurisdictione patrimoniali, quæ proprie competit in solos rusticos.*

Questa Giurisdizione Patrimoniale fu a' Romani antichi affatto ignota: e niente ha di comune colle Leggi Romane: siccome dimostrò *Desiderio Eraldo* contro *Molineo* (b). La Giurisdizione patrimoniale comprende la cognizione delle Cause civili, e criminali. La Giurisdizione per le Leggi Romane comprendea solamente la cognizione civile; e la criminale si riferiva all'Imperio (c). Nella Patrimoniale si comprendea tutto ciò, per cui presso de' Romani vi bisognava speciale legge, e Concessione (d). La Giurisdizione

(a) *In usu modern. Pandect. Pag.* 188.
(b) *Rer. & quæst. jur. quotid. cap.* 7.
(c) *L.* 2. §. 16. *e* 23. *ff. de orig. Jur. L.* 3. *ff. de jurisdict.*
(d) *Lauterbachio exercit forens* 5. §. 1.
Mevius ad Jus Lub. Part. 2. *Tit.* 1. *n.* 16.

ne Patrimoniale era inerente al Feudo alienabile, e trasmissibile. E le Leggi Romane non conoscono altra Giurisdizione, che la personale (a).

Essendo dunque ignota a' Romani la Giurisdizione Patrimoniale, ella riconobbe la sua origine ne' Popoli Settentrionali, ed ella fu trasportata ovunque pervennero le Colonie de' medesimi (b), e dovunque s' introdusse l' uso de' Feudi. Quindi nella Frisia Occidentale, dove non s'introdussero i Feudi, non si osservò mai tale Giurisdizione. E nell' Inghilterra per essere que' Popoli prima oriundi del Frisj non si riconobbe, che la Giurisdizione personale (c).

Ma quando nella Germania cominciò a farsi nota questa Giurisdizione Patrimoniale? *Ermanno Conringio*, e *Giovanni Erzio* stimano dal XIII. Secolo in poi (d). Ma *Giovanni Einecio*, e *Gioacchino Potgiessero* con altri sostengono il contrario (e). Dicono questi, che il *Conringio*, e l' *Erzio* abbagliati da certi documenti antichi hanno confusa la Giurisdizione Patrimoniale sopra de' Rustici, Villani, Coloni, e Servi coll'ordinaria personale potestà, che i Comiti aveano *titulo fiduciario* da' Sovrani: quantunque nel XIII. Secolo dimi-

(a) *Rosenth. de Feud. C. 6. Concl. 85. num. 10.*
Struyck. Us. Modern. Pandect. Lib. 2. Tit. 1. §. 18.
Perezius Lib. 1. Resol. 17. n. 7.
(b) *Conrig. De Jud. Reip. Germ. §. 85.*
(c) *Tempelia in observ. ad Remp. fed. Belg. Pag. 219.*
(d) *Conring. Dissert. de Jud. Reip. Germ. §. 85.*
Erzio de Consult. Leg. & Jud. in Rom. Germ. Imp. §. 21. Pag. 449. Tom. 2. Opuscul.
(e) *Einec. Diss. de Orig. Jurisd. Patrim. §. 8. & 9.*
Potgies. De Stat. Servor. Lib. 2. Cap. 1. §. 28. ad 33.

diminuita l'Autorità de' Principi nella Germania, i Nobili ne' loro Villaggi aumentarono la loro giurisdizione con varj titoli. E questa fu l'origine della Giurisdizione Patrimoniale, molto però più antica del XIII. Secolo.

Su l'origine di questa Giurisdizione Patrimoniale, ecco come nettamente si spiegò *Gio. Eineccio* (a): *Jurisdictio Patrimonialis Nobilium in rusticos nihil aliud sit revera, quam antiqua illa potestas dominorum in Servos, & Libertos, seu homines proprios, aliosque rusticos. Eam vero potestatem in Servos, & Libertos sequiori tempore quodam jurisdictionis schemate palliatam, atque inde demum natam esse potestatem illam nobilium, qua patrimonialis jurisdictionis nomine hodie veniat. Ast Jurisconsultos, Romanis legibus imbutos, & Germanicarum antiquitatum ignaros, variis suis quæstionibus, ac responsis eam adeo reddidisse obscuram, ut hodie tota hæc Doctrina in pelago veluti versetur.*

Più appresso lo stesso *Eineccio* soggiugne quest'altre parole a proposito (b): *Nec dubitandum adeo, quin potestas, quæ olim, ceu in Polonia, & Russia, tantum dominica erat, hodie in veram abierit jurisdictionem, eamque nobiles nunc Jure Feudi, ideſt justo titulo teneant.*

Dopo l'*Eineccio* confermò lo stesso *Gioacchino Porgiesser*, il quale così spiegò i suoi sentimenti (c): *Qui passim potestate quadam in rusticos suos gaudent, quæ hodiernæ jurisdictioni patrimoniali absimilis non est, ersi*

(a) *Dict. Diss.* §. 10.
(b) *Dict. Dissert.* §. 18.
(c) *De Statu Servor. Lib.* 2. *Cap.* 1. §. 32. *ad* 34.

titulum iſtius juris allegare nequeant, niſi antiquam conſuetudinem, quæ dubio procul ex veteri herili poteſtate profluxit . . . Relinquitur ergo juriſdictionem patrimonialem, ut plurimum re vera nihil aliud eſſe, quam antiquam illam poteſtatem dominorum in ſervos, libertos, ſeu homines proprios, alioſque ruſticos, quæ inter alia etiam continebat jus dirimendi ruſticorum ſuorum lites, ex jure herili reſultans, & tacita Imperantium conceſſione permiſſum, ſecundum quam & in Statu populari, & ſub Francorum Regibus hoc jus ipſum exercuerunt. Certè ſub Regibus a Francica gente libera voluntate adſcitis, quin quilibet initio de jure ſuo conſervando ſollicitus fuerit, facile credendum eſt, atque ideo domini jura quoque ſua in ſervos, & ruſticos illibata, vel expreſſe ſibi promitti curaverunt, vel ad minimum tacite ſibi relinqui crediderunt. Atque cum Reges in quieto hujus juris exercitio dominos non turbarent, tacita inde conceſſio jure elici potuit . . . Fatiſcente poſtea Imperatorum Germanicorum auctoritate Duces quidam cœperunt majori poteſtate regere Provincias, utique tamen illorum interat, nobiles ſibi habere addictos, ne naſcentem aut in Cunis quaſi vagientem potentiam infringerent . . . . Tametſi non inficias iverim, firmata ſenſim Ducum poteſtate, eos jura dominorum labefactaſſe & imminuiſſe. Nihilominus tamen valdè conſpicua poteſtatis hujus dominicæ veſtigia ſuperant in juriſdictione patrimoniali, quam nobiles magnam partem per totam Germaniam exercent, tametſi nullum hujus juris titulum edere poſſint, ſed antiquiſſima tantum nitantur conſuetudine. De titulo autem certiſſime conſtaret, ſi hæc jura ſpeciali Principum, vel Comitum conceſſione fuiſſent translata.

Con-

Continua lo ſteſſo argomento il citato *Potgieſſero* in altro luogo della ſua Opera, e conchiude così (*a*). *Itaque cum antiqua illa in ſervos poteſtas a Principe, tanquam juriſdictionis omnis fonte, non manaverit; benè tamen ex jure herili, eique ævo inferiori juriſdictionis nomen tantum aſſumtum fuerit; non poſſe eodem jure cum conceſſa vel mandata juriſdictione cenſeri, ac proinde immerito, ad minimum in circumſcripta juriſdictione, titulum a poſſeſſore exigi; cum primis in iis regionibus, ubi paſſim uſu diuturno, cujus memoria non extat, recepta eſt. Atque ideo rectiſſimè aliquando eſſe pronuntiatum, poſſeſſorem criminalis juriſdictionis defendi, & ſi titulo careat, ſi poſſeſſio ex moribus ſit.* Ed in effetti ne rapporta gli eſempj delle coſe giudicate *Mevio* nelle ſue Deciſioni (*b*).

Il celebre *Tomaſio* in ſenſi piu conciſi confermò la ſteſſa idea (*c*). *Credo juriſdictionem patrimonialem revera quoad originem nihil aliud eſſe, quam poteſtatem domeſticam, degenerantem in juriſdictionis aliquam ſpeciem; quæ a perſonis, quæ in patrimonio ſunt (talis autem nemo præter ſervos eſt) patrimonialis dicta fuit.* Replica lo ſteſſo *Tomaſio* a lungo in una delle ſue Diſſertazioni su queſta materia (*d*).

Il dottiſſimo *Enningio Boehmero* in due Eſercitazioni eſaminò la ſteſſa materia, e confermò la ſteſſa oppinione (*e*).

Da

(a) *L. cit.* §. 47.
(b) *Part.* 4. *Deciſ.* 292.
(c) *Tom.* 4. *Obſerv. Ad Rem litter.* §. 29.
(d) *De Homin. propr.*
(e) *Tom.* 1. *Exercit. ad Pandect. Exercit.* 18. *e* 19.

Da quanto ſi è detto ſi vede, quale ſia l' origine della Giuriſdizione Patrimoniale. Riconobbe ella i ſuoi principj dalla poteſtà Dominicale su de' Servi, de' Liberti, de' Ruſtici, e Coloni. Nè la medeſima ſi praticò ſolamente nella Germania, dove ricevette la Cuna: ma in altre Regioni di Europa, dove que' Popoli ſi traſmigrarono, ed introduſſero i Feudi colle coſtumanze Settentrionali de' Servi, Ruſtici, Uomini proprj, e Coloni.

Se dunque la Giuriſdizione Patrimoniale fu di origine Germanica, e riconobbe i ſuoi natali dalla poteſtà Dominicale ſopra de' Servi, de' Ruſtici, e Coloni: conviene quì far parola della condizione ſervile preſſo de' Germani traſportata poi in altri luoghi. Fin dal tempo de' Romani preſso de' Germani vi erano i Servi, ed i Liberti: ma la condizione di coſtoro era diverſiſſima da quella de' Romani. Nella Germania, dove aſſai tardi ſurſero le Città, gl' ingenui, che ſono i Nobili menavano la loro vita ne' Paghi inſieme co' Servi. Queſti Servi faceano le loro Caſe poco lungi dalle Abitazioni de' Nobili, donde ſurſero i Paghi minori, e maggiori: ed avevano parte de' Campi, che coltivavano per li Nobili, dando agli ſteſſi Nobili certe preſtazioni. In Roma i Servi per la maggior parte ſtavano in Città: e ſervivano co' diverſi miniſterj nelle Famiglie de' Nobili: nulla aveano di proprio, e neppure ſi eccettuava il peculio ſervile: tutto era de' Nobili. In quanto a' Liberti nella Germania la loro condizione era più dura de' Liberti Romani; poichè quelli colla manumiſſione non conſeguivano la libertà, come queſti. Onde *Tacito* (a) parlando de' Liberti Germanici diſſe:

(a) *De Mor. Germ. Cap.* 35.

se: *Liberti non multum supra Servos erant*. In quanto però alla potestà dominicale sopra de' Servi, e de' Liberti nella Germania, coll' autorità di *Tacito*, e colla scorta di *Bernardo Connor*, che fa la Storia di Polonia, e di *Giorgio Engelbrecht* nella Dissertazione *de jure Russico*, dimostra *Eineccio*, ch' era simile a quella, che oggi si osserva nella Polonia, e nella Russia (a), Popoli tenacissimi degli antichi costumi Settentrionali.

Ciocchè era de' Servi della Germania antica, continuò anche in appresso. Ed a questi Servi corrispondono quei chiamati *Homines proprii*. Anzi crebbe maggiormente, allorchè l'Allemagna, e la Sassonia cedè al giogo de' Franchi: e continuò anche per lo Secolo XIII. in poi: siccome va dimostrando il lodato *Eineccio* colle leggi Visigotiche, e Ripatiche, co' Capitolari di Carlo Magno, colle Donazioni di Ludovico Imperadore fatte a' Monisteri, e con altri Documenti Storici: conchiudendo così (b): *Obligabantur ut antea ad operas, & pensiones, pœterant vendi, permutari, donari, e fuga retrahi, vindicari, atque ob delicta gravius castigari: adeo ut & necare servum impune haberetur. Eaque servitus adeo non cessavit sæculo XIII. ut potius ex eo tempore frequentissima fiat servorum in monimentis antiquis mentio, & servitus illa manifesto supersit in hominibus propriis.*

Ciocchè era de' Liberti nella Germania antica, a' quali corrisposero poi i Rustici, i Coloni, i Villici; continuò la stessa condizione in appresso: siccome dimostra.

(a) *Citat. Diss.* §. 19. & 14.
(b) *cit. diss.* §. 5.

ſtrano *Giovanni Bohemo* (a), il *Mollero* (b), e Gio: Pietro *Ludewig* (c), i quali trattando queſto argomento, chiamano i Ruſtici, ed i Coloni, poſteri de' Liberti antichi Germanici: e gli Uomini proprj, poſteri de' Servi antichi Germanici.

Reſta dunque dimoſtrato, che la Giuriſdizione patrimoniale riconoſce i ſuoi principj dalla poteſtà dominicale ſopra de' Servi, o ſieno uomini proprj, e ſopra de' Liberti, o ſieno Ruſtici, Coloni, o Villici. E la ſua origine fu ne' Popoli Settentrionali, e dovunque i medeſimi ſi traſmigrarono: portando ſeco nuovo aſpetto di coſe nelle regioni Europee. Quindi non ſi può ricorrere al diritto Romano. E le Teorie dell' antico Titolo da ſi fatti principj ſi debbono dedurre, come ſi è veduto nelle citate Dottrine.

In oltre queſti Servi, ed Uomini proprj, queſti Liberti, o Ruſtici, non ſolamente ſi poſſedeano da' Nobili nelle loro Terre: ma anche dagli Eccleſiaſtici. Anzi coll' erezione di molti Veſcovadi, e Moniſterj crebbe molto il loro numero, ed il Patrimonio delle Chieſe, e de' Moniſterj (d). Abbiamo un belliſſimo Diploma di *Ottone Magno* circa la metà del X. Secolo in favore de' Moniſterj, riferito da *Emingio Bohmero* (e). Eccone le parole. *Juriſdictionem in hos domeſticam Monaſteriorum contra Judices publicos defendit Otto M. in Diplomate apud Meibom. pag. 740. Nullus Judex publicus, vel qualibet judiciaria poteſtas aliquam*

(a) *De Mor. Gent. Lib. 3. Cap. 12.*
(b) *Reſol. 97.*
(c) *Diſſert. De Conduct. Villani, & Colonis adſcript.*
(d) *Potgieſſer. De Stat. Servor. Lib. 1. Cap. 4. §. 8.*
(e) *Tom. 1. Exercit. ad Pandect. exerc. 18. Lib. 1. Tit. V. Sect. 1. §. 12.*

liquam ſibi vendicet poteſtatem in ſupradictorum hominibus Monaſteriorum litis videlicet, & Colonis, vel eos aliquis capitis banno ob capitis furtum, vel quocumque banno conſtringat, vel aliquam juſtitiam facere cogat, niſi Advocatus Archiepiſcopi, quandiu eos corrigere voluerit. Quæ ultima verba ſatis, ut opinor, innuunt, non de Inveſtitura cum Juriſdictione: Sed poteſtate coercendi domeſtica, quæ ex Dominica poteſtate in ſervos jure gentium fluit, capienda eſſe.

Lo ſteſſo *Boehmero* ſu di queſto Diploma ſoggiugne queſte altre rifleſſioni (*a*). *Ad Ottonem enim I. & Henricum II. uſque nunquam in donationis pagorum Chartis expreſſam fuiſſe juriſdictionem. . . Quamquam vero hoc pacto nomen acceperat Romanum, indolem tamen Germanicam non adeo mutavit, cum Feudo cohereat, & ad Succeſſores tum univerſales, tum particulares tranſeat, ſive ſuperiorem capias, ſive inferiorem cum ipſum jus Dominicæ poteſtatis ita comparatum ſit, ut in hæredes tranſeat . . . . Quin immo eo quoque priſcam prodit indolem, quod non ſolum in homines proprios, verum etiam in ruſticos competat.*

Per lo ſteſſo argomento ſono a propoſito le parole di *Leibnizio* (*b*), nella vita di Brunone Fratello di Ottone I., ed Arciveſcovo di Colonia. *Sed Eccleſiæ dudum prædia ampliſſima, allodii jure, & in illis Vaſſallos habebant, quibus terras in beneficium dederant, aut a quibus Dominium directum, reddito utili, acceperant, quod Feudum oblatum vocamus. Aliquot etiam ruſticorum, ſeu Colonum millia aliquando ſub ſua ditione habebant,*

(a) *L. Cit. §. V. & IX. Sect. 3.*
(b) *In Proleg. Tom. 1. Script. Brunſuic.*

bebant, quos coercere potuiſſe mixti imperii jure non dubito.

Se dunque i Popoli Settentrionali furono gli Autori di queſta Giuriſdizione Patrimoniale, la quale non ſi dee confondere colla Territoriale, e colla perſonale, come ſi è veduto: e ſe la medeſima trae la ſua origine dalla poteſtà Dominicale ſopra de'Servi, a'quali ſuccedettero gli Uomini proprj: e ſopra de'Liberti, a' quali ſeguirono i Ruſtici, Villani, ed i Coloni. Egli è indubitato; che le quiſtioni ſu di queſte materie ſi debbano regolare co' principj della Giuriſprudenza Germanica, e non Romana. Quei Popoli Settentrionali, dovunque ſi traſmigrarono, portarono ſeco nelle regioni nuovamente occupate coſtumi, Leggi, e Riti nuovi coll'introduzione de' Feudi (*a*).

In quanto al noſtro Regno egli è aſſai conto, e paleſe che vi penetrarono queſti Popoli del Nord. I Longobardi furono i primi; che introduſſero i Feudi nella Campania, e nel Sannio: e poi più tardi s'introduſſero eſſi Feudi nella Puglia, e nella Calabria da' Normanni, che diſcacciarono i Greci (*b*).

Quindi nel noſtro Regno ſi veggono frequentemente nominati nelle Carte antiche i Villani, i Coloni, i Servi. Onde *Carlo Dufreſne* nel ſuo Gloſſario della media, ed infima latinità atteſta nella parola Villani. *Villani proprie apud Scriptores ævi inferioris dicuntur, qui Villæ, ſeu glebæ adſcripti ſunt, & vilis ac ſervilis conditionis habentur, & ut ſervi in commercio erant, & cum villis ac prædiis venibant. . . . occurrit*

(a) *Potgieſſero Lib. 2. Cap. 1. §. 35. ad 39. Conrig. de Judic. Reip. Germ.*

(b) *Iſtor. Civ.* del Regno *Tom. 1. Lib. 4. C. 1. §. 3.*

rit paſſim vox Villani ea ratione in chartis Normanno Siculis apud Rocchum Pirrum. Hunc vide Tom.2.Pag. 387. *&* 388. *& Falconem Beneventanum Pag.* 341.

In oltre in due Coſtituzioni del noſtro Regno ſono menzionati tai *Villani :* come nella Coſtituzione *Proſequentes:* e nella Coſtituzione *Præſenti*. Onde non vi è di che dubitare intorno a queſto punto.

Veniamo ora all'applicazione di quanto ſi è detto. Quanto ſi è riferito, ſono ſtate premeſſe neceſſarie al punto, che ſi tratta, per ridurre le coſe a'ſuoi veri principj.

Nelle Conceſſioni fatte alla Regal Certoſa di S.Stefano dal Conte, dal Duca, e dal Re *Roggiero*, e confermate da'ſuſſeguenti Sovrani di queſto Regno abbiamo queſte riſonanti parole . *Dono ad habendum Villanos in territorio Stili*, de'quali ſi diſtingue il numero co' nomi . Si legge in eſſe Conceſſioni . *Omnia enim quæcumque infra hos ſunt terminos tam Vaſſallos, qui in dictis Caſalibus habitant nunc, quam qui habitaturi ſunt (præter ſi perſonali ſervitio alicui Baronum meorum eorum aliquis teneatur) tui juris , tuorumque fratrum tibi ſuccedentium pater Bruno eſſe concedo*. Si legge in oltre . *Dono etiam tibi patri Brunoni , & ſucceſſoribus tuis in ſervos perpetuos , & Villanos & Villanorum centum duodecim lineas ſervorum eorumque filios in perpetuum , ubicumque ſint , & morentur , cum omnibus bonis eorum, quos ad tui, tuorumque Succeſſorum obſequia reſervavi , qui inventi ſunt apud obſidionem Capuæ in proditionis conſortio Sergii peſtilentis. Hos morti obnoxios in reverſione mea Squillacium ſervaveram diverſis mortibus puniendos: Sed tuis poſtulationibus liberatos eſſe , filioſque eorum tibi , & Succeſſoribus tuis obligo , & filios filiorum in æternum*

ſervos perpetuos, *& Villanos ad Beatæ Mariæ*, *& Prothomartiris Stephani perſonalem*, *& perpetuam ſervitutem*. Di piu ſi legge in eſſe Conceſſioni. *Anno Ducatus mei quartodecimo dedi Eccleſiæ Sanctæ Mariæ*, *quæ in heremo ſita eſt*, *loco qui ab incolis Turris dicitur*, *Villanos*, *quos apud Squillacium habebam maxime pro Dei amore*, *& partim pro Domini ac Magiſtri Brunonis*, *qui tum Monaſterio præerat*, *reverentia*, *& dilectione*.

Ne' Diplomi di *Federigo* prima Re, e poi Imperadore ſi legge: *Et cum Univerſis Villanis*, *quos habet dictum Monaſterium in prædictis Caſalibus*, *& cum Villanis*, *quos Monaſterium ipſum habet in Caſali Stalacti*, *qui dicuntur de Aſſi*, *& aliis Villanis*, *qui habitant per diverſa loca in territorio Squillacii*.

In oltre dallo ſteſſo Conte *Roggiero* fu data la facoltà a' Padri di commutare le abitazioni di quei Ruſtici, e di que' Caſali, ſecondo il biſogno richiedea. *Habitationes Caſalium ſibi*, *Succeſſoribuſque tuis*, *quandocumque volueritis*, *commutare licebit*; *& etiam ipſum Monaſterium Sancti Jacobi*, *quod donavi*; *& omnia in eadem*, *& de eadem terra facere*, *quæ ego facere potui*, *cum licebat*. Ed in ſeguela di queſta facoltà ſi fabbricò poi il Caſale della *Serra*, per dare a que' Villani maggiore comodo di vicinanza ne' loro ſervizj.

Di piu furono dati dal Conte *Roggiero* a S. Bruno i commendati. *Concedo etiam eis advenas*, *qui ſe voluerint eis commendare*. . . *Concedo etiam*, *ut Recomendatos habeas*, *tu & Succeſſores tui*, *tam de Comitatu meo Calabriæ*, *vel Siciliæ*, *quam extra undecunque ſint*. Di queſti Commendati abbiamo già favellato poc' anzi.

Se

Se dunque dalle Conceſſioni Regali fatte da' Principi Normanni nel XI. Secolo coſta, che alla Regal Certoſa furono dati i *Servi*; i *Villani* colle traſcritte riſonanti parole; Egli è certiſſima la conſeguenza, che la Regal Certoſa ebbe la poteſtà Dominicale ſopra di eſſi Ruſtici. In che conſiſteſſe queſta poteſtà Dominicale l'abbiamo di ſopra narrato. Quindi da eſſa poteſtà Dominicale *mutato nomine*, ſurſe la Giuriſdizione Patrimoniale, come ſopra abbiamo dimoſtrato ſu di eſſi Ruſtici, e Villani, e ſu de' ſervi, o ſieno Uomini propr*j*.

Finalmente dee rifletterſi, che la Regal Certoſa avendo avuta la poteſtà Erile ſu de' Villani, e Servi da' Principi Normanni colle loro menzionate Conceſſioni, ſecondo le coſtumanze Settentrionali; queſta poteſtà Erile per la condizione de' tempi adivenne Giuriſdizione Patrimoniale *mutato nomine* fin dal tempo dell' Imperador Federigo II. Confermò quel Sovrano tutti gli antecedenti Privilegj: e le concedè *Banchum juſtitiæ*. E con eſſo per toglierſi ogni dubbio concedè la Giuriſdizione, che è lo ſteſſo, che il dire, che quella poteſtà Dominicale mutato ſolamente il nome, adivenne Giuriſdizione Patrimoniale. E ſiccome la novità del nome potea far ſorgere qualche dubbio nel moleſtarſi la Regal Certoſa: eſſo Imperadore lo tolſe nella conferma de' Privilegj: in cui ſi leggono tai parole. *Inſuper concedimus eiſdem Fratribus de hominibus, & Vanallis ſuis habere Banchum juſtitiæ in omnibus Terris, & locis tam noſtri Demanii, quam aliis ubicumque habuerint incolatum.*

Co' principj adunque Iſtorico-legali: e colla ſcorta de'coſtumi,

ſtumi, e Leggi de'Popoli Settentrionali, che vennero in queſto Regno: e molto piu coll'oſſervanza di tanti Secoli comprovata dalle coſe giudicate reſta evidentemente dimoſtrata la vera origine, ed il vero Titolo della Giuriſdizione eſercitata dalla noſtra Regal Certoſa ſu de'Feudi dalla medeſima fin'ora poſſeduti di *Serra*, *Spatola*, *Bivongi*, *Montauro*, *e Gaſparrina*.

SI RIFERISCONO COL SUO ORDINE TUTTI I DIPLOMI DELLA REAL CERTOSA, E TUTTI I DOCUMENTI ESTRATTI DALL' ARCHIVIO DELLA REGIA ZECCA, E DEL TRIBUNALE DELLA REGIA CAMERA, ONDE MANIFESTAMENTE CONVINCESI LA TOTALE INSUSSISTENZA DELLA PRESENTE DENUNCIA.

DElla venuta de'Normanni in queſte noſtre Regioni, di già ne abbiamo dato baſtante ſaggio. Rifletta ſi ora: che ſiccome il Conte *Roggiero* allorchè militava per lo Duca *Roberto* ſuo fratello: *latrocinio armigerorum ſuorum*, *in multis ſuſtentebatur* al riferire del *Malaterra* (*a*), che ciò ſcriſſe *ipſo* (cioè Roggiegiero) *ita præcipiente* (*b*). Così divenuto poi doviziooſo, e potente Signore, per lo dominio di tante Città, e Luoghi nella Calabria, e nella Sicilia nodrì il penſiero allora comune in Europa, o particolarmente a'Popoli Settentrionali Longobardi, e Normanni, che vennero a conquiſtare l'Italia, e le Regioni, che ora il noſtro Regno compongono di profonder buona parte delle ſue ricchezze, e de' ſuoi acquiſti, in erigere piu Cattedrali, Moniſterj, Chieſe, e Luoghi pii così nella Sicilia, come nella Calabria: e que' dotare di ſpecioſi Feudi, di vaſti fondi, e poderi, di Servi, Villani, Raccomandati, e di altre ragguardevoli facoltà.

Quindi ſcriſſe il gran Teologo della Società della Sorbona

(a) *Lib.* 1. *Cap. XXV.*
(b) Nel *luog. cit.*

bona *Nicolò Lemaiſtre*, cioè (*a*) : *Neque miratur aliquis tot tubis, ac canalibus in Eccleſiam opes confluxiſſe, nec quidquam antiquius, aut jucundius Populos, Regeſve habuiſſe, quam ut æmulis largitionibus Sacerdotum ſtipendia augerent, & extra inopiæ nutum, & calamitatum diſcrimen, ſeu Clericorum, ſeu Monachorum Sodalia collocarent.*

E chi foſſe curioſo di oſſervare tai Dotazioni in varie Regioni di Europa, e nelle noſtre baſta leggere il *Mabillone* nella ſua grand'opera degli Annali Benedettini, il *Cointe*, *il Sammartani*, *il Mireo*, *il Ludewigio*, e per la noſtra Italia il *Muratori*, l'*Oſtienſe*, il *Gattola*, il *Lubino*, il *Tanſi*, ed altri molti.

PRemeſſe queſte notizie egli è uopo di dare ora un brieve ſaggio della venuta del glorioſo *S. Bruno* in Italia, ed indi nella Calabria, e della conoſcenza, che *Roggiero* Conte di Calabria, e di Sicilia ebbe del medeſimo Santo.

Ben ſi ſa, che per la morte di Vittore III. foſſe ſtato nel 1088. Eletto per Sommo Pontefice il Cardinale Ottone Veſcovo di Oſtia, che aſſunſe il nome di Urbano II. Rinvenne egli la Chieſa lacerata dallo Sciſma dell'empio Antipapa Guiberto, protetto dall'Imperadore Arrigo. Stimò il buon Pontefice, per dar ſeſto agli affari della Chieſa, di radunare de'Concilj. Era ad eſso aſsai nota la pietà, e la dottrina di S. Bruno, di cui egli era ſtato diſcepolo in Rems, onde ſi determinò di chiamarlo dalla Certoſa di Francia, in Roma, per avvalerſi della ſua opera nelle graviſsime emergen-

(a) *Illuſtrat. S. Patrim. Lib. 3. in princ.*

genze della Chieſa : ſiccome ſi ha nel chiariſsimo Mabillone. *Eodem tempore, quo natus eſt Bernardus, Bruno Cartuſiæ Majoris primus inſtitutor ab Urbano II., qui ipſius apud Rhemos diſcipulus fuerat, Romam evocatur, ut ejus Conſiliis in Eccleſiæ moderamine uteretur* (a). Ed il noſtro celebre Antiquario Cammillo *Tutini* di ciò ſcriſſe così: *Anno MLXXXVIII. eodem tempore Petri Sedem Urbanus II., Brunonis antea diſcipulus, Romæ conſcendit. Is Sanctum e Cartuſiæ Montibus accerſivit, ut Conciliis quæ celebrare conſtituerat, interveniret* (b). Finalmente *Franceſco de Puteo* ragionando di eſſo Pontefice Urbano II. afferma in queſto modo : *Qui paulo poſt ejus aſſumptionem ad Apoſtolatus apicem, non immemor doctrinæ, & probitatis ejuſdem Beati Brunonis, ſui olim Præceptoris, volens in ſibi a Chriſto credita adminiſtratione, ejus uti Conſiliis, vocavit eum ad Sanctæ Romanæ Eccleſiæ obſequium* (c).

Dopo di eſſere ſtato il Santo preſſo il Pontefice da circa anni due, con avere al medeſimo preſtato ogni ſua opera, e conſiglio, al rapporto del Surio (d) : *Cum autem Bruno Summo Pontifici ad annos paucos, ſtrenuam navaſſet operam;* annojato da' tumulti, e da' coſtumi della Corte; avendo dal Pontefice preſo congedo, ſi conduſſe nell' Eremo di Calabria, al riferir dell' Autore Anonimo. *De inſtitutione Ord. Chartuſ.* cioè: *In Calabriæ Eremum cui Turris nomen eſt, ſeceſſit, ibi-*

(b) *Annal. Benedict. tom. 5. lib. 67. ad an. 1090. n. 92.*
(a) *Proſpect. hiſt. ordin. Cartuſ. ad an. 1088.*
(c) *In vita S. Brunon.*
(d) *Vitæ SS. Tom. 5. in Vita S. Brunon. Cap. 22.*

ibique Laicis & Clericis quamplurimis adunatis ſolitariæ vitæ propoſitum quamdiu vixit exercuit (a). Ed il *Baronio* afferma in queſta guiſa (b): *Sicque ad optatam Eremum rediiſſe, non tamen in Cartuſiam, ne ita Pontificem proficiſcentem in Gallias ſequeretur, ſed in Calabriam.* In oltre il dotto Iſtorico *Franceſe Claudio Fleury* ſcrive così (c). *Saint Brune de ſon coté, ne pouvant ſouffrir le tumulte, & les moeurs de la Cour de Rome, ſe retira l' annee ſuivante* 1090. *avec Landuin, & quelques autres au dioceſe de Squillace en Calabre: ou le Comte Roger lui donna a lui & à ſes diſciples une forêt avec une lieve d'étendue.*

Siccome la ſola fama, e l'opinione della Santità, e dottrina di S. Bruno lo reſe ammirabile, e degno di ogni riſpetto, e venerazione verſo i Popoli di Europa; aſſai maggiore al certo ſi fu quella, che verſo di un tal ſervo di Dio n'ebbero, non ſolamente i Calabreſi, ed il Conte *Roggiero*, da cui quella Regione dominata veniva; poichè ebbero eſſi la bella ſorte di conoſcerlo di perſona; in occaſione che dovè egli condurſi in eſſa Regione, per rinvenirvi il già detto Pontefice Urbano II.; ma ben ancora *Roggiero* Duca di Puglia Nipote del detto Conte; allorchè lo ſteſſo Santo aſſociato col nominato Pontefice ſi portò nella Puglia, ſiccome quì appreſſo ſi oſſerverà.

Egli è certo per l'autorità di graviſſimi Autori, che il noſtro Santo portato ſi foſſe nella Calabria, ove dimorava il Pontefice. Così ci viene atteſtato dal *Mo-*

(a) *Labè T.* 1. *Biblioth. Fol.* 368.
(b) *Annal. Tom. XI. ad an.* 1092.
(c) *Iſtor. Eccleſ. Lib.* 63. *N.* 50.

rozio (*a*) cioè : *Quo primo ſcilicet tempore is* (cioè S. Bruno) *è Gallia ab Urbano II. accerſitus Calabriam verſus iter inſtituit , ubi ſummus idem orbis Catholici parens Concilio Trojano dudum ſoluto , morabatur* . Di piu il *Mabillone* intorno ad un tal fatto ſcrive così (*b*) . *Jam in Calabriam ſeceſſerat Bruno , Cartuſiæ Auctor , cum Urbanus ad illas partes profectus eſt* . In oltre il Veſcovo di Gerace *Vincenzo Bonardo* Maeſtro del Sacro Palagio narra in queſta guiſa . *Cæterum cenſeo de adventu , & electione Brunonis ſtatuenda , ipſum initio Pontificatus Urbani ex Cartuſia advocatum , atque cum ipſo Pontifice Rhegium , & in Siciliam ad Rogerium adverſus Saracenos belligerantem perrexiſſe* (*c*).

Fu tanta adunque la ſtima , e l'amore , che que' di Reggio , ed il Conte *Roggiero* concepirono al noſtro Santo , che eſſendo la Cattedra di una tal Città vacata l'eleſſero di quella Arcivescovo , ch' egli con gran coſtanza rinunziò ; non oſtante che ne foſſe ſtato dallo ſteſſo Conte pregato ad accettarla . Un tal fatto da grandiſſimi Autori ci viene atteſtato . Il poco fa nominato *Vincenzo Bonardo* riferiſce così (*d*) : *Ideoque defuncto Arnulfo Clerus , & Canonici quorum erat tum antiſtitem poſtulare , eo dirixerunt oculos , ubi fulgentior probitatis ſpecies elucebat , & Archiepiſcopatum Brunoni deferunt , qui majori , quam requirebatur ope enixus valentius reſtitit electioni , & firmior conſtitit quam ut flec-*

(a) *Theatr. Chronolog. Sac. ord. Cartuſienſ. part. 3. n. 1.*
(b) *Annal. Benedict. lib. 68. ad ann. 1092. n. 32.*
(c) *De rebus Rheginis lib. 9. Cap. 2.*
(d) *Nel luog. cit.*

flectteretur a Rheginis, Rogerio ipſoque Pontifice Maximo &c. Di piu nel citato *Fleury* ſi ha: *Le Pape voulut donner à Seint Brun l' Archevêche de Rege qui vaqua la même annee par la mort d'Arnouf: mais il le refuſa &c.* (a). Finalmente l' *Ughelli* dopo d' avere ragionato della morte dell'Arciveſcovo di Reggio Arnolfo ſiegue a ſcrivere in queſto modo: *Ejus in locum Clericorum Senatus Sanctum Brunonem Carthuſianorum Patriarcham in Archiepiſcopum ſuum delegiſſe fertur; verum illum eam dignitatem humiliter reſpuiſſe ſcribunt. Tunc Bruno excuſſo Mundanæ gloriæ jugo Eremum apud Squillacium in Calabriæ finibus petiit* (b).

Egli è ben certo per l'autorità de' citati Iſtorici, che il noſtro Santo oltre della grande amiſtà, ch' ebbe col Conte *Roggiero*, da cui deſiderata venne la ſua promozione alla Cattedra di Reggio; e maggiore ſi fu la ripruova, che diede eſſo Conte della venerazione, che avea a tal Santo; allorchè eſſendogli nel Dicembre 1097., o in Febbrajo dell' anno ſeguente nato da Adelaſia ſua Moglie un figliuolo, a cui fu poſto ancora nome *Roggiero*, che fu colui ch'ebbe la bella ſorte di unire ſotto il ſuo dominio tutte le Regioni, che compongono i due Regni di Napoli, e di Sicilia, e di eſſi due ſpecioſiſſimi Regni divenire il primo Sovrano; volle che da eſſo Santo ſtato foſſe il detto fanciullo battezzato, ſiccome ſi rapporta dall' *Inveges* rinomato Iſtorico Siciliano (c), e dall'Autore

(a) Nel *luog. cit.*
(b) *De Archiepiſ. Rhegin. T. IX.*
(c) Annali di Palermo *part.* 3.

dell'Istoria Civile di Napoli (*a*). Ebbe la stessa amistà ancora con *Roggiero* Duca di Puglia nipote di esso Conte; siccome rilevasi dal diploma dal medesimo Duca segnato a detto Santo nel 1094., col quale confermò a favor del medesimo la concessione della Lega fattagli dal Conte Roggiero suo Zio, in cui esso Duca afferma, che colla sua guida avevasi S. Bruno eletto il luogo del Romitorio in Calabria; poichè trovato non l'avea di suo piacere nel dominio del medesimo Duca, siccome in appresso si osserverà.

Dopo sì ben lunga, ma necessaria digressione; egli è necessario ora di ripigliare il filo del nostro ragionamento. Già osservammo, che avendo il nostro Santo costantemente rinunziata la Cattedra di Reggio portato si fosse nel suo diletto Eremo, situato in mezzo alle Selve, ed a' Boschi, ove insieme co'suoi Compagni in una caverna elesse la sua abitazione. Portatosi colà un giorno il Conte Roggiero per divertirsi colla caccia, ritrovò quivi il Santo orando con essi suoi Compagni, siccome si ha da Giorgio Soriano (*b*), cioè: *repertus est a Rogerio Comite inter venandum in specu, cum Sociis;* e lo stesso vien riferito dal *Morozio* (*c*): *Hic Sanctus Bruno, ejusque Symmistæ lureas immorari cellas a Rogerio Normanno Calabriæ, & Siciliæ Rege* (è da correggersi *Comite*) *inter venandum reperti, saltu ipso, in quo delitescebant, donantur, una cum Ecclesia, cui Sancta Maria de Turri nomen erat, villis, agroque latissimo.*

Reca

(a) *Lib.* 10. *Cap.* 7.
(b) *Chronotaxi ad vit. S. Brunon. p.* 393.
(c) *Theatr. Chronolog. Sac. Ord. Cartus. par.* 6. *fol.* 226.

Reca ammirazione, e ſtupore inſieme il leggerſi nella Sicilia Sacra del *Pirri*, e de' ſuoi Addenti, e nell' *Ughelli* nella ſua Italia Sacra il prodigioſo numero di Carte, di Conceſſioni, e di erezioni di tanti Moniſteri, Cattedrali, Chieſe, e Luoghi pii fatte dal Conte Roggiero, ſpecialmente nella Sicilia, ed in Calabria, e delle dovizioſe dotazioni da eſſo fatte a favor de' medeſimi di ragguardevoli feudi, di vaſti campi, di Servi, e di altri beni; le quali ſe ſi voleſſero menzionare, ſi avrebbe a formare quaſi un volume.

Or eſſendo il Conte *Roggiero* acceſo di uno ſpirito di pietà, di Religione, e di zelo criſtiano; ed eſſendogli aſſai nota la ſantità de' coſtumi del glorioſo S. Bruno, e de' ſuoi Compagni ritirati in una ſpelonca tra' boſchi, e ſelve del ſuo dominio di Calabria; gli piacque di fare al Santo piu Conceſſioni.

La prima contiene la data dell' anno dell' Incarnazione 1090., in cui ſi dice, ch' eſſendo dalle parti di Francia giunti nella Region di Calabria Brunone, e Lanuino, co' loro Compagni; eletto ſi avevano nel ſuo dominio un luogo di ſolitudine, poſto tra Arena, ed il Caſtello di Stilo; onde egli in onor di Dio, della B. Vergine, e di tutti i Santi donò ad eſſi ſervi del Signore, ed a' loro ſucceſſori un tal luogo, con tutta la Selva, terra, acqua, e Monte per lo ſpazio di una lega, in ogni parte adjacente. Soggiungendo il detto Conte in eſſa conceſſione le ſeguenti notevoli parole. *Concedens, & conſtituens quatenus locum iſtum libere, & quiete cum hac adjacentia ſua in perpetuum poſſideant, nec ex hoc mihi, vel alicui perſonæ angariam, aut ſervitium faciant*

ciant . . . . . Ne ſit aliquis meorum , aut extraneorum , Stratigotus videlicet , aut Vicecomes , ruſticus , aut Miles , ſervus , ſive liber , qui in loco iſto paſcuæ , vel agriculturæ , ſeu etiam piſcationis , aut lignorum occaſione , aut ex quacumque cauſa Servis Dei moleſtiam , aut injuriam faciat ; ſed in eorum poteſtate ſit prædictum locum , cum tota adjacentia ſua , ſecundum voluntatem ſuam poſſidere , diſponere , ordinare , & erogare &c.

Non contento il Conte *Roggiero* di aver donata a S. Bruno , ed a' ſuoi Compagni la già detta Lega di territorio ; richieſe nello ſteſſo anno 1090. il Veſcovo di Squillaci , nella cui Dioceſi era eſſa Lega ſituata , ad eſentarla da qualſiſia tributo , decima , o altro , ſiccome in effetti il riferito Veſcovo , col conſenſo dell' Arcivescovo di Reggio ſuo Metropolitano , con ſua Bolla ſcritta in una ſteſſa pergamena prima nel greco idioma , ed al di ſotto nel latino concedè al detto Santo , ed a' ſuoi Compagni la domandata eſenzione .

Furono poi nell' anno 1092. così la mentovata Carta di conceſſione fatta dal Conte *Roggiero* , come ancora la bolla del detto Veſcovo , confermate con Bolla del Pontefice Urbano II.

Altra Carta di conceſſione fu dal Conte *Roggiero* ſegnata a favor di S. Bruno , e de' ſuoi Compagni nell' anno 1093. della prima Indizione , nella quale primieramente ſi fà parola della loro venuta in Calabria , e dell' elezione del già detto luogo da eſſi fatta tra Arena , e Stilo . In eſſa ancor ſi dice , che un tal luogo , per lo ſpazio di una lega , foſſe ſtato dal detto Conte donato ad eſſo Santo , ed a' ſuoi

ſuoi Compagni, ed a' loro Succeſſori con queſte notabili parole: *In proprietatem, ſicut noſtra fuerunt ſub omni immunitate, atque libertate*. Indi ſi ſoggiunge, ch' eſſendoſi di poi il mentovato Conte portato a viſitare i detti Religioſi, per raccomandarſi alle loro Orazioni; aveſſe da sè ſteſſo il detto luogo limitato per lo ſpazio di una lega, e deſcritti diſtintamente i confini. In eſſo diploma ſi afferma ancora, che la già detta donazione foſſe ſtata confermata non ſolo dal Pontefice Urbano, ma ben ancora dal Veſcovo di Squillaci, nella giuriſdizione del cui Veſcovado era eſſo luogo ſituato. Finalmente ſi conchiude così: *Quapropter præcipiendo rogamus, rogandoque præcipimus . . . . . quibus ipſum conceſſimus locum, & noſtra ut nullus aliquando cujuſcumque dignitatis ſit, vel poteſtatis noſter, aut eſtraneus in toto prædicto ſpatio quicquam magnum, vel parvum ſibi vendicet, nec nos ipſi. Nullus aliquando unquam occaſione vel cauſa Fratribus ibidem Deo ſervituris injuriam aut moleſtiam irroget, vel ullam inquietudinem faciat; & illi neque homines eorum aliquam angariam, aut ſervitium omnino faciant . . . . . ſed in eorum poteſtate ſit quecumque intra prædictum continentur ſpatium, juxta voluntatem ſuam poſſidere, diſponere, ordinare, & erogare, tamquam Dei poſſeſſionem, & ſuam immunem atque liberam &c.*

Da *Roggiero* Duca di Puglia Nipote di eſſo Conte ſi ſpedì nell' anno dell' Incarnazione 1094. della I. Indizione apprò del detto Santo, e de' ſuoi compagni altra Carta, in cui ſi ha ch' eſſendoſi il medeſimo Santo co' ſuoi Compagni dalla Francia condotto in Calabria; e che avendo colla guida del detto Du-

ca

ca cercato in tal Regione un luogo alla loro inclinazione adattato : *Quem cum ſibi idoneum penes me non inveniſſent, elegerunt manere inter locum, qui dicitur Arena, & Oppidum quod appellatur Stilum. Locum autem illum Rogerius Comes Siciliæ Patruus meus, & fidelis . . . . . illis donavit. De Comitatu enim ipſius per meam conceſſionem erat ; & a totius ſervitutis debito, & ab omni angaria in perpetuum liberavit.* E volendo eſſo Duca far la ſpiegazione del come ſi aveſſe avuto ad intendere quella parola *liberavit*, ſoggiunge in queſto modo : *Ita ſiquidem, ut aliquis ſuorum, vel extraneorum Stratigotus, aut Vicecomes, aut ruſticus, miles, ſervus, aut liber non ſit, qui in eo loco paſcui, aut agriculture, ſive piſcationis, aut venationis, aut lignorum occaſione, aut ex quacumque cauſa ſervis Dei moleſtiam, aut injuriam faciat ; ſed in eorum poteſtate ſit omnino locus prædictus, ut ſecundumcumque voluerint poſſideant, ordinent, & diſponant*: Onde eſſo Duca confermò la già detta Conceſſione fatta dal Conte ſuo Zio a S. Bruno, ed a' ſuoi compagni del riferito luogo.

Nello ſteſſo anno dell' Incarnazione 1094. della I. Indizione altro diploma venne ſpedito dal detto Conte *Roggiero* a favor di S. Bruno, nel quale ſi legge, che volendo egli far conſecrare da varj Veſcovi, che in eſſo diploma ſono eſpreſſi, la Chieſa dell' Eremo in Onor di Dio, della B. Maria, e di S. Gio: Battiſta, che ſituata era tra Arena, e Stilo; dato aveſſe al B. Bruno Maeſtro del detto Eremo, ed a' ſuoi ſucceſſori il Moniſtero di S. *Maria di Arſafia*, con tutte le ſue pertinenze, ovunque ſi foſſero, colle ſeguenti eſenzioni, nuove conceſſioni,

e facoltà, cioè: *Eximendo eandem Eccleſiam, ſeu Monaſterium de Arſafia ab hodierno die in antea in perpetuum ab omni temporali ſervitio & Turri, ad quæ tenebatur Oppido meo de Stilo; ut Eccleſia de Eramo, & Fratres in perpetuum illam quiete habeant ſine omni calumnia, & ſine temporali ſervitio, omni remoto tremari & placario, & omnibus remotis infeſtationibus. Hæc autem donaria Eccleſiæ prædictæ de Boſco, & Fratribus ibi Deo ſervientibus in dotem dedi . . . . . Quod Monaſterium Arſafie Cappella Mea erat exempta ab omni Epiſcopali juriſdictione;* E ſi deſcriſſero i confini de'territorj di eſſa Chieſa, e Moniſtero di Arſafia. Furono ancora con una tal Carta conceduti a S. Bruno due Caſali, che ſituati erano dentro i detti confini, cioè *S. Andrea, e Roſeto*, i quali dal detto Conte renduti furono eſenti e liberi da ogni comunione de' ſuoi Caſali di Stilo. In oltre eſſo Conte col medeſimo Diploma donò parimente al detto Santo il luogo chiamato gli *Apoſtoli*, con due altri Caſali, ch' erano nominati *Vingi, e Bibungi*, eſenti altresì da ogni comunione co' detti Caſali di Stilo. E ſe ne deſcriſſero ancora i confini. Di piu da eſſo Conte fu conceduta al medeſimo Santo la Chieſa di *S. Fantino* eſente dalla giuriſdizion del Veſcovo di Giraci, con tutti i ſuoi diritti, e pertinenze, e ne furono diſegnati i confini. Di piu fu ad eſſo Santo donato il Caſale di *Arunchi* nelle pertinenze di Squillaci, con tutti i ſuoi diritti, e pertinenze, ſiccome la detta Chieſa di *Arſafia* era ſtata ſolita di averli e poſſederli; conchiudendoſi in tal Carta in queſta guiſa = *Hæc omnia prenominata loca dono & concedo pro eadem Eccleſia in dotem Domino*

Patri Brunoni, & ſucceſſoribus ſuis, cum omnibus rationibus, aquarum decurſibus, Molendinis, Nemoribus, & arboribus cultis & incultis, mineriis æris, & ferri, & omnium metallorum, paſcuis, & omnibus juribus, quæ ego, & Curia mea habere hactenus conſuevit. Ita ut nemo ibi aliquid, niſi dicta Eccleſia Eremi habeat, ſicut ex nunc ibi nemo aliquid juris habuit, niſi ego . . . . . Concedo etiam ut dicta Eccleſia Eremi Commendatos habere poſſit in ſupradictis Caſalibus & locis, quæ eidem Eccleſiæ dedi eos, qui ſe voluerint ipſi commendare. Nemo in ſupradictis locis ſuo, vel meo nomine, aut heredum, vel ſucceſſorum meorum præſumat jus aliquod proſequi, vel habere, nec ego, ſed omnia conſerventur eidem Eccleſiæ ſolida, & intacta &c.

Venne dal Conte *Roggiero* ſpedita nell'anno dell'Incarnazione del 1096. della IV. Indizione altra Carta di conceſſione a beneficio di S. Bruno, e de' ſuoi Compagni. Con eſſa il già detto Conte non ſolamente donò a' medeſimi un certo numero di Villani nel territorio di Stilo, i nomi de' quali eſpreſſi ſono in tal conceſſione; ma ben ancora gli concedette la ſeguente facoltà: *Concedo eis advenas, qui ſe voluerint commendare.*

Altro Diploma ancora fu ſegnato da eſſo Conte al detto Santo l'anno dell' Incarnazione 1098 della VII. Indizione, che fu ſcritto, e terminato a' 2. Agoſto dell'anno 1099. preſſo Squillaci; in cui primieramente il medeſimo Conte fa menzione de' beneficj dal Signore concedutigli per mezzo dell' Orazioni del detto Santo, in occaſione che trovandoſi egli al primo di Marzo all'aſſedio di Capua, ed avendo eletto Sergio di nazione Greca Comandante di ducento ſoldati

dati della ſua nazione, è capo delle guardie dell'eſercito, il quale ſedotto dal Principe di Capua per la promeſſa fattagli di non picciola quantità di danajo, eraſi compromeſſo di dare in tempo di notte l'ingreſſo, per fare aſſalire eſſo Conte, ed il ſuo eſercito; ſiegue poi a narrarſi, ch' egli dormendo ebbe una viſione per la quale fu avvertito dal Santo del tradimento, e conſigliato a ſvegliarſi, ed a prendere l'armi, ciocchè avendo eſeguito, era ſtato del tradimento a lui ordito liberato. Si ſoggiunge, che dopo la preſa di Capua eraſi portato a' 29. Luglio in Squillaci, ove era giaciuto infermo per giorni quindici, che il detto Santo con quattro de' ſuoi Frati ſi foſſe ivi portato da lui, e che avendogli eſſo Conte offerto delle larghe rendite in Squillaci le aveſſe egli ricuſate. Afferma di poi eſſo Conte in una tale Carta di Conceſſione, ch' egli donato aveſſe al Santo, ed à' ſuoi ſucceſſori in perpetuo, ſenza alcun temporal ſervizio il Moniſtero di S. Giacopo di Montauro, col ſuo Caſtello: Di piu il Caſale di S. Maria, una ſua Caſa con vigna, ed i Caſali di *Montabro*, *Olviano*, e *Gaſparrina*, con tutte le loro pertinenze, che con diſtinzione vennero in eſſa Carta deſcritte. Furono poi nella ſteſſa Carta concedute al Santo altre facoltà, in queſto modo: *Omnia enim quæcumque infra hos ſunt terminos, tam Vaxallos, qui in dictis Caſalibus habitant nunc, quam qui habitaturi ſunt . . . . . tui juris, & tuorum Fratruum tibi ſuccedentium Pater Bruno, eſſe concedo. Concedo etiam, ut recomendatos habeas tu, & ſucceſſores tui, tam de Comitatu meo Calabriæ, & Siciliæ, quam extra undecumque ſint . . . . . Habitationes Caſalium tibi, ſucceſſoribuſque*

buſque tuis quandocumque volueritis, commutare licebit & etiam ipſum Monaſterium Sancti Jacobi, quod donavi. Et omnia in eadem, & de eadem terra facere, quæ ego facere potui, cum licebat. Nemini infra has diviſas licebit aliquid ſuum proprium dicere, vel habere, cum omnibus, qui inibi poſſeſſiones habebant voluntarium excambium dederim ſatis gratum, cui terras, cui denarios, quibuſdam vero, qui Villani erant perpetuas libertates. In oltre a richieſta del Frate *Lanuino* comandò il Conte apppoſti ſi foſſero i termini al Caſale di *Arunci*, ed al ſuo tenimento, il quale fin da antico tempo ſi apparteneva all' *Arſafia*. E dopo di aver lo ſteſſo Conte donato al Santo altri beni, e conceduto al medeſimo altre facoltà; ſiegue in eſſa Carta a parlare in queſta guiſa: *Dono etiam tibi P. Brunoni, & ſucceſſoribus tuis in ſervos perpetuos, & Villanos centum duodecim lineas ſervorum, & Villanorum, eorumque filios in perpetuum ubicumque ſint, & morentur, cum omnibus bonis eorum, quos ad tui, tuorumque ſucceſſorum obſequia reſervavi; qui inventi ſunt apud obſidionem Capue, in proditionis conſortio Sergii peſtilentis. Hos morti obnoxios in reverſione mea Squillacium ſervaveram diverſis mortibus puniendos; ſed tuis poſtulationibus liberatos, filioſque eorum tibi, & ſucceſſoribus tuis obligo, & filios filiorum in æternum ſervos perpetuos, & Villanos ad B. Mariæ, & Protomartyris Sthephani perſonalem, & perpetuam ſervitutem. Inſuper concedo ad petitionem tuam Frater Lanvine, quod animalia veſtra, veſtrorum Vaxallorum, recomandatorum, & Villanorum per tenimenta terrarum, & locorum circa ſtadia centum libere paſci poſſint, & per omnia mea nemora glandes habere &c.*

In

In altro Diploma del nominato *Roggiero* Duca di Puglia del 1099. ſi ha ch'egli nel XIV. anno del ſuo Ducato per la riverenza, ed amore, che portava al Maeſtro Bruno donato aveſſe alla Chieſa di S. Maria, che ſituata era nell' Eremo, nel luogo chiamato Torre: *Villanos quos apud Squillacium habebam*; e che egli nello ſteſſo Diploma deſcriver ne voleva i nomi, ſiccome' fece.

Finalmente il detto Conte trovandoſi a' quattro Giugno dell'anno dell'Incarnazione 1102. della IX. Indizione infermo nella Città di *Mileto* ſpedì altro Diploma, in cui fa parola della donazione dallo ſteſſo Conte fatta a S. Bruno de' Servi, che furono trovati in compagnia del traditore Sergio nell' aſſedio di Capua Ma perchè nel primo diploma eſpreſſi non ſi erano i nomi, nè le linee de' ſervi, perciò a richieſta di Frate Lanuino Prior della Chieſa di S. Stefano comandò eſſo Conte, che nel medeſimo diploma i nomi, e le linee di tali Servi foſſero ſtati deſcritti, conchiudendoſi in eſſo diploma così: *Hæc ſunt centum duodecim linee ſervorum, quos dedi P. Brunoni, & Succeſſoribus ejus, cum omnibus bonis eorum ubicumque ſint in perpetuum &c.*

Ma prima di far parola de' Privilegj delle conferme delle già riferite Carte di conceſſioni, e donazioni, ſegnati da' poſteriori Sovrani del Regno, ed inſieme delle novelle grazie da' medeſimi ad eſſa Certoſa concedute; è ben di oſſervare: Primieramente, che dalle accennate formole, e clauſole uſate in tai Carte di conceſſioni, e ſpecialmente da quelle, che ſi hanno nella Carta del 1093., cioè *In proprietatem ſicut noſtra fuerunt*: dall'altre, che leggonſi

gonsi in quella del 1094.: *Cum omnibus juribus quæ Ego & Curia mea habere hactenus consuevit*; e parimente da quelle contenute nell' altra Carta del 1098. = *Facere que ego facere potui, cum licebat* =; si vada con tutta la chiarezza a rilevare, che la detta Lega di Territorio dal Conte Roggiero donata a S. Bruno, fosse stata certamente di natura, e qualità di franco, e libero allodio. In oltre, che dalle stesse Carte di concessioni, cioè da quella del 1094. apparisca, che il detto Conte donato avesse a S. Bruno i Casali di S. Andrea, Roseto, Vingi, Bibungi, ed Arunchi; e dall' altra del 1098. gli altri Casali nominati di *S. Maria*, di *Montabro*, di *Oliviano*, e di *Gasparrina*. Finalmente, che per mezzo delle varie, e diverse donazioni fatte ad esso Santo, non solamente dal detto Conte, ma ancora dal Duca Roggiero di Villani, e Servi, cioè colla mentovata Carta del 1096., fosse stato dall' anzidetto Conte donato a S. Bruno un buon numero di Villani, co' loro fratelli, e figliuoli, che in tal Carta si descrivono; coll' altra del 1099. fossero stati dallo stesso Conte donati al detto Santo, ed a' suoi successori per Servi perpetui, e Villani cento, e dodici linee di Servi, e Villani, ed i loro figliuoli in perpetuo; e con un' altra del Duca Roggiero del detto anno 1099. fossero stati ancora dal medesimo Santo donati que' Villani, ch' egli avea presso Squillaci; finalmente, che coll' altra Carta di concessione del suddetto Conte del 1102. stati fossero distintamente descritti i nomi, e le linee de' riferiti Servi. Di piu, che per le geminate facoltà dal detto Conte ad un tal Santo colle medesime Carte di concessioni

ſioni concedute di avere de' Raccomandati, cioè con quella del 1094., in cui ſi ha: *Concedo etiam ut dicta Eccleſia Erami commendatos habere poſſit in ſupradictis Caſalibus, & Locis, quæ eidem Eccleſiæ dedi eos qui ſe voluerint ipſi commendare;* coll' altra del 1096., nella quale diceſi: *Concedo etiam eis advenas, qui ſe voluerint commendare;* ed in fine coll' altra del 1098., in cui ſi legge così: *Omnia enim quæcumque infra hos ſunt terminos, tam Vaſallos, qui in dictis Caſalibus habitant nunc, quam qui habitaturi ſunt . . . . . tui juris . . . . eſſe concedo. Concedo etiam ut recommendatos habeas tu, & Succeſſores tui, tam de Comitatu meo Calabriæ, & Siciliæ, quam extra undecumque ſint;* ſi poſſa con tutta ragione ſtabilire, che il Conte, ed il Duca *Roggiero* aveſſero avuto in penſiero di concedere alla Certoſa un ben copioſo Vaſſallaggio ne' Caſali, e negli altri Luoghi alla medeſima donati, e ſpecialmente in eſſa Lega di Territorio.

De' *Reccomandati* ſi ha una piena notizia nella Diſſertazione intorno a ciò fatta. Rimane ora di recar la formola uſata, con cui taluno rendevaſi *Commendato*, la quale viene rapportata tra le altre antiche formole dal celebre Giacopo Sirmondo al num. XLIV. nel Tom. 2. de' Capitolari de' Re di Francia fol. 493., e 494., ch' è di queſto tenore.

Dum & omnibus habetur cognitum qualiter ego minime habeo unde me paſcere, vel veſtire habeam, ideo petii pietati veſtræ, & mihi decrevit voluntas, ut me in veſtrum mundoburdum tradere, vel commendare deberem. Quod ita & feci, eo videlicet modo ut me tam de victu, quam & de veſtimento, juxta quod vobis ſer-

ſervire, & promereri potuero, adjuvare, vel conſolare debeas, & dum ego in caput advixero, ingenuili ordine tibi ſervitium, vel obſequium impendere debeam, & me de veſtra poteſtate, vel mundoburdo tempore vitæ meæ poteſtatem non habeam ſubtrahendi, niſi ſub veſtra poteſtate vel defenſione vitæ meæ debeam permanere. Unde convenit ut ſi unus ex nobis de his convenientiis ſe emutare voluerit, ſolidos tantos pari ſuo componat, & ipſa convenientia firma permaneat &c.

Eſſendoſi rapportati i Diplomi delle conceſſioni fatte dal Conte, e dal Duca *Roggiero* a S. Bruno; fa ora d'uopo di far parola de' Privilegj, delle Conferme di quelli, e delle novelle grazie de' Succeſſori Sovrani di queſto Regno alla Regal Certoſa concedute.

Specioſiſſimo ſi è il privilegio, che dal Re *Guglielmo* II. fu ſegnato a favor della Certoſa nel 1173. In eſſo ſi legge in prima, ch'erano ſtati a quel Sovrano eſibite da' Religioſi della noſtra Certoſa le menzionate Carte di Conceſſioni dal Conte *Roggiero* ſpedite a beneficio delle Chieſe di S. Maria dell Eremo, e di S. Stefano del Boſco; affinchè degnato ſi foſſe di bel nuovo confermarle (per eſſere ſtate altra volta dal Re *Roggiero* confermate). Furono intanto tai Carte di Conceſſioni una per una minutamente, e con tutta la diſtinzione deſcritte nel mentovato privilegio in queſta guiſa: *Preſentavit ſex privilegia latina, bulla plumbea ſigillata, facta a dicto Comite Rogerio magno proavo noſtro. Quorum primum continebat, qualiter idem Comes libere dederat ſolitudinis locum per certa ſpatia ab eodem deſignata, cum Caſali, quod dicitur Spatula, terris, ſilvis, aquis, mobilibus,*

bilibus, immobilibus, ubi dicte Ecclesie sunt constructe. Secundum vero continebat donationem, qua idem Comes libere dederat in dedicatione Sacri Templi consecrati ad honorem Sancte Marie, & Sancti Joannis Baptiste, Monasterium Sancte Marie de Arsafia in pertinentiis Stili, cum omnibus Ecclesiis, prediis, gagiis, Casalibus ubicumque essent, propriis circumscriptis nominibus, & divisis, & libertatibus minere æris, & ferri. Tertium quoque continet donationem centum & decem Villanorum in pertinentiis Stili, & quod dicte Ecclesie recomendatos habere possent in eorum Casalibus Villanos, propriis nominibus declarando. Quartum continet concessionem, qua Frater Lanuinus posset facere Molendinum in pertinentiis Arsafie, in loco qui dicitur Severat. Quintum autem continet celebre miraculum, quo piis operationibus Sancti Patris Brunonis idem Comes ante Civitatem Capue ab insidiis proditoris Sergii extitit liberatus, per quod eisdem Ecclesiis, & dicto Patri Brunoni dederat Monasterium Sancti Jacobi de Montauro, in pertinentiis Squillacii libere ab omnibus juribus, & pertinentiis suis; quatuor Casalibus, quorum unum pertinet ad Arsafiam, cum ipsorum Casalium hominibus, vassallis, & recomendatis, quos habere concedit, & centum duodecim lineis Villanorum. Sextum continet nomina, & cognomina supradictorum centum duodecim linearum Servorum, quos eisdem Ecclesiis, & eorum filios filiorum subjecit perpetua servitute . . . . . Presentavit etiam aliud privilegium confirmationis, factum a predicto excelse memorie Rogerio glorioso Rege Sicilie Avo nostro, quo omnia privilegia prædicta confirmabat, & validiora reddebat in Messane Palatio, tempore resi-

gnationis antiquorum privilegiorum ſui nominis claritate.

Tutte le deſcritte Conceſſioni del Conte *Roggiero*; il privilegio della conferma di eſſe fatta dal Re *Roggiero*; e diverſe altre Conceſſioni fatte alla detta Certoſa da varj altri perſonaggi, non ſolamente furono confermate dal detto Re *Guglielmo* II. col menzionato ſuo privilegio; ma ben anco dal medeſimo Re fu donato ad eſſa Certoſa liberamente, e ſenza alcuno tempòral ſervizio il Caſale chiamato *de lu Conte* poſto nelle pertinenze di Squillace.

Altro privilegio ottenne la Regal Certoſa dal Re, e poi Imperador *Federigo* II., che fu ſegnato nel meſe di Aprile 1212., di conferma delle antiche, e piu moderne Conceſſioni, che concepito venne del tenor ſeguente: In prima furono con iſpecialità nominati i Caſali di *Vingi*, *Bivungi*, *Olviano*, e *S. Andrea*. Indi ſi ſoggiunſe così: *Concedentes, & confirmantes eidem Monaſterio univerſa privilegia, conceſſiones, & libertates, ac omnia tenimenta, predia, Grancias, & loca quecumque de munificentia predeceſſorum noſtrorum recolende memorie, ubicumque per Regnum noſtrum tenere dignoſcitur, & habere . . . . . juxta continentiam privilegiorum ſuorum*; E dopo di nominarſi con iſpecialità i Principi, che tai privilegj ſpedirono; viene a deſignarſi, e deſcriverſi ciaſcheduno di eſſi privilegj in queſto modo: *Privilegium ſcilicet Comitis Rogerii magni bulla plumbea ſignatum, quo Fratri Brunoni primo Herami Magiſtro, ejuſque ſucceſſoribus ſolitudinis locum donavit, cum infraſcriptis libertatibus, & immunitatibus ſuis, & Caſale Sparule, & propriis vacationibus deſignavit. Aliud etiam*

pri-

privilegium bulla plumbea ſignatum, quo ad dedicationem Sacri Templi Sancte Marie de Heramo conſecrati in honorem ejuſdem Beate Marie, & Beati Joannis Baptiſte dedit Monaſterium Arſafie in pertinentiis Stili, cum omnibus bonis ſuis, mobilibus, & immobilibus ubicumque exiſtentibus. Eccleſiam quoque Apoſtolorum, cum Caſalibus Vingi, & Bivungi, cum terris, ſilvis, aquis, juribus, juſtitiis, & pertinentiis ſuis, per proprios fines ſignatis, que ad eamdem Arſafiam pertinebant. Caſale S. Andree in eiſdem pertinentiis Stili, cum terris contiguis eidem Monaſterio Arſafie propriis finibus deſignatis. Eccleſiam Sancti Fantini in pertinentiis Mamole de honore Gyracii, cum omnibus juribus, rationibus, & pertinentiis ſuis. Caſale Arunchi in pertinentiis Squillacii, cum omnibus juribus, & rationibus ſuis. Tertium quoque ejuſdem Magni Rogerii Comitis bulla plumbea ſignatum, quo eidem Monaſterio dedit centum, & decem Villanos in eiſdem pertinentiis Stili, ubi dictorum Villanorum nomina, & cognomina continentur, & recomendatos habere conceſſit. Quartum bulla plumbea ſignatum, quo idem Comes dedit eidem Monaſterio in pertinentiis Squillacii terras que dicuntur de Cartuſiis, de Severat, cum Molendino, & de Sallat, que ad dictum Monaſterium Arſafie antiquitus pertinebant. Quintum etiam bulla plumbea ſignatum, quo idem Comes pro ſacro miraculo, quo a proditionis periculo ante Capue Civitatem meritis Beati Brunonis meruit liberari, contulit eidem Beato Viro, eidemque Monaſterio in pertinentiis Squillacii Monaſterium S. Jacobi de Montauro, cum Caſalibus de Montabro, Olviano, Gaſparina, & Arunco, quod ad Arſafiam memoratam pertinet, cum Caſali antiquo

quod dicitur S. Maria, quod fuerat ad ripam Montis per meridiem, Belvidire, ubi fuerat Castrum, cum omnibus libertatibus, & immunitatibus maris, & terre, que per divisas descripsit, cum Molendino, & fullone, que sunt subptus Squillacium, ad fontem Alexi, & centum duodecim lineas servorum, & recomendatos, quos idem Monasterium in dictis pertinentiis habere concessit. Sextum ejusdem Comitis bulla plumbea signatum, ubi continentur nomina, & cognomina dictarum centum duodecim linearum servorum cum omnibus bonis eorum, ubicumque essent, quos dederat cum donatione Monasterii Sancti Jacobi de Montauro. Septimum Regis Rogerii felicis Regis Sicilie signatum bulla plumbea hec omnia privilegia confirmans, tempore resignationis privilegiorum in Palatio Messane. Octavum glorioſi Regis Guglielmi, bulla similiter plumbea signatum, quo idem Rex ad petitionem Benedicti Magistri Monasterii predicti omnia similiter supradicta privilegia confirmavit.

Meritano ambedue queſti privilegj di eſſere in alquante loro parti conſiderati.

Primieramente così nel privilegio del Re *Guglielmo* II., ch'è ſegnato coll' anno 1173., come in quello del Re indi Imperadore *Federigo* II., che fu ſpedito nel 1212., nel farſi menzione della prima Conceſſione fatta dal Conte *Roggiero* a S. Bruno della Lega di territorio, coſtantemente diceſi *cum Caſali Spatule*. Rilevaſi intanto da' medeſimi, che fin dagli anni 1173., e 1212. in eſſa Lega eſiſtea il nominato Caſale di *Spatula*; e che foſſe altresì notiſſima a' ſuddetti due Sovrani, ed a' loro Miniſtri non ſolamente una tale eſiſtenza, ma ben anco che i ſud-

detto

detto Casale fosse stato in dominio della Certosa.

E da riflettersi ancora, che sebbene tanto nel detto privilegio del 1173., quanto in quello del 1212. vengano descritte una per una le Concessioni fatte da esso Conte al detto Santo; pur tuttavolta le descrizioni di tali Concessioni, che si hanno in essi due privilegj, la prima sembra varia nell' espressioni da quella, che leggesi nella seconda del 1212. Oltre a cio l'intero tenore di esso privilegio è concepito con formole, e maniere diverse dal primo; quantunque in sostanza in ammendue si contenesse una stessa cosa; ciocche ci fa ben comprendere, che così l'uno, come l'altro privilegio avessero dovuto essere nella Cancellaria del Re *Federigo* minutamente esaminati.

Deesi in oltre riflettere, che siccome nel privilegio di conferma del Re *Guglielmo* nel riassumersi la menzionata seconda Concessione, cioè del Monistero di *Arsafia*, non si spiegarono i Casali, ch' erano a tal Monistero, ed alle Grancie annessi, i quali erano stati ad esso Santo donati; ma soltanto dicesi: *Cum omnibus Ecclesiis, prediis, Grangiis, Casalibus ubicumque essent*. Di piu nel farsi parola della detta quinta Concessione, cioè del Monistero di *S.Giacopo* di Montauro si ha: *quatuor Casalibus quorum unum pertinet ad Arsafiam, cum ipsorum Casalium hominibus, Vassallis, & recomendatis*; così poi in quello di *Federigo* del 1212., tanto nel farsi parola di essa seconda Concessione, cioè del nominato Monistero di *Arsafia* vennero con ispecialità spiegati i Casali al medesimo, ed alle sue Grangie uniti; poiche leggesi così: *Monasterium Arsafie, cum omnibus bonis suis mobilibus, & immobilibus ubicumque existentibus. Ec-*

cleſiam

cleſiam quoque Apoſtolorum, cum Caſalibus Vingi, & Bivungi, cum terris &c., que ad eandem Arſaſiam pertinebant. Caſale S. Andree, cum terris contiguis eidem Monaſterio Arſaſie. Nel deſcriveſi poi la già riferita quinta Conceſſione, cioè del menzionato Moniſtero di *S. Giacopo di Montabro*, furono parimente con diſtinzione deſcritti i Caſali ad eſſa Certoſa donati in queſta guiſa: *Monaſterium S. Jacobi de Montauro, cum Caſalibus Montabro, Olviano* (già diſtrutto), *Gaſparina, ed Arunco* (al preſente chiamato Monte Paone), *quod ad Arſaſiam memoratam pertinet, cum Caſali antiquo, quod dicitur S. Maria &c.* Rilevaſi intanto da eſſi due privilegj, che al Re *Guglielmo*, ed a' ſuoi Miniſtri nel detto anno 1173. non era affatto ignoto, che nelle Conceſſioni fatte dal Conte *Roggiero* a S. Bruno compreſi vi erano varj Caſali co' loro Uomini, e Vaſſalli. I nomi poi di tali Caſali piacque al Re *Federigo* di nominare, e partitamente deſcrivere nel detto ſuo privilegio di conferma del detto anno 1212: nello iſteſſo modo appunto, ch' erano ſtati dal detto Conte donante mentovati, e deſcritti nelle ſue carte di Conceſſioni, cioè de' riferiti anni 1094, e 1098.; poiche il ſecolo, in cui viſſe *Federigo*, oltre che fu aſſai più illuminato, cominciоſſi parimente a ſcrivere con ſtile molto più purgato, e con una maggior chiarezza, e proprietà.

E notabile parimente, ch' eſſendo ſtate ne' riferiti due privilegj de' Re *Guglielmo*, e *Federigo* con iſpecialità confermate a favore della Certoſa le già dette Conceſſioni alla medeſima fatte dal Conte *Roggiero* del nominato copioſo numero di Villani; colla ſud-

det-

detta facoltà di tenere ne' Casali ad essa donati de' Recomendati ; che una tal Concessione , e facoltà fosse stata da' medesimi Sovrani considerata , siccome si era , per una cosa di gran momento , e di sommo rilievo ; poiche importava dominio , e Signoria su de' Vassalli di essi Casali . Tanto è cio vero , che nel descriversi in esso privilegio la seconda Concessione fatta dal detto Conte al Santo , cioè del Monistero di *Arsafia* , e della Chiesa degli *Apostoli* , *cum Casalibus Vingi* , *& Bivungi* , dicesi dal detto *Federigo* , che tai luoghi , e Casali furono dal medesimo Conte conceduti alla Certosa , *cum terris* , *Silvis* , *aquis* , *juribus* , *Justitiis* , *& pertinentiis suis* ; la qual parola *Justitiis* al rapporto del *Dufresne* (*a*) altro non dinota , se non che giuridizione .

Or se piu volte furono da' Religiosi della Certosa di loro volontà presentati a' Sovrani di questo Regno i loro privilegj , e le Concessioni alla medesima fatte , affine di ottenerne da' medesimi le conferme , secondo osservato abbiamo ; non così seguì intorno l' anno 1224. Vennero in que' tempi necessitati a doverli esibire alla presenza dell' Imperador *Federigo* , e della sua gran Corte radunata nella Città di Capua . Venne in pensiero allo stesso Sovrano , che nel tempo delle turbolenze del Regno , commesse si fossero su del suo Regal Patrimonio delle usurpazioni ; onde emanò una sua Imperial Costituzione , che in altre edizioni va sotto il titolo : *De privilegiis a Curia Capuana tempore turbationis indultis* , ed in altre , *De privilegiis a Curia Capuana revocatis* . In una tal Costituzione egli ordinò , che tutti coloro , che possedevano Feudi , avessero dovuto in essa Gran Corte

pre-

presentare le Concessioni di tai Feudi, ed annullò e rendette di niuno momento tutti que' privilegj, e concessioni di Feudi, ed altro, i quali non fossero stati da essa sua Gran Corte confermati. Furono obbligati i possessori de' Feudi, a tenore dell' Imperial comandamento di esibire i privilegj delle loro Concessioni nella stessa G. C.; dalla quale vennero confermati soltanto quelli, che riputaronsi di essere stati legittimamente spediti. Si eseguì ancora da' Religiosi di essa Regal Certosa l' Imperial comandamento, con presentarsi in detta gran Corte i loro privilegj siccome dallo stesso Imperadore vien attestato, cioè: *Que privilegia justa generale edictum factum a nobis in Curia Capuana de privilegiis resignandis, dictus Abbas, & Conventus nobis humiliter resignarunt. Ipsorum itaque privilegiorum inspecto tenore, ad humilem supplicationem eorumdem Abbatis, & Conventus eterne retributionis intuitu, & innata pietatis nostre gratia, & eadem eis restituimus, & omnia que continentur in eis eidem Monasterio specialiter duximus confirmanda*, i quali dalla già detta gran Corte *inspecto tenore*, siccome si ha nelle rapportate parole, furono solennemente confermati, cioè: *Monasterium ipsum cum universis obedientiis, hominibus, & pertinentiis suis sub clipeo nostre protectionis recepimus; & tenemus. Confirmantes ei universa privilegia, concessiones, & libertates, quas ibi tam a Rege Rogerio, quam ab aliis Regibus Guillelmo primo, & secundo pie memorie, & divis Augustis Domino Imperatore Henrico, & Domina Imperatrice Constantia porentibus nostris eidem Monasterio sunt indulta, ut eis sine aliquo temporali servitio pacifice, sicut eorum temporibus*

bus conſuevit utatur . . . . . Concedimus itaque, & confirmamus ipſi Monaſterio in perpetuum heremum, in quo ſitum eſt Monaſterium ipſum, cum omnibus rationibus, tenimentis, & pertinentis ſuis, & Caſale Spatule, cum cultura, que dicitur de Murruni. Eccleſiam Sancti Leontis cum Caſali ſuo, hominibus, culturis, prediis, paſcuis, & maſſariis, & omnibus juſtis tenimentis, & pertinentiis ſuis. Eccleſiam Apoſtolorum, & Grangiam Arſafie, cum Caſalibus, Hominibus, & omnibus pertinentiis, & tenimentis ſuis in territorio Stili. Eccleſiam S. Fantini, & Eccleſiam S. Nicolai de Trivio, cum omnibus pertinentiis, & tenimentis earum. Eccleſiam S. Jacobi de Montabro, cum Caſalibus, videlicet Caſale Montabri, Gaſparrine, & Arunchi, cum omnibus pertinentiis, & tenimentis ſuis, & cum univerſis Villanis, quos habet dictum Monaſterium in predictis Caſalibus, & cum Villanis, quos Monaſterium ipſum habet in Caſali ſtalacti, qui dicuntur de Aſſi, & aliis Villanis, qui habitant per diverſa loca in territorio Squillacii &c.

E dee rifletterſi, che i privilegj della noſtra Certoſa vennero confermati con quelle formole, e clauſole per l' appunto, che ravviſaſi di eſſerſi da eſſa gran Corte uſate nel confermarſi i privilegj degli altri pii Luoghi, allorchè dalla medeſima ragionevole venne ſtimato di doverſi quelli per la loro legittimità confermare: Siccome ſi puo oſſervare nel privilegio di conferma fatto dal detto Imperadore nella medeſima ſua gran Corte a favore del Moniſtero di *S. Maria di Monte Vergine* (a), e nell'altro ſegnato dallo ſteſſo

(a) *Maſtrullo Iſt.* di Monte *Verg. p.*655., e *ſeg.*

Imperadore alla Cattedrale di Bovino (*a*), ed in altri molti rapportati dal *Pirri*, e da' ſuoi Addenti, dall' *Ughelli*, e da altri Collettori di antichi privilegj, che per brevità ſi tralaſciano. Egli è conſiderevole ancora, che l' Imperadore Federigo dopo di avere ſolennemente nella ſua gran Corte confermate alla Certoſa le riferite conceſſioni, volle ben anche concedere alla medeſima una eſpreſſa, ed ampia giuriſdizione ſu de' ſuoi Vaſſalli, non ſolamente in tutte le Terre, e Luoghi del ſuo Regal demanio; ma ben ancora in qualſiſia altro luogo, ove aveſſero coloro abitato, e cio colle ſeguenti ſpecioſiſſime parole, le quali non così di leggieri vennero uſate dalla Cancelleria di eſso Imperadore: *Concedimus inſuper eisdem fratribus de hominibus & Vaſſallis eorum habere bancum juſtitiæ in omnibus Terris & locis, tam noſtri demanii, quam aliis ubicumque habuerint incolatum &c.*

Dopo di eſſerſi fatta parola del pregevoliſſimo privilegio di conferma delle precedenti conceſſioni ſegnato dall' Imperador *Federigo* nella ſua gran Corte a favore della noſtra Certoſa; egli è ben di ſeguire l' ordine cronologico, e ragionarſi del ſolenne Atto di Dichiarazione fatto a beneficio della medeſima nell' anno 1484. da *Ferdinando* di Aragona natural figliuolo del Re *Ferdinando I.*, e ſuo general Luogotenente in Calabria, e non già Nipote, ſiccome con manifeſto abbaglio ſi è dal *Summonte* affermato (*b*); poiche oltre l' autorità del *Caputo* (*c*) cio con tutta la

(a) *Ughel. Ital. Sac. de Epiſcop. Bovinenſ. T.IX.*
(b) *Iſt.* del Regno *di Nap. tom.III. lib.V.* della prima *ediz.*
(c) Diſcendenza della Regal Caſa di Aragona *fol.*75.

la chiarezza appariſce dallo ſteſso atto, in cui egli intitoloſſi: *Ferdinandus de Aragonia Regius filius*. Da una tal dichiarazione dunque ſi rileva, che i ſuoi Miniſtri aveano uſurpata alla Certoſa la giuridizione criminale de' Caſali di *Spatola*, *Serra*, e *Bivungi*, e fatte altre innovazioni. Per lo che eſso *Ferdinando* aſserì di eſsere da lui ricorſo l'Abate di eſsa Certoſa, per querelarſi delle dette innovazioni. *Oſtendens* (ſono parole del menzionato atto) *per authentica documenta, & ſcripturas antiquas, & modernas ſupradicta per nos, neque per alios fieri non potuiſſe, & omnem juriſdictionem Civilem, & Criminalem, merum & mixtum imperium jam dictorum Caſalium pertinere, & ſpectare pleno jure prefato Monaſterio: & de his omnibus ſemper fuiſſe jamdiu Monaſterium in poſſeſſione ſeu quaſi omnium prædictorum; & dicti homines, & Vaſſalli aliis omnibus Prælatis Monaſterii prædicti preſtitiſſe ligium homagium, & fidelitatem, & eorum juriſdictioni tantum omnibus modis ſubeſſe*. Quindi eſso *Ferdinando* a viſta de'documenti a lui preſentati, per diſcarico di ſua coſcienza fu nell' obbligo di reſtituire, ſiccome in effetto reſtituì ad eſsa Certoſa le giuriſdizioni alla medeſima occupate.

Serbaſi dalla Regal Certoſa altro inſigne documento, cioè un privilegio a ſuo beneficio ſpedito dall' Imperador *Carlo V.*, dato in Iſpruch a' 5. Giugno 1530. in cui è interamente inſerito il riferito privilegio dell' Imperador *Federigo II.* del 1224. Leggeſi in eſſo ch'era egli ſtato ſupplicato dal Priore, e Monaci della detta Certoſa *ut omnia, & ſingula privilegia, & gratias dicto Monaſterio a Comite Rogerio primum, & deinde ab Imperatore Federico, & quam multis aliis*

utriusque Siciliæ Regibus predecessoribus nostris concessa, & concessas; & præsertim privilegium dicti Imperatoris Federici. Fu da esso Imperadore fatto inserire il tenore del riferito privilegio dell' Imperador *Federigo II.* del detto anno 1224., in quello che da lui venne segnato: *Ex certa nostra scientia deliberatione & consulto ac nostri Sacri Regii penes nos assistentis Consilii matura deliberatione præhabita & Regia authoritate nostra*. Indi confermò non solamente il medesimo privilegio, e tutti gli altri a favore di essa Certosa tanto da' Conti, quanto dagli altri Sovrani suoi predecessori, spediti, ma concedè di bel nuovo ad essa Regal Certosa tutte quelle cose, di cui la medesima stava allora in possesso: e cio con queste parole. *Eaque omnia quemadmodum his in præsentia utuntur fruuntur, & gaudent de novo concedimus & elargimur, hisque vim, robur, & auctoritatem nostram impartimur &c.*

Altro autentico valevolissimo documento viene da essa Certosa conservato, qual si è la *Platea* de' beni, ch' ella fin da antichissimi tempi ha posseduto, e possiede, la quale fu con una somma solennità formata. Prima però di farne parola egli è ben di saper-si, che l'ordine Certosino per lo corso di anni trecento rimase privo della Certosa di S.Stefano; poiche fu ella con tutti i di lei beni primieramente posseduta dall' Ordine Cistercienſe, ed indi dagli Abati Commendatarj. Ma nell' anno 1513. la detta Certosa co' suoi beni dal Pontefice Leone X., precedente rassegna fattane dal Cardinale Luigi d' Aragona allora Abate Commendatario, fu a' Certosini restituita. Si avvidero essi, che durante l'assenza del lo-

ro

ro ordine erano ſtati alla medeſima Certoſa i loro beni occupati. Stimarono percio a propoſito, per dare ſiſtema agl' intereſſi di tal ſacro luogo, di far ricorſo all' Imperador *Carlo V.*, ed al medeſimo eſporre così. *Quod cum præfate domui intuitu Religionis Carthuſienſis, & B. Brunonis ipſius ordinis Inſtitutoris multa bona tam burgenſatica, quam feudalia, jura, & redditus per ampla privilegia Sereniſſimorum utriuſque Sicilie Regum predeceſſorum noſtrorum, & aliorum dominorum conceſſa & donata eſſent, ac vigore ſuorum privilegiorum in poſſeſſionem ſuorum bonorum per longum temporis ſpatium permanſiſſent tam dictus B. Bruno, quam ejus ſimiliter in ordine & domo predicta ſuccedentes. Poſtea variis temporum turbationibus ſubſequentibus Monaci predicti ordinis a domo predicta, & bonorum poſſeſſione eeciderunt, intrudentibus ſe in eadem Monacis Ciſtercienſibus, & aliis multis Commendatariis, qui domum prefatam tenuerunt, & poſſiderunt. Eodemque tempore fuiſſe tam per predictos Monacos Ciſtercienſes, quam per dictos Commendatarios multa bona dicte domus illicite alienata, & diſtracta, ac illorum culpa, ſeu negligentia, vel impotentia diminuta, & occupata preſertim per potentes, ac Terrarum Univerſitates, & alias perſonas, ad quas bona, & jura predicte domus pervenerunt. Poſtea vero favore & munere ſereniſſimi quond. Catholici Regis noſtri Avi preclare memorie poſt tricentos annos ex quo domus predicta poſſeſſione eciderant, anno ab hinc ſeutodecimo fuiſſe per ſedem Apoſtolicam repoſitos, ac in eadem domo, cum omnibus ſuis juribus reſtitutos. Et cum multa in ea illicite, atque indebite diſtracta invenerint, cupiantque ea reintegrari, & in priſtinum ſuum ſta-*

ſtatum reponi. Nobis humiliter ſupplicari fecerunt, ut omnia, & ſingula bona domus prefatæ tam burgenſatica, quam feudalia, & alia jura quecumque illicite alienata, diſtracta, occupata, & quomodolibet diminuta reintegrare.

A tali ſuppliche degnoſſi la Maeſtà dell' Imperador *Carlo V.* con ſuo Ceſareo diploma dello ſteſſo giorno 5. Giugno 1530. di ordinare al Collaterale, che deſtinato aveſſe uno o due Commeſſarj *fideles quidem & legales, ac in ſimilibus expertos*, per eſeguire a tenor del ſuo Regal permeſſo la menzionata reintegrazione. Ma prima di piu oltre paſſare, fa d' uopo rifletterſi, che in eſſo Imperial diploma vi fu appoſta la condizione, che l'autorità de' Commeſſarj eſteſa non ſi foſſe a potere reintegrare que' beni, che per lo ſpazio di anni trenta foſſero ſtati da altri poſſeduti cioè: *Quodque Commiſſariorum predictorum poteſtas non comprehendat ea bona, que triginta annorum ſpatio a domo, & Monaſterio prefato alienata ſunt. Verum ſuper iis agatur via ordinaria coram Judicibus competentibus.* Per mezzo adunque della già riferita condizione con tutta l'evidenza comprendiamo, che nel tempo di eſſa Reintegrazione, cioè nell' anno 1533. la Regal Certoſa ſtava nel poſſeſſo de' nominati ſuoi feudi, e di tutti i diritti, e giuriſdizioni de' medeſimi; altrimente non poteaſi nel Reintegrare affermare, che la detta Regal Certoſa tenea, e poſſedea i medeſimi Feudi co' detti loro diritti, e giuriſdizioni, ſiccome in appreſſo dimoſtreremo.

In adempimento dell' accennato Ceſareo comandamento venne da eſſo Regio Collaterale deſtinato il *Dottor Nicolò Angelo de Anuttis* a fare una tal Reintegrazione;

ne; da cui in vigor della facoltà conferitagli ſi procedè primieramente con tutte le ſolennità dalle leggi richieſte, e nelle formazioni di ſimili Inventarj, e Platee ſolite a praticarſi, alla verificazione e confinazion del Territorio dell' ampiezza di una *Lega*, ch' era ſtato dal Conte *Roggiero* fin dall' anno 1093. ad eſſa Certoſa conceduto. Indi ſucceſſivamente alla liquidazione, e deſcrizione de' Feudi in eſſa Lega ſituati, ed alle giuriſdizioni e diritti che alla detta Certoſa ſu de' medeſimi ſi appartenevano; ſiccome qui appreſſo ne' luoghi, che ci ſembreranno piu opportuni ſi dimoſtrerà.

Ma è tempo già di venire all' eſame di ciocche ſi è riferito dal magnifico Razionale *D. Gio: Bruno* nella conchiuſione della ſua Relazione.

Egli dice, che il primo Capo della denuncia contenga, che i due Caſali di *Serra*, e *Spatola* ſieno fuori della Lega; a cagion che nel privilegio del Conte *Roggiero* ſegnato nell'anno 1093. ſi dice: *Sicut aqua decurrit per ſpatulam uſque ad Flumen Enchinar*: e che ſe mai voleſſe la Certoſa avvalerſi delle conferme fatte di un tal privilegio del Re *Guglielmo II.*, e dell'Imperador *Federigo II.*, che non poſſa cio alla medeſima ſuffragare; poiche tai conferme caddero ſull' aſſertive de' PP. di eſſa Certoſa.

Non v' ha dubbio alcuno, che i mentovati due Caſali di *Serra*, e *Spatola* compreſi non ſieno in detta Lega; poiche eſsi con tutta la chiarezza, e diſtinzione vengono dalla nominata *Platea* nella medeſima Lega deſcritti in queſto modo. *Item dictum Monaſterium, Priores, & Monaci ejuſdem tenent, & poſſident, prout ex probationibus per nos factis plene, &*

legi:

legitime conſtat territorium, & tenimentum cum terris planis, cultis, & incultis . . . ., cum Caſalibus Serve, & Spatole, hominibus, Vaxallis, Vaxallorumque redditibus . . . . Quod tenimentum in univerſo includit omnia in ipſo exiſtentia latitudinis amplitudinis, & longitudinis ex omni adiacente parte juxta dictum Monaſterium per ſpatium unius Legue juxta formam antiquorum privilegiorum predicti Monaſterii, limitatum modo infraſcripto. E ſiegue la confinazione di eſſa Lega con una eſattiſsima, minutiſsima, e diligentiſsima deſcrizione; la quale terminata, ſi ſoggiugne così: *Facta deſcriptione confinium totius territorii, & tenimenti adiacentis ex omni parte juxta dictam Eccleſiam, & Monaſterium S. Stephani per ſpatium unius Legue, ut ſupra, in ipſo territorio confinato per particulares confines, juxta tenimenta terrarum convicinarum, ut ſupra latius eſt deſcriptum, habita plena, & legitima depoſitione, & probatione tam per teſtes, quam per privilegia authentica, quod quidquid intra dictos confines concluditur totum eſt in dominio, & poteſtate ipſius Monaſterii omni pleno jure, cum infraſcriptis declarationibus. In quo quidem tenimento ſuperius confinato Monaſterium ipſum tenet, & poſſidet in ſuo dominio, & poteſtate omnes terras planas, cultas, & incultas, fertiles, & ſteriles, Montes . . . .* E dopo di eſſerſi deſcritti alcuni molini, ed i varj fondi ſiſtenti in detta Lega, ſiegue a dirſi in queſta guiſa: *Item dictum Monaſterium tenet, & poſſidet in ſui dominio, & poteſtate, prout nobis conſtat legitime per privilegia, & inſtrumenta antiqua, & moderna, & per teſtes, & per confeſſionem Vaxallorum, & alias legitimas ſcripturas, & ab antiquiſſimis temporibus tenuit*,

nuit, & possedit, & usque ad præsens possidet duo Casalia sita, & posita intus dictum tenimentum superius confinatum, unum nuncupatum la Serra, aliud nominatum Spatula, cum infrascriptis Vassallis, quorum nomina, & cognomina inferius describuntur. Ed ecco che dal validissimo documento della *Platea* così solennemente fin dall'anno 1533. formata con tutta la chiarezza, ed evidenza rilevasi, che essi due Casali di *Serra*, e *Spatola* sieno in detta *Lega* situati. Nè della verità, e legittimità, e del contenuto nella medesima *Platea* si puo per pensiero dubitare. Ella è stata per ordine del Tribunale della Regia Camera con tutta la diligenza, e matura riflessione riconosciuta, osservata, e ben considerata da' magn. *D. Giovanni Bruno*, e *D. Antonio Chiarito*, Razionale, e Regio Archivario dello stesso Tribunale. Così nella loro Relazione, che leggesi impressa cogli altri Privilegj, hanno riferito di essere la detta *Platea* vera, e legittima: e che su della medesima non vi abbiano incontrato vizio, o difetto di sorte alcuna.

In oltre avendo la detta Real Certosa, per una maggiore sua quiete, fatta gli anni prossimi passati con una esattissima diligenza da persona di conto, ed assai versata nella scienza della geometria formare la Pianta di essa Lega di Territorio; dalla medesima chiaramente rilevasi, che i suddetti due Casali di *Serra*, e *Spatola* sieno situati, e posti nella medesima Lega. Ma essendo ciò una materia di puro fatto, se mai il Regio Fisco su di tale Pianta v'incontrerà dubbio, ben potrà la medesima verificare.

Il solo valevolissimo documento della già detta *Platea* sufficientissimo sarebbe a dimostrare, che i detti due

Casali di *Serra*, e *Spatola* sieno non solamente situati nella Lega, ma ben ancora l'antichissimo possesso, e dominio, che de' medesimi ha avuto la Regal Certosa. Ma per vie piu convincere i Denuncianti; abbiamo stabilito di rapportare partitamente i documenti; che con ispecialità così dell' uno, come dell' altro Casale tutto cio dimostrano: sebbene in altri luoghi di questa nostra Scrittura se ne sia ragionato.

Primieramente il Casale di *Spatola* viene espressamente nominato, ch'era in dominio della Regal Certosa nel privilegio del Re *Guglielmo II.* dell'anno 1173. col quale confermò le Donazioni dal Conte *Roggiero* fatte a S. Bruno, di cui sopra abbiamo copiosamente ragionato. Nè è punto vero, che il farsi in tal privilegio parola di esso Casale dipeso fosse dall' assertiva de' PP. della Certosa: poichè nel riassumersi in esso le sei Carte di Concessioni fatte dal Conte Roggiero a S. Bruno dicesi così: *Præsentavit enim sex privilegia latina, bulla plumbea sigillata, quorum primum continebat qualiter idem Comes libere dederat solitudinis locum per certa spacia ab eodem designata, cum Casali, quod dicitur Spatula.*

Nell'anno poi 1212. il Re *Federigo* indi Imperadore confermando ben anche le già dette concessioni fatte ad essa Certosa, nel suo privilegio di conferma fa delle medesime espressa menzione, e con ispecialità nomina il già detto Casale di *Spatola*. Eccone le parole: *Privilegium scilicet Comitis Rogerii Magni, bulla plumbea signatum, quo fratri Brunoni primo heremi Magistro, ejusque successoribus solitudinis locum donavit, cum infra scriptis libertatibus, & im-*

mu-

munitatibus ſuis, & Caſale Spatule, & propriis taxationibus deſignavit.

Queſto ſi ha da' rapportati due privilegj di Conferma de' noſtri Sovrani. Abbiamo però oltre a queſto altri irrefragabili documenti dell' antichiſsimo poſſeſso, che la detta Regal Certoſa ha avuto di un tal Caſale. Primieramente in un diploma del Re Roberto ſegnato nell' anno 1339. leggeſi, che fatto aveſsero ricorſo dal detto ſavio Re i Religioſi di eſsa Certoſa, a cui eſpoſero: *Quod Caſale Spatule quod eſt ejuſdem Monaſterii, tam propter collectarum fiſcalium onera, quàm Officialium Regionis ipſius gravamina ſubſequta, exhabitatum eſt a jamdiu totaliter & habitatoribus priſtinis, ſeu ſuis incolis derelictum, ex quo Curia noſtra privata medio tempore fiſcalibus functionibus, ſive donis paſſa eſt tunc uſque, patiturque diſpendium, & conſequenter predictum Monaſterium in ſuis juribus detrimentum. Sicque habuit pro ipſorum exponentium parte adjecta ſupplicatio facta nobis, ut cum ipſi proponant rehabitari facere Caſale predictum incolis priſtinis, & habitatoribus opportunis, immunitatem eis a generalibus ſubventionibus, ſive donis, & fiſcalibus functionibus quibuſcumque pro certo futuro tempore, ac remiſſione hujuſmodi preteritorum dignaremur concedere gratioſe.* A tali ſuppliche ſi degnò il Sovrano di comandare al Giuſtiziere di Calabria: *Diligenter inquirere ſtudeas & certius informari de ſtatu & conditione Caſalis ejuſdem, tam ſicut ad preſens eſt, quam ſicut ante exhabitationem ipſius erat, qualiter etiam nunc eſt, & eſſe conſuevit in inculis, & ſi aliqui ſunt ad preſens habitatores illius, & quales eis ſupperant facultates*, ed altro ſiccome in eſſo Di-

ploma può leggersi (a).

Altro diploma si ha della Regina *Giovanna* I., e di *Luigi* suo Marito del 1357., in cui gli stessi Sovrani affermano, che il Casale di *Spatola* si era della Regal Certosa di S. Stefano del Bosco. Il medesimo è in questo modo concepito: *Erga depressum statum Casalis Spatule, quod est Monasterii S. Stephani de Bosco & ipsius Universitatis, & hominum, qui propter inculcata collectarum onera, & guerras, & incursiones, ac damna illata illis per quond. Risimbanum, qui Provinciam ipsam tunc tirannice detinebat, exausti sunt viribus, & solite numero gentis, & foculariorum, ac facultatibus pristinis diminuti, ac fere collapsi, & ad viciniorum loca Baronum & Comitum distracti, sicut ex relationibus Laurentii de Bondelimontibus Justiziarii dicte Provincie, & Rogerii Grilli de Salerno juris Civilis professoris, magne nostre Curie Magistri Rationalis, ac Commissariorum deputatorum pridem per Nos in eadem Provincia super recollectione cuiuscumque Fiscalis pecunie Curie nostre debite, factis prout in nostra Curia habetur testimonium fide dignum.* Onde essi Sovrani mossi a compatimento, *easdem Universitates, & homines dicti Casalis, qui ad presens morantur in illo, & alios qui se conferrent moraturos ibidem, a solutionibus omnium Collectarum, pro instanti anno immunes facimus* (b).

In riguardo poi al Casale della *Serra* i Denuncianti si hanno fatto lecito di dire, ch' essendo stato il medesimo edificato più di tre secoli dopo della già rap-

por-

(a) Copia autentica estratta dall' Archivio della Zecca.
(b) Copia autentica estratta dal detto Archivio.

portata conceſſione della Lega; ed eſſendo altresì fuori della medeſima dubitar non ſi poſſa, che ſia ſtato da' PP. uſurpato.

Due coſe in sè contiene una tale oppoſizione: che il medeſimo Caſale della *Serra* non ſolamente non ſia fuori della Lega, ma nella medeſima compreſo, chiaramente dalla già detta Pianta ſi rileva. Nulla poi può alla Certoſa nuocere l'aſſerirſi che il detto Caſale ſtato ſia edificato più di tre ſecoli dopo la conceſſione della Lega; a cagion che ritrovandoſi addetti a' ſervizj di eſſa Certoſa moltiſſimi *Raccomandati*, in virtù delle facoltà in dette conceſſioni, e nelle conferme delle medeſime a detta Certoſa conferite, e varj e diverſi Servi alla medeſima donati: ed eſſendoſi coſtoro col tempo aumentati, e creſciuti in gran numero, dovettero certamente edificare vicino alla ſteſſa Regal Certoſa un luogo di loro abitazione. Ed è coſa aſſai riſaputa, che vicino ad alcuni Sacri Luoghi ſtate ſieno edificate, non ſolamente picciole Terre, ma ben anche Città: ſiccome coll' autorità del *Muratori* ſi è ſopra dimoſtrato.

Oltre di che avendo il Conte *Roggiero* col ſuo Privilegio ſegnato nell' anno 1098. conceduta al noſtro Santo ampliſſima facoltà di coſtruire altre abitazioni nel territorio della Lega con queſte parole: *Habitationes Caſalium tibi, ſucceſſoribuſque tuis quandocumque volueritis commutare licebit, & etiam dictum Monaſterium S. Jacobi: quod donavi, & omnia in eadem, & de eadem terra facere quæ ego facere potui, cum licebat*, non vi ha dubbio alcuno, che in vigore di queſta facoltà ad eſſo Santo conferita, aveſſero i ſuoi ſucceſſori ben potuto, per dar comoda abitazione a' men-

a' mentovati loro Servi, e Raccomandati, edificare nella detta Lega, e costruire il Casale della *Serra*. Finalmente che in virtù della già detta facoltà essa Regal Certosa con giusto titolo, e legittimamente possegga i riferiti Casali di *Spatola*, e *Serra*, si rileva dal Cedulare de' Fuochi, Terre, Baroni, Suffeudatarj, ed Ufficj del Regno dell' anno 1496., sotto la Provincia di Calabria Ultra, in cui leggesi in questo modo (a).

La Badia de Santo Stefano del Bosco, Spatola, & Serra fuochi 36.

Le intrate deli dicti Casali si eseggono per la Ecclesia.

E venendo al titolo ed all' antichissimo possesso, ch' essa Regal Certosa ha avuto degli altri Casali di *Bivongi*, *Gasparrina*, e *Montauro*, basterà il dirsi, che i medesimi furono specialmente donati dal Conte *Roggiero* al nostro Santo, e con ispecialità ne' privilegj de' posteriori Sovrani confermati. Ecco come il Conte *Roggiero* nel suo privilegio di Concessione dell' anno 1094. si spiega in riguardo a' Casali di Vingi, e Bibungi: *Dedi B. Patri Brunoni locum qui dicitur Apostoli, cum duobus Casalibus Vinci, & Bibungi similiter liberis, & exemptis ab omni communitate Casalium meorum de dicto Oppido Stili.*

I Casali poi di *Montauro*, e *Gasparrina* furono anche specialmente donati dal Conte *Roggiero* ad esso Santo con altra carta di Concessione segnata nel 1098. in questa guisa: *Donavi autem eidem P. Brunoni, ejusque successoribus Casalia Montabri, Olviani, & Gas-*

pari-

(a) Copia autentica estratta dal grande Archivio della Regia Camera.

parrine, ubi antiquitus Casale fuerat, cum omnibus pertinentiis eorumdem. E di poi se ne descrivono i confini. Ne' privilegj ancora di conferme dell' Imperador *Federigo*, cioè in quello del 1212., e nell' altro del 1224. espressamente si nominano tai Casali, e con ispecialità confermati si veggono in beneficio di essa Real Certosa. In quello adunque del 1212. così si legge: *Concedentes & confirmantes eidem Monasterio universa privilegia, concessiones, & libertates . . . . Ecclesiam quoque Apostolorum, cum Casalibus Vinci, & Bivungi, cum terris, silvis, aquis, juribus, justitiis, & pertinentiis suis per proprios fines signatis, quæ ad eamdem Arsafiam pertinebant*, e più appresso. *Monasterium S. Jacobi de Montauro, cum Casalibus Montabro, Olotano, Gasparrina, & Arunco, quod ad Arsafiam memoratam pertinet.* Nell' altro poi del 1224. *Concedimus itaque & confirmamus ipsi Monasterio in perpetuum Heremum in quo situm est Monasterium ipsum cum omnibus rationibus, tenimentis, & rationibus suis . . . . Ecclesiam S. Jacobi de Montabro, cum Casalibus suis, videlicet Casali Montabri, Gasparrine, & Arunci, cum omnibus pertinentiis, & tenimentis suis &c.*

Si dimostra poi l' antico dominio, e possesso ch' essa Real Certosa fin da antichissimo tempo ha avuto de' nominati Casali co' Diplomi de' nostri Sovrani posteriori al Conte *Roggiero*, e con altri validissimi documenti. Rispetto al Casale di *Montauro* abbiamo un Diploma del Re Carlo I. spedito nell' anno 1272. apprò dell' Abbate, e Monistero di S. Stefano del Bosco, da cui si ha che fin da quel tempo il già detto Casale di *Montauro* era nel pieno dominio di essa Real Certosa: *Quod cum ipsi* (sono parole di esso di-

plo-

ploma) *habeant, teneant, & poſſideant quamdam Grangiam, quod dicitur Montauro, & quædam Caſalia in tenimento Squillacii* . Ed in molte altre parti di un tal Diploma ſi fa ben anche parola di un tal poſſeſſo, così: *homines prædictorum Caſalium eidem Grangiæ dicti Monaſterii ſubjectorum* . Ed in altro luogo : *homines Caſalium Grangiæ Monaſterii ſupradicti* (a) .

Da altro Diploma del Re Carlo II. d' Angiò dell' anno 1305. ſpedito ancora a favore di eſſa Real Certoſa rilevaſi parimente, che gli uomini de' Caſali di *Arunco*, *Montabro*, e *Gaſparrina* erano Vaſſalli di eſſa Real Certoſa : e che la medeſima ſtava nel pieno poſſeſſo de' riferiti Caſali ; poiche nel medeſimo leggeſi così ; *Pro parte Religioſorum Virorum Abbatis, & Conventus Monaſterii S. Stephani de Boſco fuit noviter expoſitum coram nobis, quod cum Vaſſalli ejuſdem Monaſterii videlicet = Caſalium Arunchi, Montabri, & Gaſparrine nunquam conſueverint nec debeant ſicut dicunt contribuere, & conferre cum hominibus Univerſitatis Squillacii in generalibus ſubventionibus, & Collectis, & ad contributionem eandem cum eiſdem hominibus minime teneantur, ſicut etiam conſtare aſſerunt per inquiſitionem inde factam olim per Gentilem de Grandineto Militem tunc Juſtitiarium Calabriæ de mandato divæ memoriæ Domini Genitoris noſtri, & in Inſtrumento publico inde confecto plenius dicitur contineri . Nunc homines Univerſitatis ejuſdem eo prætextu, quod dicti Vaſſalli Caſalium prædictorum propter frementem guerram & incurſus hoſtium in eiſdem Calabriæ partibus acceſſerunt ad habitandum ad prædictam Terram Squillacii, & tempore ipſius guer-*

(a) Copia autentica eſtratta dall' Archivio della Zecca .

guerræ habitantes ibidem contribuerunt cum hominibus Univerſitatis ejuſdem compellerat indebite homines dictorum Caſalium Vaſſallos Monaſterii memorati, qui poſt tempus pacis ad eorum habitationem præfatam eorumdem Caſalium redierunt, ad conferendum, & contribuendum cum hominibus Univerſitatis ipſius in generalibus ſubventionibus & collectis contra conſuetum, & debitum in eorum grave diſpendium & jacturam. Su di queſto eſpoſto ſi ordinò dal Re al Giuſtiziere di Calabria: *quatenus ſi præmiſſis veritas ſuffragatur prædictos homines dictorum Caſalium Vaſſallos Monaſterii memorati ad contribuendum cum hominibus Univerſitatis ejuſdem contra conſuetum, & debitum minime patiaris &c.* (a).

Ed in un' altro diploma della Regina *Giovanna I.* dell'anno 1344. ſi legge, ch' ella foſſe ſtata ſupplicata dall' Abbate di detta Certoſa, affinche liberati aveſſe dalle oppreſſioni di alcuni Conti, e Baroni della Provincia di Calabria i Vaſſalli del Caſale di *Montabro*, ch' era del detto Moniſtero. Ecco le proprie parole di eſſo Diploma: *Pro parte Venerabilis Patris Abbatis Monaſterii S. Stephani de Boſco fuit Culmini noſtro expoſitum noviter quod nonnulli Comites, & Barones Provincie Calabrie eorumque familiares homines, & Vaſſallos Caſalis Montabri ejuſque diſtrictus prædicti Monaſterii de Provincia ipſa omni humanitate ſecluſa ſic frequentius atque moleſtius in Cuſtodia Civitatum & Caſtrorum ſuorum Commiſſionibus periculoſis & gravibus, delationibus licterarum ad par-*

 tes

(a) Copia autentica eſtratta dal medeſimo Archivio.

tes remotas ac aliis executionibus oneroſis, & dampnoſis, tam Cabellarum, quam Officiorum ſuorum oppreſſerunt, & opprimunt . . . . . non minus dicti Abbatis præjudicium evidens, quam ipſorum hominum Vaſſallorum ſuorum intollerabile detrimentum. Si degnò eſſa Regina a tali ſuppliche di ordinare al Giuſtiziere di Calabria di quel tempo, ed a' Succeſſori: *quatenus ſi præmiſſis veritas ſuffragatur eoſdem homines a prædictis eis auferendis extorſionibus, gravaminibus, & moleſtiis juſti favoris præſidio manuteneatis, protegatis, ac etiam defendatis &c.* (a)

Di piu dal citato Cedulare dell' anno 1496., che ſerbaſi nel grande Archivio della Regia Camera ſi ha così:

Gaſparrina ——— *fuochi* 32
Montabro ——— *fuochi* 38

Le intrate de li dicti dui Caſali ſe exigeno per la Abbatia del Monaſterio de Santo Stefano de lo Boſco, de quibus niullum jus debetur Regiæ Curiæ.

Finalmente il continuato antico poſſeſſo di eſſa Regal Certoſa del mentovato Caſale di *Bivongi*, chiaramente appariſce dalle parole della già detta ſolenne *Platea* fatta nel menzionato anno 1533., in cui facendoſi parola di un tal Caſale leggeſi così: *Item dictum Monaſterium tenet, & poſſidet in ſui demanio & poteſtate, prout nobis legitime conſtat per privilegia, & ſcripturas, & teſtes ab antiquiſſimis temporibus poſſediſſe, & uſque ad præſens poſſidet Caſale unum nominatum Bivongi cum tenimento ſeparato præfate Grangie Apoſtolorum, quod Tenimentum Apoſtolorum*

(a) Copia autentica eſtratta dall' iſteſſo Archivio.

rum habet limitata Territoria juxta terminos & confines ſuperius deſcriptos, & adnotatos, & prædictum Monaſterium tenet, & poſſidet præfatum Caſale Bivongi cum hominibus, Vaxallis, Vaſſallorumque redditibus, cum Banco Juſtitiæ cum cognitione omnium Cauſarum Civilium, Criminalium, & Mixtarum, cum primis, & ſecundis Cauſis, mero, & mixto imperio, & gladii poteſtate; & ſimiliter Monaſterium ipſum in dicto Caſali habuit, & habet Banchum Juſtitiæ de cognoſcendo Cauſas Vaxallorum ut ſupra tam in dicto Caſale, quam in Terra Stili Domo ipſius Monaſterii, ubi Officiales dicti Monaſterii, qui pro tempore fuerunt, & ſunt ſoliti Banchum Juſtitiæ exercere in dicta domo poſita in dicta Terra Stili ſuper cognitione dictarum Cauſarum contra dictos homines, & Vaxallos dicti Caſalis Bivongi cum Juriſdictione etiam, quod quando carnes & piſces, & res venales comeſtibiles, quæ in Platea venduntur in dicta Terra Stili Abbates, Priores, & eorum Officiales qui pro tempore fuerunt in dicto Monaſterio habuerunt præeminentiam, quod ſervita primo Curia dicti Domini Comitis in emendo ut ſupra principaliter & prius debeant vendere ipſas res comeſtibiles prædictis Abbatibus, & eorum Officialibus, & ſimiliter dictum Monaſterium intus dictum Tenimentum Apoſtolorum habet quoddam Caſale inhabitatum, in quo ſunt veſtigia domorum ruinatarum . . . . .

Item dictum Monaſterium tenet, & poſſidet, quod ſi aliquis Vaxallus dicti Monaſterii, & habitans in dicto Caſali Bivongi in quavis Cauſa Civili, vel Criminali delinquit, Capitaneus Terræ Stili, qui pro tempore fuerit non poteſt ſe in eo intromittere, ſed cognitio

ipſorum Vaxallorum dicti Caſalis Bivongi ubilibet delinquentium; vel dapnum dantium tam in Civilibus, quam in Criminalibus ſpectavit, & ſpectat ad ipſum Monaſterium, & ejus Officiales, & in eis Capitaneus Terræ Stili non poteſt ſe intromittere, & de præmiſſis præfatum Monaſterium fuit, & eſt in poxeſſione, prout teſtes coram nobis examinati depoſuerunt, & per privilegia, & ſcripturas nobis præſentatas clare liquet, prout in actis noſtre Curiæ continetur &c.

Per lo che e per li già rapportati privilegj così delle Conceſſioni del Conte *Roggiero*, come delle dette conferme, e per li Diplomi de' poſteriori noſtri Sovrani, e per ultimo per quello che in rapporto a tai Caſali in eſſo Cedulare, e nella già detta ſolenne *Platea* ſi legge, giuſtamente crediamo, per un tal antichiſſimo continuato poſſeſſo non vi ſi poſſa incontrar dubbio di ſorte alcuna.

Intorno poi al ſecondo capo della Denuncia, in rapporto al non eſſerſi adempito a quanto fu ſtabilito nel Real privilegio del Re *Carlo* II. del *1666.*, cioè di non eſſerſi detti Feudi taſſati ne' Libri del Regio Cedulario, di non eſſerſi ſoddisfatte le Adoe da quel tempo fin oggi a beneficio della Regia Corte, una co' quindemj maturati, nè eſſerſi il detto privilegio regiſtrato ne' Regj Quinternioni; da quì a poco più diſtintamente ne parleremo. Baſterà ſoltanto raccordare quì; che da una fede eſtratta dall' Archivio della Regal Cancellaria, o ſia della Regal Camera di S. Chiara appariſce, che avendo il Re conferito un ſemplice titolo, ſi riſerbò il Regal Servizio, e l'adoa.

Viene

Viene di poi esso magnifico Razionale Bruno a ragionare delle giurisdizioni, e de' corpi giurisdizionali, coll' affermare, che in niuno altro diploma appro di essa Regal Certosa spedito si faccia di tali giurisdizioni parola, salvoche in quello di conferma dell' Imperador *Federigo* dell' anno 1224., nel quale fra l' altro si dice: *Concedimus insuper eisdem Fratribus de hominibus & Vassallis eorum habere bancum justitiæ in omnibus Terris & locis, tam nostri demanii, quam ubicumque incolatum habuerint.*

Ma non solamente col già detto privilegio di conferma dell' Imperador *Federigo* furono ad essa Regal Certosa su de' di lei Vassalli concedute le giurisdizioni: ma ben anche in quello di Concessione di esso Conte *Roggiero*, segnato nell' anno 1093., in cui così si dice: *In proprietatem sicut nostra fuerunt, sub omni immunitate, & libertate donavimus.* In quello poi del 1098. si ha in questo modo: *Et omnia in eadem, & de eadem terra facere, quæ Ego facere potui cum licebat.*

Ferdinando di Aragona poi figliuolo naturale, e Luogotenente nella Calabria per lo Re *Ferdinando* I. di Aragona avendo i suoi Ministri alla Certosa usurpata la criminale giurisdizione de' Casali di *Spatola*, *Serra*, e *Bivungi*, e fatte altre innovazioni, a ricorso dell' Abate di essa Certosa, il quale dimostrò *per authentica documenta omnem jurisdictionem Civilem, & Criminalem, merum, & mixtum imperium jam dictorum Casalium pertinere & spectare pleno jure præfato Monasterio*; con suo privilegio, o sia con un solenne Atto di dichiarazione fatto nell' anno 1484. restituì alla già detta Certosa le giurisdizioni, che

da'

da' ſuoi Miniſtri erano a lei ſtate uſurpate.

Dunque non ſolamente col privilegio di conferma di eſſo Imperador *Federigo*, ma ben anche con quelli di Conceſſioni del mentovato Conte furono alla Regal Certoſa concedute le giuriſdizioni. E queſto in rapporto all' eſpreſſe parole de' riferiti privilegj. Venendo ora ad una più convincente pruova, egli è fuori di ogni dubbio, che coll' avere ed il Conte *Roggiero* nelle ſue Carte di Conceſſioni, ed i ſuſſeguenti Sovrani in quelle di conferme data, e concedutà ad eſſa Regal Certoſa la facoltà di avere i *Raccomandati*, e donati alla medeſima i Servi; aveſſero ſenza meno voluto a lei donare e concedere ſu de' medeſimi la giuriſdizione: ſiccome da Noi ſi è copioſamente già dimoſtrato.

Ma oltre a ciò che di ſopra ſi è detto per riguardo a Caſali di *Serra*, e *Spatola*, ed alla giuriſdizione su de' medeſimi della Regal Certoſa, n' abbiamo altro validiſſimo documento, il quale ſi è la teſtè nominata *Platea*, in cui ſi ha in queſto modo: *Item dictum Monaſterium tenet, & poſſidet . . . . . duo Caſalia ſita, & poſita intus dictum tenimentum ſuperius confinatum, unum nuncupatum la Serra, aliud nominatum Spatola, cum infraſcriptis Vaſſallis, quorum nomina, & cognomina inferius deſcribuntur, cum banco juſtitiæ, cum cognitione primarum, & ſecundarum Cauſarum omnium criminalium, Civilium, & mixtarum, cum plena juriſdictione, cum mero, & mixto imperio, & gladii poteſtate, & criminis Clandeſtini cognitione.*

E per riſpetto agli altri due Caſali di *Montauro*, e *Gaſparrina*, la già detta giuriſdizione appariſce da una

una Sentenza promulgata dalla Regia Camera a' 21. Ottobre dell'anno 1542., di cui quì a poco faremo più espressa menzione. Con questa Sentenza il Priore, i Monaci del Monistero di S. Stefano del Bosco furono restituiti, e reintegrati nel mero, e misto impero, *cum omnimoda jurisdictione Civili, & Criminali, & ad possessionem seu quasi Casalium Montauri, & Gasparrine*, e si ordinò ben anche che il detto mero, e misto impero *cum jurisdictione Civili, & criminali*, dovesse con tutti gli altri beni, e diritti del detto Monistero unirsi, e reintegrarsi. E finalmente si condannò il Principe di Squillaci a restituire ed assegnare a' detti Priore, e Frati il mentovato mero, e misto impero, *cum dicta jurisdictione Civili, & Criminali, & eorum possessione, seu quasi dictorum Casalium*. Ed una tal Sentenza anche in grado di Nullità prodotta per parte del detto Principe di Squillaci, a Relazione del Presidente D. Francesco Revertera addì 18. Novembre dello stesso anno 1542. fu da essa Regia Camera confermata.

Finalmente nel grande Archivio della Regia Camera si serba il registro di alcune provvisioni dello stesso Tribunale, con cui ordinato venne ad un suo Subalterno, che si fosse ne' menzionati Casali personalmente conferito: e che reintegrato avesse il detto Monistero nel mero, e misto impero, con tutta la giurisdizione civile, e criminale, ed al possesso de' mentovati Casali. E ciò fu in conferma della già di sopra divisata Sentenza.

Passa poi il detto Razionale a parlare delle basse giurisdizioni, che ha essa Regal Certosa ne' cinque suoi Casali, cioè della *Zecca*, *Portolania*, *Catapania*, *Scannaggio*,

naggio, *Bagliva*, *e Dogana*: e s' impegna a ſoſtenere, che le medeſime ſieno ſtate uſurpate a cagion che non furono nè compreſe, nè eſpreſſe nelle mentovate Conceſſioni.

Ad un tal Capo ſi riſponde con dirſi, che col non eſſerſi tai baſſe giuriſdizioni eſpreſſe nelle menzionate Carte di conceſſioni, non perciò intender ſi poſſano per non concedute, e molto meno dirſi uſurpate: dacchè non fu in coſtume in que' tempi di eſprimerſi nelle Carte di Conceſſioni; nè per qualunque piu minuta, ed eſatta diligenza che poſſa farſi, ſi potrà giammai rinvenire in ſimili antiche Carte di Conceſſioni eſempio alcuno; poichè nel donarſi i Feudi s' intendeano compreſe, ed anneſſe a' medeſimi; e lo ſtile di eſprimerſi tai baſſe giuriſdizioni nelle vendite, o conceſſioni de' Feudi è ſurto in tempi aſſai poſteriori.

Ma oltre a ciò per tai baſſe giuriſdizioni ſu di eſſi cinque Caſali ne abbiamo pur troppo validi, ed inconcuſſi documenti. Fra queſti vi è in prima la ſolenne *Platea*, in cui facendoſi menzione delle già dette baſſe giuriſdizioni della Regal Certoſa ſu de' due Caſali di Serra, e Spatola sì dice così: *Item dictum Monaſterium tenet, & poſſidet duo Caſalia, unum nuncupatum la Serra, aliud nominatum Spatola, cum bajulationibus, Catapaniis, Scannagiis, Dohanis. . . . . cum compoſitionibus, & pœnis corporalibus, & pecuniariis de jure impoſitis contra facinoroſos.*

Per li Caſali poi di *Montauro*, *e Gaſparrina* ſi ha una provviſionedella Regia Camera ſpedita nell' anno 1557., il cui regiſtro ſi ſerba nel già detto grande Archivio della Regia Camera, colla quale ad iſtan-

za della Regal Certosa si ordinò al Principe di Squillaci, ed a' suoi Uffiziali, che non avessero affatto molestato i di lei PP. nell' esercizio, ed amministrazione della giurisdizione Civile, e Criminale, Mero, e Misto impero, bajulazione, danni dati de' Casali di Montauro, e Gasparrina: e che in niun modo si fossero nella medesima intromessi ma che avessero quella fatta liberamente esercitare dagli Uffiziali dal detto Monistero deputati, e deputandi (*a*).

Oltre a cio fu dato dallo stesso Tribunale nel 1576. spedita altra provisione, con cui dandosi a' PP: di essa Real Certosa impedimento nel pacifico possesso di riconoscere per la Portolania per terra i suoi Vassalli di *Gasparrina*, *Montauro*, *Serra*, e *Bivongi*, si ordinò, che facendosi dal detto Monistero tutto ciò costare, si fosse nel possesso della suddetta Portolania mantenuto (*b*).

Di piu si ha altra provvisione dello stesso Tribunale dell' anno 1594. spedita anche ad istanza de' PP., i quali esposero di possedere i Casali di *Serra*, *Monte d'oro*, *Gasparrina*, *Spatola*, e *Bivongi*: e che ne' medesimi fin da immemorabile tempo erano stati nel pacifico possesso della Portolania: e ch' essendo stati nell' anno 1574. intorno a ciò molestati aveano avuto ricorso in essa Regia Camera, da cui riconosciutisi i privilegj, ed il lungo continuato loro possesso, ordinato si era, che il detto Monistero fosse stato manutenuto nel possesso della detta Portolania;

(a) *Part.* 24. 1555. *ad* 1581. *Fol.* 178.
(b) *Part.* 19. 1756. *Fol.* 195.

ed essendo i menzionati Casali, per lo possesso della medesima di bel nuovo molestati, domandorono perciò essi PP. (siccome ottennero) l'osservanza degli ordini di già prima ottenuti (a).

Da altra provvisione di essa Regia Camera, dell'anno 1613. diretta al Tesoriere di Calabria Ultra si ha, ch'era stato in detto Tribunale presentato ordine spedito dal Vicerè, e dal Regio Collateral Consiglio, per esecuzione della Consulta, ch'erasi dal medesimo fatta intorno alla Portolania de' Casali di *Spatola*, *Serra*, *Bivungi*, *Montauro*, e *Gasparrina*, che da esso Monastero si possedeano: e comechè una tal Portolania era stata dal detto Vicerè assegnata a particolari, che perciò egli fosse stato supplicato di ordinare anche per esecuzione del decreto di essa Regia Camera, che i mentovati Casali non fossero stati molestati: e che il già detto assegnamento fatto si fosse in altri luoghi. Si legge ancora, che fu di questo ricorso si fosse dato ordine diretto alla già detta Regia Camera di far giustizia: e che la medesima in esecuzione di ciò fatta avesse altra Consulta, in cui enunciando l'antecedente disse, che da lei erasi ordinato a'Portolani di esigere grana dieci a fuoco, per la Portolania per terra, ma che i divisati Casali di essa Regal Certosa non si fossero molestati per lo pagamento dell'imposizione della Portolania, con restituirsi loro l'indebito esatto (b).

Dopo

(a) *Part.* 59. 1594. *Fol.* 2. *a t.*
(b) *Part.* 12. 1613. *a* 14. *Fol.* 185.

DOpo le più eſatte Critiche Diplomatiche Ricerche degli antichi Diplomi, e Conceſſioni della noſtra Real Certoſa di S. Stefano del Boſco, per porre la loro eſtrinſeca, ed intrinſeca verità nella più riſplendente chiarezza: e dopo di avere colla ſcorta de' più vetuſti Iſtorici Documenti dell' XI., e XII. Secolo ſpiegate le formole ne' Diplomi medeſimi contenute, che non poteano certamente eſſere eguali, ed in menoma parte ſimili alle noſtre Inveſtiture Feudali in *forma ſpecifica*, o in *forma communi*, come inventate tanti ſecoli dopo: Egli è tempo ormai di venire preciſamente all'eſamina Legale de' punti di bel nuovo riſvegliati della preſente Denuncia; e che per ben quattro volte ſono ſtati già ſolennemente diſcuſſi, e deciſi dal Tribunale della Regia Camera.

SI ESAMINANO LEGALMENTE, E BRIEVEMENTE I PUNTI DELLA PRESENTE DENUNCIA, CHE DEBBONO ORA PER LA QUARTA VOLTA DECIDERSI NEL TRIBUNALE DELLA REG. CAMERA.

Fin da che fu da' Denuncianti riſvegliata la preſente Denuncia, fù al Regio Fiſco oppoſta l' Eccezione della *coſa giudicata*; ſu cui a' 13. Settembre del 1755. s' impartì Termine Ordinario. Ed eſſendoſi queſto Termine di già compilato, dee prima d' ogni altra coſa ſu l' Eccezione medeſima profferirſi il Decreto: onde ſi venga a queſta Denuncia, che qual Idra Lernea tante fiate riſorge, ad imporre perpetuo ſilenzio.

Non è certamente queſta una Eccezione, che non poſſa oſtare al Regio Fiſco. Anzi l' Eccezione *rei judicatæ* è la più ſicura difeſa, che un Reo poſſa avere, da chiunque ſia egli convenuto, e per cui dee impegnarſi la veneranda autorità de' Senati. Chi per brievi momenti rifletta al bene, che allo Stato, ed alla Società produce la concordia tra' ſuoi Membri: e quanto per lo medeſimo fine convenga mantenere inviola-

bile, ed illesa l'osservanza alle giudicature de' Magistrati, ed assicurare una volta de' proprj Beni, chi li possiede: comprenderà su quai sodissimi principj sia stabilito un pregio così distinto ad una somigliante difesa. *Status Reipublicæ* (avvertì su questo proposito *Cicerone* nell'Orazione *pro Sylla*) *maximè judicatis rebus continetur. Quæ enim* (soggiunse *Cassiodoro* Lib. 1. Var. Epist. Epist. 12.) *dabitur discordantibus pax, si nec legitimis Sententiis acquiescant? unus enim inter procellas humanas portus constituitus est, quem si homines fervida calliditate prætereunt, in undosis jurgiis semper errabunt.*

Quindi troviamo nel nostro Diritto Civile, darsi tutta la forza alla cosa giudicata. Leggesi nella L. *Res Judicata* 207. *de Regulis Juris: Res Judicata pro veritate accipitur.* E rimarchevoli sono le parole espresse nella L. *Post rem. De re judicata: Post rem judicatam nihil quæritur.* E nella L. *Terminato. Cod. de Fructibus, & Litium expensis* si determina: *post absolutum, dimissumque judicium, nefas est litem alteram consurgere ex litis primæ materia.* Si è in oltre creduto assai giusto, che tra' Privati neppure giovasse il produrre nuove Scritture per richiamare ad esamina le cose già prima decise. *Sub specie novorum instrumentorum postea repertorum, res judicatas restaurari exemplo grave est. L. 5. Cod. De re judicata.*

Tanto però egli è vero, che si è creduto condurre alla felicità dello Stato l'osservanza della cosa giudicata, che tra i Privilegj ampissimi conceduti al Fisco, non si è stimato assolutamente di conceder-

gli, di non essere ancor egli soggetto all' Eccezione *rei judicatæ*. In due soli casi gli si è conceduta la *Restituzione in integrum* contro i Decreti a lui disfavorevoli: cioè se nella Sentenza vi sia stata prevaricazione, dolo, o fraude: o se con nuove Scritture pretenda impugnarla. Si ravvisa in effetti nella L. 1. *De Jure Fisci* tra i casi, in cui possano farsi Denuncie al Fisco, di comprendersi anche quello *ex prævaricatione Fiscum victum esse*. E si dispone nella L. 35. *De re judicata* così: *Imperatores Antoninus, & Severus rescripserunt, quanquam sub obtentu novorum instrumentorum restitui negotia minime oporteat, tamen in negotio publico ex causa permittente, hujusmodi instrumentis uti*.

Ma poi con una Costituzione dell' Imperadore *Alessandro Severo* nella L. Unica. *Cod. De Sentent. latis adversus Fiscum retractandis*, in questi casi si diè norma diversa. Si stabilì, che qualora pretendesse il Fisco impugnare le Sentenze a sè contrarie per nuovi Documenti, potesse farlo tra il termine di anni tre: ma che perpetua fosse l'azione, quando fosse stato vinto per prevaricazione, dolo, o fraude. *Causas in quibus contra Fiscum judicatum est, intra triennium retractari posse, & post id tempus, si prævaricatio arguatur, vel manifesta fraus probetur notum est*.

Spiega così questa Legge la *Chiosa*. Figura un altro caso nella medesima Legge espresso. Crede, che sia la Sentenza nulla *ipso jure*: ove si pruovi, che a forza di danajo abbia prevaricato l'Avvocato del Fisco: e che fra il quadriennio si rescinda colla Restituzione *in integrum*, se si dimostri di essere seguita la prevaricazione *gratia vel ambitione tantum*. Le

parole

parole ſono queſte. *Cum judicatur contra Fiſcum aut ritè omnia facta fuerunt, & tunc valet Sententia, & appellatur jure communi . . . . aut omiſſum eſt inſtrumentum pro eo faciens, & tunc jure ſpeciali uſque ad triennium retractatur, petita reſtitutione per officium judicis . . . . alias diſtingue, aut corruptio pecuniæ intervenit in Judice, vel Procuratore Fiſci agente, & tunc non valet ipſo jure, etiam poſt triennium . . . . Aut gratia vel ambitione tantùm, & tunc valet, ſed retractatur ultra triennium . . . Sed hoc caſu quando non pretio, uſque ad quatriennium tantum a die Sententiæ, & per in integrum reſtitutionem, L. ultim. Et ita utimur communi jure, quando intervenit prævaricatio.* E ſu la ſteſſa Legge la *Chioſa* ſpiega la parola *prævaricatio* nella medeſima uſata, dicendo, *prævaricatio in Advocato, fraus in Judice.*

Cujacio però ne' ſoli caſi, che vi ſi eſprimono, comenta la *L. Unica*. Così egli ſcrive. *Res judicatæ facile non retractantur, nec ulla eſt ſatis probabilis retractationis ſpecies . . . . In re tamen Fiſcali, ex cauſa retractantur intra triennium, & poſt triennium, ſi prævaricatio, vel manifeſta fraus arguatur.*

Il *Brunneman* così parimente inſegna *Regula eſt, quod res judicata ob nova reperta inſtrumenta, vel aliam cauſam retractari non poſſit. Sed quid in Sententia lata contra Fiſcum? Reſponde, eam ob noviter reperta inſtrumenta retractari poſſe intra triennium; imo ſi Advocatus Fiſci prævaricatus eſſe dicatur, vel dolum commiſiſſe, in perpetuum retractari poſſe Sententiam.*

Perezio Lib. 10. Cod. Tit. 9. ſcrive parimente così: *Si præſente Fiſci Advocato, ceteriſque rite paratis, quæ ad cauſæ Fiſcalis defenſionem faciunt, contra Fiſcum judi-*

judicatum ſit, tenet ſententia, & non niſi communi appellationis remedio Fiſcus juvatur, ſicut Pupillus, aut quivis alius Privatus. Si verò Sententia lata fuit adverſus Fiſcum, eo quod omiſſum ſit inſtrumentum in Fiſci favorem confectum, & culpa ipſius, vel ejus Advocati non fuit in primo judicio productum, quod ſi de novo reperiatur, & producatur, jure ſpeciali retractatur ex ſola nuda allegatione, Sententia, intra triennium. Imo, & poſt id tempus, ſi prævaricatio arguatur, vel manifeſta fraus probetur, retractabitur Sententia, ſed per reſtitutionem in integrum, Judiciis officio.

Peregrino De Jur. Fiſci Lib. 7. Tit. 5. Num. 3. & 5. non ſi allontana dall'inſegnamento medeſimo. *Secunda concluſio, Sententia lata contra Fiſcum legitimè defenſum, per inſtrumenta de novo reperta ope reſtitutionis in integrum retractatur intra triennium olim, ut eſt caſus in L. 1. Cod. de Sentent. adverſus Fiſcum, hodie verò intra quatriennium l. ult. Cod. de tempore in integrum reſtitutionis . . . . Tertia concluſio. Sententia lata per prævaricationem ob pecuniam datam Judici, aut Advocato, ſeu Procuratori partis ſuccumbentis, eſt nulla.*

Larrea Allegat. Fiſcal. 71. inſegna parimente lo ſteſſo. *Tertio ex eo multò magis, ſi dolo Fiſci Patroni, & colluſione Sententia contra Fiſcum lata ſit, eam reſcindendam eſſe conſtat, quia dolus procuratoris, Fiſco non nocet . . . Quin & ex eo Sententia reſcinditur, quando dolo procuratoris lata ſit.*

Franceſco de Amaya in Cod. Lib. 10. Tit. 9. ſtabiliſce la ſteſſa diſtinzione della *Chioſa* in queſta guiſa. *Quod verò diximus de inſtrumentis de novo repertis, & de abſentia Advocati Fiſcalis intelligendum eſt, ubi*

non

non intervenerit fraus, vel prævaricatio, quia eo in casu dabitur ad rescindendam Sententiam quatriennium, ut hic docemur, cum distinctione tamen ab Accursio tradita; nam si intervenerit corruptio Judicis, aut Advocati Fiscalis, qui cum a cæteris Advocatis differat, & pars censeatur Judicis, eodem jure est censendus, ut notavimus supra, & agnoscit quoque Accursius, tunc Sententia erit ipso jure nulla contra Fiscum lata.

Non basta però qualunque sospetto, onde il Fisco per la prevaricazione, o fraude, ottenga, che le Sentenze interposte contro di lui non abbiano il proprio vigore. Debbono essere conchiudenti, e certe le pruove. La stessa *L. unica Cod. de Sent. adversus Fiscum* si spiega così: *Si prævaricatio arguatur; vel manifesta fraus probetur*. E così l' hanno interpetrata gli Autori, che hanno scritto su la medesima. Tale in oltre si è la natura di queste Eccezioni, che debbono pienamente provarsi. *Qui dolo dicit factum aliquid, licet in exceptione, docere dolum admissum debet l.* 18. §. *qui dolo probation.*. Così *Brunnéman. ad hanc l. Mascard. de probationibus concluſ.* 532. *n.*1., *Menoch. Consil.*118. *num.*35., *Consil.*214. *n.* 19., *Consil.*226. *n.*52. *conſ.* 230. *n.* 47. *Farinac. Tom.*3. *q.*88. *&* 69., ed altri. Nè a giudicare della fraude, e della prevaricazione, basta l' evento della Causa *Fraudis interpretatio semper in jure Civili, non ex eventu dumtaxat, sed ex consilio quoque consideratur, l. fraudis* 79. *de reg. jur.* E quindi anche per questa ragione, chiunque pretenda dichiararsi nulla una Sentenza, perche derivata dalla fraude, e dal dolo, non puo sperimentare altra sorte, se non che quella di un giudizio ordinario. *Scacc. de appellationib.*

nib. q.19. remed.1. Concl.4. n.24. Carleval. de Judic. q.16. num.21. Altimar. de Nullitat. sententiar. rubr. 1. qu. 3. nu. 4. 5. & 6. idem Rubr. 1. q. 6. num.57.

E così anche qualunque persona privilegiata, che intenti il rimedio della Restituzione *in integrum* contro di una Sentenza, o di qualunque Atto solenne, non può ottenerlo, fuori de' termini di un giudizio ordinario: *Rovit. super Pragmat.1. de Minoribus n.31. Altimar. de Nullitat. sententiar. rubr.1. q.6. n.53.*

Qualunque però sia la pruova, che abbia il Fisco della frode, e della prevaricazione, nulla si rende al medesimo giovevole o l'una, o l'altra: quando sieno più i Decreti, co' quali è stato egli vinto. Ciò è tanto vero, che resta escluso il Fisco da potersi richiamare da due Sentenze interposte contro di lui: anche se nuove Scritture sostenessero il suo richiamo. Sentasi, come a questo proposito ne ragiona il Reggente de *Marinis* nelle sue Risoluzioni *Lib.1.Cap.202.* nel caso di Decreto confermato in grado di rimedio. Le sue parole sono queste. *His sic generaliter cognitis ad peculiare dubium deveniendo, quæro, an privilegium hoc ad Fisci favorem introductum procedat, ubi transitus in rem judicatam consideratur vigore duarum sententiarum conformium cum impositione perpetui silentii, prout apud nos sunt sententiæ S. C. & Regiæ Cameræ a quibus reclamatione interposita, cognitoque jure, illas fuisse prolatas, alia interponitur primæ confirmatoria, cum impositione perpetui silentii, an, inquam, si post secundæ prolationem, intra triennium nova reperirentur instrumenta, ut revideatur sententia peti possit?*

Et in hoc caſu non procedere privilegium prædictum, ſed tantum adverſus illam ſententiam, quæ in rem judicatam ex capite non appellationis vel illius non proſequutionis tranſitum fecit, indubitanter affirmo; ſic enim jura prædicta Doctores communiter intellexerunt, ſignanter Jaſ. in l. Imperatores n. 81, dum dicit, notandum eſſe caſum, in quo ſententia, a qua non eſt appellatum, & ſic tranſivit in rem judicatam, poteſt retractari, ratio eſt manifeſta, etenim quando unica tantum eſt interpoſita, & prolata ſententia, adverſus illam etiam in rem judicatam tranſactam jura nonnulla adinvenerunt remedia, ejus tollendo vigorem, & multoties in rem judicatam tranſive impediendo, præſertim de impedimentis in appellatione, vel illius proſequutione docendo, & multa alia remedia, de quibus per DD. Et ideo non mirum, ſi de hoc alio ſubſidio ex capite inſtrumentorum noviter repertorum lex etiam fuit contenta, quod conceſſum fuiſſe dicendum eſt, ex quo in eo juſtior cauſa, & major æquitas, quam in aliis remediis conſideratur, non enim in hoc jura vetera, & jam diſcuſſa proponuntur, ſed prorſus nova, & adhuc non cognita per inſtrumentorum, & ſcripturarum evidentiam; in caſu autem, ubi geminatæ interpoſitæ ſunt ſententiæ, cum perpetui ſilentii impoſitione, nullum conſideratur remedium, omneque præcluſum ſubſidium videtur; ſciebat enim lex hoc aliud poſſe compenere remedium, & nihilominus ſilentium imponi juſſit. Hinc Bald. in l. fin. n. 3. Cod. de revocand. donat. dixit, quod adverſus ſententias, in quibus ſilentium eſt impoſitum, nec prima contrevenientis vox in judicio audiri debet, quod ex alio corroboratur, nam ſi bina Judicis monitio alicui facta ad jura ſua infra certum terminum

pro-

proponendum cum ſilentii comminatione, operatur, ut illo tranſacto termino, amplius audiri non poſſit ad jura ſua proponendum, quæ forſan juſta, & clara eſſe poſſent, ut per Ang. in §. ſi quis autem, Auth. de hæred., & falcid. cum aliis adductis per Affl. deciſ. 264. & Capyc. dec. 205., quanto magis Silentii impoſitio operari debet, in quo jura non ſolum fuerunt propoſita; ſed etiam per duas ſententias tam in prima, quam in ſecunda inſtantia diſcuſſa.

Inſuper conſiderandum eſt, in integrum reſtitutionem ad id dari, quod quis facere potuit, & non fecit, prout optime declarat Bart. in d. l. ſupervacuam, ac proinde, quando adverſus Fiſcum fuit prolata ſententia, dum ab illa non eſt appellatum, & ſic in rem judicatam tranſiwit, ſumma cum ratione, prætextu novorum, in integrum reſtitutio ad appellandum eſt illi concedenda, & procedit text. in d. l. unica C. de ſentent. adverſ. Fiſc. lat. retract. at quando eſt appellatum, ſive apud nos ſuplicatum, reclamatum &c., & in gradu reclamationis prima ſententia eſt confirmata, cum impoſitione perpetui ſilentii, eo caſu nullatenus procedere poteſt tex. in d. l. unic., & in d. l. Imperatores in 2. reſponſ., cum privilegia etiam ſpecialia multiplicare non debeamus, & regula text. ex dictis per DD. in l. ſpeciale ff. ſi cert. pet. Duplex enim in hoc caſu conſideraretur privilegium, primum nimirum, ut audiatur Fiſcus, Eccleſia, Univerſitas, &c. intra quatrienium poſt ſententiam latam, ſecundum, quod audiatur adverſus ſententiam, quæ perpetuum imponit ſilentium, quare omnino concludendum eſt, privilegium prædictum ad Fiſci, Eccleſiæ, Reipublicæ, Pupilli, Minoris, Prodigi, & Furioſi favorem introductum, tunc

demum locum habere posse, ubi sententia in rem judicatam fuerit transacta ex capite non appellationis, vel illius non prosequutionis; secus autem, ubi fuerit reclamatum, & visis de jure videndis in secunda instantia alia fuerit prolata sententia primæ confirmatoria.

Et ne in puncto rerum judicatarum authoritate careamus, dico, sic per Regiam Cameram sub die 9. Decembris 1577. fuisse decisum ad favorem Comitis Montellæ; Etenim cum spectabilis ille Comes ad Fisci instantiam conventus fuisset, ad ostendendum titulum secundarum causarum ipsius Status, allegato legis titulo, eas scilicet possedisse per spatium centum annorum, & ultra, datoque sibi termino, plures produxit Testes, ex quorum dictis per requisita necessaria, prædictum legis titulum probavit, adeo quod fuit per Regiam Cameram absolutus, & cum Fiscus ab hac sententia reclamasset, in gradu reclamationis fuit confirmata, cum impositione perpetui silentii; post hæc cum Universitas Balneoli de his sententiis notitiam habuisset, per quas obtinuerat jam Comes secundas Causas, comparuit in Regia Camera, factaque diligentia invenit privilegium Regis Ferdinandi Primi in anno 1577., in quo prædecessoribus Comitibus de domo Cavaniglia concessæ reperiebantur Terra Balneoli, & aliæ cum primis Causis tantum, unde producto hoc privilegio penes acta, petiit Universitas prædicta pro interesse suo, instante etiam Regio Fisco, declarari facere, etiam per viam restitutionis in integrum, quatenus ea indigeret adversus sententias prædictas, ex hoc privilegio noviter reperto declarari facere; Comitem secundas causas non habere; Sed illas ad Regium Fiscum spectare, & per prædicta fuit decisum, quod tempora non largiebantur, pro ut

habeo ex quibusdam manuscriptis D. Marci Antonii de Ponte, olim S. R. C. Præsidis meritissimi, & D. Hectoris Caraccioli, qui eo tempore una simul cum D. Reg. de Ponte pro Comite in Causa prædicta patrocinabantur, in quibus decisionem notatam inveni manu D. Benardini de Santa Cruce, qui fuit Præsidens, & Locumtenens dignissimus Regii Patrimonii per hæc verba. Die 9. Decembris 1577. fuit provisum, Illustrem Comitem non molestari ad instantiam Universitatis, cum nullum sibi competat jus, nec ad instantiam Fisci, stantibus duabus sententiis latis, non obstante privilegio presentato de novo.

Non cessa qui però il pregio di questa Eccezione. Ella è tanto valevole, che opponendosi impedisce il proseguimento della lite, nè permette il procedersi ulteriormente. Tutti sanno, che tra l' Eccezioni hanno meritato il nome di *Anomale* quelle, che partecipano della natura dell' Eccezioni dilatorie, e perentorie, tra le quali si è l' Eccezione *rei judicatæ*, o sia *litis finitæ*. Queste Eccezioni *Anomale* diversamente si decidono, secondo la loro diversa sussistenza, e chiarezza. Se sono elleno dubbie si riserbano *ad meritа Causæ, o in calculo ferendæ sententiæ*. Ma quando sieno certe: nè si difficulti di essersi altra volta giudicata la stessa Causa, per cui taluno sia convenuto di nuovo, egli è certo, che impediscono il proseguimento della lite, e si decidono nel punto istesso, che si propongono. Nel caso nostro però il Fisco ha ottenuto, che sull' Eccezione proposta s' impartisse Termine ordinario, il quale ritrovasi ora già compilato: sebbene fosse chiarissimo, che le stesse cose proposte ora nella Denuncia presente, si fossero solenne-

mente discusse altre volte, e decise.

Stabilite le massime fin ora cennate, veniamo al Punto preciso della Controversia presente. Fin dalla metà del passato Secolo pretese il Regio Fisco, che la nostra Real Certosa possedesse senza Titolo i Feudi di *Spatola*, *Serra*, *Bivongi*, *Montauro*, e *Gasparrina*: e che qualora potesse continuarne il possesso, dovea almeno soggiacere al peso dell' Adoa. Ma il Tribunale della Regia Camera a' 22. Marzo del 1544. a relazione del Presidente allora, e poi celebre Luogotenente *D. Francesco Reverterra*, fu solennemente deciso, che i Feudi di *Spatola*, *Serra*, *Bivongi*, *Montauro*, e *Gasparrina* erano di qualità Allodiale, e liberi da qualunque pagamento di Adoa, o di altro Feudale servizio. Leggansi attentamente le parole di quel Decreto Diffinitivo, a cui non sappiamo, come ora con nuove regole ignote al nostro Foro voglia darsi il nome di Decreto Interlocutorio.

Die 22. Martii 1544. super mandato expedito per Regiam Cameram Summariæ contra Venerabile Monasterium S. Stephani de Nemore Ordinis Carthusiensium super Adobis petitis, & taxatione adobæ pro Terris, seu Casalibus Spatulæ, Serræ, Bivungi, Montauri, & Gasparrinæ, & aliis, prout in mandato in actis latius continetur. Visis per Magnificum Dominum Franciscum Reverterium U. J. D. & Præsidentem dictæ Regiæ Cameræ Privilegiis productis ex parte dicti Venerabilis Monasterii super Concessionibus factis dictarum Terrarum, seu Casalium Spatulæ, Serræ, Bivungi, Montauri, & Gasparrinæ Provinciæ Calabriæ Ultra per retro Principes, & Reges hujus Regni expeditis videlicet: Comitis Rogerii, Imperatoris Federici, & confirmationis

expeditæ per Cæsaream Majestatem, per quæ clarius apparet, quod dicta Casalia, sive Terræ fuerunt, & sunt penitus libera ab omni solutione, & servitio, burgensatica, fuit per eandem Regiam Cameram, facto verbo per Dominum Franciscum Reverterium, provisum, consultum, & decretum, dictas Terras, seu Casalia fore, & esse burgensaticæ, nec debere taxari pro dictis adobis; & per consequens dictum Monasterium non esse molestandum pro causa prædicta. Hoc suum Consensu Nardus Antonius Pro-Notatore. Joannes Paulus Crispus Magister Actorum: siegue l'estratta concepita così: *Præsens copia decreti extracta est ab ejus originali decreto per me Bartholomeum Feldrium Scribam Regiæ Cameræ Summariæ, quod originale conservatur penes Jacobum Antonium de Penna Officialem dictæ Cameræ, & facta collatione de verbo ad verbum concordat, meliori semper salva, & in fidem magnificus Magister Actorum dictæ Regiæ Cameræ ipse sua propria manu subscripsit, sigillumque ejusdem Cameræ apposuit consuetum. Datum Neapoli in eadem Regia Camera die 22. mensis Martii 1544. Adest sigillum in forma: Joannes Paulus Crispus Magister Actorum.*

Due anni prima, che s'interponesse l'anzidetto diffinitivo Decreto vi fu altro strepitoso litigio nel Tribunale della Regia Camera tra la nostra Real Certosa, ed il Principe allora di Squillace D. Francesco Borgia sul possesso, ed onnimoda Giurisdizione su le Terre di *Montauro*, e *Gasparrina* usurpate dallo stesso Principe di Squillace. Ed ecco, come il Pro-Razionale della Regia Camera, ed Archivario per S. M., Dio guardi, nel grande Archivio della medesima ne

fa

fa fede a' 5. Gennajo del 1754. Dice in queſta fede, come viſti, e riconoſciuti gli Atti del Venerabile Moniſtero di S. Stefano del Boſco coll' Ill. D. Franceſco Borgia Principe di Squillace ſu la poſſeſſione de' Caſali di *Montauro*, e *Gaſparrina*, quali Atti ſi erano principiati nel S. R. C. nell'anno 1536., e rimeſſi poi in Regia Camera nell'anno 1542., in eſſi al *foglio* 751, *e* 752. vi ſia Sentenza del tenore ſeguente. Ed eccone le proprie parole.

21. Octobris 1542.

In Dei nomine Amen.

Alfonſus Davalos de Aquino &c.

Unde nos qui ſupra viſo præſenti Proceſſu, & totius præſentis Cauſæ meritis, viſis denique videndis, actentis, actendendis, & conſideratis conſiderandis, habitaque ſuper iis matura deliberatione cum conſilio diligenti per ea, quæ vidimus, & inſpeximus, animumque noſtrum, & cujuslibet rectè judicantis, & Deum timentis moventes, movereque poſſunt, & debent, Chriſti, & Beatæ Mariæ Virginis ejus Glorioſæ Matris nominibus invocatis, de quorum vultu recta judicia procedunt, & oculi judicantium reſpiciunt veritatem, Sacroſanctis quatuor Evangeliis coram nobis præpoſitis, & per nos reverenter inſpectis, per hanc noſtram diffinitivam ſententiam dicimus, pronuntiamus, ſententiamus, decernimus, & declaramus Venerabiles Priorem, & Fratres Monaſterii S. Stephani del Boſco nomine dicti Monaſterii Principales, ut Principales, & Alexandrum Imperatum eorum Procuratorem, ut Procuratorem eſſe reſtituendos, & reintegrandos ad merum, & mixtum Imperium cum omnimoda juriſdictione Civili, & Criminali, & ad ejus poſſeſſionem, ſeu quaſi Caſalium Mon-

tauri , & Gaſparrinæ , & dictum merum & mixtum Imperium, cum dicta juriſdictione Civili, & Criminali eſſe uniendum, & reintegrandum cum aliis bonis, & juribus dicti Monaſterii , prout hac noſtra diffinitiva ſententia reintegrari, reſtitui, & uniri debere decernimus, & declaramus; Nec non per hanc eandem noſtram diffinitivam ſententiam condemnamus Illuſtrem Principem Squillacii Principalem , ut Principalem, & Franciſcum Barbam ejus Procuratorem , ut Procuratorem ad relaxandum, reſtituendum, & aſſignandum dictis Priori , & Fratribus dicti Monaſterii , nomine quo ſupra, & dicto eorum Procuratori, ut Procuratori, dictum merum, & mixtum Imperium, cum dicta Juriſdictione Civili, & Criminali , & eorum poſſeſſione , ſeu quaſi dictorum Caſalium, neutram ipſarum Partium in expenſis condamnantes ex cauſa, hanc noſtram taliter in his ſcriptis proferentes ſententiam = Conſenſu Litterius pro Notatore.

Lecta, lata, & recitata fuit præſens ſententia in Banca Regiæ Cameræ Summariæ per me Joannem Paulum Criſpum ejuſdem Cameræ Actorum Magiſtrum, die 21. menſis Octobris 1542.

Aſſiſtentibus.

Excellentiſſimo Domino Bartolomeo Camerario Locumtenente.

Magn. Domino Franciſco Reverterio.
Magn. Domino Alfonſo Guerrerio.
Magn. Domino Franciſco Antonio Villano.
Magn. Domino Ludovico Luxano.
Magn. Domino Andrea Stincha , &
Mag. Domino Joanne Orificio.
} *Præſidentibus.*

Præsentibusque.

Magn. Domino Antonio Baratuccio Fisci Patrono.

Magn. Petro Masturcio Procuratore Regii Fisci, &

Nobili Pyrro Antonio Licterio pro Notatore.

Di più fo fede ne' medesimi atti al *fol.* 759. vi è decreto del tenor che siegue videlicet.

18. *Novembris* 1542.

Super nullitatibus allegatis per Egregium Franciscum Barbam Procuratorem Illustris Principis Squillacii in sententia lata per Regiam Cameram in favorem Sancti Stephani del Bosco.

Visis per Magnificum U.J.D. Dominum D. Franciscum Reverterium Præsidentem Regiæ Cameræ, & causæ Commissarium notis, & nullitatibus per dictum Franciscum Barba allegatis, & de his facta relatione in Banca Regiæ Cameræ Summariæ coram Excellentissimo Domino D. Bartolomeo Camerario Locumtenente, & aliis Magnificis Dominis Præsidentibus ejusdem Regiæ Cameræ, fuit per dictam Regiam Cameram, Advocatis Partium auditis, consensu provisum, & decretum, quod dicta sententia lata in favorem Monasterii Sancti Stephani del Bosco per dictam Cameram die 21. *Octobris* 1542. *non obstantibus dictis nullitatibus allegatis exequatur, prout præsenti decreto exequi debere decernitur, & declaratur juxta sui seriem, & tenorem: hoc suum &c. consensu Licterius pro Notatore Joannnes Paulus Crispus Magister Actorum.*

Di più fò fede, come visti, e riconosciuti gli Atti della Regia Camera del 1566. *del Regio Fisco, ed Università di Stilo contro il Monistero di S. Stefano del Bosco, sopra l'amministrazione della giustizia, e sue Giurisdizioni delle seconde Cause, che possiede detto Venerabile*

rabile Moniſtero nelli ſuoi Caſali in pertinenza di detta Città, che ſi conſervano nel ſopradetto Archivio nella Camera prima ſotto li tetti lit. F ſc. 7. Num. 32. In quelli al fol. 6. ſta preſentato per il Procuratore di detto Monaſtero reaſſunto in carta pergamena d'alcuni Capitoli dell'Iſtrumento della ſentenza, e reintegrazione delli beni, e ragioni del detto Venerabile Moniſtero di S. Stefano del Boſco, qual'è del tenor che ſiegue vz.

In nomine Domini noſtri Jeſu Chriſti amen. Anno a Nativitate ipſius milleſimo quingenteſimo ſexageſimo ſeptimo. Regnante Sereniſſimo, & Catholico Domino noſtro Domino Filippo de Auſtria Dei gratia Caſtellæ Aragonum, utriuſque Siciliæ, Jeruſalem, & Hiberniæ Rege &c. Regnorum vero ſuorum, & in hoc Regno Siciliæ citra farum anno tertio decimo feliciter amen. Die vero ſecundo menſis Martii Indictione decima in Sacro Monaſterio Sancti Stephani de Nemore. Nos Joannes Jacobus Fuſco de la Piſcopia in præſentiarum habitator in Caſali Serræ Regia auctoritate ad Contractus Judex Nicolaus Joannes Fratrea de Terra Montisleonis publicus Regia, & Apoſtolica Auctoritate Notarius, & Teſtes ſubſcripti ad hoc vocati ſpecialiter, atque rogati, præſenti ſcripto publico declaramus, notum facimus, atque teſtamur, quod eodem prædicto die ad præces, requiſitiones, & inſtantiam nobis factas per Reverendum Patrem D. Philippum de Seminara Procuratorem legitimum, & generalem dicti Sacri Monaſterii perſonaliter acceſſimus ad Cellam Reverendi Patris Prioris dicti Sacri Monaſteri, in quo conſervantur Scripturæ ejuſdem Sacri Monaſterii, & dum eſſemus ibidem prædictus Reverendus Procurator aſſeruit maxime intereſſe dicti Sacri Monaſterii tranſumptari facere manu publici Nota-

rii quædam Capitula exiſtentia in Inſtrumento Sententiæ reintegrationis bonorum, & jurium ipſius Sacri Monaſterii exiſtentis in forma libri; & ſic in præmentionata Cella invenimus prædictum librum magnum, in quo deſcriptum eſt, publicum Inſtrumentum Sententiæ reintegrationis, quem librum vidimus in totum, & diligenter inſpeximus, & in aliquibus partibus legimus, non abraſum, non eancellatum, nec in aliqua ſui parte ſuſpectum, ſed prorſus omni vitio, & ſuſpicione carere ſcriptum per manus Egregii Notarii Bartholomæi Levati, ſubſcriptumque ſubſcriptionibus Judicis ad contractus, & Teſtium in numero opportuno, & vidimus quod incipit: In nomine Domini noſtri Jeſu Chriſti, & finit: Præfati Teſtes rogati interfuerunt in probatione ſententiæ reintegrationis, & conſiſtit in cartis duobus centum ſexaginta ſeptem cum tabellis cohopertis pella rubea, & corrigiis alligato; & inter alia Capitula in dicto Inſtrumento Sententiæ reintegrationis modo antedicto exiſtente, invenimus ſubſcripta Capitula, quæ præfatus Reverendus Procurator requiſivit Nos, ut ea in publica forma reaſſumere, & tranſumptare velimus. Quorum Capitulorum tenor talis eſt, ut ſequitur vz. Item dictum Monaſterium tenet, & poſſidet in ſui dominio, & poteſtate, prout nobis conſtat legitima privilegia, & inſtrumenta antiqua, & moderna, & per Teſtes, & per confeſſionem Vaxallorum, & alias legitimas Scripturas, & antiquiſſimis temporibus tenuit, & poſſedit, & uſque ad præſens poſſidet duo Caſalia ſita, & poſita intus dictum tenimentum ſuperius confinatum, unum nominatum la Serra, aliud nominatum Spatola cum fructibus, Vaxallis, quorum nomina, & cognomina inferius deſcribuntur, cum banco juſtitiæ,

cum

cum cognitione primarum, & ſecundarum cauſarum omnium Criminalium, Civilium, & Mixtarum, cum plena juriſdictione, cum mero, & mixto Imperio, & gladii poteſtate, & criminis clandeſtini cognitione, cum poteſtate ſingulis annis creandi Capitaneos, & Aſſeſſores, cum Officio Actuariæ in dictis duobus Caſalibus Serræ, & Spatulæ, cum bajulationibus, Catapaniis, Scannagiis, Dohanis, ſed in Caſali Serræ Scannagium tamen non extat, cum compoſitionibus, & pœnis corporalibus, & pecuniariis de jure impoſitis contra facinoroſos, cum Vaxallis, vaxallorumque redditibus, ac cum omnibus aliis juribus, juriſdictionibus, temporalibus, & ſpiritualibus emolumentis, & prerogativis, cum aquis, fluminibus, piſcationibus, & venationibus, aquarum decurſibus, molendinis, battinderiis, Serris, & aliis artificiis, & artificiorum conſtruendorum facultatibus, Montibus, nemoribus, terris planis cultis, & incultis, ac cum omni plenitudine poteſtatis ſuper dictis Caſalibus, & Vaxallis Spiritualibus, & temporalibus ipſi Monaſterio Sancti Stephani; Prioribus, & Monacis ejuſdem, qui fuerunt citati coram nobis, & noſtra Curia infraſcriptis hominibus, & Vaxallis dictorum Caſalium, & præmiſſa omnia, & infraſcripta, cruce ſignatis comparentibus, & acceptantibus cum infraſcriptis angariis, ut inferius particulariter continetur. Item dictum Monaſterium tenet, & poſſidet in ſui dominio, & poteſtate, prout nobis legitime conſtat per privilegia, & Scripturas, & teſtes ab antiquiſſimis temporibus poſſediſſe, & uſque ad præſens poſſidet, Caſale unum nominatum Bivongi, cum tenimento ſeparato præfatæ Grangiæ Apoſtolorum, quod tenimentum Apoſtolorum habet limitata territoria juxta terminos, et confines ſuperius deſcriptos, et annotatos,

et præfatum Monaſterium tenet, et poſſidet præfatum Caſale Bivongbi, cum hominibus, Vaxallis, Vaxallorumque redditibus, cum Banco juſtitiæ, cum cognitione omnium cauſarum Civilium, Criminalium, & Mixtarum, cum primis, & ſecundis cauſis Mero, & Mixto Imperio, & gladii poteſtate; & ſimiliter Monaſterium ipſum in dicto Caſale habuit, & habet Bancum juſtitiæ de cognoſcendo cauſas Vaxallorum, ut ſupra tam in dicto Caſali, quam in Terra Stili domo ipſius Monaſterii, ubi Officiales dicti Monaſterii, qui pro tempore fuerunt, & ſunt ſoliti Bancum juſtitiæ exercere in dicta domo poſita in dicta Terra Stili ſuper cognitione dictarum cauſarum contra dictos homines, & Vaxallos dicti Caſalis Bivongi; Cum juriſdictione etiam quod quando carnes, & piſces, & res venales comeſtibiles, quæ in Platea venduntur in dicta Terra Stili, Abates, Priores, & eorum officiales, qui pro tempore fuerunt in dicto Monaſterio habuerunt præbeminentiam, quod ſancita primo Curia dicti Domini Comitis in emendo ut ſupra, principaliter, & prius debeant vendere ipſas res comeſtibiles prædictis Abbatibus, Prioribus, & eorum officialibus; Et ſimiliter dictum Monaſterium intus dictum tenimentum Apoſtolorum habet quoddam Caſale inabitatum nuncupatum Vince, in quo ſunt veſtigia domorum ruinatarum. Item dictum Monaſterium habet præbeminentiam, & juriſdictionem ab antiquiſſimis temporibus, quod ſi aliquis Terræ Stili delinquerit, & aufugit intus dictam domum Præfati Monaſterii exiſtentem intus dictum Terram Stili non poſſunt, nec debeant intus dictam domum intrare, & fugitivum delinquentem capere, tamen ipſo Vaxallo Terræ Stili fugitivo exeunte cognoſcit Capitaneus Terræ Stili. Item dictum Monaſterium tenet, et poſſidet, quod ſi aliquis

Va-

Vaxallus dicti Monaſterii, et abitans in dicto Caſali Bivongi in quavis cauſa civili, vel criminali delinquit, Capitaneus Terræ Stili, qui pro tempore fuerit, non poteſt ſe in eo intromittere, ſed cognitio ipſorum Vaxallorum dicti Caſalis Bivongi ubilibet delinquentium, vel damnum dantium tam in Civilibus, quam in Criminalibus ſpectavit, et ſpectat ad ipſum Monaſterium, et ejus officiales, et in eis Capitaneus Terræ Stili non poteſt ſe intromittere, et de præmiſſis præfatum Monaſterium fuit, et eſt in poſſeſſione, prout Teſtes coram nobis examinati depoſuerunt, et per privilegia, et ſcripturas nobis præſentatas clare liquet, prout in actis noſtræ Curiæ continetur; Et quia dictus Reverendus Procurator juſta petit, et officium noſtrum publicum eſſe illumque nemini denegare poſſumus, neque debemus; idcirco ad requiſitiones per eum ut ſupra nobis factas, ſupraſcripta Capitula in præſentem publicam formam reaſſumimus, et tranſumptavimus, obmiſſis nominibus, et cognominibus Vaxallorum deſcriptorum in dicto Inſtrumento Sententiæ reintegrationis exiſtente in libro, ut prædicitur, brevitatis cauſa, et in præſenti tranſumpto non neceſſariis, niſi tantummodo Capitula ſupraſcripta; ſuper quibus omnibus factum eſt exinde de præmiſſis hoc præſens publicum tranſumpti Inſtrumentum per manus mei Notarii ſupradicti, ſignoque meo ſolito ſignatum ſubſcriptumque ſubſcriptione mei qui ſupra Judicis, & noſtrorum ſubſcriptorum Teſtium ſubſcriptionibus roboratum; quod ſcripſi ego ſupradictus Nicolaus Joannes Fratrea publicus ut ſupra Notarius, qui præmiſſis rogatus, & requiſitus interfui, ipſumque meo ſolito ſigno ſignavi: Adeſt ſignum: Ego Joannes Jacobus Fuſcus de Terra Epiſcopiæ Regia auctoritate ad

contractus Judex præmiſſis interfui, & in fidem me ſubſcripſi manu propria ✠ Ego Domnus Matthæus Manus interfui pro teſte ✠ Ego Domnus Laurentius Gaudinus interfui pro teſte ✠ Ego Domnus Joannes Gemma interfui pro teſte: Præſentibus: No. Joanne Jacobo ad contractus Judice: Venerabili Clerico Matteo Manno: Venerabili Clerico Laurentio Gaudino: Venenerabile Clerico Joanne Gemma: Ego qui ſupra Notarius Nicolaus Joannes manu propria.

In oltre da' Libri de' Notamenti della Regia Camera dell'anno 1763., d'ordine del Signor Marcheſe Luogotenente viene traſcritto ciò, che ſiegue dal Segretario D. Giacinto Fontana. Eccone le proprie parole: *Dominus Vargas retulit l'atti per il Regio Fiſco contro il Poſſeſſore della Terra di Serra in Calabria Ultra ſopra l'eſibizione del titolo di detta Terra, di quella di Spatola, ed altre, & la comparſa del Venerabile Monaſtero di S. Stefano del Boſco Poſſeſſore di dette Terre, che aſſeriſce poſſederle in burgenſatico giuſta le ſcritture preſentate, e per l'iſteſſa cauſa in anno 1544. ne fu aſſoluto da queſto Tribunale con ſuo decreto, facendo iſtanza non moleſtarſi: Proviſum: Viſis petitione fol. 19. ſcripturis productis, & inſtantiis fiſcalibus fol. prædicto a t., & fol. 36. non procedatur ad ulteriora ſuper contentis in mandato expedito ad inſtantiam Regii Fiſci, ac proinde pro dicta Cauſa amplius non moleſtetur Venerabile Monaſterium Sancti Stephani Nemoris ſiti in Provincia Calabriæ Ulterioris: Prout hæc, & alia ex dicto libro Notamentorum patent, cui relatio habeatur, & in fidem datum ex Regia Camera Summariæ die 30. menſis Julii 1754. U.J. D. Hyacinthus Fontana Secretarius.*

Non

Non operò questo Decreto del 1703., che *Pietro di Paolo* lasciasse il disegno intrapreso di bersagliare la nostra Certosa. Egli a' 22. Settembre del 1704. presso i medesimi Atti fece altra Denuncia più considerabile della prima. Dedusse, che la nostra Real Certosa possedea i Feudi di *Serra*, *Spatola*, *Montauro*, *Gasparrina*, *e Bivungi*: che il Decreto della Regia Camera del 1544., e quello del 1703. riguardavano soltanto i Territorj di tutti i Feudi conceduti in Burgensatico: che la Certosa però oltre de' Territorj possedea in quei Feudi la Giurisdizione Civile, e Criminale, e Mista di sua natura Feudale. Onde conchiuse, che quelle Giurisdizioni doveano tassarsi ne' Libri del Regio Cedolario per l'avvenire e dovea soddisfarsi tutto l'importo dell' Adoe decorse. Indi soggiunse, che oltre la Giurisdizione Civile, Criminale, e Mista di prime, e seconde Cause, possedea la Certosa in ciascheduno de' suddetti Feudi i Corpi di *Baglива*, *Catapania*, *Scannaggio*, *Dogana*, *e Zecca* di pesi, e misure. E si domandò dallo stesso Denunciante di doversi pagare l'Adoa, ed i Quindemj delle Regalie medesime. E dopo un'esattissima Relazione fatta su di detta Denuncia da D. Tommaso Spada allora Razionale, ed indi Presidente della Regia Camera, ecco il Decreto, che fu interposto a 7. Luglio del 1705.

In Aula Regii Cedularii super mandato expedito per Regiam Cameram ad instantiam Regii Fisci contra Reale Monasterium S. Stephani Nemoris Ordinis Carthusiensium pro ostentione tituli, & concessionis jurisdictionum primarum, & secundarum Causarum Civilium, Criminalium, & Mistarum, bajulationis, catapania,

 scan-

ſcandagiorum, dohanæ, & jurium ſiclæ, ponderum, & menſurarum Terrarum Spatulæ, Serræ, Bombugi, Montiſauri, & Gaſparrinæ Provinciæ Calabriæ Ulterioris, & pro taxatione Adohæ dictarum Juriſdictionum, ac ſolutione quindemiorum &c. Viſis petitionibus, fol. 38. 39. & 45. ſcripturis productis, relatione Magnifici Rationalis Regii Cedularii fol. 46. uſqu. ad fol. 50., ac inſtantiis Fiſcalibus, fol. 19. 4 terg. 36. & 50. a terg. Per ſubſcriptum Dominum Militem U. J. D. D. Michaelem Vargas Machucca Regiæ Cameræ Summariæ Præſidentem, & Commiſſarium, factaque per eundem de prædictis omnibus relatione in dicta Regia Camera in Aula Regii Cedularii coram Spectabili Domino Regente D. Andrea Guerrero de Torres Locumtenente ejuſdem, aliiſque Dominis Præſidentibus in dicta Aula aſſiſtentibus, audito in omnibus Domino Fiſci Patrono, fuit per Cameram ipſam conſenſu proviſum, & decretum, prout præſenti decreto decernitur, quod non moleſtetur Venerabile Monaſterium Carbuſiæ Sancti Stephani Nemoris in Provincia Calabriæ Ulterioris pro deductis in reſulta fiſcali. Hoc ſuum &c. D. Michael Vargas Machucca: Vidit Fiſcus.

Queſta ſteſſa Denuncia ſi è riſvegliata di nuovo da *Domenico Giancotta*, e *Santo Timpano*. Si oppoſe in nome della noſtra Real Certoſa l'Eccezione della coſa tante volte giudicata. S'impartì su la medeſima Termine Ordinario, ed eſſendoſi di già compilato, fu commeſſa una Relazione al Razionale D. Gio: Bruno. Fu queſta Relazione di già fatta, e leggeſi ora data alle ſtampe. Ed ecco ciocchè dice egli intorno a queſta Eccezione della coſa giudicata. Le di lui proprie parole ſono le ſeguenti; *Prima però*

di entrare all' esame de' Privilegj, stimo di far presente a V. S. quant' occorre circa l' opposta eccezione Rei judicatæ. Io non pongo in controversia li riferiti tre Decreti proferiti da la Regia Camera, il primo a' 22. Marzo 1544., e l' altri due a' 16. Ottobre 1703. e 7. Luglio 1705. Il motivo di non oppormi nasce, che per li due ultimi Decreti n' abbiamo documento certo, ed indubitato, cavati da' Libri Notamentorum del Tribunale, come ho riferito nelli numeri 48., e 49. fol. 141.

Per il Decreto del 1544. piu motivi mi han mosso a non dubitarne. Il primo nel considerare, che l' accennato Decreto è consonante alla ragione; mentre in quel tempo si pretendeva la Tassa, ed essendosi allegato il possesso di possedere senza peso veruno di tassa, ed essendosi esibite le Concessioni, nelle quali affatto non si fa menzione di servizio feudale, giusto fu il decreto di non molestarsi, nè altrimenti potea decidersi ne' termini di un puro possessorio. Il secondo motivo di non dubitarne si è, ch' essendosi da me osservata l' Allegazione prima di Gio: Domenico Tassone nel suo Tratta-to de Antefato, in essa nella Pag. 47. cita il suddetto Decreto colla designazione del giorno, ed anno, e pure questo Autore scrisse nel 1619., che vale a dire cento trentotto anni addietro. Il terzo motivo di non dubitarne deve togliere ogni difficoltà, ed è questo: Il citato Autore Gio: Domenico Tassone nella suddetta sua prima Allegazione cita l' Atti in Banca di Figliola nel S. C. per la Controversia tra la Real Certosa di S. Stefano del Bosco, e l' Ill. Duca di Nocera circa la reintegrazione della Terra di Montepavone. Curioso di osservare questi Atti dispose le diligenze per rinvenirli, ed in effetto si sono ritrovati, e sono presentemen-

te in mio potere. In oſſi fol. 24. oſſervo d'eſſerſi preſentata Copia autentica del detto Decreto ſottoſcritta a' 29. Gennajo 1553., che ſono appunto anni otto, e meſi dopo della pubblicazione del medeſimo, tempo con temparanco, e ch' era difficiliſſimo preſentare una Copia non buona di decreto di un altro Tribunale nel S. C., il quale poteva ſubito appurarne il vero, tantoppiu che il litigio tra la Certoſa, ed il Duca di Nocera fu ſtrepitoſo, e durò dal 1552. fino al 1594., nel qual tempo poi fu tranſatto per duc. 45. mila, come piu alla diſteſa ne ſcriverò nella fine di queſta.

Aſſodata l' eſiſtenza dell' anzidetti tre Decreti del Tribunale, reſta il vederſi ſe queſti poſſono partorire l' eccezione Rei judicatæ allegata per parte della Real Certoſa. La denuncia, o ſia Riſulta del 1544. ſi raggirò alle Taſſe dell' Adoe di dette cinque Terre, come ſi raccoglie dal decreto di detto anno da me traſcritto nel n. 25. fol. 83. La Denuncia del 1702. ſi raggirò nel dire, che la Terra della Serra ſi poſſedeva ſenza Real Conceſſione, e con Decreto de' 16. Ottobre ſi diſſe Non procedatur &c., e la Denuncia del 1705. ſi raggirò alle giuriſdizioni, e corpi giuriſdizionali, e per Taſſa, e Quindemj di tutte le ſopradette cinque Terre, come ho riferito nelli numeri 26. e 30. fol. 88., & fol. 96.

La preſente Denuncia contiene, che le due Terre di Spadola, e Serra ſiano fuori della Lega, e conſeguentemente uſurpate, e che le medeſime due Terre aſſieme con quelle di Gaſparrina, Montauro, e Bivongi ſiano devolute a beneficio della Regia Corte, a cauſacchè dal 1666. non ſi ſono ſottopoſte al feudal ſervizio giuſta il Real Diploma del Re Carlo II. come nel nu. 2. fol.

3. ho

3. ho riferito, di modo che ad evidenza ſi vede la diverſità delle Denuncie, e per conſeguente non poſſa dirſi, che ſiano l'iſteſſe fra di loro, atteſo ſe bene ſiano le Denuncie ſuddette indirizzate contro la ſuddetta Real Certoſa per le ſteſſe cinque Terre, le cauſali però della preſente Denuncia ſono differenti da quelle allegate nelle prime.

Si ſoggiunge per parte del Regio Fiſco, e Denuncianti (citra pregiudizio del vero) Si finga, che tutte, e quattro le Denuncie contenghino un' iſteſſa cauſale, e che li ſuddetti tre decreti del Tribunale ſiano confacenti alla preſente Denuncia; Non perciò poſſono dar forza di coſa giudicata, poichè li medeſimi furono promulgati nel ſemplice poſſeſſorio, e colla ſola oculare iſpezione de' Privilegi. Oggi però, che ſiamo in un giudizio plenario, compilato proceſſu, deve eſaminarſi, e deciderſi con ſentenza diffinitiva ſopra la validità de' Titoli.

Si replica per parte della Real Certoſa, che il termine ordinario dato su tal pendenza ſia caduto su l' eccezione allegata Rei judicatæ, e non già ſopra la Cauſa principale, e che perciò la ſentenza da proferirſi dovrà ſoltanto riguardare la ſuddetta eccezione. Io raccordando a V. S. il decreto a ſua Relazione proferito a' 13. Settembre 1755., col quale ſi diſſe: Infra quatuor dies audiantur Fiſcus, & Partes ſuper omnibus hinc inde deductis, come ſi è riferito nel n. 54. fol. 156., laſcio alla ſua ſavia giudicatura, e del Tribunale locchè conviene per giuſtizia su l' interpretazione del medeſimo Decreto, ed intrattanto paſſo all' eſame de' Privilegi.

In queſta Relazione adunque il Razionale D. Gio: Bruno colla ſua ſolita ingenuità, e probità non richiama in dubbio la verità de' Decreti, che abbia-

mo

mo già riferiti, da tempo in tempo interpoſti dalla Reg. Camera. E ſpecialmente confeſſa la verità del Decreto interpoſto nel 1544. a relazione del Preſidente allora *D. Franceſco Revertera*: quantunque i Denuncianti abbiano ſtrepitato cotanto contro la verità del medeſimo. Dice però, che tanto il Decreto profferito nel 1544., quanti gli altri promulgati in appreſſo furono nel ſemplice poſſeſſorio, e colla ſola oculare iſpezione de' Privilegj: Che oggi però ſiamo in un Giudizio plenario *compilato Proceſſu*. Ma con buona pace di un Uomo cotanto degno baſta leggere la formola uſata nel Decreto del 1544., per rimanere perſuaſo chiunque ſia mediocremente verſato nelle coſe del noſtro Foro, che quel Decreto fu totalmente diffinitivo: giacchè veggiamo in eſſo uſata la formola intorno alle Terre poſſedute dalla Certoſa: *dictas Terras, ſeu Caſalia fore, & eſſe burgenſatica, nec debere taxari pro dictis Adohis, & per conſequens dictum Monaſterium non eſſe moleſtandum pro Cauſa prædicta*. Or in viſta de' Privilegj della Certoſa, come mai potea concepirſi una Sentenza, o fiaſi un Decreto diffinitivo con clauſule più pregnanti: onde la noſtra Real Certoſa non doveſſe, nè poteſſe più moleſtarſi in avvenire? E quai coſe nuove ſi ſono nel Termine già compilato dedotte dal Fiſco a riſerba di quelle già ripetite per lo corſo di due ſecoli: onde poſſa dirſi, che il Termine ſiaſi compilato ſu le altre coſe vicendevolmente dedotte? Ma veniamo all' eſamina degli altri Punti, che lo ſteſſo Razionale D. Gio. Bruno propone per inferirne, che nella preſente Denuncia ſi contengano coſe nuove, e per lo paſſato non dedotte.

Di-

Dicesi, nella Relazione di D. Gio: Bruno, che oltre dell' Eccezione della cosa giudicata debba in secondo luogo decidersi, *se la Terra di Spatola sia, o no compresa nelle due miglia, che formano la Lega conceduta dal Conte Roggiero a S. Bruno nel* 1090. Su di questo capo di Denuncia abbiamo già lungamente scritto nelle antecedenti Critiche Diplomatiche Ricerche su degli antichi Diplomi della Certosa. Soggiugniamo ora brievemente, che in tutti gli anzidetti Decreti si è avuto sempremai per vero il legittimo possesso di questo Feudo a favore della Certosa. Nella *Platea* formata d' ordine dell'Imperadore Carlo V. nel 1533., e dallo stesso Imperadore confermata nel 1536. leggesi questa Terra di *Spatola* con tutte le sue Giurisdizioni, e Territorj. E questa si è appunto quella *Platea*, di cui se ne è fatta la solenne Ricognizione dal Razionale D. Giovanni Bruno, e dall' Archivario D. Antonio Chiarito avanti il Sig. Marchese Luogotenente, il Presidente Commessario D. Onofrio Scassa, ed il Signor Avvocato Fiscale Cavalier Vargas. Dalla *Pianta Topografica* formata con tutte le regole dell' Arte Geometrica, ed ora incisa in rame ocularmente apparisce, che la Terra di *Spatola* sia entro la Periferia della Lega conceduta dal Conte *Roggiero* nel 1090., e confinata nel 1093. Di piu nel Diploma del Re Guglielmo II. del 1173. espressamente si legge: *Qualiter idem Comes libere dederat solitudinis locum per certa spacia ab eod. designata cum Casali, quod dicitur Spatula*. Questo Diploma fu dall'Imperadore *Federico* II. dopo la sua celeberrima Curia Capuana confermato nel 1224. Ed in esso parimente si leg-

ge:

ge: *Concedimus itaque, & confirmamus ipsi Monasterio in perpetuum Heremum, in quo situm est Monasterium ipsum cum omnibus rationibus, tenimentis, & pertinentiis suis, & Casale Spatulæ.* Questo Diploma di *Federigo II.* fu intieramente inserito nell'altro Diploma di conferma fatta dall'Imperadore *Carlo V.* nel 1530. Come dunque può richiamarsi più in dubbio il giustissimo Titolo, che ha la Real Certosa di questo Feudo di *Spatola?*

NElla stessa Relazione del Razionale *Bruno* si rapporta il terzo dubbio, che dee ora decidersi: *Se la Terra della Serra, che fu edificata più di 300. anni dopo le nostre Concessioni siasi usurpata dalla Real Certosa:* Come però può dirsi, che questo sia un Punto nuovo? In tutti i Decreti di sopra riferiti non si legge forse nominato sempre il Feudo della *Serra*, come posseduto dalla nostra Real Certosa? Nell'Atto di Dichiarazione contenuto nel Diploma del 1484. spedito da *Ferdinando* Conte di Arena, e di Stilo non leggesi forse la Terra della *Serra* già da lungo tempo posseduta dalla nostra Real Certosa? Nella *Platea* del 1533. confermata con Cesareo Diploma dell'Imperadore *Carlo V.* nel 1536., non leggesi forse descritta, e confinata la stessa Terra con tutti i suoi Territorj, e Giurisdizioni? Nella *Pianta Topografica* non si vede forse questa stessa Terra sita quasi nel mezzo della Periferia della *Lega?* Chi sia poi vago di sapere da' suoi più remoti principj la facoltà, che aveano i Padri della Certosa di costruire questo nuovo Casale per abitazione de' *Villani, Servi, e Coloni* donati alla Certosa medesima, legga

le

le noſtre antecedenti Critiche Diplomatiche Ricerche. E qualora non voglia prenderſi queſta briga, dia una brieve occhiata al Diploma del Conte *Roggiero* del 1098., e nel medeſimo ritroverà le ſeguenti pregnantiſſime clauſule, di cui non ſi leggono le piu ampie in tutti i Diplomi di quei tempi: *Habitationes Caſalium tibi, Succeſſoribuſque tuis, quandocunque volueritis, commutare licebit; & etiam ipſum Monaſterium S. Jacobi, quod donavi, & omnia in eadem, & de eadem terra facere, quæ ego facere potui, cum licebat.*

NElla Relazione medeſima del Razionale *Bruno* ſi promuove il quarto dubbio da deciderſi, e ſi è il ſeguente: *Se tutte le ſudette cinque Terre, Spatola, Serra, Bivongi, Gaſparrina, e Montauro ſiano devolute alla Reg. Corte, per non eſſerſi taſſate nel Cedolario, giuſta la Clauſula oppoſta nella confirma del Re Carlo II. nel 1666.*

Dobbiamo confeſſare, che queſto Punto non fu promoſſo, nè deciſo ne' Decreti interpoſti nel 1703., e nel 1705. Ma ci ſia lecito di dire francamente, che queſto dubbio non fu promoſſo: mentre non potea venire in penſiere a chicchefia una Denuncia cotanto frivola, vana, ed inſuſſiſtente. Leggonſi nel Diploma del Re *Carlo II.* le Clauſule oppoſte nel fine del medeſimo. *Fidelitate tamen noſtra, Feudali quoque ſervitio, ſive adoha, noſtriſque aliis, & alterius cujuſvis juribus ſemper ſalvis, & reſervatis.* E chi mai non ravviſa, che queſte Clauſule furono inavvertentemente appoſte dall' Ufiziale, che diſteſe quel Diploma per lo ſolito ſtile della Real Cancel-

laria di quel Monarca delle Spagne? Ed in effetti in un altro Diploma ſpedito dallo ſteſſo Monarca nel 1685. per un ſemplice Titolo di Duca conceduto al Conte Giovanni Cerbelloni, ed alla ſua Famiglia vi ſi leggono appoſte le ſteſſe Clauſule: *Fidelitate tamen noſtra, ac quocumque ſervitio, ſive adoha, noſtriſque, & alterius cujuſvis juribus ſemper ſalvis, & reſervatis.* Or egli è poſſibile, che per un ſemplice Titolo di Duca ſi doveſſe pagare l'Adoa, e gli altri ſervizj Feudali? Non ſi conoſce ad evidenza, che tai clauſule ſi apponeano in qualunque ſorte di Diploma *de Stylo Cancellariæ?*

Nel noſtro caſo biſognerebbe credere, che quel Monarca delle Spagne *Carlo II.* nel tempo ſteſſo, che uſar volea un atto di pietoſa clemenza verſo la noſtra Real Certoſa, aveſſe voluto praticare un atto di manifeſta ingiuſtizia. In quel Diploma di *Carlo II.* s' inſeriſcono per intieri gli antichi Diplomi dell'Imperadore *Federigo II.*, e dell'Imperadore *Carlo V.*: e quei ampiamente ſi confermano, in dicendo: *Omnes gratias, exemptiones, honores, & prærogativas ut ſupra in omnibus ſuis clauſulis, punctis, & articulis a prima linea uſque ad ultimam, ut prædicitur in eo* (cioè nel Diploma dell'Imperador *Carlo V.*, che confermò quello dell'Imperadore *Federigo II.*) *conceſſas dicto Monaſterio, Monacis, & Conventui S. Stephani del Boſco Ordinis Cartuſienſium in Provincia Calabriæ Regni Siciliæ Citerioris, & per glorioſos prædeceſſores noſtros confirmatas, in quantum ſunt, & fuerint in earum poſſeſſione laudamus, approbamus, ratificamus, & confirmamus.*

In vigore appunto de' Diplomi dell' Imperadore *Federigo II.*

go II., e dell' Imperador *Carlo V.*, che confermavanſi dal Monarca delle Spagne *Carlo II.* avea il Tribunal della Regia Camera dichiarato fin dal 1544., che i Feudi poſſeduti dalla noſtra Real Certoſa eranſi conceduti in Burgenſatico, ed eſenti dal peſo dell' Adoa, e di qualunque altro Feudale Servizio. Chi dunque puo penſare giammai, che nel mentre quei Diplomi ſi confermavano da *Linea* a *Linea* in tutte le ſue *Clauſule*, *Punti*, ed *Articoli* ſi voleſſero da quel Monarca ſoggettare ad un nuovo ingiuſtiſſimo peſo ripugnante a tutti gli antichi Feudi donati, e conceduti alle Chieſe, ed a' Moniſterj: ſiccome lungamente abbiamo ragionato di ſopra?

Leggaſi ſu queſto Punto quanto ſi è ſcritto da' noſtri Autori Forenſi. Ella è preſſo i medeſimi oppinione ricevutiſſima, che le Clauſule: *Juribus noſtris ſemper ſalvis*, *vel fidelitate noſtra ſemper ſalva* appoſte nelle Conceſſioni, e negli Aſſenſi debbano intenderſi *ad formam juris*, *& quatenus competunt*. Così uniformemente ſcriſſero *Cam. de Medic. Conſ.* 55. *N.* 11. *Frecc. de Subfeud. Pag.* 139. *N.* 13. *De Roſ. Conſult.* 12. *N.* 66. *& Conſult.* 55. *N.* 56. *De Pont. Tom. I. Conſult.* 15. *N.* 7. *& Tom. II. Conſ.* 155. *N.* 36. *& 37. & reſervatio nunq. habet locum circa determinata. De Pont. Tom. I. Conſ.* 49. *N.* 13. *&* 14.

Giuſeppe de Roſa pruova al noſtro propoſito, che tai Clauſule a nulla rilevano, qualora per le Regalie, ad oggetto di cui ſi appongono, l'Adoa non ſia dovuta. Ecco le ſue parole nella *Conſult.* 30. *N.* 49. *Neque obſtat, quod in Conceſſione adſit clauſula: Sub contingenti Feudali ſervitio, ſive adoba . . . . Etenim hæc clauſula eſt de Stylo Cancellariæ in omni Conceſ-*

sione in Feudum; ideoque habet jure tacitam clausulam, si adoha debetur, & non aliter, & bene fundat Reg. de Ponte Conf. 30. N. 21. & seq. Lib. 1. & Conf. 231. N. 4. & 5. Lib. 2. imo clausulæ de Stylo nihil solent operari Capic. Decis. 59.

Questa massima vien comprovata da una giudicatura della Regia Camera, che rapporta l'istesso de *Rosa*. Il Duca di Monteleone possedea ne' suoi Feudi la Giurisdizione di Portolania, di Zecca di pesi, e misure, e delle Seconde Cause, e gli era stata conceduta *sub contingenti Feudali servitio, & adoha*. Giammai l'Adoa erasi pagata, e nel 1602. la pretese il Regio Fisco. E perchè si dimostrò, che per quei Corpi l'Adoa non si dovea, non ostante quella riserva, soccombè il Fisco, essendosi impartito Termine Ordinario su le sue pretensioni.

Nel Diploma di conferma di *Carlo II.* se i cinque Feudi posseduti dalla Real Certosa si avessero voluti sottoporre ad un nuovo del tutto insolito Feudale Servizio, se ne avrebbe dovuto dare subito l'avviso al Tribunale della Regia Camera con particolare Real Biglietto: siccome in casi simili si è praticato. Tanto maggiormente, che nel corpo del Real Privilegio non si vede ne' Feudi mutata l'antichissima qualità Allodiale: ma soltanto dopo la fine dell'ordinativa del medesimo per mera formalità, o sia stile di Cancellaria si legge apposta la Clausula, di cui abbiamo fatta menzione: non leggendosi nè anche nel Privilegio medesimo Clausula alcuna irritante, sicchè, se la qualità Allodiale de' Feudi posseduti dalla nostra Real Certosa, ed esenti da qualunque peso, si era già solennemente decisa dalla RegiaCamera nel 1544.:

e se

e ſe fù di bel nuovo deciſo lo ſteſſo nel 1703., e nel 1705., come riſpetto anche a queſto quarto dubbio non dovrà militare l'Eccezione della coſa giudicata?

Nella ſteſsa Relazione piu volte già mentovata ſi promuove il quinto, e ſeſto dubbio da deciderſi nella ſeguente maniera. *Se le giuriſdizioni prime Criminali, e ſeconde Civili, Criminali, e Miſte ſiano compreſe nelle prime Conceſſioni, non oſtante, che in eſſe non ſe ne faccia eſpreſſa menzione.*

Se li Corpi giuriſdizionali di Zecca, di peſi, e miſure, Portolania, Bagliva, Piazza, Scannaggio, Catapania, e Doana non eſpreſſati in dette Conceſſioni ſiano, o no in eſſe compreſi.

Ma riſpetto alla Conceſſione degli anzidetti Corpi Giuriſdizionali, ed all'eſsere i medeſimi di natura Burgenſatica ne' Feudi della noſtra Real Certoſa, ed in conſeguenza non ſottopoſti a Taſsa di Adoa, nè a' Quindemj, troppo chiara, ed evidente ſi è l'Eccezione della coſa giudicata. Tutto ciò fu formalmente dedotto nella Denuncia del 1705.. e precedente Relazione del Razionale allora D. Tommaſo Spada, che per li ſuoi meriti aſceſe poi al grado di Preſidente della Regia Camera, venne ſolennemente diſcuſso, e deciſo. Le parole della Relazione ſegnata a' 15. Giugno del 1705. dal detto Razionale Spada ſono le ſeguenti.

In virtù delle quali, Platea, e Privilegj di confirme mi pare, che detto Real Moniſtero poſſiede legittimamente le dette giuriſdizioni nelle Terre ſopradette di Spatola, Serra, Bombugi, Monteauro; e Gaſparrina: e ſtante che tutte dette Terre ſono ſtate concedute, e dichiarate bur-

burgenſatiche in virtù del riferito decreto per la Regia Camera nell'anno 1544. *a relazione del quondam Spettabile Signor Reggente Revertera confermato per Regiam Cameram a relazione di V.S.inteſo il Regio Fiſco a'* 16. *Ottobre* 1703., *pretende detto Real Moniſtero, che ſiano anche burgenſatiche le dette giuriſdizioni, e corpi di ſopra eſpreſſi, e che per conſeguenza non ſiano ſottopoſti a taſſa di Adoa, nè a' quindemj, del che mi rimetto al prudentiſſimo giudizio di V.S., e del Tribunale. E queſto è quanto poſſo riferire a V. S., a chi fo divotiſſima riverenza. Dalla Regia Camera della Summaria li* 15. *Giugno* 1705. *Il Razionale Tommaſo Spada.*

A queſta Relazione ſuſſeguì poi il diffinitivo Decreto profferito a' 7. Luglio dello ſteſſo anno, di cui giova quì di nuovo traſcriverne le preciſe parole.

In aula Regii Cedularii ſuper mandato expedito per Regiam Cameram ad inſtantiam Regii Fiſci contra Reale Monaſterium Sancti Sthephani Nemoris Ordinis Carthuſienſium pro oſtentione tituli, & conceſſionis juriſdictionum primarum, & ſecundarum cauſarum civilium, criminalium, & mixtarum, bajulationis, catapaniæ, ſcandagiorum, dohanæ, & jurium Siclæ, ponderum, & menſurarum, Terrarum Spatolæ, Serræ, Bombugi, Montiſauri, & Gaſparrinæ Provinciæ Calabriæ Ulterioris, & pro taxatione Adohæ dictarum juriſdictionum, ac ſolutione quindemiorum, & aliis pro ut in dicto mandato, & actis latius continetur &c. Viſis petitionibus fol. 38. 39., *& 45. ſcripturis productis, relatione Magnifici Rationalis Regii Cedularii fol.* 46. *uſque ad fol.* 50., *ac inſtantiis fiſcalibus, fol.* 19. *a t.* 36. *& 50. a t. Per ſubſcriptum Dominum Militem U. J. D. D. Mi-*

Michaelem Vargas Machucca Regiæ Cameræ Præſidentem, & Commiſſarium factaque per eundem de prædictis omnibus relatione in dicta Regia Camera in Aula Regii Cedularii coram Spectabili Domino Regente D. Andrea Guerrero de Torres Locumtenente ejuſdem, aliiſque Dominis Præſidentibus in dicta Aula aſſiſtentibus, audito in omnibus Domino Fiſci Patrono, fuit per Cameram ipſam conſenſu proviſum, & decretum, prout præſenti decreto decernitur, quod non moleſtetur Venerabile Monaſterium Carthuſiæ Sancti Stephani Nemoris in Provincia Calabriæ Ulterioris pro deductis in reſulta fiſcali. Hoc ſuum &c. D. Michael Vargas Machucca: Vidit Fiſcus.

Di queſto Decreto a' 12. Settembre dello ſteſſo anno ne furono ſpedite le Provviſioni, nelle quali s' inſerì quanto di piu rimarchevole era avvenuto per quella Denuncia. Vi fu traſcritta la prima Iſtanza del Denunciante: l' Iſtanza riſponſiva della Certoſa: La replica del Denunciante: L' Iſtanza Fiſcale: L' intiera Relazione del Razionale Spada: L' ultima iſtanza della Certoſa: Ed in fine il Decreto de' 7. Luglio teſtè traſcritto. Eſiſtono i Libri *Notamentorum* di quell' anno, e ne medeſimi ſi leggono i Decreti del 1703., e del 1705. Come dunque per eludere la forza di queſte due giudicature, e particolarmente queſta del 1705. ſarà lecito eſclamare co' Denuncianti, che il Proceſſo dell' ultima Denuncia preſo dal Procuratore di quel tempo della Certoſa dopo molti anni, ed indi paſſato all' altra vita ora piu non ſi truovi: Che il Decreto del 1705. fu interpoſto ſul fondamento di un Diploma di Ferdinando I. di Aragona ſpedito nel 1491. falſo, ed apocrifo.

Come

Come mai però sono lecite tai vanissime esclamazioni? Il Processo fu preso dopo molti anni, e la casualità della morte seguita di quel Procuratore ne cagionò senza menoma colpa di quei Religiosissimi Padri la perdita. In quel Processo fu inavvertentemente esibito il Diploma originale del 1491. riconosciuto dal Razionale Spada, ed avuto per arciverissimo. Ora dunque sarà permesso di riputarlo come falso, ed apocrifo; siccome si sono francamente riputati tutti gli altri antichi Diplomi, a solo oggetto di essersi dispersо con quegli Atti? Ed avremo a credere il Razionale *Spada*, che ha lasciata ottima fama di sè, per un Uomo o del tutto imperito, o pieno di mala fede? Noi nulla possiamo dire di positivo di quel Diploma del 1491., che non abbiamo avuto sotto gli occhi. Ma della di lui verità ne abbiamo valevolissimi argomenti, poiche era egli del tutto uniforme ad un altro Diploma di Dichiarazione spedito nel 1484. da *Ferdinando* Conte di Stilo, e di Arena figliuolo Naturale del detto Re Ferdinando. E questo Diploma del 1484. esiste, e con franchezza diciamo di essere verissimo.

Qual bisogno però vi era di tai Diplomi del 1484. esistente, e del 1491. dispersо. Nelle Clausole pregnantissime degli antichi Diplomi della Certosa vi erano indubitatamente compresi tutti quei Corpi Giurisdizionali, che ora di bel nuovo si contendono dopo tante giudicature. Nelle antiche Carte del X. ed XI. Secolo non si poteano certamente rinvenire le formole delle nostre Investiture: siccome abbiamo diffusamente dimostrato nelle nostre precedenti Critiche Diplomatiche Ricerche.

Chi

Chi non voglia prendersi la briga di leggere dette nostre Ricerche, rifletta di passaggio a quel tanto, che leggesi nella carta di Concessione del 1093. della designazione de' confini fatta dal Conte *Roggiero* della tante volte mentovata *Laga*. In quel Diploma fra l'altro si legge quel che siegue. *Quapropter præcipiendo rogamus, rogandoque præcipimus ex parte Dei Omnipotentis, & Beatæ Mariæ, quibus ipsum concessimus locum, & nostra, ut nullus aliquando cujuscumque dignitatis sit, vel potestatis, noster aut extraneus in toto prædicto spatio quicquam magnum, vel parvum sibi vindicet, nec nos ipsi.*

Nell'altro Diploma spedito dallo stesso Conte *Roggiero* nel 1094. si legge la seguente espressione: *Hæc omnia prænominata loca dono, & concedo pro eadem Ecclesia in dotem eidem Patri Brunoni, & successoribus suis cum omnibus rationibus, aquarum decursibus, molendinis, nemoribus, & arboribus cultis, & incultis, mineriis æris, & ferri, & omnium metallorum, pascuis & omnibus juribus, quæ ego, & Curia mea habere hactenus consuevit; Itaut nemo ibi aliquid nisi Ecclesia Eremi habeat, sicut nunc ibi nemo aliquid juris habuit, nisi ego.*

Ed in fine ella è degna di tutta la riflessione la seguente altra clausola, che leggesi nel Diploma del 1098. *Omnia enim quæcumque infra hos sunt terminos, tam Vassallos, qui in dictis Casalibus habitant nunc, quam qui habitaturi sunt, præter si personali servitio alicui Baronum meorum eorum aliquis teneatur, tui juris, tuorumque fratrum tibi succedentium, Pater Bruno, esse concedo. Concedo etiam ut recomendatos habeas tu, & successores tui tam de Comitatu meo Calabriæ,*

& Siciliæ, quam extra, undecumque ſint, excepta cauſa ſuperius nominata: habitationes Caſalium tibi ſucceſſoribuſque tuis quandocumque volueritis, commutare licebit. Et etiam ipſum Monaſterium S. Jacobi, quod donavi, & omnia in eadem, & de eadem Terra facere, quæ ego facere potui, cum licebat.

Chi non voglia profondarſi molto nello ſtudio Diplomatico delle noſtre antiche Carte Normanniche ſiegua almeno l'inſegnamento del noſtro *Marino Freccia*. Coſtui nel ſuo Trattato *de Subfeudis Lib.* 2. *Aut.* 14. conchiude così nel fine: *Si Rex diceret in Privilegio, cum bonoribus, prout eſt in antiquis illorum de Normannis quia transfert Rex dominium hominum, & Vaſſalorum; & ceſſat ratio Legis Regni*. Siegua l'inſegnamento di *Capece* nella ſua Inveſtitura Feudale *Clauſula Angariis, & Perangariis*. Stimò egli, che queſta Clauſula non era neceſſaria: qualora vi era l'altra *Cum Vaſſallis*. *Et forte iſta clauſula non eſt neceſſaria poſtquam eſt clauſula alia, de qua ſupra videlicet cum Vaſſallis.*

Ma la piu fida, e ſicura interpetre de' noſtri antichi Diplomi ſi è l'oſſervanza indi ſeguita nel corſo di tanti ſecoli: e particolarmente dopo la ſeconda delle cinque Grazie concedute dall'Imperadore *Carlo VI.* nell'anno 1720. a queſta Fedeliſſima Città e Regno, di cui ci ſia permeſſo riferirne le parole per altro aſſai note: *Placet Sacræ Ceſareæ, & Catholicæ Majeſtati cauſas inter Regium Fiſcum, & privatos, ſublata Aula, quæ dicitur Cedularii; tractari in Aula magna Regiæ Cameræ, & poſſeſſionem, ſive immemorabilem, ſive centenariam procedere contra Fiſcum, & tutos reddere poſſeſſores bonorum, & jurium Feuda-*

dalium, vel Regalium, a quacumque moleſtia Regii Fiſci, etiamſi conſtaret de titulo vitioſo, infecto, & invalido, dummodo tamen titulus prædictus non ſit exhibitus ab eiſdem Poſſeſſoribus.

Qual poſſeſſo però più giuſto, più autentico, e più immemorabile può fingerſi di quello, che ſomminiſtra a Noi la ſolenne *Platea* formata d'ordine dell' Imperadore *Carlo V.* nel 1533., e dal medeſimo Imperadore confermata nel 1536. In queſta *Platea* ſi deſcrivono in prima i Feudi di *Spatola*, e *Serra* con la Giuriſdizione Civile, Criminale, e miſta delle prime, e ſeconde Cauſe, e coll' eſpreſſione individualiſſima di tutti i Corpi Giuriſdizionali, che ora di bel nuovo ſi contendono. Sicche ove tutto altro mancaſſe, e le noſtre antiche Conceſſioni non foſſero così ampie: come mai ſi potrebbe negare, che non ſolamente per mezzo delle Conceſſioni, e Privilegj; ma per mezzo dell' antica Conſuetudine, ed immemorabile Preſcrizione ſi poſſano da' Privati tai Regalie acquiſtare, e poſſedere? Ella è chiara la la Diſpoſizione del Cap. *Super quibuſdam de Verbor. Signif.* Diceſi ivi così. *Præterea cum Pedagia, guidagia, Salinaria tibi Legatus interdixerit memoratus, autboritate Apoſtolica duximus declarandum, illa eſſe Pedagia Salinaria, guidagia interdicta, quæ non apparent Imperatorum, vel Regum, vel Lateranenſis Concilii largitione conceſſa, vel ex antiqua conſuetudine a tempore, cujus non extat memoria introducta.*

E dopo le Autorità di *Sixtin. De Regalib. Lib.* 1. *Cap.* 5. *n.* 130., *&* *Cap.* 13. *Num.* 45. *di Montano In Prælud. quæſt.* 5. *num.* 31. e di *Peregrino de Jur. Fiſci Lib.* 6. *Tit.* 8. *N.* 14. 5. *Concluſ.* giova qui di riferire le parole di *Antonio Fabro Cod. Lib.* 7.

Tit. De Præſcrit. 30. *vel* 40. *annorum &* centenar. *Defin.* 2. *ivi: Et ſi præſcriptio centum annorum in pleriſque differt ab ea, quæ eſt tanti temporis, cujus initii non extet memoria, in hoc tamen convenit, quod neque tituli, neque bonæ fidei probationem ullam requirit. Nam præter id, quod ex ſolo lapſu tam longi temporis, & titulus, & bona fides facile præſumitur ipſa etiam temporis antiquitas utroque Caſu juſti tituli vim obtinet.*

Nella ſteſſa *Platea* del 1533. vedeſi deſcritto il Feudo di *Bivongi* colla Giuriſdizione delle prime, e ſeconde Cauſe, Civili, Criminali, e Miſte. Vi ſi vede deſcritta la *Bagliva* colla Clauſola di *damnum dantium*. Non vi ſi legge individualmente la *Portolania*, e le altre baſſe Giuriſdizioni. Sentaſi però, come riſpetto a tai baſſe Giuriſdizioni furono interpetrati i noſtri antichi Diplomi dal Tribunale della Regia Camera nel 1614. Egli è notiſſimo, ciocchè diſpoſe il Conte di *Lemos*, allorche volle, che per la Portolania, e per la Zecca di Peſi, e Miſure foſſero caricate, e taſſate tutte le Uuiverſità del noſtro Regno. Del tutto diverſa dalle altre Univerſità fu la provvidenza data per li Feudi della noſtra Certoſa. Egli è indubitato per fatto, che nel Libro della ſituazione del Regno del 1612., o ſia delle quattordici Impoſizioni, e propriamente quello per la Provincia di Calabria ultra, che ſi conſerva nel Real Patrimonio. Dal debito per dette quattordici Impoſizioni caricato alle Univerſità delle Terre di *Spatola*, *Serra*, *Bivongi*, *Gaſparina*, e *Montauro* dal primo di Settembre del 1613 in avanti ne fu dedotta l'annualità reſpettivamente alle dette Univerſità

sirà caricata per la *Portolania*: come quella, che' fu dichiarata spettare al Monistero di S. Stefano del Bosco Padrone di dette Terre: giusta le Lettere della Regia Camera de' 6. Marzo 1614.

Nella mentovata *Platea* del 1533. non si veggono individualmente descritti i Feudi di *Gasparrina*, e *Montauro*, come quei, che con tutte le loro Giurisdizioni si ritrovavano in quel tempo usurpati dal Principe di Squillace. Ma colla Sentenza, che abbiamo di sopra trascritta interposta nel 1542. furono i detti Feudi coll' onnimoda Giurisdizione su de medesimi restituiti alla nostra Real Certosa, che fin da quel tempo gli ha poi pacificamente posseduti con tutte le anzidette basse Giurisdizioni, che ora di nuovo si controvertono. Già poc' anzi riferimmo quel che rispetto alla *Portolania* fu determinato dalla Regia Camera nel 1614., anche su le dette Terre di *Montauro*, e *Gasparrina*, comprese come le altre ne' nostri antichi Diplomi.

Se si desidera un altro esempio piu recente del 1733. intorno alla maniera tenuta dalla Regia Camera nell interpetrare gli antichi Diplomi su questo proposito: Sentasi quel che adivenne per lo Feudo delle *Spinete*. Fattasi consimile Denuncia per detto Feudo, il Razionale allora del Cedolario di *Tommaso* a' 24. Marzo del 1733. fe la seguente Relazione.

Negli anni addietro uscì fuori risulta fiscale contro il Possessore della Terra delle Spinete in Provincia di Contado di Molise, e tra i Capi in essa contenuti vi fu quello di aversi egli usurpato la giurisdizione delle seconde Cause, che'l Fisco pretendea non esser compresa nella Concessione di detto Feudo. Ed all' incontro il

Pos-

Poſſeſſore ſoſtenea eſſero ſenza dubbio compreſi nella Conceſſione attente le parole ampliſſime della medeſima ſervatis ſervandis ne fu commeſſa Relazione al Signor Razionale del Cedolario allora D. Gio: di Tommaſo, il quale tra l' altre coſe riferì, che Ferdinando I. di Aragona a' 7. Aprile del 1467. concedè a beneficio di Matteo Troffa la Terra delle Spinete: Cum Hominibus, Vaſſallis, & Vaſſallorumque redditibus angariis, & perangariis, domibus, poſſeſſionibus &c., Bajulationibus, banco juſtitiæ, & cognitione cauſarum civilium, mero, mixtaque imperio, & gladii poteſtate, & juriſdictione criminali, & exercitio ejuſdem, aliiſque juribus, juriſdictionibus, rationibus, actionibus, utilique dominio, & pertinentiis, omnibus, etiam ſi talia eſſent, quæ hic exprimenda cenſerentur, & ſub quavis generalitate non venirent, nec intercluſa cenſerentur, ad dictam Terram ſpectantibus, & pertinentibus quovis modo tam de conſuetudine, quam de jure, nec non cum quibuſvis fiſcalibus functionibus, ſalis, & aliorum quorumcumque jurium, & munerum, & donationum ad nos, & noſtram Curiam ſpectantibus, & pertinentibus.

Indi riſpetto al Capo della Giuriſdizione delle ſeconde Cauſe dice nella ſua Relazione del modo vꝫ.

Eſſendo dunque la ſuddetta Real Conceſſione ampla, ed ampliſſima, e conceduteſi con eſſa anche quel che era fuori, ed indipendente dal Feudo, come erano li Fiſcali; tanto maggiormente viene ad eſſer in quella, e per conſeguenza nella Taſſa generale del Feudo compreſo ciocchè è del Corpo, ed anneſſo al medeſimo Feudo, dileguandoſi totalmente il dubbio, in cui fondavaſi la riſulta, riſpetto che non fuſſero ſtati li Corpi, e giuriſdizioni in eſſa deſcritti compreſi in detta Real Con-

ceſſione, la quale ſe non fuſſe pure così ampla, e fatta ſenza la minima riſerva, nemmeno potria dirſi in quanto alla giuriſdizione Civile, e Criminale riſtretta alle ſole prime Cauſe, mentrenon dice cum primis cauſis tantum, ma amplamente cum cognitione Cauſarum Civilium, & juriſdictione Criminali; e non eſſendo per la cognizione delle prime Cauſe Civili ne' Feudi nobili di biſogno di Real Conceſſione, ed eſprimendoſi in queſto di Spinete ſenza veruna reſtrizione, o riſerva la giuriſdizione delle Cauſe Civili, neceſſariamente deve quella intenderſi per le ſeconde Cauſe, che non vengono taciteamente colle ſemplici, e nude conceſſioni de' Feudi, ed eſſendono alle prime, e ſeconde Civili accompagnate anche le Criminali, non poſſono queſte eſſere d'altro grado, che delle ſteſſe prime, e ſeconde civili ad eſſe individuamente unite, e coerenti.

In viſta della qual Relazione la Regia Camera con ſuo Decreto de' 28. Maggio dello ſteſſo anno 1733. ordinò: *Quod Illuſtris Poſſeſſor Terræ Spinetarum pro cauſa in dicta relatione Contenta amplius non moleſtetur.*

Sicchè dunque o ſi attendono le clauſole ampiſſime contenute ne' noſtri antichi Diplomi: o l'interpetrazione loro data nel corſo di tanti ſecoli coll' immemorabile poſſeſſo di tutte le anzidette baſſe Giuriſdizioni unite all' onnimoda Giuriſdizione Civile, Criminale, e Miſta ne' Feudi poſſeduti dalla Certoſa fin dal 1090. o 1098 le coſe da tempo in tempo ſolennemente diſcuſſe, e deciſe nel 1542. 1544. 1703. 1705. Sembra chiariſſima più della luce del Sole nel più fitto meriggio la ragione della noſtra Certoſa: e che anche riſpetto al quinto, e ſeſto Dubbio, di cui ragioniamo oſti inevitabilmente al Fiſco l' Eccezione della Coſa giudicata.

Il ſettimo, ed ultimo dubbio, che giuſta la mentovata Relazione di *D. Gio: Bruno* dee deciderſi, ſi raggira nel dirſi, che i Feudi di *Monte Pavone*, e *Saginario* debbano incorporarſi a beneficio della Regia Corte, e condannarſi il Real Moniſtero di S: Stefano del Boſco a reſtituire i frutti malamente percepiti, qualora non ſi dimoſtri eſiſtente la Linea di *Pietro Paolo di Tuccio*. Per riſponderſi a queſto ultimo dubbio dobbiamo premettere per fatto, che il Moniſtero di S. Stefano del Boſco per la mutazione de' tempi, e per le calamitoſe vicende accadute nel noſtro Regno pervenne in potere della Religione de' PP. Ciſtercienſi, che per lo corſo di piu Secoli poſſederono queſta Certoſa. Fu indi reſtituito alla Religione de'PP.Certoſini, mediante Bolla del Sommo Pontefice *Leone X.* ſpedita nel 1510. Penſarono allora i noſtri Padri della Certoſa di ricuperare i beni a lei ſpettanti, che ſi erano da altri occupati. Ritrovò il Caſale di *Arunco*, chiamato allora di *Monte Pavone* in potere del Duca di Nocera. Quindi nell' anno 1552. ricorſero i noſtri Padri nel S. R. C.. Preſentarono Copia autentica della Conceſſione del Caſale di *Arunco* fatta a S. Bruno, e ſuoi Succeſſori dal Conte Ruggiero nel 1094. Eſpoſero, che la Terra di *Monte Pavone* ſpettava ad eſſa Real Certoſa, poichè era la ſteſſa che l'antico Caſale di *Arunco*: Che col tratto del tempo avea mutato luogo, e dinominazione. Onde fecero iſtanza per la rilaſſazione di quella a loro benefizio.

Dopo di eſſerſi litigato fino al 1594., alla perfine fu la cauſa tranſatta nel 1602. mediante lo sborſo di ducati 45. mila pagati dalla Certoſa a' Creditori con

Aſſen-

Assenso del Duca di Nocera. Rilasciò egli con questa Transazione alla nostra Real Certosa la Terra di *Montepavone*, come anche *Arunco*, ed il Feudo di *Saginario;* con averne D. Francesco Carafa Balio, e Tutore di D. Francesco Maria Carafa Duca di Nocera de' Pagani con Istrumento de' 28. Gennajo del detto anno 1602. roborato di Regio Assenso de' 12. Febbrajo del 1604. fatta vendita liberamente, e senza patto di ricomprare a D. Giacomo Saluzzo, il quale fè detta compra a contemplazione, e con danajo della Certosa, precedente Istrumento di Ricognizione fatto dal detto Saluzzo a beneficio della medesima Certosa. E costui con altro Regio Assenso de' 19. Aprile del 1606. di volontà della Certosa medesima cedè, e trasferì detti Feudi comprati in suo nome per ducati 45. mila a D. Gio. Battista Miglione. E questi con altro Regio Assenso de' 19. Novembre del 1612. di volontà della stessa Certosa li cedè, e rinunziò a *Pietro Paolo di Tuccio*, il quale ne fu tassato in Cedolario.

Indi nell' anno 1619. volle la nostra Certosa porre detti Feudi in testa sua. Ne supplicò il Vice-Rè di quel tempo, il quale precedente il pagamento di ducati ottomila a beneficio della Regia Corte, con consulta della Regia Camera de' 28. Giugno dell' anno 1619. diede il permesso di descriversi i Feudi di *Montepavone*, e *Saginario* ne' libri del Regio Cedolario in testa del Monistero di S. Stefano del Bosco. Se ne stipulò Istrumento di convenzione a' 9. Agosto dello stesso anno 1619. S' inserì nel medesimo così la cennata consulta della Regia Camera, ed Assenso del Vicerè, come ancora copia del Reale Di-

ploma di Procura in testa di quel Vicerè segnato dal Monarca delle Spagne Filippo III. di Austria. Ed in seguito lo stesso Vicerè in vigore di tale facoltà effettuò l'anzidetta convenzione colla Certosa: e ne promise la ratifica, ed approvazione del Re: e frattanto si pagarono dalla Certosa i ducati ottomila promessi, affinche detta Terra di *Montepavone*, e *Feudo di Saginario* si descrivessero in testa sua nel Cedolario. Vi si aggiunse patto espresso, che nel caso esso Signor Vicerè non ottenesse la Real Ratifica, si dovessero restituire alla nostra Certosa i duc. 8000. pagati una coll' interesse al sette per cento dal dì del pagamento seguito: ed all' incontro dovesse restituire la Certosa alla Cegia Corte i frutti, e proventi percepiti.

Premessi tai fatti, egli è facile di rispondere al settimo dubbio proposto. La linea di *Pietro Paolo* di Tuccio è tuttavia esistente. Costa dal documento esibito, che il detto Pietro Paolo generò *Girolamo*, da cui nacque *Francesco*: costui generò *Girolamo* il giovane, da cui è nato *Francescantonio di Tuccio* con Figliuoli, e Figliuole. Tutto ciò costa dalla fede giurata del Curato e Paroco della Chiesa Matrice della Serra prodotta negli atti *fol.* 248. *Proc. curr.*, e può il Regio Fisco agevolmente a suo piacere giustificarlo. Sicche i detti Feudi di *Montepavone*, e *Saginario* per l'esistenza della Linea suddetta non possono in conto alcuno dichiararsi aperti, e devoluti alla Regia Corte. Nè potrebbono dichiararsi tali, ancorche questa Linea non fosse esistente. Osterebbe al Regio Fisco la Convenzione del *1619.* poiche ove voglia asserirsi di non essersi alla convenzione me-

de-

deſima preſtato il Regio Aſsenſo, non è ſtata colpa della Real Certoſa, ma negligenza, e traſcuraggine del Regio Fiſco, che aſsunſe a ſuo carico di ottenerlo: come chiaramente ſi enuncia nella mentovata conſulta della Regia Camera, che dallo ſteſso Razionale Bruno ſi rapporta nella ſua Relazione.

Qualora poi per la preteſa mancanza del Reale Aſsenſo aveſse a toglierſi da mezzo la Real Certoſa, ed attenderſi la Linea di *Pietro Paolo di Tuccio*, i Rilevj dovuti alla Regia Corte ſarebbono al numero di quattro. Ed all' incontro i Quindemj a tenore della convenzione fin' ora pagati dalla Certoſa per detti Feudi aſcendono al numero di nove. Cioe nel 1634. 1649. 1664. 1679. 1694. 1709. 1724. 1739. e 1754. Quindi dovrebbe la Regia Corte reſtituire il di piu eſatto, che ſarebbe appunto l'importo de cinque Quindemj una cogl' intereſsi.

EPILOGO.

RItroverà forſe troppo ſtrano, e fuori di propoſito il principio di queſta noſtra Scrittura chiunque rifletta, che il noſtro oggetto ſi era di trattare nella medeſima degli antichi Diplomi della Real Certoſa di S. Stefano del Boſco: onde non facea di meſtiere girne fino all' etadi piu antiche del Mondo, per rintracciarne i miſterj, e l' *Ermetica* Filoſofia tra i Sacerdoti Egizj, gli *Zoroaſtri* nella Perſia, i *Brachmani* nell' Indie, il Filoſofo *Confucio* nella Cina. Potrà però condonarſi a Noi queſto traſcorſo, qualora venga ad indagarſi il graviſſimo biſogno, che vi ſarebbe ſtato ſempre mai di un Criterio finiſſimo per diſcernere il vero dal falſo: onde non ſi ſarebbe giammai rinvenuto in Egitto un *Hermete*: incer-

tissime l'Epoche degli *Zoroastri*; Favolose l'origini de' *Brachmani*: e finte le stupende Antichità de' Cinesi involte fra le lacune del loro *Confucio*. Videsi la nostra Italia involta in mille tenebrosi errori fin dal VII. secolo della nostra Era volgare. Cominciò a soggiacere alla Dominazione di tante Settentrionali Nazioni, e giacque in tanti, e tai involucri per lo spazio di più secoli. L'invenzione maravigliosa della stampa, cominciò a far risorgere la Critica nella nostra Italia, e nelle Nazioni più culte di Europa, per darsi agli Autori, che s'imprimeano, le necessarie illustrazioni. L'opera meditata, ed eseguita da' Padri Bolandisti nel ricercare la verità degli Atti de' Santi fe sorgere nel dottissimo *P. Mabillone* il nobile pensiere, di essere quasi l'Inventore di una nuova Arte, o sia Scienza *Diplomatica*. Vedendo di questa nuova Arte fatto tanto uso con somme profitto del Pubblico, specialmente nella Germania, e nella Francia, ne compiangevamo la totale mancanza in questo nostro Regno ne' tempi, in cui vi signoreggiavano i Longobardi, e Normanni: mentre non essendovi de' tanti loro Diplomi alcun pubblico Registro, egli era difficilissimo di discernere i veri da' falsi, e sospetti. Con questa idea capitatici i Diplomi Normannici serbati nell' Archivio della Real Certosa di S. Stefano del Bosco, ci parve di potersi da persone più versate di Noi stabilire cogli Esemplari di tai Diplomi de' principj Diplomatici adattati al nostro Regno. Non può la verità estrinseca, ed intrinseca de' Diplomi medesimi richiamarsi in dubbio senza nota di *Pirronismo*. Veggonsi gli stessi Normannici Diplomi del Conte, e del Duca *Ruggiero*

spe-

ſpediti nel 1090., 1093., 1094., 1096., 1098., e 1102. enunciati partitamente in un altro Real Diploma ſpedito dal noſtro Re Guglielmo II. nel 1173. e queſto Diploma leggeſi poi riconoſciuto, e confermato nella noſtra celeberrima *Curia Capuana*, con eſſerſene ſpedito nuovo Diploma dall' Imperadore *Federico II.* nel 1224. E finalmente nell' indifficoltabiliſſimo Diploma ſpedito nel 1530. dall' Imperadore *Carlo V.* vedeſi inſerito tutto l'anzidetto Diploma di *Federico II.* Per mezzo di una marca cotanto rara, e ſegnalata di verità poſſono per mezzo de' Normannici Diplomi della noſtra Certoſa ſtabilirſi certi principj, e regole per la *Diplomatica Normannica* del noſtro Regno. Ci abbiamo poi preſa la cura di riſpondere a tutte le vaniſſime obbiezioni fatte a queſti ſteſſi Diplomi dal Difenſore de' Denuncianti. Abbiamo ſpiegate le formole contenute in quelle antiche Carte. Ed egli era rimarchevole di ragionarſi de' *Servi*, *Villani*, e *Recommendati* donati alla Certoſa medeſima. Dall' intelligenza di tai *Servi*, *Villani*, e *Recommendati* giuſta la formola *Sirmondiana* ſurſero appunto le Giurisdizioni, ed i Feudi con nuove Leggi, Riti, e Coſtumi a Noi ignoti. Per torre via la maraviglia di queſte Donazioni abbiamo fatta menzione dello ſpirito, e maniera di penſare di quei Principi Longobardi, e Normanni, profuſiſſimi nelle Donazioni verſo de' Moniſteri, e Luoghi Pii. Tai Donazioni de' Sovrani erano riguardate con diverſo aſpetto, e davaſi loro il nome di *Regalia* uniformi a' noſtri Feudi. E quindi praticaronſi allora quelle *Inveſtiture*, che male inteſe nel confonderſi la *Giuriſdizione Spirituale* colla *Temporale* de' *Prencipi* fu l' in-

fau-

fausta sorgiva di tante guerre in Europa. Premesse tai notizie siamo venuti all'esamina della denuncia, in cui si avrebbe voluto, che per li Feudi di *Serra*, *Spatola*, *Bivongi*, *Gasparrina*, e *Montauro* si leggesse-ro le Concesioni espresse della Giurisdizione Civile, e Criminale di prime, e seconde Cause, e delle altre basse Giurisdizioni di *Bagliva*, *Portolania*, *Pesi di Zecca*, *e misure*, *Dogana*, e *Catapania*: Senza riflettere a quei tempi, in cui furono fatte tai Concessioni. E non si legge forse ne' nostri Diplomi conceduta alla Real Certosa nella *Lega*, e negli altri Feudi donati quella stessa facoltà, che vi aveano essi Sovrani. *Sicut nos ipsi?* Sicche a riserba dell'Alto, Supremo, Incomunicabile Dominio tutto fu conceduto alla nostra Real Certosa. Qual bisogno però vi era di entrare nell'esamina di tante curiose Ricerche: se le stesse cose si erano altre volte solennemente discusse, e decise? Nel 1544. si erano dichiarati i mentovati Feudi della Certosa di Natura Allodiale, ed esenti dal peso dell' Adoa, e di qualunque altro Feudale servizio. Con sentenza del 1542. si erano restituiti alla stessa Certosa i Feudi di *Montauro*, e *Gasparrina* con tutta l'onnimoda Giurisdizione usurpata allora dal Principe di Squillace D. Francesco Borgia. Nella *Platea* del 1533. vedeasi tutto ciò, che si possedea dalla Certosa, diligentemente notato: e confermata poi con altro Imperial Diploma di *Carlo V.* nel 1536.: E con due Decreti diffinitivi del 1703. e 1705. si ritruova deciso dalla Regia Camera, che per le anzidette basse Giurisdizioni non fosse piu molestata la nostra Certosa. Quindi in esclusio-

ne

ne della preſente Denuncia baſterà a Noi lo ſcudo impenetrabile di tante ſolenni Giudicature, per cui unicamente la quiete dello Stato, e de' Popoli puo reggere, e conſervarſi.

Napoli 1. Agoſto 1758.

Carlo Franchi.

BREVE RIASSUNTO

A FAVOR

DEL SIGNOR DUCA

D. FILIPPO SFORZA CESARINI

Per la Succeſſione al Majoraſco e Contea di Cincione nelle Spagne

CONTRA

IL SIGNOR PRINCIPE

DI STIGLIANO.

NOn crediamo neceſſaria nuova Scrittura per porre in altro aſpetto, o in lume migliore la giuſtizia, che aſſiſte al Sig. Duca D. Filippo Sforza Ceſarini nella pertinenza al Majoraſco di *Cincione*, che ora dopo lo ſpazio di otto e piu luſtri cotanto acremente gli ſi contende. Le immagini del vero, e del giuſto troppo altamente ſenza eſtrinſeci apparati nelle noſtre umane menti s'imprimono. Nè la luce ſolare per riſplendere chiara e luminoſa ha biſogno di qualche priſma, che giuſta gli Ottici *Newtoniani* eſperimenti ne ſepari i primitivi colori, che la compongono. Nella voluminoſa Allegazione data fuori alle ſtampe in difeſa del Sign. Principe di Stigliano con tanti nuovi ricercati penſieri altro non ſi è conſeguito, a noſtro credere, ſe non che di diſtruggere l'idea, che nelle Spagne, e nelle Nazioni piu culte d'Europa ſi è finora formata de' Majoraſchi, e delle Primogeniture. Si è inviluppata la materia quaſi in un nuovo Laberinto Cretenſe. Ma chi ſi prenderà mai la cura di andare in traccia di qualche filo Ariadneo, per uſcire da tali inutili intrighi? Quel *Ludovico Molina*, che ſi vuole a forza per

un innovatore, non diede, nè potea dare nuova forma a' Majoraſchi e Primogeniture di Spagna, e di Europa. Ma ne diede ſoltanto la ſua più intrinſeca ed eſſenziale diffinizione. Nè quei requiſiti cotanto proprj di doverſi nelle ſucceſſioni individue attendere prima la LINEA, INDI IL GRADO, POI IL SESSO, E L'ETA', ſu qualche nuova *Scala* miſterioſa di *Giacobbe*. Non ſappiamo poi comprendere, perche mai l'Autore di detta Allegazione ſiaſi tanto acceſo di atra bile: poichè Noi ed in voce, ed in iſcritto abbiamo proccurato di ragionare con quell' alto riſpetto e venerazione, che meritano i perſonaggi per ogni verſo ragguardevoliſſimi, che fra di loro contendono. E l' Avverſario non diſtratto giammai dalla leggenda de' proceſſi, e dall' indefeſſa applicazione del Foro non avea ragione alcuna di avanzarſi in alcune eſpreſſioni non proprie del ſuo bell' animo, e del ſuo incorrotto coſtume.

Confeſſiamo bensì, che ſarebbe ſtato aſſai lodevole l' impegno di ovviare alle due grandi prevenzioni, che ha per sè in queſta Cauſa il Duca *D. Filippo Sforza Ceſarini*. La prima ſi è di eſſerſi queſta ſteſſa Cauſa in un giudizio di *Tenuta* deciſa a favore della ſua Caſa fin dal 1729. nel *Supremo Conſiglio di Caſtiglia*. La ſeconda di eſſerſi dall' Auguſto Monarca Filippo V. di Glorioſa memoria per conſiglio de' ſuoi più dotti e prudenti Miniſtri comperato per lo *Sereniſſimo ſuo Infante Duca di Parma* lo Stato di *Cincione* fin dal 1738. dal Duca D. *Sforza Sforza Ceſarini* Padre dell' odierno, colla ferma credenza di eſſere il vero Padrone di quello Stato, ed il legittimo Succeſſore ſul medeſimo iſtituito fin dal 1505. dal Marcheſe di Moja *D. Andrea Cabrera*, e *D. Beatrice Hernandez Bobadilla* di lui Conſorte. A queſte due fortiſſime prevenzioni potea anche unirſi il lungo ſilenzio del Sig. Principe di Stigliano in un affare di sì grave

rilie-

rilievo, ed i molti atti da lui fattisi nel riconoscere il Duca nostro Cliente per legittimo Possessore del Majorasco medesimo.

Or veggiamo, come cerchi l'Avversario di sfuggire la forza, ed il vigore della sentenza di *Tenuta* profferita nel *Supremo Consiglio di Castiglia* nel 1729. Non puo egli negare, che appena adivenuta nel 1712. la morte del Principe *D. Giulio Savelli* si aprì subito largo campo di contesa per la successione a quel ricchissimo Majorasco tra il Duca *D. Gaetano Sforza Cesarini*, e *D. Gio: Giorgio* figliuoli della Ducchessa *D. Livia* già predefunta, e la Principessa di Sonnino *D. Cleria Cesarini* sorella secondogenita di detta Ducchessa *D. Livia*. Soscrisse la Principessa *D. Cleria* ben tosto il suo mandato di procura, per agirsi in suo nome ne' Magistrati Supremi della Real Corte di *Madrid*, dove si fecero le istanze. Dice però l'Avversario, che quando si trattò, e decise la causa nel Supremo Consiglio di Castiglia non fu ella punto sentita: Che si proccurò artifiziosamente di non farla sentire, allorche spedironsi per ordine di quel Senato le Rogatoriali in Parigi per intimarsi a *D. Filippo Domenico Savelli*: non essendosi notificate nè al Procuratore della Principessa *D. Cleria* in Madrid, nè a *Cleria* stessa in Roma, nè al Principe di Galatro in Napoli: Che la stessa Principessa *Cleria* per pura condiscendenza a D. *Viginio Colonna* suo figliuolo secondogenito per lo tenue profitto della terza parte, e poi metà de' frutti offerta a costui durante la sua vita erasi fin dal 1714. ritratta dal giudizio: Che quantunque per la morte di *D. Gio: Giorgio Cesarini*, da cui si erano i frutti per metà accordati, avesse *D. Virginio Colonna* rinnovate le sue Istanze nella Corte di Madrid, si era di bel nuovo acchetato nel 1721., con aver col Duca *D. Gaetano Sforza Cesarini* passata un'altra Transazione della metà de' frutti durante la di lui vita. Di-

cesi

cesi, che morto *Virginio* senza godere profitto alcuno delle due accennate Transazioni, la Madre doglioſa di sì acerbo caso in età cadente non curò piu del. Majorasco di *Cincione*: Che molto meno vi badò il Principe di Galatro, non consapevole, che quel Majorasco esistesse nel Mondo.

Rende giustizia l'Avversario al *Supremo Consiglio di Castiglia*, che procedendo anche in contumacia della Principessa D. *Cleria*, avrebbe da sè stesso per avventura esaminata la giustizia di costei. Ma poichè o per caso, o per artifizio comparvero in Ottobre del 1726. a pretendere il Majorasco medesimo il Marchese di *Bedmar* e la Duchessa di *Nakera*, suppone, che que' Saviſſimi Senatori avessero unicamente rivolte le loro cure alle sievoliſſime Oppoſizioni di que' nuovi Pretensori. Ci fa sapere, che proponendosi colà le ragioni de' Collitiganti non già da' Consiglieri Votanti, ma da *Relatori*, non è agevole guardarsi dalle trame di un Litigante accorto, e sollecito. In mezzo a tai artifizj si crede parimente, che per sola Opera dello Scrivano Attitante in quella Causa si fosse posto nella Rubrica della Sentenza il Nome di *Cleria Cesarini*, per dare a credere, che si erano esaminate le ragioni di costei.

In quanto poi al Contratto celebrato in nome del *Sereniſſimo Infante Duca di Parma* dicesi, che non costa di essersi da que' Savj Ministri, i quali consultarono al loro Sovrano la sicurezza di quella compera, badato poco, o nulla alla ragione della Principessa *D. Cleria*, e de' suoi Discendenti: e che solamente rivolsero le loro mire a' dubbj proposti dalle Case di *Bedmar*, e di *Nakera*.

Così lusingasi l'Avversario di dileguare le prevenzioni troppo favorevoli in questa Causa al Duca *D. Filippo Sforza Cesarini*, e troppo a lui contrarie. Non è nostro pensiere di fare un' Apologia al *Supremo Con-*

si-

ſiglio di Caſtiglia, compoſto ſempremai degli Uomini piu meritevoli di quella Gran Monarchia. Diciamo ſolamente, che le ragioni della Principeſſa *D. Cleria* furono certamente preſenti in quell' Auguſta Aſſemblea. Tutto il gran Miſtero conſiſtea, ſe nella ſucceſſione al Majoraſco di *Cincione* dovea la Principeſſa *D. Cleria*, come piu proſſima in *Grado* al Principe D. Giulio Savelli ultimo Poſſeſſore eſſere preferita a' Figliuoli della Ducheſſa *D. Livia* già defunta Primogenita, e che in conſeguente godea della prerogativa della *Linea*. Queſto appunto vedeſi formalmente dedotto in quel Proceſſo, eſponendoſi in una Iſtanza colà preſentata così: *Nò puede ſucceder en dicho Eſtado por ſer, como es Tia de mi parte, y Hermana ſegunda de la dicha D. Livia Ceſarini ſu Madre; con que haſta tanto que falte la deſcendencia lexitima de la Linea primogenita, que conſtituyo la dicha D. Livia, no puede entrar la ſucceſſion, ni en la dicha D. Cleria, ni en los deſciendentes, con que ſe halla* (a).

Ed allorche nel 1719. *D. Virginio Colonna* non già in ſuo nome, ma in nome della Principeſſa *D. Cleria* ſua Madre fece tanti Ricorſi nella Real Corte di Madrid per la ſucceſſione di queſto ſteſſo Majoraſco, che coſa mai potea egli dedurre, ſe non ſe di eſſere *D. Cleria* ſua Madre piu proſſima in *Grado* al Principe D. Giulio Savelli ultimo Poſſeſſore, ſtante la premorienza della Ducheſſa *D. Livia*? Le Tranſazioni del 1714., e del 1721. non furono giammai preſentate in quel Supremo Conſiglio. Si leggano pure ora attentamente queſti due Iſtrumenti: E ſi vedrà chiaramente, che contengono tante eſpreſſe, formali, e geminate Rinunzie a quel Majoraſco della Principeſſa *D. Cleria*, contenta ſoltanto di procacciare qualche piu decoroſo mantenimento co' Frutti dello Stato di *Cincione* a *D. Virginio*

(a) *Fol.* 85. *del Tranſunto degli Atti traſmeſſi dalla Spagna.*

nio suo Figliuolo durante la di lui vita.

Ma mancato poi di vivere nel 1721. *D. Virginio*, e cessate in conseguente le Transazioni del 1714. e del 1721. come la Principessa *D. Cleria*, ed il Principe di Galatro se ne rimasero in così profondo silenzio? Di sì poco momento credeasi in quei tempi la successione al Majoraico di *Cincione*, per cui dopo di tanti lustri ora cotanto strepitosamente contendesi? E nel 1729. come il *Supremo Consiglio di Castiglia* in virtù delle Leggi di *Toro* profferì la sentenza a favore della Casa *Sforza Cesarini*? E per qual ragione mai le Rogatoriali dirette a' Magistrati di Parigi doveano notificarsi al Procuratore di *D. Cleria* in Madrid, o a *D. Cleria* medesima in Roma, o al Principe di Galatro in Napoli? E come quel *Supremo Consiglio di Castiglia*, che con tanta scrupolosa esattezza procedea per rinvenire in qualunque parte del Mondo si fosse *D. Filippo Domenico Savelli*, non dovea tenere presenti le ragioni della Principessa *D. Cleria* dedotte formalmente in quel Processo? E come non si teneano presenti le citazioni, e contumacie spedite contro della stessa *D. Cleria*, che si dicono di essere precedute alla sentenza (*a*)? E come que' Supremi Senatori, dimentichi di tutto ciò, teneano unicamente presenti le sievolissime Oppositioni novellamente proposte dal Marchese di *Bedmar*, e dalla Ducheſſa di *Nakera*? Bella maniera di porre da oggi avanti in discredito le sentenze de' Magistrati più ragguardevoli di Europa! Scrivani guadagnati, e sedotti: Relatori ignoranti, o sorpresi: Ministri circonvenuti, o distratti.

La distrazione però proccurata ne' Ministri Supremi del Consiglio di Castiglia si trasfuse, come l' Avversario ci assicura, in quegli altri accorti Ministri del *Re Cattolico*, i quali consigliarono la compera dello Stato di

(a) *Fol.* 188. *a t. ad* 190. *d. Proc.*

di *Cincione* per lo Sereniſſimo Infante Duca di Parma: Coſtoro abbagliati parimente dalla cauſa promoſſa dal Marcheſe di *Bedmar*, e dalla Ducheſsa di *Nakera* non curaronſi giammai di rivolgere lo ſguardo ſu le ragioni propoſte dalla Principeſſa *D.Cleria*. E ſe *D.Michele Herrera* diſſe nella Capitolazione di quel Contratto, che avea riguardati tre fini principali; ed il primo era ſtato di vedere CON QUALE JUS IL CONTE SFORZA POSSEDEA QUELLO STATO: Se nell' informazione da lui fatta, nella quale eſpreſſe le diligenze da lui uſate per la perfezione di quel Contratto, cercò di dimoſtrare con tutta la diſtinzione la Legittima ſucceſſione dell'attual Poſſeſſore di quello Stato: onde non aveſſe potuto ſorgere dubbio veruno ſu la proprietà del medeſimo: Se al parere di *D.Michele Herrera* fu uniforme quello degli *Avvocati di Camera di S. Altezza*: Se tutti riſolverono finalmente, e conſultarono al proprio Sovrano, che nella vendita *mai vi ſarebbe potuta naſcere eccezione veruna, conſeguendoſi la Real facoltà*: Come mai le ragioni della Principeſſa *D.Cleria*, e de' ſuoi Diſcendenti rimaneano aſcoſe ſotto il velo non iſquarciato del Tempio? Non baſtava il conſiderare la ſola utilità del Contratto. Finge l' Avverſario di credere, che nulla importava, ſe la Compra foſſe ſeguita dalla *Caſa Sforza Ceſarini*, o dalla *Caſa Colonna*. Dalla Diſcendenza della Caſa *Ceſarini*, chi mai potea temere, che s' impugnaſſe il Contratto fatto dal vero Padrone, e confermato da *Regia Facoltà*. Dove per contrario ſe nel Giudizio di Proprietà la vera Padrona aveſſe potuto giammai dichiararſi la Principeſſa *D. Cleria* la Facoltà Regia rimanea di neſſuno vigore: Ed i Diſcendenti di coſtei avrebbono potuto rivocare in ogni tempo l'Alienazione di quel Majoraſco.

Ma giacche ſiamo in tempi piu fortunati e felici veggiamo, quali ſieno le nuove ſcoverte, che ſi ſono

ora fatte con un sì lungo, e non distratto studio di tanti Autori Spagnuoli. Ed eccoci a riassumere in breve la giustizia della nostra Causa.

A persuadere l'ingegnoso Avversario, che nelle successioni de' Majoraschi, e delle Primogeniture bisogna porre per brievi momenti in obblio le regole della Giurisprudenza Romana, a cui furono ignote le *Successioni Individue*, gli è paruta inutile, e non degna del Foro l'Opera da Noi impiegata nell'indagare la vera origine delle Primogeniture nell'*Italia*, nelle *Spagne*, nella *Francia*, e nelle altre Nazioni piu culte di Europa dopo la decadenza del Romano Impero, e l'Invasione di tante Settentrionali Nazioni. I lumi della Storia a ciò necessarj, e da Noi brevemente accennati, dovevamo piu tosto ricercarli nell' assidua lezione de' Processi. Siamo stati anche Noi incolpati da Innovatori, per avere ardito di dire, che in tal nuova sorta di Beni o per loro Natura, o per le disposizioni de' Privati individui non poteano applicarsi propriamente le *Leggi Romane*, nè adattarsi propriamente il Privilegio della *Rappresentazione*, ma soltanto quello della *Trasmissione*, per cui il Diritto della Primogenitura formata, ed acquistato fin dalla nascita della Persona del Primogenito si trasmette ancora fin da quel momento a' suoi Figliuoli, e Discendenti per lo legame della sola Speranza, e senza che il Primogenito prevenuto dalla morte abbia avuto giammai l'attuale esercizio, e possesso di quel Diritto: Come questo Diritto impresso in lui nel primo momento della sua nascita, lo trasmette perpetuamente a' suoi Discendenti: Come nelle Dignità Sovrane di loro natura Indivisibili, ed Inalienabili, e ne' Regni, ove giusta per altro la loro ordinaria natura si riconosce solamente la Successione *Lineale Agnatica*, o *Cognatica*, non si attende giammai la prossimità del *Grado*, ma il solo Privilegio della *Linea*, e della Primogenitura,

tura, ed in conſeguente della *Traſmiſſione* da Primogenito in Primogenito: E come queſta Succeſſione *Lineale Cognatica* ſia ſtata ſempremai propria del Reame di *Caſtiglia*, al cui eſempio furono colà iſtituiti i Majoraſchi: giuſta il ſentimento di *Grozio*, e de' ſuoi piu Dotti Commentatori.

Dovremmo però da oggi avanti guardarci aſſai bene dalle Citazioni di *Ugone Grozio*, di *Gronovio*, di *Zieglero*, di *Coccejo* Padre, e Figlio, e di *Vander-Muelen*. Importa poco, che da tutti coſtoro per regola della vera Succeſſione *Lineale* ſi ponga il Regno di Caſtiglia: Che il *Vander-Muelen* chiami la Succeſſione *Lineale* per Antonomaſia la CASTIGLIANA: E che *Ugone Grozio* ſcriveſſe nel 1620. così: *Hæc eſt Succeſſio Regni Caſtellæ, ad cujus exemplum etiam Majoratus jura in eo Regno conſtituta ſunt*. Ebbe ſolamente in mira, giuſta il penſare dell'Avverſario, la ſola Prammatica pubblicata in Madrid per rimuovere da que' Tribunali i Cavilli introdotti nella varia interpetrazione della *l.* 40. di *Toro*. Il *Terraſon* celebre Avvocato del Gran Parlamento di Parigi verſato anch' egli nel Foro merita la ſteſſa diſavventura. Ma giacchè il linguaggio di queſti Autori cotanto è aborrito dal riverito Avverſario, legga almeno la ſteſſa Storia de' Majoraſchi, e delle Primogeniture, nel Cardinal de *Luca Diſcurſ.* 202. *De Fideicom.* Legga la ſteſſa Scala da lui deteſtata di *Linea*, *Grado*, *Seſſo*, *ed Età* nella Deciſione di Sicilia rapportata dallo ſteſſo Cardinal *de Luca* dopo il ſuo Trattato *de Feudis num.* 172. *ad* 182.

Tempo però è oramai di entrare nel gran Miſtero ſcoverto nuovamente dall' Avverſario colla ſtupenda lettura di tanti Autori Spagnuoli. Ci fa per tanto ſapere, che la Dottrina di preferirſi ne' Majoraſchi la *Linea* al *Grado* nella ſucceſſione de' Collaterali ſia falſa, e nuova, eſcogitata nella Spagna dopo il 1573.

Che avendo in quel Regno avuti de' Gran Seguaci, e fautori, se ne sparse il veleno per tutte le Nazioni più culte di Europa. La pruova, che di ciò adduce altra non è; che non prima del 1614. e del 1615. scrissero *Marquardo Frebero de Successione Principum in Primogeniis*, e *Melchiorre Goldasto Lib. 3. de Majorat.* in occasione della contesa tra il Duca di *Altemburgh*, ed il Duca di *Saxenweimar* per l' Elettorato di Sassonia: E che altri Uomini riputati scrissero pure di questa stessa materia in quel Secolo. Egli non ha stimato di farne uso in una Scrittura forense, e trattandosi di un Majorasco fondato da Signori Vassalli. Gran pruova in vero della novità di quella Dottrina: e gran modestia di non applicare le Massime di succedere nelle alte Signorie a' Majoraschi di Signori Vassalli, quantunque fondati su Beni della Corona, e su Feudi indivisibili di Dignità!

Lo scopo di far credere nuova questa Dottrina, egli è il supporre, che il Majorasco di *Cincione* fosse stato istituito prima delle Leggi di *Toro*: Che queste introdussero novellamente, giusta il suo credere, il diritto della *Rappresentazione* anche fra Transversali di rimotissimo *Grado*. Fra poco vedremo, che il fatto non regge. Ma esaminiamo ora brevemente la pretesa novità della Dottrina. Ne forma un positivo Processo d'Inquisizione contro di *Diego Covarruvias*, e di *Ludovico Molina*. Egli è ben necessario, che cotesti due Uomini insigni, e rinomati non si condannino da questo nuovo, e da Noi detestato Tribunale d'Inquisizione eretto dall'Avversario. Ecco come essi promulgarono nelle Spagne la mal pretesa nuova Dottrina. Ragionano su la Legge di *Toro*. E vogliono rendere adequata ragione; onde si fosse in detta Legge prescritto, che anche ne' Transversali di qualunque *Grado*, prevalesse la prerogativa della *Linea*. Dissero, che tutto ciò portava seco stessa la natura delle succes-

ceſſioni Individue: Che queſto ſi era ſtato il coſtume antichiſſimo de' Signori Spagnuoli nell'erigere le loro Primogeniture: Che nelle Leggi delle *Partite* ſi era anche ciò non oſcuramente preſcritto per la Succeſſione del Regno, a ſomiglianza di cui doveanſi regolare i Majoraſchi ſu le Signorie, le quali erano parti, e membra della Corona medeſima: Che ordinariamente in tutti i Majoraſchi di Signorie queſta regola di ſuccedere vedeaſi preſcritta da' Savj loro Fondatori. Quindi conchiudono, che le Leggi di *Toro* altro non aveano fatto, che rimuovere que' dubbj, che ſi erano promoſſi nel Foro contro la vetuſta natura de' loro Majoraſchi, contro le Leggi, e coſtumi del Regno, e contro la naturale inclinazione de' loro Nazionali: Che prima della Legge di *Toro* così ſi avrebbe dovuto parimente decidere: Che in conſeguente la ſteſſa Legge di *Toro* dovea ſervire di regola, e norma anche per li Majoraſchi fondati prima della Legge medeſima: Queſta idea, che ſi chiama nuova di *Covarruvias*, e di *Molina* ſi comprende pur troppo chiaramente dal Proemio delle Leggi ſteſſe promulgate in *Toro*. Anzi gli Autori ſteſſi di tai Leggi *Ferdinando il Cattolico, e Giovanna di Caſtiglia* non ebbero idee differenti. Non furono contenti quei Sovrani di avere con lettere dirette alle Cancellerie della Corona comandato, che tutte le Leggi di *Toro* indiſtintamente ſi eſeguiſſero per li caſi adivenuti prima delle Leggi medeſime. Vollero parimente preſcriverlo nella Compilazione di tutte le Leggi di Spagna fatta di loro Reale Ordine, come da qui a poco vedremo.

Prima però egli è di dovere, che ſi eſaminino le pruove recate dall' Avverſario per la nuova perniciosa Dottrina ſparſa dal *Covarruvias*, e dal *Molina*. Il primo Argomento, o Indizio di novità è queſto. Dice, che *Gio: Lopez* conoſciuto ſotto il nome di *Palacios Ruvios* uno de' Compilatori delle Leggi di *Toro*, e per-

e perciò Interprete fedeliſſimo delle medeſime non pensò alle ragioni addotte da *Covarruvias*, e da *Molina*; ma ad altre del tutto diverſe. Soggiugne, che ſebbene *Caſtillo Sotomayor* le aveſſe avute per deboli, foſſe però riuſcito aſſai infelice nella ſua intrapreſa.

Rimanga pure *Caſtillo Sotomayor* ſenza la noſtra diſeſa. Deſideriamo però, che l'Avverſario s' impegni a far conoſcere di eſſere valevoli le ragioni addotte da *Giovanni Lopez* per giuſtificare la *Rappreſentazione in infinitum* preſcritta dalle Leggi di *Toro* tanto ne' Diſcendenti, quanto ne' Collaterali. Ecco le nuove ragioni di *Giovanni Lopez*. Dice in prima, che per Diritto *Divino*, *Naturale*, *e Scritto* ſono le Primogeniture approvate, e poſſono alienarſi ad eſempio di *Eſaù*, che vendè la Primogenitura ad *Iſacco*. Da ciò ne inferiſce, che poſſono le Primogeniture alienarſi: poſſono anche traſmetterſi all'Erede: e paſſare così il Diritto medeſimo nel Figlio del Figlio Primogenito. Soggiugne, che il *Majoraſco* egli è un Benefizio, ed una grazia, che proviene dal Principe, o dal Teſtatore: onde ne arguiſce, che i Benefizj ſieguono piuttoſto la *Linea del Sangue* de' Diſcendenti, che quella de' Tranſverſali. Or non ſembra forſe, che doveſſe affaticarſi molto il *Caſtillo* a dimoſtrare; che tai ragioni nulla apertamente conchiudeano? Non diſſe egli aſſai bene, allorchè così conchiuſe *Cap. 19. Num. 108. Quod neutra concludit, idque ad oculum patet?*

Il ſecondo argomento, o Indizio contro gli anzidetti Innovatori ſi è queſto, a ſenſo dell' Avverſario. Dice che *Avendano Velaſquez* nel Commentare le Leggi di *Toro* era ſtato di ſentimento, che prima di quelle Leggi non avea la *Rappreſentazione* alcun luogo: quando contendeaſi della ſucceſſione tra Collaterali, che foſſero in *Grado* più rimoto. Soſtenne inoltre *Avendano*, che anche dopo le Leggi di *Toro* non ſi dava *Rappreſentazione* oltre i Figli de' Fratelli. Or come mai

è pia-

è piaciuto all' Avversario anche questo Autore impegnato a sostenere un' Oppinione contraria all' aperta lettera delle Leggi di *Toro*? Qual seguela avesse avuta *Avendano*, e come si convincesse di palpabile ed inescusabile errore, veggasi il nostro *Marciano Disputat.* 10. *a Num.* 35. *ad* 70. Ognuno ben vede a quai cose strane, ed inudite dovette questo Autore favorito dall' Avversario trasportarsi per l' impegno intrapreso di sostenere un sentimento singolarissimo. Ebbe anche a dire, che le Leggi di *Toro* non si erano promulgate per dichiarare gli antichi dubbj, e per confermare le vetuste Costumanze del Regno. E pure nel Proemio delle Leggi stesse *Taurine* ciò espressamente, ed a lettere rotonde si legge. Si avanza anche a dire, che la Legge 40. di *Toro* era uniforme alle antiche Leggi delle *Partite* in quella sola parte, in cui ammettea la *Rappresentazione* tra' Discendenti: Che dove poi estendea la *Rappresentazione* medesima a' Collaterali era una legge nuova, e da osservarsi solamente ne' Majoraschi da indi in poi forse eretti. Ma pure non puo l' amore del vero vincere in tutto qualunque impegno. Ragionando lo stesso Autore sul Punto preciso de' Transversali, non ebbe il coraggio di assolutamente affermare, che prima delle Leggi di *Toro* non avesse luogo. Disse solamente, che l'una, e l'altra Oppinione aveva avuti i suoi Seguaci: e che forse era piu certo il sentimento di coloro, che l' escludeano. Le sue parole trascritte per altro dal nostro Avversario medesimo sono queste: *Si verò de successione Transversalium ageretur, constanter crederem eam ampliationem Molinæ non procedere, cum certiùs fortè ante legem hanc, & a fortiori ante legem Partitæ in successione Transversalium non fuisse admissam Repræsentationem.*

Cogli Argomenti, ed Indizj finora addotti potrebbono veramente assolversi *Covarruvias*, e *Molina* dalla mal cre-

creduta Reità di avere promulgata una nuova Dottrina. Ma ci dispiace molto, che ci si avventi ora contro un Teologo, quale appunto si è il *P. Molina.* E costoro alle volte sogliono essere più strepitosi degli altri nelle loro Contese. Non può certamente negarsi, che questo Teologo, e Moralista avesse assolutamente insegnato, che prima delle Leggi di *Toro* non davasi la *Rappresentazione* ne' Collaterali. Sentasi però come, e perchè. Gli venne in talento d' impegnarsi a disputare, se nella successione de' Regni avea luogo la *Rappresentazione*, e particolarmente nel Regno di *Castiglia*. Pensò, che a questa Disputa bisognava premetterne un' altra, se i Regni si deferivano per Titolo di Eredità, o per Diritto di Sangue. Sostenne, che per lo Regno di *Castiglia*, e per li Majoraschi procedenti dalle Donazioni di *Errico II.* dovea aver luogo il solo Diritto di Sangue. Rigettò affatto i Termini di *Rappresentazione*, e di *Transmissione* usati per altro da tutti gli Autori di Europa. Tutto ciò si legge nella sua *Disputazione 626. Tractat. De Majorat. a Num.* 8. *ad* 13. Nel *Num.* 15. citato dall' Avversario disse, che le cose scritte dagli altri erano per la maggior parte fittizie, e false: *Erant magnâ ex parte commentitia, & falsa.* Profiegue nello stesso *Num.* a palesare l'Idea, che avea egli del Diritto de' Primogeniti, scrivendo così: *Sanè non proficiscitur ex eo, quod comparet illa ex patris Transmissione, sed ex eo quod immediatè ex ipsamet institutione Regni, aut alteriùs majoratus illa comparet; ex legibus, ac conditionibus, quoad successionem in illo præscriptis, à quibus ad eam successionem eo modo vocatur, ut dictum est: quo fit ut statim ac nascitur illa comparet ex eo capite, non verò per mortem patris ex Transmissione ipsius patris, eo modo, quo hæreditas, & legata ab aliis patri relicta, a patrè in filios, & in alios hæredes dicuntur transmitti . . . . Ridiculum ergo*

est

eſt ex eo capite confingere, Repræſentationem quoad ſucceſſionem in Regnis, aut in aliis Majoratibus, ut eâ ratione nepos, & pronepos ex primogenito poſſeſſoris defuncto, excludat patruum a ſucceſſione in illis.

Quì veramente il *P. Molina* non ſi ſognò di ſcrivere, che il Nipote non eſcludeſſe il Patruo. Volle al ſolito fare pompa di nuove voci, e di nuovi termini. Diſſe ſolamente, che la ragione di eſcluderlo non proveniva dalla *Rappreſentazione*, o dalla *Tranſmiſſione*, ma dalla propria di lui Chiamata. Ma, di grazia, il *Covarruvias*, ed il noſtro *Molina* non inſegnarono forſe lo ſteſſo? Dunque la quiſtione è di pure voci.

Viene poi il *P. Molina* ad eſaminare nel *Cap. 627.* fino a qual *Grado* aveſſe luogo la *Rappreſentazione* da lui appellata *Diritto di Sangue* nella ſucceſſione del Regno. Intraprende, che non avea luogo oltre i Figli de' Fratelli: Che per lo Regno di *Caſtiglia* non era diſpoſto altrimente per qualunque Legge, e nè anco per la *L. 2. Tit. 15. Part. 2.* Impugna quì il noſtro *Molina*, che avea ſoſtenuto il contrario, ed era ſtato per altro univerſalmente ſeguito. Veggiamo però, come il Teologo dell'Avverſario eſegua felicemente l'impreſa nel riſpondere al noſtro *Molina* verſatiſſimo nella Giuriſprudenza Romana, e Spagnuola. Dice adunque il Teologo, che aſſolutamente non era vero di eſſerſi prima delle Leggi di *Toro* ammeſſa ne' Majoraſchi la *Rappreſentazione* tra Collaterali: Che le Leggi *di Toro* non erano, giuſta la comune credenza, chioſe, e dichiarazioni delle piu antiche Leggi, e Coſtumi delle Spagne. Ma per ſoſtenere queſto ſuo Aſſunto non ſi avvale di Autorità veruna, nè di teſtimonianza d'Iſtorico. Vuole, che ſi preſti a lui ſolo credenza in una materia per altro non Teologica. Proſiegue magiſtrevolmente ad inſegnare, che la legge di *Toro* non potea applicarſi a' Majoraſchi eretti prima della ſua promulgazione. Riſponde alla Legge pubblicata contro il ſuo ſentimen-

to da *Ferdinando il Cattolico*, *e da Giovanna* contenuta nel *Lib. 2. Novæ Collection. Tit. 1. L. 7.* Ci assicura colla sua Morale, che non poteano que' Sovrani senza causa urgente mutare le antiche istituzioni de' Majoraschi: Che perciò quella nuova Legge di *Ferdinando*, *e di Giovanna* doveasi sentire nel senso, che non conteneſſe iniquità, ed ingiustizia: poiche altrimente non essendo giusta, non avrebbe forza di Legge.

Or con queste belle ragioni del Teologo, e Moralista *P. Molina* possono condannarsi come rei di nuova Dottrina il *Covarruvias*, ed il nostro *Molina*? Era egli forse nella materia della successione de' Regni piu istrutto di tanti altri celebri Autori del Pubblico Diritto? Gli si puo condonare la massima di non doversi ammettere una Legge, che credesi ingiusta? E gli era forse permesso di tacciare d'iniqua una Legge, per ispiegarne un'altra a suo modo?

A *Castillo Sotomayor* parvero ottime le ragioni addotte dal *P. Molina* intorno alla successione del Regno. Confessò di essere nuova, ed inudita la sentenza di detto *P. Molina*, ma ebbe forse scrupolo di non crederla: senza esaminare per qual ragione non dovesse ammettersi la sentenza del nostro antico *Molina* insigne Giureconsulto da tutti comunemente ricevuta.

Non è quì nostro pensiere distrarci in quistioni inutili. Si potrebbe far vedere agevolmente, come il *P. Molina* verrebbe convinto d'inescusabile errore cogli stessi suoi principj di essere il Regno Individuo, e di acquistarsi per Diritto di Sangue, e non a Titolo di Eredità. Ma questa disputa non è adattabile alla nostra Causa. Basta dire che lo stesso *Castillo Sotomayor* dopo di avere approvata l'oppinione del *P. Molina* intorno alla successione del Regno, confessò ingenuamente, che la stessa regola non potea avere luogo ne' Majoraschi. Ed eccone la ragione, che adduce della diversità: *Ratio illa, quá in aliis majoratibus præcipuè adducun-*

ducuntur noſtri Interpretes, & nos quoque adducebamur; ordinis inquam primogenituræ, & linearum diviſionis, atque continuationis, præſumta quoque inſtituentis majoratuum affectio, & intentio.

Sicche col ſolo Teologo, e Moraliſta *P. Molina* condanneremo come Innovatori il *Covarruvias*, ed il noſtro *Molina*? Egli ſolo farà fronte a tanti Uomini riputatiſſimi nella Giuriſprudenza Spagnuola nell'aſſerire, di non eſſerſi ammeſſa prima delle Leggi di *Toro* la *Rappreſentazione* oltre i Figli de' Fratelli? Non occorre avvalerſi di *Gregorio Lopez* riputato giuſtamente l'*Accurſio* delle Spagne. Lo cita l'Avverſario nel Comento della *L.* 2. *Part.* 2. *Verb. ſed pone*. Non neghiamo, che *Lopez* tratti in quel Luogo del Concorſo de' Collaterali alla Succeſſione del Regno di *Caſtiglia*. Riferiſce il vario opinare di molti intorno a queſto Punto. Dice, che alcuni aveano creduto di doverſi ammettere al Trono due Concorrenti nel medeſimo tempo coll'eſempio di ciò, che praticato ſi era nell'Impero: Che altri erano ricorſi al giudizio della ſorte: Altri, che ſi doveſſe preſcegliere il piu idoneo: Altri, che poteſſe darſi luogo a gratificazione, onde il Papa, o il Re Predeceſſore, o forſe il Popolo meglio di ogni altro aveſſe il Diritto di preſcegliere il Sovrano. Ma tralaſcia l' Avverſario ciò che conchiude poi lo ſteſſo *Gregorio Lopez*, ſcrivendo così a noſtro favore: *Vel dic, & melius, quod præfertur ille conſanguineus Regis, qui deſcendit a Primogenito, & ita ſecundum ordinem genituræ, licet alter æqualis Gradus ſit major ætate, juxta id quod habetur in L.* 40. *in ordinationibus Thaurinis, & facit lex cum ita legatur* §. *in Fideicommiſſo D. de Legat.* 2.

Per ſoſtegno della ſua oppinione chiama di nuovo in ajuto l'Avverſario *Pietro Peralta*. Rapporta il ſentimento di queſto Autore, che prima delle Leggi di *Toro* ſi contendea anche ſul punto della *Rappreſenta-*

zione nella Linea de' Discendenti . Dunque ne inferisce egli, che affatto non si potea ammettere ne' Collaterali.

Ci si permetta però di dire , che il suo raziocinio quì non regge. Non neghiamo, che il *Vasquez* avesse suggerita la sua formola per togliere ogni litigio da' Majoraschi : Che altra ne avesse suggerita *Gio: Lopez*: Ed una piu ampia , e distinta ne avesse proposta il nostro *Molina*. Ma tutte le antiche contese riduceansi nel volere adattare le Massime prescritte dalle Leggi Romane nelle successioni Individue de' Majoraschi. Su di ciò erano divise le oppinioni degli Uomini piu grandi nella Giurisprudenza: come puo osservarsi presso l'*Abate Panormit. Consil.* 18., e presso *Paolo di Castro Consil.* 164. *Vol.* 2. Cessavano le antiche dispute , regolandosi i Majoraschi coll' esempio della Successione Individua de' Regni, ed avendosi per vero, che la qualità di *Primogenito* dovea riguardarsi sopra di ogni altra , e correre la Successione *da Primogenito in Primogenito* a somiglianza della Successione dell' Editto perpetuo . Con questa massima veniva ad uguagliarsi la Successione tra Discendenti a quella de' Collaterali. Nulla adunque rileva , che si fosse la *Rappresentazione* anticamente contesa tra Discendenti , per inferirsene che fra Collaterali era indubitatamente rigettata. Rimaneano tutte risolute le antiche dubbiezze col nuovo Sistema non già nell'essenza della cosa medesima , ma nel formarne una piu chiara , e distinta Idea co' Termini della *Trasmissione* , e con ammettere prima la *Linea*, indi il *Grado*, poi l'*Età*, ed il *Sesso*.

Risoluti, e dileguati tutti gl'Indizj per la pretesa nuova Dottrina del *Covarruvias*, e del nostro *Molina*, si vorrebbe ora , che la condanna seguisse in vigore della Confessione medesima del nostro *Molina* nell'avere asserito nuovo il suo Sistema ne' Majoraschi. Ma pian piano. Non fu, nè potea dirsi nuova la Dottrina di

Co-

Covarruvias, e di *Molina* nella materia antichiſſima nel Regno di *Caſtiglia* de' Majoraſchi eretti colà a ſomiglianza del Regno medeſimo, in cui la ſucceſſione *Lineale Cognatica* era riconoſciuta fin da' tempi, che queſti Regni dopo di *Pelagio* cominciarono coſtantemente a deferirſi per Succeſſione. Fu, e dee dirſi ſolamente nuova la loro Diffinizione. Si riputò la piu eſatta di quante ſe ne erano ſino all'ora date alla luce. Fu nuovo pertanto il metodo per inſegnare l'antica Dottrina. Si riconobbe piu facile, e piu ſpedito: e perciò generalmente applaudito, e ſeguito.

Aſſoluto già dall' Inquiſizione ingiuſtamente orditagli il noſtro *Molina*, ſi taccia ora d' incoſtante ne' ſuoi principj medeſimi. E ſi arguiſce queſta ſua preteſa incoſtanza da quel Frammento di Scrittura da lui formata per la Succeſſione del Regno di *Portogallo* riferita dal *Cevallos*. Ma il noſtro *Marciano* anche da queſta piu lieve reità con ſodiſſime Maſſime lo difende: Ecco le proprie parole di *Marciano Diſput.* 10. *ſub Num.* 78.: *Neque demum obſtare poterit Allegatio Lud. Molin. quam ipſe Cæval. adduxit, quoniam præter quam quod ex profeſſo contrarium ſcripſit in ejus Commentariis de Hiſpan. Primogen. loc. cit. ubi cum pro veritate tantùm ſcriberet, veritatem profeſſus eſt, nihilominus in dictâ Allegat. particulari ratione uſus fuit; agebatur enim ibidem de Succeſſione Regni Portugalliæ, & certum eſt in eo Regno diſpoſitionem L. Tauri locum minimè obtinere, ſed jus commune, ut tradit etiam Aguir in Apol. par.* 3. *num.* 59. *& ſeq. Imo in eo Regno Repræſentatio omninò excluditur ex particulari lege illius Regni, quam mentalem appellant, & inviolabiliter ibidem ſervari dixerunt Acoſt. in prædict. tract. patr. & nepot. in princ. fol.* 2. *& fol.* 10. *&* 28. *Alv. Vaez. de jur. emphit. q.* 50. *n.* 3. *ad fin. & n.* 13. *Gramm. deciſ. Luſit.* 174. *n.* 15. *& in deciſ.* 285. *&* 307. *quos refert, & ſequitur idem Velaſq. in Gloſ.* 2. *num.* 20. *cum ſeq. ubi de hac mentali*

lege

lege locutos etiam fuiſſe Franc. Gemin. Anchar.,& Dec. in conſ. 443. *affirmat,& n.* 22. *Ex hujus mentalis legis diſpoſitione Regem noſtrum Philippum obtinuiſſe Regnum Portugalliæ excluſâ Repræſentatione fatetur; non mirum igitur ſi Molin. in illo caſu ſucceſſionis Regni Portugalliæ contra Repræſentationem allegaverit extra terminos L.* 40. *Tauri, quæ ad illius Luſitani Regni ſucceſſionem minimè pertinebat, prout ipſemet in fine prædictæ Allegationis advertit in verſ. nam præterquam ubi dum vult reſpondere authoritati Covar. in d. c.* 38. *dicit quod ille loquitur in dict. l. Tauri, quæ ad illum caſum non pertinet,& ſe remittit tractandum de materiâ d. legis in n.* 192. *qui numerus in prædictis Allegationibus per Cæval. tranſcriptis deficere videtur, ita ut non integræ dici poſſint,& ex his Allegatio Molinæ nedum contraria, ſed noſtræ opinioni favens potius videtur.*

Non puo dunque al noſtro *Molina* nè anco imputarſi di eſſere ſtato incoſtante ne' ſuoi principj per la *Rappreſentazione* ammeſſa ne' Tranſverſali di qualunque *Grado* anche prima delle Leggi di *Toro*. Nè queſta Dottrina fù giammai contraddetta da' piu gravi, e ſenſati Autori fuorche moltiſſimi anni dopo dal P. *Molina*, e dubbioſamente dall'*Avendano*. Nè l'uno però, nè l'altro s' impegnò ad eſaminare la natura delle Succeſſioni Individue ne' Regni, e nelle Signorie. Ne' medeſimi ſono anch'eſſi coſtretti a confeſſare, che ſuccedaſi *ex pacto*, *& providentiâ*. Per queſta eſamina doveano ricorrere a piu alti, e ſodi principj, forſe loro non abbaſtanza noti. La natura di tai Succeſſioni era la piu potente ragione, per cui dovea indiſtintamente, ed in ogni caſo ammetterſi quella, che chiamaſi *Rappreſentazione*: quando o Legge eſpreſſa del Regno, o volontà chiara de' Fondatori non perſuadeſſe altrimente. Non ſeppero addurre, che puri e meri cavilloſi argomenti contro l' interpetrazione da-

ta

ta dal noſtro *Molina*, e da tutti i ſuoi ſeguaci alle Leggi delle *Partite*. Nè ardirono di porre in dubbio, che il coſtume de' Grandi nell' erigere i Majoraſchi foſſe ſtato quello atteſtato dal noſtro *Molina*, e dal *Covarruvias* anche prima delle Leggi delle *Partite*. L'Avverſario però ha ſtimato proprio di fare Siſtemi indefiniti, ed indeterminati, nel vedere qual ſia la natura de' Majoraſchi, ed applicarvi regole fallaciſſime. Quindi ſi è contentato in cio di porre in diſpregio gli Autori Stranieri. Non ha voluto eſſere curioſo di girne indagando: come gli Stranieri, ed i Noſtrali intendano queſta materia. Rimangaſi pure colle ſue particolariſſime Idee de' Siſtemi concreti, e definiti. Al Coſtume antichiſſimo de' Grandi riſponde con *Parladoro*, il quale riferiſce, che in un Majoraſco della Caſa di *Lemos* veniva chiamato il Patruo a preferenza del Nipote *ex Filio*. Dice, che *Pietro Peralta* (a) condanna il poco accorgimento de' Compilatori delle Leggi di *Toro*, nell' avere preferito il Nipote al Zio ne' Majoraſchi delle Signorie: dovendoſi tai Majoraſchi amminiſtrare dagli Uomini piu maturi, e di ſenno maggiore. Afferma, che in alcuni Majoraſchi eretti prima, e dopo le Leggi di *Toro* avea veduto preferito il Zio al Nipote colle ſeguenti ſue parole: *In quibuſdam Majoratuum diſpoſitionibus diſpoſitum, & cautum tàm in Majoratibus inſtitutis ante Legem Thauri ſæpè allegatam, quam poſtea, in quibus videtur placuiſſe diſponenti prælatio ſecundogeniti ejuſdemque patrui contra nepotem, eumdemque filium filii primogeniti, vivente avo prædefuncti propter Majoritatem ætatis Secundogeniti.*

Ma che importa, di grazia, che alcuni pochi Majoraſchi ſi ſieno fondati fuori le regole di tutti gli altri? Le dubbie volontà degl' Iſtitutori de' Majoraſchi non

ſi

(a) *Pietro Peralta in Prælect. Rubrica De Hæredibus inſtituendis N.* 122.

ſi hanno da interpetrare giuſta il capriccio de' pochi, ma ſecondo l'inclinazione, ed il coſtume de' molti. E non ſembrerà forſe al Contradditore un penſare ſtravagantiſſimo di preferire anche nella Linea de' Diſcendenti il Patruo al Nipote? Non ſarebbe una ſorgiva di mille inconvenienti il volerſi deferire il Majoraſco a chi abbia maggior età e ſenno? Ed a che ricorrere per pruova di queſto altro Aſſunto alle Autorità del *Ruvios*, e del *Suarez*? Parlarono coſtoro de' primi Chiamati, de' quali non ſia ignota al Fondatore l'Indole, e l'ingegno. Ed è poſſibile, che non vegga l'Avverſario, a quai ruine ſi eſporrebbero i Regni, ſe nelle Famiglie de' Sovrani ſi poteſſe per maggioranza di ſenno pretendere la preferenza al Trono? E qual ſeme d'ineſtinguibili conteſe non porterebbe ſeco nelle private Famiglie una ſomigliante diſpoſizione? Da quegli ſteſſi pochiſſimi Autori, a' quali ſaltò in teſta un sì capricciоſo penſiere ſono ben rari gli eſempj, che di tai Diſpoſizioni ſi adducono. Or come ſe ne inferiſce quel generale Coſtume in contrario atteſtato dal noſtro *Molina*, e dagli altri Autori? Non meritano le riprenſioni dell'Avverſario *Guttierrez*, *e Caſtillo*, per avere aſſerito queſto ſteſſo generale coſtume, in iſcrivendo cento anni dopo le Leggi di *Toro*. Ma piace al Contraddittore di doverſi intendere coteſti Autori per le Primogeniture d'Italia. Non ſono *Guttierrez*, e *Caſtillo* Libri rari, e reconditi. Poſſono da tutti agevolmente averſi, e leggerſi. Non parlarono coſtoro, nè ſi ſognarono di penſare alle Primogeniture d'*Italia*: come puo oſſervarſi preſſo il *Guttierrez Pract. Quæſt. lib.* 5. *Quæſt.* 27. *N.* 8., e preſſo *Caſtillo Lib.* 3. *Cap.* 19. *Num.* 193.

Il Contradditore adunque ſembraci di eſſere riuſcito infeliciſſimo nell' eſaminare il coſtume, e l' Indole de' Majoraſchi delle Spagne prima delle Leggi di *Toro*. che occorrea però occuparſi tanto in un'impreſa così

diſpe-

disperata . Egli stesso nella sua Allegazione ci pone sotto l'occhio una Legge espressa di *Giovanna* , e di *Ferdinando il Cattolico* inserita nella Compilazione delle Leggi fatta di loro Real Ordine nel 1511. Nella medesima si determina chiaramente , che qualora adivenissero casi riguardanti o il tempo prima, o il tempo dopo della pubblicazione delle leggi di *Toro*, si dovessero tai Leggi unicamente osservare : *Como leyes generales en los pleitos, y causas, que despues de la dicha publicacion de nuevo se huvieren comencado : o comencaren o movieren, los juezes de nuestros Reynos las guarden, y complan y executen en todo , segun que en ellas, y en cadauna de ellas se contiene. Aunque los casos , y negocios sobre que los dichos pleytos se comencaren o movieren de qui adelante ayan acaecido , y passado , antes que la dichas leyes se hiziessen , y ordenassen.*

Ci piace assai di vedere questa Legge trascritta nell'Allegazione dell'Avversario. Non fu però ignota al preteso Innovatore *Molina*; nè gli furono ignoti quei Rescritti alle Cancellerie della Corona spediti , in cui si era ordinato lo stesso. A che dunque si cita il *Vasquez* (*a*) nelle parole *quod esset causa novarum litium trahere leges ad præterita ?* A che il *P. Molina* , che colla sua Morale per lo stesso motivo tratta questa stessa legge da iniqua? Per altro la Legge di *Toro* lascia nella libertà de' Fondatori de' Majoraschi eretti prima , o dopo di disporre a loro arbitrio. Nel dubbio vuole solamente, che s' interpetrino i Majoraschi , come in essa Legge prescrivesi .. Stabilisce una regola certa , e determinata uniforme alla natura dell'atto , ed alle vetuste Costumanze della Nazione . Come dunque si taccia d'iniqua questa Legge? Come potea mai essere

D for-

(a) *De Successione creata Lib.* 2. §. 18. *Requis.*29. *N.*27

ſorgiva di nuovi litigj? Non diſpiaccia al riverito Avverſario di aggiugnere alle Dottrine da Noi allegate ſu queſto Punto un' altra del noſtro *Ludovico Molina* aſſoluto già dal ſuo Tribunale d'Inquiſizione. Eccone le ſue parole *Lib.* 3. *Cap.* 6. *Num.* 24. *ad* 28.

Quod comprobatur ex eo, quod omnes leges Tauri non correctoriæ juris communis, ſed ſolum declaratoriæ cenſendæ ſint: Ideoque ad præterita etiam negotia retrahendæ ſunt. Id namque eſt de naturâ legis declaratoriæ. L. Leges Cod. de Legib. Text. in cap. fin. de conſuetud. Quod probatur ex proœmio earundem legum Tauri ibi: Haviam Meneſter declaracion. *Et ibi* vieſſen, y declaraſſen lo que por ley en las dichas dudas ſe havia de guardar. *Idque optimè declarant Palac. Ruv. in l.* 27. *Tauri n.* 17. *& Burgos de Pace in proœmio LL. Tauri n.* 432. *& iterum in primâ parte legis* 3. *n.* 37. *de quibus extat Regium Præceptum inter ſchedulas Regii Conventus Pinciani fol.* 20. *Idque hodiè ſic diſpoſitum, atque deciſum eſt ex L.* 6. *Tit.* 1. *Lib.* 2. *in novâ LL. Regni collectione. Ita ut deinceps de hoc nullo pacto dubitari valeat. Imo non ſolùm ea primogenia, quæ poſt leges Partitarum inſtituta fuerunt, ſecundum hanc opinionem interpretanda ſunt, ſed etiam illa, quæ ante leges Partitarum inſtitutà fuiſſe compertum fuerit. Quorum aliqua vidimus, & alia ante eas leges, facta etiam fuiſſe accepimus, quod eâ ratione probatur, quod ſcilicet, quod ante eas leges ex Hiſpaniæ Conſuetudine obſervatum fuerit, ut Nepos in Majoratus ſucceſſione Patruo præferretur, etſi parens ejus vivente Majoratus poſſeſſore mortuus fuiſſet. De quâ conſuetudine teſtantur Abbas conſ.* 85. *num.* 5. *lib.* 1. *Paul. conſ.* 164. *num.* 10. *lib.* 2. *Barba conſ.* 10. *num.* 1. *&* 2. *lib.* 2. *Præpoſitus in dict. cap. de feud. Marchiæ num.* 12. *in fin. & Soc. conſil.* 252. *nu.* 10. *&* 11. *lib.* 2. *Bologni. conſ.* 72. *col.* 7. *Dida. del Caſtillo in Gloſſ.* 1. *L.* 40. *Tauri col.* 3. *in princ. Montaltus lib.* 1. *fol. legum tit.* 3. *in gloſſ. in verb.* a ſu hijo *col.* 8. *verſ. ſed circa hanc materiam, & col. ſeq.*

ſeq. fol. 9. Tiraq. qui plura refert de primog. quæſt. 40. num. 12. Idque aperti ſſime inſinuat dict. leg. 1 tit. 5 part. 2. ibi: Eſto uſaron ſiempre en todas las tierras del Mundo, e majormente en Eſpaña. *Quæ verba, quamvis in ejuſdem legis principio appoſita ſint, ad omnia in ea contenta referenda ſunt. Cum omnia, quæ in ea diſponuntur, non tàm noviter diſpoſita, quàm ex antiquâ conſuetudine, & aliis conſtitutionibus deducta cenſenda ſint. Ideoque lex illa poſt prædicta verba utitur verbo* Puſieron, *& iterum verbo* eſtablecieron, *& verbo* y a un mandaron, *& non verbo* mandamos y eſtableçemos, *ut aliæ leges uti ſolent, ſecundum quam conſuetudinem Majoratus etiam ante legem Partitarum inſtituti intelligendi ſunt, quod ultra illud, quod genericè dici ſolet, quod ſcilicet quælibet diſpoſitio circa patriæ conſuetudinem accipienda, atque interpretanda ſit. De quo plura ſupra lib. 1. cap. 3. num. 2. diximus. In ſpecie, de qua agimus, verum eſſe profitentur Avetin. conſ. 162. num. 10. Soccin. conſ. 252. num. 10. lib. 2. & conſ. 47. num. 4. lib. 3. Dec. conſil. 397. num. 6. ad fin. & num. 7. Bologn. conſ. 62. col. fin. Barba conſ. 10. num. 1. & 2. lib. 2. Curtius Junior conſ. 1. num. 113. lib. 1. Ruinus conſ. 143. num. 7. lib. 2. & alibi ſæpe ſcribunt. Sed quoniam his non obſtantibus adhuc ex Advocatorum protervia plures lites in his Regnis ſuper his, quæ dicta ſunt, & aliis id ipſum attinentibus verſabantur tempore Johannæ Hiſpaniarum Reginæ Regiis Conſiliariis viſum fuit neceſſarium id lege Regia decidere, ut lites hujuſcemodi, tàm quoad præterita, quàm quoad futura negotia ſupprimerentur. Eaque ratione promulgata fuit lex 40. Tauri, quæ hodie eſt l. 5. tit. 7. lib. 5. in novâ legum Regni collectione, qua hæc omnia dubia deciſa ſunt in hæc verba.*

Non dovrebbe quì veramente trattarſi d' Innovatore il noſtro *Lodovico Molina*. Seguì egli in ciò le orme di quella grande Anima della Giuriſprudenza Taurina *Palacios Ruvios*, e quella di *Burgos de Paz*. Per ſentimen-

to di coſtoro non ſi fece altro colle nuove Leggi pubblicate in *Toro*, che dichiarare l'antico comune Diritto della *Caſtiglia*, e l'antica Legge delle *Partite*, per cui ne' Collaterali Diſcendenti da' primi Iſtitutori chiaramente ammetteaſi la *Rappreſentazione in infinitum*.

Piace all'Avverſario una diſtinzione per evitare la forza della *L. 6. Tit.* 11. *Lib.* 2. *Recopil.* Diceſi, che ſe voglia tal Legge applicarſi all'Ordine Giudiziario, ſia paſſabile il ſentimento. Ma non già ove voglia applicarſi a quelle Leggi, che riguardino l'intrinſeca giuſtizia degli affari. E per pruova di queſta ſua diſtinzione cita *Paz de Tenuta Cap. 67. N. 6.* Non ſarà inutile, che quì ſi rapporti il vero ſentimento di queſto Autore. Propone egli la quiſtione: *An Tenuta competat in Majoratibus inſtitutis ante Legem Thauri?* La riſolve affirmativamente: E ſentanſi, come ſono al noſtro propoſito favorevoliſſime le ragioni, che ne adduce, tralaſciate affatto dall'Avverſario.

Leges namque Thauri declaratoriæ ſunt, ut probatur ex quadam ipſius Reginæ, & Domini Ferdinandi ejus patris Sanctione Hiſpali promulgatâ anno 1510. *quæ eſt lex 6. tit.* 1. *lib.* 2. *Compilationis in hæc verba: Mandamos, que las leyes, prædictas itaque Taurinenſes leges non eſſe correctorias, vel novi juris deciſivas, ſed ſolum declaratorias cenſendas eſſe arbitratus fuit Palat. Ruv. Burgoſ. de Paz. Velazques de Avendano. Molin. & nos diximus in L.* 200. *Styli prima quæſt. num.* 2. *& per tot. Idque generale, & perpetuum eſt, ut leges declaratoriæ ad præterita facta, & negocia trahantur, & ea, ſicuti futura comprehendant, l. leges C. de legib. . . . Et conſtat ex proœmio earundem legum Tauri, ibi Havian Meneſter declaracion, & ibi Hizieſſen, y declaraſſen lo que por Ley en la dichas dudas ſe havia de guardar. Et atteſtantur . . . Rurſus quia tanquam Leges Thauri declaratoriæ non eſſent, ſatis eſt, ut legem habeamus, quæ*

ex-

explicitè decidat leges Tauri ad casus præteritos trahendas. Quoties enim lege cavetur, & subvenitur per eam præteritis, & præsentibus casibus legislatorem voluisse eis consultum haud dubium est L. Sancimus.... Cum id ergo decisum sit à prædictâ Hispalensi sanctione compilatâ in d. l. 6. tit. 1. lib. 2. nov. collect. non licet amplius dubitare .... Quibus addo in quæst. de qua agimus, non fuisse opus disputare, an prædictæ leges Tauri declaratoriæ sint, & an prædicta lex 6. id induxerit. Nihilominus enim dicendum esset Tenutæ remedium, seu interdictum locum habere in Majoratibus ante leges Regni institutis. Remedium enim prædictarum legum non respicit decisionem causarum Majoratuum, sed institutionem, ordinationem, & cognitionem litium, quæ super eis moventur, & tunc quamvis lex non comprehenderet casus præteritos, sed tantùm futuros, comprehenderet tamen eos quoad institutionem scilicet, ordinationem, & modum procedendi in judicio.

E pure con questi medesimi sentimenti di *Paz* vuole l' Avversario sostenere il disperato impegno di farci credere, che quella legge non riguardava la sostanza, ma il solo ordine Giudiziario delle Cause. E ciò si sostiene dopo una profonda, e non distratta lettura di tutti gli Autori Spagnuoli.

Troppo il proprio amore ci devia fuori della Causa presente. Qualora si volesse accordare all'Avversario l'ardito impegno intrapreso, come poi cangiar si possono le Date delle Leggi di *Toro*, e della fondazione del nostro Majoralco? Se le Leggi di *Toro* furono pubblicate a' 7. Marzo del 1505.: Se l'Istromento del nostro Majoralco fu rogato a' 27. Giugno del 1505.: Se la *L.* 40. di *Toro* decide ne' termini precisi la nostra Controversia: Dove riduconsi le tante quistioni eccitate?

Veggiamo però, dove giunga l' impegno di sostenere l' intrapreso Assunto. Non puo negarsi, che l' Istrumento del nostro Majoralco si fosse rogato nella Città

tà di *Segovia* a' 27. Giugno del 1505. Si vuole però dopo il corso di dugenquarantanove anni appurare, dove il Marchese di *Moja D. Andrea Cabrera*, e la Marchesa sua Consorte lo avessero prima meditato, e scritto. Sentiamone gli argomenti. Dicesi, che il Majorasco dee intendersi formato fin dal *1496.* in cui se ne ottenne la Real Facoltà: Che dall'Istrumento medesimo apparisce di essersi scritto in *Casaruvio*: Che nell'Istrumento medesimo si parla della Regina *Isabella*, come vivente, quando ella era mancata di vivere fin dal mese di Dicembre del 1504.: Che non vi si fa motto alcuno delle Leggi di *Toro*, parlandosi per altro delle altre Leggi di Spagna: quando col rimettersi alle Leggi di *Toro* potea tutta la loro intenzione in un istante spiegarsi.

Quanto però sono infelici le pruove! E come mai si è potuto credere nel leggere l' Istrumento del nostro Majorasco, che si fosse scritto in *Casaruvio*? L' Istrumento comincia così: *Noi D. Andrea Cabrera, e D. Beatrice Hernandez Bobadilla Marchese, e Marchesana di Moja, Signori, che siamo de' Luoghi, e Terre de' Sesti di VALDEMORO, E CASARUVIO, CHE SIAMO QUI PRESENTI.* Or dove erano presenti i Marchesi di Moja? Erano certamente presenti in *Segovia*, dove l' Istrumento si stipolava. E s' intitolano Signori de' *SESTI, DI VALDEMORO, E CASARUVIO*: Comarche, che comprendeano varie Terre, e Luoghi. In quale luogo adunque del SESTO DI CASARUVIO si ritrovavano, quando scriveasi l' Istrumento? Erano forse con miracoloso portento presenti in tutti que' Luoghi?

Chi puo rattenere le risa ad un sì nuovo argomento? Dicesi però, che si parla della Regina *Isabella*, come vivente. S' inferisce cio dalle seguenti espressioni usate dagl' Istitutori del nostro Majorasco nel ragionare de' loro Figliuoli, e Discendenti: *Affinche siano onorati,*

e go-

e godano, e poſſano godere de' noſtri ſervigi, che abbiamo preſtato a molto alti, e potenti degni d' immortal memoria, il Re D. Ferdinando, e la Reina D. Iſabella noſtri Signori, e vi ſia continua memoria de' favori, che ci han compartiti . . . . E perciò volendovi provedere in virtù di una facoltà, e licenza, che le Altezze loro a tale effetto ci han date.

Per torſi l'Avverſario da queſto altro ſofiſtico impaccio legga l' Originale Spagnuolo, in cui ſi dice così: *Por que ellos ſean honrados, y gozen y puedan gozar de las memorias de nueſtros ſervicios, que hicimos a los muy altos, y muy poderoſos dignos de immortal memoria, el Rey D. Fernando, y la Reyna D. Iſabel nueſtros Señores, y hayan memoria continua de las mercedes QUE NOS HICIERON, lo qual no creemos, que ſe podria hacer, ſi lo tales bienes ſe diſminuiſen, y dividieſen y partieſen: Or queriendo proveer en ello por virtud de una facultad, y licencia, que SUS. ALTEZAS PARA ELLO NOS DIERON:*

Le voci di *HICIMOS*, *HICIERON*, *DIERON* tradotte fedelmente, ſuonano *FECIMO*, *FECERO*, *DIEDERO* in tempo Preterito Remoto, che vale a dire di coſe molto prima accadute. Manca forſe alla Regina Iſabella il titolo di QUONDAM. Ma vi è l'altro equivalente di *Dignos de immortal memoria*, che riferir ſi potea alla ſola Regina *Iſabella* defunta: Oltre di che del Re, e della Regina viventi nell' atto del Rogito; ch' erano *Ferdinando*, e *Giovanna*, ſenza porviſi il nome ſi dice ſoltanto Re, e Regina Noſtri Signori. Così ſe ne parla nel precetto ingiunto di non alienare: *Non oſtante qualquiera mandamiento, o proviſion de nueſtro muy Santo Padre, y del Rey, y Reyna nueſtros Señores y de los Reyes, quæ deſpues de el, y de ella Reynaren en eſtos Reynos.* Ed in quell' altro, che pur riguarda ſomigliante Precetto: *Se impetraren Carta, o cartas de Liçencia, o facultad del Rey, o de*

o de la Reyna nueſtros Señores, o de otro qualquiera Rey, o Principe, o del Summo Pontifice. Sicche egli è indubitato, che i Regnanti, de' quali parlarono come viventi i Fondatori del noſtro Majoraſco, erano *Giovanna*, e *Ferdinando*; e non già, come egli ſogna, *Ferdinando*, ed *Iſabella*. Non è nè anche vero, che la Confirma della Real Facoltà già prima della Fondazione ſpedita per queſto Majoraſco ſi foſſe conceduta dalla ſola Regina *Giovanna*. Senza impegnarſi l'Avverſario in Iſtorie, baſtava, che da buon Forenſe rapportaſſe tutte le parole della Confirma, che ſono da lui dimezzate. Diceſi nella confirma: *Ho data queſta mia Carta d'approvazione, e privilegio CONFERMATA DAL DETTO RE MIO SIGNORE, E PADRE, AMMINISTRATORE, E GOVERNATORE DI QUESTI MIEI REGNI*. Sicche quel Re, e Regina, de' quali parlarono *Cabrera*, e *Bobadilla* nel luogo della proibizione di Alienare erano i Regnanti *Giovanna*, e *Ferdinando*, e non già *Ferdinando*, ed *Iſabella*. Egli è dunque ben giuſto, che credaſi unicamente alla ſemplice data del noſtro pubblico e ſolenne Iſtrumento *rogato in Segovia a' 27. Giugno del* 1505.

Non vuole però accordarci affatto queſta Data, come poſteriore alle Leggi di *Toro*. Quindi ſoggiugne, che ſe quelle Leggi ſi foſſero allora già pubblicate, con una ſola parola *Cabrera*, e *Bobadilla* poteano formare il loro Majoraſco, rimettendoſi ſoltanto alle Leggi di *Toro*. Egli è veriſſimo, che molti degli Autori Spagnuoli dicono di eſſere queſte parole baſtanti per dirſi eretto un Majoraſco Regolare ad uſo di Spagna. Egli è vero altresì, che i noſtri Italiani per meglio ſpiegare la forza delle Regolari Primogeniture ſogliono riportarſi alla Legge 40. di *Toro*. Ma quante Diſpoſizioni di Primogeniture, e di Majoraſchi ha l'Avverſario

ſario veduti iſtituiti con queſte ſole poche Dizioni? Conſiglierebbe egli a veruno, che iſtituiſſe così una Primogenitura in *Italia*, o un Majoraſco in *Iſpagna*? Egli, che eſagera per cotanto ardue, e difficili le molte, e molte quiſtioni inſurte ſu l'intelligenza delle Leggi di *Toro*, e ſopra tutto per la Succeſſione de' Tranſverſali, puo ciò francamente aſſerire? Non è egli, che ci dice di eſſerſi penſato per uſcire dall'intrigo di tai quiſtioni da un *Palacios Ruvios*, da un *Vaſquez*, da un *Molina* a concepire le formole, onde sì fatte quiſtioni ſi evitaſſero? E per lo Privilegio della *Tenuta* non ci ha egli, dimezzandone però le parole, additata la quiſtione preſſo di *Criſtoforo di Paz*, ſe queſto Privilegio aveſſe luogo, o no anche per li Majoraſchi iſtituiti prima delle Leggi di *Toro*? Ed ora perche i noſtri Iſtitutori previdero nel loro Majoraſco in tal maniera, e con tale chiarezza, che tai quiſtioni ſi evitaſſero, ne vuole inferire, che le Leggi di *Toro* allora non vi erano, quando fu formato il noſtro Majoraſco.

Ma vogliamo in tutto rendere all' Avverſario adequata riſpoſta. E qual maraviglia mai puo recargli, che nel noſtro Majoraſco non ſi faceſſe menzione delle Leggi di *Toro*, ma ſolamente di quelle del *Foro*, o ſia *Stile*? Sotto il nome di Legge Comune, o ſia generale delle *Spagne* comprendeanſi le Leggi di *Toro*, e quelle delle *Partite*, e quante altre colà ve ne foſſero. Dopo il brieve corſo di tre in quattro meſi non aveano potuto le Leggi promulgate in *Toro* acquiſtare generalmente quel nome, con cui dopo preſſo gli Autori Spagnuoli vennero a diſtinzione delle altre piu antiche Leggi chiamate *Leges Taurinenſes*, o *Leges Tauri*. Ma a che piu contendere con tanti ricercati ſofiſmi ſu la Data, e Rogito di un pubblico Iſtrumento del noſtro Majoraſco ſeguito a' 27. *Giugno del* 1505. in cui ricevè la volontà de' noſtri

ma che quella non fu vera *promulgazione*, onde fin da quel tempo acquiſtaſſero Autorità e vigore di Leggi Generali. Queſto nuovo Vocabolario, con cui dobbiamo intendere diverſa la *Pubblicazione* dalla *Promulgazione*, egli è ſuo proprio. Se lo tenga pure preſſo di sè. Come poi però ci pruova, che non prima del 1511. le Leggi di *Toro* acquiſtaſſero forza e vigore di vere Leggi? Si avvale di due Luoghi del ſuo *Franckenau*. Queſto Miniſtro Daneſe Reſidente per piu anni nella Corte di Madrid rapporta anco una Lettera ſcritta dal Re *Ferdinando* nella Città di *Toro* colla data degli 8. *Aprile del* 1505. Colla medeſima invia quel Sovrano in *Granata* un Codice Membranaceo delle Leggi già pubblicate in *Toro* ſegnato di ſua mano. E comanda, che quel Codice ſi legaſſe: Vi ſi apponeſſe il ſuggello di piombo: e ſi conſervaſſe *en el arca del acuerdo*: Le parole di *Franckenau* ſono queſte: *Extat inter Curiæ Granatenſis ordinationes Ferdinandi Catholici ad Cancellariam, ſcilicet Prætorium illud epiſtola, quâ ut adjunctum ei Codicem Legum Taurinarum Membranaceum Regiâ ſignatum manu religari, ſigilloque muniri plumbeo injungebatur. Scripta erat Epiſtola illa in Urbe Toro ad diem* 8. *Aprilis* 1505., *additurque inibi Leges illas en el arca del acuerdo, ſcilicet in Scriniis Diplomatum, ſigillo injecto plumbeo, condi.*

L'Avverſario dopo di avere riferite le anzidette parole da buon loico così argomenta. Il Re Cattolico mandò quel Codice Membranaceo delle Leggi pubblicate in Toro a' 7. Marzo del 1505. Ma non comandò, che aveſſero forza di Legge. Sicche a ſuo ſenſo doveano tenerſi aſcoſe nell'Archivio della Cancelleria di *Granata*: affinche non ſi oſſervaſſero nè colà, nè in qualunque altro luogo della Corona di *Caſtiglia*. Dunque aveano a ſervire per puro ornamento, e per arazzo di quell'Archivio. Egli però ci fa toccare con mani, che il penſiere di *Ferdinando il Cattolico*, quantunque

ſtraniſſimo, fù però vero. Ricorre di nuovo all' Autorità del ſuo *Francknau* colle altre ſeguenti parole: *Aliud quoque ejuſdem Regis illic legitur Reſcriptum ad eandem Curiam Hiſpali die tertiá Martii* 1511. *miſſum, quo plena legibus biſce Taurinis in omni cauſarum, proceſſumque genere auctoritas, & vigor generalium legum ad inſtar conciliatur.*

Or queſto Reſcritto colla data di *Siviglia* riferito dal *Francknau* viene rapportato poi nella *L. 6. Tit.* 1. *Lib.* 2. *Novæ Collectionis*. Come però puo cio conferire all' Idea ſaltata in teſta dell' Avverſario? Il Re *Ferdinando* ſcriſſe la rapportata ſeconda Lettera alla Cancelleria di *Granata*, non già perche nel 1511. in *Siviglia*, o in tutti gli altri luoghi della *Corona* non ſi oſſervaſſero già, o non aveſſero tutta la forza e vigore le Leggi di *Toro*. Volle ſolamente con quel Reſcritto del 1511. rimuovere il dubbio eccitato dopo la pubblicazione delle Leggi di *Toro*: ſe doveano quelle oſſervarſi per li caſi, e negozj prima accaduti, e ſopra cui o prima, o dopo delle medeſime Leggi foſſe inſurta Controverſia in giudizio. Rilegga il laborioſiſſimo Avverſario il luogo da lui traſcritto nella facciata 68. della ſua Allegazione. E vedrà chiaro quanto da Noi ſi dice: *Que las leyes por nos hechas, y publicadas EN LA CIUDAD DE TORO EN SIETE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DE MIL, Y QUINCIENTOS, Y CINCO AÑOS, que van comprehesas en esta nueva Compilacion; como leyes generales en los pleytos, y causas; que despues de la dicha publicacion de nuevo le huviere começado, o começaren, o movieren los Juezes de nuestros Reynos, las guarden, y cumplan, y executen en todo segun que en ellas, y en cadauna dellas se contiene; aunque los casos, y negocios sobre que los dichos pleytos se começaron, o se começaren, o movieren de aqui adelante, ayan acaeçido, y passado, antes que las dichas leyes se hiziessen, y ordenassen.*

Or

Or perchè dunque si vuole, che l'ingenuo Ministro Danese nella Corte di Madrid dicesse a forza quel che mai non si sognò? Il *Francknau* nel luogo dall' Avversario additato *sect. 3. De Legib. Tauri* §. 7. non ebbe affatto pensiere di andare disputando articoli di Leggi. Molto meno si fece uscire dalla penna, che le Leggi di *Toro* non aveano acquistato vigore prima del 1511. Trattò quell' Autore una Controversia Istorica, cioè se la gloria delle Leggi di *Toro* si dovea a *Ferdinando il Cattolico*, o all' Imperadore *Carlo V.* suo Nipote: come taluno forse con errore, e per Anacronismo inescusabile avea sostenuto. E per provare, che doveasi a *Ferdinando il Cattolico*, e ad *Isabella*, dimostrò con passaggio di altri Istorici, con Documenti de' pubblici Archivj, e cogli stessi Codici delle Leggi di *Spagna*, che le Leggi di *Toro* si erano già formate vivente ancora la Regina *Isabella*: Che si erano poi pubblicate ne' Comizj di *Toro* a' 7. Marzo del 1505.: Che se ne erano mandati gli esemplari *in formâ autenticâ* nel seguente mese di Aprile a' Senati Supremi della *Corona* in tempo, che *Carlo V.* non regnava ancora nelle Spagne, vivendo la Regina *Giovanna* sua Madre, e seco lei *Ferdinando il Cattolico*, che visse fino al 1517.

Ed ecco sciolte finora le Oppositioni principali dell'Avversario con tanto studio di Autori Spagnuoli, e per tanto tempo meditate. Confessi ora parimente con Noi, che anche prima delle Leggi di *Toro* nelle Spagne si ammettea la *Rappresentazione* ne' Trasversali Discendenti da' primi Istitutori de' Majoraschi. Non permetta piu, che il suo *P. Molina* dalla Cattedra di Morale Teologia smentisca francamente un Presidente del Consiglio di Castiglia, come *Diego Covarruvias*, ed un Consigliere invecchiato in quel Senato, qual fu *Ludovico Molina*. Creda pure, che ne' Majoraschi di *Spagna* la *Linea* fu sempremai preferita al *Grado*: Che

nello

nello ſteſſo ſentimento ſono ſtate tutte le Nazioni piu culte di *Europa*. Si dia per vinto su la Data del rogito dell' Iſtrumento del noſtro Majoraſco, mentre anche quando foſſe riuſcito nell' infeliciſſima impreſa di appurare il tempo, in cui fu ſcritto, nulla ne ritrarrebbe di profitto; poichè il Contratto ricevè certamente la ſua ultima perfezione nel tempo, in cui fu ſtipulato in *Segovia* a' 27. Giugno del 1505. Rilegga piu attentamente il ſuo *Franckenau:* E converrà parimente con Noi, che le Leggi di Toro furono pubblicate, e promulgate a' 7. Marzo del 1505.: e che ſin da quel tempo riceverono forza e vigore di Leggi.

Stabilite queſte premeſſe, baſta leggere la *Leg.* 40. di *Toro*, per deciderſi la noſtra Cauſa. A chiare note ſi legge nella medeſima, che la *Rappreſentazione* dovea avere luogo *in infinitum* tanto ne' Diſcendenti, quanto ne' Collaterali: Fu ſolamente promoſſo il dubbio, ſe ſotto la parola de' *Traſverſali* doveano intenderſi anche quei, che lo erano dalla parte de' Fondatori de' Majoraſchi. E queſto dubbio fu anche riſoluto nella Prammatica del 1615. riſpetto a tutti i Traſverſali. In ordine però a' Traſverſali riguardo all' ultimo Poſſeſſore del Majoraſco non vi fu giammai dubbio, come lo abbiamo dimoſtrato nella noſtra prima Scrittura. Nè l' Avverſario ha potuto rinvenire coſa in contrario dopo di averlo per altro chiaramente confeſſato nella ſua prima Supplica. Dunque ſe *Livia*, e *Cleria* erano Collaterali riſpetto al Principe *D. Giulio Savelli*: ma Diſcendenti dagl' Iſtitutori del noſtro Majoraſco, doveano i Figliuoli, e Diſcendenti di *Livia*, come Primogenita eſſere preferiti a *Cleria* Secondogenita, quantunque in *Grado* piu proſſimo.

Per isfuggire queſto inſuperabile ſcoglio, e ſciogliere il nodo di queſta Sfinge, l'Avverſario parlando in Ruota procurò di dimoſtrare, che le Sorelle *Livia*, e *Cleria* erano nella ſteſſa *Linea*: e in conſeguente la clauſola

sola di *Salvâ gradus prærogativa* era appunto adattabile al caso suo, dovendosi certamente nella stessa *Linea* preferire la prossimità del *Grado*.

Gli rispondemmo in Ruota, che questo stesso avea pensato prima di lui il *Card. de Luca* nella Causa della Primogenitura del *Card. Poggi*, ma con infelicissimo evento. Ed allegammo perciò la Decisione della Ruota Romana *P. 19. Recent. Tom. 2. N. 8.*

Ora nella sua Allegazione ha pensato ad un nuovo sutterfugio ingegnoso. Dice, che in quella Primogenitura di *Poggi* i Contendenti dipendeano da due Collaterali dell'ultimo Possessore: Che coloro però, i quali oggi contendono, dipendono da uno solo.

Non si fa carico però l'Avversario di avere la *S. Ruota Romana* avuto per falso il motivo per quella sola ragione, che pure nel nostro caso concorre: cioè che due Sorelle costituiscono sempremai due Linee diverse: *Quum quælibet soror, seu frater propriam distinctam lineam constituat; ita ut alter de alterius lineâ dici non possit, nec ad primogenituram admitti valet, secundus, vel tertiusgenitus ex eadem Matre, donec extat aliquis ex lineâ, & radice fratris primogeniti.....* E fra gli altri Autori cita la stessa Ruota *Robles de Repræsentat. Lib. 2. C. 3. N. 40. & 41. & Lib. 3. C. 4. N. 7. & seqq.*

Non ci reca maraviglia, che sia all'Avversario caduto in pensiere una tal distinzione: sebbene insostenibile, e riuscita infelicemente a quei grand'Uomini, che scrissero nella Primogenitura di *Poggi* a favore della prossimità del *Grado*. Lo stesso *Card. de Luca*, che ne fu l'Autore, non ne fece a sè stesso gran plauso: come puo vedersi nel suo *Discorso* 203. *De Fideicom.*

Non possiamo però permettergli, che ora rientrato in sua grazia il *Molina* lo alleghi a suo favore nel *Lib. 3. Cap. 7. N. 8.* Leggiamolo di grazia, per vedere se mai lo dice. Le sue parole sono queste, in cui si legge l'opposto: *Quarta conclusio sit, quod Transversales*

les in caſu dictæ Legis 40. *Tauri non tantùm dicuntur bi, qui ipſi Majoratus Inſtitutori Tranſverſales ſunt, ſed etiam bi, qui quamvis ab eo deſcendant, ultimo tamen Majoratus poſſeſſori per Lineam Tranſverſam conjunguntur.*

Cita parimente l'Avverſario in conferma del ſuo penſiere *Robles de Repræſentatione Lib.* 3. *Cap.* 6. *N.* 3. *& ſeqq.* Ma, di grazia, ſentiamone le ſue parole, che ſono queſte: *Cum igitur in Majoratibus ex eorum naturâ peculiari linea in primis attendatur, & tàm ex propriâ vocatione, quàm ex primogenituræ tranſmiſſione ſuccedatur, dicendum eſt clauſulam ſalvâ gradus prærogativâ non præjudicare, nec repræſentationem impedire.* Soggiugne lo ſteſſo Autore così: *Sententia iſta limitanda eſt, ut procedit, quando qui vult Repræſentationem impedire eſt de alterâ Lineâ diversâ ab illâ, in qua eſt, qui vult patris perſonàm repræſentare; non tamen procedit inter eos, qui in eadem Lineâ conſtituti ſunt, inter quos Gradus prærogativa præ oculis habetur Molina d. N.* 17., *& poſt Ceſal. Conſ.* 489. *N.* 8. *Lib.* 4. *Guttier. d. Q.* 67. *alias* 68. *N.* 49. *&* 51. *& Dom. Caſtill. d. N.* 318. *verſ. ſic intelligi ſano modo debent, & pro hac parte conſiderari poſſunt omnia, quæ dicenda ſunt infra C.* 10. *N.* 10.

L'Avverſario vuole ad ogni conto interpetrare a ſuo modo, ed applicare al fatto della noſtra Cauſa il ſentimento di *Robles*. Ma dalle parole dianzi traſcritte certamente non ſi ricava. Il *Robles* però cita il *Molina*. E coſtui certamente ſenza fare la diſtinzione dallo ſteſſo Avverſario inventata preferiſce indiſtintamente o che procedaſi da uno Stipite, o da piu la Linea al *Grado*: non oſtante la Clauſola di *Salvâ Gradus prærogativâ*. Le parole di *Molina* nel luogo additato da *Robles* ſono le ſeguenti: *Sed quamvis communis opinio in Fideicommiſſis familiæ relictis, ſeu in aliis ſucceſſionibus, quæ non jure majoratus deferuntur, admit-*

admittenda foret, in primogeniorum autem ſucceſſione admittenda non videtur, imò credimus, eâ non obſtante adhuc Repræſentationi locum eſſe. Cum enim Linea Primogenitorum cæteras Lineas præcedere debeat, etſi deſcendentes ex illâ in gradu remotiori conſtituti ſint, ut pluries in duobus capitibus præcedentibus oſtendimus, conſequens eſt, ut nullo pacto prærogativa gradus poſſit Lineæ prærogativam infringere, cum linea, ut ibidem, atque ſupra iſto Lib. C. 4. num. 13. oſtendimus, primo loco in primogeniorum ſucceſſione conſideranda ſit. Poterunt autem verba illa intelligi, ut prærogativa gradus inter eos, qui in eadem Lineâ conſtituti ſunt, ſervetur, non autem inter eos, qui in potiori Lineâ inveniuntur. Hi namque debent cæteros ex aliâ Lineâ procedentes præcedere, & ſi ab eis in gradus proximitate præcedantur, utcumque autem ſit ex his verbis, quæ nimis generalia ſunt, poſſuntque diverſimodè intelligi, atque præcisè Repræſentationem non excludunt a diſpoſitione dict. Leg. 40. Tauri recedendum eſſe non videtur.

In *Caſtillo* avrebbe ritrovato nè più, nè meno il medeſimo ſentimento lontaniſſimo dalla ſognata ſua diſtinzione. *Et ſic Linea potius, quam Gradus inſpici debet, nec prærogativa gradus infringere poteſt Lineæ prærogativam. Eo præcipuè, quod verba illa, ſalvâ gradus prærogativa, ſi ad mentem juris referantur, & maximè ad dict. Leg. Tauri 40. mentem, & deciſionem ita claram, prout referenda dixerunt Caſtrenſis, & ſequaces nunc relati, ſic intelligi ſano modo debent, ut prærogativa gradus ſervetur inter eos, qui in eadem Lineâ conſtituti ſunt, non autem inter eos, qui in potiori Lineâ inveniuntur, hi namque debent cæteros ex aliâ Lineâ procedentes præcedere, & ſi ab eis in gradus proximitate præcedantur. Et ita in terminis noſtris obſervavit Molina lib. 6. 3. dic. Cap. 8. num. 17. Qui tandem concludit, quod ex verbis prædictis ſalvâ gradus prærogativâ, quæ nimis generalia ſunt, poſſuntque diverſimodè*

intelligi, atque precisè repræsentationem non excludunt a dispositione dictæ l. 40. *Tauri recedi posse non videtur, tametsi ipse inquit Molina, propter hujus articuli difficultatem, id non precisè verum esse profiteatur. Et Molinæ sententiam, atque resolutionem secuti fuere Humada in l.* 2. *Tit.* 15. *P.* 2. *Glos.* 17. *num.* 15. *Velasquez Avendanus Glos.* 20. *dict. L.* 40. *Tauri num.* 29. *Johannes Guttierez practicarum lib.* 3. *d. qu.* 67. *qui latius prosequitur atque confirmat ex num* 43. *usque ad num.* 55. *ubi videri poterit. Sed omnes ejus considerationes, atque fundamenta ex mente Molinæ deducuntur, vel ad rationem superiorem Molinæ ejusdem reducuntur, sive ex aliis generalibus doctrinis ab eodem traditis eliciuntur.*

Sicchè gli Autori, che si adducono a tal proposito dall' Avversario, dicono certamente l' opposto. Ed in ciò gli domandiamo perdono: senza avvalerci di quella sua frase *Bartolina* di *mentiris* poco ricevuta finora dal Mondo culto. Non rispondiamo nè anche ad un Arbitramento, che si dice seguito per la successione Feudale del Barone Faenza, dicendosi, che non si ammise la *Rappresentazione* de' Collaterali *ultra Filios Fratrum*. Quai circostanze particolari concorressero in quell' Arbitramento profferito da un Ministro illuminatissimo, non le sappiamo in verità. Sappiamo però certamente, che il S. C. decise il contrario nella stessa Casa de' Signori Duchi *Sforza Cesarini* per gli stessi Stati di *Celano*, e *Pescina*. Per la morte del Principe *D. Giulio Savelli*, il Duca *D. Gaetano Sforza Cesarini* suo Pronipote ebbe la successione degli anzidetti Stati di *Celano*, e *Pescina*: senza aversi ragione alcuna della Principessa *D. Cleria*, quantunque più prossima in *Grado*.

ABbiamo finora osservato, come sia riuscito poco felice l' Avversario nello studio indefesso, e non distratto di tutti gli Autori Spagnuoli. Veggiamo ora, se riesca più felice nella lettura del nostro Majorasco, in cui crede egli di leggere chiaramente stabilito, che

la

la proſſimità del *Grado* foſſe preferita alla *Linea* nella Succeſſione de' Traſverſali. Se ciò veramente nel noſtro Majoraſco ſi legge, ſenza tanti Autori o Stranieri, o Spagnuoli ci daremo per vinti. A Noi però ſembra, che in tutto il noſtro Majoraſco ſi oſſervi diametralmente l' oppoſto. Ed entriamo ben volentieri all'eſamina del medeſimo.

DIMOSTRASI CHIARAMENTE COL TESTO DEL NOSTRO MAJORASCO AMMESSA LA RAPPRESENTAZIONE ULTRA FILIOS FRATRUM NE' TRANSVERSALI.

Renderonſi *Andrea Cabrera*, *ed Iſabella Bobadilla* rinomatiſſimi ne' loro giorni per li ſervigj da ammendue preſtati a' loro Sovrani *Ferdinando* il Cattolico, *ed Iſabella*, e goderono le grazie della Sovrana *Iſabella* fino agli ultimi momenti della morte di coſtei: avendone dato loro il glorioſo contraſſegno di confermare nel ſuo Teſtamento le mercedi accordate a queſti due Fondatori del noſtro Majoraſco come ci atteſta il Croniſta *Zurita*, *e Mariana* (*a*). La piu ampia, e ricca mercede, di cui in detto Teſtamento ſi fece eſpreſſa menzione, giuſta la teſtimonianza di detti Iſtorici, fu il Marcheſato di *Moja*. Quindi ſu lo Stato di *Moja* fondarono il primo Majoraſco a favore di *Giovanni* loro Figliuolo Primogenito: ed eſiſte ancor oggi nella caſa di *Bedmar*. Formarono indi il ſecondo Majoraſco ſu la Contea di *Cinçione* a favore di *Ferdinando* loro Figliuolo Secondogenito. Ed è bene, che tenga preſente l'Avverſario, di eſſerſi formato nel Reame di *Caſtiglia*, dove i Majoraſchi giuſta l'Indole della Nazione ſono *Regolari*. E la differenza, che corre tra gli Spagnuoli, e Noi Italiani ſi è queſta. Credeſi nelle Spagne di poterſi conſervare la perpetuità della loro memoria, con aſſumerſi il Cognome, e le Armi del Fondatore. Noi crediamo, che ſi conſervi piuttoſto per la continua ſucceſſione de' Maſchi. Giuſta il penſare adunque della Nazione *Andrea Cabrera*, *ed Iſabella Bobadilla* nell' erigere il loro Majoraſco chiamarono in

(a) *Zurita Hiſtor. Arag. Tom. 5. Mariana Lib. 28. Cap. 11.*

primo luogo *Ferdinando*, e la sua Discendenza. In mancanza della discendenza di *Ferdinando* vi chiamarono *Giovanni*, e la sua Discendenza. Estinte queste due Discendenze chiamarono ordinatamente *Isabella* loro Figliuola Primogenita, ed i suoi discendenti: Ed in difetto l'altra loro Figliuola Secondogenita la Contessa *D.Maria* co' suoi discendenti. Ed estinte queste quattro *Linee*, chiamarono in ultimo luogo il parente piu propinquo, e che in quel tempo piu si mantenesse da Cavaliere.

Tutte queste quattro *Linee* principali chiamarono collo stesso ordine, e regola di succedere. Ed un tal ordine, e regola spiegarono ampiamente, e distintamente nel parlare di *Ferdinando*, e della sua *Linea*. Quando vennero a chiamare ordinatamente le altre si contentarono di poche espressioni, che bastassero per quelle ad inculcare una Disposizione del tutto simile.

Egli è fuori d'ogni dubbio, che quantunque avessero gl' Istitutori voluto per tutti i loro discendenti, che il *Grado* si preferisse al *Sesso* ed il *Sesso* all' *Età*, riguardarono ad ogni modo così costantemente tra i quattro loro Figliuoli ordinatamente la prerogativa della *Linea*, che se *D. Ferdinando* fosse morto in vita loro, e dello stesso *D.Ferdinando* non fosse rimasta, che una rimotissima Discendente: Vollero, che costei fosse preferita al prediletto loro Figliuolo Primogenito *D.Giovanni*, e molto piu a *D.Isabella*, *e D.Maria*.

La stessa prerogativa delle *Linee* fissata per le quattro *Linee* principali de' quattro loro Figliuoli, concederono poi i nostri Fondatori a quante *Linee* subalterne si produceßero da ciascheduna di loro. E lo espressero particolarmente nella *Linea* di *D.Ferdinando*. Prescrissero, che non passasse giammai il Majorasco alla *Linea* de' Trasversali: qualora vi fossero Discendenti della *Linea* Primogenita: quantunque in *Grado* piu rimoti, e del *Sesso* meno pregevole, e di minor *Età*.

Il paſſaggio di *Linea a Linea* potea ſeguire, eſtinguendoſi interamente la *Linea* Primogenita ſenza Maſchi, nè Femmine. Si poteano allora ritrovare ſuperſtiti Fratelli, e Sorelle. Queſti, che erano Collaterali al Defunto, ſi chiamarono anche a tenore del preſcritto nell' Ordine ſtabilito per li Diſcendenti de' Poſſeſſori: cioè il Maſchio a preferenza della Femmina, ed il Maggior nato a preferenza del Minor nato, così nell' uno, come nell'altro Seſſo. Vi ſi poteano anche trovare non già Fratelli, e Sorelle, ma altri Collaterali. Per coſtoro, che poteano eſſere di varie ſorti, come ognuno sa, preſcriſſero generalmente, che ſi oſſervaſſe la Regola detta già per tutti gli altri Chiamati: onde diſſero così: *Si oſſervi la regola, che ſu di queſto abbiamo detto*. Giuſta queſte eſpreſſioni il Duca D.*Gaetano Sforza Ceſarini* coſtituito nella *Linea* migliore in tempo della morte del Principe D.*Giulio Savelli*, come Figliuolo di *Livia* Primogenita, dovea eſſere preferito a *Cleria* Secondogenita ſua Zia.

Ripone l' Avverſario tutta la ſua ſperanza nelle parole, che ſieguono dopo le poche già traſcritte, in cui dice, che ſi ſpiegò la Regola già detta. Suppone, che ſieno così chiare a ſuo favore da non potervi inſorgere dubbio veruno: Che non ſi poſſa perciò ricorrere a quel che nel dubbio della volontà de' Fondatori preſcriſſe la *Legge* 40. di *Toro*, cioè, che il Figlio, ed i Diſcendenti nella Succeſſione de' Collaterali foſſero preferiti allo Zio: *Quod non ſolùm præcipimus, ut ſervetur, & fiat in ſucceſſione Majoratus erga aſcendentes, verum etiam erga tranſverſales: ſic ut ſemper filius; & ejus deſcendentes legitimi ſuo ordine repræſentent perſonam parentum, etiamſi parentes non ſucceſſerint in prædictis Majoratibus*.

Intendiamoci, intendiamoci bene, e ſenza equivochi coll' Avverſario. Quando parliamo de' *Figli*, e *Diſcendenti*, come ſono *Nipoti*, e *Pronipoti &c.* Non parliamo già

già di *Figli*, *Nipoti*, e *Pronipoti*, nè relativamente a colui, che è Defunto ſenza prole, nè relativaniente al Patruo, o Patruo Magno, ma relativamente a quel Defunto Primogenito, che non è ſucceduto. Nel dire preferenza di *Nipote al Zio*, riguardiamo l' Avolo di tal Nipote. Queſto è il vero linguaggio, e ſono queſti i veri termini, di cui ſi ſervì anche la *Legge* 40. di *Toro*. La preferenza naſce dalla Primogenitura del Padre, Avolo, o Biſavolo Primogenito predefunto al Poſſeſſore. Così relativamente s' intendono, e debbono intenderſi le parole di *Hijo*, *Nieto*, *Viznieto*. Queſti ſono coloro, di cui la *Legge* 40. dice *ſuo ordine præferantur*; cioè al proprio Padre. Così viene preferito prima il Figliuolo del Defunto, che è nel primo *Grado*: Indi il *Nipote*, che è riſpetto all' Avolo nel Secondo *Grado*: Poi il *Pronipote*, che è riſpetto al medeſimo Avolo nel terzo *Grado*: E così *ſuo ordine* diciamo de' *Gradi* ſeguenti.

Premeſſo tutto ciò, regiſtreremo ora le proprie parole del Majoraſco, in cui ſi riduce tutta la Conteſa. Vedremo, come voglia trarle a ſuo favore l' Avverſario. E come confondendo, e meſcolando inſieme tutte le *Linee* diſtrugga da' fondamenti l' Idea de' *Majoraſchi Regolari delle Spagne*; facendone uno Irregolare, Irregolariſſimo, e *Saltuario*. Le parole del Capitolo ſono queſte: *E morendo codeſto Nipote, che averà il Maggiorato ſenza laſciar figli legitimi, e naturali, abbia, ed erediti il Maggiorato il ſuo fratello maggiore legittimo, e da legittimo matrimonio nato. E non avendo fratello, o maſchio maggiore, l' abbia, ed erediti ſua Sorella. E SE NON AVERA' NE' FRATELLO, NE' SORELLA, SI OSSERVI LA REGOLA, CHE SU DI QUESTO ABBIAM DETTA, di maniera che vogliamo ed è noſtra volontà, che ſempre preceda IL PRIMO GRADO al ſecondo, il ſecondo al terzo, ed il terzo al quarto; e così di grado in grado* (ſuo ordi-

ordine dice la *Legge* 40. di *Toro*) *ſieno gli altri, che verranno in appreſſo: E CHE PRECEDA IL MAGGIOR NATO al minore, ſe foſſe di ugual grado, e che ſi anteponga, e preceda il Maſchio alla femmina, e la Linea maſchile alla femminina, oſſervando ſempre L'ORDINE DEL NASCIMENTO, E DEL SESSO*: Notiſi quì, che tuttavia ſi sforzano gl' Iſtitutori di togliere all'Avverſario preteſti di equivochi, ſpiegandoſi quanto piu efficacemente poſſano, *Di maniera tale che ſempre l'abbia, lo tenga, l'erediti, e vi ſucceda una perſona ſecondo l'ordine ſuddetto, precedendo il maggiore al minore, il maſchio alla femmina, ED IL NIPOTE, O PRONIPOTE AL ZIO.*

Su queſte parole vedremo ora, come argomenti l' Avverſario. Dice, che la precedenza del *Primo Grado al Secondo, del Secondo al Terzo, del Terzo al Quarto*, debba intenderſi non già del Primogenito, il quale ſia premorto all' ultimo Poſſeſſore: onde giuſta la natura de' Majoraſchi Regolari ſi abbia da preferire la Figliuola al Nipote, che di coſtei ſarebbe figlia, ed in conſeguente il Primo *Grado* al Secondo: ma che la Figliuola di tal premorto Primogenito debba eſſere preferita al Zio, ed alla Zia, quantunque di *Linea* migliore. Lo pruova con dire, che il *Grado* dee intenderſi nel ſuo ſenſo naturale, e nel ſenſo civile Legale, citando a tal effetto un Teſto rotondo del Giureconſulto *Paolo* nella *L. Juriſconſultus §. De Gradibus.* C' inſegna, che *Gradus dicti ſunt ad ſimilitudinem ſcalarum.*

Quanto è debole l' Argomento, altrettanto è facile la riſpoſta. La parola *Grado* veramente dee intenderſi, giuſta la natura del Soggetto, di cui ſi tratta. Ne' Majoraſchi Regolari il *Grado* non dee intenderſi vagamente per tutte le *Linee*, ma limitatamente fra i confini della *Linea* prediletta. E giacchè non gli piace quel termine di *Linee*, ſerviamoci delle ſue *Scale*.

Dire-

Diremo la *Scala* de' Primogeniti: La *Scala* de' Secondogeniti. Volendo però camminare agiatamente, e senza pericolo, non bisogna saltellare da una *Scala* all'altra. Ne' Majoraschi per ritrovare il *Grado* senza pericolo; bisogna prima ritrovare la *Scala*; e questa sarà quella de' Primogeniti. In essa vedrà, che il primo *Grado* naturale sarà il Figliuolo, il secondo sarà il Nipote, il Terzo sarà il Pronipote; e così di *Grado in Grado*. Non si prende così la parola nel suo senso naturale senza l'insegnamento di *Paolo?*

Veggiamo il secondo Argomento. Dice, che nel luogo trascritto si legga parimente, *che preceda il Maggior nato al Minore, se fosse di egual Grado*. Riflette, che non sa comprendere queste parole senza preferirsi il *Grado* alla *Linea*, e senza che l'Età preceda alla *Linea*, ed al *Grado*.

In risposta diciamo, che non potrà egli certamente comprenderlo colle sue Massime, perche vuole a forza, ed a suo capriccio erigere un Majorasco *Saltuario*, in cui la sola *Età* maggiore prevalga. Ecco però come lo puo facilmente comprendere. Se a cagione di esempio vi erano due Nipoti del Primogenito predefunto all'ultimo Possessore, di questi due Nipoti dovea precedere il Maggiore di *Età*. Or in questo caso in eguaglianza di *Grado* dovea preferirsi l'*Età*; e siccome lo aveano prima i nostri Fondatori stabilito ne' Discendenti, così vollero disponere lo stesso per li Collaterali.

Prosiegue l'Avversario ad argomentare. Riflette, che gl' Istitutori soggiunsero di doversi anco preferire la *Linea Maschile alla Feminina*. Ciò posto figura egli, che nella morte dell'ultimo Possessore concorra da una banda un Maschio Figliuolo di Donna, che sia Figliuola del Primogenito; e dall'altra banda un Maschio Figlio del Maschio del Secondogenito. Crede egli di essere indubitato, che in questo caso il Maschio discen-

diſcendente dal Secondogenito ſarebbe preferito a quello del Primogenito nella ſucceſſione di un Fratello de' loro Avoli. Da ciò ne inferiſce, che i Fondatori non vollero ſempremai preferita la *Linea*: mentre nel caſo figurato il *Seſſo* ſarebbe preferito in uguaglianza di *Grado*.

Il caſo, che ſi figura è ingegnoſo. Mancano però in prima le parole, su le quali il caſo figuraſi. L' intero conteſto del luogo traſcritto è queſto. *Così di grado in grado ſiano gli altri, che veniſſero in appreſſo, e che preceda il maggior nato al minore: ſe foſſe di ugual grado, e che ſi anteponga, e preceda ſempre il maſchio alla femina, e la linea maſchile alla feminina, oſſervando ſempre l'ordine del naſcimento, e del ſeſſo.*

Dov'è quì il caſo figurato? Dell' uguaglianza di *Grado* ſi parla ſolamente fra il maggior nato, ed il minor nato. Non ſe ne parla affatto tra la *Linea* Maſchile, e *Linea* Femminile. Perchè dunque ſi aſſeriſce, che i noſtri Iſtitutori previdero il caſo tra Perſone di *Grado* eguale, tra *Linea*, e *Linea*? Se poi gli ſi voleſſe accordare il Fatto, come pruova il ſuo Aſſunto Legale? Come dimoſtra, che il Diſcendente maſchio della *Linea* Primogenita debba eſſere poſpoſto, come nato da Femmina, al Diſcendente maſchio della Linea Secondogenita? Per far pace totale con *Molina*, e *Caſtillo* cita ammendue a ſuo favore in queſto propoſito. Ma la quiſtione da coſtoro propoſta è diverſiſſima dalla ſua. Si puo oſſervare dagli ſteſſi luoghi da lui additati. La propria quiſtione da lui promoſſa in un caſo ideale la tratta *Larrea* nelle ſue Deciſioni di *Granata*, ed il peggio ſi è, che da' piu celebri Senati d' Europa la rapporta deciſa contro l'oppinione, che l' Avverſario ci propone per baſe del ſuo Argomento. Ecco le parole di *Larrea Deciſ. Granat. Diſput. 34. N. 21. e 22. Et ita deciſum fuiſſe per graviſſimos Senatus conſtat ex eo, quod de Conſilio Delphinatus tradit Guido Papa deciſ.*

612. n. 3. In Lusitano per Gamam decis. 194. alias 95. ubi Flores in addit. quotidiè practicari testatur, & de eadem re Phœbi decis. 44. a n. 10. & in Rota, ut in novissimis Farinacii l. p. decis. 463. nu. 4. & postquam Pragmaticorum contra differentium errorem notavit Faber de error. 8. sæpiùs in Senatu Pedemontano ita decisum testatur in C. tit. de verb. signif. defin. 1. & 2. adde Fontanell. de pact. nupt. claus. 4. glos. 25. ex nu. 12. Thesaur. lib. 2. forens. cap. 12. & in nostris Tribunalibus passim pro masculo ex fœminâ pronunciatur, quando in aliquâ lineâ invenitur, ut præferat alterius lineæ etiam agnatos masculos, quando expressè non cavetur de agnatione conservandâ. Ita ex Molina prædictas referens decisiones, & alias Regni Aragonum & plures Hispaniæ ex D. Valenzuela, Velasquez, Sousa, Gratian. Belloni, & aliis notavit D. Castillo ubi proximè cap. 133. §. 1. n. 4. & 5. . . . Senatus ad aliam Aulam lite remissâ pro masculo ex fœminâ contra Lineam alterius consanguinei substituti, pronunciavit, & causa secundâ supplicatione cum pœnâ mille quingentum aurì duplarum ad Regem delata Magni Consilii decreto, Cancellariæ sententia fuit confirmata.

Non pruova così l' Avversario felicemente il suo punto Legale? E come egli non si avvede, che preferendosi il *Grado* alla *Linea* non solamente ne' Majoraschi di *Spagna* : ma nelle Primogeniture d'*Italia*, e di *Francia* il Privilegio, e la prerogativa della *Linea* sarebbe finita. In *Italia*, in *Francia*, ed in altre Regioni di Europa quasi in tutte le Primogeniture leggesi preferita la *Linea* Maschile alla Femminina. Onde tutti diverrebbono Majoraschi Irregolari.

Sono finiti gli Argomenti dell'Avversario. Ma non finiscono le parole degl' Istitutori del nostro Majorasco nel trascritto Capitolo. Si soggiugne da essi immediatamente così : *Di maniera tale che sempre l'abbia, tenga, erediti, e vi succeda una persona secondo l' ordine sudetto, precedendo il maggiore al minore, il maschio alla femi-*

femina, ED IL NIPOTE, O PRONIPOTE AL ZIO.

Vede benissimo l'Avversario, che queste ultime parole decidono la nostra Causa. Se il Pronipote dovea essere preferito al Zio, per necessario conseguente il Duca *D.Gaetano Sforza Cesarini* Pronipote del Principe D.Giulio Savelli dovea essere preferito alla Principessa *D.Cleria* sua Zia. Quindi vorrebbe a forza evitare questi scogli di Scilla, e Cariddi. Vuole, che le parole di *Nipoti*, *e Pronipoti* non s' intendano della Successione de' Collaterali: ma del progresso, che la Successione dovea avere ne' Discendenti de' medesimi Collaterali. Adduce per questa bella interpetrazione quattro motivi. Il primo consiste nel dire, che altrimente sarebbono le parole, che seguono a quella DI MANIERACHE, una sciocca ripetizione delle cose già dette immediatamente, e questa ripetizione chiamasi da lui *Cacofonia*. Il secondo motivo si è, che nel precedente periodo si era detto SEGUN LA ORDEN SUSO DICHA. Il terzo; poiche vi sarebbe altrimente una contraddizione da non potersi salvare: con preferire nello stesso Discorso il Primo *Grado* al Secondo, ed il Secondo al Terzo: e poi immediatamente per contrario preferire il Nipote al Zio. Il quarto lo desume dalle stesse parole di *Nieto*, *e Viznieto*, che sono relative all'Avolo, ed al Proavolo, e non già al Patruo, e Patruo Magno. Dice, che in questo caso si sarebbono nell'idioma Spagnuolo chiamati *Sobrinos*.

Veniamo all'esamina di tai motivi. Le parole *Di maniera che* si dicono certamente per ispiegare il precedente discorso. Lo sappiamo tutti senza l'Autorità di *Barbosa*. Ma a che proposito si dice ciò nel caso nostro? Poteasi forse dubitare, se il *Grado* doveasi considerare nella sola *Linea* del Primogenito, o pure fra tutte le *Linee* confusamente? *Molina* veramente attesta, che simile dubbio era di Avvocati *pervicacissimi*. Potea

anche ſottilizzarſi, ſe le parole, *Segun la Orden ſuſo dicha*, doveano riferirſi alla Succeſſione de' Collaterali, o a quella degli Aſcendenti. Il dubbio ſarebbe anche aſſai debole. Abbiamo due ſimili eſpreſſioni nel luogo, dove ſi parla de' Fratelli, e degli altri Collaterali. La prima ſi è, che facendoſi paſſaggio dagli Aſcendenti a' Collaterali, ſi chiamano i Fratelli, e le Sorelle. Ed in mancanza di coſtoro ſi dice così: *Se non avrà Fratello, nè Sorella ſi oſſervi la regola, che ſu di queſto abbiamo detto*. Ciò indubitatamente ſi riferiſce agli Aſcendenti: poiche di Aſcendenti eraſi parlato in tutti i precedenti Capitoli, e caſi. E perciò a tenore di queſta prima eſpreſſione tutte le regole ſtabilite per li Diſcendenti, doveano avere luogo per li Collaterali. La ſeconda ſi è, che dopo di eſſerſi ſpiegato l' ordine di ſuccedere da *Grado* in *Grado*: di precedere il *maggior nato* al *minore*: il *Maſchio alla Femina*: la *Linea* Maſchile alla Femminina; e di doverſi oſſervare ſempre l'ordine del *naſcimento*, e del *ſeſſo*, vengono meglio ad ſpiegarſi queſte coſe medeſime: Cioè queſt' ordine di ſuccedere ne' Collaterali. E ſi dice *Di maniera che l'abbia . . . . una Perſona ſecondo l'ordine ſudetto*. Ora a qual ordine aveano a riferirſi queſte parole? Forſe agli Aſcendenti, di cui ſi era parlato prima de' Collaterali con inutile ripetizione, o ſia *Cacofonia*: o a quello de' Collaterali, che precede immediatamente alla ſpiegazione, e de' quali non eraſi parlato, che in quel ſolo luogo? Dunque per togliere anche tai dubbj rimotiſſimi ſi ſoggiunſero in ultimo le parole di doverſi preferire il *Nipote*, e *Pronipote al Zio*. Si toglierà ogni contraddizione; qualora le parole di *Grado* ſi riferiſcano al *Figliuolo*, al *Nipote*, al *Pronipote* del Primogenito predefunto prima di acquiſtare il Majoraſco in preferenza al Fratello di queſto medeſimo Primogenito predefunto: e queſta ſi è la vera regola di tutti i Majoraſchi Regolari.

Reſta

Reſta ora, che ſi riſponda all'altro motivo della vera intelligenza delle parole di *Nietos*, *e Viznietos*. Ma che ſi avanza con queſta ſcoverta *poliglottica*? O che ſi dica *Sobrinos*: o che il Figlio, Nipote, e Pronipote del Primogenito defunto ſia preferito al Zio, non è ſempre lo ſteſſo? E la Legge di Toro ragionando de' Collaterali non diſſe parimente: *Filius ejuſque Deſcendentes ſuo ordine præferantur*? Ed i Fondatori del noſtro Majoraſco nel Capitolo immediatamente precedente non ſi ſpiegarono ancora così: *Por manera que los mayores precedan a los menores; los Varones a las hembras, y el Hyo, nieto, o viznieto de el, que huviere el dicho Majorazco hijo del Hijo mayor de el, que huviere fallecido en vida de ſu Padre, o deſpues, ſin haver, ni poſeer el dicho Mayorazco, que pida, y ſea ſta preferido al Tio, o Otros varones, Hermanos, y hermanas de ſu padre fallecido, y haja el tal nieto, o nieta en defecto de Varon.*

Sicchè i Fondatori del noſtro Majoraſco ſpiegaronſi collo ſteſſo ſpirito delle Leggi di *Toro*. E le parole di *Nietos*, *e Viznietos* dinotano propriamente la prelazione della *Linea* del Primogenito predefunto innanzi di poſſedere il Majoraſco *ſin haver ni poſſeer el Majorazgo*. Spiegano tai voci aſſai chiaramente il concorſo tra i Diſcendenti piu rimoti del Primogenito predefunto col Secondogenito, o diſcendenti piu propinqui del medeſimo. E per iſpiegare meglio queſto individuo concetto erano aſſai piu proprie le parole di *Nieto*, *e Viznieto* che la parola di *Sobrino*. La ragione è chiariſſima. Quel *Nieto* non puo certamente eſſere Figliuolo dell'ultimo Poſſeſſore, che manchi ſenza Diſcendenti. Non puo nè anche eſſere figliuolo Diſcendente del Patruo, con cui contende. Di chi dunque avrebbe ad eſſere Diſcendente, ſe non che di colui; che ſe foſſe ſtato vivente, ſarebbe ſtato preferito per la qualità della Primogenitura?

Ecco

Ecco ſvanito, a noſtro credere, il gran ſiſtema dell' Avverſario colle parole ſteſſe di quel Capitolo contenuto nel noſtro Majoraſco, ſu cui principalmente fondavaſi, per la preteſa Prelazione del *Grado* alla *Linea*. Sofferiſca egli ora l'incomodo di leggere con Noi qualche altro Capitolo del Majoraſco medeſimo: ſe come amante del vero gli piace di vedere chiaramente eſpreſſa la mente de' Fondatori di preferire la *Linea al Grado* tanto ne' Diſcendenti, quanto ne' Collaterali.

Già dicemmo, come aveſſero gl' Iſtitutori del noſtro Majoraſco formate quattro *Linee* principali, ed iſtituita in primo luogo quella di *Ferdinando*: Indi ſoſtituita quella di *Giovanni*: alla *Linea* di coſtui quella d' *Iſabella*: Ed a queſta la *Linea* della Conteſſa *D. Maria*. Oſſervammo, che i remotiſſimi Diſcendenti di *Ferdinando* anche del Seſſo Femminile furono dagl' Iſtitutori preferiti al proprio loro Primogenito *Giovanni*: e tal preferenza conceduta ordinatamente alle tre *Linee* ſeguenti. Dicemmo, che un ordine ſomigliante a queſto delle quattro *Linee* principali preſcriſſero per tutte le molte *Linee*, che avrebbono potuto formarſi da *Ferdinando*: Di modo che eſſendovi Diſcendente di chi aveſſe fatta figura di Primogenito, non doveſſe mai paſſare il Majoraſco in altra *Linea*; quando anche vi ſi trovaſſe un proprio Figliuolo dello ſteſſo *D. Ferdinando* primo Chiamato. Eccone le parole. *E ſe per avventura il detto D. Ferdinando noſtro figlio aveſſe altri figli maſchi legittimi e naturali, e premoriſſe al detto D. Ferdinando noſtro figlio, il di lui figlio maſchio maggiore, ed a coſtui ſopravviveſſe alcuno o alcuni figli, o figlie legittimi, e naturali, nipoti del detto D. Ferdinando noſtro figlio; vogliamo, ed ordiniamo, ed è noſtra volontà, che tuttavia ed in ogni caſo abbia, ed erediti il detto Maggiorato il nipote maſchio maggiore legittimo e naturale, che ſarà vivente in tempo della morte di detto D. Ferdinando noſtro figlio di lui Avolo piu toſto, che*

il figlio secondo o terzogenito che restasse dello stesso D. Ferdinando nostro figlio. Ed in mancanza di detto Nipote figlio del figlio maggiore di detto D. Ferdinando nostro figlio, e discendenti da quello maschi legittimi, e da legittimo matrimonio nati, abbia il detto Maggiorato l'altro secondo Figlio Nipote del detto D. Ferdinando nostro Figlio, ed i discendenti da quello legittimi, e naturali, e non essendovi figlio ne' figli maschi sopravviventi al figlio maggiore di detto D. Ferdinando nostro figlio, che possano avere il detto Maggiorato; l'abbia, e lo erediti la figlia maggiore figlia del detto figlio, che sarà morto in tempo della morte di detto suo Padre: ed indi per questa regola ed ordine, l'abbiano, ed ereditino tutti i discendenti, di sorte che non ritorni in niuno degli altri trasversali, essendovi figli, o figlie legittimi e naturali, non interpetrativi di colui che avrà, e possederà questo nostro Maggiorato.

In tal maniera, e co' termini piu naturali, che si potessero usare, si espressero i Fondatori per far comprendere la loro intenzione. E prescrissero, che per li casi già spiegati, quanto per tutti gli altri, che spiegherebbono, con questa regola, ed ordine succedessero i Discendenti, ed ogni altra Persona Chiamata al Majorasco: giusta la forma, e maniera, che prescriverebbono. E perciò seguono a dire così: *E questo si osservi, ed abbia luogo in tutti gli altri discendenti*, ED ALTRE PERSONE, A CUI AVESSE A VENIRE IL DETTO MAGGIORATO, *e tutto il detto di sopra, tanto se siano maschi, quanto femmine, nel caso, o casi, che debbon venire, o esser chiamati a questo maggiorato, secondo la regola, ordine, e via di sopra, e secondo la forma, e maniera, che appresso si dirà.*

Questo Precetto generale riguarda i Discendenti, ed i Trasversali, come chiaramente si vede ivi: ED ABBIA LUOGO IN TUTTI GLI ALTRI DISCENDENTI

DENTI, ED ALTRE PERSONE, A CUI AVESSE A VENIRE IL DETTO MAGGIORATO. E' piaciuto all' Avverſario d' interpetrarlo per li ſoli Diſcendenti: e che per queſti ſoli ſi foſſe detto SECONDO LA REGOLA, ORDINE, E VIA DI SOPRA. Ma chi non vede, che tai parole ſarebbono ſtate ſuperflue? Tolgono però in appreſſo ogni preteſto di equivoco i noſtri Fondatori. Dinotano chiaramente, che parlavano de' Diſcendenti, e de' Collaterali. E perciò immediatamente ſoggiungono: E SECONDO LA FORMA, E MANIERA, CHE APPRESSO SI DIRA'.

Chi non vede, che le parole SECONDO LA REGOLA, ORDINE, E VIA DI SOPRA, riguardano l'Ordine, via, e regola di ſuccedere ſtabilita per principio di un Majoraſco Regolariſſimo: E che le altre ſuſſeguenti, E SECONDO LA FORMA, E MANIERA, CHE APPRESSO SI DIRA', ci additano le varie condizioni, e modi, che dopo le Chiamate veggonſi preſcritti a' Primogeniti nell' acquiſtare, ritenere, e mantenere i Beni del Majoraſco? Dalle parole, che ſieguono immediatamente nel Majoraſco, tutto ciò ſi rende chiariſſimo. *Di modo che ſe ne' noſtri giorni moriſſe il detto D. Ferdinando di Bobadilla noſtro figlio, ſenza laſciar figlio, nè figlia, o nipote, o nipoti maſchi, e femine legittimi, e da legittimo matrimonio nati, abbia, ed erediti queſto Maggiorato, e quanto in eſſo ſi contiene* (ecco ſiegue una Clauſola, che ſpiega le parole ſecondo la forma, e maniera, che appreſſo ſi dirà) CON TUTTI I VINCOLI, E LEGAMI SUDDETTI, E CON TUTTE LE ALTRE COSE IN ESSO CONTENUTE, E CHE APPRESSO SI DIRANNO. *D. Gio: di Gabrera noſtro Figlio, ed indi innanzi quei, che precederanno da eſſo legittimi, e da legittimo matrimonio nati*, SECONDO L' ORDINE, CHE ABBIAM DETTO DI D. FERDINANDO

DO NOSTRO FIGLIO, *al quale primieramente comandiamo, che pervenga queſto ſuddetto Maggiorato.*

Queſta Soſtituzione a favore di D.Gio., e della ſua Diſcendenza quì riſtrettamente ſi accenna; e ciò a ſolo oggetto di far comprendere la prerogativa della *Linea* di *D. Ferdinando*: poichè in appreſſo ſpiegano i Fondatori piu ampiamente la Soſtituzione medeſima.

Paſſano indi gl' Iſtitutori a far comprendere ſotto parole piu legali quel che prima aveano detto. Ecco le parole, che ſieguono: *In guiſa che i Maggiori precedano a' minori, e i maſchi alle femmine, ed il figlio*, NIPOTE, O PRONIPOTE *di colui, che avrà il detto Maggiorato, figlio del Figlio Maggiore di colui*, CHE SARA' MORTO IN VITA DI SUO PADRE, O MORIRA' DOPO SENZA AVERE, NE' POSSEDERE IL DETTO MAGGIORATO, *che domandi, e ſia preferito al* ZIO, *o agli altri fratelli, e ſorelle di ſuo Padre morto, ed abbia il tal nipote, o la nipote in difetto di maſchio il detto maggiorato, e non il figlio ſecondo, nè il terzo, nè alcun altro, come ſi è detto.*

Si ricordi quì l' Avverſario, che prima ſi era da' Fondatori preſcritto, che tanto per li Diſcendenti, quanto per altre Perſone correſſe la Succeſſione, ſecondo la via, regola, ed ordine preſcritto per *D. Ferdinando*, e ſuoi Diſcendenti. Oſſervi, come quì ſi dice, che per li Collaterali *ultra Filios Fratrum*, ſe l' ultimo Poſſeſſore NON AVRA' FRATELLO, NE' SORELLA SI OSSERVI LA REGOLA, CHE SU DI QUESTO ABBIAM DETTO. E poi ci dica in buona fede, ſe la Regola della *Linea*, o ſia la *Rappreſentazione* in qualunque diſtanza di *Grado* ſtabilita da' Fondatori per li Diſcendenti, ſi foſſe poi pervertita, diſtrutta, o cangiata in nulla per li Collaterali? Come però potrà mai dirlo, quando i Fondatori ragionando de' Collaterali *ultra Filios Fratrum*, dicono

eſpreſſamente , CHE SI OSSERVI LA REGOLA, CHE SU DI QUESTO ABBIAM DETTO.

Il ſuo equivoco però procura di coprirlo così . Vorrebbe , che i Fondatori aveſſero detto in ſoſtanza , che ſe l' ultimo Poſſeſſore non avea nè Fratello, nè Sorella , ſi oſſervaſſe la Regola , che avea detta per li Diſcendenti . Ma quale ſi è queſta Regola? Vorrebbe toglierne la prerogativa della *Linea* . Vorrebbe, che un Majoraſco iſtituito per li Diſcendenti Regolariſſimo, diveniſſe ſubito per li Traſverſali Irregolare , e Saltuario . E queſta iſtantanea mutazione di volontà lungamente prima ſpiegata , ed inculcata gli piace uhicamente arguirla dall'avere preferito il primo *Grado* al ſecondo , ed il ſecondo al terzo . Leggiamone di nuovo le parole : *E ſe non averà Fratello , nè Sorella ſi oſſervi la regola , che ſu di queſto abbiam detto , in maniera che vogliamo , ed è noſtra volontà , che ſempre preceda il primo grado al ſecondo , il ſecondo al terzo , il terzo al quarto , e così di grado in grado ſieno gli altri , che verranno in appreſſo , e che preceda il maggior nato al minore ſe foſſe di ugual grado , e che ſi anteponga , e preceda ſempre il Maſchio alla femina , e la linea maſchile alla feminina ; oſſervando ſempre l'ordine del naſcimento e del Seſſo , e di ſorte tale che ſempre l'abbia , tenga , ed erediti , e vi ſucceda una perſona ſecondo l'ordine ſuddetto , precedendo il maggiore al Minore , il maſchio alla femina* , ed il NIPOTE, O PRONIPOTE AL ZIO.

Già dimoſtrammo , che la prerogativa del *Grado* dee ſempremai intenderſi nella *Linea* del Primogenito. Le Leggi di *Toro* pubblicate prima del noſtro Majoraſco ſono chiariſſime. Vedremo ora , che i noſtri Fondatori inteſero anche chiaramente così . Per iſpiegarlo ſi tralaſcino per ora quelle ultime parole del traſcritto Capitolo *precedendo il Nipote , ed il Pronipote al Zio*. Si ammetta, che ne'Collaterali ſi dovea dire *Sobrinos*.

nos. Sempre però ſi vedrà, che la preferenza del *Grado* l'hanno inteſa i Fondatori nella medeſima *Linea*: E che ſiccome per la Diſcendenza di *D.Ferdinando* aveano nel di lui Primogenito chiamato prima il Figlio, poi il *Nipote*, indi il *Pronipote*, e così de' *Gradi*, che verrebbono in appreſſo, quantunque non ſi foſſero ſerviti della parola di *Grado*: e poi ſervendoſi di termini piu legali aveano preſcritto, che il *Nipote*, e *Pronipote* foſſe preferito al Zio: Così in queſto luogo dicendoſi *preceda il primo Grado al ſecondo*, *il ſecondo al terzo*, *il terzo al quarto*, ſi vuole indubitatamente dire, che il Figlio ſia preferito al Nipote, ed il *Nipote* al *Pronipote*. Ma concorrendovi *Linea* Collaterale, il *Nipote*, o *Pronipote* preceda al Zio.

Si tralaſcino tai rifleſſioni, che ſorgono dalla vera Idea del noſtro Majoraſco troppo chiaramente ſpiegata. Veggiamolo anche con diſtinzione, e chiarezza maggiore. Vogliono i Fondatori, che preceda il primo *Grado* al ſecondo, il ſecondo al terzo, il terzo al quarto. L'Avverſario l'intende così. Concorrendo nella ſucceſſione un Congiunto di primo *Grado*, di *Linea* però Secondogenita con un Congiunto di ſecondo *Grado*, ma di *Linea* Primogenita, dice, che coſtui per eſſere in un *Grado* piu rimoto non oſtante la prerogativa della *Linea* Primogenita debba eſſere poſpoſto al primo. C'inſegni però, di grazia, ſe come poſſa adivenire un tal caſo; parlandoſi di Collaterali *ultra Filios Fratrum*. Egli già confeſſa, che il caſo della Controverſia non è di Succeſſione de' Fratelli dell'ultimo Iſtitutore, ma di altri Collaterali *ultra Filios Fratrum*. Queſto caſo appunto de' Collaterali *ultra Filios Fratrum* ſi è quello, a cui provvedono i Fondatori in primo luogo. Or come ritruova un Collaterale *ultra Filios Fratrum*, che poſſa eſſere in primo *Grado* coll'ultimo poſſeſſore? Non lo ritroverà certamente in eterno. Sicche il caſo di concorrere il pri-

mo *Grado* contra il secondo, non è caso, che puo succedere per quei Collaterali, de' quali parlano gl' Istitutori.

Per ritrovarlo adunque si ha necessariamente a ricorrere a' *Gradi* di una medesima *Linea* Discendente. Si dee indubitatamente spiegare, che ritrovandosi premorto colui, a cui appartiene la Primogenitura, se è Figlio preceda al *Nipote*; e se non è Figlio, ma Nipote, lo abbia piuttosto il *Nipote*, che il *Pronipote*: Lo leggiamo chiaramente nel nostro Majorasco: Figurando i Fondatori il caso, che il Majorasco pervenisse ad una Figliuola, Nipote, o Pronipote di *D. Ferdinando*, così dispongono: *Però se accaderà d'avere il detto Maggiorato alcuna Figlia o Nipote, o Pronipote di detto D. Ferdinando nostro Figlio, o altra femina Discendente per linea retta legittima, ed indi cotesta Figlia nipote, o pronipote, o altra qualunque discendente lascerà figli, o figlie, nipoti maschi, e femine legittimi, e da legittimo matrimonio nati, e vogliamo, ed è nostra volontà, che abbia il Maggiorato prima il Figlio, che la figlia, e prima il Nipote, che la Nipote, quantunque i maschi siano minori in età: e tuttavia l' abbia il primo, anziche il secondo, ed il secondo anzi che il terzo, e così sia degli altri Discendenti, e seguenti dopo di costoro. Però se la tal femina, che averà il detto Maggiorato in alcuno de' Casi, e nella maniera di sopra contenuti, si morirà senza figli maschi abbia il detto maggiorato la di lei Figlia maggiore in esclusione del Nipote maschio della sua seconda, o terza figlia:* Se le parole *tuttavia l' abbia il primo anziche il secondo, ed il secondo anziche il terzo*, non gli bastano per fargli credere, che quando nel precedente Capitolo si disse *preceda il primo Grado al secondo, il secondo al terzo, il terzo al quarto*; s' intese dire da' Fondatori, che se vi era Figliuolo del Primogenito premorto, il Majorasco non lo avesse il Nipote; Se vi era

il

il Nipote, non lo aveſſe il Pronipote : Se vi era il Pronipote, non l'aveſſe l'Abnipote. Se tutto ciò non baſta, legga quel che ſiegue in appreſſo . Lo vedrà ſpiegato in tai preciſi termini : *E ſe per avventura il detto D. Ferdinando noſtro Figlio moriſſe ſenza Figli legittimi, e naturali di ſuo corpo generati, come ſi è detto, che Dio non voglia ; e reſtaſſero al tempo di ſua morte alcuno , o alcuni nipoti , o pronipoti legittimi , e naturali , i quali vengano, e diſcendano per Linea legittima, e naturale, vogliamo, ed è noſtra volontà, che pervenga , e diſcenda il detto noſtro Maggiorato con tutto il detto di ſopra a' nipoti , o pronipoti , o trinepoti , che ſaranno viventi . S' intenda però* , CHE ESSENDOVI I NIPOTI NON VENGA A' PRONIPOTI , *ed eſſendovi i pronipoti non venga a' trinepoti , ma precedano i piu propinqui , e vicini a' piu rimoti in grado , ed il maggior nato , ſe ſarà di ugual grado .*

Siegue la provvidenza data nel caſo di due Gemelli, che concorreſſero al Majoraſco. E poi viene un altro generale precetto concepito da' Fondatori ne' ſeguenti termini: *E che ſempre preceda colui, che verrà per Linea maſchile a quello, che verrà per linea feminina: e preceda ſempre il nipote, e pronipote del figlio maggiore nel detto Maggiorato agli altri nipoti , e pronipoti, ed agli altri diſcendenti da' ſecondi o terzi figli , quando anche quelli ſiano maggiori di età. E queſta via, metodo, e regola , ſi oſſervi , quante volte taluno de' diſcendenti di detto D. Ferdinando Bovadilla noſtro Figlio , a chi perverrà il detto Maggiorato moriſſe ſenza figli legittimi, e naturali.*

Ci replica l'Avverſario, che in queſto luogo, e nel precedente ſi parla de' Diſcendenti. Non lo neghiamo. Diciamo però, che anche in queſto luogo, ove ſi parla de' Diſcendenti, ſi preferiſce la *Linea* Maſchile alla feminina. Onde giuſta i principj delle ſue in-

ter-

terpetrazioni anche ne' Discendenti verrebbe a formarsi un Majorasco *Saltuario*.

Passano poi i nostri Fondatori dalla Chiamata di *D. Ferdinando*, e della sua *Linea* alla sostituzione in beneficio di *D. Giovanni*, e della di lui *Linea*. E si prescrive lo stesso ordine detto nella Persona di *D. Ferdinando*, e de' suoi Discendenti. Si viene in ultimo alla Chiamata della Contessa *D. Maria*: *E in difetto di tutti costoro, secondo si è detto, abbia, e pervenga il detto Maggiorato, e beni in esso contenuti alla Contessa D. Maria nostra figlia legittima, e naturale, ed a' suoi Figli, e Figlie legittimi e naturali secondo, e per l'ordine, e regola, che di sopra si contiene, e così in appresso di grado in grado. Però che tuttavia l'abbia prima il maggior di tempo, che il minore, essendo di ugual grado a riserva non di meno, se il minore fosse maschio, come si è detto. Però nel caso, che non essendovi figlio maschio succeda in questo maggiorato la figlia legittima per linea retta, come si è detto, e costei femmina lasciasse figlio, o figlie, nipote, o nipoti, vogliamo, ed è nostra volontà, che dopo di essa abbia il detto Maggiorato prima il Figlio, che la Figlia, e prima il Nipote, che la Nipote, ancorchè il Nipote, o Pronipote sia minore di età: e tuttavia l'abbia il PRIMO GRADO PRIMA DEL SECONDO, ED IL SECONDO PRIMA DEL TERZO, e così sia degli altri Gradi susseguenti.*

In questo luogo veggonsi ripetite le stesse maniere di parlare, su le quali l'Avvertario nella Chiamata de' Collaterali fa tutto il gran fondamento. Quì vede quella Clausola, che gli diè motivo di riflessione in quell'altro luogo *l'abbia il maggiore di tempo prima del minore, essendo di ugual Grado*. Quì vede quell' ordine de' *Gradi*, che nel luogo de' Collaterali tanto magnifica: giacchè si legge parimente *tuttavia l'abbia il primo Grado prima del secondo, ed il secondo prima del ter-*

terzo, e così ſia degli altri Gradi ſuſſeguenti. Quì non v'ha dubbio, che s'intenda l'ordine de' Gradi nella medeſima *Linea*. Non ci ſi niega, perche ſi parla de' Diſcendenti. Dicaci dunque l'Avverſario la ragione, per cui nella Diſpoſizione di Collaterali debba ſentirſi fra *Linee* diverſe? Dove però mai può ritrovarla.

Per finire di torgli qualche altra luſinga, ſiegue un Precetto generale nel noſtro Majoraſco. In queſto comprendendoſi *Linee* principali, e ſubalterne, ed ogni ſorta di Perſone, che diſcendeſſero da' Fondatori, ſi ſpiegano eſſi in tai termini: *E vogliamo, ed è noſtra volontà, che in tutto cio, che ſi è detto di ſopra, tanto ſe ſi riguardino i maſchi, come le femine abbiaſi ad oſſervare la regola, ed ordine, che ſi è detto, e dichiarato di ſopra nel caſo che il detto D. Ferdinando di Rovadilla noſtro figlio viveſſe al tempo di noſtra morte, ed aveſſe, ed ereditaſſe il detto noſtro Maggiorato, ed in lui cominciaſſe ad avere effetto, lo che ripetiamo, ed abbiamo quì per ripetito, eſpreſſato, e dichiarato.*

Cominciando ad avere effetto il Majoraſco in *D. Ferdinando*, avea, o non avea luogo la prerogativa della *Linea*? E ſe quì vogliono i Fondatori, che quanto aveano diſpoſto per *D. Ferdinando*, aveſſe luogo per tutti gli altri Chiamati: Come da queſta Regola generale poſſono eccettuarſi i Traſverſali Diſcendenti da *D. Ferdinando* medeſimo? Non vi è biſogno di altri Argomenti per dimoſtrare una verità sì patente. Ma tuttavia non vogliamo tralaſciare l' altra Chiamata, che fanno immediatamente i noſtri Fondatori; eſtinguendoſi le quattro *Linee* principali de' loro Figliuoli. Chiamano in tal caſo i proprj loro Collaterali. Vollero, che in queſto caſo per eſſo loro funeſto paſſaſſe il Majoraſco a colui, che foſſe loro piu propinquo per naturale congiunzione. Veggiamo, come lo ſpiegano: *E non eſſendovi perſona alcuna, che ſia Figlio, o Figlia di noi due; nè nipote, nè pronipote, nè alcun altro diſcen-*

discendente del nostro lignaggio, che proceda, e discenda da noi, e da' suddetti nostri figli e figlie, come si è detto; vogliamo, che abbia il detto nostro Maggiorato, e vi sia chiamato e lo tenga, e possegga con tutte le suddette clausole, e vincoli il congiunto piu prossimo, e propinquo che si rinvenisse DI NOI, E DI CADAUNO DI NOI.

Or se per li Collaterali voleano i nostri Fondatori pervertire tutto l'ordine del loro Majorasco, se voleano farlo divenire Irregolare, e *Saltuario*, mancavano forse espressioni per dichiararlo? Ma quai straniſſime Idee sono queste? Vollero con troppo di chiarezza i nostri Fondatori religiosamente custodita ne' Trasversali quella prerogativa di *Linea*, che aveano prescritta per li Discendenti. Tutti i Discendenti, e Collaterali, procedenti però da esso loro compresero sotto la Regola generale da loro prescritta, e che per altro è stata sempre invariabile ne'Majoraschi di Spagna. Ordinarono perciò chiaramente, che il NIPOTE, E PRONIPOTE SI PREFERISSE AL ZIO. Si abborriscono tai parole dall' Avversario, perche troppo chiare, e contrarie al suo Assunto. Ma quando anco si cancellassero, gli abbiamo fatto conoscere, che per la prerogativa della *Linea* il Duca *D. Gaetano*, *e Gio: Giorgio Sforza Cesarini* figliuoli della Ducheſſa *D. Livia* Primogenita doveano essere preferiti alla Principessa *D. Cleria* loro Zia. Glie lo abbiamo dimostrato col Majorasco medesimo alla mano, che chiama egli il Testo di questa Causa: senza punto avvalerci della Dichiarazione del Principe *D. Giulio Savelli*. Se volevamo ricorrere ad altri Testi: la *L.* 40. di *Toro* ci favorirebbe in modo da renderci sicuri nelle circostanze di qualunque forte dubbio in contrario. Ma dov'è il sognato dubbio? Il Testo del Majorasco, su cui l'Avversario ha voluto provocarci, parla con tal chiarezza, che rimuove qualunque ostinata esitazione in contrario.

Ec-

Eccoci in fine al disperato asilo della pretesa Incompatibilità del Majorasco di *Cincione*, e della Primogenitura *Cesarini*, che dicemmo a voce, e nella nostra prima Scrittura di non essersi formalmente dedotta nel primo libello dato in nome del Sig. Principe di *Cincione*, e di Stigliano. Nè Noi ci saremmo presa la pena di far motto dell'Obblazione della Duchessa D. *Livia*, e della sua Rinunzia, se di tai cose non si fosse nella supplica medesima assai diffusamente ragionato con espressioni enfatiche poco favorevoli alla S. *Congregazione del Concilio*; ed alla *Sacra Ruota Romana*, ed appunto in quel luogo della sua Supplica, in cui dice, che *Livia* era mancata di vivere nel 1711. ed il Principe D. Giulio Savelli nel 1712.: dicendosi *Princeps Julius Sabellius perpetuam subiit noctem anno* 1712. Se possa poi ciò dedursi per semplice replica, puo l'Avversario meglio di Noi saperlo dagli Autori Pratici Forensi. Veniamo però alla giustizia dell'Assunto, e dell'azione quantunque non intentata. Lagnasi in vero la Primogenitura *Cesarini*, che eretta nel 1545. dal Cardinal *Alessandro*, e dal Duca *Giuliano* il vecchio *Cesarini* su de'Beni siti nello Stato Ecclesiastico, debba ora sottoporsi ad una Prammatica dell'Imperador Carlo V. pubblicata in Madrid per li Majoraschi de'Grandi di Spagna suoi Vassalli siti ne'Confini di quella vasta Monarchia. Lagnansi parimente il Cardinale *Alessandro*, e *Giuliano* il vecchio di volersi ora a' Chiamati nella loro Primogenitura ingiugnere il peso del divieto per la mistura di altre Armi, e Cognome: Quando essi, che acquistarono i Beni, ora per la maggior parte dissipati, e distratti, non si sognarono giammai di pensarvi. E si maravigliano, che vi pensassero poi nel 1620. i suoi Successori, senza avere fatto acquisto di nuovi Beni. Si consolano però nel riflettere, che gli attuali Chiamati non potranno giuridicamente essere costretti a soggettarsi a questo nuovo peso; quando.

RAGIONASI DELLA PRETESA INCOMPATIBILITA' DEL MAJORASCO DI CINCIONE, E DELLA PRETESA PRIMOGENITURA CESARINI.

anche i loro Genitori aveſſero voluto tacitamente accettarlo.

Premeſſe tai rifleſſioni, per riſpondere all'Avverſario ſiamo coſtretti di entrare di nuovo brevemente nell'eſamina della Prammatica dell'Imperador Carlo V. Dicemmo, che quella Legge letteralmente parlava dell'unione di due Majoraſchi per mezzo di un Matrimonio: Che ſi era eſteſa nel caſo della *Succeſſione*; quando gli Spoſi aveſſero in tempo delle Nozze una proſſima ſperanza di probabilmente ſuccedervi: Che ſecondo la ſteſſa Legge ciaſcun Majoraſco dovea avere la rendita maggiore *de dos quentos*.

Impugna acremente l'Avverſario tutte le noſtre ponderazioni ſu di detta Prammatica. In quanto al Punto dell'eſtenſione della ſteſſa Prammatica alle Succeſſioni, fa un conto Aritmetico. Dice, che a Noſtro favore vi ſieno *ſette* Autori, e che egli ne abbia *ſei*. Per diminuire il noſtro numero ſoggiugne, che fra i noſtri Autori vi ſono i due Addenti a *Molina* di oſcuro Nome. Traſcrive i luoghi degli Autori a sè favorevoli, e quaſi un intero Capitolo di *Roxas*. Libro per altro non raro.

Senza contendere ne' numeri, potremmo anche dire, che *Molina*, e *Matienzo* non gli ſono affatto favorevoli. Non fanno eſſi motto alcuno del caſo dell'unione di due Majoraſchi per via di *Succeſſione*: come puo riconoſcerſi dagli ſteſſi luoghi da lui citati. Ma. che occorre entrare in conteſa di numeri? Tutti gli Autori convengono nel Punto di eſſerſi la noſtra oppinione ricevuta nel giudicare da' Supremi Tribunali della Spagna. *Roxas* ſteſſo Anteſignano dell'Avverſario ingenuamente confeſſa di non averci ritrovata giudicatura favorevole (*a*). *Caſtillo Sotomajor* non è nè anche ſu queſto Punto del tutto favorevole. Legganſi le ſue pa-

(a) *Roxas de Incompatibil. Cap.* 1. *Part.* 8. *N.* 48. *e* 49.

parole nel *Lib.V.Cap.*177. *Num.* 37. *Sexto denique, & ultimo loco in comprobationem ejus partis, inquit D.Chriſtopharus ipſe de Paz. dicto Cap.*57.*n.*199. *urgere communem obſervantiam, & intelligentiam prædictæ Legis Septimæ, omnes enim ita opinantur, ut ejus Deciſio ſolùm vigeat, quando tempore nuptiarum ab utroque Conjuge Majoratus poſſideatur, cui communi obſervantiæ ſtandum eſt, ut in L.ſi de interpretatione D.de Legib. & in Capit.Dilect.ubi DD. de conſuetudine. Reſpondetur tamen nec obſervantiam uniformem fuiſſe, aliquando namque aliter obſervatum eſt, LICET CREBRIUS EA OPINIO OBTINUERIT, ATQUE PRÆVALUERIT.*

Per quel *aliquando aliter* non vogliamo uſare la fraſe *Bartolina* di *mentiris a Caſtillo Sotomajor*, che fu un gran Cattedratico. Diciamo però, che circa lo ſtile di giudicare merita piu credenza il *Roxas*, che fu un celebre Avvocato, ed un *Criſtoforo di Paz* Magiſtrato Supremo di *Biſcaglia*, e Conſigliere del Senato Supremo di *Valladolid*. A che dunque diſputare del numero degli Autori circa i loro ſentimenti, ſe l'oſſervanza di giudicare nelle Spagne è ſtata ſempre mai contraria?

In quanto poi all'altro requiſito della Rendita: onde ſorge l' Incompatibilità, piace all' Avverſario di ridurla alla tenuiſſima ſomma di ducati 5347. Si è egli per verità in ciò ingannato con leggere il *Roxas* dell' Edizione di *Lione* del 1669. nel *Cap.* 1. *della Par.* 8. Ma chi ſi vanta di una profonda, e non diſtratta lettura di tanti Autori *Spagnuoli*, potea anche leggere nel Libro medeſimo il *Cap.* 4. di cui eccone le parole: *Continuatur noſtra lex ſeptima in illis verbis: que ſea una de ellas de valor de dos quentos de renta, o dende arriba: quæ latinis correſpondent, ideſt quilibet ex duobus Majoratibus excedat in redditu valorem duplicatum decies centum mille dipondiorum, qui numerus eſt in ſumma dos quentos de renta, que hazen* 580823. *Reales, y* 18. *Maravidis, que reducidos a ducados ſin ſu maravedis montan*

ran 50347. ducados y medio, y un Real, y un maravedis.

Questa disputa però della Rendita, e dell'estensione della suddetta Prammatica del *Matrimonio* alla *Successione* è del tutto inutile. Nella prima Scrittura coll'idea, che si volesse applicare al Matrimonio contratto nel 1671. tra *Livia Cesarini, e Federico Sforza;* dicemmo, ch' era troppo inverisimile a cadere nell' animo di que' due Sposi la lusinga, che si estinguessero i Rami della Contessa *Agnese*, e della Contessa *Francesca*, e quello di *Giulio Savelli*, che era allora nell' età vigorosa di anni 45. Ora però ci ha avvertiti, che ha inteso egli di parlare del Matrimonio di *Margarita Savelli* con *Giuliano Cesarini*. Ma con questa nuova idea quale mai potea essere la lusinga di codesti altri più antichi Sposi? Doveano forse credere, che una nuova non favolosa *Pandora* dovesse infestare l' *Italia*, e la *Spagna* per lusingarsi di doversi in esso loro unire il Majorasco di *Cincione*, e la Primogenitura *Cesarini*? Per forgere questa lusinga nel pensiere di *Margarita Savelli*, il Majorasco di *Cincione* in tempo del suo Matrimonio seguito nel 1638. dovea quella buona Dama sperare in prima l' estinzione di *Francesco Fausto Cabrera* Giovane allora, e vigoroso; giacchè quando morì nel 1665. avea un Figliuolo naturale dell' età di anni quattro. Dovea poi sperare l' estinzione del Ramo della Marchesa di Cannete Zia di detto *Francesco Fusto*; come si ricava dal suo Testamento. Vi era anco il Ramo di *Agnese di Castro* Contessa di Lemos. Vi era l' altro Ramo della Sorella Secondogenita di costei *Francesca*; e poteano esservi altri Rami di *Teresa* Contessa di Castro, o di altri Discendenti da *Marianna* Contessa di Somaglia. Tutti questi Rami descritti nell' Albero Genealogico aveano ad estinguersi nella *Spagna*. Nella nostra *Italia* erano giovani, e vigorosi *Paolo Savelli* Primogenito, che fu

Car-

Cardinale nel 1664. *Giulio Savelli* ebbe moglie, e dalla medesima procreò Figliuoli, come rilevasi dal Cardinal *de Luca discurs.* 17. *de Feudis*, e 230. *de Fideicommissis*. Avea anche *Margarita* una Sorella casata nel nostro Regno col Principe di *Cariati*. Sicchè doveano nelle *Spagne*, ed in *Italia* accadere i diluvj di *Ogige*, e di *Deucalione* per estinguersi tante Famiglie; e per non credersi remotissima la lusinga di *Margarita Savelli*. Sono tai cose degne da porsi in disputa in un Magistrato Supremo? Sono queste le speranze di Successione discettate tra gli Autori Spagnuoli per l'estensione della suddetta Prammatica? Ed allorchè si aprì la Successione del Majorasco di *Cincione* nel 1683. in beneficio del Principe *D. Giulio Savelli* non gli fu forse disputata nelle *Spagne* nel 1685. la Successione, con porsi in controversia la di lui Discendenza da *D. Marianna* della *Cerda*? E come non si pensò allora a questa Prammatica di Carlo V. Il Principe *D. Giulio Savelli* possedea la Primogenitura ricchissima eretta nel 1621. da *Paolo* Principe di Albano suo Padre, e da *Federico* Duca della *Riccia*, di cui fa menzione il *Cardinal de Luca Discurs.* 114. Possedea parimente nel nostro Regno la Primogenitura della Casa *Perretti*. Non gli si oppose nelle *Spagne* Incompatibilità; perchè forse non si sapea colà la Prammatica di Carlo V.?

Conosce l'Avversario troppo inapplicabile questa nel caso nostro. Ricorre per tanto alle disposizioni de' Fondatori de' Majoraschi. Esamina la Quistione promossa tra gli Autori *Spagnuoli* sul punto dell' Incompatibilità nel concorso de' Figliuoli del Primogenito col loro Patruo. Troppo ristucchevole, e fuori di proposito si è questa disputa, che l'Avversario chiama ardua e difficile. Potremmo anche in ciò contentarlo, in dicendo, che nelle *Spagne* è stata ricevuta l'oppinione favorevole a' Nipoti contro del Patruo.

Solor-

Solorzan. De Indiar. Jur. & guber. T. 2. Lib. 2. C. 19. N. 56. & 57., le cui parole si trascrivono da *Paz de Tenut. P. 7. C. 6. N. 32.* ci attesta, che giornalmente nel Senato Supremo di Castiglia si decide a favore del Secondogenito de' Nipoti, contra del Patruo, e rapporta due particolari Decisioni.

Larrea Decis. 51. N. 16. dice, che nella Cancelleria di *Granata*, quando non vi sieno conghietture dell' Esclusione ristretta a *Linee*, e *Gradi* certi, e determinati, si ha l'esclusione per Reale; onde allora il Patruo vien preferito al Nipote.

Paz De Tenut. Part. 7. Cap. 6. N. 32. distingue, che nell' esclusione *Reale* il Patruo si preferiva al Nipote; ma non già nell'esclusione *Personale*: e che questa Sentenza avea seguita la Cancelleria di *Granata*. Per distinguersi però di qual sorte fosse l'Esclusione, quasi tutti convengono, che debba crederfi Personale l' esclusione; ove nasca dal semplice Precetto ingiunto da' Fondatori, di non doversi unire due Majoraschi per la ragione di non confondersi le loro Armi, e Cognomi. Citammo a tal' effetto il *Roxas*, il *Cardinal de Luca*, e *Torre* nella nostra prima Scrittura intorno allo stile di giudicare. Si ammetta pure di essere stato lo stile di giudicare vario nella Cancellaria di *Granata*. Ma il *Roxas* Autore favorito dell' Avversario afferma, che nel Supremo Consiglio di Castiglia siasi sempre mai giudicato a favore del Nipote Secondogenito contro del Zio.

A che occorre però l'esamina di tai dispute in astratto. Si suppone per base certa di fatto, che nel Primogenito, i cui Figliuoli contendano col Patruo, sia vietata l'unione de' Majoraschi. Dov' è però nel caso nostro, che a *Livia Cesarini* fosse vietato il possesso di due Majoraschi? *Andrea Cabrera*, ed *Isabella Bobadilla* differo tutto l'opposto nel Majorasco da loro fondato. *Se accaderà* (dicono Andrea Cabrera, ed Isabella Bobadil-

dilla) *di avere a ſuccedere a queſto noſtro Maggiorato alcuna femmina, alla quale appartenga, ſecondo l'ordine, e regola, che di ſopra ſi contiene: e codeſta tale ſi mariteſſe con qualche perſona, che aveſſe altro Maggiorato, vogliamo, e comandiamo, che* IN TAL CASO ELLA, E IL SUO MARITO NELLA LOR VITA TENGANO, E POSSEGGANO IL DETTO MAGGIORATO DOPO LA MORTE PERO' DI CODESTA FEMMINA, VOGLIAMO, E COMANDIAMO, CHE SE VI SARANNO DUE FIGLI MASCHI, A QUESTO MAGGIORATO VI SUCCEDA IL FIGLIO SECONDOGENITO LEGITTIMO, E NATURALE, *ed i di lui diſcendenti, ſecondo l'ordine, e regola, che ſi è detto di ſopra in queſto Maggiorato, e non ſucceda, nè poſſa ſuccedervi il Figlio maggiore, perchè coſtui abbia, ed erediti il Maggiorato di ſuo Padre, e non ſi confonda l'un Maggiorato coll'altro. Però ſe accaderà, che una tal femmina averà un figlio maſchio ſolamente, in tal caſo codeſto figlio abbia, ed erediti il detto Maggiorato; e lo tenga, e poſſegga in ſua vita; però, che dopo la di lui morte l'abbia, ed erediti* IL FIGLIO MASCHIO *legittimo, e naturale, ed i ſuoi Diſcendenti legittimi, e naturali, ſecondo l'ordine e regola, che di ſopra ſi contiene in queſto noſtro maggiorato: e quel che in tal modo lo poſſederà dopo i giorni di* SUA MADRE, ED AVOLA, O DI ALTRI, *abbia a conſervare e tenga nel nome e cognome, e nello ſcudo delle ſue Armi, ciò che appreſſo ſi dirà di colui, che terrà queſto detto Maggiorato.*

Sicche giuſta la Legge del noſtro Majoraſco potea *Livia* poſſederlo colla Primogenitura *Ceſarini* durante la ſua vita. Potea poſſederlo un ſolo Figlio maſchio; e pure non era il caſo rigoroſamente previſto da' Fondatori di una Donna, che ſi uniſſe con Marito poſſeſſore di altro Majoraſco. A che dunque ricorre l'Avverſa-

verſario alla Dichiarazione di *Giulio Savelli*, che in vita di *Livia* chiamò *Gio: Giorgio* di lei Figliuolo Secondogenito al detto Majoraſco ? Per prima chiamò *Gio: Giorgio*, e non *Cleria*. Coſtei non fu chiamata dal Principe *D. Giulio Savelli*, nè potea chiamarſi ſenza pervertire la *Linea*. Leggaſi ſu tal propoſito *Caſtillo Lib.* 5. *Cap.* 180. *N.* 15. *e* 16. Così nel caſo noſtro ragiona queſto Autore : *Sic, ſanè filius ſecundogenitus, vel alius, qui in remotiori lineâ, & gradu exiſtit; ubicumque ordinem regularem ſucceſſionis prævertere intendit, & fratri primogenito, aut exiſtenti in meliori gradu, & lineâ, prætextu incompatibilitatis, aut alio præferri, non alius obtinere potuit, quam ſi ad Juris communis derogationem expreſſam oſtendat diſpoſitionem, vel ſi tacitam conjecturalem, & præſumtam. Talis tamen ea ſit, atque ex ejuſmodi deducatur argumentis, conjecturis, & rationibus*, QUOD EVIDENS, ET CLARUM JUS EX EIS RESULTET, *prout evidentes, & claras conjecturas eſſe neceſſarias diximus, & in ſimili caſu conſideravit Ludov. Molin. & ſingularia jura, & doctrinas ponderavit.*

Ma ſiccome dicevamo, tutte le diſpute ſono inutili per volontà de' Fondatori. *Livia* potea poſſedere i due Majoraſchi, e traſmetterli poi à' ſuoi Figliuoli, dividendoſi fra di loro ; qualora foſſero due. E qualora non vi foſſe, che un ſolo Figlio Maſchio, avrebbe potuto anche poſſederli ammendue, ed indi dividerſi ne' di lui Figliuoli.

Per isfuggire queſta inſuperabile difficoltà ricorre di nuovo l'Avverſario a *Margarita Savelli*. Dice, che coſtei avrebbe potuto poſſedere ammendue i Majoraſchi : ma che dopo ſua morte avrebbe dovuto laſciarli uno a *Livia*, e l'altro a *Cleria* ſue Figliuole. Noi replichiamo ſubito, che queſto caſo non avvenne. Non importa, ſoggiunge l' Avverſario: Baſta che poteſſe accadere. Or chi mai ſi è ſognato di argomentare dal-

la

la potenza all'atto? Il penſiere e l'idea è tutta nuova. E pure nè anco baſta. Per ſalvare la ſua intrapreſa vi vuole una Metamorfoſi. Biſogna far cangiar ſeſſo a *Livia*, *e Cleria*. I noſtri Fondatori eſpreſſamente vollero la diviſione de' due Majoraſchi: quando vi foſſero DUE FIGLI MASCHI. Le parole ſono queſte:

Però ſe accaderà che una tal Femmina avrà un FIGLIO MASCHIO SOLAMENTE, *in tal caſo codeſto Figlio abbia ed erediti il detto Maggiorato, e lo tenga e poſſegga in ſua vita; però che dopo la dilui morte l'abbia ed erediti il* FIGLIO MASCHIO SECONDOGENITO.

Sicche ammettendo i caſi poſſibili in *Margarita*, ſenza far divenire maſchi *Livia*, e *Cleria*, nè anco ſi giunge all'intento. Nè anco però il Contraddittore ſi dà per vinto. Dice, che nella Primogenitura *Ceſarini* vi era il divieto della miſtura di altre Armi, e Cognome: Che oltre del paſſo da Noi traſcritto del Majoraſco di *Cincione* dovevamo leggerne un altro, in cui il peſo di portare le Armi, ed il Cognome viene generalmente impoſto a tutti i Chiamati. Traſcriviamo adunque interamente queſto altro paſſo. *Ordiniamo eziandio, e comandiamo, che il detto D. Ferdinando di Bobadilla noſtro Figlio, a di cui beneficio primieramente facciamo, e coſtituimo il detto Maggiorato, e i ſuoi Figli, e Nipoti, e gli altri, a quali dovrà pervenire il Maggiorato, ed a quello ſuccedere tanto i maſchi diſcendenti per linea retta, ſecondo ſi è detto, come le femmine, alle quali per mancanza di figli maſchi apparteneſſe il Maggiorato, ſecondo la maniera, che ſi è detto; ſiano tenuti di portare per ſovra nome, e di chiamarſi col Cognome di Cabrera, e di Bobadilla, e debbano portare, e portino le armi di Noi D. Andrea Cabrera, e D. Beatrice di Bobadilla Marcheſe, e Marcheſa di Moja, le quali ſono delle figura e colori,*

ſecondo che in queſto ſcudo ſon dipinte , le quali armi abbiano a portarle intere , ponendole ne' loro ripoſti , e ſcudi , e negli altri luoghi , ove voleſſero , ed aveſſero a bene ed ordinaſſero . E ſe per avventura nol faceſſero . In tal caſo poſſa quegli , che ſta nel grado ſuſſeguente , al quale dovrebbe pervenire il Maggiorato , ſe l'altro moriſſe di morte naturale , richiederlo , che porti le dette Armi , e ſi chiami col detto Cognome , e Sovranome . E ſe dal giorno , che ſarà interpellato per ſei meſi primi ſuſſeguenti , dopo compiuti , non l'emendaſſe con portare le ſudette Armi , e prendendo il detto Cognome , per l'iſteſſo fatto paſſi il Maggiorato , ed il dritto del medeſimo a quel grado , o perſona , a chi dovrebbe appartenerſi ſe l'altro che non VOLLE *portar le ſudette Armi , e prender il detto Cognome , moriſſe di morte naturale : E queſto , che lo dimandi , e poſſa domandarlo per dritto , ma che non lo dimandi , nè poſſa entrare nè occupar la tenuta , e poſſeſſo de' beni del detto Maggiorato de facto , nè per forza , o per propria autorità ; ſino a tanto che ciò ſia veduto , determinato , e* DICHIARATO DA GIUDICE COMPETENTE:

Dunque , ſe traſgredivaſi il peſo ingiunto di portare le Armi , ed il Cognome , a chi ſi dava l'Azione per la Controvvenzione? Si legge chiaramente , che ciò competea all'immediato Succeſſore . Dovea coſtui ricorrere al Giudice competente . Dovea interpetrarſi la parola di non VOLLE , e perciò vi biſognava l'arbitrio di un Giudice diſcreto . Gl'immediati Succeſſori , che interpellavano , doveano eſsere *Figli Maſchi* . Vi ſi dovea interporre la Sentenza del Giudice . E tutto ciò , come ſi verifica nel caſo noſtro? Legga ſu tal propoſito l'Avverſario , quanto limitatamente , e riſtrettamente debbano intenderſi tai Precetti d'Incompatibilità in *Caſtill. lib. 5. Cap. 181. Num. 31. e 36.*

In quanto poi al Divieto della miſtura di altre Armi , e Cognomi , nel Majoraſco di *Cincione* ſi fonda l'Avverſario

versario nel Precetto di doversi *interamente* portare le Armi, ed il Cognome di *Bobadilla*. Bella interpetrazione in vero fondata su nuove Regole del *Blasone*. Leggesi nella Primogenitura *Cesarini*, ma non già imposta da coloro, che acquistarono i Beni, e che fondarono la Primogenitura medesima. Replichiamo però di nuovo, se questa Opposizione, chi potea farla a *Livia* nel possedere unitamente il Majorasco di *Cincione*. I Fondatori del medesimo chiaramente lo esprimono così: *Colui che stà nel grado susseguente, al quale dovrebbe pervenire il Maggiorato, se l'* ALTRO MORISSE DI MORTE NATURALE. Doveano dunque essere i Figliuoli di *Livia*: e costoro doveano essere *Maschi*.

In oltre anche con costoro avrebbe potuto ben intraprendere il litigio la stessa *D. Livia* loro Madre. Dovea anche esaminarsi, se il peso di portare le Armi, ed il Cognome si era imposto da Fondatori per via di stretta, e precisa Condizione, o per via di Modo. Citammo a tal effetto il *Castillo*, e *Torre* nella prima nostra Scrittura. Dicemmo in oltre, che posta anche l'Incapacità della Madre, non potea giammai trasfonderfi a' Figli. L'Avversario all'incontro per provare, che l'Incapacità del Padre possa nuocere al Figliuolo nel punto dell'Incompatibilità de' Majoraschi, allega *Castillo* nel *Num.* 70. del *Cap.* 15. ed il *Num.* 46. e 171. del *Cap.* 19. Ma perchè, di grazia, togliere dagli Autori da lui citati quel che precede, e quel che susseguе?

Castillo nel *Cap.* 15. scrisse per le Figliuole di un Sacerdote, che possedea un Majorasco Incompatibile con altro, che se gli sarebbe per principj di Regolare Successione deferito. Premette al *Num.* 44. per massima, che ciascheduno Successore conseguisce il Majorasco *ex propriâ persona*. Insegna nel *Num.* 45., che quanti sono i Successori, tante sono le Chiamate pro-

prie per ciaſcheduno : onde mancando il Succeſsore precedente per morte, o per Incapacità, ſubentri il ſuſseguente per la ſua propria Chiamata. Nel *Num.* 46. aſsegnandone la ragione ſcrive così. *Quoniam in hac materiâ paria ſunt, mortuum eſſe aliquem, & ſic non extare; ſive extare, & non poſſe ſuccedere l. Pater. Incapax enim pro mortuo reputatur.*

Queſte parole, che riguardano l'Oppoſizione, le prende l'Avverſario nella facciata 198. della ſua Allegazione per la ſentenza di *Caſtillo*. Non ſi fa carico, che queſto Autore lungamente vi riſponde dal *Num.* 61. ſino al *Num.* 84. e ne adduce quattro motivi. Il Primo, che non ha luogo la propoſizione, quando eſcluſo il Padre, e la Madre, vengano i Figliuoli eſpreſſamente Chiamati. Il ſecondo, che non ſi eſcludono i Figli, quando contro di loro non militi la ragione, per cui ſi foſſe eſcluſo il Padre. Il terzo, in cui di nuovo è inciampato l'Avverſario a credere *Caſtillo* favorevole alla ſua Idea, ſi è che poſſa aver luogo l'anzidetta propoſizione ſoltanto; quando i Figli veniſſero *ex perſonâ Patris, & tamquam ſubingredientes eorum locum, & gradum, ipſoſque repræſentantes.* Ma non già *quando venirent ad ſucceſſionem ex perſonâ & jure proprio, uti exiſtentes proximiores in gradu.* Perche poi cio ſi traſcriva ingenuamente, nol comprendiamo.

Propone parimente lo ſteſſo *Caſtillo* un'altra riſpoſta all' Oppoſizione medeſima ne' termini, che ſieguono *Num.* 76. *Quanto denique & ultimo loco reſpondetur regulam eamdem generalem excluſâ ſcilicet unâ perſonâ deſcendentes etiam ex eâ excluſos cenſeri, tunc demum procedere, quando aliquis ſimpliciter, atque indiſtinctè, excluſus eſt, ita quod ſemper, & abſolutè incapax fuerit, & inhabilis omninò ad ſuccedendum; nec ullo modo aut tempore ſuccedere potuerit; eo namque caſu, & ejus filii, atque deſcendentes inhabiles judicantur, & excluſi. Secùs tamen eſt, ſi non ſimpliciter, aut abſolutè*

lutè excluſus eſt, ſed potiùs ad ſucceſſionem vocatur, licet in aliquem caſum, aut eventum excluſus, vel remotus a ſucceſſione, ita quod non omninò incapax fuerit, ſed potius aliquando capax: tunc namque ejus deſcendentes non cenſentur inhabiles, nec excluſi. N. 76. & ſeqq.

L' altro luogo, che allega del *Cap.* 19. ſi è quello appunto, di cui parlammo nel ragionare della *Rappreſentazione*. Oſſervammo, che il *P. Molina* ebbe i termini di *Rappreſentazione*, e di *Traſmiſſione* per improprj ne' Majoraſchi. Uno degli argomenti, di cui ſi avvale, ſi è, che uſandoſi tai termini, ne ſeguirebbe, che l'Incapacità del Padre potrebbe nuocere al Figliuolo: Onde per evitare queſto aſſurdo ſi debbano uſare i termini di *propria Chiamata*, o pure di *Rappreſentazione virtuale*. Dee però avvertirſi, che il *Caſtillo* nell' avvalerſi di tale Scolaſtico ſentimento del *P. Molina*, ſi riporta agli anzidetti luoghi del *Cap.* 15. Or come mai ha potuto il Contraddittore travolgere il ſenſo di *Caſtillo* in queſto luogo. Propone dubbj generali intorno alla *Rappreſentazione*. Nel luogo però proprio, e preciſo, dove tratta dell' Incapacità, che ſorga dall' eſſere i Majoraſchi Incompatibili, cioè nel *Cap.* 15. dello ſteſſo *Lib.* 3., avea fatta una lunghiſſima diſſertazione per dimoſtrare, che sì fatta Incapacità non potea nuocere a' Figliuoli. Se poi vuol ricrederſi del vero ſentimento di *Caſtillo*, e quanto ſia ben fondato ſul punto particolare della noſtra Cauſa, in cui l'Incapacità di *Livia* ſi vuol far ſorgere dal Precetto di aſſumere il Cognome, e le Armi di *Cabrera*, e *Bobadilla*, prendaſi la pena di leggere nuovamente lo ſteſſo *Caſtillo* nel *Lib.* 5. *Cap.* 180. dal *Num.* 27. fino al 30, da Noi allegato nella noſtra prima Scrittura.

Ecco con ſommo faſtidio, e tedio ſciolte tante Ipoteſi figurate dall'Avverſario, quante non ſe ne ſono finora propoſte nelle Scuole Peripatetiche. Potevamo re-

ſtri-

ſtrignerci nel ſolo caſo adivenuto di eſſere vacata la Succeſſione dello Stato di *Cincione*, predefunta già *Livia*, e ſuperſtiti i ſuoi Figliuoli, che poteano fra di loro dividerſi i Majoraſchi, a cui venivano Chiamati per le loro proprie Perſone. Baſtava dire, che dal Duca D. *Sforza Sforza* ſono rimaſti piu Figliuoli, fra' quali potrebbe eſſere la Conteſa. Ma come poſſono mai entrarvi i Diſcendenti di *Cleria*, ed in conſeguente di una *Linea* eſcluſa da ammendue i Majoraſchi?

Ci luſinghiamo di avere piucche abbaſtanza riſpoſto alla lunghiſſima Allegazione dell'Avverſario, e ad un'Opera cotanto premeditata. Sono aſſai poche le Concluſioni neceſſarie a porre in chiariſſimo lume la noſtra Cauſa, ſenza togliere le altre eſtranee diſtrazioni. La Data delle Leggi di *Toro* pubblicate a' 7. Marzo del 1505.: Il rogito dell'Iſtrumento del noſtro Majoraſco ſeguito a' 27. Giugno del 1505.: e la Legge 40. di *Toro* decidono ne' termini preciſi la quiſtione preſente già fin dal 1729. deciſa parimente a noſtro favore nel Supremo Conſiglio di *Caſtiglia*, e nel 1738. da' piu Dotti Miniſtri delle Spagne, che credettero ſicuriſſima la Compra dello Stato di *Cincione* dalla Caſa *Sforza Ceſarini*: e così lo conſultarono al Monarca *Filippo V.* di glorioſa memoria. Toglie però ogni ideale preteſto la volontà de' Fondatori del Majoraſco medeſimo, in cui giuſta l' indole della Nazione, e la natura invariabile de' Majoraſchi Regolari, viene ſempremai la *Linea* preferita al *Grado*, tanto ne' Diſcendenti, quanto ne' Traſverſali. E per l'Incompatibilità preteſa de' due Majoraſchi ſi riſerbi il riverito Avverſario altra piu profonda lettura di Autori Spagnuoli, quando i caſi figurati, e finora non adivenuti ſuccederanno.

Napoli 18. Novembre 1753.

Carlo Franchi.

VA 1 154 1950

Digitized by Google

DIFESA

Dell'Illuſtre Piazza di Nido

PER

Lo Padronato Laicale

DELLA

Chieſa, ed Oſpedale di S.Angelo a Nido.

CHI giuſto eſtimator delle coſe puo deplorare abbaſtanza la condizione pur troppo miſera del noſtro umano intendimento. Prevenute le noſtre menti, ed i noſtri penſieri da certe Idee, che in Noi ſi formano, ci s' ingrandiſcono, ed impiccioliſcono gli Oggetti a proporzione delle prevenzioni noſtre medeſime: e crede ciaſcuno, riguardando le coſe dal Punto, in cui gli ſi rappreſentano, di ravviſarne, e diſcernerne il vero. Vanta la noſtra Italia, ed al famoſo Galilei nel paſſato Secolo attribuiſce felice il pregio dell'utiliſſima Invenzione de' Tubi Ottici; onde per mezzo di alcune Lenti artifizioſamente lavorate, e diſpoſte riuniſconſi i raggi viſuali in un ſolo Punto, e le immagini degli oggetti lontani quaſi ci ſi avvicinano, e s' ingrandiſcono. Ma qual Lente piu utile, e maraviglioſa ſarebbe quella, che ſapeſſe in un ſolo punto riunire i noſtri penſieri? Tanto però non è permeſſo alla noſtra umana deboliſſima condizione. Quindi le tante diſpute, e gare, che hanno ſempremai turbata, e turberanno il piu bello, ed il piu pregevole della Società. Se delle coſe grandi lice far argomento a' piccioli avvenimenti, baſtantiſſimo eſempio ce ne ſomminiſtrerebbe la conteſa sì acceſa, e dibattuta per lo Pio Luogo di S. Angelo a Nido, per cui dopo tante ſcritture formate, non meno per parte della Curia Arciveſcovile di queſta Metropoli, che del Sedile di Nido, ſiamo ſtati anche Noi obbligati a prender la

penna in difeſa di queſto Pio Luogo, e del Laico Padronato, che ſul medeſimo ſi appartiene alla Nobiliſſima Aſſemblea de' Cavalieri del Sedile medeſimo. Chi da remoti paeſi aveſſe lette le ſcritture dottiſſime formate su tal materia, avrebbe potuto forſe ingannarſi nel credere, che trattavaſi nella Controverſia preſente di qualche ſeparazione, o diſmembrazione notabile di Territorio della Dioceſi Veſcovile di queſta Metropoli. Ma qualora poi quì ſi portaſſe, e ſpinto da giuſta curioſità veder voleſſe il Pio Luogo, della cui Giuriſdizione contendeſi, non vedrebbe, che un ricinto di poche mura in pochi palmi di terra. Se gli foſſe in grado di ſapere le opere, che colà ſi eſercitano, gli ſarebbe agevole il ſapere di non eſſervi, che un Oſpedale per poveri infermi; un' ampia Biblioteca ſola, ed unica in queſta Real Dominante deſtinata al pubblico uſo; ed una Chieſa con pochi Sacerdoti addetti unicamente alla cotidiana celebrazione de' Divini Sacrifizj, e del maggior culto Divino. Curioſo d' inveſtigarne la Fondazione riſaprebbe, che queſta ſi fu Fondazione del Cardinal Rinaldo Brancaccio, il cui nome non potrebbe giugnergli ignoto, purche mediocremente verſato nella Storia Eccleſiaſtica non ignoraſſe i Concilj di Piſa, di Coſtanza, e gl' infeliciſſimi tempi, che gli aveano preceduti, di quell'orribile Sciſma, che per lo ſpazio di quaſi otto Luſtri avea ſquarciato il ſeno della noſtra Chieſa Cattolica. Sapendo sì celebri avvenimenti, non potrebbe giugnergli nuovo il nome di queſto gran Porporato, che tanta parte vi ebbe in vantaggio comune di tutta la Chieſa. Queſti ſaprebbe di eſſere il Fondatore di quel Luogo Pio, e che le leggi da lui preſcritte, precedente una Bolla Appoſtolica del Sommo Romano Pontefice Martino V. ſi oſſervavano inviolabilmente per lo ſpazio di piu di tre Secoli: che oltre della Bolla di Martino V. avea approvato gli ſteſſi ſtabilimenti

il

il Sommo Pontefice Paolo Terzo nel 1543: che Urbano Ottavo a ſuppliche di due Porporati Franceſco, e Stefano Brancaccio li avea confermati, avendo coſtoro il merito di avere aggiunta all'opera dell'Oſpedale, e Chieſa fondata dal Cardinal Rinaldo della loro famiglia, quella numeroſa Biblioteca, che ora ſi oſſerva: Che all'autorità Pontificia vi ſi era unita anche la Regia collo ſpecioſo Diploma della Glorioſa memoria di Filippo Secondo Re delle Spagne ſpedito in Bruſſelles fin dal 1559: Che l'Imperadore CarloSeſto avea onorato queſto Luogo della ſua Real Protezione: e che il noſtro amabiliſſimo Regnante avea parimente a queſto Pio Luogo benignamente accordata la ſua Sovrana Real Protezione. Or la Poteſtà Pontificia, e Regia, che val quanto dire il Sacerdozio, e l'Impero, impegnati al ſoſtegno di queſto Pio Luogo: la Conſuetudine di tre Secoli vera, e fedele Interpetre dell'antichità: ed in fine la memoria di un Fondatore cotanto ragguardevole negli Annali Eccleſiaſtici, ſi crederebbono il più forte, ed inconcuſſo ſoſtegno a qualunque intrapreſa di novità, ove in materia di Giuriſdizione, e di Diſciplina Eccleſiaſtica ſi trattaſſe, non già di un Pio Luogo sì picciolo, ma di una Provincia, e di un Regno intero. Baſterebbe il ſovvenirſi del memorabil eſempio del R. P. Clemente VIII., allorchè ricevè alla Comunione della noſtra Fede Cattolica Errico Quarto Re di Francia. Gli raccomandò la Pubblicazion del Concilio di Trento: ſoggiugnendo, che avrebbe ben volentieri ſofferto di non pubblicarſi quelle coſe, che riguardo alla Diſciplina turbar poteano la tranquillità dello Stato. *Efficiat ut Concilium Tridentinum publicetur, & obſervetur in omnibus, exceptis tamen ad veſtram ſupplicationem, & inſtantiſſimam petitionem, ſi quæ fortè adeſſent, quæ revera ſine tranquillitatis perturbatione executioni demandari non poſſint.*

Ma

Ma ſe dopo qualche ſoggiorno nella noſtra Città gli capitaſſe nelle mani l'ultima Allegazione fatta a favor della Curia Arciveſcovile, come opera di uno de' piu dotti, ed eruditi del noſtro Foro, che direbbe in leggendo, che quanto credeaſi per una Tradizione comune, e coſtantiſſima per piu di Tre Secoli era una Favola: e che, prendendoſi quaſi a giuoco una materia sì ſeria e grave, era quaſi piu della metà della Scrittura ripiena de' nomi di Favola, e di Scena: e che fra le Bolle Pontificie, ed i Regj Diplomi framiſchiavanſi i nomi delle Metamorfoſi d' Ovvidio, ed i verſi dell'Arioſto. Direbbe che da per tutto naſcono i Padri Arduini, e da per tutto ritruovanſi i Germonj, i quali prevenuti dall'impegno d'opporſi al nuovo ſiſtema Diplomatico del Padre Mabillon, cominciarono a dubitare della Fede di quaſi tutte le Carte antiche del Reame di Francia. Tanta ſi è la forza della prevenzione nelle noſtre menti!

Siamo forſe vagati piu del dovere per ſoddisfare alla ſemplice curioſità di un Foraſtiere. Ma queſte ſemplici Idee baſtantiſſime a rendere perſuaſo, chi non debba delle materie informarſi, ſe non che per ſemplice curioſità, ſono troppo aliene dal caſo, in cui ſiamo. Dobbiamo Noi renderne conto a' Miniſtri Supremi, ove le materie hanno a diſcuterſi, ed eſaminarſi per li ſuoi veri principj. Qui il dotto Autore della Scrittura in difeſa della Curia Arciveſcovile ci ſtringe da preſſo di non eſſere Noi nel caſo di qualche Critica Accademica Diſſertazione. Deteſterà, e cancellerà biſognando i nomi cotanto ripetiti di Favola, e di Scena. Crederà poi fermamente, che l'Oſpedale, e la Chieſa di S. Angelo a Nido ſieno di fondazione del Cardinal Rinaldo Brancaccio. Ma venendo alle ſtrette, ci fa ſapere, che la cauſa dell'Eſenzione di S. Angelo a Nido in un Giudizio Contenzioſo ſi è già deciſa dalla S.C. del Concilio, ove la materia

ria di Giuriſdizione Spirituale, ed Eccleſiaſtica avea neceſſariamente a trattarſi: che i Supremi Regj Miniſtri non ſono Giudici di Appellazione delle Congregazioni di Roma: Che le Parti del Regio Magiſtrato non ſono nel concedere il Regio *Exequatur* di andar su cio diſaminando, che ne ſtimino il Fagnano, il Gonſalez, de Luca, Barboſa, Felino, ed il Palermitano. C'inſegna, che debba ſolamente vederſi, ſe vi ſia ſtata notoria Ingiuſtizia, Oppreſſione de' litiganti Vaſſalli: o ſe per mezzo delle Riſoluzioni delle Congregazioni, ed altri Tribunali della Corte di Roma, ſi rechi pregiudizio al Pubblico, o a'Regj Diritti.

Del Regio Placito, o ſia *Exequatur*.

Prima di entrare a riſpondere a tuttociò, che v'ha o di Fatto, o di Diritto per porre in chiaro la Fondazione Laicale, e l'eſenzione pattuita *in limine Fundationis* della Chieſa, ed Oſpedale di S. Angelo a Nido, ſtimiamo di ovviare ſul bel principio a queſta grande obbiezione di eſſerſi già la Cauſa deciſa nella S. C. del Concilio; e che i Regj Miniſtri non ſono Giudici di Appellazione delle Congregazioni di Roma. Non oſiamo Noi aſſerire, che i Regj Miniſtri poſſano, come in grado di Appello, rivedere le Deciſioni di Roma, per non togliere quel che alla Poteſtà Eccleſiaſtica, ed al Sacerdozio infallibilmente ſi dee. Ma non ſi oſerà nè anche di torre via le Prerogative piu grandi, e piu eſſenziali del Principato, e dell'Impero: affinche ſieno fermi, e ſtabili i confini tra queſte due Supreme Poteſtà Spirituale, e Temporale, l'una indipendente dall'altra. Come potranno però ſerbarſi tai limiti, ove nelle materie di Eſteriore Polizia Eccleſiaſtica non ſi riconoſca ne' Sovrani la Preminenza di eſſere Capi di una Società Fedele, e Criſtiana: di eſſer eglino i Conſervatori della Giurisdizione Eccleſiaſtica ſpirituale, e temporale, tanto in qualità di Protettori, che di Magiſtrati Politici: ed ove non concepiſcaſi bene il ſenſo di quel famoſo Detto del Santo

Ve-

Vescovo Ottato Milevitano (*a*), *che la Chiesa è nella Repubblica, e non già la Repubblica nella Chiesa?* Quindi egli è indispensabile a tutti i Principi Cattolici di far ne' loro Regni esaminare per via di Fatto, e di estraordinaria Cognizione tutte le Bolle non attenenti a Dottrina, ed a Dogma, e tutti i Decreti de' Tribunali, e Congregazioni di Roma prima di essere ricevuti in ciascheduna Provincia Cattolica. Debbonsi esaminare coll' istessa Estraordinaria Cognizione le Consuetudini antichissime di ciaschedun Regno in materia di Disciplina, varia in varj tempi, ed in differenti Provincie Cattoliche. Cessato l'antichissimo primiero uso de' Sinodi Provinciali, e dopo il celebre Canone del Concilio Sardicense, non ostante le Opposizioni de' Vescovi della Chiesa Africana, riconosciuta giustamente la Sede Apostolica, come il vero Fonte di tutta la Giurisdizione Ecclesiastica in tutte le Diocesi le piu rimote, divenne ne' Principi vieppiu indispensabile questa estraordinaria Cognizione per lo Governo de' Popoli, per la quiete dello Stato, e per la Polizia Esteriore medesima Ecclesiastica, di cui i Sovrani debbono esserne i Protettori. Per potersi cio fare fra i giusti limiti, e colla piu profonda venerazione sempremai dovuta alla Sede Apostolica, non debbono certamente rivolgersi soltanto Fagnano, Barbosa, e quegli altri Autori, che ci si additano. Hanno costoro il loro pregio ed il loro merito: e furono informatissimi dello stile, e delle materie trattate nelle S. Congregazioni, e ne' Tribunali di Roma, ove in tutto il corso della loro vita impiegarono la loro opera. Ma coll' ajuto di questi soli lumi non si acquisteranno certamente le cognizioni necessarie per ben distinguere i giusti limiti delle due Potestà. Non faremo uso delle Opere di Carlo Feuret nel suo Trattato dell'Abuso, nè di Dionigi Talon nell'altro suo Trattato dell'Autorità de' Rè.

Tra-

(a) Lib. 3.

Tralaſceremo di rammentare su tal propoſito l'Opera pochi anni ſono impreſſa dal Celebre Abate Duguet Prete nella Diocesi di Lione, Gran Teologo, e rinomatiſſimo per le altre dotte ſue Opere date alla luce. Coſtui nella ſua ultima Opera dell'Iſtituzione del Principe tratta nelle due prime Parti, del Governo temporale: e le altre due, che fanno piu della metà del ſuo Libro raggiranſi intorno all'Eſteriore Polizia Eccleſiaſtica, ed alla Poteſtà de' Principi. Coteſti Autori Regaliſti Franzeſi, ci ſi dirà, che fanno troppo altamente riſonare il nome della Libertà della loro Chieſa Gallicana: quantunque altra non ſia, che il Primiero Diritto Comune Eccleſiaſtico dipendente da' Sagri Canoni. Potremmo però qui rammentar di paſſaggio, che una delle piu celebri Prammatiche Sanzioni di quel Reame su tal materia ſi attribuiſce a Luigi Nono, che ſi è appunto quel Santo Rè, che adoriamo su gli Altari, ſiccome nella ſua vita ſi legge. A dire però il vero le voci, e l'eſpreſſioni ſaranno forſe differenti, differenti alcuni Coſtumi, e Conſuetudini. Ma in realtà tutti i Principi Cattolici della Terra uſano del Diritto medeſimo per la materia, di cui trattiamo, come inſeparabile dalla loro Sovranità. Il Savio Giureconſulto *Covarruvias* nelle ſue Quiſtioni Pratiche, e nelle ſue diverſe *Deciſioni* (*a*), ci atteſta la ſteſſa Pratica nelle Spagne, collo ſteſſo Principio di non farſi novità in quei Regni contro i Privilegj de' medeſimi, de' loro Sovrani, e delle Conceſſioni Appoſtoliche. Riferiremo i ſuoi proprj Termini, perche molto al caſo confacenti: *In his Regnis multis in caſibus, & negotiis litteræ Apoſtolicæ ante executionem earum ad Regia mittuntur Tribunalia, idque fit ex Regio Decreto, ut illic examinentur, ne quid fiat, & obtineatur falſis precibus, & importunis ſuggeſtionibus a Summo Pontifice adversùs Regni, Regumque Hiſpaniarum Privilegia, & Apoſtolicas Conceſſiones:*

(a) Lib. 2.

nes: Denique ne litteræ Summi Eccleſiæ Præſulis contra publicam Spiritualis Eccleſiæ, & temporalis hujus Provinciæ utilitatem, præter ipſius concedentis voluntatem executioni mandentur: etenim & alii Chriſtiani orbis Principes eodem jure utuntur, & hactenus uſi fuere. Della ſteſſa maniera riſpettoſa di agire in tutti gli Stati, e Regni Cattolici, nel ſoſpendere l'Eſecuzione delle Bolle, e de'Decreti de' Tribunali di Roma, fino a tanto, che al Soglio Pontificio non porganſi le nuove ſuppliche, poſſono ritrovarſi baſtanti Eſempj in un picciolo Libro impreſſo in Liegi nel 1645., che ha per titolo. *Jus Belgarum circa Bullarum Pontificiarum receptionem.* E queſta ſi è anche la Pratica inconcuſſa, e ricevuta per Legge nel noſtro Regno, in cui ci ſerviamo dell'eſpreſſione del Regio Placito, o di *Exequatur.*

Siccome Noi non ſiamo rimaſti ſoddisfatti delle Autorità di Fagnano, di Barboſa, e di quegli altri Canoniſti allegati dal dotto Difenſore della Curia Arciveſcovile. Così nè anch'egli reſterà pago di queſte poche Autorità, che ſi ſono da Noi addotte. Faccia, com'egli vuole. L'uſo di affaſtellare molti Autori tanto piu pregevoli, quanto di nome piu incognito, in una materia sì delicata, ſaremo concordi nel deteſtarlo. Baſterebbe quì rammentare, quanto avvenne ne' primi Concilj Ecumenici. Gli eſempj dell' Imperadore Teodoſio nel Concilio Efeſino, e dell'Imperador Marciano nel Concilio Calcedonenſe ſarebbero forſe molto a propoſito. Per Noi però che ſiamo piu uſi ad avere per le mani il corpo delle noſtre Leggi Civili, ſarebbe piu agevole il traſcorrere le Novelle dell'Imperadore Giuſtiniano. In molte di eſſe, e particolarmente nella *Novella* 6., 57. 58. 123. & 137. chiaramente puo ſcorgerſi, qual parte debbano avere i Principi nella Polizia Eſteriore Eccleſiaſtica: e come ſia della loro inſpezione e cura la Cuſtodia, la Prote-

zio-

zione, e difesa de' Sagri Canoni. *Ut ex Sacerdotali, & Civili virtute hæc custodiantur.* Troviamo un'altra ragione assai propria nella nostra causa espressa nella Novella 58. di non aversi giammai a sconvolgere quel che stabilito si era sul fondamento dell'autorità Sacerdotale, e Regia. *Ut convelli non possint, quæ, & Sacerdotali Ecclesiasticâ præceptione fulcirentur, & Regiâ.* Nè credasi di picciolo peso l'Autorità di queste Novelle anco nella nostra Chiesa Occidentale; dacchè ne leggiamo approvato l'uso colla troppo veneranda autorità di S. Gregorio Magno (*a*), e d'Innoc. VIII. (*b*); d'Incm. (*c*), del Santo Vescovo di Chartres Ivone (*d*), e dello stesso Graziano nel suo Decreto (*e*).

Queste massime, e principj grandi per distinguere, e mantenere i veri, e giusti limiti delle due Supreme Potestà, come, ci dirà l'Avversario, si framischiano per la causa di S. Angelo a Nido? Come da quel picciolo ricinto di mura, in cui ritrovasi un Ospedale, ed una picciola Chiesa, si è passato tant'oltre a ragionare di Sacerdozio, e d'Impero? Ecco gli effetti di quella prevenzione, ed ingradimento d'idee, che sul principio irrideasi. In risposta potrebbe dirsi, che siamo stati chiamati a queste Idee grandi, e generali da quelle sue indistinte espressioni, che dall'Esenzioni dalla Giurisdizione Ordinaria de' Vescovi ne erano adivenuti tanti disordini e confusioni nel Mondo Cattolico. Non sono certamente, non sono l'Esenzioni, di cui trattiamo, quelle rammentate cotanto nell'Istoria Ecclesiastica. Ne faremo Noi un breve detaglio da quì a poco per porle in quel giusto aspetto, che meritano. L'Esenzioni concedute *in limine Fundationis* sono state in tutti i Secoli della Chiesa favorite

(a) Lib. 2. Epist. 54. (b) Epist. 163.
(c) Opusc. cap. 17. (d) Epist. 28.
(e) 11. Qu. 1. De Pers.

da' S. Canoni, come quelle, che eccitavano, ed accendevano la Pietà de' Fedeli al maggior culto Divino. Questa si è appunto l'Esenzione del nostro Pio Luogo. Questa fu giustamente, e canonicamente pattuita dal Cardinal Rinaldo Brancaccio colla Sede Appostolica. Questa meritò anche la Regia Protezione, affinche in perpetua difesa, e sostegno non potesse giammai ricevere la menoma diminuzione. Per questa par, che parlasse l'Imperadore Giustiniano nelle parole testè citate: *Ut convelli non possint, quæ & Sacerdotali Ecclesiastică præceptione fulcirentur, & Regiâ*. Di questa Esenzione pattuita nella Fondazione di un Luogo Pio, non parlarono i Concilj di Costanza, e di Trento. E qual documento mai piu luminoso potrebbe per pruova di questo Assunto prodursi, se non che l'Oracolo del Sommo Regnante Romano Pontefice? Parliamo colla piu profonda, ed alta venerazione di questo nostro Vicario di Cristo, e degnissimo Capo della Chiesa: poiche qual cosa o della Storia Ecclesiastica, o de' Sagri Canoni, o de' Concilj non è presente alla di lui illuminatissima mente? Chi come prescelto a sedere in quella Suprema, e Prima Cattedra di S. Pietro non ammira per tutto il Mondo Cattolico la rara profondità del suo sapere? Parlano, e parleranno delle sue opere date alla luce con perpetui encomj l' età presenti, e future. Egli, allorche da Segretario sedea nella S. C. del Concilio, e che i suoi altissimi meriti gli presagivano di dovere un giorno risplendere, come primo Luminare in tutto l'Orbe Cattolico, decise in poche parole tutta la Causa presente. Trattavasi allora del Punto intrapreso dal Cardinal Pignatelli di S. Memoria, di dovere il Clero di S. Angelo a Nido, quantunque esente, intervenire nelle Processioni generali. La Sagra Congregazione avea in due antecedenti Risoluzioni stimato, che il Clero dovesse intervenirvi; giacchè il Concilio di

Trento

Trento avea ſtabilito, che tutti generalmente gli Eſenti doveſſero intervenirvi, per porgere unitamente all'Altiſſimo le preci. Propoſtaſi di nuovo la Cauſa, ecco il dubbio, che come vero oracolo fu da lui promoſſo. Non abbiamo ardire di porne in altri termini l'eſpreſſione, ſe non che avvalendoci delle ſue proprie auree parole. *Se il Concilio, che aſtringe gli Eſenti alle Proceſſioni generali, aveſſe luogo in quelli, che ſono Eſenti per patto convenuto nella prima Fondazione.* Appena profferite queſte voci otto degli Eminentiſſimi Porporati di quel venerando Conſeſſo mutarono di ſentimento, a riſerba di ſoli tre, fra quali ſi fu il Signor Cardinal Pereyra. Se ne dilatò la Deciſione per lo riſpetto dovuto al Signor Cardinal Pignatelli, ch'era allora in Roma. La Deciſione non fu poi pubblicata. La Santa memoria di Benedetto XIII. avocò a sè la Cauſa, e di moto proprio ſpedì un Breve favorevole all'Arciveſcovo. Queſto però non ſi volle mai eſeguire nel Regno. Ed avremo occaſione di ragionarne lungamente in appreſſo.

Di queſto fatto importantiſſimo, anzi, a noſtro credere, Deciſivo ve n'è un'irrefragabile documento, quale appunto ſi è il Chirografo ſoſcritto dal noſtro Sommo Regnante Romano Pontefice prima che foſſe cinto della Suprema Tiara Pontificia per comune conſuolo, e vantaggio di tutti i Fedeli. Or dalla riſoluzione di queſto Punto non dipendono forſe tutti gli altri, che ſi ſono ora deciſi dalla S. Congregazione? Come ſi è tutto cangiato in un momento l'aſpetto? Come ſi è avuta per vera generalmente la Deroga del Concilio Tridentino all' Eſenzioni pattuite *in limine Fundationis*? E quelche il Regnante Sommo Pontefice non ebbe per vero: e la S. Congregazione così deciſe nel 1725., ſi avrà la prima volta ora a ricevere per Maſſima coſtante nel Regno anche ne' Padronati Laicali, come ſi è appunto la Fondazione

zione di S. Angelo a Nido? Avremo a ricevere la prima volta per vera la Maſſima di poterſi pregiudicare alla ragione del Terzo? E come? Se la Chieſa vera Madre di giuſtizia, e di equità ſi è in tutti i Canoni proteſtata del Contrario? Se i Sommi Pontefici altamente ſi proteſtano di non eſſere queſta la loro Santa intenzione nelle ſteſſe Regole della Cancelleria, che da eſſoloro ſi rinnovano nell'Aſſunzione al Soglio Pontificio. Ma nel noſtro Regno, dica in buona pace il Difenſore della Curia Arcivescovile, ſi ſono mai ricevute Bolle, Decreti, o Deciſioni di Roma, ove ſiaſi in parte derogato a' Padronati laicali, ed alle loro piu ſpecioſe Preminenze ſtabilite da un' immemorabile Conſuetudine? E come rimarrebono poi ſalve le Prerogative, e Preminenze de' Padronati Regj? L'autorità de' Sovrani ella è ancora Sagra, ed avendola ricevuta immediatamente da Dio in tutto quel Territorio, che ſi eſtende entro i confini de' loro Dominj hanno tutta la forza per renderla eſente da qualunque attentato. Ma avendo eſſi la ſorte di vivere nel grembo della noſtra Sacroſanta Chieſa Cattolica, vantanſi ancor eſſi di eſſere, come tutti gli altri, Fedeli, e nella Società de' medeſimi. Or qual diſpoſizione di S. Canoni ſi troverebbe poi per rendere giuſto, e legittimo il Regio Padronato, che acquiſtaſi nella Fondazione, o Dotazione de' luoghi Pii: ſe ſi eſclude quello de' Laici? E come poſta la Deroga de' Padronati Laicali, non ſi va cogli ſteſſi principj a quella de' Regj? Poſſono i Sovrani per mantenere le loro Prerogative in virtù della loro vera Giuriſdizione Territoriale ricorrere a quegli Eſpedienti Economici, de' quali non è lecito far uſo a' Privati. Ma i Principi piu giuſti, e piu pii, fra' quali il noſtro Clementiſſimo, ed Amabiliſſimo Rè merita il primo luogo, non vuole farne uſo, ove mancano i ſodi fondamenti della giuſtizia. Ed ove la giuſtizia fondata su de' Sagri Canoni

ſia chiara, non ſi ricorre a' Concordati, de' quali varia in varj tempi potrebbe eſſere l'interpetrazione. Queſte rifleſſioni non ſorgono ora nella noſtra mente. Le veggiamo regiſtrate nelle Conſulte non meno del fu Reggente Villani, che del fu Preſidente Argento, di cui faremo in appreſſo menzione. Ma di piu in tutte le Scritture ſtampate in Roma non ſi è per fondamento delle Riſoluzioni poi fatte dalla S. Congregazione avuto per vero, e coſtante, che il Padronato di queſto Pio luogo foſſe di ſua natura Eccleſiaſtico? Ed il noſtro riverito Avverſario nella ſua dotta Allegazione, non ha preteſo di fare lo ſteſſo? Non ſi è egli poſto in un'aria ſevera di Rigoroſiſta nell'eſaminare, qual uſo debba farſi delle rendite de' Beneſizj Eccleſiaſtici? Anzi non contento di avere a quel Gran Porporato tolto ſenza ſcrupolo il corſo di nove anni di vita meno di quei, che l'Altiſſimo gli avea preſcritti, in aria di Pretore, di Giudice, e di Queſtore (per ſervirmi delle ſue formole) gli vuol fare un ſolenne, e rigoroſo Inventario dopo lo ſpazio di piu di tre Secoli: affinche così riconoſcendoſi per favoloſa la Fondazione della Chieſa, ed Oſpedale di S. Angelo a Nido, poſſa preſſo qualche Giudice di Vicaria fargli godere il Beneſizio dell'Inventario conceduto dall'Imperadore Giuſtiniano. Se non era per queſto fine, l'Inventario era inutile: poiche nel noſtro Regno giudichiamo d'eſſere di Padronato Laicale quei luoghi, che ſono retti, e governati da' Laici. Tai ſono certamente i Nobiliſſimi Cavalieri del Sedile di Nido, i quali non perderanno la qualità laicale per aver troppo facilmente creduto alla favola di queſta Fondazione foggiata da' buoni Sagreſtani di quella Chieſa.

Ecco uno de' motivi ſoſtanzialiſſimi, per cui alle Riſoluzioni della S.C. dee ſoſpenderſi l'Eſecuzione nel noſtro Regno, fino a tanto che ſi porgano nuove Suppliche alla Sede

Appo-

Appoſtolica . Non è la Cauſa particolare di S. Angelo a Nido , che dee eſaminarſi . Non debbono i Regj Miniſtri farſi Giudici d'Appellazioni di quelle Riſoluzioni della S. Congregazione , rivolgendo le Carte di Fagnano , e di Barboſa per un litigio privato . Sono le maſſime ivi ſtabilite , e non ancor' ammeſſe nel Regno quelle , che intereſſano tutto lo Stato. Ma dee inoltre eſaminarſi un'altro Punto generale , e di non minore rilievo , che ora ſoltanto accenniamo. Siccome ſi è dalla S. C. avuta per vera nel noſtro Pio Luogo la qualità di Padronato Eccleſiaſtico : così ſi è anche ammeſſa nell' eſaminarſi l'Eſenzione dello ſteſſo Pio Luogo conceduta colla Bolla di Martino V. la Diſtinzione delle tre ſpecie di Prelature rapportata dal Cardinal *de Luca* nel ſuo Trattato *de Juriſdictione* , e ſeguita dal Signor Cardinal *Petra* nelle ſue dottiſſime Opere . Si è ſtabilito quaſi un ſiſtema per ridurre tutte le Conceſſioni Pontificie in materia di Eſenzioni a certe Regole , e Principj . Diceſi Eſenzione Paſſiva quella , di cui godono tutti i Prelati Regolari, o Secolari , che eſenti dalla Giuriſdizione dell'Ordinario , e ſoggetti immediatamente alla Sede Appoſtolica, eſercitano Giuriſdizione ſopra i loro Religioſi nel Ricinto de' Chioſtri , o ſul Clero nell' ambito di qualche Chieſa Secolare. E tai Prelati ſono denominati della prima ſpecie, e della piu infima condizione.Si dà il nome di Eſenzione Attiva , ove il Prelato eſente parimente dalla Giuriſdizione del Dioceſano , e ſoggetto alla Sede Appoſtolica, eſercita Giuriſdizione su qualche Clero , e Popolo , ma ſenza ſeparazione di Territorio . E coſtoro ſi chiamano Prelati colla qualità impropria di *Nullius* , e ſi pongono nella ſeconda ſpecie di Prelati . Vi è poi un altra ſorte di Eſenzione parimente Attiva , con cui il Prelato eſercita anche Giuriſdizione ſopra qualche Clero , e Popolo , ma con ſeparazione di Territorio dalla Dioceſi dell'

dell'Ordinario. Ed a queſti Prelati poſti nella Terza ſpecie è piaciuto di dare il nome di Prelati colla vera qualità di *Nullius*. Ecco in brieve tutto il ſiſtema, con cui vogliono interpetrarſi tutte le Conceſſioni de'Sommi Pontefici non meno antiche, che nuove in materia di Eſenzione dalla Giuriſdizion de' Veſcovi, attribuendo a ciaſcheduna delle tre ſpecie di Prelature certi atti Giuriſdizionali indipendentemente da' Veſcovi, nelle cui Dioceſi ſono ſite. E dove non vi ſia eſpreſſa ſeparazione di Territorio, per ampia che ſia l'Eſenzione, non ſi riconoſcono per veri Prelati *Nullius*. Nè ſi ammettono al pieno eſercizio della Giuriſdizione quaſi Veſcovile, che per altro è da sè ſteſſa comunicabile, e preſcrittibile. Noi veneriamo il nuovo ſiſtema, ove abbia a ſervire di Regola, e Norma nella Dateria per le Bolle delle nuove Eſenzioni, che conceder ſi vogliano da'Sommi Pontefici. Ma negar non ſi puo, che il ſiſtema ſia nuovo, ed ignoto agli antichi, ſiccome nuovo ed ignoto agli antichi ſi è il linguaggio di Eſenzione Paſſiva, ed Attiva, e di ſeparazione di Territorio, per quel che lo ſteſſo Signor Cardinal *Petra* francamente aſſeriſce. Ed in effetti a riſerba de'tempi a Noi viciniſſimi non truovaſi in tutte le Bolle Pontificie di Eſenzioni fatto uſo giammai di queſte nuove voci. Cento, e mille ſono le varie Formole, che ſi ſono uſate per dinotare una piena Eſenzione dagli Ordinarj. E poſta la maſſima certa, che, a riſerba delle Funzioni Gerarchiche proprie dell'Ordine e Carattere Veſcovile, tutto il di piu dipendente dalla Legge Dioceſana, o di Giuriſdizione ſia comunicabile, e preſcrittibile, ſi è ſolamente avuto ricorſo all'Oſſervanza Interpetrativa, o Preſcrittiva. Con queſti principj ſi ſono nel noſtro Regno ſoſtenute le Preminenze dell'Arcipretura di Altamura, della Chieſa di Bari, e di tante altre Prelature *Nullius*, anche di Regio Pieno Diritto di Collazione.

Ammeſſo il nuovo ſiſtema tenuto nelle Riſoluzioni della S.C. per l'Eſenzione del noſtro Pio Luogo di S. Angelo a Nido, qual ſoſtegno di giuſtizia vi ſarà per tante nobili, e grandi Prerogative di Giuriſdizioni ſpirituali, anco come Legato nato della Santa Sede nella Sicilia in virtù della Bolla sì contraddetta in altri tempi di Urbano II., e di tante altre Prelature *Nullius*, di cui gode il noſtro Monarca, forſe piu di ogni altro Principe Cattolico di Europa, in qualità di Re delle due Sicilie.

Queſta *ſeparazione di Territorio*, che ora tanto ſi deſidera, e che come Clauſola recentiſſima non puo leggerſi nella Bolla di Martino V., ed in tutte le altre Bolle di quei tempi nelle piu ampie, e piene Pontificie Eſenzioni, dovrebbe richiamare l'attenzione piu ſeria de' Regj Magiſtrati. Queſta voce di *Territorio* dee riſvegliare l'idea del ſolo Impero. In queſto Territorio i Magiſtrati de' Principi colla Poteſtà del Gladio imprimono il terrore ne' Rei, e Facinoroſi, per la quiete, e conſolazione de' Buoni. Su queſto Territorio ſi ſimboleggia, che regni la Giuriſdizione del Principe, a guiſa di una nuvola, che ricovre una palude. Dall'iſteſſo fonte della Giuriſdizione Territoriale ſcaturiſcono le forgive di tutte l'altre Preminenze, di cui gode il Sovrano. Quindi il Dominio eminente del Principato. Nè d'altronde forge l'Impero ſulle Perſone, e su i Beni di quei che ne ſono abitatori. Dalla Signoria aſſoluta di queſto Territorio viene ſoſtenuta l'autorità di porre i Tributi ne' Beni: i Dazj ſulle Merci: il libero permeſſo del Commercio alle altre Nazioni: Il ricovero degli Stranieri: l'Aſilo de' Rei di alieno ſtato: la Poteſtà de' Legislatori: la Protezione delle Strade, de' Porti, degli Edifizj, a comodo, e ſicurezza de' Viandanti, per ornamento della Città, per Cuſtodia, e geloſia delle Fortezze. Tutta in ſomma la Poteſtà Politica, ed Economica altra base non ha, che il Territorio,

torio, per concorde ſentimento di tutti i piu dotti e ſenſati Autori, che hanno ſcritto del Diritto Pubblico.

La Chieſa ha il ſuo Tribunale indipendente, ed eſercita indipendentemente la Giuriſdizione Spirituale Eccleſiaſtica. Ha la Giuriſdizione propria dell'Epiſcopato, e la libertà di eſercitarvela: ma nel Territorio del Principe Temporale. Furono diſtinte le Dioceſi, e le Parrocchie, ed aſſegnato a ciaſcun Paſtore il proprio Gregge, per evitare la Confuſione nell'Ordine Eccleſiaſtico. E la voce di Dioceſi in sè ſteſſa introdotta non già per ſignificare il vero Territorio, ſe non che abuſivamente: ma per l'Amminiſtrazione delle coſe Sagre, per l'eſercizio delle Funzioni Gerarchiche, e della Giuriſdizione nelle coſe umane ſulle Perſone al di loro Foro ſottopoſte. Ecco come parlando della Diſtinzione delle Dioceſi chiaramente ſi ſpiega lo ſteſſo Tridentino Concilio (*a*). *Diſtinctæ fuerunt Diœceſes, & Parochiæ; ac unicuique gregi proprii attributi Paſtores, qui ſuarum quiſque ovium curam habeant, ut ordo Eccleſiaſticus non confundatur, aut una, & eadem Eccleſia quódammodò duarum Diœceſum fiat.*

Nè, a ben intendere, confonde queſte voci di Territorio, e di Dioceſi il dottiſſimo Cardinal *de Luca*. Riconoſce, come proprio del Principe il Territorio, e che in eſſo ha, ed eſercita la Giuriſdizione ſpirituale il Veſcovo (*b*). *Ideoque ſtant benè ſimul, ut unus Superior habeat Dominium, vel Jus Territorii pro uno reſpectu vel genere Juriſdictionis Temporalis; alter pro alio Juriſdictionis Spiritualis, ut notoria, & inconcuſſa praxis docet in Epiſcopis, aliiſque Prælatis habentibus Territorium, quod ſolo nomine Diœceſis communitèr explicari ſolet. Cum libero exercitio Juriſdictionis in cauſis ad Forum Eccleſiaſticum ſpectantibus.*

(a) *Seſſ. 14. cap. 7. de Reformatione.*
(b) Nella Relazione della Curia Romana *diſc. 2. num. 35.*

Gregorio Tolosano lo spiega anche piu chiaramente. Dice, che il Vescovo non ha Territorio Temporale, ma ch'esercita Giurisdizione nella sua Diocesi (a). *Sunt tamen quædam Jurisdictionis species, quæ non tàm adhærent Territorio, quàm personis certis, in quas exercent potestatem; sicque Episcopus, quamvis non habeat Territorium Temporale, tamen in sua Diœcesi habet Jurisdictionem.*

L'eruditissimo *Alciato* va ripetendo da piu alti principj il vero significato della voce Diocesi, coll'esempio della Diocesi Egiziaca, e conchiude, che dicesi propriamente Diocesi quella, in cui il Vescovo amministra le cose Sagre (b). *Diœcesis græca vox est, qua Administratio significatur. In Jure nostro pro Provincia sumitur; unde Ægyptiaca Diœcesis: Sed in Patrum Decretis solet ad Episcoporum munus deflecti, non enim in primitiva Ecclesia Episcopi Judicia exercebant, sed Sacra administrabant, curabantque . . . . . Sicut ergo Territorium dicitur, quatenus Judex jus terrendi habet; sic Diœcesis dicitur, quatenus Episcopus jus administrandi Sacra habet.*

Or come questa separazione di Territorio materiale potea rinvenirsi nelle antiche Bolle, se la voce istessa di Territorio era ignota, favellandosi di Giurisdizione Spirituale, e solamente abusivamente negli ultimi tempi usurpata. Ma avremo piu lungamente, e distintamente a ragionarne in appresso. Noi ne abbiamo voluto per ora dar solamente un saggio per togliere la Prevenzione, che voglia scriversi in questa Causa di materie non proprie del Regio Magistrato: Che i Regj Ministri non sono Giudici di appellazione delle Congregazioni di Roma: E che la loro cura, ed ingerenza non sia di andar rivolgendo Fagnano, e Barbosa in controversie Ecclesiastiche, e Spirituali. Sono queste belle espressioni per gittar la pol-

(a) *Sintagmat. Juris Universalis Lib. 47. cap. 22. num. 33.*
(b) Nel Comento della *Leg. Pupillus §. Territorium de V.S.*

polvere ſugli occhi di chi non eſamini le coſe, ſe non ſe nella pura corteccia. La cauſa della Chieſa, ed Oſpedale di S. Angelo a Nido ella è una cauſa privata. Ma i Principj, e le Maſſime, colle quali queſto Luogo Pio viene ſpogliato in un tratto di tutte le ſue Eſenzioni, e Privilegj, de' quali avea goduto per lo ſpazio di piu di tre Secoli, ſono troppo intereſſanti per tutto lo Stato, e per le Regalie piu geloſe del Re: ed in conſeguente debbono eſſere della piu diligente, ed attentiſſima cura de' ſuoi Regj Miniſtri. Queſti ſono i veri motivi, per cui ſi domanda di averſi a ſoſpendere l'Eſecuzione delle anzidette Riſoluzioni (*a*). *Non ea quidem mente, ut reſcinderent ſententiam latam, cum in omnibus cauſis Apoſtolicæ Sedis reverentiam cuſtodirent, ſed ut rei judicatæ executionem ſuſpenderent; ſi contra manifeſti juris formam aliquid obreptum fuiſſet.*

Nella ſpecie, di cui trattiamo, oltre delle Maſſime, e de' Principj, che abbiamo accennati per eſaminarſi piu maturamente in appreſſo, il modo, che ſi è tenuto non ſembraci ſolito, e regolare. La conteſa, che eraſi accesa nella S. C. per l'Intervento alle Proceſſioni Generali, co' lumi, e colla Dottrina a verun altro ſecondo del Regnante Sommo Pontefice eraſi già ſopita, ed in conſeguente per gli ſteſſi Principj renduta ſtabile, e ferma la piena Eſenzione del noſtro Pio Luogo, non oſtante le Deroghe Conciliari. Si avocò indi la Cauſa dalla S. M. di Benedetto XIII., ſebbene colle riſpettoſe rimoſtranze in contrario di tutti i Porporati della S. C. medeſima. Si ſpedì il Breve favorevole alla Curia Arciveſcovile in quanto alle Proceſſioni. Non fu a queſto Breve conceduto il Regio *Exequatur*, anche precedenti Reali Cedole. Promiſe il Cardinal Pignatelli, allora Arciveſcovo, al Go-

(a) De Marca *De Concordia Sacerdotii & Imperii Lib. 4. cap. 6. in fine.*

Governo, che di quel Breve non avrebbe giammai fatto uso nel Regno. Così restò allora tutto sopito, ed il Pio Luogo nell'antichissimo Possesso della sua piena Esenzione.

Il nostro Signor Cardinale Arcivescovo pieno di Spirito di puro zelo verso il Gregge a lui commesso dalla Divina Provvidenza, e che unito a' Pregj del suo chiarissimo sangue, ed alle doti pregevolissime del suo bell'animo, e del suo purgatissimo Intendimento, lo rendono degno di venerazione, e di amore presso di tutti, e particolarmente presso di Noi. Questo Gran Porporato nostro degnissimo Pastore non potè non accendersi di Santo zelo, allorche gli fu riferito, che il Rettore della Chiesa di S. Angelo a Nido si assumea fra le altre una Prerogativa molto piu esorbitante di dare la facoltà a' Sempliti Sacerdoti di sentire le Confessioni delle sue Pecorelle senza approvazione del proprio Pastore. Ma pure in cosa sì delicata, non lasciò di far uso di tutta la sua moderazione. Presentò a S. M. una memoria, in cui domandò il permesso di ricorrere alla S. C. per la risoluzione d'un Dubbio di tanta conseguenza, affinche decidendo quel Supremo Sagro Consesso l'Articolo, si potesse mettere in calma il positivo scrupolo di un Arcivescovo, il quale non potea, nè dovea tollerare, che, senza positiva approvazione della S. Sede Apostolica, un Prete in cose così venerabili la facesse da Vescovo, in pregiudizio di tante anime, che si sottoponeano all'assoluzione Sagramentale, a chi non avea facoltà.

Ci fia quì però permesso di esclamare con un breve episodio, che gli Uomini piu grandi, ed illuminati sono soggetti a sinistre informazioni. Il Rettore della Chiesa di S. Angelo a Nido non avea giammai preteso di concedere la licenza di confessare a' Fedeli, che concorreano in quella Chiesa, ed al Gregge commesso alla cura dell'Arcive-

civeſcovo. Hanno ſempremai dopo la Bolla Pontificia di Martino V. eſercitata queſta facoltà riſtretta a' ſoli Infermi dell'Oſpedale, ed a quei pochi Cappellani addetti al culto Divino di quella Chieſa: Facoltà per altro, di cui gode ogni Prelato inferiore colla ſemplice Eſenzione Paſſiva: facoltà di cui godono tutti i Superiori di qualunque Ordine Religioſo, non ſolamente verſo i proprj Sudditi, ma anche verſo delle perſone laiche Commenſali, e deſtinate al di loro ſervigio entro i proprj Chioſtri, per tante uniformi Deciſioni della ſteſſa S. Congregazione del Concilio: Facoltà eſpreſſamente preſcritta dal Cardinal Rinaldo Brancaccio nella Lettera, o ſia Carta della ſua Fondazione approvata indi dal Sommo Pontefice Paolo III., e che quel Gran Cardinal di S. Chieſa non l'avrebbe preſcritta nel ſuo Spedale, ſe non foſſe ſtata uniforme alla Diſciplina Eccleſiaſtica di tutti i Secoli in riguardo agli Oſpedali, come in appreſſo eſamineremo.

Su queſto Dubbio S. M., precedente Conſulta della Real Camera di S. Chiara de' 3. Marzo 1738. accordò il ſuo Permeſſo di proſeguirſi il litigio nella S. C., colla riſerba però *di doverſi nel tempo della ſpedizione del Regio Exequatur eſaminare, ſe la Deciſione che nata ſarebbe conteneſſe oppreſſion de' Vaſſalli, manifeſta ingiuſtizia, o pregiudizio al bene, che riceve il Pubblico di queſta Città.*

Or come poi da un ſemplice Dubbio ne ſorgeſſero quattordici, quanti appunto furono quei propoſti nella S. Congregazione: ed in conſeguente in luogo di una Riſoluzione della S. C., che attendeaſi, ſe ne veggano ben quattordici, che diſtruggono, ed aboliſcono da' fondamenti l'Eſenzione del noſtro Pio Luogo, non ſappiamo comprenderlo. Nè comprendiamo, perche forſe non informati dello ſtile di quella Corte, come eſſendoſi domandato per parte della Piazza nella Segnatura di Grazia quella, che ivi chiamaſi *Aperitio Oris* del Breve per pubblicarſi

la Deciſione favorevole di Dicembre 1725. nella Sagra Congregazione, foſſe per la Segnatura di Giuſtizia uſcito un Semplice Reſcritto remiſſivo alla S. C. E come poi nella S. C. medeſima ſi foſſero propoſti per parte della Curia Arciveſcovile i Primi Tre Dubbj ſeguenti. I. *An ſit locus arbitrio pro aperitione oris, & quatenus affirmativè*. II. *An Breve ſubſtineatur, & quatenus negativè*. III. *An ſit ſtandum, vel recedendum a Deciſis ſub* 18. *Novembris, & 24. Martii* 1725. Ecco le riſoluzioni della S. C. *Ad Primum, Secundum, & Tertium. Breve ſubſtineri, & in deciſis*. Or ſe il Breve dovea ſoſtenerſi, perche ſi paſſa alla riſoluzione del Terzo Dubbio del tutto inutile, poſta la validità del Breve? A buon conto, in mezzo a queſta nuova teſſitura artifizioſa di parole, quel Breve, che con Reali Diplomi non ſi è mai voluto eſeguire nel Regno, ora ſi eſeguirà? Ed a parlare ſenza arcano, ſe per mezzo della validità del Breve ſi ammettono le Deroghe Conciliari anche per l'Eſenzioni pattuite *in limine Fundationis* contro la mente del Regnante Sommo Pontefice, e tai Deroghe ſi ammettono, anche ne' Padronati laicali contro le antichiſſime maſſime del noſtro Regno, la cauſa è finita. Lo ſteſſo Breve avea a ſervire di Regola, e di Norma, a tutti gli altri Dubbj, e Riſoluzioni. Ora intendiamo, perche nel concederſi la Nuova Udienza ſe ne eccettuarono ſolamente i Primi tre con altri due, Dubbj, e Riſoluzioni. E che mai ſerviva la nuova eſamina degli altri Dubbj, ſe negavaſi la nuova Udienza a' Primi tre, che doveano ſervire di regola, e di fondamento a tutti gli altri?

Or eccoci al fine di quella breve tela, che ci avevamo propoſta dipingere ſul principio per togliere la Prevenzione, che potea facilmente ſorgere nella mente di molti, di non eſſere la materia, di cui trattiamo propria dell'Iſpezione, ed ingerenza de' Regj Magiſtrati. Colla luſin-

ga di esserſi già ſgombra queſta prima Idea, che potea apparire differente, e varia, ſecondo i varj Punti di proſpetto, e ſecondo la varietà delle Lenti, che ſi applicano nel riguardare gli oggetti, ci facciamo ora coraggio di cominciare ad eſaminare la cauſa preſente, come del tutto propria di quei Regj Zelantiſſimi Miniſtri, che debbono giudicarla. Ma come il faremo, ſe prima non convertiamo di nuovo in un luogo Sagro quella ſcena, su cui avea a rappreſentarſi la Favola? Se il Principale Attore, che fu il Cardinal Rinaldo Brancaccio, veramente ſe ne morì nel 1418. nove anni prima della Fondazione del noſtro Luogo Pio, e della Bolla di Martino V., in vece di ſcrivere, ci reſterà ſolamente il peſo di un' Opera Pia di pregare Dio per l' anima ſua.

Sicche ſenza abbondare di buona fede, con preſtar facile credenza a' que' buoni Rettori, o Sagreſtani, che ſi ſuppongono gl' Inventori della Favola, ed i Foggiatori della Bolla di Martino V., e della Lettera, o ſia Carta di Fondazione dello ſteſſo Cardinal Rinaldo, mettiamoci in aria di veri Critici, tanto piu che quì ſi tratta della Vita di un Uomo coſtituito in Suprema Dignità. In ciò il dottiſſimo Difenſore della Curia ci previene, con aſſegnarci le Regole di una giuſta Critica. Egli è pur troppo vero, che in materia di Carte antiche non vi è diligenza, che baſti, per diſcovrirne la verità. Troppo egli è deplorabile l'abuſo, che cominciò a farſene nel ſettimo Secolo. L'Iſtorie degli Uomini piu accreditati ci ſomminiſtrano un gran numero di eſempj, ed in quella raccolta di W*arthon* nella ſua Anglia Sagra vi è da poterſene iſtruire di molto. Fra le Regole preſcritte c'iſtruiſce di averſi a diſcernere le Cifere, i Suggelli, le Firme, le maniere di ſcrivere, le qualità del Carattere, le Date de' tempi. Noi però ci aggiugneremmo il buon Criterio, e'l buon ſenſo di una mente, che penſi diritto, e di

Vera Epoca della morte del Card. Rinaldo Brancaccio.

non lasciarsi prevenire coll'uso di quelle Lenti, che in prima dicemmo: e che, se mai sono colorate, ci dipingono gli oggetti tinti dello stesso colore. Quindi le tante Controversie in Francia, e passate poi in Italia sul Sistema Diplomatico di Mabillon. La Decretale d'Innocenzo III., che ci si cita, non era forse applicabile, poiche trattavasi ivi di Esenzioni concedute a quell'Ordine di persone, contro cui erano drizzate le alte querele de' Vescovi.

Or da queste Regole generali veniamo al caso presente. Intraprendesi, che la morte del Cardinal Rinaldo Brancaccio non fosse seguita in Roma nel 1427., ma in Firenze nel 1418. Si serve il Sostenitore di questa Oppinione di tre testimonj per torre nove anni di vita al Cardinale. E questi sono *Pier di Stefano*, *Luigi Contarino*, ed il *Celano*. Per salvare la vita al nostro Cardinale ci sia permesso ripulsare questi tre testimonj in quanto a' Detti, ed alle persone, per non dimenticarci de' nostri Termini Forensi. *Pier di Stefano* scrisse nel 1560. Egli fu il primo a scrivere delle nostre Chiese con stile molto basso, per non dire, goffo. Per tutto cio ch'egli rapporta non si volle dare la briga di riferirci autorità alcuna di Scrittori, di antiche Carte, o di altra sorte di documenti. Si contentò di starne al detto de' Sagrestani, e de' Cherici di quelle Chiese, di cui si scrivea, e fra costoro non gli era forse in molta grazia il nostro Rettore, o Sagrestano. *Luigi Contarino* Veneziano, e Frate dell'Ordine già soppresso de' Crociferi, si portò in questa nostra Città a godere l'amenità del suo sito. Venne a questo buon Frate il pensiero di dare nel 1569. alla luce un picciolo *libro dell' antichità di Roma, e della Nobiltà di Napoli* a modo di Dialogo, senza curarsi di addurre la menoma autorità di quanto affastellava in quel suo Volumetto. Il *Celano* poi pubblicò nel 1692. la sua Ope-

ra

ra diviſa in diece Giornate per guida de' Foraſtieri, che il piu bello della noſtra Città oſſervar voleano. Per la Deſcrizione delle Chieſe volle ſeguire lo *Stefano*, e l'*Engenio*, ſiccome ſi puo leggere nella Lettera al Lettore, poſta nel fronteſpizio dell' Opera, che in verità è molto ſuperficiale, non avendo l'Autore guatato molto da lungi. Queſta è l'Epoca, ed il Carattere de' tre Teſtimonj, co' quali ſi condanna a morte un Cardinale nel 1418. Vi erano a difeſa del Porporato tre altri Teſtimonj l'*Engenio*, il *de Magiſtris*, ed il *Ciacconio*, che lo vogliono vivo fino al 1427. E l'Iſcrizione Sepolcrale ſervirebbe anche di una mutola teſtimonianza. Ma la fede di coſtoro è ſoſpetta al dotto Difenſor della Curia troppo prevenuto contro del Cardinal Rinaldo, quando per altro nella parità de' voti dovea rimanere aſſoluto.

Or Noi, che ſiamo impegnati davvero di prolungar la vita al noſtro Cardinale fino al 1427. ſomminiſtreremo altre pruove, che ſieno del tutto convincenti, ed irrefragabili. Faremo uſo dell' autorità di alcuni Storici Sincroni, ed a' quali non potrà non preſtarſi tutta la credenza ſenza taccia di temerità, e di oſtinazione. Il primo ſi è *Girolamo da Forlì Frate dell' Ordine de' Predicatori*. Compilò coſtui una Cronaca delle coſe ne' ſuoi tempi avvenute nella Città di Forlì ſua Patria dall'anno 1397. fino al 1433. (*a*) Per buona ſorte riferiſce egli appunto la venuta di Martino V. in Forlì nel 1419. a dì 8. Febbraio nel giorno di Sabato ad ore quaſi 21., accompagnato da cinque Cardinali. Fra queſti rammenta il noſtro Cardinal Brancaccio, facendoci ſapere, che abitò in caſa de' Figli di Niccolò Naſcimbene, e che ſe ne partì da Forlì nel giorno di Mercoledì

(a) Si legge nella Raccolta *Rer. Italic. Script.* del Muratori Tom. XIX. al Fog. 888.

verſo Firenze (*a*). Ecco un anno di vita di più. Ma ci piace di accommiatarlo in Firenze, dove ſi volea già morto nel 1418. Un Autore anonimo, che ſcriſſe la Storia di Firenze dall'anno 1406. fino all'anno 1438., ci rapporta l'arrivo in Firenze del Pontefice Martino V. a' 26. Febbraio 1419., e le Funzioni, che vi celebrò a' 16. Aprile del 1419., che in quell'anno ricorrea il dì di Paſqua. Ci riferiſce aſſai a minuto, che in quel Giorno ſolenne il Pontefice celebrò la Meſſa in S. Maria Novella coll'aſſiſtenza di cinque Cardinali parati co' Piviali, e Pianete: Che il noſtro Cardinal Brancaccio diſſe il Vangelo: Che indi diè l'incenſo tre volte al Papa, due a' Cardinali, ed una a' Veſcovi. Se ne partì poi il Pontefice a' 9. Settembre 1420. colla comitiva de' ſuoi Cardinali, fra' quali vi era il noſtro Cardinal Brancaccio, che avea abitato nel Fontaccio. Ci ragguaglia di più, ch'era un Uomo grande, e Vecchio di età di anni più di 60.: Che le ſue Arme erano quattro Branche d'oro nel Campo azzurro con una liſta in mezzo (*b*).

Sicche il noſtro Porporato era infallantemente nel numero de' viventi nel 1420.. Anzi avremo il piacere di rivederlo ſano, e vivo nel noſtro Regno, poco lungi da Noi, perpetuo Amminiſtratore della Chieſa di Averſa, che rinunziò nel meſe di Ottobre del 1422., e ne fu eletto Veſcovo Pier Caraccioli Caſſano. *Ughelli* nella ſua Italia Sagra parlando de' Veſcovi Averſani ce ne rende teſti-

(a) *Anno Domini MCCCCXIX. Die xviii. Februarii die Sabati, hora quaſi xxi. Papa Martinus V. de Domo Columna Romanus intravit Forlivium cum V. Cardinalibus, quorum unus reſedit in domo Franciſci Magiſtri Ugolini propè Eccleſiam majorem, & alius in domo Nicolai Naſcimbene, ſcilicet Dominus de Branchatiis, & cum aliis pluribus Prælatis . . . . . Dominus Cardinalis qui ſteterat in domo Filiorum Naſcimbene, ſcilicet Dominus de Branchatiis, receſſit de Forlivio die Mercurii ſcilicet xv. Martii verſus Florentiam.*

(b) Muratori nello ſteſſo Tom. 19. al Fogl. 960. 961. e 969.

ſtimonianza (*a*), dicendoci parimente di eſſere ſeguita la ſua morte in Roma nel 1427., e che il ſuo corpo riposava nella Chieſa di S. Angelo a Nido da lui fondata in un nobile marmoreo Avello. E ne teſſe l'Elogio, come di un Prelato memorabile per le ſue Legazioni a favore della Chieſa Romana. (*b*) Il *P. Andrea Coſta* nella ſua ſerie de' Veſcovi di Averſa riferiſce l'Amministrazione perpetua di detta Chieſa di Averſa conferita al noſtro Cardinale da Martino V. nell' anno 1418., e la Ceſſione fattane nel 1422. con una Bolla regiſtrata in quell'Archivio Averſano ſpedita nell'anno 1425., e la di lui morte ſeguita in Roma nell'anno 1427.. Ed in quanto alla Ceſſione, queſte ſono le ſue parole: *Pietro Terzo Caracciolo Caſſano fu creato Veſcovo da Papa Martino V. per la rinunzia fattane dal Cardinal Brancaccio nell'anno* 1422., *come nel libro delle Obbligazioni regiſtrati.* Dopo la Ceſſione dell' Amministrazione perpetua della Chieſa di Averſa ſeguita nel 1422., come coſta da' Libri delle Obbliganze, riportiamolo in Roma nel 1423. *Felice Contelorio* nella vita di Martino V., fra le geſta di quel Romano Pontefice riferiſce, che vedendo le Baſiliche Primarie di quell'Alma Città altre quaſi minaccianti ruine, ed altre coverte di erbe, e di arena deſtinò molti Veſcovi, e Cardinali per darvi gli opportuni ripari. E fra gli altri Cardinali fu preſcelto il noſtro Cardinal Rinaldo; come dalla Bolla Pontificia riferita dal detto Au-

(a) *Edit. Romæ MDCXLIII. Tom. I. Fol.* 553. & 554.

(b) *Raynaldus Brancatius Neapolitanus Urbani VI. Cardinalis, hujus Eccleſiæ perpetuus Adminiſtrator à Martino V. anno* 1418., *moritur Romæ anno* 1427. *Corpus Neapolim translatum in Eccleſia S. Angeli ad Nidum a ſe fundata jacet in nobili marmoreo tumulo. Præſul ſui ævi, ob præclaras legationes pro Romana Eccleſia habitas memorabilis ..... Petrus Caracciolus Caſſanus per Ceſſionem Cardinalis Brancacii a Martino V. creatus anno* 1422. *Idus Octobris. Ex libris Obligationum.*

Autore colla data di *Kal. Decemb. anno ſexto*, che corriſponde appunto all'anno 1423. (*a*)

Se poi oltre delle Cronache, ed Autori contemporanei ſi deſiderano altri documenti autentici della vita del noſtro Porporato, non ci mancano certamente. Non era in vero egli morto a' 26. Luglio del 1425., allorche con pubblico, e ſolenne Iſtrumento ſtipolato in Roma nelle Caſe di ſua Reſidenza ſite in S. Maria a Tranſtevere, confirmò la Donazione già prima fatta, e di bel nuovo donò al Convento, e Frati di S. Domenico di queſta Città una ſua Caſa, ſita nella ſtrada della Sellaria. Ed ingiunſe a' Frati di queſto Convento il peſo di far celebrare nella Cappella di S. Andrea poſta in detta Chieſa di S. Domenico tre Meſſe il giorno, e con altri peſi, e condizioni, che leggonſi nell'Iſtrumento medeſimo (*b*). Il Notaio, che ſtipolò l'Iſtromento ſi fu quel Pietro Schoenſe Notaio con autorità Appoſtolica, ed Imperiale, e Segretario del noſtro Cardinale. Ed a ſuo tempo vedremo, ch'è quello ſteſſo Notaio, e Segretario, che ſcriſſe, ed autenticò riducendo in forma di pubblico Iſtrumento la lettera, o ſia Carta di Fondazione del Pio Luogo, e che ſi volea anche dal dotto Diſenſor della Curia porre tra le Favole di Fedro.

Non era nè anche mancato di vivere il noſtro Cardinale nel 1426., giacche leggiamo molti Iſtrumenti in pergameno celebrati in Napoli, ne' quali intervengono Paolo Brancaccio, ed Artuſio Pappacoda, come di lui Procuratori, per le compere di molti Beni ſtabili fatte di proprio danaio del Cardinale (*c*). Vi era forſe in quei tempi

pi

(a) *Ex Vita Martini V. Felicis Contelorii edit. Romæ* 1641. *fol.* 17.

(b) Si conſerva originalmente nell' Archivio di S. Domenico Maggiore de' RR. PP. Predicatori.

(c) Queſti Iſtrumenti ſi conſervano originalmente nell' Archivio della Chieſa di S. Angelo a Nido.

pi l'arte di far venire i mandati di Procura, e le rimeſſe di danaio dall'altro Mondo?

Con queſti Principj gli Autori piu gravi fiſſarono l'Epoca della morte del Cardinal Rinaldo in Roma nel 1427. L'eruditiſſimo *Onofrio Panvinio* nel ſuo Libro intitolato *Romani Pontifices* (*a*) aſſeriſce di eſſere ſeguita la di lui morte in Roma nel meſe di Settembre del 1427., ed il ſuo Cadavere trasferito in Napoli nella Chieſa di S. Angelo a Nido da lui fondata. *Raynaldus Brancacius Neapolitanus, Archidiaconus Cardinalis SS. Viti, & Modeſti in Macello Martyrum, obiit Romæ Menſe Septembri anno* 1427. *Cadaver Neapolim translatum, ſepultum eſt in Eccleſiâ S. Angeli ad Nidum a ſe fundatâ.*

Il *P. Agoſtino Oldoino* della Compagnia del Gesù nelle copioſe, e dotte Note da lui fatte alle Vite de' Pontefici, e Cardinali di Alfonſo Ciacconio, fiſſa parimente l'Epoca della morte del Cardinal Rinaldo ſeguita in Roma nel 1427. nelle ſue Caſe ſite in Tranſtevere. Queſto Autore ci dà anche diſtinta contezza de' rilevantiſſimi ſervigj dallo ſteſſo Cardinale preſtati alla Sede Appoſtolica, ed a tutta la Chieſa ne' tempi difficiliſſimi di quel lagrimevole Sciſma di quaſi anni quaranta. Vorremmo rapportare le parole medeſime dell'Autore, ſe non foſſero molto lunghe. Ci fia però lecito di dirne qualche coſa in ſuccinto: onde ſappiaſi chi fu il Fondatore del noſtro Pio Luogo, e che preſcriſſe quelle regole, di cui ora ſi tiene sì poco conto. Fu egli creato Cardinale dal Romano Pontefice Urbano VI., preſſo cui fra tutti i Sagri Senatori fu avuto in alta riputazione. Seguì, durante lo Sciſma, le parti di queſto Romano Pontefice, e dopo la ſua morte le parti di Bonifacio IX.: Indi d'Innocenzo VII., di Gregorio XII., di Aleſſandro V., di Gio:XII. o ſia XIII., e di Martino III., o ſia V. A lui Bonifacio

(*a*) Stampato in Venezia nel 1557. al foglio 284.

facio IX. nel principio del ſuo Pontificato commiſe il graviſſimo affare di Onorato Gaetani Conte di Fondi, che ſi credea Fautore dello Sciſma; ed in premio del ſuo feliciſſimo diſimpegno in un affare sì delicato gli fu poi conferito l' Arcipretato nella Baſilica Lateranenſe di S.Maria del Preſepe. Si portò da Roma in Siena con Gregorio XII. Ma ſe ne partì però ſenza ſaputa di Gregorio XII. verſo Piſa per la Celebrazione di quell' Ecumenico Concilio. Fu perciò privato da quel Pontefice dell' Onore, e Dignità Cardinalizia a' 19. Gennaio del 1409. Ma nel Concilio Piſano fu reintegrato con marche diſtintiſſime di Onore: e ſi ebbe per nulla la ſua privazione: come leggeſi nella *Seſs.16.* di quel Concilio. Egli coronò della Tiara Pontificia Gio: XXII., o ſia XXIII., ſotto il cui Regno governò tutta la Campagna di Roma, e ſue Maremme in qualità di Vicario della Sede Appoſtolica. E con ampiſſima Poteſtà fu mandato in Napoli per trattare di pace col Re Ladislao, e per iſtabilire il Trattato, e gli Articoli col Romano Pontefice. Incumbenza tanto più geloſa con quel giovane ardentiſſimo Principe, quanto che da quella dipendea di doverſi dare fine a quel lacrimevole Sciſma. Ed il Principe de' noſtri Storici *Angelo di Coſtanzo* (a) non laſcia di farne diſtinta menzione, rapportando parimente la fondazione da lui fatta della Chieſa, e Spedale di S.Angelo a Nido co' ſuoi proprj Beni. Intervenne nel Concilio di Coſtanza, ed ivi coronò parimente Martino V. Egli dopo la gran parte, che avea avuta negli affari più rilevanti trattati in quel Gran Concilio, pubblicò a' Padri di quella Sagra Aſſemblea di eſſere già terminata colla ſolita Formola. *Domini ite in Pace*. Ebbe da queſto Pontefice l'Amminiſtrazione perpetua del Veſcovado di Averſa, che rinunziò nel 1422., come dicemmo. Fu ancor'egli Protonotario Appoſtolico. Fra le tante glorioſiſſime geſta non la-

(a) Lib.12.

laſcia il *P. Oldoino* di rammentare la Fondazione da lui fatta della Chieſa, ed Oſpedale di S. Angelo a Nido di ſuo proprio danaio. Così carico di anni, e molto più di rilevantiſſimi meriti verſo la Chieſa Cattolica, queſt'Uomo veramente Grande morì per vivere immortale nella memoria de'Poſteri. Regiſtreremo poche parole di queſto Autore, che ſono più al caſo noſtro confaccenti. *Hic Cardinalis Neapoli propè Eccleſiam S. Andreæ ad Nidum Ædem S. Angeli, & Andreæ erexit, & Xenodochium proximum cum omnibus uſui humano neceſſariis officinis, & utenſilibus, propriâ pecuniâ pro ægrotis conſtruxit, ac dotavit. Extat adhuc in Archivio ejuſdem Xenodochii Martini III. alias V. Diploma hac de re editum . . . . Demum Martini Pontificatus anno decimo, Chriſti vero 1427. initio Menſis Octobris ex Contelorio, ſeu ex Sepulchrali inſcriptione ate 27. Martii Romæ jam ſenex in ædibus Tranſtyberinis vitam cum morte commutavit. Corpus ex ejus Teſtamento Neapolim translatum in Eccleſia S. Angeli ad Nidum, a ſe, ut diximus, erecta, in marmoreo, & eleganti Mauſoleo tribus ſtatuis ornato a Donato dicto Donatello Florentino inſigni illius ævi Sculptore conſtructo, ſine ulla Sepulchrali inſcriptione conditum eſt. Poſteri tamen ejuſdem nobilis Familiæ Alumni, ne tanti Cardinalis memoria unquam periret, eidem tumulo inſcriptionem inciderunt.*

Or che direbbe il *P. Oldoino*, che tanta cura ſi preſe nel tramandare all'età future le glorioſiſſime memorie di queſto gran Perſonaggio, ſe ritornato fra noi Viventi leggeſſe l'ultima Scrittura del dotto Difenſor della Curia? Di quale ſtupore non inarcherebbe le ciglia, leggendo in eſſa, che ad un Uomo sì benemerito in vece di deſiderarſegli vita più lunga, gli ſi abbreviano i giorni? Se dopo di avere coronati due Sommi Pontefici: di avere aſſiſtito con caratteri sì ſpecioſi in due Concilj

Ecumenici: dopo di avere trattata la Pace, e ſtabiliti gli Articoli per la Sede Appoſtolica col Re Ladislao; dopo tante Legazioni gli ſi contende ora, che non avea tanto di ſuo Patrimonio da poter fondare la Chieſa, e l'Oſpedale di S. Angelo a Nido, ſenza far abuſo de' frutti de' ſuoi Benefizj Eccleſiaſtici? Di qual giuſto ſdegno non ſi accenderebbe in fine nel leggere, che nè anche queſta Chieſa, ed Oſpedale furono da lui fondati: Che abuſandoſi della Grazia concedutagli da Martino V. ſi avea uſurpato l'Oſpedale, e le rendite di S. Andrea, ſopprimendo un'Opera Pia fondata per gli Studenti di queſta Città.

Ed eccoci alla Pruova dell'altro Punto piu importante, in cui per effetto di gratitudine alla memoria di un Perſonaggio cotanto inſigne vindicheremo la di lui Fama. Quindi ſperiamo di meritare compatimento, ſe ci dilungheremo in ciò piu del noſtro coſtume, e ſe ripeteremo da' ſuoi piu alti Principj le memorie della Chieſa, ed Oſpedale di S. Andrea. Tai notizie conferiranno a maraviglia per iſtabilire la Fondazione della Chieſa, ed Oſpedale del noſtro Pio Luogo, e per rendere piu ſicura, e ſtabile la piena Eſenzione accordatagli da Martino V., ed indi confirmata, ed ampliata da Paolo III.

La Chieſa di S. Andrea a Nido da molti Scrittori della Storia Napoletana ſi è creduta edificata dall'Imperador Coſtantino negli anni di Chriſto 324. Coloro, che hanno cio aſſerito ſono ſtati il *Villani*, il *Falco*, l'*Engenio*, il *de Magiſtris*, e 'l *Sarnelli*. L'autorità di coſtoro ſeguì colui che nell'ultima rifazione di detta Chieſa compoſe l'Iſcrizione, che leggeſi ſulla Porta Maggiore della medeſima. Ma ſiccome l'Iſcrizione ſuddetta per eſſere aſſai recente non merita fede veruna, così del pari gli anzidetti Scrittori neppure alcuna fede me-

ritar

ritar poſſono, come coloro, che ſcriſſero ſenza critica, e diſcernimento, e ſull'autorità ſola di una popolare, e mal fondata Tradizione. Il documento piu antico favorevole a queſta oppinione ſarebbe la Cronaca di S. Maria del Principio pubblicata dal *Sicola*, e ſerbata manoſcritta in varie Biblioteche (*a*). In queſta ſi legge eſſere ſtate in Napoli ſei Chieſe Greche, i cui Primicerj erano tenuti nella Domenica Paſquale venire nella Chieſa Metropolitana per cantarvi il *Credo* in Greco, e farvi altre Eccleſiaſtiche Funzioni: E che queſte ſei Chieſe ſi erano S. Giorgio al Foro, S. Gennaro a Diaconia, SS. Giovanni, e Paolo, S. Andrea a Nido, S. Maria Rotonda, e S. Maria in Coſmodin. Preghiamo il Ditenſor della Curia a non fare di queſta Cronaca molto uſo: poiche non vanta una venerabile antichità, eſſendo una Scrittura del Trediceſimo Secolo, ed in conſeguente, come lavorata nel colmo maggiore della barbarie, e dell'ignoranza nulla ha in sè ſteſſa di pregevole, ed autentico. Quando mai aveſſe a dirſi, che da Coſtantino Magno ſi foſſero edificate Chieſe in Napoli, dovrebbe queſto pregio attribuirſi alla ſola Chieſa Epiſcopale. Dopo di aver Coſtantino abbracciato il Criſtianeſimo, e terminata la guerra di Licinio ci riferiſce *Euſebio* (*b*), le lettere ſcritte a' Preſidi delle Provincie, ed altri ſuoi Miniſtri, affinche in tutti i luoghi, ne' quali i Tiranni aveano meſſe in ruina le Chieſe, non ſolamente le Baſiliche, ed i Tempj profanati, e diſtrutti ſi riedificaſſero, ma ſi eriggeſſero de' nuovi a ſpeſe del ſuo Erario Imperiale. Da cio puo arguirſi, che conſimili ordini ſi foſſero dati a' Conſolari della noſtra Campagna per la rin-

E 2 no-

(a) Cronaca di S. Maria del Principio appreſſo il Sicola nella Vita di S. Aſpremo Part. 1. Oſſerv. x. Pag. 135.

(b) Euſeb. Stor. Eccl. Lib. x. Cap. 2. 370.

novazione, ed erezione delle Chieſe di queſta Provincia. Or qual credenza ſi darà a noſtri Scrittori, che ne rapportano tante, e tante edificate da Coſtantino? *Anaſtaſio Bibliotecario* nella vita di S. Silveſtro (*a*) narra le Chieſe edificate da Coſtantino in Roma, e nella noſtra Campagna felice: e ne rammenta due ſole, una in Capua, e l'altra in Napoli, tacendone però il Titolo: onde puo conghietturarſi, che foſſe l'Epiſcopale, ove i Criſtiani aveſſero potuto radunarſi col Veſcovo per celebrarvi le Sinaſſi. Or come crederemo la Chieſa di S. Andrea a Nido Opera di Coſtantino coll'autorità della Cronaca di S. Maria del Principio?

L'Autore della Storia Civile citato nella Scrittura per la Curia crede di eſſerſi fondata queſta Chieſa nel Nono Secolo, allorche avvennero le uſurpazioni del Patriarca di Oriente su le Chieſe delle noſtre Provincie del Patriarcato di Occidente. Ma le due Iſcrizioni Marmoree, una poſta ſul Sepolcro di S. Candida, e l'altra di Teodimo Suddiacono Regionario, Rettore del Patrimonio Appoſtolico, e Diſpenſatore della Diaconia, ch'era in detta Chieſa ce la fanno credere piu antica del Nono Secolo. La prima Iſcrizione fiſſando la morte di S. Candida nel quarto anno dell'Impero di Maurizio, ci addita il principio del Seſto Secolo. L'altra di Teodimo ci diſegna il principio dell'Ottavo Secolo: mentre queſto Teodimo eſſendo ſtato appunto quel Suddiacono Regionario, e Rettore del Patrimonio Appoſtolico in Napoli, che al dire di *Anaſtaſio Bibliotecario* (*b*), di *Lorenzo Maffei* nelle Note su queſto Paſſo (*c*), e del *Baronio* (*d*), portoſſi con Gio: Conſole,

(a) Anaſtaſ. Bibliotec. Vit. de Pontef. Pag. 320.
(b) Anaſtaſ. Bibliot. Vit. de Pontef. Pag. 176.
(c) Maffei. Note ad Anaſt. d. Pag. 176.
(d) Baron. Ann. Eccleſ. Tom. x. Pag. 258.

ſole, e Duca di Napoli all'eſpugnazione del Caſtello di Cuma invaſo da' Longobardi dovette egli certamente vivere nel principio dell'Ottavo Secolo, e dentro il medeſimo terminar la ſua vita.

Non potendo adunque queſta Chieſa crederſi edificata da Coſtantino, nè tampoco nel Quarto Secolo, per eſſere ancora il Popolo Napoletano in quel tempo fra gli errori del Gentileſimo, e per comportar poche Chieſe la ſevera Diſciplina Eccleſiaſtica di quel Secolo, ſembra piu veriſimile fiſſarne la Fondazione nel Quinto Secolo. Egli è certo però, che nell'ottavo Secolo la Chieſa di S. Andrea a Nido era già una Diaconia, governata da quel Teodimo Suddiacono Regionario della Chieſa di Roma, Rettore del Patrimonio Appoſtolico Napoletano, e Diſpenſatore nella Diaconia ſuddetta. Si sa, che queſte Diaconie altro non erano, che un luogo, in cui i Diaconi della Regione ſomminiſtravano gli alimenti alle povere Vedove, a'Pupilli del Quartiere deſtinato alla loro cura: E che in ſomma era una Pubblica Caſa, in cui l'Oſpitalità verſo de'poveri ſi eſercitava, e che avea ſeco congiunto un'Oratorio, o ſia Chieſa (a) *Cujacio* nel Comento della *Novella* 3. chiama queſti Diaconi Miniſtri dell'Agape, cioè delle Menſe, che ſi appreſtavano a'poveri, ed alle Vedove *Domi*, *non in Templo adhibitis precibus Divinis*. Di queſte Diaconie, o ſieno Caſe di Oſpitalità ve n'erano in tutte le Regioni di Roma, e lo ſteſſo *Ducange* ne forma il Catalogo tratto delle Vite de'Pontefici di Anaſtaſio Bibliotecario.

Sic-

(a) Ducang. in Gloſſ. Scriptor. *Mediæ, & infimæ latinitatis* Tom. 2. Pag. 1373., e 1374. Baron. nelle note al Martirolog. Roman. a dì 8. Ag. Pag. 355. con gli Annal. Eccleſiaſtici negli anni di Criſto 715. Tom. XI. Pag. 258. L'Autore delle Note alle lettere di S. Gregorio Magno nell'Edizione de'PP. di S. Mauro Tom. 2. Pag. 756. Mabill. nel Tomo 1., e 2. del Muſeo d'Italia.

Siccome i Papi iſtituirono in Roma molte Diaconie ad oggetto di eſercitarviſi l'Oſpitalità. Così poi come Patriarchi della Chieſa Occidentale, Capi della Chieſa tutta viſibile cominciarono ad iſtituire delle Diaconie in que' luoghi, ove la Chieſa di Roma avea acquiſtati i Patrimonj ad oggetto di eſercitarvi l'Oſpitalità co' Poveri di quelle Regioni. Fin da' tempi di S. Gregorio Magno, che a vale dire, ſul fine del ſeſto Secolo ſi rammentano nelle Lettere di quel S. Pontefice tre Patrimonj della Chieſa di Roma nella noſtra Campagna felice, cioè a dire il Salernitano, il Nolano, ed il Napoletano (*a*). Quindi ſi è, che da Roma deſtinavanſi i Suddiaconi Regionarj, per amminiſtrare il Patrimonio Appoſtolico, ed eſercitare gli atti di Oſpitalità verſo i poveri del Luogo nelle Diaconie. Ed in effetti queſto ſi era l'ufizio di quel Teodimo Suddiacono Regionario, e Diſpenſatore del Patrimonio Appoſtolico Napoletano, che viſſe, e morì verſo i principj dell'ottavo Secolo, e la Diaconia della Chieſa di Roma ſi era appunto nella Chieſa di S. Andrea, detta poi a Nido dal Nome della Regione, in cui era ſita. Siccome ad evidenza ce ne convince l'Iſcrizione anzidetta rapportata dal *Baronio* (*b*), dal *Capacci* (*c*), e da molti altri noſtri Scrittori.

Or ſe le Diaconie aveano oltre la Caſa dell'Oſpitalità gli Oratorj, e Cappelle, *Oratoria, & Sacella adjuncta habebant*. Se nella Chieſa di S. Andrea a Nido vi era la Diaconia governata dal Suddiacono Rettore del Parimonio Appoſtolico Napoletano col titolo di Diſpenſatore, certamente che dovea ella eſſere di Giuriſdizione del Romano Pontefice. Tanto piu, che ſecondo la Diſciplina Eccleſiaſtica di quei Secoli eraſi da per tutto introdotto di fondare le Diaconie ne' luoghi, ove erano i Pa-

(a) Regiſtr. delle Lettere di S. Gregor. Tom. 2.
(b) Bar. Annal. Tom. 11. Pag. 259.
(c) Stor. di Napoli Lib. 1. Cap. 12. Pag. 135.

i Patrimonj della Chiesa Romana. Si compruova tuttocciò dalla Cronaca di *Giovanni Diacono*, ragionando di Paolo Vescovo di Napoli. Scrive costui, che avendo Antimo Console, e Duca di Napoli edificata una gran Basilica in onore di S. Paolo Appostolo, quella congiunse al Monistero di S. Andrea, chiamato allora Cella nuova (*a*). Per intendersi, come nella Chiesa di S. Andrea giusta la Cronaca di *Giovanni Diacono* potesse esservi un Monistero, non bisogna ricorrere all'*Engenio*, che se lo credè un Monistero di Vergini (*b*). Fa d'uopo percio sapere, che nell'ottavo Secolo, in cui vivea Antimo Console, e Duca di Napoli, erano cominciate a rinnovarsi nell'Occidente quelle Radunanze di Cherici, e Preti, i quali viveano unitamente senz'alcun voto, e senza abdicazione veruna alle loro facoltà temporali, ad imitazione dell'antico Istituto di S. Agostino (*c*). E queste Congregazioni, o sieno Radunanze di Preti chiamavansi Monisterj. Dismessi poi ed aboliti tai Monisterj, de' Fondi, e Proventi acquistati a' medesimi se ne formarono tanti Beneficj per quei Preti, e Cherici, che servivano la Chiesa. Il che avvenne in moltissime Chiese di Occidente (*d*). Quindi nella Chiesa di S. Andrea vi era ne' tempi di *Engenio* (*e*), siccome vi è di presente un Primicerio, Quattro Ebdomadarj, e Sedici Preti Confrati tutti Benefiziati. Or se tal Monistero eretto nell' Ottavo Secolo nella Chiesa suddetta di S. Andrea era al dire di *Gio: Diacono* di ragione della Chiesa di Roma, certamente, che la Diaconia colla Chiesa seco congiunta

(a) Chioccarell. de' Vescovi di Nap. Pag. 78.

(b) Engen. Napoli Sacra Pag. 296.

(c) S. Possidio Vita di S. Agostino appresso il Tommas. Tom. 1. Lib. 3. Cap. 2. Pag. 579.

(d) Tommasin. Lib. 2. Tom. 3. Cap. 23. Pag. 322. 323. Wanespen Opere Canoniche Tom. 1. Par. 2. Tit. 18. Pag. 275. e 276.

(e) Engen, Nap. Sacr. Pap. 296.

ta esser dovea parimente di Giurisdizione del Papa, e della stessa Chiesa di Roma. Questo si era lo Stato della Chiesa di S. Andrea in quei tempi, in cui vi era congiunta la Diaconia, ed amendue di Giurisdizione Pontificia. L'Autore della Scrittura a favor della Curia per provare, che questa di S. Andrea fosse una Diaconia soggetta a' Vescovi di Napoli, ci fa sapere, che la Chiesa di S. Andrea a Nido era una delle nostre Parrocchie: Che vi erano in questa Città altre Diaconie, che non erano certamente del Patrimonio Romano, come quella di S. Gennaro fondata dal Vescovo Agnello, e l'altra de' SS. Giovanni, e Paolo: Che la Chiesa di S. Andrea, ed il suo Abate nella Cura Parrocchiale nulla avea che fare colla Diaconia, nè il Dispensatore della Diaconia avea che fare nella Cura della Chiesa di S. Andrea: Che finalmente di altra qualità erano le Diaconie di Roma da quelle della nostra Città. Da tuttocciò vorrebbe egli inferirne, che quel Territorio, e quell'Ospedale de' poveri Studenti soppresso dal nostro Cardinal Rinaldo, e da lui riedificato con cangiarne semplicemente il nome di S. Angelo a Nido, era di Giurisdizione del Vescovo di Napoli. Per rispondere a tutto adequatamente, e colla maggior brevità, desidereremmo in prima sapere, d'onde l'erudito Difensor della Curia abbia ritratto, che le Diaconie di Roma erano diverse da queste Nostre. Non dovea egli in cio per amore di un nobile Laconismo privarci di tanti bei lumi in una materia, che forma uno de' Punti piu rilevanti della Storia Ecclesiastica. Finora credevamo, che nelle Diaconie fondate per sovvenire a' poveri, uniforme dovette essere la Disciplina, ed il Costume, giacche per imitazione, e per precetto di Cristo, e degli Appostoli erano tenuti i Vescovi di sovvenire a' bisognosi delle loro Chiese: Che in ciò tutte le Chiese di Oriente, e di Occidente avessero imitata la Disciplina della

Chie-

Chiesa di Roma, rapportandosene l'origine fino a' tempi di S. Gajo Papa, cioè a dire nel Terzo Secolo della Chiesa. Questo è quanto intorno alle Diaconie ricavasi dal Baronio (*a*), dal Tomasini (*b*), dal Bingam. (*c*), dal Ducange (*d*), e da altri più celebri Scrittori. Or non è giusto adunque il nostro desiderio, donde ritraggansi i nuovi lumi, che ci si somministrano?

Se dunque le Diaconie per li lumi avuti finora erano tutte eguali a quelle di Roma. Se la Diaconia di S. Andrea era del Patrimonio Romano, non intendiamo, come la Chiesa di S. Andrea, ed il suo Abate nella Cura Parrocchiale non avesse che fare colla Diaconia, nè il Dispensatore della medesima colla Cura della Chiesa. Le Diaconie aveano *Oratoria*, *& Sacella adjuncta*, e dagli Oratorj, e Sacelli prendeano il loro Nome, onde il Diacono, o Suddiacono, che avea la carica di Dispensatore della Diaconia, avea ancora la cura, e 'l governo della Chiesa, a cui la Diaconia era congiunta, e ne prendea la Denominazione. Così le antiche Diaconie di Roma erano governate colle Chiese loro congiunte da un Diacono, o Sottodiacono della Regione, e dalle Chiese stesse prendeano il nome (*e*). Indi dismesse coll'andare del tempo quelle Case di Ospitalità rimasero le sole Chiese, divenute titoli de' Cardinali Diaconi.

Posto ciò, a che farci sapere nella Scrittura per la Curia, che in Napoli vi erano altre Diaconie, come quella di S. Gennaro, e de' SS. Gio:, e Paolo, che non erano del Patrimonio Romano? Chi puo negarlo, se ad imitazione della Chiesa di Roma furono le Diaconie introdotte in tutte le Chiese di Oriente, ed Occidente, come dicemmo?

(a) Note al Martirol. Rom. Pag. 355.
(b) Tomas. nell'Opera lodat. Tom. 3. Lib. 2. Cap. 31. Pag. 546.
(c) Orig. Eccles. Tom. 1. Lib. 2. Cap. 20. §. 16. Pag. 320. & 321.
(d) Glos. Tom. 2. Pag. 1373. & 1374.
(e) Anast. Bibliotec, Ducang.

mo? Quindi Agnello Veſcovo di Napoli iſtituì nel ſettimo Secolo in queſta Città una Baſilica ad onore di S.Gennaro colla ſua Diaconia dello ſteſſo nome, ed un Moniſtero, dotandoli colle proprie rendite Epiſcopali, ſecondo ricavaſi da *Giovanni Diacono* (*a*). Vi erano anche Diaconie di fondazione Laicale iſtituite o da' Principi, o da altre Perſone amanti dell'Oſpitalità. Quindi S. Gregorio Magno in una delle ſue Lettere ſcritta al Proconſole d'Italia Gio: (*b*) lagnaſi del Duca di Napoli di aver tolte *Annonas atque conſuetudines Diaconiæ, quæ Neapoli exhibentur*. E queſta forſe ſi era la Diaconia de' SS. Giovanni, e Paolo di fondazione Laicale, come iſtituita dal Duca di Napoli Teodoro, che viſſe a'tempi degl'Imperadori di di Oriente Leonzio, e Coſtantino. Il documento di queſta Laicale Diaconia ce lo dà un'antica Greca Iſcrizione, che conſervaſi ancor oggi nella Chieſa di Donnaromata, ove fu traſportata da quella Chieſa de' SS. Gio., e Paolo, allorche fu incorporata alla Chieſa del Collegio de'PP.Geſuiti, e viene rapportata dal *Summonte* (*c*), dal *Capacci* (*d*), e da altri noſtri Scrittori. Sicche vi era in Napoli la Diaconia unita alla Chieſa di S.Andrea, di Giuriſdizione Pontificia per lo Patrimonio Appoſtolico Napoletano. Vi erano le Diaconie iſtituite da' Veſcovi, e da' Laici di Giuriſdizione del Veſcovo. Il dotto Autore della Scrittura per la Curia ci oppone, ch'egli non cura imbarazzarſi di queſt'antica Diaconia di S. Andrea del Patrimonio Romano, ſapendo beniſſimo, che la Chieſa di S.Andrea era una delle noſtre Parrocchie: e che l'Oſpedale a quella Chieſa congiunto per ſervigio de'poveri Studenti

(a) Cronaca di Giovanni Diacono appreſſo il Muratori Tom.1. degli Scrittori Italici Pag.305. P.2.

(b) S.Gregor.appreſſo il Tomaſ.Tom.3.Lib.3.Cap.20.Pag.546.

(c) Stor.di Napoli Tom.1.Lib.1. Pag.394.

(d) Stor. di Nap. Lib.1. Cap.12. Pag.113.

denti sotto il Regnare di Federigo Secondo erano di Giurisdizione dell' Ordinario: E che in effetti la Cura Parrocchiale dentro la Chiesa di S.Andrea non potea dipendere dal Suddiacono Regionario mandato da Roma. La difficoltà ella è gravissima. Ma il gran dubbio si è, che Noi per lo piu c'imbaraziamo nello scioglimento di alcuni dubbj, che sorgono da un fatto supposto certo. Or da quai documenti antichi si rende sicuro, che la Chiesa di S. Andrea fosse una delle nostre antiche Parrocchie? I nostri antichi Scrittori non ce lo asserisconо: non leggendosi questa notizia nelle Opere di *Capaccio*, di *Pietro di Stefano*, di *Falco*, dell'*Engenio*, del *Caracciolo*, o del *Celano*, a' quali per altro l'Autore della Scrittura molto crede. Il solo *Chioccarelli* (*a*) se la figurò per una delle Parrocchie Greche istituite in Napoli a somiglianza di quelle di Costantinopoli. Egli ci dice, che le sei Chiese riputate dal Volgo, come fondate da Costantino, ed annoverate nella Cronaca di S. Maria del Principio, erano state Greche Parrocchiali, e che unite alla Chiesa Cattedrale formavano il numero delle sette antiche Parrocchie della nostra Città istituite a somiglianza delle Chiese di Roma, e di Costantinopoli. Soggiugne, che in Costantinopoli, secondo l' avviso di *Curopalata nel suo Libro degli Ufiziali Costantinopolitani* vi erano sei Chiese governate da altrettanti Preti chiamati Cataceli, ognuno de' quali avea la sua Chiesa, ed il Clero a lui subordinato.

Ma con buona pace del *Chioccarelli* potrebbe provarsi, che per tutto l'ottavo Secolo non furono in Napoli altre Parrocchie, che cinque, cioè a dire, l'Episcopio, la Severiana, o sia S.Giorgio *ad Forum*, SS.Appostoli, S.Gio:Battista, e S.Maria detta ancora la Maggiore: Che nel duodecimo Secolo erano cresciute a dieci, che fra queste non vi fu giammai annoverata la Chiesa di S. Andrea a Nido.

(a) Chioccarel. de' Vescovi &c. Pag. 32.

Ma queſto aſſunto ſarebbe lungo, e fuori del caſo. Per riſpoſta al *Chioccarelli* baſta il ſaperſi, ch'egli nell'introdurre in queſta Città ſei Greche Parrocchie riposò ſulla fede della *Cronaca di S. Maria del Principio*. L'Autore di queſta Cronaca non avrebbe verun pregio di antichità, come ſcritta nel trediceſimo Secolo. Ma il noſtro debole ſi è di aggiugnere qualche coſa di piu a quel che troviamo. In realtà nella Cronaca ſi leggono le ſei Chieſe Greche, ma non ſi dice, ch'erano Parrocchie (*a*). Ed in effetti non lo erano: mentre ſono quelle ſei Diaconie, delle quali abbiamo ragionato, e puo tuttocciò leggerſi negl' Iſtrumenti traſcritti dal Tutini ne'ſuoi Miſcellanei M.S., che ſi conſervano nella Libreria Brancaccia del noſtro Pio Luogo. L'Autore della Cronaca le chiamò ſei Chieſe Greche colla tradizione volgare di eſſere ſtate edificate da Coſtantino; e perche in quelle Congregazioni vi erano Preti Greci, e Latini, ſiccome ricavaſi da un'Iſtrumento dell'anno 1305. addotto dall'*Engenio* (*b*), ragionando della Chieſa di S. Gennaro.

Come dunque ſi pruova la Cura Parrocchiale nella Chieſa di S. Andrea governata da' Diaconi Regionarj mandati da Roma, e che poi furono anche chiamati Rettori? Si proverà forſe col Sinodo dell' anno 1611. del Cardinal Acquaviva, in cui il Difenſore della Curia ci fa ſapere di eſſere ſeguita la Translazione della Cura Parrocchiale dalla Chieſa di S. Andrea a quella di S. Maria della Rotonda? Lo crediamo ſenza ſaperlo. Ma la notizia è aſſai recente per conteſtare un fatto antico. Potrebbe anche dirſi, che ciò avveniſſe in tempo del Cardinal Geſualdo ſul fine del ſeſtodecimo Secolo, poiche allora ſi fè molto aumento di Parrocchie non meno nella noſtra Città, che ne' Borghi, e provviſionalmente

(a) Cronaca di S. Maria del Principio appreſſo il Sicola nella Vita di S. Aſpremo Part. 1. Oſſerv. x. Pag. 135.

(b) Engen. Nap. Sacr. Pag. 42.

mente si pose la Cura Parrocchiale in molte Chiese, donde poi col tratto del tempo dagli Arcivescovi successori si tolsero. Onde potea avvenire, che dal Cardinal Gesualdo si fosse posta la Cura Parrocchiale nella Chiesa di S. Andrea, ed indi dal Cardinal Acquaviva trasferita in quella di S. Maria della Rotonda. Ma tuttocciò non fa al caso nostro, come avvenimenti seguiti molto tempo dopo la Fondazione del nostro Cardinale.

Egli è certo adunque, che la Chiesa di S. Andrea era un' antichissima Diaconia del Patrimonio Romano Napoletano di Giurisdizione Pontificia, in cui vi erano i Suddiaconi Regionarj, e Dispensatori, che cominciarono a chiamarsi anche Rettori in progresso di tempo. Nè puo parimente difficultarsi, che in detta Diaconia vi dovea essere, come in effetto vi era l'Ospedale accanto alla Chiesa. L'Autore della Scrittura per la Curia non riflettendo all' antico Stato, e Disciplina delle Diaconie dice ignorarsi così il tempo, come il Fondatore di detto Ospedale: Che dal Breve di Martino V. solamente ricavisi, che fosse stato di Padronato Laicale, e ne spettasse il Governo all'Abate di S. Andrea, anzi che fosse di Giurisdizione dell' Arcivescovo, mentre la Petizione del Cardinale, e la Concessione di quel Pontefice si fu, che riedificandosi detto Ospedale, allora diruto, ed affatto dismesso, rimanesse libero dalla Giurisdizione dell' Arcivescovo.

In compruova, che il detto Ospedale fosse stato di Giurisdizione degli Arcivescovi di Napoli soggiugne, che quell' Ospedale era addetto per uso degli Studenti infermi: Che costoro per Costituzione di Federigo Secondo nelle cause civili, e criminali erano soggetti alla Giurisdizione de' loro Maestri, o dell' Arcivescovo di Napoli: Che sebbene dal Re Roberto col Capitolo *Inter virtutum* si fossero destinati per giudicare le loro cause tre Giustizieri, cioè l'*Oltramontano*, l'*Italico*, e 'l *Napoletano*, secondo la varietà

delle

delle Nazioni, tuttavia foſſe loro rimaſa la libertà di ricorrere nelle loro cauſe alla Giudicatura dell'Arciveſcovo. A dimoſtrare poi, che quell'Oſpedale foſſe veramente addetto per uſo degli Studenti infermi, adduce la ſolita autorità dell'*Engenio*, del *Celano*, e del *de Magiſtris*.

Conchiude finalmente, che nel principio del Secolo Quindiceſimo deſolato già, e quaſi diſtrutto il detto Oſpedale, avea il Cardinal Brancaccio ottenuto da Martino V. di riedificarlo, con totale Eſenzione dalla Giurisdizione degli Arciveſcovi di Napoli, e dell'Abate di S. Andrea, a cui il governo ſi appartenea. Ma che in realtà quell'Oſpedale non ſi era mai riedificato dal Cardinale, giacche la Chieſa Odierna di S. Andrea ſi è appunto l'antica, e l'antico Oſpedale, che vi era allora diruto, anche al dì d'oggi eſiſte, ridotto dalla comunità degli Oſti, a' quali venne detta Chieſa conceduta nel 1592. dall'Abate allora di S. Andrea, per uſo di abitazione di perſone Secolari. Quindi ne inferiſce, che l'Oſpedale riedificato dal Cardinal Brancaccio foſſe ſtato non già quello di S. Andrea, per cui nel 1426. avea da Martino V. richieſta, ed ottenuta l'Eſenzione, ma l'altro Oſpedale, ch'era anticamente accanto la Chieſa di S. Angelo nella ſtrada di Nido ſurrogato all'antica Chieſa di S. Angelo a Morfiſa conceduta a' Frati Predicatori, e ch'era, ove è oggi la Chieſa di S. Domenico.

Noi però ſperiamo di levar queſta taccia alla memoria del Cardinal Brancaccio dopo avergli reſtituiti nove anni di vita. Eccoci pronti a ſoſtenere l'impegno, ed a riſpondere alle coſe, che su tal propoſito ſi ſono francamente ſcritte. Diceſi in prima di non ſaperſi il tempo, nè il Fondatore dell'antico Oſpedale poſto accanto la Chieſa di S. Andrea. Colla ſcorta di quei tre Autori, de'quali ſi è fatto uſo, non era facile venirne in chiaro. Ma ſapendoſi di eſſere ſtata quella di S. Andrea una Diaconia

della

della Chiesa di Roma, i Fondatori di quell'Ospedale doveano essere i Romani Pontefici. Il tempo dovea essere nel V. Secolo. Dalle lettere di S. Gregorio Magno sappiamo, che verso la fine del Sesto Secolo già la Chiesa di Roma possedea ricchi Patrimonj in Italia (*a*). Dove vi erano i Patrimonj, doveano necessariamente istituirsi le Diaconie, ed in conseguente gli Ospedali, giusta la Disciplina di quei tempi. Onde verso la fine del Quinto Secolo, in cui dicemmo edificata la Chiesa di S. Andrea, dee necessariamente confessarsi edificato l'Ospedale per li poveri Infermi del Paese da uno di quei Romani Pontefici, de' quali solamente il nome s'ignora.

Ne' Secoli posteriori, e propriamente nel X., ed XI. si dismisero per tutto le Diaconie. I fondi addetti a' Patrimonj Appostolici o si diedero a censo da' Pontefici medesimi, o furono conceduti, ed incorporati con consenso degli stessi Pontefici a varie Chiese, come puo pienamente rilevarsi dal *Muratori* (*b*). Le Diaconie antiche divennero Benefizj Ecclesiastici. Il nome di Diacono, o Suddiacono Dispensatore, cangiossi in quello di Rettore. E coloro, ch' ebbero in appresso il Governo delle Chiese, a cui erano le Diaconie congiunte, non meno delle Chiese, che delle Diaconie medesime, o sieno Case di Ospitalità, Rettori si dissero. Ed in effetti sul finire del Secolo XIII. ritroviamo in un Registro dell'Archivio della Regia Zecca dell'anno 1294., regnando Carlo Secondo di Angiò, Bartolommeo Brancaccio Cherico, che avea il Governo della Chiesa, ed Ospedale di S. Andrea. E così in appresso ne' documenti autentici appartenenti alla detta Chiesa gli ritroviamo denominati. Ed il Papa Martino V. lo denominò *Hospitale Pauperum*, attendendo il suo antico Stato, e condizione.

Posto

(a) *Muratori Dissert. Medii Ævi Tom. 5. Dissert. 69. Pag. 799.*
(b) Murator. nel luog. citat.

Poſto cio, come potrà mai dirſi, che quell' Oſpedale foſſe addetto a' poveri Studenti infermi, e di Giurisdizione degli Arciveſcovi di Napoli? Lo ſcriſſero ſolamente l'*Engenio*, il *de Magiſtris*, ed il *Celano*. Ma come ſenz'altro antico documento puo in buona coſcienza preſtarſi fede a coſtoro, che tolgono impunemente la vita agli Uomini piu celebri, ed illuſtri del Mondo? Nè la preſunzione di eſſere aſſai vicina a quella Chieſa, ed Oſpedale l'Univerſità degli Studj di queſta Città potea fare gran pruova a quegli Autori: poichè ci è affatto ignoto il luogo della noſtra Città, dove allora fi foſſe l'Univerſità degli Studj. Sappiamo ſolamente, che lo Studio della Medicina era preſſo l'Oſpizio di S. Giorgio, e che in quella Chieſa imponevaſi ancora l'Aſſiſa delle coſe commeſtibili dagli Studenti, ſiccome ricavaſi da due Regiſtri dell' Archivio della Zecca dell'anno 1343., e del 1384., rammentati così nel M. S. delle Chieſe Regie di *Pietro Vincenti*, ove parla dello Studio Napoletano, come ne' Notamenti M. S. di *Colanello Pacca* (a). Onde potrebbe ſoltanto dirſi conghietturando, che nella ſtrada di S. Giorgio Maggiore foſſero gli altri Studj.

Si vuole adunque credere ciecamente a tre recentiſſimi Autori di verun chiaro grido, o diſcernimento per infamare la memoria di quel gran Cardinale, con imputargli, che in vece di fondare una nuova Opera pia, ne aveſſe ſoppreſſa un'altra aſſai antica, con appropriarſene anche le rendite, in pregiudizio de' poveri Studenti Infermi di queſta Metropoli, e per roverſciare da' fondamenri l'Eſenzione del noſtro Pio Luogo. Ma quando anche prima di rendere queſto buon ufizio alla memoria del Cardinale, non voleano conſultarſi gli antichi Scrittori, doveano almeno ben rifletterſi le parole della Bolla di Martino V., in

(a) Conſervaſi queſto M.S. nella Caſa del Signor Conſigliere Capo di Ruota D.Antonio Maggiocco.

in cui si dice *Hospitale Pauperum*. E queste parole chiarissimamente ci additano la condizione dell' antica Diaconia. Si asserisce affatto diruto, e distrutto. Sicche da gran tempo non avea alcun uso, nè anche, come pretendesi, per gli Studenti. Si soggiugne, che mentre era in piedi il detto Ospedale, il Governo si appartenea all'Abate di S. Andrea. *Dum in esse viguit, regimen spectare noscebatur*. Ma questi Rettori, che aveano la cura dell' Ospedale, quando non era diruto, erano anche soggetti a' Romani Pontefici, e da' medesimi, come Beneficio spettante alla S.Sede si è sempre mai provveduta la Rettoria, ed Abadia di detta Chiesa; come anche al dì d'oggi provvedesi. Dicesi parimente nella Bolla, ch'era di Padronato Laicale. Da ciò s'inferisce, che, abolita e dismessa nell'XI. Secolo la Diaconia, si fosse da persone Laiche riedificato quell' Ospedale, e così se ne fosse acquistato il Padronato, rimanendone però il Governo all' Abate di S. Andrea soggetto alla Sede Appostolica.

Noi non sappiamo con certezza, a chi quel Padronato Laicale si appartenesse. Le conghietture però tutte dimostrano, che fosse della Famiglia Brancaccio. Giacea in quella Chiesa di S. Andrea il Corpo di Santa Candida, e già fin da quel tempo la Famiglia Brancaccio cominciava a darsi il vanto di essere quella Santa dello stesso loro chiarissimo sangue. Il *P. Caraccioli* ci fa sapere, che Luigi Brancaccio nel 1370. avea comprate alcune case *Ad illius Ecclesiæ bonum* (*a*): E che i Rettori di detta Chiesa erano frequentemente di detta Famiglia. *Frequenter ex eâ Familiâ Rectores Ecclesiæ Sancti Andreæ*. Nel mentovato Registro della Zecca dell' anno 1294., ritroviamo esserne stato Rettore Bartolommeo Brancaccio. E nel 1370. giusta il notare dell' *Engenio* (*b*) Lisolo Brancaccio n' era il Rettore.

G

(a) P.Caraccioli *Monum. Eccl. Neapol. Cap.*28. *Pag.*326.
(b) Engen. Nap. Sac. Pag.297.

tore. In un fatto sì antico, ed oscuro per mancanza di documenti legittimi, non sono, a nostro credere, conghietture sì lievi, o dispregevoli, per indurci a credere, che di quell' Ospedale ne appartenesse il Padronato Laicale alla Famiglia Brancaccio. E perciò senza il consenso de' Padroni Laici il Romano Pontefice Martino V. ne fè la concessione al nostro Cardinale, che riedificar lo volea.

Tengasi ora presente tutto lo Stato di questa Chiesa di S. Andrea o ne' tempi, in cui vi era l' antica Romana Diaconia, o ne'tempi, in cui, dismessa la Diaconia, i Rettori della Chiesa soggetti a' Romani Pontefici continuarono ad avere il Governo dell' Ospedale divenuto di Padronato Laicale. In quale di questi due tempi potrà giammai verificarsi, che vi aveano Giurisdizione gli Arcivescovi di Napoli? Siasi il Padronato Laicale di chi si voglia. I Padroni Laici doveano adunque avere il *jus* di presentare il Ministro, che dovea governar l' Ospedale all' Abate, o sia Rettore di S. Andrea, che ne avea la Giurisdizione, & *Regimen* giusta l'espressione della Bolla di Martino V. Sicche la Giurisdizione nativa di quell' antico Ospedale, o come annesso alla Diaconia, o come di Padronato Laicale, non era stata giammai presso gli Arcivescovi di Napoli, ma sempre in tutti i tempi presso la Sede Apposto-lica, fino alla detta Bolla di Martino V. spedita a' 24. Aprile 1426. Le Illazioni che ne derivano, l'esamineremo a suo tempo.

Della Fondazione della Chiesa di S. Angelo a Nido.

Dall' Ospedale diruto, e dismesso della Diaconia di S. Andrea, e che chiaramente si è veduto non essere giammai stato addetto per uso de' poveri Studenti, passiamo alla Chiesa di S. Angelo. Il dotto Difensor della Curia, per disingannarci della Favola finora creduta, ci fa sapere, che l' Ospedale diruto, e dismesso, di cui si è ragionato finora, non fu giammai riedificato dal Cardinal Brancaccio: E che la Chiesa di S. Angelo a Nido coll' Ospedale,

che

che ora veggiamo, vi era molto prima del 1426., in cui fu ſpedita la Bolla di Martino V., per l' Eſenzione del nuovo Oſpedale con Oratorio, e Cappella, in onore de' SS. Angelo, ed Andrea.

L'Impreſa è ſpiritoſa. Sentiamone le pruove. Ci riferiſce, che in Napoli vi era una Chieſa antichiſſima dedicata all' Arcangelo S. Michele, chiamata *ad Morfiſam*: Che queſta da' PP. Benedettini fu ceduta a' PP. Predicatori venuti nel Secolo XIII. in Napoli, e raccomandati di ricovero all' Arciveſcovo, ed al Popolo Napoletano dal Papa. Soggiugne, che detta antica Chieſa ſia in quella parte della Chieſa di S. Domenico Maggiore, che al braccio dell' Epiſtola del Maggiore Altare forma con due Cappelle ſporte in dentro irregolarmente, quaſicche un'altra picciola Chieſa. Indi coll'autorità di molti noſtri Scrittori conchiude, che nel 1384., o nel 1400. ſi fondò dal Cardinal Brancaccio una Chieſa, ed Oſpedale di S. Angelo a Nido, in luogo dell' antica Chieſa, ed Oſpedale di S. Arcangelo *ad Morfiſam*.

Eſaminiamo a parte a parte queſta nuova ſcoverta. In quanto all'antica Chieſa di S. Arcangelo *ad Morfiſam* ceduta con tutto il Moniſtero da' PP. Benedettini a' PP. Predicatori, non vi è difficoltà alcuna. E potea aggiugnerſi per pompa di antichità, che da' PP. Baſiliani era ſtata prima ceduta a' Benedettini. *Chioccarelli* rapporta una Bolla di Pietro Arciveſcovo di Napoli, da cui ciò ſi ricava, colla data del 1221. La Chieſa, e Moniſtero antico era chiamato a Morfiſa dal nome di queſta Famiglia eſtinta nel Sedile di Arco, incorporato poi a Nido. Delle Rendite, e Fondi proprj di queſta Chieſa, e Moniſtero di Padronato della Famiglia Morfiſa, e di altre Nobili Famiglie ſe ne formò un'Oſpedale chiamato parimente di S. Arcangelo a Morfiſa, giuſta un' altra Bolla rapportata dal *Chioccarelli* di Aiglerio Arciveſcovo di Napoli colla data del 1269. Eretto queſto nuovo

Ospedale fu a' PP. Predicatori conceduto un Orto proprio, ed attaccato all' Ospedale medesimo, ed alla nuova Chiesa de' PP. Domenicani, giusta la confinazione rapportata dallo stesso *Chioccarelli* in una Bolla colla data del 1246. per l' assenso datosi dallo stesso Arcivescovo Pietro alla concessione di detto Orto.

Questo è quanto sappiamo dell' antica Chiesa di S. Arcangelo *ad Morfisam*, e dell' Ospedale indi eretto sotto lo stesso Titolo fin dal 1231.

Or non intendiamo affatto, come queste antiche memorie della Chiesa di S. Arcangelo *ad Morfisam*, e del nuovo Ospedale eretto sotto lo stesso Titolo, abbian che fare colla nostra Chiesa, ed Ospedale di S. Angelo a Nido. Quì sì, che vi vorrebbono quelle Metamorfosi, ch' è piaciuto di nominare all' Autore in altri luoghi della sua Scrittura. E che metamorfosi sarebbe mai questa di vedere cangiati, e trasformati i siti della nostra Città? L' antico Ospedale di S. Arcangelo a Morfisa, che secondo la Confinazione di quell'Orto dovea essere anticamente vicino la Chiesa di S. Domenico Maggiore, vederlo passare nel largo di S. Angelo a Nido? E quell' Ospedale di S. Arcangelo a Morfisa, che non avea seco unita Chiesa veruna, vederlo poi unito colla Chiesa di S. Angelo a Nido? Belle Metamorfosi in vero!

Ma non sappiamo, come per cose sì strane si adducano quegli Autori stessi, de' quali alcuni sono rei in vero di aver tolta la vita al Cardinal Rinaldo. Ma non parlano affatto di quell' antico Ospedale di S. Arcangelo a Morfisa fondato fin dal 1231. *Pier di Stefano*, e *Contarini* dicono solamente, che il Cardinal Rinaldo Brancaccio fondò la Chiesa di S. Angelo a Nido nel 1400. Si potrebbe loro condonare l' errore di pochi anni, se non avessero data morte al Cardinale nel 1418. Il *P. Caraccioli* parlando di un' Iscrizione di S. Candida nella Chiesa di S. Angelo a Nido dice

inci-

incidentemente eretta dal Cardinal Rinaldo nel 1384., ed aumentata di un Ospedale nel 1426. *A Raynaldo Brancacio circiter annum Domini* 1384. *erecta, adaucta postea Nosocomio anno* 1426. In quell' anno 1384. fu veramente Rinaldo Brancaccio creato Cardinale da Urbano VI. Il P. Caraccioli gli fa fondare in quello stesso anno una Chiesa, supponendolo già Cardinale. Ma qual maraviglia, se ne parlò egli incidentemente, come di cosa, che non era del suo proposito, mà [illegible] *Summonte* scrivendo ne' principj del passato Secolo abbaglia solamente nella vera Epoca della Fondazione della Chiesa, ed Ospedale di S. Angelo a Nido, ponendola nel 1401. Ma non niega di essere stata la Chiesa, e l'Ospedale fondato, e dotato dal Cardinal Rinaldo Brancaccio: nè lo priva punto di vita prima del tempo. Le parole rapportate dall' Autore della Scrittura non sono intiere. Parlando il *Summonte* delle cose adivenute nel 1401. dice così: *Nel medesimo tempo furono edificate in Napoli due Chiese, S. Angelo nella Piazza di Nido, con suo Spedale per febbricitanti, opera del Cardinal Rainaldo Brancaccio, che la dotò di buone rendite, lasciandola in protezione de' Nobili del Seggio di Nido, del quale egli era. Vedesi in questa Chiesa il Sepolcro del detto Cardinale morto in Roma nel* 1427.

L'*Eugenio*, che scrivea verso il 1624. non sappiamo perche si citi senza addurne le parole, che sono appunto queste: *In onore del Principe della Celeste Milizia, Rinaldo Brancaccio del Seggio di Nido fabbricò questa Chiesa, il quale fu creato Diacono Cardinale del Titolo de' SS. Vito, e Modesto in Macello da Urbano VI. nostro Napoletano nella quarta Promozione, e dallo stesso Cardinale fu dotato, e fondato anco l'Ospedale per li poveri infermi, come appare dal Breve di Martino V.*

Al buon *Canonico Celano* non la perdoneremo mai mai: poi-

che

che in luogo di andare spacciando le sue frottole a quel Forestiere, che nel 1692. guidava per la nostra Città, ha voluto sul proposito della Fondazione del Cardinal Brancaccio spacciarne anche delle molte al dotto Autore della Scrittura per la Curia. Questo buon Canonico si è quello, che non contento di avere privato il nostro Cardinal Rinaldo di nove anni di vita, vuole onninamente, che si avesse anche prese le Case, e le rendite di quel suo ideato Ospedale de' poveri Studenti, e salva l'usurpazione [illegible] sinistramente i Forestieri, ed i Cittadini, e levare impunemente la fama a quel gran Cardinale? Potea prendersi il Signor Canonico la pena di portarsi nell'Archivio di S.Angelo a Nido, dove per mezzo di pubblici Istrumenti, che colà si conservano, avrebbe osservato, che tutte tutte le rendite di quel Pio Luogo sono compere di Case, Arrendamenti, Censi, ed annue entrate fatte dal Cardinal Brancaccio Fondatore, da Francesco Maria, e Stefano Cardinali Brancaccio, D.Gio:Battista Brancaccio, D.Antonio Brancaccio Duca di Lustri, D. Ottavio Brancaccio di Gio: Battista, altro D. Gio: Battista Brancaccio, D. Orazio, e D. Gio: Geronimo Brancaccio, e che dette rendite si spendono tutte per lo mantenimento de' Divini Ufizj, Biblioteca, ed Ospedale. Indi, con picciolissimo incomodo potea portarsi nella vicinissima Chiesa di S.Andrea, dove avrebbe osservato, che gli Abati di quella Chiesa, soggetti ancor' oggi alla Sede Appostolica, ne possiedono le antiche rendite, che ancora presentemente giungono alla somma dl piu di docati seicento. Se il Signor Canonico si prendea questa pena, non avrebbe scritto a caso tante filastroccole contro la memoria di un Uomo, che fu, e farà sempre mai uno de' piu fregiati ornamenti di questa sua Patria. Noi però condoniamo volentieri all'Autore della Scrittura la troppo facile credenza

denza preſtata a Scrittori di tal carato. E gli condoniamo i nomi tante volte ripetiti di Scena, e di Favola, purche confeſſi, che meglio ſi è laſciarſi ingannare da' Sagreſtani di S.Angelo, che dal *Canonico Celano*.

Colla ſcorta de'documenti ritratti da' fonti piu puri, troppo chiaro ſi vede, che le coſe antiche in vece di confondere, riſchiarano a maraviglia la Fondazione dell' Oſpedale, e Chieſa di S.Angelo a Nido fatta dal Cardinal Brancaccio.E Noi che non iſcriviamo da Pekin, poſſiamo rimanerne convinti coll'oculare iſpezione. La Chieſa di S. Andrea è ſtata ſempre, come or la veggiamo, ſenza diminuzione, o aumento alcuno. Ne'tempi a Noi remoti vi era attaccata la Romana Diaconia, con Oſpedale, ed altre ſtanze proporzionate alle opere, che doveano eſercitarviſi da que' Suddiaconi Regionarj. Giuſta la Cronaca di Gio: Diacono vi era ancora un Moniſtero di quei Preti, che viveano in Fratanze, giuſta l'Iſtituto di S. Agoſtino. Dalla Chieſa odierna di S. Andrea ſino al ricinto delle mura del noſtro Pio Luogo la diſtanza è tanto breve, quanto ognuno l'oſſerva. Dunque, dov'era l'antica Diaconia con tanti membri adiacenti? Erano forſe quelle antiche fabbriche fatte per la Capitale del Liliput? O vi è qualche nuova Teoria di *Burnet*, per cui la terra, ed il ſuolo reſtringaſi? Nò, non ci laſciamo prevenir troppo. Quei membri adiacenti all'antica Diaconia di S. Andrea diruti, e deſolati dall' ingiurie de' tempi, e dalle tante memorande calamità ſofferte in queſta noſtra Metropoli, erano quei, che ſoggetti fin da'primi Secoli a'Romani Pontefici, ne dimandò la Conceſſione il Cardinal Rinaldo al Sommo Romano Pontefice Martino V.. Su queſto ſuolo a lui conceduto quell' inſigne Porporato riedificò l'Oſpedale, e Chieſa di S.Angelo a Nidò, che Noi ora veggiamo.

Ed eccoci a ragionare del Breve di Martino V., da cui dovea aver principio la noſtra Scrittura. Ma l'amore per la me-

moria

moria rispettevolissima verso di un sì gran Personaggio, e 'l giusto impegno de' ragguardevolissimi Cavalieri del Sedile di Nido di vendicarla dalle nere calunnie addossategli, ci ha fatti deviare sì lungi dal nostro Assunto. Il Sommo Romano Pontefice Martino V. nella sua Bolla colla data 8. *Kal. Maji*, nel nono anno del suo Ponteficato, che corrisponde a' 24. Aprile del 1426., espone le suppliche a lui porrette dal Cardinal Rinaldo Brancaccio di volere *co' Beni a lui dati da Dio* costruire di nuovo, e riedificare l'Ospedale de' poveri di S. Andrea sito nella Piazza di Nido, ch'era allora di Padronato Laicale diruto, e desolato, per le guerre, e mortalità, ed altri infortunj, che aveano afflitta questa Città: Che volea riedificarlo con Oratorio, ed Altare in onore, e col Titolo di S. Michele Arcangelo, e dello stesso S. Andrea, per esercitarvi varie opere di pietà: E che volea dotarlo di rendite sufficienti al mantenimento de' Ministri, e delle persone addette al servigio dell' Ospedale medesimo. Espone, che volea rendere l' Ospedale, le persone dimoranti nel medesimo, ed i Rettori di quello per loro tranquillità Esenti da ogni Giurisdizione, Dominio, Potestà, Visita dell' Arcivescovo Napoletano, e dell'Abate Secolare della Chiesa di S. Andrea, a cui spettava il Reggimento di quell'Ospedale, allorch'era in piedi, e rendere le Persone, il Luogo, ed i Beni soggetti immediatamente alla Sede Appostolica. Il Sommo Pontefice, dopo esposta la Petizione del Cardinale, lodando non meno la sua Persona, che il pio proponimento della nuova Fondazione, gli concede la licenza di riedificare il detto Ospedale, con Oratorio, Altare, Orto, ed Officine: di deputare uno, o piu Rettori, secondo avrebbe giudicato egli nella sua ultima volontà, e che a questi si dovesse rendere conto dell' Amministrazione. Esime, e libera totalmente dal Dominio, Visita, e Potestà dell' Arcivescovo, e dell'Abate di S. Andrea, l'Ospedale dopo d'essersi edificato

cato colle Persone tutte, e Rettori: sottoponendoli immediatamente alla Sede Appostolica. Comanda, che nè l'Arcivescovo, nè l'Abate possano esercitare Giurisdizione, Potestà, Visita, o Dominio sulle Persone, Beni, e Rettori dell'Ospedale medesimo, per ragione di delitto, di contratto, o di cosa, di cui si tratti, dovunque si commetta il delitto, si faccia il contratto, o la cosa istessa consista, ma di tutto si renda ragione a'Rettori, o Persone, che il Cardinale avrebbe destinato nella sua ultima volontà: *Quare nobis humiliter supplicasti, ut tibi facienda promissa licentiam concedere, dictumque Hospitale cum Officinis, Horto, & aliis sibi adjacentibus, ac juribus, & pertinentiis suis: Nec non Personas in eo pro tempore degentes, & Rectores illius pro illorum tranquillitate, ab omni Jurisdictione, Dominio, Potestate, & Visitatione Archiepiscopi Neapolitani, & Abbatis Sæcularis Ecclesiæ ejusdem S. Andreæ ad Nidum Neapolitan., ad quem Regimen dicti Hospitalis, dum in esse viguit, spectare noscebatur pro tempore existentium, eximere, & liberare, ac Sedi Apostolicæ immediatè subjacere, nec non dicti Hospitalis Regimen illi, vel illis, quos in tua voluntate ultima ad hoc duxeris deputandos, perpetuò committere dignaremur. Nos igitur pium, & laudabile tuum in hac parte propositum, dignis in Domino laudibus commendantes, ac volentes illud favoribus Apostolicis confovere, hujusmodi tuis supplicationibus inclinati, Tibi Hospitale præfatum, cum Oratorio, Altare, Officinis, & aliis necessariis hujusmodi, construi, & reædificari faciendi, ac dotandi, Authoritate Apostolica, tenore præsentium, specialem licentiam, & auctoritatem plenariam elargimur jure deputandi Rectorem, seu Rectores ejusdem Hospitalis, seu illud committendi in hac prima vice, & quoties illud in futurum vacare contigerit tibi, & illis, quos ad hoc in tua ultima Voluntate duxeris ordinandos, quibus dumtaxat rationem, & computum de Administratis circa negocia, & res ipsius Ho-*

ſpitalis pro tempore fieri volumus, nihilo penitus reſervato, & Hoſpitale præfatum poſtquam ædificatum, & per te dotatum fuerit, ut præfertur, cum omnibus juribus, & pertinentiis ſuis, nec non PERSONAS EASDEM, ET RECTORES IPSIUS HOSPITALIS PRO TEMPORE EXISTENTES, A DOMINIO, VISITATIONE, ET POTESTATE PRÆFATIS EXIMIMUS, ET TOTALITER LIBERAMUS, ILLAQUE LIBERA, ET EXEMPTA AB EISDEM FORE STATUIMUS, AC NOBIS, ET SUCCESSORIBUS NOSTRIS, ET SEDI PRÆDICTÆ IMMEDIATE SUBESSE DEBERE. ITA QUOD ARCHIEPISCOPUS, ET ABBAS PRÆDICTI, VEL EORUM ALIQUIS RATIONE DELICTI, VEL CONTRACTUS, AUT REI DE QUA AGITUR, UBICUMQUE COMMITTATUR DELICTUM, INIATUR CONTRACTUS, AUT RES IPSA CONSISTAT, NULLUM POSSINT IN PERSONAS, BONA, ET RECTORES PRÆFATOS JURISDICTIONEM, POTESTATEM, VISITATIONEM, SEU DOMINIUM EXERCERE, SED A RECTORIBUS, VEL ALIIS, QUIBUS JUXTA VOLUNTATEM PRÆFATAM, DICTUM HOSPITALE COMMISSUM FUERIT RATIONEM, SEU COMPUTUM EXIGERE.

Dopo la ſpedizione della Bolla di Martino V., paſſati pochi meſi, e propriamente agli 11. Marzo 1427. il Cardinal Rinaldo Brancaccio formò la Carta della Fondazione, e ne rogò un pubblico Iſtrumento in Roma. E conferì il Padronato Laicale del Pio Luogo da lui fondato, e dotato a' Cavalieri tutti del Sedile di Nido, a'quali fu diretta la ſua Carta di Fondazione. L'Iſtrumento, o ſia Carta di Fondazione fu ſtipolato per mano di quel Pietro Schoenſe Notaio Appoſtolico, ed Imperiale, e nello ſteſſo tempo Segretario del Cardinale, che quaſi un anno prima nel 1425.

avea

avea ſtipolato l'Iſtrumento di Donazione a favore de'PP. Predicatori di S. Domenico, come dicemmo. Conſervaſi queſto Iſtrumento, o ſia Carta di Fondazione originalmente in un Pergameno ben cuſtodito, con ſuggello pendente aſſai grande del Cardinale medeſimo, e coll'Autentica dell'anzidetto Notaio. Queſto inſigne, e venerando monumento di Antichità, e che merita la piu oſſequioſa, e riſpettoſa memoria o ſi riguardi il Commendabiliſſimo Perſonaggio, che ne fu l'Autore, o le coſe iſteſſe, che vi ſi leggono, gli ſi dà ora il Nome di una Lettera Suppoſitizia, e ſi giugne anche a profanarſi col nome di Favola. Ma ora, che la Favola è finita, vi ſarà chi ardiſca di non riconoſcere in queſta Carta il documento piu luminoſo per riſchiarare il ſenſo della Bolla di Martino V., quando anche patiſſe dubbiezza? Mancava forſe a quel Gran Porporato cognizione, e lume baſtante su tai materie di Eſenzioni cotanto dibattute ne'due Concilj Ecumenici di Piſa, e di Coſtanza, in uno de'quali aveva avuto il vantaggio d'intervenirvi, e nell'altro di preſedervi per qualche tempo? E dove foſſe ſtato sì dubbio il ſenſo della Bolla, non avea forſe il noſtro Card. Rinaldo vivo, ed Arcivivo in Roma tutto l'agio di preſentarſi a quel Sommo Romano Pontefice, che avea coronato in Coſtanza? Le Legazioni da lui eſercitate, lo Sciſma terminato con tanta ſua opera, e la Pace conchiuſa tra la Chieſa, ed il Re Ladislao non gli davano il merito di una Eſenzione la piu ſpecioſa, che mai immaginar ſi poteſſe per un Luogo sì Pio da lui fondato? Vi volea molto a farvi porre nella Bolla le Formole di *ſeparazione di Territorio*, e *di Giuriſdizione attiva*, ſe queſte voci non fuſſero ſtate in quei tempi un linguaggio barbaro, e del tutto ignoto? Riſerbiamo però queſte dichiarazioni a ſuo tempo. Ed in tanto eſponiamo il contenuto della Lettera, che dovrà imprimere

un ſentimento di alta venerazione a chiunque abbia fiore di ſenno.

In queſta Lettera adunque, o ſia Carta di Fondazione ſtabiliſce il Cardinal Rinaldo la Forma del Governo, e del Reggimento del ſuo Pio Luogo, giuſta l'autorità Appoſtolica a lui comunicata. Non riſerba il Padronato a coloro della ſua Famiglia. Ma tutto pieno di moderazione, e di ſpirito da vero Eccleſiaſtico pone il ſuo Pio Luogo ſotto il Governo, e Protezione di tutti i Cavalieri del Sedile di Nido. Vuole, che dal numero di queſta Nobiliſſima Aſſemblea ſi eliggeſſero in ogni anno due Governadori, di cui uno ſolo foſſe della ſua ſteſſa Famiglia. Preſcrive, che la Piazza medeſima di Nido, e per eſſa detti due Governadori eliggeſſero un Eccleſiaſtico, che aveſſe il Governo Spirituale, e la piena Giuriſdizione Eccleſiaſtica ſul Clero, e Perſone addette al Pio Luogo, anche colla facoltà di Scomunicare. Indi dopo di avere ordinate varie coſe, circa la Celebrazione delle Feſte, de'Divini Ufizj, e del Governo Spirituale dell'Oſpedale, e della Chieſa, preſcrive, che i Cappellani, e Sacerdoti addetti al ſervigio dell'Oſpedale poteſſero ſentire le Confeſſioni degl'Infermi, ed amminiſtrare a' medeſimi i Sagramenti della Sagra Eucariſtia, e dell'Olio Santo.

Incarica a'Cavalieri della ſteſſa Piazza, ed a'Governadori del ſuo Pio Luogo, che nel tempo avvenire foſſero ſtati ben diligenti, e ſolleciti, che nè l'Arcivescovo di Napoli, nè l'Abate di S. Andrea eſercitaſſero alcun atto di Giuriſdizione nel ſuo Pio Luogo. Le proprie parole ſono queſte: *Forma autem Gubernationis, & Regiminis ſupradictis, fiat ſecundum infraſcriptos modos, & terminos, quos Authoritate Apoſtolica Nobis in hac parte conceſsâ ordinavimus, & ſtatuta infraſcripta fecimus, quæ volumus inviolabiliter obſervari. Quod prædicta Univerſitas Nobilium annis ſingulis eligat duos Nobiles probos, & approbatos Viros,*

quo-

quorum unus ſemper ſit de Domo de Brancatiis, qui Poteſtatem habeant . . . . . Eligant honeſtum Clericum, qui habeat Poteſtatem, & Juriſdictionem ſuper Præshyteros, & Clericos infraſcriptos, ipſoſque corrigendi, puniendi, excommunicandi, & omnem Juriſdictionem Eccleſiaſticam exercendi, ſi contingat eos, vel ipſorum aliquem, delictum, vel aliquod aliud crimen corrigendi. Item voluit, & ordinavit, quod dicti Cappellani, & Præsbyteri ipſius Hoſpitalis poſſint, & valeant infirmis ibidem degentibus Confeſſiones audire, & Sacram Eucariſtiam, & Oleum Sanctum miniſtrare, & alia facere circa hæc neceſſaria, & opportuna. Item cum Sanctiſſimus Dominus Noſter Martinus Papa V. Hoſpitale hoc, ejuſque Officiales, & membra ab omni ſubjectione quorumcumque Ordinariorum exemerit, & Romanæ Eccleſiæ immediatè ſubjecerit; in hoc ſolliciti ſint Rectores, quod Archiepiſcopus Neapolitanus, ſeù Abbas Sancti Andreæ nulla ibi Juriſdictione utantur, & quod de Legatis factis dicto Hoſpitali, & in poſterum faciendis, nulla eis quarta, ſeu Canonica portio tribuatur; nec ab eis Viſitationem recipiant, nec de Adminiſtratione computum reddant; ſed in omnibus ſervetur Apoſtolica Bulla, & Conceſſio prædicti D. N. Papæ.

Il Difenſor della Curia egli è ſempre piu impegnatiſſimo a ſoſtenere, che quell' Oratorio con Altare eſpreſſo nella Bolla di Martino V., non ſia affatto la Chieſa di S. Angelo, che ora Noi veggiamo: ma il ſemplice Altare eretto dentro dell'Oſpedale. E veggendo, che in queſta Lettera, o ſia Carta di Fondazione, lo ſteſſo Cardinale gli dà il ſemplice nome di *Cappella*, ne ritrae nuovo argomento a sè favorevoliſſimo. E già ci parea di ſentire, che ci rimproveraſſe di avere tralaſciati quei Capitoli della Lettera, in cui tante volte ſi ripete il ſemplice nome di *Cappella*. Noi però lo compiaceremo nel traſcrivere tutti i luoghi non meno della Lettera, che del Teſtamento, in cui della Cappella ſi fa menzione. E fare-

mo certamente vedere, che queſta Capella ſia appunto l'Oratorio della Bolla di Martino V., e la Chieſa preſente Eſteriore di S. Angelo a Nido. Nè credaſi, che queſta ſia una ſemplice erudita conteſa, poiche su queſto equivoco di Fatto ſi ſono propoſti i Dubbj nella S.C., e ne ſono poi nate le Riſoluzioni, delle quali ora domandaſi il Regio Placito.

Diceſi adunque nella Lettera, o piuttoſto nell' Iſtrumento di Erezione, che avea il Cardinale fatto coſtruire l'Oſpedale, e dentro di eſſo una Cappella: Che in queſta da' Preti *eligendi* da' Rettori dell' Oſpedale doveſſero celebrarſi tre Meſſe il giorno, ſecondo l'ordinazione, che ſe ne dà: Che nel giorno Feſtivo della Dedicazione di detta Cappella de' SS. Angelo, ed Andrea ſi celebraſſe una Meſſa Cantata Solenne co' primi Veſperi, a cui interveniſſero tutti i Preti dell'Oſpedale: Che foſſero anche coſtoro tenuti di celebrare un Solenne Anniverſario cantato nel dì della ſua morte colle Meſſe, e preci ſolite de' Defunti, e con torce acceſe: E che finalmente in detta Cappella di giorno, e di notte vi foſſe ſempre una lampana accesa avanti l'Immagine della Vergine. Eccone le parole: *Item quod eligantur per dictos Rectores aliqui Præsbyteri bonæ famæ, & vitæ, ac Familiæ honeſtæ: qui inſimul conveniant de celebratione Miſſarum, ita quod ſingulis diebus in dicta Cappellâ SS. Angeli, & Andreæ celebrent Miſsas tres, quarum una ſit &c. & quod etiam in feſto dedicationis dictæ Cappellæ SS. Angeli, & Andreæ celebretur una Miſſa ſolemnis cum primis Veſperis cum cantu; & omnes Præsbyteri, qui in dicto Hoſpitali ponendi ſunt inſimul conveniant ad hanc Miſſam cantandam cum dictis Veſperis &c. Item quod diu, noctuque ardeat in dicta Cappella lampas ante imaginem glorioſæ Virginis. Item voluit dictus Dominus Cardinalis, quod Præsbiteri ipſius Cappellæ pro animâ ſuâ faciant, & dicant ſemel in anno, & hoc in die obitus ſui Vigiliâ ſolemnes cum*

Ve-

Veſperis, & recomendationibus pro defunctis, & de mane. Miſſas etiam pro defunctis, cum recomendationibus pro defunctis, Candelis, Cereis, & Faculis &c.

Nel Teſtamento poi del medeſimo Cardinal Brancaccio rogato nello ſteſſo meſe, ed anno, in cui fu ſcritta la Lettera, non ſolamente quello, che ſi chiama Oratorio nella Bolla di Martino V. ſi dice Cappella continuamente, ma ſi hanno poi le altre ſeguenti notizie, che veramente Cappella, o Chieſa eſſere ella ſtata a chiare note dimoſtrano. Ed in prima leggeſi in eſſo avere il Cardinal Brancaccio Teſtatore ordinato, che il ſuo corpo foſſe ſeppellito o nella Cappella da lui fondata nella Chieſa di S. Domenico di Napoli, o in quella de' SS. Angelo, ed Andrea a Nido, e che vi ſi poneſſe il Sepolcro fattogli lavorare da *Coſmo de Medicis, e Bartolommeo de Bardis.* Diceſi, che avea laſciati così alla Cappella da lui edificata in S. Domenico, come all'altra nell' Oſpedale de' SS. Angelo, ed Andrea in Napoli, tutti gli Apparati della ſua Perſona: Che avea alla detta Cappella dell' Oſpedale laſciate tre Pianete: Che avea ordinato riedificarſi l'Oſpedale di S. Andrea della Piazza di Nido con un Altare, o ſia Cappella ſotto il Titolo de' SS. Angelo, ed Andrea, ed in quella celebrarſi il Divino Uffizio a ſomiglianza della Cappella di S. Domenico. Alla voce di riedificazione alza ſubito le grida il Difenſor della Curia argomentando. Dunque come nella lettera ſi dice, che la Cappella, ed Oſpedale era già riedificato? Ma non legge, che immediatamente ſuſſiegue dopo il detto Capitolo, che per compirſi l'Oſpedale, e la Cappella, e per altre coſe neceſſarie, avea laſciati cinque mila fiorini di oro di Camera: Che avea ordinato compirſi detta Cappella, ed Oſpedale, e la Cappella dipingerſi nobilmente, come quella del Signor Artuſio, e di Maſtro Antonio di Penne, e farſi in eſſa le Fineſtre di vetro. Laſcia alla Cappella me-

de-

desima una Cona con molte Reliquie, e quattro Candellieri grandi di Argento. E per ultimo ordina comprarsi le Campane per la Cappella medesima, a cui parimente lascia un Orologio grande. Le proprie parole sono queste: *Voluit, & elegit corpus suum ubicumque eum decedere, seu mori contigerit, ipsum ad dictam Cappellam Sanctorum Angeli, & Andreæ ad Nidum deferri, & ibi sepelliri quam citò poterit fieri, translationem tamen sui Corporis ad Neapolim semper firmam tamen voluit dictus Testator, quod in dictâ Cappellâ suâ,* (intendesi di quella di S. Domenico) *vel in alia Hospitalis SS. Angeli, & Andreæ ponatur Sepultura, quam dictus Testator fecit fieri per manus Cosmi de Medicis, & Bartholomei de Bardis, & detur dictæ Cappellæ unus Pannus, seu Cortina aurea more Dominorum Cardinalium . . . . . Item reliquit Cappellæ fundatæ, & ordinatæ in Ecclesiâ S. Dominici Neapolis, & aliæ in Hospitali SS. Angeli, & Andreæ ad Nidum omnia Paramenta personæ suæ . . . . . Item reliquit dictæ Cappellæ Hospitalis tres Planetas, nec non Crucem argenteam ipsius Testatoris, & Thuribulum pulchrum cum naviculâ, & Breviarium, in quo ipse Testator dicebat officium . . . . . Item voluit, & ordinavit, quod Hospitale S. Andreæ, quod est in Plateâ Nidi reædificetur . . . . . & quod in eo fiat Altare sive Cappella sub vocabulo SS. Angeli, & Andreæ, in qua Cappellâ fiat præcisè Divinum Officium, ut superiùs describitur in Cappella sua in Ecclesia Fratrum Prædicatorum . . . . . Et pro dicti Hospitalis, & Cappellæ Completione; & aliorum necessariorum reliquit in numerata pecunia quinque millia florenos auri de Camera. Item Cappellæ SS. Angeli, & Andreæ reliquit unam Conam suam, cum multis Reliquiis . . . . Item reliquit quatuor Candelabra argentea magna dictæ Cappellæ SS. Angeli, & Andreæ . . . . Item voluit compleri Cappellam, & Hospitale prædictum, & voluit quod Cappella*

tam

tàm pulcherrimè depingatur, quàm ſit Cappella Domini Artuſii, & Magiſtri Antonii de Pennis, & quod in eadem fierent feneſtræ de vitro, & ferro . . . . . Item voluit, quod Campanæ emantur pro ipsâ Cappellâ . . . . . Item reliquit Cappellæ SS. Angeli, & Andreæ Horologium magnum de viginti quatuor horis.

Or diciamo Noi. Tante coſe, che leggonſi nella Carta di Fondazione, e nel Teſtamento del Cardinal Brancaccio, poſſono verificarſi di un Oratorio domeſtico, e privato? Poſſono adattarſi a quell'Altare, che vedeſi dentro all' odierno Oſpedale, in cui per comodo degl' Infermi ſi celebra una Meſſa il giorno? E pure cio egli era ben facile di crederſi in Roma da lungi. Ma come l'Autore della nuova Scrittura per la Curia francamente favoleggiando ce lo vuol dare ad intendere in Napoli? Dunque in quel ſempliciſſimo Altare interiore dell'Oſpedale con poſitivo incomodo degl'infermi aveano a celebrarſi tante Meſſe il giorno, recitarſi i Divini Uffizj da' Preti addetti al ſervigio così dell' Oſpedale, come della Cappella: e celebrarviſi ſolennemente il dì feſtivo della Dedicazione, e gli Annivverſarj? Ordinò di piu il Cardinale, che il ſuo Corpo foſſe traſportato in Napoli, e ſepolto in detta Cappella dentro quel Mauſoleo fatto fare da *Coſmo de Medicis*, *e Bartolommeo de Bardis*. Or venne forſe ſepolto il Cardinale in quell'Altare interiore dell'Oſpedale? Fu ivi collocato quel magnifico Avello lavorato in Firenze da Donatello famoſiſſimo Scultore de' ſuoi tempi? Tutto cio egli è un puro ſogno. Fu il corpo del Cardinal Rinaldo ſepolto nell'odierna Chieſa, e quì collocato quel celebre Mauſoleo, eſpoſto anche oggi alla viſta di tutti. Queſta Chieſa, che vuol chiamarſi Eſteriore, ſi è l'Oratorio di Martino V., e la Cappella nominata nella Lettera, e Teſtamento del Cardinale. A queſta laſciò egli la metà de' Parati della ſua Perſona, le Piane,

te, i quattro grandi Candellieri di argento, la Croce, e l'Incenſiere di argento. A queſta laſciò la Cona colle Reliquie, che doveano eſporſi alla venerazione de' Fedeli. Queſta Cappella, ordinò, che nobilmeute ſi dipingeſſe con porviſi le Invetriate guarnite di ferro. Volle di piu, che ſi dipingeſſe a ſomiglianza delle Cappelle del Signor Artuſio, e di Antonio di Penne, amendue aſſai nobili, e coſpicue nella noſtra Città. Sappiamo, che la Cappella del Signor Artuſio ſi era quella di S. Giovanni de' Pappacodi, edificata giuſta la Deſcrizione dell'*Engenio* (*a*) dal Celebre Artuſio Pappacoda, e fatta magnificamente ornare di marmi, e di pitture, che ancora di preſente ſi veggono. La Cappella di Antonio di Penne era in quei tempi nella Chieſa di S. Chiara, ove l'*Engenio* (*b*) non ſolamente pone la di lui Sepoltura: ma di piu ne rapporta l'Iſcrizione poſta ſulle Colonne di quei marmi lavorati dal Celebre Scultore di quel tempo *Antonio Baboſo da Piperno*. Doveano per la Cappella del noſtro Cardinale comperarſi le Campane per collocarſi nel Campanile, che ſi è appunto quello antichiſſimo, che ſi oſſerva a ſiniſtra della porta Maggiore dell'odierna Chieſa di S. Angelo. Finalmente laſciò a queſta ſteſſa Cappella un Orologio grande di ventiquattr' ore: dovendo ſervire per oſſervarſi le ore debite nella recita de' Divini Uffizj. Si troverà tuttocciò in quel ſemplice Altare privato, che il Difenſor della Curia potea vedere a ſuo talento prima di porſi a ſcrivere? L'incomodo era aſſai minore di quello, che vi ha voluto per fondare ſognando una Chieſa Interiore, ed Eſteriore.

Troppo ſi è ragionato delle coſe adivenute nella vita del Cardinale. Ci ſpiace ora di averlo a laſciare. Ma già era il tempo, che dopo celebrato l'Iſtrumento di Fondazione, ed il ſuo Teſtamento nel meſe di Marzo 1427. pagaſſe il comune tributo alla natura: e carico di meriti nella Chieſa

(a) Nap. Sacr. al fog. 257. (b) Nella ſteſs'Op. al fog. 249.

ſa militante di Criſto ſen giſſe a ricevere gli eterni Premj nella Chieſa Trionfante.

Appena ſeguita la ſua morte di là a poco, e propriamente a' 6. Luglio del 1428. Giovanni, e Paolo Brancaccio militi Fratelli Germani, ed Eredi Teſtamentarj del Cardinale, conſegnano a' Nobili della Piazza di Nido il Poſſeſſo dell' Oſpedale, e della Cappella de' SS. Angelo, ed Andrea congiunta all' Oſpedale medeſimo; e ſi aſſeriſce non ancora dipinta, e ſenza vetri nelle fineſtre. Eccone le parole dell' Iſtrumento ſtipolato per Notar Galeotto di Rinaldo. *Conſtitutis D. Joannello de Brancaciis, & D. Paulo de Brancaciis Militibus .... aſſignaverunt, & corporaliter tradiderunt dictis Nobilibus quoddam Hoſpitale, cum quadam Cappellâ cum dicto Hoſpitali conjunctâ, quæ non eſt picta, nec eſt vitrum in feneſtris, ſub vocabulo SS. Angeli, & Andreæ de novo conſtructa, & ædificata per ipſum Dominum Cardinalem.*

Nel meſe di Novembre dello ſteſſo anno 1428. il medeſimo Romano Pontefice Martino V. tenero della memoria del ſuo Cardinal Brancaccio difonto, e ricordevole della Fondazione del di lui Pio luogo, concedè con altro ſuo Breve Appoſtolico a coloro, che confeſſati, e contriti viſitaſſero così l' Oſpedale, ed Oratorio de' SS. Angelo, ed Andrea, ne' dì feſtivi di detti Santi, due anni, ed altrettante quarantene d' Indulgenze. *Qui in Sancti Michaelis Arcangeli, & S. Andreæ Fæſtivitatibus Hoſpitale, & Oratorium prædicta devotè viſitaverint.* E ciò a cagione del gran concorſo de' Fedeli nella viſita dell' Oratorio medeſimo (*a*). Che dirà inoltre l'Autore della Scrittura? L'Oratorio, e la Cappella ſono quel ſemplice Altare dentro dell' Oſpedale, o ſi è la Chieſa eſteriore di S. Angelo pubblica, eſpoſta alla venerazione di tutt' i Fedeli?

(a) Queſta Bolla conſervaſi originale nell'Archivio di S. Angelo.

A' 27. Settembre del 1450. Giacomo Brancaccio Governadore dell' Ospedale, e Chiesa di S. Angelo a Nido, presta once sei all' Abate Onofrio Ferola Rettore della Chiesa di S. Andrea, ad oggetto di fare una stanza per abitazione del Cappellano della Chiesa medesima. Pendente la restituzione delle once sei, si contenta il detto Abate Onofrio Ferola, che gli Antifonarj della sua Chiesa si continuino a tenere nell'Ospedale, e Chiesa di S. Angelo a Nido. Se ne adduce per ragione di questa nuova sorte di pegno, che nella Chiesa di S. Andrea non si dicea il Divino Uffizio, nè vi era allora Cappellano: e che all' incontro nella Chiesa di S. Angelo si celebravano i Divini Uffizj di giorno, e di notte. Le proprie parole sono queste: *Ex eo quia in dicta Ecclesia S. Andreæ non dicitur Divinum Officium, quia ad præsens non est Cappellanus, & in dicta Ecclesia S. Angeli celebratur Officium diu noctuque* (a). Questi benedetti Antifonarj dati in pegno, e quei notturni, e diurni Divini Uffizj nel 1450. ventidue anni dopo la Fondazione dell' Oratorio, e Cappella, celebravansi nell'Altare dell'Ospedale, o nella Chiesa esteriore di S. Angelo a Nido?

Da una lapide marmorea di palmi tre per tre, in cui è scolpita l'Impresa Brancaccia fregiata col Cappello Cardinalizio, si ha, che la Cappella de'SS. Angelo, ed Andrea era non solamente chiamata Chiesa nel 1453., ma avea la sua sepoltura, le parole dell'Iscrizione incise in quel marmo sono queste.

Hæc Sepultura Ecc. Fuit Estructa
Sub anno Dn. MCCCCLIII. de
Mense Novembris II. Indit.

Se adunque nel 1453. la Cappella, ed Oratorio de' SS. Angelo, ed Andrea chiamavasi Chiesa, ed avea sepoltura; certamente ch' ella dovea essere esteriore. Se fosse stato l'Al-

(a) Questo Istrumento stipulato per Notar Gio: Tagliacozzo conservasi originale nel nostro Archivio.

l'Altare Interiore dell' Oſpedale, che ſi aſſeriſce eſſere l'antico Oratorio rammentato nella Bolla di Martino V., avrebbe a dirſi, che i morti ſi ſeppelliſſero nell'Oſpedale. Coſa affatto inveriſimile, anzi impoſſibile.

Ma pure il Difenſor della Curia non laſcia di eſclamare, *che in quanti documenti mai ſi ſono eſibiti, sì dalla Curia Arcivescovile, che dal Sagreſtano, non ve ne ſia nè pur uno in tanto ſpazio di ſecoli, che nomini l'Oſpedale de' SS. Angelo, ed Andrea, fuor che in alcuni, ne' quali colle Corti Regie, e di Roma ha dovuto il Sagreſtano battezzarla per Chieſa, fondandoſi nel Breve di Martino V.*

Che bella franchezza rara nello ſpazio di ſecoli! Le coſe già dette non baſtano. Venga di nuovo ad oſſervare con Noi un altra Lapide ſepolcrale, in cui vedrà un Sagreſtano di detta Chieſa ſepolto fin dal 1522.: e vedrà, e leggerà nell'Iſcrizione dargliſi il nome di Tempio. Il Marmo, in cui è ſcolpita, è di palmi otto per tre e mezzo, coll'effigie di un Prete veſtito di abiti Sacerdotali, che tiene fra le mani l'uffizio. Le parole dell'Iſcrizione ſono queſte:

Reverendus Sacerdos D.
Gabriel Sadeolus
Moribus, & Doctrina
Inſignis hic ſitus eſt
An. MD.XXII.
Huius S. Templi Sachriſta.

Or ſe da' primi tempi di ſua fondazione venne l'Oratorio de' SS. Angelo, ed Andrea, chiamato Cappella, e Chieſa: Se fin da' primi tempi vi ſi officiava notte, e giorno, e vi ſi celebravano Solennità, Anniverſarj, e Meſſe continue. Se vi furono concedute Indulgenze. Se ebbe Campane, e Campanile, Reliquie, Parati, ed Orologio grande. E ſe vi fu collocato il Mauſoleo del Cardinal Brancaccio. E ſe finalmente ebbe ſepoltura pubblica, neceſſariamente dee confeſſarſi, che per quell'Oratorio, e

Cap-

Cappella siasi sempre mai intesa la Chiesa esteriore di S. Angelo dentro dell'Ospedale.

Nè è vero, che questo Titolo de' SS. Angelo, ed Andrea siasi solamente negli ultimi tempi usurpato per servire alla causa dell'Esenzione, dopo la Bolla di Martino V., e dopo la Lettera, e Testamento del Cardinal Brancaccio. Negl' Istrumenti celebrati a' 20. Ottobre del 1428.: in un altro de' 26. dello stesso mese, ed in un altro pur dello stesso mese, ed anno, leggesi dato a quell' Oratorio, ed Altare il Titolo di Chiesa de' SS. Angelo, ed Andrea. Così vien parimente chiamata negl' Istrumenti stipolati a' 22. Agosto, ed a' 30. Decembre dell'anno 1430., ed in due altri del 1431. Così dicesi ancora in un Istrumento de' 17. Gennaio del 1452. rogato per mano di Notar Tommaso di Risio di Napoli: In due Istrumenti del 1455. per Notar Antonio Narni di Nola: E finalmente in tre altri Istrumenti; uno de' 16. Ottobre del 1572. per Notar Gio: Andrea di Rosa, il secondo de' 31. Gennaio del 1581. per Notar Coluccio Casanova, ed il terzo de' 29. Ottobre del 1585. per Notar Tiberio Vitagliano (a). Ma che più Istrumenti? Abbiamo forse a farne una Scheda intiera? Nella Bolla del Romano Pontefice Paolo III. leggesi questo stesso Titolo de' SS. Angelo, ed Andrea. Nè punto diverso si è il Titolo nel Real Diploma di Filippo Secondo dell'anno 1559. In più monitorj dell'Uditor della Camera vedesi uniforme lo stesso Titolo: Cioè in uno del 1642., in un altro del 1678. Così dicesi nella notificazione, che si fè di detto Monitorio a' 12. Agosto del 1689. per lo Notare Apostolico Pietro di Aiello al Vicario Arcivescovile Sebastiano Perissio. E per finirla una volta dicesi de' SS. Angelo, ed Andrea nella notificazione fatta di una Protesta per parte del Clero di detta Chiesa nella Curia Arcivescovile nell'anno 1667., per D. Matteo Corcione Notaio Apostolico.

Che

(a) Questi Istrumenti originali si conservano nell'Archivio del Pio Luogo.

Che avea a farsi di piu per impedire, che il Difensor della Curia non negasse piu il Titolo de' SS. Angelo, ed Andrea? Avea a tenersi nelle porte un Banditore perpetuo per rinnovarne ogni giorno la memoria a suono di Tromba? Ma per darlo chiaramente ad intendere a tutti, senza rivolgere carte antiche, e senza suono di tromba, non bastavano i tanti stabilitissimi perpetui monumenti di Pitture, e Scolture per far sapere, che oltre del Titolo avea in quella Chiesa ancora culto l'Appostolo S. Andrea? Nella porta Maggiore in una Nicchia grande vi si veggono fra gli altri Santi dipinti S.Michele Arcangelo, e S.Andrea: E lo stile della dipintura mostra essere del decimoquinto secolo. Dentro la Sagrestia vi sono due gran quadroni, il cui fondo è dorato, in uno de'quali è dipinto S.Michele, e nell'altro S.Andrea: e lo stile del colorire mostra di essere verso la metà del 1400. Nella stessa Sagrestia ve ne sono due altri, cioè uno di S.Michele, e l'altro di S.Andrea, che dimostrano dallo stile essere del 1500. Entro la Sagrestia istessa nelle spalliere de' Banchi, ove si vestono i Sacerdoti, sono ancora intagliati S. Michele, e S. Andrea. Sulla porta picciola della Chiesa, che riesce all'Ospedale vi è una Nicchia, entro cui poggia una statua picciola di marmo di S. Andrea, lavoro del celebre scalpello di Gio: di Nola. Nelle due porte Maggiori di detta Chiesa vi sono intagliati in alcune nicchie, così S. Michele, come S. Andrea. Ed alla perfine ritornando alla Sagrestia vi si vede uno stipo, le cui porte tengono effiggiati con antico intaglio gli stessi due Santi Michele, ed Andrea. Nel solo Altare Maggiore vedesi oggi esposto al culto de' Fedeli il solo quadro di S. Michele, opera di Marco da Siena. Ma ciò accadde dopo la rinnovazione, ed abbellimento della Chiesa medesima.

A tanti mutoli antichissimi monumenti, che parlano, sembraci di vedere fisso, e quasi attonito il Difensor della Curia, lacerando le pagine di quei tre Autori, che gli diedero in-

cen-

centivo a' tanti errori. Per dirla però, quegli Autori medesimi, che lo ingannarono, non lasciano di riconoscere per Fondatore di questa Chiesa, ed Ospedale il Cardinal Rinaldo Brancaccio, ed abbagliano solamente nell' Epoca della Fondazione. Noi però gli perdoniamo sinceramente, e di vero cuore: purche non sia sì facile in avvenire a battezzare per favole le costanti, e vetuste tradizioni fondate su carte antiche. Non sappiamo però, se saranno così indulgenti nel perdonarlo il Clerici, il Launojo, Onorato da S. Maria, il Mabillone, il Papebrochio, e tutti i Critici di più buon senso. Costoro gli rimprovereranno sempre, che l'autorità delle antiche carte dee preponderare all'oppinione degli Scrittori, e particolarmente non Sincroni, e di una riputazione non molto bene stabilita.

Abbacinato da' raggi di una verità sì luminosa il Difensor della Curia, sembra vinto, e non cede. Borbotta di nuovo fra' denti, e pieno di sospetti ripete. Or se le cose erano sì luminose, perche non esporle alla luce del Sole in quel secolo medesimo della Fondazione? Perche tenere sì ascosa fra le tenebre la Bolla di Martino V. senza farne mai uso nelle Corti Regie, ed Ecclesiastiche? Quì bisogna in vero soddisfarlo. Detesti egli prima, ed abbiuri i nomi profani di Scena, e di Favola. Ed in penitenza si contenti brevemente di orare avanti tutte le Immagini scolpite, e dipinte dell' Appostolo S. Andrea. Confessi pubblicamente che questa Chiesa esteriore si è l'Oratorio di Martino V., e la Cappella nominata nella Lettera, e Testamento del Cardinal Rinaldo Brancaccio: Che non è punto vero quanto gli è piaciuto di dire intorno al significato della parola *Oratorio*, e *Cattolica*, quasicche si chiamassero Cattoliche le pubbliche Chiese, ed Oratorj i soli Altari privati. Noi ritroviamo all'opposto, darsi il nome di Cattoliche a quelle Chiese solamente, ove si esercitavano le funzioni Parrocchiali, ed appellarsi Oratorj le Chie-

se,

ſe, che quantunque pubbliche, non aveano Fonte Battesimale, nè Cura Parrocchiale, giusta l' insegnamento di *Gio:Battista Gattico de Oratoriis domesticis cap.1. num.8. Rem exploratissimam reddit M. Gregorius sæpè solo Oratorii titulo vocans sacras illas Ædes, in quibus Parochialia officia exequi nequibant, quamvis Præsbyteris quibusdam commendarentur*. Ma che occorrono autorità, se questa stessa Chiesa Esteriore, lo stesso Romano Pontefice Martino V. col suo Breve del 1428. la chiama Oratorio, e vi concede molte Indulgenze, come dicemmo. Fatte queste Confessioni lo introdurremo nell'Archivio del Pio Luogo. Quì dopo di avergli mostrata la Lettera, anzi Istrumento di Fondazione originale del Cardinal Rinaldo, gli mostreremo anche la Bolla originale di Martino V. E nella parte retrorsa di quel pergameno gli faremo vedere otto presentate fatte nel secolo stesso decimoquinto a' Ministri Regj, ed Ecclesiastici. Non occorre quistionare de' caratteri, perche sono proprj di quel secolo. E noi gli permettiamo ancora d'introdurvi qualunque perito gli piaccia per riconoscerli. Vedrà, e leggerà otto Presentate fatte in diversi tempi di quel secolo a' Ministri Regj, che quì amministravano la giustizia, con essersi sempre ammessa la Bolla. Ma quel che piu importa, osserverà, che il suo Sagrestano di S. Angelo a Nido esercitava Giurisdizione verso i suoi Sudditi: E che la sua Curia Arcivescovile rimettea i Cherici soggetti a quel Sagrestano medesimo. Il fatto è nuovo, e rilevantissimo. E perciò egli è ben giusto prevenire la Curiosità con trascrivere quì intieramente le Presentate.

I. *Præsentata apud acta Magnæ Curiæ Domini Magistri Justitiarii Regni Siciliæ per Notarium Benedictum de Antonio de Neapoli Procuratorem dictorum Ecclesiæ, & Hospitalis SS. Angeli, & Andreæ die* 18. *mensis Decembris IX. Indit. Neap.*

II. *Præſentata apud acta Magnæ Curiæ Domini Magiſtri Juſtitiarii Regni Siciliæ, per Paulum Brancacium dictum Gualtarella die 4. Junii XII. Indit.*

III. *Præſentata apud acta dictæ Magnæ Curiæ per Nobilem Virum Areccum Magiſtrum Eccleſiæ, & Hoſpitalis S. Angeli, & per Notarium Petrum Procuratorem dictæ Eccleſiæ, & Hoſpitalis, & admiſſa die 18. menſis Martii IX. Indit. 1461.*

IV. *Præſentata apud acta Curiæ Domini Capitanei Civitatis Neapolis per Notarium Pippum Valleranum Procuratorem Hoſpitalis S. Angeli ad Nidum die 20. Decembris I. Indit. Neap.*

V. *Præſentata in Judicio, & apud acta Magnæ Curiæ per Colam de Alfano die 11. Menſis Decembris XII. Indit. Neapoli, & admiſſa.*

VI. *Præſentata in Judicio, & apud acta Magnæ Curiæ . . . . . die . . . . . XII. Indit.*

VII. *Die 16. Maji III. Indit. Dominus Julius Vicarius Neapolis remiſit ſecundum tenorem præſentis Privilegii Clericum Pellegrinum Clericum dictæ Eccleſiæ S. Angeli denunciatum in Archiepiſcopali Curia per Honorabilem Raimundum de Benedictis.*

VIII. *Præſentata die 9. Menſis Auguſti V. Indit. per Notarium Mattheum de Silveſtro Procuratorem dictæ Eccleſiæ in cauſa mota coram Domino Stephano de Gaieta de Neapoli LL. Doctore ex Delegatione Reverendiſſimi Domini Cardinalis Legati per Dominam Mariellam de Brancaciis.*

Per trattenerci in converſazione col Difenſor della Curia dentro dell'Archivio, in cui lo abbiamo introdotto, ci prenderemo la briga d'illuſtrare brevemente queſte otto Preſentate. Fu dunque la Bolla di Martino V. preſentata per cinque volte nella gran Corte del Maeſtro Giuſtiziere, che in quei tempi era il Capo della G. C.

della

della Vicaria: ſiccome atteſta il *Tutini* (*a*), il *Toppi* (*b*) ed altri noſtri Iſtorici. Si preſentò un'altra fiata nella Corte del Capitano di Napoli. Ed era colui, che amminiſtrava giuſtizia co' ſuoi Giudici nelle ſole Cauſe Civili: ſecondo ſcrive lo ſteſſo *Tutini* nel luogo riferito. Nelle altre due ultime volte ſi produſſe la Bolla nella Curia Arciveſcovile.

La prima, e ſeconda Preſentata avanti i Regj Miniſtri ſono ſegnate ſolamente coll'Indizione: cioè la Prima coll'Indizione IX., e la Seconda colla XII. La Terza poi è ſegnata non meno coll'Indizione IX., ma ben anche coll'anno MCCCCLXI. Per buona ſorte queſt'anno ci toglie dalla briga di entrare nella diſamina dell'Indizioni ſegnate nelle due antecedenti Preſentate: giacche con quella Data ſenz'alcuna dubbiezza ſi pone in chiaro, che l'enunciata Bolla fu per la terza volta eſibita nella G.C. del Giuſtiziere nell'anno 1461. Doveano dunque eſſere prima di queſt'anno le due prime Preſentate. L'Epoca certa della Prima, non è facile di ſtabilirla. Ci agevola di fiſſare l'Epoca della Seconda il farſi ivi menzione di Paolo Brancaccio detto *Guallarella*, che fu appunto colui, da cui ſi preſentò allora la Bolla. Ci è noto, che coſtui era Nipote del Cardinal Rinaldo, da cui è nominato nel ſuo Teſtamento. Ce lo rendono anche piu noto molte altre Scritture, poiche egli, come Procuratore del Cardinale nel 1426. fè non poche compere di ſtabili, in nome del Cardinale medeſimo. E nell'anno 1428. in qualità di Governadore della Chieſa de' SS. Angelo, ed Andrea fè lo ſteſſo Paolo delle altre compere. Sicche l'argomento ſembra ben fondato, che il detto Paolo aveſſe eſi-

 bita

(a) Tutin. de'Sette Uſizj del Regno ne' Maeſtri Giuſtizieri al Foglio 2.

(b) Toppi *De Orig. Tribunal. Tom.* 1. *Lib.* 3. *Cap.* 6. *Fol.* 63. & 84.

bita la Bolla immediatamente dopo la Fondazione della noſtra Chieſa, ed Oſpedale.

L'Autore però della Scrittura ci ſollecita per paſſare alle due ultime Preſentate, che piu gli premono. Ed eccoci ſubito alla penultima, ed ultima Preſentata. L'Epoca della penultima non la ſperi fiſſata da Noi, poiche in verità non ſappiamo, chi ſi foſſe quel *Dominus Julius Vicarius Neapolitanus*. Ma ci piace aſſai di vedere, che chiunque ſi foſſe quel Giulio ebbe la bontà di rimettere alla noſtra Chieſa il Cherico Pellegrino denunciato nella ſua Curia Arciveſcovile. Nell'ultima preſentata poſſiamo farci piu onore. Vi leggiamo deſcritto il nome, e cognome del Vicario di quel tempo Stefano di Gaeta. Non ci è ignoto, che coſtui, come Vicario di Rinaldo Piſcicello Arciveſcovo di Napoli diè l'eſecuzione ad un Breve di Calliſto III. nel 1457. primo anno del ſuo Pontificato (*a*). Di lui ci fanno anche menzione *Teodoro Valle* (*b*), e *Carlo de Lellis* (*c*). Anzi queſto ultimo ci aſſicura, che fu Vicario della Curia Arciveſcovile per trentadue anni, valentiſſimo Dottore nell'una, e l'altra legge. Ma perche, ci ſi dirà, prenderſi in queſta ultima Preſentata il titolo di *Delegatus Reverendiſſimi Domini Cardinalis Legati*. Per riſpondervi, baſterà rammentarſi, che il Cardinal Oliviero Carafa Arciveſcovo di Napoli, fu ben tre volte legato del Pontefice Siſto IV., cioè negli anni 1471. 1472., e 1476. (*d*) Sicche in queſti tempi dovette per l'ultima volta eſſere preſentata la Bolla nella Curia Arciveſcovile. E non ci ſpiace affatto di trovarci un Arciveſcovo Legato della S. Sede.

Era omai tempo, che il Difenſor della Curia ſe ne uſciſſe dall'

(a) Queſto Breve conſervaſi Originalmente nello ſteſſo Archivio.
(b) Compendio de'PP. illuſtri Fol.759.
(c) Diſcorſi delle Famiglie Nobili Part.1. Fol.436.
(d) Chioccarel. *Catalog. Antiſt. Neap. Eccleſ. in Oliv. Carafa.* Altimari Stor. della Famig.Carafa lib.3. fog.10. e ſeg.

dall' Archivio per poter noi proſeguire cronologicamente la Storia de' fatti. Ma qual Sagro orrore ci rattiene nel Tempio, dopoche il Difenſor della Curia ha tante volte orato avanti l' Effigie dell' Appoſtolo S. Andrea? Ah già ci accorgiamo, che dalle oramai freddiſſime ceneri del Cardinal Rinaldo ripoſte in quel ſuperbo avello, eſcono voci ſovraumane, che quaſi tonando acremente riprendono il Difenſor della Curia per avere avuto l'ardimento di ſcrivere contro la ſua riſpettevoliſſima memoria: che avea egli fatto abuſo dell' Eſenzione concedutagli dal Sommo Pontefice Martino V. nella ſua Lettera, o ſia Carta di Fondazione, e nel ſuo Teſtamento. Lo riprendono ſeveramente, e gli dicono; che chi meglio di lui potea eſſere inteſo dell' Eſenzioni, di cui ſi era cotanto ragionato ne' Concilj di Piſa, e di Coſtanza? Che non avea giammai ſentito parlare in quelle Sante generali Aſſemblee della Chieſa col linguaggio di Giurisdizione Paſſiva, ed Attiva, e di Separazione di Territorio. Impone a Noi, che, prima di paſſar oltre, ſi dia qualche ſaggio, come ſi foſſe da lui religioſamente oſſervata nella ſua Carta di Fondazione, e nel ſuo Teſtamento l' autorità comunicatagli dal Sommo Pontefice Martino V. Eccoci pronti ad ubbidirlo.

Non ſembra certamente a Noi di poco momento, che quell' Inſigne Porporato aveſſe così immediatamente nella ſua Carta di Fondazione interpetrata la mente del Romano Pontefice Martino V.: quando anche il ſenſo della Bolla foſſe dubbio, ed oſcuro: e quando non vi ſi ravviſaſſero chiari i veſtigj della Conceſſione di una Giuriſdizione Spirituale Attiva? Ma come non vi ſi ravviſano? Il Sommo Pontefice laſciò alla libera facoltà del Cardinale di formare, e ſtabilire il Governo dell' Oratorio, ed Oſpedale da riedificarſi. Si avvalse il Romano Pontefice della parola *Regimen*, che nel ſenſo piu proprio,

e na-

e naturale, e particolarmente ſecondo l' uſo di quei tempi comprendea in sè l'eſercizio della Giurisdizione Spirituale, e Temporale (*a*). A che però andarne altrove rintracciando il ſenſo, ſe nella ſteſſa Bolla troppo chiaro ſi legge? Allorche ivi ſi dice, che il nuovo Oſpedale riedificando doveſſe totalmente eſſer eſente dalla Giurisdizione dell' Arciveſcovo di Napoli, e dell' Abate di S. Andrea, ſi ſoggiugne *Ad quem Regimen dicti Hoſpitalis, dum in eſſe viguit, ſpectare noſcebatur?* Or gli Abati di S. Andrea ſucceduti agli antichi Suddiaconi Regionarj ſoggetti immediatamente alla Sede Appoſtolica, non eſercitavano forſe coll' autorità Pontificia tutta la Giurisdizione Spirituale attiva nell' Oſpedale di già diſmeſſo, ed in luogo di cui riedificavaſi il nuovo? Ed il Sommo Pontefice non ſi avvalſe della ſteſſa parola di *Regimen?* Quindi il noſtro Cardinale per la Temporalità dell' Oſpedale deſtinò due Cavalieri del Sedile di Nido. E per la Spiritualità deſtinò un Eccleſiaſtico colla Giurisdizione Ordinaria Eccleſiaſtica, eſente da quella dell' Arciveſcovo di Napoli, e ſoggetto immediatamente alla S. Sede. Si dirà però forſe, ch'erano ſtraordinarie le Facoltà concedute a quell' Eccleſiaſtico, ed a quei Preti aſſiſtenti all' Oſpedale di ſentire le Confeſſioni, e di amminiſtrare i Sagramenti dell' Eucariſtia, e dell' Olio Santo agl' infermi? Ma chiunque ardiſca di fare un sì gran torto a quel gran Porporato, farà un gran torto a sè ſteſſo, moſtrandoſi aſſai poco verſato ne' Sagri Canoni, e nell'antica Eccleſiaſtica Diſciplina. Queſta ſi era la Pratica antichiſſima della Chieſa nella Fondazione degli Oſpedali. Queſto vien determinato nella *Clementina*. *Quia contingit de Religioſ.* In queſta *Clementina* parlandoſi appunto de' Rettori degli Oſpedali ſoliti ad eſercitare le Funzioni Parrocchiali, ſi decide.

Quod

(a) Coſtant. African. Lib. 14.

Quod antiqua Conſuetudo ſervetur, quoad exercenda, & miniſtranda Spiritualia ſupradicta. Queſto ſteſſo antico coſtume nelle Fondazioni degli Oſpedali di concederſi tai facoltà a' loro Rettori, ſi rapporta nelle Bolle Pontificie di Siſto IV., e V. di Paolo V., e di Urbano VIII. di ſentire le Confeſſioni tanto degl' Infermi, quanto degli altri Miniſtri degli Oſpedali, e dell' amminiſtrazione degli altri Sagramenti dell' Eucariſtia, e dell' Olio Santo: *Confeſſiones tam infirmorum, quam aliorum Confratrum, & Miniſtrorum inibi inſervientium audiendi, SS. Euchariſtiæ, & extremæ Unctionis Sacramenta liberè, & licitè miniſtrandi.*

Siaſi detto tutto cio per ubbidire agli ordini del noſtro Cardinal Fondatore. Ma come queſte noſtre brevi rifleſſioni potranno fare menoma impreſſione al Difenſor della Curia, ſe le voci ſteſſe ſovraumane uſcite dalle fredde ceneri di quel tumolo lo ſpaventano, ma non lo abbattono. Sarà però ora egli coſtretto a cedere a' tuoni del Vaticano. Dubiterà egli piu della Lettera, o ſia Carta di Fondazione del Cardinal Rinaldo? Dirà, che ſi fece abuſo della Bolla di Martino V. nel concederſi la Giuriſdizione Spirituale Attiva a'Sagreſtani del Pio Luogo, ſe vedrà tutto approvato dalla Sede Appoſtolica? A lui già è nota la Bolla di Paolo III. ſpedita nel 1543. Leggiamola di nuovo inſieme per indagarne il vero ſenz' accenſione di fantaſia. Queſta in verità è troppo deciſiva, e toglie qualunque ombra di dubbio. Non puo dirſi, che a queſto Romano Pontefice ſi foſſe eſpoſta una Favola. Il Difenſor della Curia già ne ha deteſtato, ed abbiurato anche il nome avanti le Sagre Immagini ſcolpite, e dipinte dell'Appoſtolo S.Andrea. Ed ha confeſſato, che queſta Chieſa eſteriore ſi è l'Oratorio del Breve di Martino V., e la Cappella del Cardinal Rinaldo. Non occorre prenderſela con quel Cardinale Peniten-

nitenziere, che per oracolo della viva voce del Romano Pontefice Paolo III. ſpedì la Bolla. C'importa aſſai poco ſapere, che Paolo V. ed Urbano VIII. aveſſero poi tolte tai ingerenze alla Penitenzieria, trasferendole nella Dateria. La Notizia non è rara, e non fa al caſo. Nel 1543. e per molto tempo in appreſſo per mezzo de' Cardinali Penitenzieri, e non già per la Dateria ſi ſpedivano tai Bolle: ſiccome in effetti per lo ſteſſo Organo del Penitenziere vedeſi ſpedita quì la celebre Bolla per la Fondazione dell'Oſpedale degl'Incurabili. Paſſiamo preſto a coſe piu ſerie. In queſta Bolla leggeſi riaſſunto tutto il Breve di Martino V.. Quel che piu importa leggeſi anche riaſſunta la Lettera, o ſia Carta di Fondazione del noſtro Cardinal Rinaldo, e ſpecialmente quel Capitolo piu rilevante dell'onnimoda Poteſtà, e Giuriſdizione Eccleſiaſtica del Sagreſtano su del Clero, e Sacerdoti di quella Chieſa. Si enuncia il Poſſeſſo, in cui ne ſtava. Il Sommo Pontefice *Veris exiſtentibus narratis*, ſuppliſce tutti i difetti *Juris*, & *Facti*, qualora vi foſſero intervenuti. Si fa menzione, che la Chieſa avea biſogno di non poca riparazione, dovendoſi alzare piu in alto, mutare, e rifare alcuni Altari. Il Pontefice concede queſta facoltà, e vi aggiugne di poterſi Conſagrare, e Benedire da qualunque Prelato: E che il Sagreſtano eletto, o *eligendo*, poteſſe eſercitare l' onnimoda Poteſtà, e Giuriſdizione Ordinaria: *Omnes tàm Juris, quam Facti defectus, ſi qui forſan intervenerint, in eiſdem ſupplemus, & etiam Eccleſiam hujuſmodi, quæ non modicâ reparatione indiget altiùs extollere, & aliqua Altaria mutare, & reficere, & quatenus opus ſit per quemcumque Prælatum per Vos eligendum Conſecrari, & Benedici facere valeatis: QUODQUE DICTUS PRÆSBITER SACRISTA PRO TEMPORE ELECTUS, VEL ELIGENDUS, OMNIMODAM POTESTATEM, & JURISDI-*

CTIO-

CTIONEM ORDINARIAM IN DICTOS CLERICOS, ET SACERDOTES, UT PRÆFERTUR EXERCERE, ORDINARII LOCI, SEU CUJUSVIS ALTERIUS LICENTIA DESUPER MINIME REQUISITA, LIBERE, ET LICITE POSSIT, ET VALEAT, VOBIS, & ILLI PERPETUO INDULGEMUS, ATQUE CONCEDIMUS. (a)

Stabilita così la Giurisdizione Ordinaria Spirituale nel Rettore di S. Angelo a Nido da non potersi affatto contendere, nè negare da chi negar non voglia con sacrilego ardimento presso i Sommi Romani Pontefici il fonte, e la sorgiva di tutta l'Ecclesiastica Giurisdizione, ricorsero i Cavalieri del Sedile di Nido al Monarca delle Spagne Filippo II. loro Sovrano. Ebbero ricorso a quella Sovrana autorità, che dee sempremai essere impiegata nella Protezione de' Sagri Canoni, e dell'Ecclesiastica Disciplina, e particolarmente nelle nuove Fondazioni ne'loro Dominj. Quel Gran Monarca tutto benignamente accordò nel suo Real Diploma spedito da Brusselles a'20. Settembre del 1559., precedente matura deliberazione del suo Consiglio di Stato. Anzi riconoscendo annesso alla sua Corona il Diritto di difendere le Chiese, le Ragioni Ecclesiastiche, ed i Padronati, non solamente confirmò al Rettore di S. Angelo a Nido il Possesso, in cui stava di avere Carceri, Mastrodatti, e Serventi; ma gli concedè parimente l'uso della Famiglia armata, non molto solita di concedersi in quei tempi anche a' Nunzj, ed a' Vescovi: *Nos verò prædictæ Apostolicæ Sedis dispositioni conformari cupientes, Pontificiisque litteris satis instructi, Nobisque in formâ validâ exhibitis, meritisque potissimùm inspectis, servitiisque gratis, grandibus, & fructuosis per Nobiles præ-*

L *dictos*

(a) Primo Sommario della Piazza Num. 4.

dictos eidem Majestati Nostræ omni tempore præstitis, & majora semper in futurum sperantes de bono in melius, ex certâ nostrâ scientiâ, motuque proprio, & gratiâ speciali, maturaque accedente Consilii penes Nos assistentis deliberatione, easdem Litteras Pontificias superiùs enunciatas laudamus, ratificamus, & approbamus . . . . . Dictumque Præpositum, sivè Sacristam in Possessione, Exemptione, Exercitio, Jurisdictione, aliisque superius relatis confirmamus, nostraque Regiâ auctoritate fulcimus, præsidioque nostro defendendos, & protegendos esse dicimus, decernimus, & mandamus; Conditione tamen adjectâ, quod Præpositus, sive Sacrista Ecclesiæ, & Hospitalis prædicti præsens, & futuri uti non possint nec valeant armatâ Familiâ, præterquam trium, vel quatuor Servientium. (a)

In risposta di questo Real Diploma esecutoriato in Napoli nel 1560. il dotto Difensor della Curia fa due riflessioni, per le quali quel Monarca, e quei Ministri del suo Consiglio presso di lui residenti dovrebbono rendergliene le grazie dall'altro Mondo. Dice, che a quella Corte potea darsi facilmente ad intendere ciò, che voleasi, non temendosi di contrarie informazioni: Che l'Arcivescovo di quel tempo Alfonso Cardinal Carafa era in disgrazia di quel Monarca. Bel pregio per quei Ministri, colla cui matura deliberazione dicesi nel Diploma essersi il tutto risoluto, dopo di essere pienamente istruiti delle Lettere Pontificie esibite in forma valida! Povera, ed infelice condizione di quel Gran Principe, che possedea la più vasta Monarchia d'Europa, di avere a prendere una vendetta traversale col Cardinale Arcivescovo Alfonso Carafa, concedendo tre, o quattro Cursori al Sagrestano di S. Angelo a Nido!

Noi intanto fuggendo da questa Famiglia armata, facciamo

(a) Primo Sommario della Piazza Num. XXII.

mo un bel ſalto fino al 1643., in cui fu ſpedito l'altro Breve di Urbano VIII. Non contiene per verità, che una ſemplice conferma del Breve di Martino V. riconoſciuto originalmente, e riaſſunto. Lo avremmo di buon grado paſſato ſotto ſilenzio, ſe in queſta occaſione non ci veniſſe in acconcio di rammentare quegli due altri celebri Porporati Franceſco Maria, e Stefano Brancaccio. Coſtoro ſeguendo le orme del Gran Rinaldo del di loro nobiliſſimo ſangue, ſi rendettero molto benemeriti della Chieſa. Ed il frutto di tutte le loro fatiche lo convertirono in aumento di queſto Pio Luogo, a cui aggiunſero quella Nobile Biblioteca, che unicamente in tutto il Regno, ed in queſta Real Dominante tutto giorno è aperta, per erudire la gioventù amante degli Studj, e delle Lettere.

Giacche ci troviamo a ſaltare così i ſecoli, ſaltiamone un altro fino al 1718. Non ſi maravigli di queſti ſalti il dotto Difenſor della Curia. Per teſſere fil filo la ſtoria, biſognerebbe entrare negli atti Poſſeſſivi, e framiſchiarci in tante lunghiſſime Proceſſioni, per lo cui intervento tanto ſi dibattè ne' tempi intermezzi, che ſarebbero per Noi *medii ævi*. E poſtocche quella Famiglia armata conceduta da Filippo II. al Sagreſtano di S. Angelo a Nido ci ha fatti fuggire, non ſarebbe tanto diſpiacevole di vederne carcerati due con armi proibite nel 1718. dal Reggente della Vicaria. Queſta carcerazione fece del rumore grandiſſimo nella noſtra Città, e paſſando i Monti, andò fino alla Corte di Vienna, ed a quella del Re Criſtianiſſimo, che ſi degnò d'impegnarvi la ſua Real Protezione. Per parte de' Governadori del noſtro Pio Luogo ſe ne fecero altiſſime doglianze alla Corte di Vienna, dalla quale ſe ne domandò un diſtinto informo al Vicerè, e ſuo Collateral Conſiglio. L' eſamina di queſto affare fu rimeſſo al Delegato della Giuriſdizione in quel tempo, e

Presidente del S. C. il fu D. Gaetano Argento. A quel Ministro illuminatissimo, e di troppo chiara memoria nel nostro Foro furono sulle prime prodotti alcuni Processi civili, e criminali fabbricati nella Corte del Rettore di S. Angelo a Nido dal 1709. fino al 1716. Si ebbe per una novità, e piuttosto si attribuì a trascuraggine dell'Ordinario, che si lasciasse sugli occhi piantare un nuovo Tribunale. Indi si presentarono altre scritture fino al numero d'undici. Ma proposto l'affare in Collaterale dal detto Ministro si stimò, che per tai documenti non si dovesse ricedere dalla già presa risoluzione, mentre le Bolle Appostoliche, ch'erano il fondamento della pretesa Esenzione, e Giurisdizione del Rettore, non si esibivano. Indi si presentarono le Bolle originali spedite sotto i Pontificati di Papa Martino V., e Paolo III., ed il Privilegio di Filippo II., di cui riconobbesi l'Esecutoriazione seguita in Regno nel 1560. Con questa piena, e matura discussione fatta nel corso di quasi due anni, vennero quei Supremi Regj Ministri alla risoluzione di doversi reintegrare il Rettore nel Possesso, ed Esercizio della sua Giurisdizione. Si sospese solamente la facoltà di tenere Cursori, e di far Patentati, fino a tanto, che il Sovrano non avesse dati ulteriori gli ordini. L'accorto Difensor della Curia riferisce alcune spezzature di questa Consulta del Collateral Consiglio soscritta a' 29. Marzo 1720., e distesa dallo stesso su Presidente del S. R. C. D. Gaetano Argento: e propriamente gli sono piaciuti que' Periodi, ne' quali si riferiscono i dubbj, che s'incontravano sulle prime per la Giurisdizione Attiva del Rettore sopra il suo Clero, e persone addette a' servigj dell' Ospedale. Noi ora per ben connettere quei sensi dimezzati gli ricorderemo le proprie parole della risoluzione del Collaterale, che sono appunto queste: *Fu risoluto, che si dovesse far rappresentazione a S. C. C. M. di tutto quello,*

quello, che occorreva in questo affare, e che tratanto fosse restituito, e rimesso il riferito Rettore nell' esercizio della sua carica a tenore di detto Privilegio Reale per quello appartenevasi all' Esercizio della Giurisdizione sopra i Clerici, che assistono per servizio di detta Chiesa, ed Ospedale, dovesse però astenersi di tener Curfori, e far Patentati, fintanto che dalla Maestà S. fosse altrimenti ordinato, con ricorrere in qualunque esecuzione da farsi, pendente la Real determinazione, al braccio secolare, ed in tal forma ne fu spedito il Biglietto a' Deputati di detta Illustre Piazza (a).

Con Real Cedola della Corte di Vienna spedita a' 31. Agosto del 1720., fu approvata la risoluzione del Collaterale. Si ordinò, che si eseguisse, ed osservasse il Privilegio di Filippo II., anche per la Famiglia armata: Con che però non potessero quei Curfori servirsi di arme proibite, non potendosi detta Concessione estendere ad un abuso (b).

Lasciamo il buon Rettore di S. Angelo a Nido co' suoi Curfori, e coll' Esercizio di sua Giurisdizione, perche Noi siamo chiamati a quelle Processioni, le quali, come molto lunghe, non volevamo interrompere. Ci ritorniamo però co' grandissimi strepiti, e ci apriranno il campo a questo spirituale conflitto. Erasi promossa dalla Curia Arcivescovile la pretensione per l'intervento del Clero, e del Rettore di S. Angelo a Nido alle Processioni Generali. Propostosi l'affare per ben due volte nella S. C. del Concilio, fu sempre risoluto a favore della Curia. Ottenutasi la nuova Udienza, si propose di nuovo il Negozio medesimo. Ritrovavasi Segretario di questa Sagra Congregazione il Regnante Sommo Pontefice. Promosse egli il dubbio, che di già accennammo sul principio della nostra Scrittura: *Se il Concilio, che astringe gli Esenti alle Processioni Generali, avesse luogo in quelli che sono Esenti per patto convenuto nella prima*

(a) Nel Secondo Sommario della Piazza Num. 11. Lit. G.
(b) Nello stesso Num. 11. Lit. B.

prima Fondazione. A queſto dubbio, diſcuſſa di nuovo la materia, ſi abbatterono otto degli undici Porporati, che componeano quel Sagro Conſeſſo: Onde a' 10. Decembre del 1725. rimaſe deciſa la Cauſa contro la Curia Arciveſcovile: *cum itaque non ſubſiſtant fundamenta ultimæ Reſolutionis, reſcribendum ideo eſt, recedendum eſſe a Deciſis*. Non ſi pubblicò la ſentenza per praticarſi un atto di convenienza con quel Cardinale Arciveſcovo Pignatelli, allora preſente in Roma. E per dargli tempo a deliberare ſi diſſe ſolamente *Dilata poſt Epiphaniam*. In queſto mentre col motivo di attendere nuove Scritture da' ſuoi Archivj, quel Cardinale Arciveſcovo fè dilatare la propoſizione della Cauſa appuntata già per li 26. Gennaio del 1426. fino a' 13. Febbraio. Trattanto la S. M. di Benedetto XIII., avocando a sè la Cauſa dalla S. C., ſpedì un Breve favorevole all' Arciveſcovo. Il Cardinale Origo Prefetto allora della S.C. andò a paſſarne le doglianze con S. S. Il Cardinal Cyenfuogos Ambaſciadore Ceſareo in Roma, ed incaricato ſpecialmente dalla ſua Corte per queſta Cauſa, ne diè ſubito con un Corriere eſpreſſo parte al Vicerè di Napoli, affinche preſentandoſi il Breve, non ſe gli daſſe la Regia Eſecuzione. E con Lettera de' 16. Febbraio di quell' anno ne ragguagliò la ſua Corte di Vienna. Dalla medeſima fu ſpedito un Real Diploma, con cui ſi diſſe, *che temendo di non eſſere baſtevoli per rimuovere S. S. dalla già preſa riſoluzione, nè le chiare, ed evidenti ragioni, che aſſiſtevano alla Piazza di Nido, nè l' Uffizio, che avea ordinato paſſarſi con queſto Nunzio Appoſtolico, incaricava, ed ordinava a queſto Conſiglio Collaterale di Napoli, di ſtar molto vigilante per negare l' Eſecuzione al Breve*. L'Ambaſciadore del Re Criſtianiſſimo reſidente in Vienna preſentò colà una lunga memoria ſcritta in Idioma Franceſe, e molto ben diſtinta intorno all' affare medeſimo, in

mano

mano dell'Imperador Carlo Sesto, da cui fu spedita nuova Real Cedola. In somma varj furono i Reali Diplomi spediti sulla materia medesima nel 1726. 1727., e 1729. i quali tutti furono proposti nel Collaterale, da cui si diede parte a quella Corte de' passi da tempo in tempo qui dati, per impedirsi l'Esecuzione dell'anzidetto Breve, che si leggono trascritti nel primo Sommario (*a*). Anzi in occasione della memoria presentata colà dall'Ambasciadore di Francia, e quì rimessa, si fè una ben lunga relazione dallo stesso Collateral Consiglio, nella quale possono leggersi tutt'i Fatti, che si sono da Noi trascritti (*b*). Anzi nel 1729. lo stesso Collateral Consiglio ordinò ad istanza della Piazza di Nido, che si riapriſſe la Chiesa, Ospedale, e Biblioteca del Pio Luogo. E così fu eseguito.

Nel 1738. si risvegliò questa causa, con essersi dall'odierno Signor Cardinale Arcivescovo domandato il Permesso da S. M. di proseguirsi la causa nella Congregazion del Concilio per decidersi il dubbio dell'Approvazione de' Confessori. Fu dal Re N. S. accordato, colle riserve necessarie, di cui abbiamo fin dal principio fatta menzione. In luogo però di proporsi questo solo Dubbio, se ne proposero ben Quattordici nella S. C., de' quali eccone il Contenuto. Primo, se diasi luogo all'Arbitrio *Pro aperitione oris* . . . Secondo, se debba sostenersi il Breve di Papa Benedetto XIII., circa l'intervento alle generali Processioni . . . . Terzo, se si debbano confirmare le Decisioni su di ciò prese a' 18. Novembre, e 24. Marzo 1725. . . . . Quarto, se i Confessori per la Chiesa, ed Ospedale di S. Angelo a Nido debbano approvarsi dall'Arcivescovo, o dal Rettore . . . . Quinto, se da chi debba concedersi la licenza di predicare nella Chiesa

Este-

(a) Num. XXV. XXVI. XXVII. & XXVIII.
(b) Nello stesso Sommario Num. ultimo.

Eſteriore di S. Angelo a Nido, e la Benedizione de' Predicatori . . . . Sesto, ſe l'Ordinazione del Rettore, e degli altri ſerventi dell'Oſpedale ſi appartenga all'Arciveſcovo . . . . Settimo, ſe l'Arciveſcovo poſſa viſitare la Chieſa di S. Angelo, e l'Oſpedale . . . . Ottavo, ſe viſitando l'Arciveſcovo la Chieſa, poſſa viſitare gli Altari, le S. Veſti, e tutto il neceſſario per la material cuſtodia de' Sagramenti . . . . Nono, ſe poſſa l'Arciveſcovo viſitare il Rettore della Chieſa, ed i Cappellani, in quanto alla ſcienza, e coſtumi, per le Veſti Sagre, e profane, e fare i Decreti opportuni per l'oneſtà, ed iſtruzione della loro vita . . . . Decimo, ſe il Sagreſtano e Cappellani ſieno tenuti d'intervenire al Sinodo Dioceſano . . . . Undecimo, ſe l'Arciveſcovo poſſa, ſotto le pene a lui meglio viſte, coſtringere il Sagreſtano, ed i Cappellani all'intervento nel Sinodo, ed all' Eſecuzione de' Decreti fatti nel Sinodo . . . . Duodecimo, ſe la Pubblicazione dell' Indulgenze, e del Giubbileo, l' Eſpoſizione del Venerabile, la Pubblicazione de' Monitorj per le robe detratte, e perdute, e l'Eſtrazione de' Rei dalla Chieſa, ed Oſpedale, debbano farſi con Mandato dell' Arciveſcovo, o piuttoſto del Rettore . . . . Decimoterzo, ſe poſſa l'Arciveſcovo, e con qual facoltà procedere, ed eſercitare Giurisdizione contro il Rettore, Cappellani, ed altri Miniſtri, e perſone dell' Oſpedale, e Chieſa, o che vi dimorino, o nò, per li Contratti, e delitti fatti, e reſpettivamente commeſſi, tanto dentro, quanto fuori dell'Oſpedale . . . . Decimoquarto, ſe poſſa lo ſteſſo Arciveſcovo eſercitare Giurisdizione contro degli altri Preti non addetti al ſervigio della Chieſa, ed Oſpedale, ma che ivi celebrino Meſſa ad intuito delle Cappellanie, o per qualunque altro titolo.

I dubbj nella S. Congregazione propoſti colle ultime Riſoluzioni di detta S. C., ſarà bene intieramente traſcriverli.

Pri-

Primo: An ſit locus arbitrio pro aperitione oris, & quatenus affirmativè.	
II. *An Breve ſubſtineatur, & quatenus negativè.*	*Ad Primum, Secundum, & Tertium. Breve ſubſtineri, & in deciſis.*
III. *An ſit ſtandum, vel recedendum a deciſis ſub diebus 18. Novembris, & 24. Martii.*	
IV. *An Confeſſarii pro Eccleſia, & Hoſpitali S. Angeli ad Nidum, approbandi ſint ab Archiepiſcopo, ſivè potiùs a Sacriſta, ſeù Rectore.*	*Affirmativè ad primam partem, negativè ad ſecundam.*
V. *An, & a quo concedi debeat licentia prædicandi in Eccleſia exteriori S. Angeli ad Nidum, & benedictio Concionatorum.*	*Utrumque ſpectare ad Archiepiſcopum.*
VI. *An Ordinatio Sacriſtæ, & aliorum Hoſpitali inſervientium pertineat ad Archiepiſcopum.*	*Affirmativè.*
VII. *An Archiepiſcopus viſitare valeat Eccleſiam Sancti Angeli, & Hoſpitale.*	*Affirmativè jure delegato quoad Eccleſiam, quo verò ad Hoſpitale paritèr affirmativè jure delegato circa ſpiritualia, & in reliquis ad formam Concordatorum.*
VIII. *An Archiepiſcopus viſitando Eccleſiam, poſſit quoque viſitare Altaria, ſacras veſtes, ſuppellectilia, &*	*Affirmativè eodem Jure delegato.*

& alia neceſſaria pro materiali Cuſtodia Sacramentorum.

IX. *An Archiepiſcopus viſitare poſſit Sacriſtam, ſeù Rectorem Eccleſiæ: Cappellanos quoad ſcientiam, & mores, & veſtes tum Sacras, tum prophanas, ac Decreta oppertuna facere pro honeſtate eorum vitæ, & inſtructione.* — *Affirmativè eodem Jure delegato.*

X. *An Sacriſta, & Cappellani teneantur accedere ad Synodum Dioceſanam.* — *Affirmativè, & ſingulos reſpectivè teneri in caſibus a Jure præſcriptis.*

XI. *An Archiepiſcopus ſub pœnis ſibi benè viſis Sacriſtam, & Cappellanos ad interventum in Synodo, & ad exequutionem Decretorum ibi editorum cogere poſſit.* — *Affirmativè, ut in præcedenti.*

XII. *An publicatio Indulgentiarum, & Jubilei, ac Expoſitio Sanctiſſimi Sacramenti, publicatio Monitoriorum pro rebus detractis, vel deperditis, & extractio Reorum ab Eccleſia, & Hoſpitali fieri debeat de mandato, & licentia Archiepiſcopi, ſivè potiùs Sacriſtæ, ſeù Rectoris.* — *Requiri in omnibus mandatum ſivè licentiam Archiepiſcopi.*

XIII. *An, & quo Jure Archie-* — *Quoad Contractus reſpicientes In-*

chiepiſcopus poſſit accedere, & Juriſdictionem exercere contra Rectorem, Cappellanos, alioſque Miniſtros, & perſonas Hoſpitalis, & Eccleſiæ, ſivè inibi continuò degant, ſivè non, pro contractibus, & delictis factis, & reſpectivè commiſſis, tam intra, quàm extra Hoſpitale.

Intereſſe, & Adminiſtrationem Hoſpitalis non competere Juriſdictionem Archiepiſcopo, niſi ad formam Concordatorum, quo verò ad delicta competere Jure delegato, ſi ſint patrata intra ſepta Hoſpitalis a Rectore, & Cappellanis, aliiſque continuò ibidem degentibus. In reliquis verò Jure Ordinario.

XIV. *An idem Archiepiſcopus Juriſdictionem exercere valeat contra alios Præsbyteros non addictos ſervitio dictæ Eccleſiæ, & Hoſpitalis, ſed ibi intuitu Cappellaniarum, vel quovis alio Titulo miſſam celebrantes.*

Affirmativè.

Queſte ſono le Riſoluzioni della Sagra Congregazione, le quali eſeguendoſi, troppo ſarà vero in avvenire, che ſi ſtimerà, come una Favola, la Fondazione piu celebre, che vi ſia ſtata nel Regno, attente le ſue circoſtanze. Fino a tanto, che ſiaſi creduta la Fondazione della Chieſa, ed Oſpedale di S. Angelo a Nido fatta da quel Gran Porporato Rinaldo Brancaccio una Favola, la Carta di Fondazione favoloſa, e favoloſa la Giuriſdizione eſercitata per piu di tre ſecoli da' Rettori di S. Angelo a Nido: E fino a tanto, che perſuaſo il dottiſſimo Difenſor della Curia della Favola ordita abbia creduto non eſeguito giammai il Breve di Martino V.: Fondata su falſe aſſertive la Bolla di Paolo III.: ed il Real Diploma di Filippo Secondo, egli era ben giuſto, che ſenza ulteriore indugio, ed eſamina,

ſi eſeguiſſero le anzidette Riſoluzioni. Ma ſe la Storia; che abbiamo teſſuta un pò lunga, ma neceſſaria al caſo, ella è troppo vera, Noi non ſolamente crediamo, che da Regj Miniſtri debba ſoſpenderſene l'Eſecuzione: Ma che tolti gli Equivoci della Chieſa Eſteriore, ed Interiore, e poſte le coſe nel ſuo vero lume, ed aſpetto, abbia la ſteſſa S. C. a mutar ſentimento in una nuova Udienza, che in verità non ſappiamo, come abbia potuto negarſi al Primo, II., III., IV., e VII. Dubbio. O non ſi è ivi di nuovo richiamata in Eſame la giuſtizia del Breve, come quel *Breve ſubſtineri*, c'induce certamente a credere; e ci perſuade quel non eſſerſi dato luogo *Aperitioni oris*, per toglierſi affatto di mezzo il Breve. E come puo ora domandarſi francamente di eſeguirſi in Regno quel medeſimo Breve, per cui baſta quì richiamare in memoria quel, che poco anzi dicemmo. O preciſo il Breve ſi è poſta di nuovo in eſame la Giuſtizia, e chi non vede, che tutt' i Dubbj, e tutte le Riſoluzioni dipendono egualmente dalla ſteſſa preteſa Deroga del Concilio di Trento? Come dunque ſi potea ſcindere la cauſa, e riſpetto ad alcuni Dubbj accordarſi, e riſpetto ad altri negarſi la nuova Udienza? Quanto finora ſi è detto, baſterebbe forſe per l'intento di averſi a ſoſpendere l'Eſecuzion dell'anzidette Riſoluzioni. Pieni di veneraziòne per le Deciſioni di quel S. Conſeſſo non auremmo avuto il coraggio di entrare di nuovo ad eſaminare quel che già ſi è una volta deciſo. Ma per molta che ſia la noſtra venerazione verſo di quei Porporati, troppo però egli è, e dee eſſere e per Noi, e per tutti profondo il riſpetto, ed altiſſima la ſtima per la vaſta cognizione, e troppo rara dottrina del Regnante Sommo Pontefice. Egli ſi fu, che ſedendo in quella S. C. da Segretario, all' improvviſo ſentendo proporre la Cauſa, tutta gli ſi fè preſente a quella ſua illuminatiſſima mente la Diſpoſizione de' Sagri Canoni, de' Concilj, e tutta la

Sto-

Storia de' ſecoli della Chieſa gli fu preſente, allorche inſegnando motivò; *Se il Concilio di Trento aveſſe luogo nella deroga dell' Eſenzioni per patto convenuto nella Fondazione*. Otto degli undici Porporati che componeano allora quel S. Confeſſo, riconobbero ſubito in lui quei lumi, che doveano un giorno riſplendere nel Vaticano, ed illuminare tutte le Provincie Cattoliche: Onde mutarono ſubito di ſentimento.

Dell'Origine dell' Eſenzioni.

Queſto ſteſſo ſarà l'aſſunto della noſtra Scrittura, dovendo ora entrare a dar qualche ſaggio de' meriti della cauſa. Quindi guidati da un lume cotanto ſuperiore ſperiamo ancor Noi feliciſſimi eventi. Ed in vero a chi abbia letto ſol di paſſaggio la Storia Eccleſiaſtica, ſarà ben facile di poter con franchezza aſſerire, che l'Eſenzioni abbiano cagionati tanti diſordini nel Mondo Cattolico. Si ripetano le coſe da' ſuoi principj, e ſi vedrà contro quai Eſenzioni ſi armaſſero di giuſto zelo i Veſcovi radunati ne' Concilj di Vienna, di Coſtanza, e di Trento: E quai erano i diſordini cagionati prima di detti Concilj in tutto l'Orbe Cattolico: onde i Veſcovi piu zelanti ebbero giuſti i motivi di altamente querelarſene, e di domandarne la Riforma. Troppo ſiamo Noi lontani dal preſtare menoma credenza a coloro, che ſpargendo ſovra di tutto quel nero veleno, che nudriſcono nell'animo, oſarono ſcrivere, che queſte Eſenzioni concedute con sì larga mano all'Ordine Monaſtico, ed indi a tanti nuovi Ordini Regolari non ebbero altr'oggetto, che l'Ingrandimento maggiore della Sede Appoſtolica. Troppo furono giuſti, e neceſſarj i motivi per averſi a concedere in quei tempi quelle tante Eſenzioni. Egli è vero, che in progreſſo di tempo partorirono quegli abuſi, de' quali cotanto i Veſcovi ſi querelavano. Ma qual Iſtituzione mai può eſſervi sì legittima, che non poſſa poi tra gli Uomini degenerare in abuſo? Per formar ſu di ciò una giuſta idea,

ſi ri-

ſi richiami alla ſfuggita l'Origine del Monachiſmo, ordinariamente attribuita a S. Paolo, ed a S. Antonio Primi Eremiti. All'eſempio di coſtoro ne furono intieramente ripiene le contrade delle Tebaidi, e della Nitria nell'Egitto; Vivendo altri da Solitarj, ed altri menando vita comune. Dall'Egitto ſi ſparſero nella Siria, nel Ponto, e nell'Aſia Minore. Ma o che ſeguiſſero l'Iſtituto della vita ſolitaria, o quella de' Cenobiti, viveano tutti fuori delle Città, e la maggior parte da Laici. Lungi di ſervire al Pubblico nelle Funzioni Eccleſiaſtiche, il loro impiego conſiſtea nell'Orazione, nel procacciarſi il vitto col lavoro delle proprie mani, e nello Studio della Sagra Scrittura. Divenuti così molti di eſſi profondamente iſtruiti in quelle Sagre Carte, erano da' Veſcovi tratti dalle Solitudini, e da' loro Monaſterj per aſſociarli al loro Clero. Di quanto utile in quelle Chieſe Orientali foſſe ſtata la loro Opera, per tacere delle altre nell' Ereſie allora inſorte, lo dimoſtrò il troppo memorando affare di Neſtorio. Egli è vero, che nel *Canone* IV. del *Concilio Calcedonenſe* ſi dovette dare riparo, e temperamento ad alcuni Monaci, che già aveano cominciato a framiſchiarſi troppo in tutti gli affari: Ma nella ſocietà degli Uomini non puo eſſervi perfezione in tutti eguale. Erano i Monaci allora nella totale dipendenza de' Veſcovi, non meno per lo ſpirituale, che per lo temporale per altro ben ſcarſo in tutti quei Moniſterj. Cominciarono ad introdurſi ne'medeſimi le Chieſe, che chiamavanſi Oratorj, e ad eſercitarviſi le Funzioni Eccleſiaſtiche. Quindi principiarono parimente le diſpute co' Veſcovi; ricuſando quei Monaci di ubbidire a quelle ordinanze, che ſtimavano contrarie alla diſciplina de' loro Moniſterj.

Dall'Oriente erano già paſſati i Monaci nel noſtro Occidente prima della regola di S. Benedetto. S. Girolamo, S. Ambrogio, e S. Gregorio ne fanno menzione nell'Italia, nelle

nelle Gallie, ed in molti altri luoghi di Europa. Indi S. Benedetto compose la sua Regola, non già come una novità nella vita Monastica, ma unendo soltanto quel che vi era di piu perfetto nelle altrui Regole. Verso di questi tempi, e propriamente nel fine del Sesto Secolo cominciarono le loro Esenzioni da' Vescovi, concedute da S. Gregorio il Magno Sommo Pontefice. *Graziano* troppo prevenuto per lo suo Ordine ci fa credere fin da' quei tempi una generale Esenzione. Inserisce nel suo *Decreto* una Lettera di questo S. Pontefice col titolo generale (*a*). *De libertate Monachorum. S. Gregorius omnibus Episcopis. Barbosa* impegnato all'incontro per la Giurisdizione de' suoi Vescovi, ne discovre l'errore. Osserva, che quella Lettera originale di S. Gregorio fu indirizzata al solo Vescovo di Ravenna; e l'Esenzione conceduta solamente a quel Monistero de' SS. Giovanni, e Stefano.

Cheche ne sia di ciò, non v'ha dubbio, che nel Settimo Secolo l'Esenzioni dalla totale Giurisdizione de' Vescovi si andarono sempre piu aumentando. E siccome le Nazioni Settentrionali rendevansi Padrone di una gran parte dell'Impero Romano, così le Leggi Civili, ed Ecclesiastiche riceveano de' grandissimi cangiamenti. In quei Secoli potea dirsi con verità essere cresciute con sommo abuso l'Esenzioni. Erano allora quasi tutti i Monasterj divenuti Esenti da' Vescovi. Nelle loro Chiese vedeansi i Fonti Battesimali: ed esercitavansi le Cure, e le Funzioni Parrocchiali per l'amministrazione de' Sagramenti. Quindi i Parrochi spogliati delle Decime loro dovute. Quindi introdotta la distinzione tra Chiesa, ed Altare. E quasi tutte le Funzioni Gerarchiche vedeansi esercitate da' Monaci: e quasi tutti i Capitoli delle Chiese Cattedrali riguardavansi spogliate de' Preti, e ripiene di per-

(a) *Can.* 18. *Qu.* 2.

perſone dello ſteſso Ordine Monaſtico. Per queſto nel Concilio tenuto in Francia ſotto il Papa Urbano II., ed a cui preſedea Ugone Arciveſcovo, vedeſi proibito a' Monaci, che non uſurpaſſero nelle Parrocchie le Curę, e gli Uffizj de' Parrochi (*a*).

Queſti erano quei diſordini, che aveano poſto in confuſione il Mondo Cattolico, ed in cui doveano anche intereſſarſi i Principi. Queſti erano i diſordini, contro i quali ſi armò giuſtamente poi il zelo de' Veſcovi. E di queſti Diſordini appunto puo rimanerne appieno informato, chi ſi voglia dare la pena di leggere l'Iſtoria dell'Origine, e Progreſſo delle Rendite Eccleſiaſtiche ſcritta in Idioma Franceſe da mano aſſai maeſtrevole, e dotta ſotto il nome di *Girolamo Acoſta*. Onde non ſappiamo, come il dotto Difenſor della Curia faccia uſo di queſte ſteſſe eſpreſſioni nell'Eſenzione di S. Angelo a Nido. Noi però ſiamo in vero troppo facili a condannare le coſe de' Secoli paſſati, e ad inveſtirci dello ſpirito di riformatori anche in quei Secoli, ne' quali non puo negarſi, che per mezzo dell'Eſenzioni era quaſi eſtinta, e diſmeſſa la Cura de' Veſcovi verſo del proprio Gregge. Si eſaminino però ſenza paſſione i troppo giuſti motivi, che moveano la Sede Appoſtolica alla profuſa Conceſſione di quei Privilegj di Eſenzioni. Col lume della Storia vedraſſi, che in mezzo a quelle invaſioni di tante barbare Nazioni era immeſſo il Clero nel vizio, e nell' ignoranza. Onde da chi eſercitar ſi doveano con maggiore proprietà, e decoro le funzioni Eccleſiaſtiche, ſe non ſe da quei Monaci, ch' erano in quei tempi piu dotti. Si rammentino in quegli annali i Diritti eccеſſivi, che col titolo di *Manſiones & Procurationes* eſigeanſi da' Veſcovi nelle Viſite de' Monaſterj: Onde così ſovente le

(a) *Can. 2. Monachis interdictum eſt, ne Parochialia Sacerdotum Officia in Parochos uſurpent.*

le querele alla Sede Appoſtolica. Poſto tutto cio, qual maraviglia, ſe dall'Eſenzione, di cui godevano prima i Monaſterj ſolamente in cio, che riguardava la Diſciplina Monaſtica, e Clauſtrale per l'oſſervanza delle proprie Regole, ſi paſsò anche poi all'Eſenzione da ciò, che propriamente riguardava tutta la Veſcovile Giurisdizione. Crebbero queſte Eſenzioni ne' principj dell' Undecimo Secolo; allorche le Congregazioni Cluniacenſe, e Ciſtercienſe tutte intiere furono eſentate dalla Giurisdizione de' Veſcovi. Ed in vero diede cio occaſione a S. Bernardo, che dalla ſua Badia della ſteſſa Congregazione Ciſtercienſe ne deteſtaſſe gli abuſi col Pontefice Eugenio III.. Nel Duodecimo, e Decimoterzo Secolo, quaſi tutti i Capitoli delle Chieſe Cattedrali erano anche eſenti dalla Giurisdizione de' loro Veſcovi o per Conceſſioni Appoſtoliche, o per particolari Convenzioni co' Veſcovi medeſimi, approvate poi da Roma. Verſo i principj del Trediceſimo Secolo cominciarono a godere delle ſteſſe Eſenzioni gli Ordini de' Mendicanti, fra' quali ſi diſtinſero prima i Frati Predicatori ſotto il loro primo Iſtitutore S. Domenico, ed indi i Conventuali ſotto quello di S. Franceſo. Ed aggiunti a coſtoro i Carmelitani, e gli Eremiti di S. Agoſtino, formarono poi quelle quattro ſorti di Mendicanti dichiarate nel 1568. con una delle Coſtituzioni di S. Pio V.. Ed in appreſſo ve ſe ne aggiunſero anche degli altri Ordini partecipanti de' Privilegj medeſimi. Tutti intieri queſti Ordini ottennero l'Eſenzioni medeſime dalla Giurisdizione de' Veſcovi. Queſti vedendo, che tutta la predicazione, e l'amminiſtrazione de' Sagramenti, e particolarmente di quello della Penitenza era preſſo di loro, eſclamavano di eſſerſi in tal forma mutata la Gerarchia Eccleſiaſtica. Ma quanti ſoggetti fra quegli Ordini ragguardevoliſſimi per Santità, e per Dottrina, ſi rendettero utiliſſimi alla Chieſa?

Quanti di loro dalla Sede Appoſtolica inviati alla Predicazione del Vangelo nelle parti piu remote degl'Infedeli diedero col loro Sangue pubbliche teſtimonianze di quella Santa Fede, che annunziavano?

Non potea però negarſi, che troppo ſenſibile ſi era il cangiamento dell'Eccleſiaſtica Gerarchia. Quindi le querele de' Veſcovi piu zelanti. E comecche in quel cangiamento non poteano nè anco negarſi i graviſſimi abuſi inſeparabili dagli Uomini, giuſte erano parimente le doglianze de' Veſcovi, che ne attribuivano la ſorgiva alle tante Generali Eſenzioni. Queſti erano quei tanti diſordini, che ſi credettero neceſſarj di riforma, anche coll'autorità de' Principi Secolari. Or come di queſte ſteſſe eſpreſſioni puo farne uſo, e ſervirſene a propoſito l'Erudito Diſenſor della Curia per l'Eſenzione del Pio Luogo di S. Angelo a Nido? Il caſo egli è differente aſſai. Quell' Eſenzioni, e que' diſordini da Noi quì eſpreſſi animarono lo Spirito de' Veſcovi congregati nel *Concilio di Vienna* nel 1311. Di queſti Diſordini domandavaſi la Riforma nel *Concilio di Coſtanza* ragunato nel 1414. E nel *Concilio di Trento* cominciato ad unirſi nel 1544. per queſti Diſordini furono i graviſſimi dibattimenti. Per rimanere di ciò convinto chicchefia, quantunque mediocremente verſato nella Storia Eccleſiaſtica, baſta di leggere alla sfuggita gli Autori, che ci hanno laſciata ſcritta la Storia di quegli Atti Conciliari. E per lo Concilio di Trento, su cui tutta raggiraſi la controverſia preſente, baſterà leggere le *memorie di Rainaldi*, la *Storia del Cardinal Pallavicini*, *di Pietro Soave*, e dell'*Autore delle Note alla di lui Opera tradotta in Franceſe*, eſſendo tutti in queſto Punto uniformi. Si vedrà, quai furono le materie piu gravi dibattute nelle Prime Congregazioni Generali di quello S. Ecumenico Sinodo intorno all'Eſenzioni. Si pensò che foſſe giuſtiſſimo l'eſpe-

diente

diente proposto da Sebastiano Pighini, allora Auditor di Ruota, di restituire a' Vescovi parte di quella Giurisdizione, che da loro pretendeasi col titolo di Delegazione Appostolica. E così in effetto fu stabilito in tutte le altre Sessioni seguenti.

Premessa questa Idea generale dell'Esenzioni, a cui come estranea dal caso nostro, non saremmo giammai venuti, se il Dotto Difensor della Curia non ci avesse a ciò chiamati con quelle vive espressioni di Disordini in tutto il Mondo Cattolico; ritorniamo al caso nostro. Ed in far ciò seguiremo, come fedelissima Cinosura, il lume di quel grand'Astro sfolgorante nel Vaticano. Vediamo dunque, quale sia stato lo Spirito della Chiesa costante in tutti i Secoli nell'Esenzioni accordate *in Limine Fundationis*. Il vero, e Santo oggetto di tutta la Chiesa in tai Esenzioni altro non fu, che promuovere la pietà de' Fedeli alle Fondazioni de' nuovi Tempj, de' nuovi Altari dedicati al Culto Divino, de' nuovi Ospedali in sovvenimento de' Poveri, ad imitazione degli Appostoli, e di quei Primi Sette Diaconi allora istituiti. La Chiesa, e per essa la Chiesa Romana si è stata sempre mai, ed in tutti i Secoli larghissima Dispensatrice di tai Esenzioni. Quindi quasi nel Quinto Secolo possono ravvisarsi i vestigj de' Padronati Ecclesiastici, e Laicali. E donde mai ciò, quando non sarebbono stati termini proprj nelle cose già consegrate al Culto Divino, se non che per promuovere, e vie più accendere la pietà de' Fedeli? La Chiesa non si è giammai allontanata da questa massima costantissima in tutti i Secoli, ed in tutti i tempi, di favorire le Fondazioni. E nelle generali abolizioni dell'Esenzioni, i Romani Pontefici, ed i Concilj hanno sempremai preservate quelle, ch'eransi concedute a' Fondatori: Ch'è quanto dire, a coloro, i quali aveano date le loro sostanze sotto di questa condizione. I Principi

Dell'Esenzioni patte *in Limine Fundationis*

ſteſſi, come i Privati, non ad altro titolo, che di Fondazione, le hanno ottenute per le Chieſe da loro fondate. Per dare un eſempio di queſta Pratica coſtantiſſima della Chieſa in tutti i Secoli, non ci rincreſca di paſſare per ora nell'Oriente. In quella Chieſa Orientale erano di tanta forza l'Eſenzioni ſtabilite in quel momento della Fondazione, che baſtava d'inalberarſi nella Chieſa nuovamente fondata, e che voleaſi eſente dalla Giuriſdizione del Veſcovo Dioceſano, la Croce Patriarcale. Per mezzo di queſta Croce, come ſegno eſſenziale di un Privilegio di Eſenzione, rimanea la nuova Chieſa, ed il nuovo Pio Luogo fondato, totalmente eſente dalla Giuriſdizione del Veſcovo. Ed in effetti nel Corpo del Diritto Canonico Orientale (*a*) leggonſi i principali Regolamenti, che vi erano colà nell'Oriente su di queſta materia. Giova quì di traſcriverne alcuni, perche ſono troppo adattati alla ſpecie, di cui trattiamo. Anzi il Compilatore oſſerva col teſtimonio di Autori Orientali, che queſto uſo delle Croci Patriarcali ancor oggidì ſuſſiſte nella Chieſa Greca: E che in varie parti d'Italia fu introdotto, allorche la dominarono: ma ſopra tutto nella Sicilia, e nel Regno noſtro. I principali Regolamenti erano adunque queſti, che la Giuriſdizione de'Patriarchi ſi ſarebbe eſercitata in quei luoghi, dove ſi ſarebbe inalberata la Croce Patriarcale in tempo della Fondazione o fuſſero Monaſterj, o Chieſe Cattoliche, ch'erano le Parrocchie, o Oratorj, ch'erano l'altre Chieſe: Che in quei luoghi non poteſſe intraprendere coſa veruna il Veſcovo Dioceſano, nè per la Celebrazione de' Miſterj, nè per l'Ordinazione del Rettore, nè per l'Aſſoluzione de'peccati, nè per ogni altra coſa, neppure per le Contribuzioni Canoniche: Che i Preti, i quali ſarebbono ordinati per quei luoghi, ſarebbono chiamati

Pre-

(a) Edizione di Errico Stefano Greca Pag. 89. Latina Pag. 156.

Preti Patriarcali, e ſarebbono ſottopoſti all' Eſarca Patriarcale, che li ordinerebbe per ciaſcun grado, ſecondo i Canoni, e deciderebbe in tutte le cauſe matrimoniali. Eccone le proprie parole tradotte in Latino, degne di eſſere quì riferite. *Primo. Patriarchalis Nominis relatio in illis ſolis obtineat, in quibus extructio per Patriarchalia Crucifixa facta fuerit, ſivè Monaſteria, ſivè Eccleſiæ Catholicæ, ſivè Oratoria. Secundo. Et in hujuſmodi nihil ſit communis Regionis Antiſtiti, ſivè ad Sacrorum Confectionem, ſivè ad Præfecti Deſignationem, ſivè ad peccatorum inquiſitionem, neque aliud quidquam uſque ad Canonicarum illationum exactionem. Tertio. Qui in his Conſecrationem ſortiuntur, Patriarchales erunt, & nominabuntur, & Patriarchalium Jurium Exarcho ſubjicientur, eique ſolita Canonica perſolvent. Ipſe autem Exarchus eos, qui Sacris in poſterum initiabuntur per gradus ſingulos ad id promovebit. Præterea Nuptialibus præerit contractibus permittendis, aut vitandis.*

Dall' Oriente non dovrà eſſerci diſpiacevole di fare un tragitto marittimo nell' Affrica, per oſſervare lo ſtabilimento su di queſta materia de' Concilj tenuti in quella Chieſa, giacche ſono ſtati i medeſimi la Regola de' Concilj tenuti in Europa. Nel *Concilio di Cartagine* tenuto nel 525. compoſto di tutti i Prelati dell'Affrica (*a*) ſi trattò la Cauſa dell'Eſenzione di un Monaſtero immediatamente ſoggetto al Patriarca di Cartagine, e che lo volea a sè ſoggetto il Veſcovo di Bizaceno. I Monaci moſtrarono i Titoli della loro Eſenzione. E queſto ſi era, che il Monaſtero era ſtato fabbricato a ſpeſe de' loro Parenti, e di altre Perſone Pie, e Religioſe: con legge di avere a dipendere dal ſolo Primate di Cartagine. Soggiunſero, che per titolo di Fondazione ſettant'anni prima eraſi così deciſo nel Concilio di Arles a favore dell'

(*a*) *Tom. 4. Concilior. Labb. Pag. 1642.*

dell'Eſenzione pattuita col Fondatore. Fu all'incontro letta avanti i Padri di quel Concilio l'Apologia del Veſcovo Liberato, con cui li pregava a non permettere l'Alterazione della Diſciplina, ed il vigore de'Canoni, che ſottoponeano i Monaci alla Giuriſdizione Veſcovile. Ma l'Arciveſcovo Bonifacio nel leggerſi l'Apologia, non potè non dolerſi della troppa geloſia del Veſcovo Liberato, e del poco riſpetto per li Diritti della Prima Sede di Cartagine, e che volea intereſſare i Veſcovi per una cauſa sì poco giuſta. I Veſcovi di quel Concilio commoſſi dalle doglianze, e ragioni di Bonifacio dimoſtrarono il rammarico, che aveano di vedere il loro Confratello ſollevarſi contro la Sede di Cartagine, diſputandogli un Diritto sì bene ſtabilito: In fine dichiarò tutto il Concilio, che l'Eſenzione di quel Monaſtero non dovea toglierſi affatto, eſſendo ſtata confermata dagli Arciveſcovi: e ſtabilita su di una cauſa tanto Canonica, quanto ſi era quella della Fondazione.

Dall'Affrica ritornando alla noſtra Europa, troppo ſarebbe lungo teſſerne fil filo la Storia. Ci baſterà però per toglierci da un impaccio sì proliſſo di ſentire nel duodecimo Secolo la voce dell'ammirabile *S. Bernardo*. Tuona egli, e pieno di Santo Zelo alza le ſue voci fino al Cielo contro dell'Eſenzioni. Ne rende chiari intrepidamente gli abuſi al Sommo Pontefice Eugenio III. Gli fa vedere le corruttele, che aveano partorito nella Chieſa tai generali Eſenzioni de'Monaci ſottratti dall'ubbidienza de' Veſcovi, e la neceſſità, che vi era di rivocarle. Ma nel tempo ſteſſo dichiarò quel Santo, e dottiſſimo Abate, quanto egli era lontano dal vedere abolite quell'Eſenzioni, e Privilegj, ch'eranſi a' Fondatori accordati nelle loro Fondazioni: E ciò a motivo della neceſſità del culto, e dell'utile della Chieſa. Confeſsò, che queſte erano veramente l'Eſenzioni canonicamente ſtabilite, e che

do-

doveano conſervarſi inviolabili, ed inconcuſſe. Quindi approvò l'Eſenzione conceduta per Titolo di Fondazione al Monaſtero di Clugnì. E per lo ſteſſo motivo anìmò il Pontefice ad abbracciare la protezione, e difeſa della Badia di S. Dionigi. *Nonnulla tamen Monaſteria ſita in diverſis Epiſcopatibus, quod ſpecialiùs pertinuerint ab ipsâ ſui Fundatione ad Sedem Apoſtolicam pro voluntate Fundatorum quis neſciat? Sed aliud eſt quod largitur devotio, aliud quod molitur ambitio, impatiens ſubjectionis. (a) Pro Eccleſia Sancti Dionyſii, & pro perſonâ Abbatis &c. Et is, & illa ſpecialis res veſtra eſt &c. Securus ſollicitudinem veſtram pro veſtra ipſius proprietate ſollicito &c. Gladius Petri defendat Patrimonium Petri.* (b)

Paſſeremo anche ſotto ſilenzio quel, che avvenne nel Concilio di Chalon, e le invittive fortiſſime di quei Padri contro del Veſcovo Dioceſano Maconenſe, che avea preſo ad impugnare l'Eſenzione dell'anzidetto Monaſtero di Clugnì, quando ſapea trattarſi di Privilegio conceduto a titolo di Fondazione. *Agebatur de Privilegio, quod ab ipſa Monaſterii Fundatione, & Fundatoris voluntate profectum erat. Ideò, & indè exorſa eſt hæc Synodus invehi in Epiſcopum Matiſconenſem.*

Laſciamo ora di favellare del Concilio di Vienna tenuto nel 1311. in preſenza di Papa Clemente V., e del Re di Francia Filippo il Bello, i cui Canoni furono rapportati nelle *Clementine*, ove ſi diſtinſero le varie ſorti di Eſenzioni. Tutto cio ſi laſci. Dalla Francia non molto lungi ci chiama il *Concilio di Coſtanza*, che vale a dire, l'Aſſemblea la piu Santa, e la piu Celebre, che vi foſſe mai ſtata dopo il corſo di molti Secoli. Non vi fu Regno, nè Repubblica, nè Stato, nè quaſi Città, o Comunità in Europa, che non vi aveſſe mandati i ſuoi Ambaſciadori,

(a) S. Bern. *de Conſ. lib. 3. cap. 4. num. 18.*
(b) L'iſteſſo *Epiſt. CCLXXXV.*

dori, o Deputati. Vi furono trenta Cardinali tutti riuniti, quattro Patriarchi, venti Arcivescovi, cencinquanta Vescovi, piu di cento Abati, quattordici Auditori di Ruota, piu di cencinquanta altri Prelati. Altrettanti Generali, e Priori di Ordini. L'Imperador Sigismondo vi fu quasi sempre presente cogli Elettori di Magonza, e di Sassonia, l'Elettor Palatino, Federigo, ed il Burgravio di Nuremberg, che vi ricevè l'Elettorato, oltre il numero ben grande di altri Signori di prima sfera. Vi presederono due Sommi Pontefici, uno nel principio, e l'altro nel fine. Ed egli era ben necessario un sì illustre spettacolo di tutti gli Stati della Cristianità per dare riparo allo Scisma il piu violento, ed il piu ostinato, che vi fosse mai stato nella Chiesa (*a*). Giova assai al nostro proposito, che si formi l'idea di questo Ecumenico Sinodo, e che in breve si rinnuovi la memoria di quel fatalissimo Scisma, per ben intendere la Risoluzione, che vi fu presa intorno all'Esenzioni, e per porre in un vero lume il senso del Concilio di Trento. Si sa, che dopo il soggiorno fatto de'Romani Pontefici settantatre anni in Avignone, Gregorio XI. ritornò in Roma nel 1378., dove finì i suoi giorni. Gravi furono i disturbi per l'Elezione del futuro Pontefice. Fu in Roma eletto Urbano VI., e in Fondi Clemente VII.. Costui andò a fare la sua Residenza in Avignone fino dal 1394., ed in suo luogo fu eletto Pietro di Luna col nome di Benedetto XIII.. Ad Urbano VI. succedè Bonificacio IX.. A Bonifacio, Innocenzo VII. Ad Innocenzo, Gregorio XII.. Ecco nella Chiesa di Cristo due Antipapi, col nome di Benedetto XIII., e Gregorio XII. Quindi nel 1409. fu congregato il Concilio di Pisa coll'assistenza di dugento Vescovi chiamati dall'Italia, Germania, Francia, ed Inghilterra. Ivi deposti amendue quei, che usurpa-

(*a*) Istoria del Conc. di Costanza scritta da M. Lenfant.

pavano il nome di Romani Pontefici fu eletto Aleſſandro V.. A coſtui ſuccedè Giovanni XXIII., che convocò nel 1414. il Concilio di Coſtanza per continuazione del Piſano, ed in queſto depoſto dopo la ſua fuga Giovanni XXIII. fu eletto Martino V., come altre volte dicemmo, a cui però non volle ubbidire Pietro di Luna, o ſiaſi Benedetto XIII.

In queſto Ecumenico Concilio di Coſtanza ebbero a trattarſi dell'Eſenzioni concedute dopo la morte di Gregorio XI. Furono tutte abolite l'Eſenzioni concedute in tempi così infelici di Sciſma, di cui biſognava ancora cancellar la memoria dagli Uomini. Ma pure da queſta Santa, ed auguſta Aſſemblea ſi ſtimò, che l'Eſenzioni concedute a Titolo di Fondazione durante lo ſteſſo Sciſma, doveſſero generalmente ſoſtenerſi. Sentane il Dotto Difenſor della Curia le parole. Fra sè ſteſſo ne tragga la conſeguenza per l'Eſenzione del noſtro Pio Luogo conceduta a Titolo di Fondazione dallo ſteſſo Martino V. eletto Sommo Pontefice, e coronato della Tiara Pontificia dal noſtro Cardinale Rinaldo Brancaccio nel Concilio medeſimo, di cui eccone la pur troppo memorabile Deciſione. Dopo l'abolizione generale di tutte l'Eſenzioni concedute dalla morte di Gregorio XI. fino a quel tempo, ſi ſoggiugne così: *Exceptis Exemptionibus, quæ conceſſæ ſunt locis ſub modo Exemptionis, aut conditione fundatis, aut contemplatione Fundationis, aut ſuper quibus præſentibus, & auditis, quorum intererat, authoritate competente ordinatum fuerit, ſeu quibus Ordinarii conſenſerint.*

Il Sommo Pontefice Martino V. confirmò con una ſua Bolla pubblicata nel Concilio medeſimo, l'Abolizione generale dell'Eſenzioni, e promiſe di non concederne per l'avvenire, ſenza una diligente cognizione di cauſa, e chiamati coloro, di cui l'intereſſe trattavaſi: *Inſuper*

non intendimus Exemptiones de cætero facere, niſi cauſâ cognitâ, & vocatis, quorum intereſt.

Or dopo una Deciſione sì ſolenne fatta in quel Concilio Generale di Coſtanza per l'Eſenzioni a titolo di Fondazione, anche in tempo di Sciſma, vi ſarà chi creda eſſerſi poi dal Concilio di Trento rivocate generalmente tutte l'Eſenzioni concedute per lo ſteſſo titolo di Fondazione da'Sommi Pontefici? Si potrà giammai penſare,che ſiaſi in menoma parte derogato ad Eſenzioni così giuſte, così Canoniche,e così uniformi al vero Spirito della Chieſa in tutti i Secoli? E dove mai, ed in qual Seſſione di quel Sacroſanto Concilio ciò eſpreſſamente ſi legge? Gli Autori dianzi da Noi citati ci fanno ben ſapere, di quale ſpecie di Eſenzioni allora trattavaſi: cioè di quelle appunto, che aveano cagionato tanto diſordine al Mondo Cattolico. Il *Cardinal Pallavicini* ci fa ſapere le opposizioni de'Veſcovi delle Spagne, allorche trattandoſi dell'Eſenzioni de'Capitoli, ſi giudicò, che non potea venirvi compreſa l'Eſenzione del Capitolo di Salamanca fondato dal Celebre Cardinal Ximenes, colla riſerbà del perpetuo Padronato alla Famiglia Mendozza: e rammenta le inſiſtenze fatte da Elio Patriarca Geroſolimitano per l'Eſenzioni di quei Capitoli, che aveano Titolo nelle Fondazioni (*a*). Queſto ſteſſo Concilio, allorche ordinò, che gli Amminiſtratori di tutti i Luoghi Pii Eccleſiaſtici, o Laicali doveſſero rendere i conti a'Veſcovi, non giudicò, che nelle abolizioni Generali poteſſero comprenderviſi quelle, che aveſſero Titolo di Fondazione, avendole eſpreſſamente eccettuate: *Niſi ſecùs fortè in Inſtitutione, & Ordinatione talis Eccleſiæ, ſeù fabricæ expreſsè cautum eſſet* (*b*). Il Concilio medeſimo ordinò

(a) Iſtoria del Concilio di Trento Lib. 23. Cap. 3. Num. 14. & Cap. 7. Num. 20.

(b) *Seſſ. XXII. de Reformatione Cap. IX.*

nò, che i Padroni foſſero eſcluſi dall' ingerirſi nell' amministrazione de' Sagramenti, e delle Rendite. Volle però conſervare inviolabile, ed illeſa la legge della Fondazione (*a*): *Patroni verò in iis, quæ ad Sacramentorum adminiſtrationem ſpectant, nullatenus ſe præſumant ingerere; neque Viſitationi ornamentorum Eccleſiæ, aut bonorum ſtabilium, ſeù fabricarum proventibus immiſceant: niſi quatenus id eis ex Inſtitutione, ac Fundatione competat.* Il *P. Tommaſini* nel ſuo Trattato *de Diſciplina Eccleſiaſtica* che potrebbe dirſi compiuto, ove alle coſe da Lui raccolte vi foſſe maggiore diſcernimento, ed ordine, ben lungamente tratta di queſta materia dell' Eſenzioni. Ne' tempi a Noi piu vicini, (*b*) non ſi moſtra per verità molto favorevole all' Eſenzioni. Non incorre però nella taccia di riprovarle tutte. In piu luoghi, e ben ſovente ripete, che per le Fondazioni era giuſtiſſimo il Titolo di concederſi tai Eſenzioni, col diſpenſarſi a' Sagri Canoni per aumento del Culto Divino, e per lo vantaggio, che ne ritrae la Chieſa. Così egli formalmente ſi eſprime (*c*): *Ex antedictis promicat illud maximè, illud univerſalitèr ratum, fixumque fuiſſe conſtantiſſimas, & inconcuſſas illorum Monaſteriorum libertates habendas eſſe, ut immediatè ſubeſſent Patriarchis, cum à Fundatione, & ab ipsâ Fundatorum voluntate id totum proficiſcebatur. Nec enim non illis integrum eſſe poterat, ſua bona, latifundia, patrimonia largiri, & devovere quibus mallent.*

Queſto buon Religioſo volle anche dire, che l'Eſenzioni ſi erano concedute da' Sommi Pontefici quaſi ſempre col Conſenſo de' Veſcovi: Che queſto Conſenſo però non vi ſi richiedea di neceſſità, ſopra tutto nell' Eſenzioni con-

(a) *Seſs. XXIV. de Reform. Cap. III.*
(b) Dal Capitolo 28. fino al Cap. 41. Parte 1. Lib. 3.
(c) Parte 1. Lib. 3. Cap. 31. Num. 20.

cedute a Titolo di Fondazione, nelle quali dovea la volontà de' Fondatori prevalere a tutto : Che ciò avea maggiormente luogo, ove il Vescovo nella nuova Fondazione non vi avesse giammai esercitata Giurisdizione (*a*) : *Non poterunt Episcopi dissensu suo frustrare Fundatores, qui B. Petro, & Ecclesiæ Romanæ Fundos, agrosque suos devovebant . . . . . Quæ ab ipsâ suâ origine nullis paruissent Episcopis, quod eorum Fundatores ea illicò Sedi Apostolicæ dono dedissent, ut hoc esset quasi dominium proprium, & Patrimonium Sedis Apostolicæ.*

Quantunque si fosse egli spiegato con tanta moderazione, ed avesse anche soggiunto, che questo Consenso del Vescovo Diocesano non era punto necessario nell' Esenzioni Pontificie, non isfuggì però la Censura di Roma. Nell' *Apologia*, che fece egli della sua Opera sotto il nome di Autore Anonimo ebbe formalmente a disdirsene. L' *Apologia* è ben lunga. Può leggersi da chi ne fosse curioso: e conchiude, ch' egli non avea detto giammai, che i Privilegj Pontificj dell' Esenzioni erano irriti per mancanza dell' assenso del Vescovo. *Nec unquam à me dictum est, irrita esse Privilegia, quæ sine Episcopi consensu data sunt.*

Questa legge sì giusta della Fondazione, che non fu mai derogata nel Concilio di Trento, fa rammentarci di quella economia, che stimò dover praticare Innocenzo IV. coll' Imperador Federigo II. nel nostro Regno. Questo Papa, quantunque fosse stato acerrimo nimico dell' Imperador Federigo II., con essersi contro lui inferito per li suoi demeriti, fino a scomunicarlo, privarlo del Regno, e deporlo dell' Impero: nulladimeno ebbe tutto il riguardo alla ragione da lui acquistata per la Fondazione, e Dotazione della Chiesa, ed Arcipretato di

(a) Cap. 31. Num. 2. e 7.

di Altamura: Tantoche fu da lui approvata la facoltà, che quegli si avea ritenuta di conferirla. E fu confirmata la Collazione fattane da detto Principe a Riccardo di Brindisi (*a*).

Da Principj sì saldi, e sì uniformi allo Spirito della Chiesa, si sono mossi i nostri Regj Ministri piu illuminati a credere, secondo la Disciplina di questo Regno, che nelle Deroghe generali del Concilio di Trento non potessero mai essere compresi i Padronati laicali. Quindi la nuova forma, che forse potea indursi dal Concilio medesimo in materia di Padronati Laicali, non fu giammai ammessa nel nostro Regno per le ragioni, che considerò il *Regente Villani del Pregiudizio, che ne risultava a' detti Padronati, e del discapito della Real Giurisdizione; Ond' essersi fatta gagliarda opposizione in tutte le cose risultanti da' Decreti del Tridentino, che col solo motivo di derogarsi, potevano pregiudicare alle prerogative acquistate da' Padroni Laici, e come cosa, che avrebbe portato uno sconvolgimento grandissimo nel Regno* (*b*).

A questo proposito soggiunse ne' tempi a Noi assai vicini il Commendatissimo Reggente Argento in una delle sue Consulte: *Essere a tutti palese, e manifesto, che nelle Spagne, nella Francia, ed altri Paesi Cattolici non si eseguono Decreti, o Bolle di Roma, che derogano, o detraggono in qualsivoglia modo a' Padronati di Laici, secondo il concorde sentimento de' Dottori piu sensati, piu classici, e piu pii, anche Ecclesiastici; perche ciò non tanto ridonda in beneficio de' Padroni, quanto della medesima Repubblica Ecclesiastica, acciò non si ritraggano i Fe-*

(a) Consulte del fu Regente Argento per la Regia Chiesa di Altamura.

(b) Nella Relazione del Tomo 17. de' Manoscritti giurisdizionali, intitolato *Variorum Primo*, e dal Regente de Ponte nel suo Manoscritto *de Jurisdictione*.

i Fedeli dalle Fondazioni, e dotazioni delle Chiese; ed un tal uso per non ricevere oppoſizione, e contraſto, baſta dire, che ſi foſſe confermato cogli Editti di due Savjſſimi Principi, inſigni per la prudenza, e per la pietà Carlo V., e Filippo II., de' quali fa menzione il Covarruvia, e *'l Reggente de Marinis*, ed altri Autori, *che atteſtano del coſtume del noſtro Regno, nel quale non ſi è mai il Sommo Pontefice prevaluto della poreſtà di derogare in alcuna coſa a' Padronati de' Laici.*

Nel citare queſte due Conſulte ſiamo ſpinti da un forte ſtimolo di curioſità, ſe dal dotto Difenſor della Curia ſi ſieno ben ponderate. Egli nella ſua Scrittura, e propriamente nelle ultime pagine, trattando del Regio *Exequatur*, ſtima un *ardimento ben degno di riſentimento di volere oggi diſfare ciocchè ha ſtabilito un Concilio, e turbare il ſiſtema, e la diſciplina del Regno.* Per non incorrere in un sì alto riſentimento, ed in una taccia sì enorme di volere diſfare un Concilio, e di turbare il Siſtema, e la Diſciplina del Regno, ci ſiamo riconcentrati in Noi ſteſſi. Come dicevamo, ſi puo diſfare un Concilio? Qual Siſtema, e Diſciplina del Regno ſi ha da turbare? Di qual Concilio ſi parla? Di qual ſiſtema, e Diſciplina del Regno? Non abbiamo potuto intenderlo, nè lo intendiamo. Alla perfine ci abbiamo fatto coraggio col riflettere, che due ſono le Poteſtà Supreme, da cui poſſono temerſi i riſentimenti, giuſta il celebre detto del *Papa Gelaſio* all' Imperadore Anaſtaſio (*a*). *Duo ſunt (Imperator Auguſte) quibus hic Mundus principalitèr regitur, Authoritas Sacra Pontificum, & Regalis Poteſtas.* Se ſi parla nel caſo noſtro dell'autorità Pontificia, queſta ſi è appunto quella, che difendiamo, colle Bolle di Martino V., e di Paolo III.. Se intende poi per diſfarſi un Concilio il dirſi, che il Concilio di Trento non abbia giam-

(a) *In Epiſtola VIII.*

giammai derogato all' Eſenzioni Pontificie pattuite *in Limine Fundationis* ; in queſto aſſunto non abbiamo certamente di che temere, poiche abbiamo ſeguiti i lumi del Regnante Sommo Pontefice, in cui, anche prima della ſua autorità Pontificia, ha tutto il Mondo ammirato la ſua rariſſima intelligenza, e profondo ſapere. In quanto poi alla Poteſtà Reale non vi era certamente di che temere, ſe il Monarca delle Spagne Filippo II. ſi è quello, che riconoſciute le Bolle Pontificie dichiaroſſi di volerle egli ancor confirmare colla ſua Reale Autorità . E volle alla Giuriſdizione Ordinaria Eccleſiaſtica unirvi anche il Privilegio della Famiglia armata.

Ma via accordiamoci col riverito Difenſor della Curia , mentre egli in tutto quell'ultimo §. non ha inteſo affatto di parlare della noſtra cauſa, divertito da' nomi piu piacevoli della Scena, e della Favola . Ed in effetti, a che rammentarci le Oppoſizioni fatte ai Capitoli Ottavo , e Nono della Seſſione XXII. nella Pubblicazione del Concilio Tridentino nel noſtro Regno? A che le Legazioni Pontificie de' Cardinali Aleſſandrino, e Giuſtiniano a Filippo II. ? Le lettere di queſto Monarca al Duca di Alcalà , per altro non tanto chiare ſecondo il ſenſo miſtico? Le riſoluzioni del Collaterale del 1580., e del 1587.? Ed in fine le viſite fatte delle Staurite , ed altri Luoghi Pii governati da' Laici, per quanto toccava alle coſe ſpirituali? Tutto cio nulla entra nel caſo noſtro . E perciò dicemmo , che non ha inteſo parlare affatto della noſtra Cauſa. La diſputa allora riguardava la reddizione de' conti , ed in conſeguente la ſola Temporalità di quei Luoghi Pii. E riſpetto a cio , che toccava la ſpiritualità , non potea eſſervi il menomo dubbio di non dover eſſere viſitati dall' Ordinario, tanto prima, quanto dopo del Concilio di Trento. E come? Queſte Chieſe, e queſti Luoghi Pii erano forſe Acefali ? Per le Chieſe poi , e

Luo-

Luoghi Pii esenti, e non governati da alcun Prelato, che vi esercitasse Giurisdizione Ordinaria Ecclesiastica, entrava appunto la Delegazione Appostolica conceduta a' Vescovi nel Concilio Tridentino, per li motivi e cagioni da Noi bastantemente sopra espresse. Ma di quelle Chiese, e Luoghi Pii esenti, e governati da altro Prelato, se ne parla forse in tutte quelle memorie, che ci rammenta in questo luogo della sua Scrittura il Difensor della Curia? Non dovea egli farsi carico, che la Facoltà Delegata non potea giammai aver luogo, qualora nella Chiesa, e Luogo Esente vi sia chi eserciti la Giurisdizione Ordinaria; come appunto si è il Rettore di S. Angelo a Nido? Potea perciò leggerlo espresso con tutta chiarezza nelle seguenti parole di *Barbosa* (a). *Quando verò non tantum exemta sunt ab ejus Jurisdictione, sed subjecta alteri alicui Prælato, Episcopus NON VISITABIT, NEC DE JURE DELEGATO, NEQUE ORDINARIO, sed ipse Prælatus, cui immediatè subjecta sunt.* E ne'medesimi termini *Erasmo Chokier de Jurisdictione Ordinarii* (b). *Si verò sint exemta à suâ Jurisdictione, & alteri alicui Prælato subjecta, Episcopus non visitabit, nec de Jure Ordinario, nec Delegato, sed Prælatus, cui immediatè subjecta.*

Sicche non parlandosi affatto della causa presente, cessava affatto tutto il risentimento. In mezzo però a queste nostre proteste, e riflessioni drizzate alla pace, ci è dispiaciuto di vedere citato il *Cardinal de Luca* nel suo Trattato *De Jurisdictione*, e particolarmente nel *Discorso 26.* Quì veramente il Savio Difensor della Curia potea riporsi in cammino, e dubitare qual fosse il Punto vero della Causa presente, se mai volea parlare di S. Angelo a Nido. Quel dotto Porporato da lui citato parla del nostro Mo-

(a) *De Potestate Episc. Part. 3. Allegat. 74. Num. 6.*
(b) *De Jurisd. Ordinarii in Exemptos Part. 4. Qu. 13.*

Monaſtero di S. Chiara . Dice , che queſto Monaſtero in quanto alla ſpiritualità per l'Eſenzione accordata dal Pontefice Giovanni XXII. *in Limine Fundationis* , era governato, e viſitato da' Prelati Superiori de' Frati Conventuali, indi Oſſervanti. Non diſputavaſi della Viſita, che forſe ſi pretendeſſe di farviſi dagli Arciveſcovi di Napoli, come Delegati della Sede Appoſtolica in virtù del Concilio Tridentino per quel che riguardava la Spiritualità della Chieſa , e del Monaſtero. La diſputa era inſurta per la Clauſura di quelle Signore Moniche, in virtù di una Coſtituzione particolare su cio di Gregorio XV. Pretendeaſi, che doveſſe anche cio farſi dal Nunzio Appoſtolico reſidente in queſta Metropoli , Giudice per altro degli Eſenti . Dicea il *Cardinal de Luca* , che per l'onnimoda Eſenzione dalla Giuriſdizione, e Viſita degli Arciveſcovi di Napoli , accordata dal Sommo Pontefice *in Limine Fundationis*, entrava una ſpecie di giuſtizia, e di Contratto correſpettivo, paſſato tra la Sede Appoſtolica, ed il Fondatore: E che in conſeguente nè anche in quanto alla Clauſura potea aver luogo la Coſtituzione di Gregorio XV. Riflettea però, che per la Clauſura, e Cuſtodia de' Monaſterj, non entrava ſolamente la Giuriſdizione propria entro del Monaſtero: Ma piu toſto riguardava la Giuriſdizione verſo il Clero, e Popolo Secolare non eſente , e ſoggetto certamente all' Ordinario proprio di tutta la Dioceſi. Quindi lo ſteſſo Cardinale per motivo di dubitare dicea, che la Delegazione in queſto caſo parea piu propria dell' Arciveſcovo. Qual temperamento ſi foſſe poi preſo, egli è ben noto.

Da queſto ragionamento di Clauſura potea il Difenſor della Curia uſcir facilmente , e fare un brieve paſſaggio per ritornare alla Favola del Pio Luogo di S. Angelo a Nido, ed a quella, ch' egli tante volte chiama Favoloſa Giuriſdizione di quel Rettore . Non ha voluto farlo , pazien-

za. Ci ſpiacè però, che dobbiamo farlo Noi, ed entrare nell'ultimo vero Punto della Controverſia preſente, quantunque la noſtra Scrittura vada creſcendo piu del noſtro deſiderio. Ed eccoci uſciti dalla Scena per eſaminare qual ſorta di Giuriſdizione contengaſi nel Breve di Martino V. Già ſi è fatta la grazia al Cardinal Rinaldo Brancaccio di ritornare a vivere fino al 1427. Si dà per vera la ſua Fondazione. Gli ſi accorda il Padronato laicale iſtituito a favore della Piazza di Nido, aſſolvendolo delle cenſure incorſe per eſſerſi ſervito de' frutti de' ſuoi Beneſizj. I Sagreſtani di S. Angelo a Nido liberi per ſempre da quella nera calunnia di eſſere Falſatori, Impoſtori, e Foggiatori di Carte antiche, compariſcono di nuovo, non già in iſcena, ma come Prelati nell'Eccleſiaſtica Gerarchia. Già ſappiamo però qual ſia la condizione degli Uomini, che appena ſuperato un ſiniſtro accidente, diventano piu ſuperbi, e ſi danno una cert'aria piu del dovere. Col Breve di Martino V. alla mano non ſi contentano piu della ſemplice Giuriſdizione Paſſiva, nè di eſſere Prelati di prima ſpecie. Vogliono eſercitare tutta la Giuriſdizione quaſi Veſcovile, e farla da Prelati veri *Nullius*, o ſia della Terza ſpecie. Si domanda loro la Bolla di Martino V. per leggerla, non vi ſi truovano le parole *di Separazione di Territorio*. Immediatamente ſi reſtituiſce loro la Bolla: ſenza nè anco avere la ſofferenza di leggere la Carta di Fondazione del Cardinal Rinaldo, confirmata da Paolo III., quantunque ora ſi ſappia, che queſta Carta ſia arciveriſſima. Ed in pena di averne voluto troppo, non ſolamente ſi gaſtigano i Sagreſtani, o ſieno Rettori, con togliere loro anche quella Giuriſdizione Paſſiva, che ſi accorda a qualunque Superiore di Ordine Regolare. Ma ſi toglie, e ſi diſtrugge affatto tutta l'Eſenzione di queſto Pio Luogo mantenuta illeſa per lo ſpazio di piu di tre ſecoli. E queſto adiverrebbe appunto, dandoſi

doſi la Regia Eſecuzione alle ultime Riſoluzioni della Sagra Congregazione.

Prima però di entrare all'eſamina della Bolla di Martino V. in quanto alla Giuriſdizione ſpirituale, fa d'uopo, che premettiamo alcune coſe per non confonderci in una materia sì delicata. Sappiamo, che due ſono gli Ordini iſtituiti da Criſto nella Eccleſiaſtica Gerarchia fra di loro diſtinti: Il Sacerdotale, e l'Epiſcopale Superiore al primo contro l'oppinione Eterodoſſa de' Presbiteriani, o ſieno Puritani falſamente, e malizioſamente ingannati dalla voce delle volte comunemente uſurpata di Presbiterio: quando di Diritto Divino le Funzioni Gerarchiche ſono fra di loro ſeparate, e diſtinte. Quelle dell'Ordine Sacerdotale ſono nel Conſegrare, e rimettere i peccati. E quelle dell'Ordine Veſcovile nel Confirmare, ed Ordinare. Sappiamo, che dagli Appoſtoli furono iſtituiti i Veſcovi in moltiſſime Città, come fra l'altre Divine Scritture oſſervaſi dalla Lettera di S.Paolo a Tito *Cap.* 1. Furono ſempre le Funzioni Gerarchiche proprie del Carattere di amendue gli Ordini ſeparate, e diſtinte. Erano per lo di piu ne' principj del Criſtianeſimo rette le Chieſe, come in Ariſtocrazia per lo comune conſiglio del Presbiterio giuſta la teſtimonianza di S. Girolamo. A fine di ovviare alle Diviſioni, che poteano inſorgere fu iſtituito il Governo Monarchico, dandoſi la ſovraintendenza al Veſcovo, a cui tutti gli Ordini della Chieſa ubbidir doveano. Furono ſempremai di diritto Divino riconoſciuti i Sommi Romani Pontefici, come Succeſſori di S. Pietro, Vicarj di Criſto, e Capi della Chieſa Univerſale, ed in quella Cattedra di S. Pietro il Primato, ed il vero centro dell'Unità. La Polizia Eſteriore Eccleſiaſtica riconoſce ſolamente per ſuo principio un Diritto poſitivo Eccleſiaſtico, ed in conſeguente ha potuto eſſere ſoggetto a cangiamenti: ſiccome in effetti è adivenuto in varj

Secoli della Chieſa. E ſi è queſta Eſteriore Polizia regolata colla Polizia dell' Impero. Quindi ne' principji Veſcovadi erano riſtretti in quelle Città col territorio adjacente, ſeguendo il Governo de' Magiſtrati iſtituiti nelle medeſime o da' Greci, o da' Latini. E chiamaronſi Metropolitani quei iſtituiti ne' luoghi, ov' erano le Prefetture. E nella ſteſſa Provincia i Veſcovi reggeanſi in comune per mezzo de' loro Sinodi Provinciali. Così per la Prefettura di Aleſſandria, che reggeva l'Egitto, la Libia, e Pentapoli: E quella di Antiochia per la Soria, ed altre Provincie di Oriente. Nelle Prefetture Minori, chiamate in Greco Eparchie, era ſervato lo ſteſſo. Queſta Eſteriore Polizia introdotta, ed approvata dalla Conſuetudine, e riconoſciutaſi utile, fu ſtabilita dal primo Concilio Niceno, e per Canone così oſſervata.

Or tralaſciando tutto il di piu riguardante queſta Eſterior Polizia, come non propria del caſo noſtro. In quai tempi avveniſſe la Diviſione delle Dioceſi, come ora Noi l'intendiamo, ſe ne laſci pure il diſcernimento a' Critici. Queſti però non accorderanno certamente, che ſeguiſſe nel Pontificato del Santo Pontefice Dionigi, tanto celebrato da Euſebio nella ſua Storia, e che fiorì nel 259. Potè forſe dare occaſione a cio la parola equivoca di *Dioceſi*, che intendevaſi ancora per una ſemplice Parrocchia. Per renderſi però di tuttocciò iſtruito baſterà leggere il Celebre, e Dotto Canoniſta *Altaſerra* (*a*). Il Critico eſattiſſimo *Tillemont* non truova nè anche ben fondato ſecondo *Anaſtaſio*, che quel S. Papa aveſſe diviſe tra' Preti di Roma le Chieſe, ed i Cimiterj, e che ſtabiliſſe le Parrocchie, o ſieno Dioceſi. L'Erudito *Bingam* (*b*), di cui, ragionandoſi della ſemplice Eſteriore Polizia, non puo eſſerci la teſtimonianza ſoſpetta, rapporta la *Notizia dell' Im-*

(a) *Diſſert. Juris Canon. Lib.* 1. *Cap.* 1. *Pagin.* 3.
(b) *Orig. Eccleſ. Lib.* 9. *Cap.* 1.

Impero circa i tempi di *Arcadio*, ed *Onorio* diviso in Tredici Diocesi sotto quattro Prefetti, e con cenventi Provincie in circa: e così da quel tempo uniforme ancora la Polizia Esteriore Ecclesiastica.

Lasciando però tuttociò, egli è certissimo; che siccome le Funzioni Gerarchiche proprie dell' Ordine Episcopale non sono Comunicabili, e Prescrittibili. Così egli è anche fuori di dubbio, che tutti gli altri atti dipendenti ne' Vescovi dalla legge Diocesana, e di Giurisdizione, sono Comunicabili, e Prescrittibili. Su ciò non occorre affastellare autorità di Canonisti, mentre basta per tutti l'autorità del Signor Cardinal *Petra* nelle sue Dottissime Dissertazioni alle Costituzioni Pontificie (*a*). Stabilite queste massime con quel dottissimo Porporato, non possiamo con lui nella causa presente seguire il Sistema delle tre specie di Prelature, come incognito certamente a tutta l'Antichità. Sarebbe questo un linguaggio del tutto nuovo, e non intelligibile affatto agli antichi: non ravvisandosene vestigio veruno ne' Sagri Canoni. Ignoto parimente si era questo linguaggio ne' tempi del Concilio di Costanza. E nel Concilio medesimo Tridentino non leggiamo questa nuova Cautela di Separazione materiale di Territorio, come sul principio avvertimmo, quale ora si desidera per distinguere le due prime specie di Prelati dalla Terza di vera qualità *Nullius*. Con questo Sistema diconsi i Superiori de' Religiosi Prelati inferiori, e colla sola Giurisdizione passiva: e sotto nome di Giurisdizione Passiva si vuole intendere anche l'Attiva, ristretta però ne' loro Sudditi entro de' proprj Chiostri. Le altre due specie di Prelature sono per la Giurisdizione Attiva prima, e seconda. I nuovi Sistemi invero, e particolarmente quei di Filosofia, o di Medicina con tante nuove voci introdotti hanno sorpreso sul bel prin-

(a) *Sect.* 1. *ad Constitut.* 4. *Cal.* III.

principio. Ed il Secolo paſſato potrebbe forſe dirſi piu degli altri felice per l'Invenzione, o piuttoſto Rinnovazione di tanti Siſtemi. Ma poi, comecche ſi volea, che la natura a forza ubbidiſſe alle leggi, ed alle voci di quel Siſtema, ſenza molto felice evento ſi è ritornato a conoſcere, che le voci piu ſemplici, e naturali, e ſenza prevenzioni di Siſtemi ſpiegano meglio le noſtre Idee. Ci ſia permeſſo in quanto alla ſemplice nuova introduzione di alcune voci, e formole diſtenderne il paragone alla materia preſente, non paragonabile in tutto il reſto all'incertezza di quei Siſtemi naturali, che ſono ſemplici parti del noſtro debole umano intendimento. Queſta nuova Grammatica Eccleſiaſtica Giurisdizionale di Paſſivi, ed Attivi ignota agli antichi ſtimaſi ora utiliſſima per la Deciſione di ſimili Controverſie. Già però vi ſi comincia a leggere introdotta una quarta ſpecie di Prelature. Noi però ſiamo nell'obbligo di venerare queſto nuovo Siſtema, che ſi crede il piu proprio per determinare le Controverſie, che poſſono inſorgere in materia di Giurisdizione: e diſtinguendone i varj atti coſtituire le varie ſpecie di Prelature. Troppo ſarebbe grande la noſtra temerità di porre ſemplicemente bocca a ſimili introduzioni ricevute, ed approvate da tanti Sacri Confeſſi, e da Uomini meritevoli del piu alto, e profondo riſpetto. Ma ſe il linguaggio è nuovo: ſe nuove ſono le voci: e nuova la Cautela della Separazione Materiale di Territorio. Come mai potrà tuttociò ſervire di regola, e norma per interpetrare le antiche Pontificie Eſenzioni? Ma queſta difficoltà, che Noi proponiamo non è qualche noſtro Eſcogitato. Quegli Uomini grandi medeſimi, che ora ne fanno uſo, ſi danno il carico di queſto iſteſſo Dubbio. La S. Memoria di Clemente XI. deſtinò una Congregazione per concedere un ampjſſimo Privilegio di Eſenzione, e coſtituire una vera Prelatura *Nullius* in Forte

Urba-

Urbano. Fu ingiunto al Signor Cardinal *Petra*, ch'era in quella Congregazione, il peſo di diſtenderne la Bolla. Lo eſeguì egli a Marzo del 1710. Ed in quella Bolla fu ſul principio fatta la Separazione del Territorio di Forte Urbano, che volea dichiararſi Eſente, e colla qualità di vera Prelatura *Nullius*, dal Territorio della Diocesi di Bologna, e dalla Badia Nonantulana. E nel fine della Bolla ſi dichiarò, che nè l'Arciveſcovo di Bologna, nè l'Abate Nonantulano erano ſtati punto ſentiti.

Il dottiſſimo Porporato rapporta queſta Bolla. Luſingaſi, che come parto della ſua chiariſſima mente, abbia a ſervire di eſempio per le Bolle di Eſenzioni pieniſſime, che ſi concederanno in appreſſo da'Sommi Pontefici. Luſinga per altro ſolita di tutti gli Uomini piu grandi, Inventori di nuove coſe, e di nuovi ſiſtemi. Confeſſa però, che anticamente procedeaſi co'termini piu laconici. Ma che in queſti tempi dopo tante controverſie, e difficoltà eccitate in ſimili materie di Prelati *Nullius*, facea d'uopo ſervirſi di eſpreſſioni piu chiare, per evitare ſimili future ambagi (*a*). *Unde in caſu conceſſionis hujuſmodi Privilegii Apoſtolici antiquitùs procedebatur verbis magis laconicis, ſed hiſce temporibus, quibus tot controverſiæ excitatæ fuerunt circa hanc materiam Prælatorum Nullius, clariùs concipi debent Privilegiorum verba, ut futuræ conſimiles ambages evitentur.*

Lo ſteſſo Signor Cardinale confeſſa parimente, che la diſtinzione delle varie ſpecie di Prelature diviſa in tre claſſi per la Giuriſdizione Paſſiva, ed Attiva, non era conoſciuta dagli Antichi (*b*). Ma che ſolamente potea cio conoſcerſi da' varj Atti Giuriſdizionali attribuiti ad uno, e non ad un altro Prelato. Sicche per le Bolle Pontificie di Eſenzioni dopo il 1710. potrà ricorrerſi alla

Bolla

(a) *Petra ad Conſtit. IV. Cal. III. Sect. II. Num. XIII.*

(b) *Ad eand. Conſtit. IV. Cal. III. Sect. I. Num. VII.*

Bolla ſpedita per Forte Urbano. Noi abbiamo a riguardare aſſai in dietro, cioè quaſi tre Secoli prima per ben intendere la Bolla di Martino V. ſpedita nel 1426. per l'Eſenzione di S.Angelo a Nido. Formole certe non le troveremo in que'tempi: poiche poteanſi concepire in varj modi. *Eraſmo Cokier* nel ſuo Trattato di queſta materia di Eſenzioni, così appunto ſi eſprime. Riferiſce molte delle Formole, che leggeanſi uſate. Ma non ſi vedrà mai fatta menzione della *Giuriſdizione Paſſiva, ed Attiva*, nè delle tre claſſi di Prelature (*a*). Il *Tommaſini* riferiſce le piu celebri Eſenzioni concedute in Europa da'Sommi Pontefici ne'paſſati Secoli. E fra le altre quella della Badia di Fulda in Germania, per cui tante Diſpute, e Deciſioni veggiamo nella Ruota Romana: Ed in Francia quella di S.Martino di Tours, per cui eſſendoſi portato Urbano II. in Clermont per eſortare i Principi Criſtiani alla guerra della Terra Santa, ed a quella prima Crociata ſeguita non molto felicemente da tante altre, dichiarò, che quella Chieſa di S. Martino di Tours per eſſere immediatamente ſoggetta alla S. Sede, non dovea quel Clero, nè anche ricevere perſonalmente i ſuoi Legati. Ma in tutte queſte Eſenzioni, ed in tante altre, che ivi ſi rapportano, non ſi vedrà giammai fatta menzione di *ſeparazione di Territorio*, nè di *Giuriſdizione Paſſiva, ed Attiva*.

Le Formole adunque piu ſolite, ed eſpreſſive dell'Eſenzioni piu ampie ſono quelle, che leggonſi appunto nella noſtra Bolla di Martino V. (*b*): cioè di eſimerſi il Luogo, le Perſone, ed i Beni totalmente dalla Giuriſdizione, Viſita, Poteſtà, e Dominio dell'Ordinario, e di ſottoporſi immediatamente alla Sede Appoſtolica. E per avere di cio un eſempio nel noſtro Regno per tutte le

ſue

(a) *De Juriſdict. Ordinarii in Exemptos Part.* 1. *Qu.* 9., *& alibi.*
(b) *Tomaſin. De Diſciplin. Eccleſiaſt. ne'Citati cap.* 28. *fino al* 41.

ſue circoſtanze confacentiſſimo, baſta quì ricordare la Chieſa di S. Martino dell' Incoronata eſpoſta agli occhi di tutti. Per la Fondazione dell' Oſpedale di S. Maria Spina Corona con una Chieſa accanto, che ſi è appunto quella teſtè da Noi nominata, la Regina Giovanna Prima ſupplicò il Sommo Pontefice Gregorio XI. di eſimere quel Pio Luogo dalla Giuriſdizione dell' Arciveſcovo di Napoli, e ſottoporlo a quella del Priore di S. Martino, con non riconoſcere altro Superiore immediato, ſe non ſe il Sommo Romano Pontefice. Fu ſpedita la Bolla da Gregorio XI. nel 1372. Non vi ſi legge certamente *Separazione di Territorio*: Le Formole furono ſempliciſſime, ed uniformi in tutto a quelle della noſtra Bolla di Martino V. Eccole: *Hoſpitale prædictum, & Eccleſiam ab omni Dominio, & Poteſtate Ven. Fratris Noſtri Archiepiſcopi Neapolitani, qui eſt, & erit pro tempore, & quomodolibet aliorum Ordinariorum Locorum, Judicum eximimus, & liberamus totalitèr, ac ipſam Præfatis Priori, & Conventui immediatè decernimus, ac volumus ſubjicere.*

Le Formole uſate da Gregorio XI., e da Martino V. ſono uniformi. I tempi, in cui furono ſpedite le Bolle poſſono dirſi gli ſteſſi, correndovi aſſai poca diſtanza. Ma quel che piu importa. Per la Chieſa dell' Incoronata ſurſe lo ſteſſo dubbio circa l' Approvazione de' Confeſſori, che per altro ſi è l'unico, per cui ſi è domandato, ed accordato da S. M. il permeſſo di averſi per ora a trattare in Roma. Quale ſi fu la Deciſione profferita dalla S. C. del Concilio, nel giorno di Sabbato, ſette di Luglio 1618.? Sarà bene di traſcriverla quì. *Propoſto il ſudetto caſo per la maggior parte la Congregazione degli Emm. Cardinali inclinò, che il ſudetto Privilegio abbracciaſſe la facoltà di approvare li Sacerdoti ad Confeſſiones audiendas, E CHE FUSSE IN LIMINE FUNDATIO-*

NIS , E CHE PERCIO NON FUSSE SUBLATO DAL SACRO CONCILIO NELLA SESS. XXIII. AL CAPO XV.

Queſto ſi è appunto lo ſteſſo dubbio, che in materia di Proceſſioni eccitato all'iſtante dall' intelligenza ſuperiore del Regnante Sommo Pontefice, operò, che la S.C. nel 1725., foſſe ſtata anche favorevole al noſtro Pio Luogo . Si penſi, e ſi ſcriva per quanto ſi voglia : poiche non potrà giammai riſchiararſi piu queſta materia di quel che fu allora illuſtrata con un ſemplice momentaneo raggio di quella gran mente.

Potrebbe quì terminar la Scrittura, ſe non ci correſſe anche l'impegno di riconciliarci con un Cardinale morto, quale ſi è il *Cardinale de Luca*, ed in tutto col Signor *Cardinal Petra* vivente , a cui auguriamo feliciſſimi anni. Queſti due Uomini inſigni dopo di aver parlato tanto nelle loro dottiſſime Opere della ſeparazione di Territorio, e delle tre ſpecie di Prelature, come di regola, e norma nel giudicare preſentemente nelle materie Giuriſdizionali Eccleſiaſtiche. Si fanno beniſſimo carico, che, ove non trattiſi di Poteſtà dell' Ordine Veſcovile incomunicabile, debbano unicamente attenderſi le antiche Conſuetudini di già introdotte, di cui la Chieſa ha fatto uſo in tutti i Secoli incominciando dal Concilio Niceno . Dicono amendue queſti graviſſimi Autori , ed inſegnano, che le Conſuetudini poſſono eſſere o Preſcrittive, o Interpetrative: E che queſta ultima ſia di piu facile pruova della prima. Il Cardinal *de Luca* così dice (*a*). *Iſta Territorii ſeparati qualitas non præſumitur , ſed per allegantem probanda eſt . Atque probatio ad duas tantùm ſpecies reſtringitur , unam ſcilicèt per Privilegium clarum , & expreſſum , vel ſaltem ab antiquiſſimâ pacificâ obſervantiâ ità interpretatum . . . . .*

Et

(a) *De Juriſdictione Diſc.1. Num.12.*

Et alteram per immemorabilem benè probatam .

Non ſolamente il Signor Cardinal *Petra* conferma lo ſteſſo: ma ſoggiugne ſaviamente, che l'Interpetre piu fedele de'Privilegj, e della mente de' Sommi Pontefici ſia l'oſſervanza indi ſuſſeguita . Suppone parimente , che il Titolo prodotto della Bolla Pontificia ſia dubbio , ed oſcuro, ed in queſto caſo preſcrive, che la ſpiega migliore abbia a deſumerſi dall'Oſſervanza Dichiarativa, ed Interpetrativa, la quale piu facilmente s'induce della Preſcrittiva (*a*) . *Si tamen concurrat Obſervantia , eò magis ea Privilegia interpretari debent juxta eam , quæ legum , ac Privilegiorum vera Interpres dicitur . . . . . Interea advertendum , me fuiſſe loquutum de Obſervantiâ Interpretativâ , non verò Præſcriptivâ , de qua mox dicam ; nam illa facilius inducitur , quàm iſta requirens majora requiſita , & tunc ea declarat mentem Summi Pontificis Concedentis .* (*b*) *Aut demùm Titulus productus eſt dubius , & obſcurus , & tunc pro illius explicatione , multùm confert rationem habere obſervantiæ declarativæ , & Interpretativæ , quæ facilius inducitur , quàm Præſcriptiva .*

Queſta Oſſervanza Interpetrativa, che, a noſtro credere, forſe è il cardine di tutta la controverſia preſente , non ſi è ancora toccata in tutte le Scritture fatte per queſta Cauſa, nè ſi è eſaminata nella S. C.. Il dotto Difenſor della Curia ragionando degli Atti Poſſeſſivi dice, che, poſto il Titolo vizioſo della Bolla già prodotta di Martino V., poco importava qualunque foſſe ſtato il Poſſeſſo, non abile a poter indurre Preſcrizione veruna. Ne' termini di ſemplice Preſcrizione la maſſima è vera, poſta l'eſibizione del Titolo vizioſo. Noi però ſiamo quì in termini di Oſſervanza Interpetrativa di una Bolla Pontifi-

(a) *Sect. 1. Ad Conſtitut. 6. Alex. III. Num. 57.*
(b) *Et Num. 70.*

cia: giuſta l'inſegnamento degli anzidetti due Porporati. Ed in cio entra appunto l'ingerenza piu principale de' Regj Miniſtri, i quali in nome del Re debbono invigilare, affinche il ſiſtema, e la Diſciplina Eccleſiaſtica del Regno non ſia turbata. Lo ſteſſo Difenſor della Curia ſi ſcaglia nella ſua ſcrittura contro di quei, che ardiſcono di turbare il ſiſtema, e la Diſciplina del Regno. Dopo la Teſi veniamo al caſo noſtro. Come la intende il Difenſor della Curia, nel dare alla Bolla di Martino V. l'eſpreſſione di Titolo vizioſo? Potremmo luſingarci, che ſi dia da lui alla Bolla di Martino V. il nome meno odioſo di Titolo dubbio, ed oſcuro. Noi per altro lo abbiamo finora preteſo chiariſſimo. Ma per cedere amendue all'aſſunto intrapreſo, ſerviamoci di queſta nuova eſpreſſione di Titolo dubbio, ed oſcuro.

Con queſta nuova eſpreſſione dicaſi, che nella Bolla di Martino V. non ſi legga, chi doveſſe eſercitare la Giurisdizione ſpirituale Attiva nella nuova Chieſa, ed Oſpedale riedificando. La parola di *Regimen* ſia dubbia, ed oſcura. Il Cardinal Rinaldo Brancaccio, di cui baſtantemente ſi è parlato, per averne un' Idea vantaggioſiſſima, interpetrando la Bolla di Martino V. ancor vivente manda da Roma la ſua Lettera, o ſia Carta di Fondazione. Per la Temporalità deſtina due Cavalieri del Sedile di Nido da eleggerſi in ogni anno dalla Piazza medeſima, a cui laſcia il Padronato Laicale del Luogo Pio da lui fondato, e dotato. E per la Spiritualità del medeſimo, e per l'amminiſtrazione de' Sagramenti nell' Oſpedale, deſtina un Eccleſiaſtico da eleggerſi da' Cavalieri medeſimi. Tutto ſi eſegue. Già ora il Difenſor della Curia non puo piu dire, che queſta Bolla teneaſi occulta a' Miniſtri Eccleſiaſtici, e Regj. Gli abbiamo fatto vedere di eſſerſi preſentata a' Regj Miniſtri, a' Legati *a latere* della S. Sede, ed alla Curia Arciveſcovile, a cui già era noto,

to, che il Sagreſtano di S.Angelo a Nido eſercitava Giurisdizione in queſto Pio Luogo, ed amminiſtrava i Sagramenti della Penitenza, e dell'Eucariſtia, e dell'Olio Santo agl'Infermi, e perſone addette all'Oſpedale, ed alla Chieſa. Non vi è piu ſchermo, nè ſutterfugio di Chieſa Interiore, ed Eſteriore, ſiccome ſi è rappreſentato alla S. C., e donde con un equicoco di Fatto ſono indi nate le Riſoluzioni.

Non è queſta una bella oſſervanza Interpetrativa del Breve? Ma ciò non baſta. Tutto fedelmente ſi eſpone al Sommo Pontefice Paolo III., da cui con altra Bolla del 1543. tutto confermaſi. E con autorità Pontificia già chiara, ed eſpreſſa, il Sagreſtano di S.Angelo a Nido continua ad eſercitare l'Onnimoda Poteſtà Eccleſiaſtica, e l'amminiſtrazione de'Sagramenti nel noſtro Pio Luogo. In ſomma per lo ſpazio di cento trent'otto anni in circa, quanti ne decorſero dal Breve di Martino V. fino alla Pubblicazione del Concilio di Trento, tutto fu in una ſomma pace, e tranquillità. Quanti Arciveſcovi di Napoli viſſero in quei tempi, non ſi ſognarono nè anche d'intraprendere menoma coſa. La Curia Arciveſcovile non ne produce il menomo documento. Or queſta Oſſervanza interpetrativa di cento trent'otto anni non ſarebbe baſtantiſſima, ſecluſo anche il nuovo Breve di Paolo III., che ſecondo Noi è un altro Titolo aſſai chiaro?

Pubblicatoſi nel Regno il Concilio di Trento, cominciò qualche intrapreſa colla nuova facoltà della Delegazione Appoſtolica accordata agli Ordinarj. Lo ſteſſo Cardinal *de Luca* confeſſa, che con queſto nuovo Titolo di Giuriſdizione delegata, le Giurisdizioni Piene, ed Onnimode de' Prelati inferiori di qualunque ſpecie venivano a ridurſi quaſi a nulla (*a*). Il *Reggente Villani* però non fu così indolente nel prevederne le conſeguenze per li Padronati Lai-

(a) *De Juriſd. Diſc.1. Num.9. in fine.*

Laicali, e particolarmente per quei, a' quali era anneſſa la piena Giurisdizione Spirituale. Nè ora ſono eſagerati i timori, che ammettendoſi nel Regno le Deroghe a tai Padronati Laicali, ne verrebbe anche evidentiſſimo il pregiudizio a' Padronati Regj; mentre fu anche ciò dallo ſteſſo *Reggente Villani* ſaviamente previſto. Ed in effetti in quanto alla Giurisdizione Delegata degli Ordinarj, accordata dal Concilio di Trento, quante ſono ſtate le diſpute nel noſtro Regno per lo Priore, e Capitolo della Real Chieſa di Bari cogli Arciveſcovi di quella Città? Quante le acerrime conteſe per la Real Chieſa di Altamura cogli Arciveſcovi di Matera, per le Cauſe di appellazione, e co' Veſcovi di Gravina, che pretendeano di avervi la ſteſſa Delegazione, per la Viſita, come Ordinarj viciniori di Altamura? Non ſi ſtimò forſe per queſto, che nel 1605. una Giunta compoſta da' Reggenti del Collaterale, e Capi de' Tribunali ne faceſſero una Conſulta al Re Filippo Secondo? Il Dotto Difenſor della Curia, nel rammentare le coſe adivenute nella Pubblicazione del Concilio di Trento nel noſtro Regno, come non ſi è incontrato a vedere tanti, e sì copioſi monumenti regiſtrati ne' noſtri M. S. Giurisdizionali? Se le antiche coſe lo annojavano, perche non rammentare almeno le ultime conteſe, e le Conſulte su ciò fatte dal *Reggente Argento*? Riſvegliataſi ne' noſtri tempi la Pretenſione dell' Arciveſcovo di Matera di voler procedere, come Delegato Appoſtolico nelle Cauſe di Appellazioni della Curia Arcipretale di Altamura in vigor di una Bolla di Paolo IV., confermata da Paolo V., ſcriſſe così quel gran Miniſtro: *Che avendo il Papa conceduta libera, ed eſente la ſudetta Chieſa di Altamura, non potea alla ragione acquiſtata per cauſa oneroſa in rimunerazione de' Segnalati meriti, e per ragione della Fondazione, e Dotazione fare un tal pregiudizio, con creare Delegato, il quale procedeſſe*

ſe nelle cauſe di appellazioni. Non poteva derogare al Privilegio conceduto, per cui non puo in veruna maniera intrometterſi il Veſcovo predetto, nè per via di Viſita, nè per le Cauſe di appellazioni, nè per altra qualſivoglia Coſa.

Lo ſteſſo Miniſtro in occaſione della medeſima Chieſa di Altamura, ecco quel che ponderò su di queſto medeſimo particolare della Delegazione Appoſtolica de' Veſcovi (*a*). *Eſſendo ben noto per concorde ſentimento de' piu riguardevoli Canoniſti, che la totale Giuriſdizione trasferita dal Papa con eſcluſione di qualunque altro Superiore Eccleſiaſtico, fa che non poſſa il Veſcovo intrometterſi, nè per via di viſita, nè per altra coſa; perche laddove a taluno ſi concede una Chieſa libera, ed eſente, s' intendono in lui trasferite le ragioni Veſcovili; e però non puo alla ragione acquiſtata per cauſa oneroſa in rimunerazione de' ſegnalati meriti, e per ragione della Fondazione, e dotazione pregiudicarſi con un Delegato su di detta Chieſa. Del qual ſentimento furono ancora il Regente de Ponte, ed altri graviſſimi Giureconſulti, che per l' iſteſſo motivo intervennero in una Giunta di Giuriſdizione tenuta in Collaterale, ſoggiugnendo piu oltre, che il dare un tal Delegato apporta contraſti, e turbulenze infinite, e continue con moltiplicazione di Proceſſi, e ſpeſe immenſe, contro l' intereſſe dello ſtato, e la quiete de' Sudditi; Sovratutto qualora venga per tal Delegazione deputato l' Ordinario iſteſſo; e cio per ragione, che ſe ſi laſcia a' Prelati la menoma apertura, la menoma preſa ſopra gli Eſenti, laddove l' Eſenzioni ſono grazie, diventano favori piu faſtidioſi per l' amarezza, colla quale ſogliono mirarli, e procedere contro di eſſi; a qual motivo, così la Poteſtà Eccleſiaſtica, che la Secolare è ſtata ſempre intenta, avendo veduto, che in vano l' Eſen-*

zione,

(a) *Diſc. 9. In Relat. Curiæ.*

zione , in vano tutti i Privilegj ſarebbero , ſe le perſone, e ciò, che han di piu caro, andaſſero ſotto la Giuriſdizione, e ſotto la mano de' Prelati.

Prima di entrare all'eſamina delle coſe adivenute nel noſtro Pio Luogo in queſta ſeconda Epoca, abbiamo ſtimato di raccordare al Difenſor della Curia le maſſime generali tenute dal Governo nel noſtro Regno , circa gli ſtabilimenti di queſto Concilio intorno alle coſe ſpettanti alla Diſciplina. Egli era ben neceſſario di farlo, giacche nella dotta Scrittura per la Curia eranſi tutte queſte memorie immerſe nelle acque di Lete.

Ne' principj di queſta ſeconda Epoca , e propriamente nel 1568., quattro anni dopo la pubblicazion del Concilio, non ci ſpiace d'incontrarci in una Riſoluzione della S.C. del Concilio, con cui fu ſtabilito , che il noſtro Oſpedale di S. Angelo a Nido non foſſe tenuto alla contribuzione del Seminario , a cui tutti gli altri Luoghi Pii anco Eſenti ſenza riſerba , ed eccettuazione veruna erano generalmente tenuti in virtù di queſto Concilio. Si pretefe lo ſteſſo per lo noſtro Oſpedale. Ma ne fu eſcluſo dalla S. C. *Hoſpitale S. Michaelis Arcangeli de Sedile Nidi, non eſſe ex illis , quæ Decreto Sacri Concilii Tridentini Seſſione XXIII. Cap.* 18. *Seminario debent contribuere.*

Quì replica il Difenſor della Curia , che il Concilio avea ordinato la Contribuzione a quegli Oſpedali , che ſi davano in Titolo, ed Amminiſtrazione, ſecondo la *Coſtituzione* del Concilio di Vienna. *Quia Contingit*. Checchefia di queſta riſpoſta, perche almeno tutto il Pio Luogo nulla dovea contribuire , ſe ſi foſſe avuto per vero , che fra le Deroghe generali vi erano ancora compreſe quelle de' Padronati?

Ci fa però piu piacere incontrarci nell'altra Riſoluzione della ſteſſa S.C. del 1588., con cui ſi dichiarò , che il Cattedra-

dratico, o ſia Sinodatico non ſi pagaſſe dal noſtro Pio Luogo, per non eſſerſi fino allora pagato (*a*).

Quì il Difenſor della Curia non puo ignorare, che il Cattedratico, o Sinodatico è dovuto all'Ordinario per legge Diocefana: Che tutti gli Eſenti obbligati d'intervenire a' Sinodi Diocefani, non poſſono eſſerne immuni. Sa quel che su tal propoſito ſcriſſe il *Cardinal de Luca* (*b*), di eſſere obbligati a tal pagamento tutti quei, che debbono intervenire al Sinodo, e tutti coloro ch' eſercitano Funzioni Parrocchiali, in ſegno di ſoggezione alla Chieſa Matrice, ed al Primo Parroco, ch'è il Veſcovo. Per evitare adunque queſto graviſſimo dubbio ſi contenta il Difenſor della Curia di fare alcune invettive all' Autore della prima Scrittura, e conchiude, che la S. C. ſi reſtrinſe *alla Conſuetudine immemorabile*.

Dunque dopo il Concilio di Trento nella Chieſa, e Pio Luogo di S. Angelo a Nido, e particolarmente per l'amminiſtrazione de' Sagramenti nell' Oſpedale non ſi riconoſcea la Curia Arciveſcovile in queſta legge Diocefana per Conſuetudine immemorabile: Non prendeaſi da quella Chieſa Madre l'Olio Santo: ed in conſeguente i Rettori non erano tenuti d'intervenire a' Sinodi Diocefani. Ed ecco nella ſeconda Epoca dopo la Pubblicazione del Concilio colle Riſoluzioni della S. C. continuata la Piena Eſenzione del noſtro Pio Luogo.

Reſta ora ſolamente, per darſi fine alla noſtra Scrittura, che ſi eſaminino i preteſi Atti poſſeſſivi. E ſono appunto quegli Atti di Poſſeſſo, che non ſi ſono eſaminati nella S. C., non per difetto di quei Savjſſimi Porporati, ma per mancanza delle neceſſarie ſcritture, e de' lumi di Fatto, che doveano ſomminiſtrarſi da chi in Roma ſoſtenea le veci del noſtro Pio Luogo. E l'equivoco, che diede forſe luo-

(a) *Sommar. 1. Num. 33.*
(b) *De Juriſd. Diſc. 38.*

go a tutte le Riſoluzioni, di una Chieſa Interiore, ed Eſteriore, non ſi tolſe giammai in quel Sagro Confeſſo. E come potea farſi, ſe ora in queſta Metropoli tutta la Fondazione dell'Oſpedale, e della Chieſa di S. Angelo a Nido ſi è francamente ſpacciata per una Favola?

Degli Atti Poſſeſſivi.

Nell'eſaminare adunque brevemente queſti Atti poſſeſſivi, ſeguiremo l'ordine tenuto ne' quattordici dubbj propoſti alla S. C. Nel Primo, Secondo, e Terzo Dubbio, parlaſi delle Proceſſioni generali, a cui ſono obbligati gli Eſenti in vigore del Concilio Tridentino. Per queſte Sante Proceſſioni ſuppone la Curia l'intervento fin dal 1600. Dicono i Governadori, che vi ſieno andati ſolamente alcuni Preti di queſto Clero per accompagnare la Statua di S. Candida. Siaſi come ſi voglia. I Monitorj per queſta cauſa ſpediti nel 1642. 1669. 1678. 1688., e 1709. dall'Uditor della Camera, come Giudice degli Eſenti, e notificati alla Curia Arciveſcovile non ſi difficultano (*a*). Non ſi dubitano le riſpoſte date da' Vicarj Generali della Curia, con un *Beniſſimo* nel 1688., e nel 1709. così. *Ho veduti i voſtri Privilegj, ſono di accordo, che ſiate Eſenti, però un' altra volta la Proceſſione fatela per li voſtri Cancelli*. Di queſte riſpoſte il Difenſor della Curia ne vuol fare un Gloſſario. Ma in queſto vi metta ancora la Riſoluzione della S. C. favorevole al Pio Luogo del meſe di Dicembre 1725., ſul motivo di non avere il Concilio Tridentino derogato all'Eſenzioni pattuite *in Limine Fundationis*. Con queſto Gloſſario ci ſpieghi, come, dopo non eſſerſi eſeguito nel Regno il Breve di Benedetto XIII., dicaſi ora nelle ultime Riſoluzioni *Breve ſubſtineri: non eſſe locum Oris aperitioni*: E cio non oſtante ſi paſſi alla riſoluzione del Terzo Dubbio per le Proceſſioni medeſime, con denegarſi poi la nuova Udienza riſpetto a tutti e tre queſti Dubbj.

Noi

(a) *Somm. Num.* 7. 8. 9. 10. 11., & 12.

Noi intanto paſſiamo al Quarto Dubbio riguardante l'Approvazione de' Confeſſori. Il dubbio però dovea eſſere propoſto piu chiaro. Non ſi pretende dal Rettore di approvare i Confeſſori per lo Popolo, e Clero ſoggetto alla Curia Arciveſcovile; ma per li ſoli Eſenti, e ſottopoſti alla ſua Giuriſdizione Ordinaria, e ſoggetta immediatamente alla Sede Appoſtolica. Sicche non dee approvare, che il Maſtro di Caſa dell'Oſpedale per ſentire le Confeſſioni de' poveri Infermi, giuſta la Carta di Fondazione del Cardinal Rinaldo Brancaccio approvata dal Sommo Pontefice Paolo III. Ed in oltre dee ſolamente approvare due Sacerdoti addetti al ſervizio di quella Chieſa per ſentire le ſole confeſſioni de' Cappellani addetti alla Chieſa medeſima, che ſono in tutto al numero di ventitre. Si sà, che il Miniſtro di queſto Sagramento della Penitenza è ogni Sacerdote, comunicandoſegli queſt'Autorità coll'Ordine Sacerdotale. Si sà parimente, che queſto Miniſtero delle Chiavi ſia proprio ſolamente dell'Ordine Epiſcopale, e Sacerdotale. Dee queſto Sagramento amminiſtrarſi in forma di Atto Giudiziale, per mezzo di cui dal Sacerdote, come Giudice ſi pronunzia la Sentenza. *Ad inſtar actus judicialis, quo ab ipſo, velut a Judice, ſententia pronunciatur*: Siccome tutto cio per Dogma ſta diffinito nel Tridentino Concilio (*a*). Quindi vi è anche neceſſaria la Giuriſdizione: non potendo queſta eſercitarſi verſo di chi non ſia Suddito, giuſta l'inſegnamento di *S. Tommaſo* (*b*). *Ideò ſicut ille, qui non eſt Sacerdos, non poteſt hoc Sacramentum conferre; ita nec ille, qui non habet juriſdictionem*. Se dunque il Rettore di S. Angelo a Nido ha l'Onnimoda Giuriſdizione Ordinaria Eccleſiaſtica, anche colla facoltà di Scomunicare i Preti, e perſone addette al ſervizio della Chieſa, ed Oſpedale di S. Angelo

(a) *Seſs.14. Cap.6.*
(b) *Quæſt.8. ſuppl. Art.4.*

gelo a Nido, come leggesi nella stessa sua Carta di Fondazione approvata da Paolo III.; Da chi dovrebbe esercitarsi questo atto di Giurisdizione spirituale, se non che da lui, o da' Sacerdoti da lui delegati a questo Sagro Ministero per li suoi Sudditi solamente? Non potendosi difficoltare, che tutte le persone addette al servigio di questo Pio Luogo, sieno totalmente esenti dalla Giurisdizione degli Arcivescovi di Napoli, e soggetti immediatamente alla Sede Apostolica. Sicche la Curia Arcivescovile, come eserciterebbe questo atto di Giurisdizione spirituale verso quelle persone, che non sono a sè soggette in virtù di Autorità Pontificia? Così ogni Superiore di qualunque Ordine Regolare esercita la stessa Giurisdizione per tutti i suoi Sudditi, colla semplice Giurisdizione Passiva, e senza veruna approvazione de' Vescovi. Anzi la S. C. del Concilio ha steso cio verso tutti i Secolari, che sieno di Famiglia, e continui commensali ne' Monasterj, giusta la risoluzione fatta a' 30. Marzo 1594. (*a*). Nè si opponga che rispetto all'approvazione de' Confessori da farsi da' Vescovi vi sia lo stabilimento del Concilio Tridentino (*b*). Noi ricordiamo al Difensor della Curia, che per la Chiesa dell'Incoronata la S.C. istessa del Concilio giudicò, che questo stabilimento non derogava all'Esenzioni concedute *in Limine Fundationis*. Il Regnante Sommo Pontefice non istimò, che il solo Pio Luogo fondato, e dotato dal Cardinal Rinaldo Brancaccio soffrisse questa disavventura, allorche parlandosi del Punto delle Processioni motivò questo stesso, che dee servire di Regola per tutti gli altri Dubbj promossi dalla Curia Arcivescovile. Nè v'è cosa di particolare per l'approvazione de' Confessori. Anzi come dicemmo,

(a) Questa generale Risoluzione della S. Congregazione va impressa nel Concilio Tridentino stampato in Lione nel 1649. con moltissime Note, ed Osservazioni.

(b) *Sess.* 23. *De Reform. Cap.* 15.

mo, posta la semplice Esenzione Passiva, e non difficultandosi l'Esenzione delle Persone addette al servigio del Pio Luogo non puo esservi menomo Dubbio.

Inutile si è affatto, l'addurre nella nostra Città gli esempj degli Ospedali degl' Incurabili, di S. Giacomo degli Spagnuoli, e di S. Maria della Pazienza della Cesarea. L'Ospedale degl' Incurabili colla Bolla del Sommo Pontefice Leone X. spedita uniformemente a quella dell'Ospedale di S. Giacomo di Augusta di Roma, non puo vantare un' Esenzione convenuta, e pattuita *in Limine Fundationis*, come dal tenore della Bolla medesima si ravvisa.

La Bolla, o piu propriamente Breve di Clemente VII. per l'Ospedale di S. Giacomo fu spedito di moto proprio, e per via di grazia, e per ridurre ad Ospedale una Casa contigua alla Chiesa di S. Giacomo, in cui già ricevevansi i poveri, e persone bisognose, come in una privata Infermeria. L'Ospedale della Cesarea non è stato mai in piedi, e nella Bolla di Clemente VII. vi fu la Clausola di doversi i Sacerdoti per la Confessione approvare dall'Ordinario per sentire le Confessioni di tutt'i Fedeli, che concorreano in quella Chiesa: *Nec non aliorum Christi Fidelium ad ipsam Ecclesiam confluentium.*

In quanto poi agli Atti Possessivi si è prodotta una Pagella del Rettore del 1643., e le altre mandate in Roma si dispersero, come si è costato nel Sommario. Dalla Curia Arcivescovile si sono prodotte le Pagelle di moltissimi anni, ma tutte dopo due Secoli dalla nostra Fondazione. Delle altre, che dovrebbono essere in grandissimo numero continuate non se ne parla. Ma poi per appurarsi bene il fatto bisognerebbe vedere, se, quando furono spedite, erano quei Sacerdoti addetti al servigio della Chiesa, ed Ospedale di S. Angelo a Nido, che sono per altro tutti amovibili *ad nutum*. Ed intorno agli altri Atti possessi-

vi favorevoli a' Rettori puo leggersi il Sommario per ora (*a*).

Al Sesto Dubbio per la Licenza, e Benedizione de' Predicatori, risponde quella Chiesa esteriore, che si è ora fondata differente dalla Chiesa di S. Angelo a Nido, e la mancanza in cio degli atti Possessivi della Curia. L'ordinazione del Sagrestano, e d'altri addetti al servizio della Chiesa non la pretende certamente il Rettore, o sia Sagrestano fino a tanto, che non sia Vescovo. Si è pretesa solamente la Spedizione delle Dimissorie. E che di cio ne stassero in Possesso i Rettori fino alla pubblicazione del Concilio di Trento, costa dagli stessi Documenti prodotti in Roma dalla Curia (*b*). Furono esibiti due Brevi di Gregorio XIII. diretti all' Arcivescovo Napoletano, e suo Vicario nel 1578. Contengono la Dispenza dell' Irregolarità incorsa per Giacomo di Matteo, il quale come Sagrestano della Chiesa di S. Angelo a Nido, senza licenza dell' Ordinario avea fatto promovere a' Sagri Ordini Sebastiano Cioffo Cherico addetto al Servigio di detta Chiesa. Nello stesso Breve però si legge, che i Sagrestani erano stati nel possesso di spedire tai Dimissorie, senza licenza dell' Ordinario. Così espose al Sommo Pontefice lo stesso Sagrestano, che per suo scrupolo ne domandava l'assoluzione: *A Dimissoriis ejusdem Ordinarii, ad omnes etiam Sacros, & Presbyteratus ordines a quovis Catholico Antistite exemptos existere, quod ab eodem tempore, usque ad Concilii Tridentini promulgationem observatum fuit.* Sicche dalla Fondazione fino al Concilio di Trento questa sì era stata l'osservanza: ed in conseguente entrava lo stesso Dubbio della Deroga Generale.

Noi però siamo chiamati all' infretta, poiche al Settimo, Otta-

(a) Sommario Primo della Piazza *Num.* 56. 57. ed Ultimo.
(b) Sommario della Curia *Num.* 12., e 13.

Ottavo, e Nono Dubbio già si vuol visitare la Chiesa, ed Ospedale di S. Angelo a Nido colla Giurisdizione Delegata. Se cio adiviene, il Rettore di S. Angelo a Nido ha finita la sua Giurisdizione Ordinaria, e diverrà vero Cherico Sagrestano. I Governadori del Pio Luogo possono francamente ritornarsene al loro Sedile di Nido per attendere ad altre incombenze. Il Cardinal Rinaldo Brancaccio esclamerà dall'altro Mondo, che lo avea egli preveduto nella sua Fondazione, e colla Suprema Autorità Pontificia avea ottenuto, che il suo Pio Luogo fosse onninamente esente dalla Visita degli Arcivescovi di Napoli: e che in cio la sua Bolla di Martino V. parla chiaro, e con termini rotondi: Che nella sua Carta di Fondazione di questo principalmente avea incaricato i suoi Governadori: *In hoc solliciti sint Rectores, quod Archiepiscopus Neapolitanus seù Abbas S. Andreæ, nullâ ibi Jurisdictione utantur.* Ma chi lo sente dall'altro Mondo, se in pena di tutto cio gli si sono levati nove anni di vita?

Questa totale Esenzione dalle Visite Locali, e Personali degli Arcivescovi di Napoli si godè pacificamente per cento trent'otto anni prima della Pubblicazione del Concilio di Trento. Dopo la pubblicazion del medesimo colla Giurisdizione Delegata si cominciò a pretendere da' Vescovi anche di poter visitare le Chiese, e Cappelle Regie: siccome ci costa da Manoscritti Giurisdizionali. Qual maraviglia poi, se si fosse ciò intrapreso per la nostra Chiesa, ed Ospedale, per cui milita sempre lo stesso Dubbio delle Deroghe Conciliari, non applicabili per l'Esenzioni *in Limine Fundationis*. Nel Sommario della Curia Arcivescovile (*a*) si porta la prima Visita dell'Ospedale, e Chiesa di S. Angelo fatta nel 1572. Si dice in fine: *sequitur extractio cum legalitate*. Ma Noi, come

(*a*) *Num.*71.

me poſſiamo vederla, ed oſſervarla ſenza ſaperſi l'Eſtratta qual ſia? Se mai queſta Scrittura ſi è eſtratta da qualche Libro di Viſite, non ſarebbe forſe ardire di domandare al Promotore Fiſcale della Curia, che l'eſibiſſe, per vedere, ſe vi ſieno Atti proteſtativi, Appellazioni, Impedimenti, e coſe ſimili. Per ora poſſiamo ſolamente dire, che quella Viſita fu ſolamente Reale, o ſia Locale, e non già Perſonale de' Preti, e Cherici addetti al ſervigio di detta Chieſa. E potè anche avvenire clandeſtinamente irrequiſiti i Governadori, non leggendoſi nel documento prodotto, ſe non che l'Intervento del ſolo Sagreſtano.

Ed in vero, chi non ſi moverebbe a dubitare di una sì bella pace, e tranquillità di queſta prima Viſita del 1572. poſta in confronto dell'altra Viſita dell'Oſpedale, e Chieſa di S. Angelo fatta dall'Arciveſcovo Cardinal Geſualdo nel 1599.? (*a*). Quì ci prenderemo lo ſteſſo ardire di domandare al Promotor Fiſcale della Curia lo ſteſſo Libro intiero della Viſita, per toglierci alcune difficoltà, che incontriamo finora. Sappiamo però generalmente, che il Difenſor della Curia tace di eſſerſi attentata queſta Viſita *Jure Delegato*, che val quanto dire di non eſſerſi difficoltata l'Eſenzione del Luogo. Preteſe di farla l'Arciveſcovo Cardinal Geſualdo *Tamquam Apoſtolicæ Sedis Delegatus*. Pretenſione per altro ſolita in quei tempi di tutti i Veſcovi ſenza nè pure eccettuarne le Chieſe, e Cappelle Regie. Si ſentano però ora gli ſtrepiti, che ne ſeguirono. E veggaſi, ſe quanto ſi è giuſta la noſtra curioſità di eſaminar bene quel fin ora troppo ſoſpettoſo ſilenzio del 1572. Ognuno crederebbe con Noi, che in quell'anno 1599. ſi tentò allora la prima volta la Viſita della Chieſa: poiche i Governadori vi ſi oppoſero sì forte, che la Chieſa fu ſottopoſta all'Interdetto: e contro de' medeſimi

(a) Sommario della Curia *Num.* 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78., e 79.

simi si spedì Monitorio, che se fra tre giorni non ricevean-no la Visita della Chiesa ed Ospedale di S.Angelo, s'intendessero Scomunicati. Ricorsero i Governadori al Cardinale, ch'era in Roma. Scrisse costui una lettera al suo Vicario, che togliesse l'Interdetto della medesima Chiesa di S. Angelo, subito che gli si fossero presentate le Scritture, e che poi le facesse esaminare diligentemente nella Congregazione, mentre il medesimo si continuerebbe a fare in Roma. Soggiunse poi, e gioverà riferirne le sue parole: *Ma perche non basta veder le Scritture, bisognerà anco accertarsi bene, come è stato adempito in tutto, o in parte quello, a cui si obbligò il Cardinal Brancaccio, quando ottenne la Bolla di Martino V., nell' asserzione del quale adempimento è fondato quel che si ottenne poi dalla Penitenzieria, e che cosa si sta in possesso di fare secondo il Privilegio, così quanto alli Preti, come quanto alli Mastri, e certificherà quei Signori, che piu tosto ho animo di onorarli, e dare loro ogni sodisfazione possibile, che di pregiudicarli un polo, e quello, che si fa è assolutamente per la sodisfazione alla mia coscienza, ed all' offizio, che tengo* (a).

Si osservi la data di questa Lettera, ch'è de' 25. Giugno 1599. e passiamo avanti. Il Procuratore dell'Ospedale, e Governadori di S. Angelo oppose con sua Istanza di esser Esente detto Pio Luogo in virtù de' suoi Privilegj di Esenzione. Esibite le Bolle Originali con lasciarne Copia, fu sospeso l'Interdetto *ad tempus*. Ed al Procuratore si assegnò il giorno de' 5. Luglio a comparire nella Congregazione della Visita per esaminarsi le sue ragioni, e determinarsi *prout de Jure*. Che cosa si fosse risoluto in quella Congregazione, dal 1599. fino al 1746. non ce n'è pervenuta la notizia. In tanto il buon Visitatore asserendo di avere trovato impedimento nella Visita della Chiesa, pas-

(a) Sommar. 2. della Piazza *Num.* 18.

sa nello stesso mese di Luglio alla Visita dell'Ospedale: Prima di entrarvi, Noi gli domandiamo, come cio facea, quando il Cardinal Gesualdo con sua Lettera de' 25. Giugno avea ordinato, che si esibissero le Scritture, le quali si erano già esibite, e si stavano discutendo nella Congregazione della Visita? Egli ci risponde, che la facea in virtù di una Lettera del Cardinal Gesualdo in data de' 5. Maggio 1599. Noi gli replichiamo, che non puo essere: mentre vi è Lettera piu fresca del Cardinale de' 25. Giugno, e che in vigore della medesima, le ragioni del Pio Luogo si stavano discutendo nella Congregazione (*a*). Il Visitatore senza mostrarci la sua Lettera, e senza voler sentire parlare di Congregazione, se n'entra nell'Ospedale, dove per sua buona sorte non ritrova i Governadori. Dopo quell'atto non si termina la Visita dell'Ospedale. Dicesi di differirsi ad oggetto di continuarla *Singulis diebus, & horis indictis, & significatis*. Ma poi non veggiamo, che il Visitatore si azzardò piu a ritornarvi. Ed ecco come passò la Visita della Chiesa, ed Ospedale di S. Angelo a Nido, senza terminarsi nè l'una, nè l'altra per tutto il dì 19. Agosto di quell'anno, secondo la Scrittura medesima esibita dalla Curia. Or come tanta bella pace, e quiete in quella Visita del 1572., e tanti strepiti senza essersi terminata cosa veruna nel 1599.? Quanto piu vi pensiamo, tanto meno ne intendiamo.

Ma frattanto si dice, che da' 25. Ottobre fino al mese di Dicembre dello stesso anno 1599. seguì poi la Visita personale de' Cappellani di questo Pio Luogo. Non apparisce per verità, se, dove, da chi, e con qual Titolo si fosse fatta (*b*). Dunque nello spazio di tre Secoli queste sono le Visite Reali, o Locali: e dopo il 1599. fino al 1746., che

(a) Sommario della Curia *Num.*78.
(a) Sommario della Curia *Num.*79.

che vale a dire, dopo cenquaranta ſette anni queſta Viſita non ſi è più tentata.

Or quando i Titoli delle noſtre Bolle foſſero dubbj, ed oſcuri, baſterebbe cio ad interrompere una Conſuetudine, ed un' Oſſervanza Interpetrativa di piu Secoli? Fia dunque poſſibile, che ſe per parte del noſtro Pio Luogo ſi foſſero così eſpoſte le coſe nella S. C., avrebbono potuto temerſi le Riſoluzioni, che ora leggiamo? Che oltre la Viſita per la ſpiritualità, vi ſi foſſe aggiunto in quanto alla temporalità, *ad formam Concordatorum* ? Il Capitolo ultimo del Concordato parrebbe contrario, ove nella Fondazione veggaſi diverſamente ſtabilito. La materia però eſſendo paſſata per le mani di perſonaggi ragguardevoliſſimi, non oſiamo nè anche di entrarvi. Diremo ſolamente di doverſene attendere i Sovrani Oracoli di S. M.

Noi però ſiamo in un nuovo imbarazzo per lo decimo, ed undecimo Dubbio, con cui ſi vogliono coſtringere i Rettori, e Cappellani all'intervento de'Sinodi, ed alle pene ad arbitrio della Curia Arciveſcovile per l'eſecuzione de' Decreti Sinodali. Il *Cardinal de Luca* li aſſolverebbe ſubito da queſto Intervento: vedendo che la S.C. aſſolvè nel 1588. il Pio Luogo dal Cattedratico, o ſia Sinodatico. Noi però ſiamo agli Atti Poſſeſſivi. Appena pubblicato il Concilio Tridentino, il Cardinale Arciveſcovo Alfonſo Caraſa convoca nel 1565. il Sinodo Dioceſano. Coll'idea di eſſerſi in quel Concilio abolite tutte l'Eſenzioni pretende di coſtringere ad intervenirvi il Sagreſtano, e Clero di S.Angelo. Il Rettore, o ſia Sagreſtano ſorpreſo dalla novità ſe ne proteſta, in dicendo, che l' Oſpedale, e Chieſa di S. Angelo erano eſenti dalla Giuriſdizione di ogni Prelato, e ſottopoſti alla Sede Apoſtolica, appellandone al Sommo Pontefice. Indi con altra ampjſſima Proteſta *pro illa vice tantùm ad evitandum evitanda* interviene. E nel Decreto Sinodale ſi

disse , che fosse ammesso nel Sinodo *citra præjudicium prætensæ Exemptionis* . Tutto cio ricavasi dal Sommario della Curia (*a*) . Questo Intervento di già seguito non apparisce dal Sinodo stampato. Anzi dal Sommario della Piazza apparisce , che a dì 7. del mese di Febbraio , in cui si vuole l'intervento in quel Sinodo, vedesi all'opposto prodotta altra Protesta *formiter* a cagione della sua Esenzione non derogata dal Concilio Tridentino *Ex lege Fundationis , & Institutionis in vim quasi Contractus , & in illius Possessione diuturnâ , & longævâ fuisse:* appellandone di nuovo al Sommo Pontefice, e sua Sede Appostolica (*b*).

Nel 1568. il Cardinale Arcivescovo Mario Carafa convocà un altro Sinodo. Si chiama di nuovo ad intervenire il nostro Sagrestano. Costui produce altra ampia Protesta, e dice intervenirvi *Devotionis causâ, & quatenus opus est obedientiæ, ad evitandum evitandâ, & citra præjudicium* de'Privilegj dell' Esenzione . Questo Sinodo è stampato: Non lo abbiamo per ora in nostre mani. Non è inutile la curiosità di osservarlo, per vedere se vi fosse intervenuto, giacche nel primo Sinodo impresso non apparisce il suo Intervento (*c*) . Si sappia però , che in tutte queste scritture del Sommario della Curia Noi non ne sappiamo la Legalità, come, e quale sia, dicendosi sempre. *Sequitur Extractio cum Legalitate*. Dello Scrutinio Sinodale del 1627. non occorre ragionare, non essendosi in quello espressamente chiamato il Clero di S.Angelo (*d*). Or questi due Atti , con Proteste sì espresse , quando anche costasse dell'Intervento a quei due Sinodi , basterebbono per interrompere la Consuetudine , ed Osservanza Interpetrativa di tre Secoli? Per

(a) Sommario della Curia *Num.*81.
(b) Secondo Sommario della Piazza *Num.*31.
(c) Sommario della Curia *Num.*82.
(d) Sommario della Curia *Num.*83.

Per la Pubblicazione dell'Indulgenze, e Giubbileo, Eſpoſizione del Venerabile, Pubblicazione de' Monitorj per le robe perdute, ed Eſtrazione de' Rei per l'Immunità Locale, mancano totalmente gli Atti Poſſeſſivi della Curia. Dunque ſi è avuto per vero dalla S.C., che vi era un'altra Chieſa eſteriore: e che il Concilio Tridentino abbia derogato all'Eſenzioni per legge di Fondazione. E quando anche cio foſſe, potrebbe ammetterſi nel Regno la maſſima della preteſa deroga ne' Padronati Laicali? Se n'è ſcritto abbaſtanza.

Richiama tutta la noſtra attenzione il decimoterzo dubbio. Quì tutta quanta ella è la Giuriſdizione o ſia Paſſiva, o ſia Attiva del Rettore di S. Angelo a Nido viene diroccata affatto, e l'Eſenzione del Pio Luogo ridotta a nulla. Puo la Curia Arcivescovile procedere contro il Rettore, e Clero per li delitti commeſſi dentro l'Oſpedale *Jure Delegato*. Puo procedere fuori del Ricinto di detto Oſpedale *Jure Ordinario*. Puo per li contratti, ed amminiſtrazione temporale dell'Oſpedale procedere *ad Formam Concordatorum*. Quì veramente non ſappiamo, che dirci. Dov'è piu la Giuriſdizione, che chiamaſi *Paſſiva*, giacche contendevaſi ſolamente dell'*Attiva*? Le parole del Breve di Martino V. non hanno quì biſogno di oſſervanza Interpetrativa. Siamo coſtretti a ripeterne le parole. *Itâ quod Archiepiſcopus, & Abas prædicti, vel eorum aliquis ratione delicti, vel contractus, aut rei, de qua agitur, ubicumque committatur delictum, iniatur contractus, aut res ipſa conſiſtat, nullum poſſint in perſonas, Bona, & Rectores præfatos Juriſdictionem, Poteſtatem, Viſitationem, ſeù Dominium exercere*. Sarebbe troppo temerario il volerne rifondere la menoma colpa a quel Sagro riſpettevoliſſimo Congreſſo. Biſogna piuttoſto attribuire il difetto al modo, con cui furono ivi eſpoſte le coſe. Non ſiamo Noi Intelligenze, o Soſtanze Spiri-

tuali

tuali per distinguere, e conoscere il Vero da sè stesso. Poca briga avremo a prenderci per gli Atti Possessivi. Basta rammentarsi, che avendo il Collaterale per via di Fatto, e di estraordinaria cognizione per lo spazio di due anni esaminata la materia, anche colle Bolle Pontificie, e col Real Diploma di Filippo Secondo alla mano, stimò di ordinare, che il Rettore in forma di vero Tribunale, e colla Famiglia armata continuasse ad esercitare la sua Giurisdizione Spirituale. Basta il ripetere, che di tutto se ne fè una lunghissima Rappresentanza alla Corte di quel Regnante, nel cui supremo Consiglio discussosi di nuovo l'affare, venne il tutto approvato con altro Real Diploma. Basta il saperssi, che in esecuzione di cio dalla Curia Arcivescovile fino al 1742. si sono rimessi i Processi alla Curia del nostro Rettore. In questa materia di puro fatto, ed in cosa riguardante l'esterior Disciplina cangeranno ora di sentimento i Regj Ministri? Avverrà forse, perche a questa Giurisdizione avvalorata dalle due supreme Potestà del Sacerdozio, e dell'Impero, è piaciuto al Difensor della Curia di dare il nome di favolosa? Quai sono questi nuovi documenti prodotti dalla Curia Arcivescovile? Leggesi nel suo Sommario (*a*) una Fede dell'Archivario della Curia medesima di ritrovarvisi in quell'Archivio un Processo di querela Criminale fatta da Giacomo di Policastro Cuoco dell' Ospedale di S. Angelo nel 1583. contro il Prete D. Antonio Cerniero di Contursi Mastro di Casa di detto Ospedale, per averlo bastonato. Vi volea veramente questo Cuoco in mezzo alla noja di questa Srittura. Ma intanto non sarebbe gran fatto, che l'Archivario ci esibisse il Processo per osservarlo. Ci muove molto sospetto di leggere nella Scrittura della Curia un fatto, che non apparisce dalla Fede: Che avendo i Governadori di S. Angelo licenziato il Mastro di

Casa

(a) Sommario della Curia *Num.*14.

Casa si continuò a procedere contro di lui. Or che sappiamo, se la querela fatta dal Cuoco si fosse fatta dopo di essersi di già licenziato il Mastro di Casa? O se il vero delitto non fosse stato altrimenti di aver bastonato un Cuoco, che non era gran male, se rubava, o serviva male gl'Infermi: ma piuttosto per avere acconsentito ad un Giudice incompetente. Tanto piu, che tutti i Preti addetti di questo Pio Luogo sono amovibili *ad Nutum*; onde dopo di essere licenziati non godono piu del Privilegio dell' Esenzione. Nè occorre scandalezzarsi, che quei Preti sieno amovibili *ad Nutum*. La Storia Ecclesiastica ci somministra degli Esempj anche de'Parrochi amovibili *ad Nutum*.

Disbrigatici dal Cuoco, si presenta di nuovo l'Archivario della Curia colla Fede di un altro Processo Criminale fabbricato ad Istanza de' Governadori di S. Angelo, contro D. Angelo Baglione, e contro Ottavio Blasco, e Claudio Turco Cherici della Chiesa medesima inquisiti di furto di due Lampane di argento. Non abbia per male, se Noi gli domandiamo il Processo. Qui non si tratta di una bastonatura di Cuoco. Sono i Governadori medesimi, che compariscono. Ed i Preti col Sagrestano hanno troppo di divozione per la Chiesa esente, con prendersi le Lampane di argento. Ma senza osservare per ora il Processo: ci si dica, se dopo un fatto sì scandaloso doveano quei buoni Preti continuare al servigio della Chiesa per acquistare poi maggior divozione co' Calici? Doveano essere immediatamente licenziati. E fuori già del servigio della Chiesa, come amovibili *ad Nutum*, di qual Privilegio mai di Esenzione poteano valersi? I Governadori adunque doveano necessariamente comparire nella Curia Arcivescovile, di cui si erano fatti Sudditi per li loro delitti. Si lascino dunque i Rettori di S. Angelo a Nido godere dell'esercizio della loro Giurisdizione, di cui hanno godu-

to

to per lo ſpazio di tre Secoli; e non ſolamente ſieno privi della loro Giuriſdizione, ma diventino Sudditi della Curia Arciveſcovile licenziati dal Pio Luogo, ſe mai in qualch' età futura ſi riſvegliaſſe in loro quello ſpirito di divozione del 1593. Nè da quel fatto prenda il Difenſor della Curia argomento contro tutti i Rettori, con vilipenderne, e porre in deriſione il nome ſteſſo, che pur è nome di Dignità Eccleſiaſtica non inferiore a' Cimiliarchi. Non ſi avviliſcono le Dignità Eccleſiaſtiche per li fatti talora imputati a qualche perſona, che ne veſte il carattere. Laſci queſti argomenti a quegli Autori Eterodoſſi, che con rivangare i fatti de' Secoli barbari, pieni di aſtio, e di veleno, ardiſcono con penna, e bocca ſagrilega avvilire le prime Dignità della Eccleſiaſtica Gerarchia.

Noi avevamo già dato fine agli Atti Poſſeſſivi. Ma l'Archivario della Curia c' importuna di nuovo, e ci dice di conſervarſi nel ſuo Archivio un altro Proceſſo Criminale fabbricato nel 1622. ad iſtanza di Giuſeppe Santoro, contro Antonio dell'Averſana Cherico della Chieſa di S. Angelo a Nido, non meno per la violenta eſtrazione fatta ſeguire di eſſo Giuſeppe dalla detta Chieſa, che per avere baſtonata una donna libera (a). Non abbiamo qui occaſione di lagnarci dell'Archivario, mentre nella ſteſſa Fede ſoggiugne, che il Cherico querelato nelle Difeſe avea articolato di eſſere *Jacono* della Chieſa di S. Angelo a Nido, quando avea baſtonata la donna. Dunque ſe nel tempo della querela non era piu addetto alla Chieſa di S. Angelo a Nido, che vuole piu da Noi l'Archivario? Abbiamo però delle forti querele contro di lui, per le Fedi fatte di due altri Proceſſi del 1710. contro il Sacerdote D. Niccolò Arcadi di Caſtelvetere: E l'altro del 1713. contro il Cherico Niccolò Gagliardi, inquiſito di pratica con don-

ne

(a) Sommario della Curia *Num.* 16.

ne diſoneſte (*a*). E come eſibiſce egli queſte due Fedi, quando amendue queſti Proceſſi dovettero eſſere rimeſſi alla Curia del noſtro Rettore? Tra la nota de'Proceſſi eſibiti nel Collateral Conſiglio nel 1718., vi ſono appunto queſti due Proceſſi del 1710. e del 1713., contro i medeſimi ſoggetti: come queſto fatto chiaramente appariſce dal Sommario della Piazza al *Num.* 11.

Queſti ſono tutti i documenti degli Atti Poſſeſſivi. Or ſe da oggi avanti le Bolle antiche Pontificie hanno ad eſaminarſi colle clauſole, e formole recentiſſime. Se le Conſuetudini, ed Oſſervanze Interpetrative di tre Secoli con Documenti di quella fatta, che ſi ſono ora eſibiti dalla Curia, e che per ogni Atto Giuriſdizionale nello ſpazio di tre Secoli conſiſtono in pochi attentati, ſarebbono forſe vani, ed eſagerati i timori, che potrebbono in un momento annientarſi le piu ſpecioſe Prerogative della Real Chieſa, e Capitolo di Bari, dell'Arcipretato di Altamura, di S.Maria di Loreto, di S.Pietro a Corte, di S.Maria Incoronata, della Chieſa di Altavilla, e di tante altre? E nella Bolla di Leone X., qualora i Cappellani Maggiori del Regno non aveſſero impreſſo il Sagro Carattere dell'Ordine Veſcovile, vi ſi troverebbe forſe eſpreſſa la facoltà di approvare i Confeſsori? De' Concordati, su de' quali avrebbe a farſi tutto il fondamento, ove mancaſse affatto la baſe della giuſtizia, i ſupremi Regj Miniſtri ne avranno a riflettere aſsai meglio di Noi il vigore, e la ſuſſiſtenza. Ma quando anche ceſsaſse affatto queſta rilevante conſiderazione, forſe che il noſtro Glorioſiſſimo Monarca, non iſtima al pari delle ſue Reali Prerogative i Padronati Laicali, e le nuove Fondazioni ne'ſuoi Dominj, come quelle, che coſtituiſcono parte del Diritto pubblico, giuſta l'avvertimento del *Zipeo*, del *Roye*, di *Feuret*, e del *Wanespen*? Il Regio Collateral Conſiglio coll'intervento di

T tutti

(a) Sommario della Curia *Num.* 17., e 18.

tutti i Miniſtri, che componeano la Regia Giunta della Giuriſdizione, quali ſi erano il Marcheſe di Matonto D. Bernardo Sofia Preſidente del S. C., ed i Conſiglieri, D.Gio: Battiſta Jovino, D. Antonio Navaretta Marcheſe della Terza, D.Antonio Miroballo, e D.Franceſco Rocco a'24. Gennaio del 1659., eſsendoſi dal Sommo Pontefice Innocenzo X. ſoppreſſi nel Regno tutti i piccioli Conventi, fu negato eſpreſsamente il Regio *Exequatur* per quei Conventi, che foſsero di Padronato Reale, o Laicale. *Viſis Litteris S. C. Majeſtatis expeditis ſub die* 15. *Menſis Octobris proximi præteriti, detur exequatur dictæ Bullæ Summi Pontificis Innocentii X. ſuper ſuppreſſione parvorum Conventuum, Citra præjudicium Jurium patronatus, tam Regalis, quam Laicorum.*

Ed eccoci al fine della noſtra Scrittura. Fu nel 1426. fondata, e dotata la Chieſa, ed Oſpedale di S. Angelo a Nido da quel Gran Cardinale Rinaldo Brancaccio, di cui parleranno con encomio tutti gli annali Eccleſiaſtici, ed i Faſti del noſtro Regno. In premio de' ſuoi meriti ſegnalatiſſimi verſo tutta la Chieſa Cattolica, che da' ſuoi mezzi, umanamente parlando, riconobbe in parte la fine del piu deplorabile Sciſma, altro non domandò, che queſto ſuo Pio Luogo foſſe eſente dalla Giurisdizione, Viſita, Poteſtà, e Dominio degli Arciveſcovi di Napoli, e ſoggetto immediatamente alla Sede Appoſtolica. Non fu queſta una vana Idea di quell' Eſenzioni, contro cui avea tanto declamato ne' Concilj di Piſa, e di Coſtanza. Seguendo il vero ſpirito della Chieſa, volle con cio accendere, ed animare maggiormente la pietà de' Fedeli nelle nuove Fondazioni, alla cui Conſervazione, e Protezione debbono egualmente impegnarſi le due Supreme Autorità, egualmente iſtituite da Dio, per cui il Mondo tutto ſi regge. Volle anche in cio dare un eſempio di Giuſtizia: poiche nulla derogò alla Giurisdizione nativa degli Arciveſcovi

ſcovi della ſua Patria: avendo fondato il ſuo Luogo Pio in un ſuolo, la cui Giurisdizione era ſtata ſempremai della Sede Appoſtolica. Ed era ben giuſto, che in tutt'i Secoli della Chieſa rimaneſſe qualche veſtigio perpetuo di quell'antica Romana Diaconia, così diletta al S. Pontefice Gregorio il Magno, e che riconoſcea i ſuoi principj quaſi col naſcere del Criſtianeſimo in queſta gran Dominante. Il Sommo Pontefice Martino V. memore di avere avuto quel gran Porporato gran parte nella ſua Elezione, e che lo avea coronato della Tiara Pontificia; qual coſa dipendente dalla ſua autorità non gli avrebbe accordata? Fu contento però di ammirare in quel grand'Uomo la moderazione tutta pietoſa della Domanda, che di buon grado immediatamente accordogli. E per ſegno ſolo di qualche picciolo Diſtintivo ordinò, che il Governo di queſto nuovo Pio Luogo dipendeſſe dal di lui volere: Come in effetti eſeguì di là a poco colla ſua Lettera, o ſia Carta di Fondazione diretta a' Nobili del Sedile di Nido ſuoi Compatrizj. Ed ecco un nuovo ſegno di moderazione, e di pietà in quell' anima grande. Non pensò al ſuo proprio chiariſſimo ſangue, a' quali ſe non laſciava quelle ricchezze, che con tanti maneggi avrebbe potuto acquiſtare, potea almeno laſciare loro la memoria di queſto Padronato Laicale. Scevro di ogni umana debolezza fiſsò i ſuoi penſieri ad un' Aſſemblea di Cavalieri la più diſtinta, e ragguardevole in Europa: affinchè tutti s'impegnaſſero al buon Governo, e Mantenimento del ſuo Pio Luogo. A queſto indirizzarono anche poi le loro mire il Cardinale Franceſco Maria, e Stefano Brancaccio, coll' arricchirlo di una numeroſa Libreria unica in tutto il Regno, per l'uſo comune a tutta la ſtudioſa Gioventù. Queſto ſi è il Pio Luogo, per la cui difeſa, ſe abbiamo fatto Noi uſo di qualche eſpreſſione giocoſa, lo attribuiſca il Dotto Difenſor della Curia ad un ſemplice alleviamento

di

di quella noja, che recar dovrà la leggenda di queſta Scrittura; ma non mai a mancanza di riſpetto verſo la ſua perſona, e verſo la ſua Dottrina, e ſapere. Reſta ſolamente, che per queſto ſteſſo Pio Luogo il noſtro amabiliſſimo Sovrano continui dal ſuo Trono Reale quell'alta Protezione, di cui lo ha fatto finora degno ad imitazione de' Sereniſſimi Regnanti ſuoi Anteceſſori, giacche tutte in lui ammiranſi quelle virtù, che ſparſe leggiamo negli altri. E ſe mai tra le tenebre, ed oſcurità de' Secoli, tra' quali erano involute le picciole memorie Iſtoriche concernenti queſta Fondazione, ci ſarà riuſcito di porle in qualche chiarezza, ſono troppo fondate le noſtre ſperanze, che lo ſteſſo Eminentiſſimo Signor Cardinale Arciveſcovo moſſo finora da puro zelo, abbia egli il Primo a proteggere queſta Eſenzione conceduta dalla Sede Apoſtolica, a cui i noſtri voti uniti a quei di queſto ſuo amantiſſimo Gregge anelano di vederlo un giorno glorioſamente inalzato.

Napoli 28. Ottobre 1746.

Carlo Franchi.

VAI 154 1953

RAGIONI

A favor di D. Antonio Gomes Figueirò odierno Appaltator Generale della Ragion proibitiva del Tabacco nel Regno di Napoli

DA ESAMINARSI

Nella Giunta de' cinque Miniſtri traſcelti da S. M. che Dio guardi.

Napoli a dì 26. Ott. 1748.

Digitized by Google

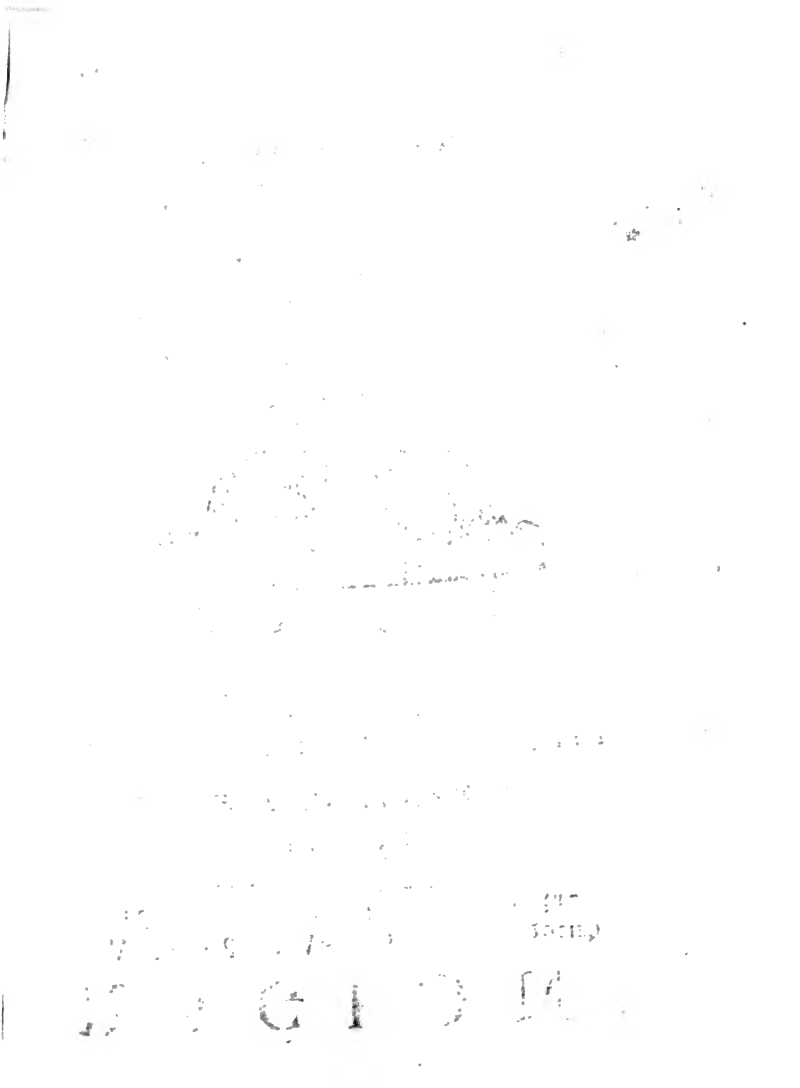

E D a chi mai, purche colà nel nuovo Mondo Occidentale tra ſelvaggi piu' inculti tratti per diſavventura non aveſſe i ſuoi natali, potrà eſſere ignoto, che le Civili Società chete e tranquille mantenganſi: le Leggi per loro regolamento ordinate ricevano tutta la forza e vigore: e non ſoltanto le Città, ma i Regni, e gl' Imperj di già ſtabiliti ſuſſiſtano unicamente per mezzo de' vincoli ſagroſanti della pubblica buona fede, e dell' inalterabile oſſervanza delle Convenzioni, e de' Contratti. Quindi quel gran Padre della Romana eloquenza verſatiſſimo nell'ampio Governo della ſua Repubblica, e che alle Nazioni piu culte ha ſervito di regola, e norma nella piu ſoda politica, giuſtamente eſclamava in quel ſuo aureo Trattato *de Officiis*, che il fondamento della giuſtizia era la fede, e la coſtanza, e verità delle coſe già dette, e convenute. *Fundamentum juſtitiæ eſt fides, id eſt, dictorum, conventorumque conſtantia, & veritas*. Nè da regole sì infallibili, e da' principj cotanto inconcuſſi ſi è ſognato ancora veruno di francamente aſſerire, che i Sovrani poſſano, o debbano eſſerne in qualunque caſo ſciolti, ed immuni. Sono eſſi la vera legge animata de' loro Popoli, nè punto alle leggi ſoggetti. Ma non perciò poſſono giammai dirſi eſenti dalla forza invincibile de' Contratti, che riconoſcono la loro origine da quel Diritto primiero delle genti, che Diritto di Natura comunemente ſi appella. Anzi all'oppoſto dagli Uomini piu illuminati nelle materie del pubblico diritto ſi è ſtabilito uniforme-

mente, che il grado piu eminente del Principato, e la ſalute univerſale dello Stato altra baſe, e fondamento non abbia, che l' inviolabile fede de' Patti: e che ſiccome il Principe è ſovranamente coſtituito per l' oſſervanza, e mantenimento della medeſima, così egli debba eſſerne, qual primo mobile, il vindice piu ſevero, ed il piu religioſo cuſtode, giuſta l'eſpreſſione di Samuele Puffendorff., che su tal propoſito laſciò ſcritto a' Monarchi *De Jur. Nat. & Gent. lib.* 8. *Cap.* 10. §. 6. *Eorum ſalutem, atque eminentiam fide pactorum niti, ac indignum eſſe, ſi cui juſtitiæ aſſerendæ eſt ipſe conſtitutus, eam ipſe ultro proculcet.*

Or dunque di qual panico, ed inſuſſiſtente timore puo giammai eſſere ingombro l' animo di D. Antonio Gomes Figueirò, che ricorre alla noſtra difeſa deboliſſima? Nato egli da nobile Parentado preſſo le rive del Tago, ed aſſai ben noto in quella popolatiſſima Capitale del Reame di Portogallo per gl' Impieghi colà eſercitati, e per l'Appalto generale colà tenuto per lo ſpazio di piu anni de' Tabacchi, dopo di eſſerſi diſtinto nel traffico, e Commercio nelle Piazze piu rinomate in Europa di Londra, e di Amſterdam, e dopo di aver fatto lungo ſoggiorno nell' Alma Città di Roma, dove s' imparentò con Dama Nobiliſſima della ſua ſteſſa Nazione, ſe ne venne egli fin dal paſſato meſe di Marzo nel noſtro Regno di Napoli. Capitato in queſta Real Dominante, non già qual eſtero vagabondo, ma col pronto ricapito di ducati 50. mila in contanti, e colla ſocietà già contratta co' Celebri Negozianti Lopez Roſa, che tengono la loro Caſa di negozio aperta in Roma, ed in Genova, ed ultimamente traſferita in Livorno, volle prima eſattamente informarſi in quale ſtato ſi era l'Arrendamento della ragion proibitiva del Tabacco, di cui ſecondo la voce già ſparſa per Italia volea procederſi all' affitto. S'indirizzò egli al Primo Miniſtro di Stato del Noſtro Invittiſſimo Monarca, che per vantaggiare col ſuo impareggiabile zelo gl' intereſſi Reali in un affare di sì grave rilievo, benignamente ſi compiacque di riceverlo, e di lungamente ſentirlo. Nul-

la pe-

la però con lui si conchiuse prima che non solamente con tutti i Negozianti di questa Metropoli, ma in tutte le altre parti d' Italia non si fossero praticate le piu esatte diligenze, per invitare i Nazionali, e gli Esteri ad un' offerta la piu utile, e vantaggiosa al Patrimonio Reale. Finalmente ricevute le offerte: animati tutti a concorrere: accesasi la Candela nella presenza istessa del vigilantissimo, e zelantissimo Primo Ministro di Stato, l' esperienza fece conoscere, che inutilissima era la lusinga di potersi sperare maggiore offerta di quella di ducati 258 mila, che in grado di Decima fatta si era in nome di D. Salvatore Cangiano, e suoi Socj. Allora si fu, che D. Antonio Gomes Figueirò presentò a S. M. la sua offerta di ducati 270 mila, di cui non v' era stata maggiore nel nostro Regno fin dacche questa ragion proibitiva del Tabacco era cominciata ad introdurvisi verso la metà del passato secolo. Si protestò espressamente, che essendo a lui, come Forastiere, ignote le solennità del nostro Regno, ed ignoti i termini di Decima, Sesta, e di ogni altro Additamento, volea assolutamente dipendere dagli oracoli del Sovrano: e che senza rimanere nell' incertezza per darne parte a' suoi lontani Corrispondenti, volea immediatamente essere o incluso, o escluso per girsene altrove. Fu la sua offerta graziosamente ricevuta con Real Dispaccio segnato in data de' 29. del passato mese di Giugno: dopo di aver dichiarato D. Salvatore Cangiano, a cui di clementissimo Real comando si era tutto prevenuto, che non solamente non potea egli concorrere nell' offerta di ducati 270 mila, ma che si credea l'Uomo piu fortunato del Mondo di vedersi libero dal grave, ed intollerabile peso addossatosi degli annui ducati 258 mila. Pubblicatasi per questa Metropoli la Reale determinazione di essersi ricevuta l' offerta di ducati 270 mila di D. Antonio Gomes Figueirò, non v' era, chi non ne facesse presagj funestissimi di un'ultima imminente rovina. Altri compiangevano il di lui irreparabile danno. Altri irridevano il di lui azzardosissimo impegno. Altri formavano fecolore il giudizio, che di cotanto ardua impresa potea esse-

eſſere ſolamente capace, chi diſperato forſe della ſua ſorte, e nulla poſſedendo in un Regno ſtraniero, tutto il Mondo credea Patria comune. In mezzo a tanti infeliciſſimi augurj, ed alle pubbliche generali irriſioni non mancò egli di eſattamente adempiere a tutte le Cautele, che avea promeſſe: avendo depoſitato ne' noſtri Banchi ducati 30 mila, e per altri ducati 20 mila avendo dato il biglietto del Duca Lieto troppo a tutti noto. Cominciò indi a trattarſi dell' affitto delle Provincie del Regno avanti l' Illuſtre Signor Marcheſe Luogotenente della Regia Camera Delegato. Coll' indefeſſa applicazione, e coll' aſſiſtenza, ed opera di queſto illuminatiſſimo Miniſtro, a cui tutte le cariche da lui glorioſamente diſimpegnate ſervono di tanti giuſtiſſimi encomj, ſi videro con ammirazione di tutti creſciuti i ſubaffitti delle Provincie ad annui ducati 244 mila: rimanendo per lo piu così libera queſta Capitale a favore dell'Appaltator Generale col peſo però della Proviſta generale de' Tabacchi, e di tutte le ſpeſe neceſſarie in un sì vaſto negozio.

Oltre di sì ſavj provvedimenti non ha laſciato parimente la ſorte di arridere favorevoliſſima a D. Antonio Gomes Figueirò, eſſendoſi mille caſi fortuiti combinati a ſuo favore, per rendere vieppiù vani quegli augurj, che capricciosamente eranſi contro di lui formati. Dopo di eſſere ſtata col Real Diſpaccio ricevuta la ſua offerta, ed aſſicurato egli col Sovrano Reale oracolo di S. M. dell'Appalto generale del Tabacco, gli ſopravvenne nel meſe di Luglio la feliciſſima Novella, di eſſere capitata nelle acque di Lisbona la *Nave di Licenza* provveniente dal Braſile col carico di 5000. Rolli di Tabacco, e colla preventiva notizia, che ſtante l' ubertoſiſſima raccolta della fronda del Tabacco nelle vaſte Campagne di quell'ampio Reame, ne avrebbe la flotta, che già veleggiava per l' Europa condotti altri 18 mila Rolli. Aggiugnendoſi a queſto riſcontro per l'Appalto da lui preſo vantaggioſiſſimo l' altro a tutti egualmente caro, e deſiderabiliſſimo, di vederſi riaperto il traffico, ed il commercio non ſolamente nel Mediterraneo, ma in tutto l'Oceano, in eſecuzio-

cuzione de' Preliminari di Pace già conchiuſi ; per cui l' Europa ſpera alla fine dopo lo ſtrepito , ed il fragore dell'Armi di reſpirare ſotto un' aura dolciſſima di una lunga , e ſtabiliſſima pace . Or di queſti fortunati Accidenti di un' ubertoſa raccolta in America , e del traffico, e commercio riſtabilito ne' Mari d'Europa penſerebbono forſe di ritrarne profitto coloro , che compiangeano dianzi le imminenti precipitoſe ruine di D. Antonio Gomes Figueirò?

Egli unitamente col ſuo Socio D. Giuſeppe Lopez Roſa in nome di D. Odoardo ſuo Fratello preſe il poſſeſſo dell'Appalto generale del Tabacco nel principio del paſſato meſe di Settembre , avendo puntualmente , ed eſattamente a tutto adempiuto . Ed affinche le voci ſparſe artifizioſamente , qual nebbia , reſtino diſſipate , non iſtimiamo fuor di propoſito , che tutto il Pubblico ſappia , quali ſieno le provvidenze , che ſi ſono date , per tenerſi la Capitale , e le Provincie ben provvedute di ogni genere piu ſquiſito di Tabacchi . Fin dal primo momento , che fu egli col Real Diſpaccio aſsicurato del generale Appalto non mancò di parteciparne la notizia a' ſuoi Corriſpondenti in Lisbona , in Siviglia , in Amſterdam , e nelle altre Piazze d' Italia , incaricando tutti per la piu ſollecita proviſta de' migliori Tabacchi di ogni genere . E poſſono le lettere reſponſive de' medeſimi rendersi a tutti conte , e paleſi , eſſendo di Negozianti aſſai celebri , e rinomati : ſiccome appunto da Lisbona poſſono ben moſtrarſi le lettere de' Galli y Nicolini , e di Gio: Lima Viana , ed altri ; da Siviglia di Gio: Battiſta , e Franceſco Wander Wild , ed altri ; da Amſterdam Wander Griff , e De Bruin , ed altri : da Genova di Pietro Maria Garibaldi : da Livorno di Andrea Lopez Roſa fratello del Socio di D. Antonio , di Lutyenz , di Giuſeppe Raffaele Franco , e de' Fratelli Flottard , e di altri moltiſſimi .

Oltre però di tai corriſpondenze , che rendono ſicuriſsimo il noſtro Appaltator generale di eſſere ſoprabbondantemente provveduto di qualunque genere de' migliori Tabac-

bacchi, si sono anche date tutte le provvidenze, che prontamente erano necessarie. Si ritruovano gia tutte le Provincie del Regno provvedute di tutti i Tabacchi, che si erano promessi a tenore degli obblighi stipolati con ciascheduno Affittatore, nè vi è la menoma doglianza, siccome all'Illustre Signor Marchese Delegato è notissimo. Il Fondaco maggiore di questa Metropoli ritrovasi provisto per piu' mesi di Rolli di Tabacco in corda della maggior perfezione, essendosene comprati 312. Rolli da Pietro Giacomo Sica di quei ultimamente capitati da Lisbona: altri 120. se ne sono compràti da Cangiano: altri 30. dalla Corte de' migliori ritrovati nel Fondaco: ed altri 47. ne sono venuti da Livorno; che in tutto compongono Rolli 509., oltre di altri 250. che se ne attendono a momenti da Genova. Or essendo solito di consumarsi per la Metropoli, e Regno 800. in 900. Rolli di tal sorta di Tabacchi; de' quali si compone non meno il Tabacco chiamato volgarmente *Particolare*, ma tutti gli altri piccioli Tabacchi, de' quali si fà il maggiore smaltimento, già ben si vede, che siasi provveduto il Fondaco Maggiore per quasi un anno intero: Nè si è parimente tralasciato di provvedere lo stesso Fondaco quasi per un anno del Tabacco in fronda: poiche oltre di 230. balle, che vi erano, se ne son fatte già venire 200. altre, e date ulteriori Commissioni per lo stesso genere. E si è anco pensato di comprare 400. libbre di Tabacco chiamato *Virginia*, con essersene commesso altro consimile: mentre quantunque per lo passato non vi fosse stato nel Fondaco Maggiore, l'esperienza però avea fatto conoscere, che moltissimi lo desideravano per fumare.

Per lo Fondaco dell'Avana se ne comprarono dalla Corte ducati 4107. de' migliori, che vi erano. Quattro Casse si sono fatte venire da Livorno per non essere ancora colà capitato l'altro proporzionato al senso del Paese. Si sono comprate altre 19. Casse di tal genere dal Cangiano con due altre Casse di Vasetti. E con intelligenza del Sign. Marchese Luogotenente Delegato si è mandato in Livorno

no Errico di Giovanni, l'Uomo piu esperto, che quì vi fosse in tal materia con pressantissima incombenza di far subito incetta de' migliori Tabacchi di tal genere, che capitassero in quel Porto. E l'inarrivabile diligenza di detto Sign. Marchese ha voluto, ancor egli esserne ragguagliato distintamente in ogni settimana a dirittura.

Vi è poi già il riscontro di essere dal Texel di Amsterdam fin da' 10. di Agosto partito un Convoglio con carico di Avana, e Rapè in quantità considerabile per Genova, Livorno, Napoli, e Venezia. E le ultime lettere di Livorno avvisano, che si aspettava a momenti. E su di un Vascello di questo Convoglio si sono già imbarcate 10. Casse di squisitissima Avana a conto del nostro Appaltatore, e sono quì le Polize di carico da Noi viste, e lette in lingua Ollandese. Onde col favore de' venti si spera, che da ora in ora possa sentirsi l'arrivo del Convoglio, con cui non solamente capiteranno le dette 10. Casse, ed altri 1500. bastoni di Rapè commessi parimente in Amsterdam. E portando lo stesso Convojo quantità considerabilissima di Avana, dalla persona già residente in Livorno si faranno tutte le altre provviste del miglior Tabacco di Avana, che vi sia in Europa. Or dicasi, se altre provvidenze poteano darsi, che dipendano dal potere di un Uomo?

Da Siviglia scrive il Corrispondente di D. Antonio, che per le passate Guerre non si era colla stessa abbondanza di prima fabbricato Tabacco di tal genere, ma che si era già cominciata di nuovo la fabbrica, e che l'avrebbe subito quì mandato secondo il gusto del Paese.

Abbiamo stimato di manifestare al Pubblico tutte le provvidenze, e disposizioni date in ogni parte di Europa per avere in questa Metropoli i migliori Tabacchi d' ogni genere, affinche i rumori disseminati in ogni angolo della Città per opera di chi vorrebbe trarne il proprio vantaggio cessino, e si dileguino. E chiunque per rendere plausibile la novità irregolarissima, che si pretende commettere contro del presente Appaltator generale, và spargendo di poter altri soddisfare ogni ceto di persone con

Tabacchi di assai miglior condizione di quei, che presentemente vi sono, non dee, nè puo meritare credenza alcuna. Maggiori diligenze di quelle, che si sono praticate da D. Antonio Gomes Figueirò, non potranno farsi maggiori da chicchesia, purche non si pretenda di comandare a' venti, e senza solcar le onde del mare farsi approdare i legni da'Paesi rimoti con gonfiarsi le vele in mezzo all'Atmosfera. Il nostro D. Antonio venne, egli è vero, la prima volta a presentarsi in questa Real Corte verso il mese di Marzo, ma le sue offerte non furono punto ricevute, poiche i Supremi Ministri di S. M. credeano, che i nostri Negozianti avessero dimostrato per gl' Interessi Reali quell' ardentissimo zelo, che ora elassi già nove mesi, e dopo assodato con molti fortunati accidenti il negozio, pongono in campo per li proprj loro vantaggi coll' altrui perdita, e ruina. Fu D. Antonio tenuto a bada per quattro mesi, ed allorche era già disperata ogni lusinga di avere migliori offerte, fu con clementissimo Real Dispaccio in data de' 29. del passato mese di Giugno ricevuta la sua offerta di ducati 270. m, di cui siamo sempremai costretti a ripetere di non esservi stata maggiore in tutti i tempi trasandati. Or potea D. Antonio, ed il suo Socio D. Giuseppe Lopez Rosa pensare alla provista de' Tabacchi per lo Regno di Napoli prima dell'ultimo giorno di Giugno, in cui fu assicurato con promessa Reale di doversi a lui concedere l' Appalto generale? In Genova, ed in Livorno non ve n' erano di buona qualità, ed Errico di Giovanni si trattiene colà espressamente per far subito incetta de' migliori, che vi capiteranno, non mancandogli per tal effetto nè pronto il danajo, nè l'assistenza de' Negozianti principali di quella Piazza. Ed è vanità il credere, che altri ne abbia colà di buona qualità a propria disposizione. Non v'ha dubbio, che fin da' 10. d' Agosto sia partito d' Amsterdam il Convoglio con carico grande di Tabacco, e con 10. Casse dirette al nostro D. Antonio, siccome dalle lettere, e polize di carico puo prontamente giustificarsi, ed è ben noto a Personaggio per tutti i

Ti-

Titoli oltremodo ragguardevoliſſimo. Dicemmo, che oltre le quattro Caſſe fatte già venire da Livorno, ed oltre di eſſerſi comprato il migliore che v'era della Corte, ſe ne comprarono altre Caſſe vent'uno da Cangiano. E troppo fuor di propoſito ſi eſclama dopo due meſi di eſſerſegli uſata violenza, poiche nello ſtato, in cui erano allora le coſe, ſi praticò quel che in altre ſimili contingenze ſi è ſempremai praticato per lo paſſato. E qual altro eſpediente potea allora penſarſi, o eſeguirſi? Richieſto a vantaggiare la ſua offerta in grado di Decima di ducati 258. mila non volle farlo. Dunque con diſcapito di ducati 40. mila dovea rigettarſi l'offerta di D. Antonio Gomes Figueirò di ducati 270. mila maggiore della feſta?

In viſta de' Fatti, che abbiamo ſinora fedelmente eſpoſti, chi non vede, e chiaro non ravviſa, che l' eſtemporanee offerte di ducati 50. mila e piu fatte dopo un meſe e mezzo del poſſeſſo già preſo dall'Appaltator generale, ſono plene di ardire, e di troppo mal conſigliate idee? Dunque dopo di eſſere ſtati invitati tutti per lo ſpazio di piu meſi ad aumentare le loro offerte, ora dopo impegnata la fede, e la parola Reale con un contratto già perfezionato, ed eſeguito a dirittura col Sovrano per l' organo immediato di un ſuo Conſigliere, e Primo Secretario di Stato, e dopo che ſe ne è già divulgata per tutta Europa la fama ſi nodriſce un penſiere quaſi ſagrilego, che poſſa per lo viliſſimo lucro di poche decine di migliaja di ducati crollare una baſe cotanto fondamentale, su cui tutti ſicuramente ripoſano? E v' è forſe biſogno, che ad un Monarca dotato delle doti piu grandi, piu eroiche, e piu luminoſe, che immaginar mai ſi poſſano, venga ora a rammentarſegli quel che Plinio dicea un tempo al ſuo Imperadore Trajano. *Quod Principum diverſam debet eſſe ſortem, quia præcipua rerum ad famam ſunt redigenda.* E per colorire queſto zelo maſcherato degl' Intereſſi Reali, ſarà anche permeſſo di dire, che per lo ſtabilimento di queſto Appalto non potea un Monarca in un ſuo Regno ereditario eleggere quel Supre-

mo Miniſtro, che gli era in grado, e diſpenſare a certe ſolennità, a cui puo eſſere ſolamente addetto il Tribunale del Procuratore di Ceſare? Dunque ſi avranno in queſt'occaſione a ſconvolgere le maſſime piu grandi di ogni ben regolato Governo, e ſi diſputerà dell' Arcano piu Sacro per la mancanza di frivole ſolennità di ordine? Ceſſerà d'inſegnarci *Puſendorf de Jure nat. gent. lib. 8. cap. 6. §. 3.* così: *Humanæ autem leges nihil aliud ſunt, quam ſummi imperii decreta, circa ea, quæ ſubjectis ad ſalutem Civitatis obſervanda ſunt: iſtæ enim leges a ſummo imperio tam in origine, quam in duratione dependent.*

Ma dove ci ſiamo oramai traſportati oltre il biſogno? Il noſtro amabiliſſimo Monarca uſando di quella lodevoliſſima moderazione, ch' è propria del ſuo Real animo, ſi è degnata di preſcegliere cinque Miniſtri dotati di profondo ſenno, e dottrina, affinche eſaminata la materia umiliaſſero al ſuo Trono le loro Rappreſentanze col proprio Parere. Sicche dopo di aver dato conto al Pubblico di quanto era occorſo in queſto affare, fa d'uopo, che ſi venga da Noi all' eſamina de' Fatti, che appariſcono da' Proceſſi, ed alla diſcuſſione di quegli Articoli, co' quali ci luſinghiamo di porre in chiaro, che anche preciſe le regole piu infallibili della pubblica buona fede, neſſun privilegio competa al Fiſco di potere ammettere le nuove eſtemporanee Offerte.

Egli è indubitato per Fatto, che nel paſſato Secolo, e ne' principj del corrente non ſi vide giammai aſcendere l'Arrendamento della ragion proibitiva del Tabacco a ſomma maggiore di annui ducati 217. mila. Nè v' è, chi mediocremente verſato nelle coſe fra di Noi adivenute non ſappia, che molti generali Appaltatori vi conſumarono con perdita irreparabile tutte le loro ſoſtanze. Degno però di rifleſſione ſi è l'affitto conchiuſo nel 1719. di queſto ſteſſo Arrendamento del Tabacco col Marcheſe D. Giuſeppe Piccaluga. Preſentò coſtui la ſua offerta nella Corte di Vienna ſegnata di ſua propria mano. Senza veruna di quelle ſolennità, per cui ora tanto ſi eſcla-

ma,

ma, fu l'offerta ricevuta, ed ammeſſa. E con Real Cedola ſpedita da quella Corte a' 25. Novembre del 1719. ſi ordinò al Vicerè, che a tenore dell' Offerta ſe ne foſſero ſtipolate le cautele. Ed affinche il Contratto, che ſi ebbe già per perfetto, aveſſe tutta la ſua eſecuzione, ſi ſoggiunſero nella Cedola medeſima le ſeguenti parole: *y paraque eſta mi Real determinaçion tenga su entero cumplimento en todas ſus partes derogo por la preſente a todos, y qualquier Reales ordenes y Pragmaticas, que en contrario pudiere haver para eſte caſo, dejandoles en su fuerza y vigor para en adelante*. In eſecuzione di queſto Real Diploma ſe ne ſtipolò l'Iſtrumento dal Vicerè a' 25. Marzo del 1720.. E rimaſe conchiuſo col Marcheſe Piccaluga l'affitto del Tabacco per anni otto, ſei di fermo, e due di riſpetto per l'annuo eſtaglio di ducati 222. mila. Terminarono gli anni ſei ſenza la menoma contraddizione. E ſolamente il Piccaluga nella fine de' medeſimi ſpontaneamente rinunziò all' affitto per gli altri anni due di riſpetto, e propoſe nella Regia Giunta allora eretta del Tabacco dodici Capi di eſcomputo. Come il tutto puo bene oſſervarſi dal Proceſſo, ch'è ancora eſiſtente.

Indi procedutoſi dal Tribunal della Camera al nuovo affitto del Tabacco rimaſe ad eſtinto di candela al Dottor Angelo de Santis per anni quattro per l' annuo eſtaglio di ducati 195050. I principali intereſſati in queſto Appalto furono D. Niccolò Capece Piſcicello, e D. Vincenzo Mormile Duca di Carinaro. Se quai danni ſi ſofferiſſero da coſtoro, e quai precipitoſe ruine recaſſe queſto Appalto alle loro caſe, non v'è certamente chi nol ſappia nella noſtra Città.

Dopo di queſto ſfortunatiſſimo Appalto, l' ultimo che celebroſſi in tempo del glorioſiſſimo, e feliciſſimo Governo di S. M. fu per annui ducati 206. mila. Indi erettaſi la Real Sopraintendenza ſi ſtimò, che queſto Arrendamento doveſſe amminiſtrarſi in Demanio. Ne' primi ſei anni ſe ne ritraſſero certamente que' lucri, che non ſi erano ſperimentati negli affitti paſſati. Ma per le calamitoſe con-

tin-

tingenze accadute nel 1744. delle Truppe nemiche venute alle frontiere del Regno, e dal Noſtro Monarca intrepidamente fugate: per lo Contagio, che cominciato avea ad infeſtar le Calabrie: e per lo traffico, e commercio interrotto ne' mari erafi di nuovo queſto Arrendamento ridotto nel 1745. a ducati 177493., nel 1746. a ducati 187751., e nell' ultimo anno del Demanio a ducati 190. mila.

In queſto ſtato erano le coſe dell' Arrendamento del Tabacco, quando ne' principj del corrente anno cominciò di nuovo ſeriamente a penſarſi di procederne all' affitto. Dopo le piu eſatte diligenze praticate con ogni ceto di perſone in queſta Metropoli, videſi a' 26. Febbrajo del corrente anno preſentata un' Offerta per l' Appalto generale del Tabacco di annui ducati 220. mila ſegnata dall' Avvocato D. Giuſeppe Santoro per perſona nominanda, e fu accettata dal Fiſco. Vi fu appoſto eſpreſſo patto di doverſi ſu la medeſima procedere all' accenſione della candela nella Segreteria di Stato, Guerra, e Marina, ed in quella procederſi per le dipendenze di detto Arrendamento. Si domandò anche eſpreſſamente nel 13. Patto la Real Diſpenſa per l' abbreviazione de' termini di Decima, e Seſta: e che il Fiſco non poteſſe pretendere altro Additamento di ultra Seſta, *etiam ex pacto ſpeciali*, e non oſtante qualunque eſempio in contrario. Diſpenſa per altro ſempremai ſolita a domandarſi, ed a concederſi, in quanto all' abbreviazione del termine di Decima, e Seſta. Giova quì di riferire le proprie parole, con cui queſto patto fu concepito: 13. *Che debbia il Regio Fiſco procurare al preſente contratto legittima Diſpenſa per li termini di Decima, e Seſta, cioè la Decima a giorni quindeci dal giorno dell' eſtinzione della candela a tutto paſſata, e la Seſta a giorni venti a die captæ poſſeſſionis, ſenza poterſi ricevere altro additamento, nè ultra Seſta, oſſervandoſi ex pacto lo ſtabilito dalla Prammatica, nè poſſa il Fiſco giovarſi delle Giudicature voleſſe addurre in contrario, e degli ordini in contrario dati da S. M. per ſimili occorrenze.*

Sen-

Sentasi ora con quai termini precisi si degnò S. M. non solamente di accordare la Dispensa per l'abbreviazione domandata della Decima, e Sesta, ma di benignamente assicurar l'Offerente, che per qualunque titolo, e causa non avrebbe ammessa altra prelazione di Additamento. Ecco le proprie parole del Real Rescritto in data de' 6. Marzo del 1748. *El Rey, a quien he hecho presente la oferta de D. Joseph Santoro para el asito general del Arendamiento del Tabaco con las postillas de V. S., ha venido en aprovar ana, y otras, y en acordar que passados los terminos de decima, y sexta, no concederà S. M. prelacion a alguna persona bajo qualquier titulo, y causa, y participo a V. S. esta su Real Resolucion para su inteligencia, y para que pueda pasarla a la noticia del oferente. Però como S. M. no quiere, que se nombre el Delegato, y la Junta si no despues de establezido el asito, assi servase V. S. remitirme los esemplares del bando, que se estan ay formando, para que ya pueda embiarlos en las Provincias con el correo de Sabado proximo, y llegar de ellas los resquentros del recivo para el dia 30. del corriente, en que se encenderà la candela, y avisarme lo mas que ocurra en el assumpto.*

Dopo di essersi dal Fisco accettata la mentovata offerta, e dopo l'anzidetto Real Rescritto pubblicaronsi in questa Metropoli, ed in tutte le Provincie del Regno i Bandi col pregio di avere nel suo aspetto il nome veneratissimo di S. E. il Signor Marchese Fogliani, che alle tante serjssime cure dello Stato a lui meritevolmente addossate, volle unirvi anche questa per animare maggiormente tutti a vantaggiare gl' Interessi Regali di questo ben rilevante Arrendamento. Nel giorno prefisso de' 30. Marzo si accese nella sua Segreteria di Stato la candela. L'Avvocato D. Giuseppe Santoro accrebbe alla sua offerta di ducati 220. mila altri ducati mille. Comparve poi D. Carlo Andrea Sbordone, e per persona nominanda, che poi già si seppe esser quella di D. Salvadore Cangiano, e suoi Socj offerì altri ducati 14. mila, con patto, che dovesse accendersi la candela *ad finem providendi*. Così

fu

fu eſeguito , ed a lui rimaſe l' affitto per ducati 235. mila .

A' 10. Aprile di detto corrente anno fu acceſa la candela a tutta paſſata . Comparve D. Baſilio Palmieri , e per perſona nominanda offerì altri ducati 500. Il detto Sbordone giunſe a ducati 236. mila . E D. Giuſeppe Santoro offerì altri ducati mille . Alla perfine rimaſe l' affitto a D. Baſilio Palmieri per perſona nominanda per annui ducati 250. mila.

A' 11. Aprile da D. Carlo Andrea Sbordone fu preſentata la Decima ſull' affitto rimaſto a tutta paſſata a beneficio di Palmieri . Si pubblicarono a' 18. Aprile di nuovo i Bandi per l'accenſione della candela in grado di Decima . Fu eſpreſſamente notificato D. Baſilio Palmieri d' ordine dell' Eccellentiſſimo Signor Marcheſe Fogliani , affinche per la ſera de' 25. dello ſteſſo meſe di Aprile aveſſe accudito nella ſua Segreteria per doverſi accendere la candela in grado di Decima . E non mancò di riſpondere , che avrebbe aſſiſtito nell' ora , e luogo deſignatogli . Ed in fatti nella ſera de' 25. Aprile acceſaſi la candela in grado di Decima , rimaſe allo ſteſſo Sbordone coll' offerta di altri ducati 1000. ſenza la menoma contraddizione. Ed ecco come rimaſto l' affitto per ducati 258. mila ſi nominò la perſona di D. Salvadore Cangiano , e di tutti i ſuoi Caratarj , con eſſerſi fatti tutti i ſoliti adempimenti .

Era intanto ſpettatore neghittoſo D. Antonio Gomes Figueirò di quanto era occorſo per lo ſpazio di quaſi quattro meſi . Era egli venuto in queſta Real Dominante , e ritornato nell' Alma Città di Roma per conferire co' ſuoi Socj . Nulla avea potuto conchiudere , poiche le ſue Offerte , ed i ſuoi Progetti non erano ſtati punto ricevuti dal primo Secretario di Stato , a cui ſi era egli indirizzato . Ma finalmente vedendoſi , che tutte le pratiche , e le più ſopraffine diligenze uſate in queſta Metropoli , ed in altre Piazze d' Italia erano ite a vuoto , e che erano vane le luſinghe di attendere offerte maggiori de' ducati 257. mila , ſi diè favorevole adito a D. Antonio di preſen-

sentare la sua Offerta di ducati 270. mila . La presentò egli a' 18. del passato mese di Giugno a dirittura a S. M. Ed è assai rimarchevole il primo Patto, con cui diede principio alla sua Offerta. *Primo accettando, e lasciando nel loro vigore i patti, e postille fiscali fatte nell' offerta dell' Avvocato D. Giuseppe Santoro, soggiungo, che la mia domanda, e l' accordo, che dovrà meco stabilirsi debba seguire con decreto della M. V., onde non debbano entrare i termini legali a me Ignoti di decima, sesta, ed ogni altro additamento, perchè le misure, che devo prendere co' miei Amici lontani in Portogallo, ed Olanda non mi permettono di stare su l' incertezza.*

Primache Sua Maestà impegnasse la sua Real parola su di questa nuova Offerta, di suo Clementissimo Sovrano Comando volle, che tutto si partecipasse a D. Salvadore Cangiano, ed a tutti i suoi Caratarj nella forma piu solenne. Ed ecco l' Atto, che se ne formò, di cui giova moltissimo di trascrivere le proprie parole. *Questa sera li ventuno del corrente mese di Giugno si sono portati in casa dell' Illustre Marchese Spettabile Presidente del S. R. C. Signor D. Carlo Danza Delegato dell' Arrendamento del Tabacco, ove altresì trovavasi l' Illustre Marchese Signor D. Carlo Mauri Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, li magnifici D. Salvatore, e D. Gasparre Cangiano Padre, e figlio. Il magnifico D. Giuseppe Cangiano figlio del magnifico D. Niccola, impedito per indisposizione di male di podagra. Il magnifico D. Niccola di Mase Batangelo, e 'l magnifico D. Gennaro Vernucci Caratarj dell' Affitto dell' Arrendamento divisato, posto in testa del magnifico D. Gio: Battista Parise, alli quali l' accennato Illustre Marchese Signor Presidente del S.R.C. Delegato disse, che per lo medesimo affitto era stata presentata offerta di ducati duecento settantamila annui nelle mani dell' Eccellentissimo Signor Marchese Fogliani Consigliere di Stato, e Secretario di Stato del Dispaccio di Guerra, e Marina, e che dall' oblatore della stessa erasi domandato, che se gli fusse liberato senza altro atto di accensione di candela. Per lo che desideravano gli*

enunciati Illustrissimi Signori Ministri sapere, se volevano attendere al detto affitto per la stessa somma, o per altra maggiore, che volessero offerire; allorchè risposero uniti gli anzidetti Caratarj, che affatto non intendeano attendere al detto affitto, a cagion che non facea per essi per maggior somma di quella, che aveano offerito. Anzi soggiunse il predetto magnifico D. Salvadore Cangiano; purchè si vedesse libero dal detto Affitto, avrebbe donato a S. M. (D. G.) qualche somma del suo avere.

Adempiuto anche a questo religiosissimo Real Comando, a' 26. Giugno si accettò dal Fisco l' Offerta del Figueirò con tutti i Patti contenuti in quella dell' Avvocato D. Giuseppe Santoro. Onde a' 29. Giugno pubblicossi il Sovrano Diploma, con cui restò conchiuso, e perfezionato il contratto dell' anzidetto Figueirò, di cui non possiamo fare ammeno di trascriverne esattamente le individuali parole. *Informata la Maestà del Re Nostro Signore di quanto si è diffusamente rappresentato da loro Signori Illustrissimi con consulta in data delli 27. del cadente, intorno alla nuova offerta presentata da D. Antonio Gomez Figueirò in somma di docati 270. mila l' anno per l' affitto dell' Arrendamento del Tabacco, in vece delli docati 258. mila offerti dal Cangiano, ed intorno a i patti, co' quali egli chiede, per detta somma l' Affitto; Si è servita la M. S. conformarsi in tutto al parere delle Signorie loro Illustrissime, dispensando a tal' effetto alle Leggi, Prammatiche, e Stile de' Tribunali, che prescrivono in contrario, in maniera tale, che resti col Figueirò conchiuso, e perfezionato il contratto secondo la sua offerta, e postille del Fisco, senza accensione di candela, e senza ammettersi verun' altro additamento o di Decima, o di Sesta. Lo prevengo d' ordine del Re a loro Signori Illustrissimi, acciò diano subito le providenze convenienti per la conchiusione del contratto col riferito Figueirò, regolandosi in tutto con le Postille Fiscali apposte nella sua offerta, che annessa a tal' effetto restituisco; e dando insieme gli ordini opportuni, perchè si restituiscano al Cangiano, e Compagni le cautele, e biglietti da essi dati, e*

restino

reſtino in oltre ſciolti, e liberi dall' obbligo contratto colla Regia Corte per cagion dello ſteſſo affitto.

Queſto, queſto sì è quel Real Diploma, che appena pubblicatoſi nella noſtra Metropoli non eccitò ſentimenti d'invidia al Figueirò, ma di generale irriſione, e compatimento, quaſi che in Regni ſtranieri andaſſe in traccia della propria ruina. Lo compatì piu d'ogn' altro D. Salvadore Cangiano, credendo l' offerta ſtrabocchevoliſſima, giacche fra' ricorſi fatti alla Maeſtà del Re Noſtro Signore eſclamava prima così in uno di eſſi: *Si è fatto gloria di dimoſtrare, e di cercare il vantaggio del ſuo Principe, e Signore, e deſiderarlo, e promoverlo: ha fatto così vantaggioſa offerta per lo Real Erario dell' Affitto dell' Arrendamento del jus probibendi del Tabacco, e ſuſſeguentemente ha procurato nell' accenzion delle candele di ſempre più creſcerla, ed augumentarla, ſinchè il detto affitto è a lui rimaſto per ſomma così eſorbitante, quanto ſi è quella di ducati duecento cinquantaſettemila quattrocento ventiotto, e grana 48. l' anno, coſa che non ſi è mai inteſa. E queſto in quale ſtato Sacra Maeſtà? Nel tempo, che l' Arrendamento ſuderto era così ſtrabocchevolmente deteriorato.* Quindi non fia maraviglia, ſe in vece di querelarſi della Sovrana Real determinazione, domandò ſubito unitamente co' ſuoi Caratarj la caſſazione dell' Obbligo ſtipolato *penes acta* di queſto Arrendamento: come ottenne con Decreto degli 8. del paſſato meſe di Luglio.

Queſto, queſto sì è quel Real Diploma, di cui ſe ne ſono già traſmeſſe le copie in tutta Europa. In vigore di queſto ſe ne ſono da D. Antonio Gomez Figueirò, e dal ſuo Socio D. Odoardo Lopez Roſa partecipati gli avviſi a' loro Corriſpondenti in Lisbona, in Siviglia, in Amſterdam, ed in tutte le Piazze d' Italia. E dopo elaſſi due meſi con queſto ſteſſo Real Diploma ſe ne preſe da eſſoloro il poſſeſſo fin dal primo del paſſato meſe di Settembre, in cui ſi ritruovano ora piu che mai ſicuriſſimi ſotto la feliciſſima, e potentiſſima Real Protezione.

Or quai ſono i termini, per cui ſi avvanzano preſentemen-

te nuove Offerte, dopo che le raccolte ubertose nell' America, il Commercio, e Traffico ristabilito in Europa, e l' avvedutissima diligenza del Signor Marchese Luogotenente Delegato hanno posto in un nuovo aspetto il negozio? Sicche, se tanti accidenti non combinavansi a favore del Figueirò, dovea egli rimanere solo a piangere la sua rovina. Ed ora, che la sorte gli è arrisa propizia, verranno altri con fronte lieta, e serena a raccoglierne intempestivamente sicurissimo il frutto? E chi sono mai codesti nuovi Obblatori? Può D. Salvadore Cangiano, che per la sua Offerta in grado di Decima di ducati 257428. esclamava di non essersene giammai intesa simile nel Regno, mutar linguaggio in un subito, quasi che ancor egli dalle rive del Tago, o del Tamigi venisse ora la prima volta nelle placidissime acque del Sebeto? E non fu egli colui, che invitato a concorrere all' offerta presentata dal Figueirò, rendea grazie immortali all' Altissimo, di vedersi libero, e scevro da un precipizio imminente? E non fu egli, che richiestone formalmente di Sovrano Real Comandamento avanti tutti i Signori Ministri della Giunta ne fè rogare un' atto a' 21. del passato mese di Giugno, che leggesi nel Processo corrente, in cui rinunziò a qualunque suo diritto, e ragione? Ed ora dopo lo spazio di quattro mesi risvegliato di nuovo da quel letargo, in cui rimase sopito dopo l' offerta del Figueirò, ricorre di nuovo a S. M.? Ed ora gli si sono risvegliati nell' animo i titoli certamente glorioſi, ed i sentimenti degni d' ogni fedele Vassallo, di vantaggiare gl' Interessi Reali, qualora però possano questi unirsi col giusto, e colla pubblica buona fede, che è il primo oggetto del nostro amabilissimo Monarca? Ma chi non vede, che espressioni, e sensi sì opposti a quei di prima intorno a questo Appalto generale del Tabacco sorgono dal vero principio, di aver veduto assicurato almeno per ora il negozio? E questo si è parimente il vero motivo, per cui con mendicati pretesti si va esagerando di essersi a lui tolte a forza le vent' uno casse di Tabacco di Avana per venderle all' odierno Appaltator generale.

Ma

Ma quai querele piu ingiuſte di queſte, ſe i fatti del tutto oppoſti a queſte voci, che ſi ſpargono al Pubblico, appariſcono da' Proceſſi? Nel Capitolo 5. dell' offerta di D. Giuſeppe Santoro fu permeſſo dal Fiſco, che l' oblatore poteſſe commettere rolli 300. di Tabacco in Corda, e Caſſe 15. di dodici Ramiere per una di Avana, e che non reſtandogli l' affitto foſſe ſtato tenuto il Regio Fiſco a fargli pagare il prezzo di detti Tabacchi ſu i conti originali delle prime quantità, che pervenir doveano all' Affittatore. In vigore di queſto patto immiſe il Cangiano Caſſe 21. di Avana. Rimaſto poi l' affitto a D. Antonio Gomez Figueirò, comparve lo ſteſſo Cangiano a' 3. Luglio del corrente anno avanti il Signor Delegato, per aſtringere l' Arrendatore a riceverſi i detti Tabacchi, e pagarne il prezzo ſecondo il detto Capitolo dell' Offerta, o a dargli licenza di poterli altrove traſmettere. Non ſi potè convenire nel prezzo; onde fu permeſſo a Cangiano di poter eſtrarre i Tabacchi fuori Regno. Convenuto però finalmente il prezzo, ſi fece il Contratto. Non fu però contento eſſo Cangiano del ſemplice Contratto paſſato col Figueirò. Ricorſe dal Signor Delegato, a cui avendo eſpoſto il Contratto già fatto, volle impetrarvi l' Autorità Fiſcale. Ed in effetti dalla Regia Giunta a' 16. del proſſimo paſſato meſe di Agoſto ſi ordinò l' eſecuzione del Contratto medeſimo. E quantunque giuſta la Convenzione il prezzo de' Tabacchi pagar ſi doveſſe a ducati 600. la ſettimana, per dimoſtrarſi maggior eſattezza volle il noſtro Appaltator generale ſoddisfare immantinente, e propriamente a' 24. dell' anzidetto meſe di Agoſto ducati ottomila, e cinquecento: ſiccome coſta dal pagamento per mezzo di una fede di credito del Banco di S. Eligio. Come dunque gli è ora permeſſo di eſclamare, che ſiaſi a lui uſata forza, ed indotto menomo pregiudizio nella vendita de' Tabacchi?

Sentiamo anche con maraviglia dirſi nell' ultimo Ricorſo della nuova Offerta di ducati 50. mila fatta da Cangiano, che le grazie del Principe non debbono giammai intenderſi in pregiudizio del Terzo, e de' ſuoi fedeliſſimi

Sud-

Sudditi. E lo ſteſſo ripeteſi nel Ricorſo dell' altra offerta di ducati 55. mila preſentata da D. Baſilio Palmieri con aggiugnervi, che non potea la grazia del Principe recar pregiudizio alla ragione già da lui acquiſtata: Ma di quai grazie ſi ragioni, non arriviamo a comprenderlo. Se vuole intenderſi la grazia accordata per l' abbreviazione della Decima a giorni quindici, e della Seſta a giorni venti troppo dimoſtraſi ignaro delle coſe del noſtro Regno, quaſi che non ſappia di eſſere ſtate queſte Diſpenſe ſempremai uſualiſſime, e che tutto giorno con conſulte del Tribunal della Regia Camera ſi concedono a richieſta di qualunque Obblatore, che la domandi. E poi nè anche il fatto ſuſſiſte riſpetto al Figueirò. Fin dacche l' Avvocato D. Giuſeppe Santoro preſentò a' 26. Febbrajo la ſua offerta di ducati 220. mila, domandò non ſolamente l' anzidetta abbreviazione di Decima, e Seſta, ma che il Fiſco per patto ſpeciale non poteſſe per qualunque preteſto ricevere Additamento maggiore di ultra ſeſta. E così precedente accettazione del Fiſco, e Conſulta de' Signori Miniſtri della Giunta ſi degnò S. M. di ordinare col ſuo Real Reſcritto, che abbiamo riferito di ſopra, in cui parimente S. M. impegnò la ſua Real parola, che ſpirato il termine di giorni venti della Seſta, non avrebbe ricevuto altro qualunque maggiore Additamento. Su di tale offerta avvalorata di queſta Real Diſpenſa, e promeſſa ſi acceſe la candela, e tutti i Concorrenti offerirono. E così in grado di Decima rimaſe l' affitto al Cangiano per ducati 257428. Or dopo preſo il poſſeſſo non era egli il Cangiano, o chiunque altro aveſſe offerto allora ſumma maggiore ſicuriſſimo, che paſſati i giorni venti non v' era punto da temere di qualunque piu vantaggioſo Additamento?

Appena eſtinta la Candela in grado di Decima, preſentò il Figueirò a S. M. l' Offerta maggior della Seſta di ducati 270 mila, ed eſpreſſamente diſſe, che li offeriva cogli ſteſſi patti, condizioni, e leggi contenute nell' Offerta di Santoro. Sicche non fu a lui accordata alcuna grazia, o ſpecial Privilegio. E ſiccome il Cangiano, e qua-

lun-

lunque altro Obblatore decorsi i giorni venti dopo preso il possesso non potea, nè dovea dubitar di vantaggio di essere amosso dall'Affitto per qualunque altro Additamento: Così dee esserne sicuro il Figueirò dopo di avere preso il possesso fin dal primo di Settembre, poiche passati non solamente i giorni venti, ma un mese, e mezzo, non si è vista per pensiere altra Offerta. Or dunque quai sono in ciò le grazie, ed i Privilegj accordati specialmente al Figueirò? Dovrebbe egli essere di peggior condizione di tutti, perche fu il primo ad offerire ducati 40 mila di piu, dopo che tutti gli altri aveano creduto, che questa Offerta era strabocchevolissima, ed azzardosa?

Sembraci però di sentire susurrare fra denti, che le opposizioni da Noi addotte in esclusione dell'Offerta di Cangiano, non possano affatto militare contro dell'altra presentata da D. Basilio Palmieri. Si dirà, che essendo a lui rimasto prima l'affitto in ducati 250 mila, non gli si praticò la compiacenza medesima di fargli nota giuridicamente l'Offerta del Figueirò: Che la Grazia accordata al medesimo di doversi ricevere la di lui Offerta senza nuova emanazione di Bandi, e senza accensione di Candela, recò a lui pregiudizio, e lo privò della ragione, che gli si era acquistata di potere licitare di nuovo sulla detta offerta di ducati 270 mila. Si dirà che le solennità degl' Incanti, e dell' accensione di Candela, come prescritte per legge comune, e richieste per stile, e consuetudine del nostro Regno, non possano ometterssi senza recar pregiudizio alla ragione del Pubblico, ed all'utile di chiunque volesse prendervi interesse, giusta l'insegnamento di Fabio Capece Galeota *Respons.* 14. *n.* 14. & 16.

Per rispondere a questa obbiezione basterebbe dire con buona fede, che essendosi offerta la Decima da Cangiano, si emanarono su la medesima i nuovi Bandi, e nell'accensione della candela in grado di Decima fu espressamente notificato D. Basilio Palmieri. Nè volle in grado di Decima offerire altra somma. Ed a' 12. del corrente mese

di

di Ottobre si sente la prima volta, che fin da quel tempo si era protestato di voler riserbare sua ragione in grado di Sesta, del che non ve n'è il menomo Documento. Ed allora da tutti i Signori Ministri, e da S. E. il Signor Marchese Fogliani presente in tutte le accentioni della Candela giustamente si pensò, che avendo egli già rinunziato prima alla sua ragione, dovea solamente poi farsi nota a Cangiano la nuova Offerta del Figueirò. E così avrebbe pensato chiunque non abbia la mente disposta all'idee de' nostri cavilli Forensi. E che sappiamo Noi, se quai trattati vi erano in quei tempi col Cangiano, e la persona nominanda dal Palmieri? E perche almeno questa persona nominanda se ne stiede in alto silenzio per tutto il mese di Luglio, ed Agosto? E perche almeno non comparve dopo i venti giorni, che l'odierno Appaltator generale avea preso il possesso? La vera ragione però si è quella, che si è tante fiate da Noi ripetita, di aver voluti tutti venire a Negozio sicuro, e lasciare intanto il Figueirò a' pericoli, che gli sovrastavano, e che tutti generalmente gli presagivano. Ove però questa mancanza di solennità delle nuove subastazioni voglia esaminarsi a dovere, siamo costretti a dire, che troppo ardita, e quasi sagrilega sia l'impresa, dovendo entrarsi negli ultimi penetrali del Tempio, in indagando da presso fin dove si estenda la facoltà di un Monarca in un Regno ereditario. E quando ciò avesse a permettersi, sarebbe forse questo il caso di una frivolissima Dispensa delle solennità delle subastazioni prescritte solamente dalle leggi civili? E si dovrebbe ciò esaminare nelle circostanze presenti, in cui a tutti era noto di non esservi stato giammai nella rendita del Tabacco affitto maggiore di ducati 222 mila, ed in cui dopo le piu esatte, ed impegnate diligenze fatte non solamente da tanti Ministri, ma dallo stesso avvedutissimo, e zelantissimo Primo Secretario di Stato si era evidentemente conosciuto, che non potea sperarsi offerta maggiore di ducati 258 mila?

Precise però queste individualissime circostanze, che rendo-

no

no la materia piu chiara della luce del ſole, riflettaſi, che ſono dalle leggi civili preſcritte nelle vendite delle coſe Fiſcali le ſolennità delle ſubaſtazioni giuſta il diſpoſto nella *L.* 1. *C. De Fide & Jure haſtæ Fiſc. Lib.* 10. Ma ciò ſi preſcrive, qualora tai vendite ſi facciano dal Procuratore di Ceſare, o dal Procuratore del Fiſco, in luogo di cui è ſucceduto nel noſtro Regno il Tribunal della Regia Camera. Ma chi ſi è ſognato mai finora di dire, che le ſteſſe ſolennità ſieno neceſſarie, qualora le vendite medeſime ſi facciano dal Principe, o da perſona da lui ſpecialmente deputata. Leggaſi su tal propoſito quel che ſcriſſe il Cardinal de Luca *De Regal. Diſcurſ.* 81. *n.* 14. Queſto Savjſſimo Porporato parlando appunto della ſolennità delle ſubaſtazioni dice così. *Quo vero ad alteram, dupliciter reſponderunt, primo ſcilicet id procedere in appaltibus, vel alienationibus, quæ fierent per Procuratorem Fiſci, cujus facultas ita reſtricta eſt, non autem ubi fiunt per alium ad id deputatum a Principe.*

Ed egli è ſtraniſſimo il ſentirſi, che queſta diſpenſa di ſolennità accettata per altro dal Fiſco, e conſultata da' Signori Miniſtri ſi pretenda di richiamarla in dubbio nel noſtro Monarca, quando nè anco ſi è controvertita ne' Vicerè. Così ragionando de' Vicerè di Sicilia, laſciò ſcritto Maſtrillo *De Magiſtratibus Lib.* 5. *Cap.* 6. *n.* 180., ove aſſeriſce: *Proreges poſſe vendere, & alienare abſque ſubhaſtationibus, & ſolemnitatibus; nam habentur tales venditiones, ac ſi factæ eſſent ab ipſo Rege.*

Ne' termini però piu preciſi de' Vicerè del noſtro Regno, e particolarmente ove ſieno muniti di ſpeciale mandato del Re compilò i ſuoi Conſigli 53. e 54. il Reggente *de Ponte*, ſcrivendo a favore di D. Franceſco Larcari. Dice egli, che le ſolennità delle ſubaſtazioni richieſte dalle Leggi, non ſono affatto neceſſarie, ove tai contratti ſi celebrino dal Vicerè con mandato particolare del Sovrano, che non puo, nè deve eſſere aſtretto ad oſſervarle: Che queſta ſia ſtata la pratica inconcuſsa nel noſtro Regno: e che ſia una ſpecie di ſagrilegio il voler diſputare, ſe poſſa il Re togliere le ſolennità preſcritte nella

vendita delle cose Fiscali. Così questo gravissimo Ministro assai pratico delle cose del nostro Regno insegna nel citato *Consil. 53, n. 4. Unde cum leges requirentes solemnitates subhastationum, loquantur in procuratore Fisci, cui fuit limitata potestas vendendi nisi cum certis solemnitatibus, meritò non potest inferri ad venditiones, quas faciunt Proreges uti procuratores, nam tales venditiones habentur, ac si faceret proprius Rex, dicit tex. in d. l. 1. ff. de offic. procur. Cæs. Et dum princeps contrahit, in contrahendo habetur, ut privatus, dicit Castrens. in l. princeps, ff. de leg. Felyn. late, cap. 1. col. 2. ubi etiam Dec. col. 1. de prob. & propterea remanet ex ea obligatus, uti quilibet privatus, de quo per Cyn. & civilitas in l. digna vox, C. de legib. per Abb. & Canonist. in præcitato, cap. 1. de probat. & si tunc utitur jure privati, & tanquam privatus contrahit, & obligatur, meritò, dum venit ipse, vel suus procurator cum particulari mandato, non sunt necessariæ aliæ solemnitates, nisi, quæ reperiuntur in contractibus privatorum, in quibus solemnitas subhastationis non est necessaria, hinc dixit Jacob. in sua investit. feud. in ver. princeps, septima limit. non reperivi jure cautum, pro convalidanda venditione principis, requiri subhastationem, & subdit nunquam hoc observatum, & licet reprehendat Bal. in l. 1. C. de hæred. vel act. vendit. tamen intellexit, quia Bal. non loquitur in venditione faciendâ per principem, suumque procuratorem, sed per Fiscum, & idem tradit eleganter Afflict. in Constit. Regni Dohanæ secreti, septimo not. per quæ fit in proprio casu tradidit Minado. in Constit. Regni, in aliquibus, not. 5. num. septimo, qui rogo videatur, cum loquatur in Prorege vendente, uti procuratore Regis: Princeps enim solutus est legibus, imo contractus cum ipso celebratus, vim legis obtinet, dicit tex. in l. pen. C. de donat. inter vir. & uxorem, cum similib. & in tantum cum alio contractus ligatur, in quantum non sit inequalis conditio inter Principem, & privatum cum eo contrahentem, & propterea dicitur, quod tunc utitur jure privati, de quo latius Jas. in l. ex imperfecto, C. de testam. Sed quod quo ad solemnitates, quas*

ipse princeps statuit in venditionibus faciendis rerum fiscalium per suos ministros, uti ministros, ipse pariter ligetur, hoc non reperitur jure cautum, cum sit legibus solutus, & non includitur persona loquentis. Et num. 15. *Secundo dixi, quod est consuetà subhastatio, imo consuetudo est contraria, de qua tacta vit Jacob. in loco præallegato, & Domin. Minado. ubi supra, qui loquitur in Regno in nostris Proregibus, & sic in facto est demonstratum ex innumeris venditionibus, passim, & indistincte, diversis temporibus factis, & quæ in dies quotidiè fiunt, ultra depositionem Dominorum Regentium, Reverterii, & Salernitani, & aliorum quamplurium testium fide dignorum, & aliàs si eisdem solemnitatibus adstricti essent, Proreges vendentes cum speciali mandato, cum quibus vendere debet procurator Fisci, frustra mandata fierent, particularia a Catholica Majestate, si quidem sufficeret, quod venderet Regia Camera, seu procurator Fisci, & hæc consuetudo summam habet rationem.* Et n. 61. *Et ultimò fuit suggestum aliud, quod (non sine maximâ admiratione de eo est tractandum, videlicet) quòd de jure, non potest ipse Rex supplere, & tollere solemnitates requisitas in alienatione rerum fiscalium, quodque omnes illæ intervenire debent, dum ipse Rex alienat, verè res inaudita, ut Princeps causa omnium causarum, secundum Bal. in capit. Ecclesia Sanctæ Mariæ, ut lite pend. ob quod de ejus potestate non est inquirendum, imò est sacrilegium de illa disputare, in l. secunda de crimin. sacril. & in constitutione Regni disputare, ut ipse, inquam, sit subditus legi, ac non possit tollere ipse lex animata in terris, omnia quæ sunt juris positivi (ut supra est fundatum), & si illius contractus vicem legis obtinent, quomodo super illis ex civilibus solemnitatibus indultis super alienationibus faciendis per ejus ministros est arguendum ad suos proprios contractus, & postquam est supra fundatum per veras decisiones, hanc solemnitatem sub hastationis esse de jure civili, Principem ad eam non astringi, & omnes solemnitates suppletas,*

Sarebbe di nostro sommo gradimento, che si volesse far uso

nella ſpecie, in cui ſiamo, del Reſponſo Fiſcale 14. del Reggente *Fabio Capece Galeota*. Eraſi in quei tempi venduta parte della Giuriſdizione della Terra di Rocca del Raſo, precedenti legittime ſubaſtazioni, ed accenſioni di Candela. Finalmente Gio: Tommaſo Marcheſani preſentò al Vicerè un' offerta di ducati 6000. maggiore di tutte le altre, che eranſi avute, nell'atto dell' accenſion della candela ſeguita nel Tribunal della Regia Camera. Stimò il Vicerè di riceverla, diſpenſando a qualunque ſolennità, e particolarmente di nuova accenſione di candela. Di là a poco ſopravvenne altra offerta di ducati 7500. Intrapreſe *Fabio Capece Galeota*, facendo da quel valent' Uomò, ch' egli era, le parti di Avvocato Fiſcale. Diſſe in quel ſuo Reſponſo, che il Contratto era nullo, dacche il Vicerè non potea diſpenſare alle ſolennità delle ſubaſtazioni, che doveano conſiderarſi, come di pubblico diritto, ed in pregiudizio di tutti quei, che poteano avervi intereſſe del proprio utile. Soſtenne, che il Fiſco a guiſa de' Minori dovea eſſere reſtituito *in integrum* non ſolamente avverſo il danno patito, ma anche avverſo il lucro, che ommette. Fece il maggior fondamento, che la nuova offerta di ducati 7500. era venuta quaſi nello ſteſſo momento, ed *in continenti*. Quindi conchiuſe, che la nuova offerta eccedente la Seſta dovea in ogni conto riceverſi: tanto piu che non trattavaſi di affitto di Reali Arrendamenti, ma di vendita di coſe Fiſcali, onde parea che non entraſſe la Prammatica emanata a' 31. Settembre del 1631. regiſtrata nel Titolo 71. *De Offic. Procurat. Cæſar.* Diſcuſſoſi però il negozio nel Regio Collateral Conſiglio prevalſe la pubblica fede impegnata dal Vicerè. Si rimiſe l'affare nel Tribunale della Regia Camera per eſaminarſi di giuſtizia, dove piu non ſe ne parlò, ed il Marcheſani rimaſe nel pacifico poſſeſſo della compera da lui fatta. *Facta de prædictis relatione per Regiam Cameram in Collaterali Conſilio; referente Domino Præſidente D. Joanne Enriquez cauſæ Commiſſario, fuit cauſa ad Regiam Cameram remiſſa, quæ de juſtitia provideret; nec poſtea deciſam fuiſſe pro comperto habui.*

Ecco

Ecco quai ſono gli eſempj, che abbiamo nel noſtro Regno intorno alle Diſpenſe delle ſolennità di ſubaſtazione, e di accenſion di candela ne' tempi, in cui non era ancora dall' Alta Provvidenza ſtabilito, che il Regno ceſſato già di eſſere Provincia, doveſſe godere di nuovo la fauſtiſſima ſorte di avere la preſenza del proprio amabiliſſimo Principe. Ed ora, che dallo ſteſſo Monarca per noſtra fortuna preſente ſi è celebrato con tanta matura cognizione un Contratto per mezzo di un Conſigliere, e Primo Secretario di Stato dovrà l'Europa, per cui ſe n'è pubblicata la fama, ſentire ſenza ammirazione, ed orrore, che ardiſcaſi di attentarſene la nullità per non eſſerſi ſerbate quelle ſemplici ſolennità, che i Principi preſcriſſero a' loro Magiſtrati?

Sciolta queſta prima del tutto inſuſſiſtente obbjezione con egual coraggio anche ne' termini di rigoroſa giuſtizia, eſamineremo, che non ſia in ſtato il Fiſco dopo perfezionato, ed eſeguito il contratto col Figueirò di ricevere nuove Offerte per vantaggioſe che ſieno. Qui non imploriamo la pubblica buona fede, ma quell'eſatta, ed imparziale giuſtizia, fra i cui termini ha comandato S. M. di eſſere conſultato. Non v' è coſa piu ovvia a ſentirſi de' tanti, e sì numeroſi Privilegj, de' quali credeſi il Fiſco a diſmiſura fornito. E pure oh come queſta materia ſi è involta tra la confuſione di denſe tenebre, o per l'ignoranza de' veri principj, o per quelle umane paſsioni, di cui il noſtro animo ben di rado è diſgombro!

Fra i tanti Privilegj, che ſi attribuiſcono al Fiſco, ritroviamo annoverato anche quello del tacito Patto *additionis in diem*. E ci ſia permeſſo di dire, che tanti, e tanti Autori ne parlano, ſenza prenderſi punto la briga di ripetere la coſa da' ſuoi principj, e di eſaminarne il vero, e ſolido fondamento. Si sa molto bene, che per le Leggi Romane diceaſi appoſto il Patto *additionis in diem*, qualora la compra, e vendita anche precedenti gl'Incanti celebravaſi con legge eſpreſſa, che ſe altri fra un certo tempo ſtabilito offeriſſe prezzo migliore, ſi aveſſe la prima vendita per reſciſa. Or ſentaſi come ſi è penſa-

to,

to, che questo Patto tacitamente, ed indefinitamente si dovesse sempremai intendere apposto in tutte le vendite, ed affitti di robe Fiscali. Pretendesi di potersi ciò ritrarre dal Testo nella *L. si tempora C. De Fide, & Jure hastæ Fiscalis, & Adjectionibus*. Erasi presentata all' Imperadore un offerta, che credeasi vantaggiosa per essere ricevuta. Con Imperial Rescritto si ordinò, che la presentasse al Razionale della Provincia, che era appunto uno di quei minori Magistrati, che in certi tempi dell'Impero si mandarono nelle Provincie per assistere a' Vettigali sotto i Conti, o sieno Palatini delle Sacre Largizioni. Il Rescritto però contenea la clausola, che l'offerta giusta di prezzo maggiore dovesse essere ricevuta, qualora i tempi stabiliti negl' Incanti Fiscali, e nelle Aste lo permettessero. Ecco le proprie parole del Testo. *Si tempora, quæ in fiscalibus auctionibus, vel hastis statuta sunt, patiuntur: cum etiam augmentum te facturum esse profitearis, adi rationalem nostrum, ut justum uberioris pretii oblationem admittat.*

Or questo Testo suppone di essersi stabilito un certo tempo negl' Incanti, ed Aste Fiscali, entro di cui poteano riceversi i nuovi Additamenti chiamati *Adjectiones*. Dunque questo tacito Patto indefinito è un puro sogno, da cui gli Autori per mancanza di riflessione non si hanno data la pena di risvegliarsi. Almeno si sapia, quai erano questi tempi, che si prefiggeano negl' Incanti, ed Aste Fiscali. Si scartabellino pure tutte le Leggi delle Pandette, e del Codice, che non se ne troverà il menomo vestigio. Per la Storia Romana sappiamo, che tutti i Vettigali dell'Impero Romano doveano farsi in Roma nel cospetto di tutto il Popolo, e nella pubblica Asta posta nel Foro, siccome ricavasi da Cicerone nella sua Orazione *Pro Lege Agrariâ*, ed eruditamente va ponderando Rigal. nell' Apologetico di Tertulliano *Cap.* 12. e 13. E di quest'Asta Fiscale posta nel Foro Romano fanno menzione il Greco Autore Dione 46. 6. Seneca *Cap.* 1. *De Irâ & Consolatione*. *Macrob.* 2. *Saturnal.* e *Giovenal. Satyr.* 3. 14. 16. Vi era parimente il Banditore chiamato *Præco*. Dovea

an-

anche assistervi un Questore, che in un libro chiamato *Hastarium* dovea scrivere i prezzi. Vi presedea in fine uno de' Magistrati Supremi, a cui secondo il sentimento de' piu eruditi si appartenea di prefiggere i termini, fra i quali poteano riceversi i nuovi Additamenti, chiamati secondo dicemmo *Adjectiones*. Questi Magistrati furono per lungo tempo nella Romana Repubblica i Censori, a' quali spettava la cura degli affitti de' vettigali, e proponeano a tal'effetto le Tavole, in cui erano tutti spiegati i Patti, le leggi, e le condizioni, che aveano in quel Fitto religiosamente ad offervarsi: onde sortirono il nome di Tavole, o leggi Censorie. Fu anche in qualche tempo commessa tal cura a' Pretori: siccome raccogliesi da Seneca *De Brevitate vitæ Cap.* 11. Immutata poi sotto gl'Imperadori l'economia degli antichi Magistrati, cominciarono nelle Provincie dell'Impero ad aver la cura di tai Fitti i Procuratori di Cesare, o del Fisco, secondo la diversità de' Patrimonj. Indi vi furono ancora i Conti, o Palatini delle Sacre Largizioni, giusta l'insegnamento di Pietro Burmann. *in Dissertatione De vectigal. Pop. Rom. Cap.* 8.. E sotto di costoro mandavansi i Razionali, de'quali si fa menzione nel Testo di sopra allegato. Or a quei Magistrati, che da tempo in tempo succederono agli antichi Censori nella cura, ed autorità di assistere alle Aste Fiscali ne' Fitti de' Vettigali, si appartenea di prefiggere i termini, entro de' quali doveano gl' Incanti avere la loro durata per liberarsi il Vettigale, o altra qualunque roba Fiscale al piu Offerente. E quest'ultimo atto, con cui estinta la candela, liberavasi il Vettigale, o altra roba Fiscale, chiamavasi *Addicere*. Potea quest' ultimo atto seguire prima che fossero passati i termini stabiliti dal Magistrato, ed a questo atto davasi il nome di *Addictio*, come dicemmo. Ma non perciò, qualora non fosse ancora spirato il termine prefisso, era impedito di riceversi nuove offerte piu vantaggiose, anche *post Addictionem*. Ed ecco la ragione, per cui nel citato Testo appose l'Imperadore la condizione, con cui ordinò a quel Razionale, di ammettersi la giusta offerta piu vantag-

taggiosa, se i tempi prefissi lo permetteano: *Si tempora quæ in Fiscalibus auctionibus, vel hastis statuta sunt, patiuntur.*

Questa parimente si è la ragione, per cui in tutte le leggi delle Pandette, e del Codice non si truova documento veruno, onde appariſca di esservi un qualche certo, e determinato tempo negl'Incanti, ed Aste Fiscali: poiche ciò dipendea dall'arbitrio de' Magistrati. Ed erano appunto quelle leggi, e condizioni, che proponeansi prima da'Censori nelle loro Tavole, o sieno leggi Censorie da osservarsi inviolabilmente cogli Obblatori. Come dunque, e da quai principj puo sostenersi quel tacito, ed indefinito Patto *Additionis in diem*, di cui tanti Autori ne hanno formato un Privilegio sì esorbitante a favore del Fisco? Leggasi, e rileggasi il Testo dianzi citato; da cui ciò pretende desumersi. E si vedrà sempre piu vera l'interpetrazione, che sembra doversi dare al mentovato Testo. O almeno si vedrà con chiarezza, che non possa giammai inferirsene il preteso Privilegio Fiscale.

Egli è verissimo, che molti Autori Forensi sono concorsi in questo strano sentimento, seguendosi l'uno coll'altro senza dar luogo a piu serie, e mature riflessioni. Ma *Bartolo* di mente assai perspicace, ed acuta, quantunque vivesse in un Secolo non molto rischiarato per una piu pura erudizione, non lasciò di conoscere, che questa legge *Si Tempora* era difficile. Onde cominciò il Commento della medesima col dire: *Hæc lex est difficilis*. E stimò di concorrere col sentimento di Accursio nella chiosa di questo Testo, in cui gli piacque di pensare, che quel tempo stabilito negl'Incanti, ed Aste Fiscali potesse intendersi per lo spazio di giorni venti. E credè di poterlo desumere dalla disposizione dell' *Auth. Hoc jus porrectum C. de Sacrosan. Eccles.* In questa Novella avea stabilito l'Imperadore Giustiniano a favor delle Chiese, che le loro robe dovessero rimanere venali per lo spazio di venti giorni. *Quo subsequto per viginti dies, rem Ecclesiæ venalem esse publicè notatum sit: ut plus offerenti detur.*

Per

Per qual ragione però questa disposizione particolarissima a favor delle Chiese stabilita nella Novella di Giustiniano potesse adattarsi a quel Rescritto Imperiale per serie sì lunga di anni prima emanato, non può nè tampoco comprendersi. E poi come, quando anche vero fosse il sentimento della Glossa, si adatterebbe al preteso indefinito Privilegio Fiscale?

Non vi mancano però Autori gravissimi, i quali danno all'anzidetto Testo l'interpetrazione da Noi poco anzi accennata. L'eruditissimo *Antonio Perez* fu appunto di questo sentimento nel Comento del Titolo del *C. De fide instrumentorum, & jure hastæ fiscalis, & de Adjectionibus Tit. 3. n. 4. Observandum hic est, unum speciale Fisci privilegium, quod in ejus venditione, licitationeve publicè factâ, intelligatur tacita conditio, quod ità demum venditio rei fiscalis rata maneat, penes eum cui addicta, nisi alius INFRA PRÆSCRIPTUM LICITATIONIS tempus veniat allaturus meliorem conditionem l. 4. hoc tit. Itaque nova fit licitatio, & plus offerenti res iterum addicitur.*

E per compruova di doversi il tempo delle Offerte restringere *infra præscriptum licitationis tempus* ne assegna la ragione, che egli è ben regolare di non doversi più sentire altro Offerente dopo la liberazione già fatta con buona fede; poiche altrimenti non si darebbe giammai fine agl'Incanti, e la pubblica Autorità dell'Asta Fiscale rimarrebbe elusoria. *Est enim id regulare, ut post addictionem alicui bona fide factam, non audiatur etiam plus Offerens l. 5. hoc tit. & l. 1. C. de vendend. reb. Civ. lib. 11., nam si post addictionem ultimo licitatori factam, alius adhuc plus offerens admitteretur, nullus unquam esset licitationis finis, & foret illusoria hujusmodi addictio, nulliusque penè auctoritatis contra l. 8. C. de remiss. pignor. ubi fiscalis hastæ fides facilè convelli non debet.*

Di questa stessa ben sana oppinione fu il dottissimo Amaja *ad Lib. 10. C. de fide & jure hastæ fiscalis num. 58. Quantum autem tempus hoc fuerit, intra quod res licitanda sit usque ad addictionem. Credo de jure Digestorum Procura-*

toris Cæsaris arbitrio datum fuisse, ut videre licet ex dictis Juribus, a quibus certus terminus non est assignatus.

Fra quei, che hanno poi illustrato il nostro Foro, non occupa certamente il secondo luogo il celebratissimo Presidente *Orsini*. Costui in una sua Decisione, o sia voto registrato dal Reggente de Marinis *Cap.* 147. *Tom.* 1. *n.* 16. Spiega con nettezza, che il Fisco non godea di altro Privilegio per le leggi Romane, se non che di ricevere le maggiori offerte fra il termine stabilito dal Magistrato ne' pubblici Incanti. E dice chiaramente, che il sentimento opposto è provvenuto da una pura ignoranza del Romano diritto. *Denique quod dicitur rem fiscalem videri vendi cum pacto adjectionis in diem, ex Jurium ignoratione processit; nam tempora, quæ in rebus fiscalibus, auctionibusve faciendis statuta sunt . . . . debent intelligi de certo tempore intra quod res fisti venalis esset . . . Si igitur intra illud tempus dictum, quibus res fisti venalis esse debet, ut plus offerenti addicatur, vendatur, adhuc infra dictum tempus, quod superest de termino, alterius plus offerentis accipietur oblatio; & hoc modo accipienda est Bartoli doctrina in dicta l. Lucius, dum tradit, venditionem rei fiscalis, sub pacto in diem adjectionis videri; Intelligitur enim, scilicet si facta fuerit intra tempus a lege statutum. Ratio est in promptu, quia non potuit Judex in Fisci perniciem terminum a lege statutum minuere; at non dicunt hi DD., quod præcedentibus legitimis subhastationibus, totoque termino auctionibus faciendis transacto, venditio posteà facta, sub pacto adjectionis in diem, facta esse videatur.*

Insurse contro questo sentimento del Presidente *Orsini* con franchezza indicibile ne' tempi a Noi vicinissimi Gio: Leonardo *Rodoerio* nel suo *Cons.* 44. Egli si figurò in prima, che questa fosse una novità caduta la prima volta nel pensiere di quel gran Ministro. E senza esitazione asserisce, che le difficoltà dal medesimo eccitate sono di veruna forza, ed i suoi dubbj più lievi del vento istesso. Potea però, prima d'impegnarsi tanto, darsi la pena di leggere gli altri Autori dotati di profonda erudizione,

che

che aveano scritto prima del Presidente *Orsini*, Ma se non era avvezzo ad andare in traccia di tai Libri, potea almeno servirsi di ragioni, e di argomenti più forti. Egli primieramente confonde due Privilegi Fiscali tra di loro assai distinti, cioè quello della Restituzione *in integrum*, di cui parleremo da qui a poco, coll'altro *Additionis in diem*, di cui ora ragioniamo, e che dovea essere il suo vero assunto nel confutare il Presidente Orsini. Per questo punto propone due sole difficoltà. Nella prima *petit principium*, se ci fosse lecito parlar colle Scuole, poichè presuppone per certo, che dopo celebrata, e perfezionata la vendita sotto l'Asta Fiscale, competa al Fisco il privilegio *Additionis in diem* per chiara disposizione del Testo della legge *Si tempora*, e degli altri Testi concordanti. Ma se il Testo della citata legge *Si tempora* ciò non dice: e se altri Testi concordanti su tal proposito non ne abbiamo, direbbe il Presidente Orsini a Rodoerio, che i Testi da lui immaginati furono portati via dal vento, onde a Noi non pervennero. La seconda difficoltà, che promuove, si è nel dire, che bisogna distinguere la nullità per difetto di solennità da' tempi prescritti nelle vendite delle Cose Fiscali: e che nel Caso figurato da Orsini la vendita sarebbe nulla, come fatta prima del tempo stabilito, ma non già che verrebbe a risolversi coll'offerta migliore la vendita già valida, e pura col privilegio *Additionis in diem*. Or chi può comprendere questa seconda difficoltà? Già si suppone per certo quel Privilegio, ch'è in controversia, e di cui non vi sono leggi, che parlino. E poi non era difetto, o mancanza di solennità, se liberavasi la roba Fiscale prima che spirasse l'ultimo termine prefisso dal Magistrato: poichè la vendita era in sè stessa pura, e perfetta. E già ognuno sapea, che prima di spirare quell'ultimo termine prefisso, era in libertà di presentare offerte migliori, cioè giusta l'espressione del Testo *Justam uberioris pretii oblationem*. Ed in tal caso la vendita già pura, e perfetta veniva a risolversi.

Sicchè per le leggi Romane, o sia per quel Diritto chia-

mato Comune, questo Privilegio Fiscale *Addictionis in diem* tacito, ed indefinito non sembra, che affatto vi sia Non neghiamo però, che nel Regno vi fossero state su ciò delle dispute prima della Prammatica 71. *De Offic. Procurat. Cæsar.* promulgata a' 13. Settembre del 1631. Egli è vero, che dagli Zelantissimi Avvocati Fiscali non mancò ciò di promuoversi. Non ebbe però sul principio felice esito: poiche nel 15. Secolo essendosi già liberato l'Arrendamento del Sale all' Obblatore piu Offerente, con essere a lui rimasto ad estinto di candela a tutta passata, s'intraprese dal Procuratore Fiscale di doversi dopo ricevere un' offerta piu vantaggiosa. Fu il Punto solennemente deciso dal Tribunale della Regia Camera, e dal S. R. C., che vale a dire da' due Magistrati piu Supremi del Regno. E si ebbe per vero, che perfezionato già il contratto, non dovea, nè potea riceversi la nuova offerta. Siccome ne rapporta *Afflitto* la Decisione 340.

Scrisse anche prima della Prammatica *Cammillo de Curtis*. Questo Ministro, che ha lasciate a Noi memorie ben degne de' suoi talenti, e che avea valorosamente sostenuta la carica di Avvocato Fiscale, non ebbe difficoltà veruna di scrivere, che dopo perfezionato il contratto, e dato il possesso all' Appaltatore de' Vettigali, o degli Arrendamenti, non si erano giammai a suo tempo ricevute in Camera offerte maggiori, anche dell' ultra sesta: e che così si era sempremai giudicato. Ecco le sue parole *In Divers. Jur. Feudal.* §. 2. *Cap.* 3. *num.* 132. *Hodie autem circumscripto articulo, si fiscus restituatur ad lucrum, maximè in locatione vectigalium, postquam contractus præcedentibus subhastationibus est perfectus, de quoquamplura per Afflict. decis.* 340., *practicamus, quod si ante traditam possessionem alius superveniat, qui oblationem faciat ultra sextam, illam admittimus, & non sine ratione, quia quod Fiscus restituatur ad lucrum, intelligitur de modico non autem de magno, vel maximo, & sic semper, quod casus evenit, Camera judicavit. Re autem traditâ, & captâ possessione arrendamenti, nunquam temporibus meis practi-*

catum fuit, quod per quamcumque oblationem factam, auferatur ab illo, cui remansit arrendamentum, seu Vectigal ex solâ simplici oblatione.

A confessare però il vero ne' principj del passato secolo avea cominciato a prevalere il sentimento favorevole al Fisco. Il Reggente *de Ponte*, che scrivea nell' anno 1611., cominciava a dare per assoluto, che anche dopo passato il tempo degl' Incanti, e perfezionato il contratto coll' Offerente potea riceversi una nuova offerta maggiore in vigor del Privilegio competente al Fisco *Additionis in diem*. Le sue parole sono queste nel suo *Tract. De Regal. Imposit. Tit.* 4. §. 5. *n.* 50. *ad l. si tempora*: ibi. *In hoc Textu omnes scribentes tradunt, ut tempore elapso, & re licitatâ tempore debito minimè alia admittatur oblatio. Aliud est in re fiscali simpliciter venditâ; & in hac, quia Fiscus habet privilegium pacti adjectionis in diem auditur major oblatio.*

Ed in fatti fu questo sentimento a favore del Fisco nel 1630. praticato nell' Arrendamento del vino. Ma quai furono gli sconcerti, che ne adivennero? Essendosi dovuto di là a poco procedere all' affitto dell' Arrendamento de' sali non v'era, chi comparisse nell'accensione della candela. Tutti diffidavano della pubblica buona fede dell' Asta Fiscale. Il timore di già concepito di dovere sempremai rimanere nell' incertezza, tenea ciascheduno sospeso, ed incerto con notabilissimo pregiudizio del Real Patrimonio. Videro benissimo que' Supremi e Savj Senatori, che componeano il Regio Collateral Consiglio, le pessime conseguenze, che avea recata la compiacente deferenza avuta negli ultimi tempi a' sentimenti Fiscali. Sapeano, che in altri Dominj d' Europa si erano pubblicati Statuti particolari, onde senza ulteriore controversia rimaneano prefissi i termini da non potersi ricevere piu nuove Offerte di qualunque vantaggio si fossero: e che nel Ducato di Borgogna si era stabilito il termine di tre mesi, in Francia di quindici giorni, ed in Germania di giorni dodici. E che nelle Spagne vi era anche Statuto particolare su tal materia. Quindi stimarono di consultare al Conte di Monterey

terey allora Vicerè, che v' era biſogno di eguale ſtabilimento nel noſtro Regno, affinche ceſſate una volta per ſempre le controverſie Fiſcali, rimaneſſero in una piena tranquillità, e ſicurezza tutti gli Obblatori nell' Aſta Fiſcale. Si pubblicò per tanto a' 13. Settembre del 1631. la *Pramm. 71. de Offic. Procur. Cæſar*. E fu in verità lo ſtabilimento piu uniforme alle leggi Romane, poiche ſi ſtabilirono i termini, fra i quali doveſſero reſtringerſi gli Additamenti, o ſieno *Adjectiones in diem*. Si ordinò che dopo eſtinta la candela a tutta paſſata poteſſero ſolamente riceverſi prima del poſſeſſo le Offerte in grado di Decima, fra lo ſpazio di 40. giorni, e dopo del poſſeſſo in grado di Seſta fra lo ſpazio di tre meſi. E queſta determinazione fu generaliſſima ſenza punto eccettuarne il Fiſco: tanto piu, che appunto le pretenſioni Fiſcali aveano dato principalmente il motivo a queſta Legge Statutaria. Ed in fatti nella Viſita generale del Regno fatta d' ordine del Monarca delle Spagne fu non ſolamente dalla Corte di Madrid ciò approvato nel 1644., ma anche eſteſo contro del Fiſco; ſiccome appariſce ne *Numero* 115. della Riforma inſerita nella *Pramm. 75. de Offic. Procurat. Cæſar*,

Dopo di queſta Legge Statutaria uniformi ſono ſtate le Deciſioni contro del Fiſco. Ed oltre delle offerte in grado di Decima, e di Seſta preſentate fra i tempi ſtabiliti, non ſi ſono ricevuti altri Additamenti di ultra Seſta. Così fu nel 1674. ſolennemente deciſo dal Regio Collateral Conſiglio per l' affitto delle Sete di Calabria, in cui fu rigettata l' Offerta di gran lunga maggiore della Seſta, per eſſerſi preſentata dopo i giorni 15., a cui con Diſpenſa del Vicerè ſi era riſtretto il termine della Seſta. E lo ſteſſo fu deciſo per l' Arrendamento medeſimo nel 1681. Come poſſono vederſi i Proceſſi nella Banca di queſto Arrendamento. Nell' Arrendamento del grano a rotolo la ſteſſa determinazione ſi fece dal Collaterale nel 1696. E così parimente ritroviamo di eſſerſi deciſo nell' affitto delle carte da giuocare. Ed anche poi la Deciſione medeſima fu profferita nell' affitto delle Ferriere di Stilo.

Nè

Nè a queſte Deciſioni fu punto di oſtacolo la Dottrina, che ſuole allegarſi in contrario di *Orazio Montano*. Queſto Autore per l' acume del ſuo ingegno facile ad intraprendere, ſcrivendo dopo della Prammatica pensò, che almeno per mezzo della Reſtituzione *in integrum* competente al Fiſco per diritto comune, potea egli domandare anche dopo i tre meſi, e dopo preſo il poſſeſſo di averſi a ricevere le nuove offerte dell' ultraſeſta. Soggiunſe però, che non volea egli gittare queſta nuova pietra di ſcandalo. E reſtrinſe ſolamente la ſua propoſizione prima del poſſeſſo, quando il contratto non potea dirſi perfetto: Le di lui parole nel ſuo Trattato *de Regal.* §. *vectigal. poſt verſic. ſed hodiè* ſono le ſeguenti. *Et hoc argumentum urget, ut etiam elapſo trimeſtre poſt captam poſſeſſionem, ſi adveniat oblatio major ſextâ, poſſit Fiſcus petere reſtitutionem in integrum, quæ ante dictam Pragm. ſibi competebat de jure communi, ut probatum eſt ſupra; ſed nolo injicere ſcrupulos. Dicam tantùm reſpectu majoris oblationis obtentæ antè captam poſſeſſionem, ſed poſt quadraginta dies, nedum ex capite reſtitutionis, Fiſco inſtante, ſed etiam quia cum contractus non ſit perfectus ante captam poſſeſſionem, ut probatum eſt ſupra, admittenda eſt major oblatio, Fiſco vero non inſtante obſtaret Reg. Pragm.*

Di queſta Dottrina di *Montano*, quantunque rigettata da tante Deciſioni, volle anche far uſo il Reggente D. Serafino Biſcardi Uomo di ſapere conſumatiſſimo, allorchè da Avvocato Fiſcale ſcriſſe per l' Arrendamento del Tabacco, avendo però alla Reſtituzione *in integrum* unite molte altre nullità del contratto, e della leſione *ultra ſextam*. Eraſi queſto Arrendamento del Tabacco nel 1698. affittato ad Antonio Averani per annui ducati 202. m. Dopo lo ſpazio di 20. giorni, a' quali avea il Vicerè riſtretto, ed abbreviato il Termine della Seſta, comparvero Gio: Battiſta del Giudice, ed il Dottor Gaetano Patino con una nuova Offerta di annui ducati 10. m. di più. Fu tutto ciò diſcuſſo nel Regio Collateral Conſiglio a' 9. Ottobre del 1699. Ma non già per li termi-

ni,

ni o della Restituzione *in integrum* domandata dal Fisco, o per la nullità, e risoluzion del contratto, o per lo difetto degli adempimenti, si volle venire a risolvere il primo contratto. Ma si ebbe rimira all' espressa rinunzia, che Antonio Averani avea fatta dell' Affitto. E ciò non ostante per non pregiudicare affatto l' Articolo generale, vi si soggiunse la clausola *ex causis*. Le parole del Decreto del Collaterale ci vengono trascritte dal gran Pratico Maradei *Observ.56. n.30.* ivi: *Visâ renunciatione factâ per Antonium Averani in beneficium Regiæ Curiæ locetur iterùm Arrendamentum, fiant banna, & deputetur interim persona nomine Reg. Curiæ, ex causis in Collat. Consil. discussis.*

Or siccome questa determinazione del Collateral Consiglio non puo affatto servire di esempio al Fisco, così le Decisioni seguite ne' tempi a Noi piu vicini, non possono affatto addursi, poiche vedransi tutte concepite colle clausole *ex causis*, ed in conseguente per motivi particolari. Così nella causa della Beneficiata si ordinò, *quod ex causis iterùm accendatur candela*. Ma in quel caso era sì notoria la frode, ed il monipolio praticato dagli Offerenti si era dalle Parti medesime confessato. Nell' affitto delle Polveri, e Salnitri del Regno si ricevè anche *ex causis* l' ultrasesta. Nell' Istanza Fiscale però espressamente faceasi fondamento nella frode, e collusione praticata tra coloro, che erano concorsi nell' accensione della candela. Ed egli è ben ragionevole, che il Fisco resti in tai casi ben cauto, poiche non è certamente nuovo, che per mille versi gli Obblatori si uniscano, e colludano in evidentissimo pregiudizio degl' Interessi Reali, di cui ogni fedelissimo Vassallo dee esserne attento, e zelante promotore, ridondando non meno in beneficio del proprio Principe, che del Pubblico tutto.

Nella specie però, in cui ora versiamo, di quai armi potrà mai premunirsi, chi con tanto meritato applauso sostiene le veci del Fisco, per sostenere le nuove estemporanee, ed intempestivissime Offerte. Sappiamo di certo, che col suo gran lume, e colla sua chiarissima mente non ricorrerà

rerà al tacito patto *Addictionis in diem*. Conosce benissimo, che nelle leggi Romane non ve n'è altro vestigio, se non che un pensiere confuso, ed assai mal digerito da' nostri Autori Forensi. Non intraprenderà, che la suprema potestà del Nostro Glorioso Monarca sia di sì tenue momento: onde non giunga a poter dispensare alle semplici civili solennità delle subastazioni, ed accensioni di candela. E come potrebbe nè anco concepirne l'idea, quando da lui medesimo si accettò l'offerta del Figueirò con tal legge, e patto espresso? Quai nullità potrà rinvenire in un Contratto celebrato a dirittura col Principe per mezzo di un suo Consigliere, e Primo Secretario di Stato? Come potranno nè anco sorgere quei sospetti di frode, di collusione, e di monipolj, su cui per altro hanno fatto il loro fondamento i Signori Avvocati Fiscali suoi degni Predecessori, se a lui piu d'ogni altro sono note le diligenze, e le pratiche esattissime usate in questa Metropoli, nel Regno, ed in tutta Italia per rinvenire Offerte maggiori: e se nel suo tempo ha il piacere di vedere giunto questo Appalto generale del Tabbacco ad annui ducati 270 mila senza esservene altro esempio?

Per vantaggiare però il Real Patrimonio vorrà forse ricorrere al rimedio della Restituzione *in integrum*. Sarebbe commendabilissimo il suo zelo, se le leggi glie 'l permettessero: e se anche dopo perfezionato il Contratto il lucro sopravvegnente glie ne somministrasse que' motivi di giustizia, co' quali domanda il Re Nostro Signore, che sia a lui umiliato il Parere. Non v'ha dubbio, che a prima fronte si affollano gli Autori Forensi nel dire, che il Fisco possa anche essere restituito *in integrum* avverso il lucro, che far potrebbe. Si dimenticano però costoro delle chiare Disposizioni de' Testi espressi in contrario. Nella *Leg. De Contrab. ff. de Rescin. Vendit.* si ordina a chiare note, che la buona fede non soffre di potersi ricedere da un Contratto già perfezionato, senza il vicendevole consenso: e che il Fisco, come ogni altro Privato debba soggiacere alla stessa sorte: *De Contractu venditionis, & Emptionis jure perfecto, alterutro invito, nullo recedi*

tempore; bona fides patitur, nec ex rescripto nostro: quo jure fiscum nostrum uti, sæpe constitutum est.

Si stabilisce parimente, che perfezionato il Contratto non debba vacillare il Dominio, o il Possesso già acquistato, anche a favore de' Fondi di diritto Patrimoniale, o de' Tempj nella *L. Eos qui auctione. C. De Diversis prædiis urbanis, rusticis, & Civitatum, & omni reddit u. Eos qui auctione prima fundorum juris patrimonialis, sive templorum possessores effecti sunt, vel fuerint, firmum dominium tenere decernimus, ne ulteriùs vacillet unius cujusque possessio; sed teneat quisque jus proprium, quod dato pretio roboratum est, vel fuerit.*

Nè si alleghi il Testo, che dagli Autori suole addursi a favore del Fisco nella *L. Si Minori C. de Jur. Fisci*. Si concede in quel Rescritto la Restituzione delle robe obbligate al Fisco, e vendute a prezzo minore del giusto: ma qualora vi sia stata frode del Compratore, o condiscendenza di coloro, che trattarono la vendita: *Si minori pretio, quam res est, apertà fraude emptoris, vel gratiâ quæ obligata sunt Fisco, venierint; aditus procurator meus debitam quantitatem inferenti restitui ea prædia jubebit.*

In qual titolo dunque delle Pandette, o del Codice ritrovasi stabilito, che il Fisco possa essere restituito *in integrum*, non solamente per lo danno patito, ma anche per lo lucro omesso sopravvegnente? Per lo Statuto del nostro Regno contenuto nella *Pramm. 71. de Offic. Proc. Cæsaris* non fù punto eccettuato il Fisco negli Appalti de' suoi Vettigali, ed Arrendamenti, non ammettendosi, che l'Additamento della Decima prima del possesso, o della Sesta dopo il possesso fra i tempi però stabiliti. Anzi nella Riforma approvata dalla Real Corte di Madrid espressamente si ordinò, che dopo di essersi stabilito, e conchiuso l'Appalto delle rendite Reali co' legittimi Incanti non potesse il Fisco addurre, o allegare ragione veruna contro gli Appaltatori col motivo di esservi stata lesione nel prezzo, e che per questa cagione non possa toglierssi loro l'Affitto: e per render eguale la sorte di ammendue i Contraen-

traenti ſi ſtabiliſce, che in tai Appalti non poſsa nè anco ammetterſi la leſione oltre la metà del giuſto prezzo: onde viene anche ad eſcluderſi il rimedio della *Leg.* 2. *C. De Reſcind. Vendit.* Le parole del *Cap.* 115. della Riforma contenute nella *Pramm.* 75. *de Offic. Procur. Cæſar.* ſono le ſeguenti nel proprio idioma Spagnuolo. *Que mi Avogado Fiſcal, deſpues de averſe hecho el remate de la renta, non pueda pedir, ni demandor a ninguno de los Arrendatores de mis rentas Reales coſa alguna, por cauſa, o raçon di decir, que en los dichos Arrendamientos huvo leſion en el precio. Ni que por eſta cauſa ſe los ſea quitado el arrendamiento. Y lo miſmo mando, que ſe guarde, y obſerve reſpetto de los Arrendatores. Y que ninguno dellos, deſpues de hetho el remate legitimamente, non ſea admittido, ni pueda dezir, ni allegar, que fue engañado; reſpeto de lo que la renta valia al tiempo del contratto aunqua diga, que fue en la mitad del juſto precio.*

Non oſtante però, che tutte le leggi Romane, ed i noſtri Statuti per mantenere la pubblica fede dell' Aſta Fiſcale abbiano eſcluſo il Fiſco da qualunque Rimedio di Reſtituzione *in integrum*, pure molti de' noſtri Autori Forenſi hanno intrapreſo di ſoſtenere, che il Fiſco poſsa eſsere reſtituito anche per lo lucro omeſso. Si è penſato a dire, che debba il Fiſco godere dello ſteſso Privilegio de' Minori. Si ammetta però queſta propoſizione come vera, quantunque non abbia aſſiſtenza di legge poſitiva. Or dov'è, che i Minori poſsano eſsere reſtituiti anche per lo lucro omeſso? La copia poco meno, che immenſa de' noſtri Autori Forenſi, e l'impegno di ſoſtenere qualunque aſsunto ha fatto sì, che ſi ſieno le leggi Romane in sè ſteſse aſſai ſavie, e prudenti travolte in qualunque ſenſo. Quegli antichi Giureconſulti penſarono quel che ogni Uomo di mente ſana, e matura da sè ſteſso rifletterebbe. Videro, che l'età troppo imbecille de' Minori, non eſsendo abile a reggere i proprj affari, egli era d' uopo, che ſi confidaſsero le loro robe alla direzione, e governo de' Tutori, e Curatori, e che coſtoro non doveano, nè poteano

distrarre le robe de' loro Pupilli senza le solennità degl' Incanti. Ma l'esperienza ben facea conoscere, che allo spesso o una grazia interessante, o una facilità condiscendente, o qualche dolo, ed inganno non molto insolito potea esservi di mezzo. Ed ecco quello, a cui volle darsi riparo: onde le vendite seguissero con buona fede, senza inganno, ed a giusto prezzo. E come che quasi per generale consuetudine s' introdusse poi, che le vendite fatte ad Incanto, poteano farsi per la sesta parte meno del giusto prezzo, quindi fu, che si stabilì, che per concedersi la Restituzione *in integrum* in tai vendite, bastasse la lesione in questa sesta parte meno del giusto prezzo. Sicche tutto il Privilegio dato a' Minori riduceasi ad una prudente cautela di non esser sorpresi, nè ingannati.

Premesse queste massime, che si troveranno uniformi al vero senso delle leggi, veniamo ora ad esaminarle individualmente. Egli è vero che il Giureconsulto Ulpiano nella *L. Ait Prætor* 7. §. *Hodie ff. de Minor.* sembrava di aver generalmente determinato di aversi a soccorrere a' Minori anche nel lucro: *Hodiè certo jure utimur, ut & in lucro minoribus succurratur . . . .* Veggasi però, come il Giureconsulto Pomponio nella legge, che susseguе immediatamente, tolse tutto l'equivoco. Dice, che i Pretori sotto il pretesto del lucro omesso facilmente ammetteano nuove licitazioni, quando ciò dovea farsi con molta circospezione: e che ove il maggiore, o minor lucro dipendea da casi fortuiti, non dovea soccorrersi a' Minori, purche non vi apparisse sordido inganno, o grazia evidente. Le parole sono queste nella *Leg. Et si fine* §. *Quæsitum ff. De Minor. Quæsitum est ex eo, quod in lucro quoque minoribus succurrendum dicitur, si res ejus venierit, & existiat, qui plus liceatur, an in integrum propter lucrum restituendus sit? Et quctidiè Prætores eos restituunt, ut rursum admittatur licitatio. Idem faciunt, & in his rebus, quæ servari eis debent: quod circumspectè erit faciendum. Cæterùm nemo accedet ad Emptionem rerum Pupillarium, nec si bonâ fide distrahantur; Et districtè probandum est in rebus, quæ fortuitis casibus subjectæ sunt,*

non

non esse minori adversus Emptorem succurrendum: nisi aut sordes, aut evidens gratia tutorum, sive Curatorum doceatur.

Ecco i veri principj tratti da' suoi puri fonti, in cui tutta la materia delle Restituzioni *in integrum* concedute a' Minori riducesi. Sicche, quando il Fisco voglia anche prevalersi de' Privilegj de' Minori, piu di questo non puo, nè dee pretendere. Tralasciamo per tanto di affastellare quì lungo Catalogo di Autori. Ci contenteremo soltanto di riferire quel che lasciò a Noi scritto il dottissimo Consigliere *Arias de Mesa*, che rapporta tutti gli altri. Erasi venduta la Terra di Pappanico dal Regio Fisco. Dopo di essere perfezionato il contratto sopravvenne nuova offerta assai vantaggiosa. Domandò il Fisco, che si fosse ricevuta, ed implorò il benefizio della Restituzione *in integrum*. Fu la causa solennemente trattata, e discussa nel Regio Collateral Consiglio a relazione del Tribunal della Regia Camera con tre Consiglieri aggiunti, fra i quali vi fu *Arias de Mesa*. Il Fisco però fu escluso dalla sua domanda anche in grado di Riclamazione. Si considerò in quella Decisione, che egli era assai iniquo, e pernicioso, e contro la quiete dello stato di rescinderſi le vendite già celebrate sotto la pubblica fede dell' Asta Fiscale col motivo, che sopravvenga poi migliore offerta: Che la Restituzione avverso i Contratti portava seco la pessima conseguenza di toglierſi a ciascheduno il coraggio di venir liberamente a contrarre: Che la lesione non dovea considerarsi dal lucro, che sopravviene, ma dal tempo, in cui il contratto si celebra: Che il Privilegio de' Minori non è indistintamente conceduto, ma qualora la roba fiasi venduta a prezzo ingiusto, per esservi altri in tempo della vendita, che avrebbe offerto prezzo maggiore, qualora non si fosse tenuto lontano per inganno, per dolo, o per la facilità del Minore istesso. Questi furono i motivi, per cui non ostante i validissimi richiami del Fisco, si profferì contro di lui quella cotanto celebre Decisione. Ne trascriveremo quì le proprie parole del citato Autore *Variar. Resolut. Lib.* 2. *Cap.* 20. *num.* 2. *Quod ad Fiscum*

Fiſcum verò id etiam non obſcurè colligi videtur ex l. Lucius 21. §. *ultimo ff. ad municipal. l. ſi tempora C. de fide, & jure haſtæ fiſcalis . . . . quibus cavetur venditiones rerum fiſcalium videri factas ſub pacto adjectionis in diem intra certa tempora fiſci favore conſtituta, & ita ex hac ratione ſententiam dicti §. quæſitum ad Fiſcum extendunt. Guid. Pap. deciſ.* 302. *&* 536., *& aliis &c. Et num.* 4. *Verùm contraria ſententia melioribus nititur rationibus. Et primò, quia valdè iniquum, & perniciosum eſſet, imo contra Reip. quietem, venditiones ſemel ſubhaſtâ publicâ, & juſto pretio celebratas reſcindi, ex eo tantùm, quod exiſtat alius, qui plus licitetur; eſſet enim hoc contra fidem, & auctoritatem haſtæ publicæ, quæ non facilè convelli debet. L. ultim. C. ſi propter public. penſit. l. ſi hypothecas C. de remiſſ. pignor. l. ultim. C. ne fiſcus rem, quam vendidit lib.* 10.; *pro quâ præſumitur, juſto pretio fuiſſe venditiones factas, ex regulâ tex. in cap.* 1. *de emption. & vendit. Sed & ex ratione l. ult. C. de in integr. reſtit. quam conſiderat Valaſc. conſultat.* 109. *num.* 5. *Deinde quia non paſſim ſolent minores reſtitui adverſus contractus, ne aliter nemo accedat ad eorum Commercia. l. ait prætor. alias l. & ſi ſine. §. quæſitum verſ. cæterùm. l. quod ſi minor* 24. §. *non ſemper ff. de minor. Præterea quia damnum ſuperveniens locum non facit reſtitutioni. l. verum* 11. §. *ſciendum ff. eod. Rurſus quia nunquam emptores paſſim, & bonâ fide ementes ſecuri manerent argum. l.* 1. *ff. de uſu cap.. Ex quibus rationibus ita in minore, poſt alios docent Sfrt. de reſtit. q.* 57. *a num.* 18. *Mangil. de ſubhaſt. quæſt.* 28. *per tot. Et in venditione rerum civitatis probant ter. in l.* 1. *&* 2. *C. de vendend. Reb. Civit. lib.* 11., *& in l. Lucius §. ult. verſ. idem reſpondit ff. ad municip. junctâ regula l.* 3. *C. ex quibus cauſis major. & in Fiſco id ſuadetur, quia Fiſcus in hac re jure privati utitur. l.* 3. *C. reſcind. vend. adeo ut a juris regulis dicatur aliena fiſci intentio deſiderantis admitti ad novam licitationem, ut benè ait Grivellius deciſ.* 44. *num.* 6. Et num. 12 *in fin. Nec enim læſio ſupervenions attendi debet. & regula tex. in l. verùm*

rùm §. ſciendum ff. de minor. videtur non ſatis a DD. obſervata, & in hoc caſu adhùc diſtingui oportet, an venditio juſto pretio, & communi fuerit celebrata, an vero injuſto. Priori caſu minor, ſeu Eccleſia, aut Fiſcus admitti non debent, ex rationibus, de quibus ſupra, & ex traditis a Valaſco d. conſult. 109. num. 4. & 5. Poſteriori verò caſu ſecus dicendum eſt, cum læſio tempore contractus adfuerit. Neque huic traditioni refragat. tex. in d. §. quæſitum; eſt enim accipiendus eo caſu, quo venditio pretio injuſto fuit celebrata, ut agnoſcunt ibi. Alberic. Afflict. d. deciſ. 340. Valaſc. d. conſult. 109. num. 6. tamen etſi renitatur Morla d. quæſt. 1. num. 46. & quamvis verbum lucrum, & ſeries d. §. quæſitum juſta ratione careat, & ne ſubveniatur minori non decepto, & ad lucrum injuſtum cum tertii præjudicio, quod nefas videtur, neceſſariò accipi oportet, ut lucrum non impropriè ibi appelletur, reſpectu illius minoris pretii, quod datum erat tempore venditionis, ut benè vidit Valaſc. d. num. 6.; non verò reſpectu juſti pretii; eſſet enim tunc lucrum injuſtum, & cum alterius jacturâ, ad quod minores non reſtituuntur, & in quo locum non habet regula text. in d. l. ait Prætor §. hodie in princip. ff. de minor. Ex quibus detegitur ſententiam textus in d. §. quæſitum, non generaliter procedere, ſed temperandam eſſe, tribus concurrentibus; ſcilicet rem fuiſſe addictam pretio injuſto, item extitiſſe eo tempore alium, qui plus offerret, & denique illum non adfuiſſe propter facilitatem minoris, vel dolum adverſarii, juxtà regulam textus in l. non omnia 45. ff. de minor.; & ita rectiſſimè docet Valaſc. ubi ſupra. Quo pertinet textus in d. §. quæſitum ibi, quod circumſpectè erit faciendum; quæ verba ſatis id ſignificare videntur, ut præſentit. D. Urſinus in d. deciſ. apud Marinis d. cap. 147. num. 17. & 24., quamvis aliter explicet Caldas d. verb. vel adverſarii dolo num. 3. Reg. de Ponte d. titulo 4. §. 5. num. 55. 56., & ad hos caſus referenda eſt generalis ſententia d. l. ait Prætor §. hodie in princip. ff. de minor. ut benè vidit Dom. Urſinus d. n. 24. In his enim caſibus cum læſio, ſeu damnum minoris exiſtat,

exiſtat, non mirum ſi reſtitutio competat . . . . Et num. 17. *Quæ hactenus diſſeruimus circa ſententiam d. l. ait Prætor* 7. §. *quæſitum ff. de minor. fuere diligentiſſimè examinata in Regio Collaterali Conſilio ad relationem Regiæ Cameræ Summariæ in causâ Univerſitatis Terræ Papanici cum Regio Fiſco, qui cum in primâ inſtantiâ admitti peteret ad novam oblationem, eoque nomine reſtitutionis beneficium imploraret, tamen referente doctiſſimo Præſidente Johanne Camillo Cacacio, viro ſanè omnium literarum genere præſtantiſſimo, & nemini ſecundo, fuit excluſus, quamvis acriter Fiſcus partes ſuas tueretur, & cum in causâ Reclamationis fuiſſent ab Excell. Prorege dati tres alii adjuncti Conſiliarii, è quorum numero ego interveni, tandem fuit confirmatum decretum Reſtitutionis denegatæ.*

Antonino di Amato con altre lunghiſſime Autorità fonda di non doverſi il Fiſco reſtituire avverſo il lucro, dopo finiti gl' Incanti, e perfetto il Contratto: quantunque ſopravvenga altro Offerente a far migliore la condizione del Fiſco. E ne rapporta due Deciſioni del Real Patrimonio, e del Concilioro di Sicilia. Così ſcrive queſto Autore *Variar. Reſol. Reſolut.* 38. *num.* 19. *Contrarium quod imò Fiſcus non reſtituatur adverſus lucrum, & poſt licitationem perfectam, etiam quod alius ſuperveniens licitator, meliorem Fiſci conditionem faciat; ita deciſum in Camer. Summ. in gabellâ Salis factâ mercatoribus de Mellino, teſtatur Afflict. deciſ.* 340.; *quem ſequuti ſunt magis communiter DD. omnes. Vincent. de Anna ſingul.* 446. *Maſtrill. de Magiſtrat. lib.* 5. *cap.* 9. *num.* 17. *ad num.* 22. *teſtans ità in Regno ſervari ad text. in l. Lucius* §. *fin. ff. ad municipal. & ibi gloſſa Bart. & DD. in l. ſi tempora per illum text. C. de fide inſtrumentorum, & jure haſtæ fiſcal. lib.* 10. *Bart. Bald., & Angel. in l. ſi quos C. de reſcind. vendit., & in d. l. ſi tempora, Alciat. conſ.* 110. *num.* 2., *alias conſ.* 12. *lib.* 9. *ſecundum aliam impreſſionem Alberici in l. ſi ſine* §. *quæſitum ff. de minorib. qui teſtatur deciſum per text. in l.* 1. & 3. *C. de vend. reb. Civit. lib.* 11. *Avendagn. de exequendis mandatis Regiis*

giis lib. 2. cap. 12. num. 3. Menoch. conſ. 844. num. 36. lib. 9., & conſ. 1121. num. 2., & 3. lib. 12. Alvares Valaſcus deciſ. 109., qui reſpondet Guid. Papæ, & ait quod contrarium dicere eſt valdè iniquum, perniciosum, & contra Reipublicæ quietem, concurrente cum Afflict. Claper. in ſuis deciſ. ſeu rer. Judicatar. cauſ. 3. quæſt. 1. cauſ. 4. quæſt. unica num. 3. cauſ. 5. quæſt. 2. in princip. & cauſ. 101. quæſt. unic. Sfort. Odd. de reſtitutione in integrum quæſt. 3. artic. 13. ſub num. 83. ſequendo Afflict., Muſcatell. in Praxi quæſt. 3. gloſ. venduntur n. 60. 61., & ſeq. Boſſ. in titul. de Fiſc. num. 21. Ponte de poteſt. Proreg. tit. 4. §. 5. de Regal. Impoſit. num. 19. & a num. 48. ad 63., & conſ. 54. num. 25. num. 1. Montan. in Pragm. 5. §. 8. de Adminiſtrat. Univerſitat. num. 10. Peregrin. de Jure Fiſci lib. 6. tit. 2. num. 10. in fin. & num. 13. Parlador. Rer. Quotidianar. cap. fin. quæſt. 5. §. 13. num. 14. & §. 17. num. 23. Quæ opinio profectò in Regno ſemper fuit recepta, niſi in duobus Caſibus. Primò niſi in ſubhaſtatione adeſſet aliqua fraus, vel machinationis ſuſpicio, vel ſordes, vel non fuerint omnes ſolemnitates ſervatæ, puta quia tempore, vel loco inopportuno, ſubhaſtationes factæ ſint, vel aliter nulliter proceſſerint. Gregor. Lopez. Et num. 21. in fin. Quibus diſcuſſis, facta relatione Excellent. Proregi juxta formam commiſſionis cenſuit Tribunal Regii Patrimonii de menſe Septembris 1621. pro Jo: Jacob. la Monacella, qui a juratis Civitatis Locatæ ad extinctum candelæ annis tribus arrendaverat herbagia feudorum dictæ Civitatis pro ſolvendis Tandis Regiis ad rationem unciarum 725. quolibet anno contra D. Franciſcum Celeſti, qui obtulerat poſt ſubhaſtationem perfectam uncias 15. quolibet anno ultra oblationem, & licitationem dicti Jo: Jacobi, & iterum tractatum fuit in Conſiſtorio de anno 1624. pro Jacobo Malfi, contra Joannem lo Blanco in Arrendamento feudi, ſeu Territorii de Petra longa, facto per M. R. C. deputatam ſub verbo Regio ad quatuor voces ut moris eſt, licet inde cauſa relata non fuerit.

Sul fondamento delle ſteſſe maſſime, e co'medeſimi ſentimenti fu col voto del *Cardinal de Luca*, e degli altri Prela-

ti destinati in quella Congregazion Camerale risoluto il gravissimo dubbio insorto ne' principj del Ponteficato d'Innocenzo XI. Si dubitò, se doveano sostenersi gli Appalti fatti preventivamente in tempo del precedente Pontificato di Clemente X., stante le nuove vantaggiose offerte sopravvenute poi dopo l'elezione di Innocenzo XI.: Nè mancavano sospetti di esservi stata qualche collusione nell'essersi sì preventivamente stabiliti tai Appalti in un Principato per altro Elettivo. Si ebbe nulladimeno per vero, e rimase stabilito, che negli Appalti già cominciati non era giusto, che si amovessero gli Appaltatori: siccome ci riferisce il Cardinal *de Luca De Regal. Disc.* 201.

Tralasciamo tanti, e tanti altri Autori, che stabilirono, come ferme, ed invariabili le massime medesime, tra i quali sarebbono Guttierez *Pract. quæst. Lib.* 1. *Quæst.* 38. *num.* 2. Avendan. *De exequendis mandatis Cap.* 12. *num.* 12. Alfaro *De Offic. Fiscali Glos.* 34. *De empt. & vendit.* XI. *Speciali*, e tanti altri, che si trascrivono dagli Autori medesimi.

Ci contenteremo soltanto di dar fine alle Autorità con quel che va riflettendo *Mangilio* intorno al modo, come debba considerarsi la lesione negli affitti. Egli seguendo il comunissimo, e vero sentimento stabilisce, che in tai Contratti debba attendersi il tempo, in cui si celebrano, e quanto la cosa sia solita ad affittarsi; e che non basti, che la lesione sopravvenga. Così fonda egli nel suo Trattato *De Subbast. Quæst.* 42. *num.* 12. *Sed hic quæritur qualiter læsio consideretur in re locatâ, ex qua fructus percipiendi sunt; Respondetur considerari secundum tempus contractus, quanti scilicet consueverit locari, vel vendi. Ita Roman. cons.* 423. *num.* 1., *quem sequuti sunt Bursat. Cons.* 389. *num.* 19. *& Carpz. de locat. & conduct. tit. De consuet. num.* 2., *& in tit. De rescind. vendit. num.* 13. *& 16. Monoch. d. cons.* 843. *num.* 33. *& cons. seq. num.* 51. *& 55. lib.* 9., *nec sufficeret probare Lesionem supervenisse, l. si voluntatis in fin. C. de rescind. vend. & ibi Bart. num.* 16. *Bald. cons.* 575. *in fin. lib.* 1. *Aug. Cons.* 312. *col.* 3. *Burgos in cap. cum dilecti num.* 36. *de Empt. & vendit. latè Cravet. cons.* 11. *num.* 17. *Cons.* 14. *num.* 16. *Cons.* 151. *num.* 7., *& Cons.* 288. *num.* 4., *& Roland. Cons.* 59. *num.* 35. *lib.* 1.

Sic-

Sicche ne' termini, in cui siamo, del presente Appalto generale del Tabacco conchiuso con D. Antonio Gomes Figueirò, come mai il Fisco puo col mendicato pretesto di lesione implorare il Rimedio della Restituzione *in integrum*? E qual è questa lesione, che potrà addursi? Vi è stato forse finora altro Appalto simile a questo? Gli esempj di tutto il tempo passato, fin dacche questa ragion proibitiva del Tabacco si è introdotta nel Regno, dimostrano con chiarezza, che questa rendita non è mai formontata, che a ducati dugentomila in circa. L' Offerta fatta nella Corte di Vienna dal Marchese Piccaluga per anni sei di fermo, e due di rispetto non giunse, che a' ducati 222 mila. E pure si stimò sì vantaggiosa, che con Cedola Reale si ordinò di doversene quì subito senza solennità veruna celebrare il Contratto. E pure si vide, che il Piccaluga non ne rimase contento, poiche passati gli anni sei rinunziò egli medesimo all'affitto, e presentò dodici Capi di escomputo. Dopo si minorò di molto l' Appalto. E ciò non ostante ne piangono ancora gravissima la perdita due Famiglie Patrizie di questa Metropoli, che vollero interessarvisi. Dopo l'ingresso dell'Invitte, e Gloriosissime Armi del Nostro Monarca questo Appalto non giunse, che a ducati 206 mila. Si amministrò in Demanio nella Real Soprantendenza. E con tutta la maggior cura, che vi si adoperò, non sopravanzò di molto la rendita presente ne' primi sei anni. E per le calamitose contingenze del Regno non giunse negli ultimi tre anni a ducati 190 mila. Ed ora, che per lo spazio di soli tre anni, e mezzo se ne è conchiuso l' affitto per ducati 270 mila annui, potrà dirsi in menoma parte lesivo il Contratto? E non dovranno piuttosto rendersi le grazie al Figueirò, di essere il primo venuto da Regni Stranieri ad aumentarne la rendita in annui ducati 270 mila, e ad incoraggire anche egli il primo i Nazionali a fare offerte piu vantaggiose, che potranno ben servire di regola, e norma agli affitti futuri con vantaggio considerabilissimo del Real Patrimonio?

Ora perche si sono la prima volta coll' assistenza vigilantissima del Signor Marchese Luogotenente veduti crescere gli affitti delle Provincie ad annui ducati 244 mila; e si è saputa piu o meno la rendita de' Fondachi, e delle Botteghe di

questa Capitale si vuol far subito il conto addosso all'Appaltator generale di quel che possa egli lucrarvi? Ma non si vuol punto riflettere, che se l'ubertosa raccolta nel Brasile, il traffico, ed il Commercio ristabilito in tutti i Mari, e tanti altri fortunati Accidenti non arrideano per lui propizj, era egli nell'evidente pericolo di perdere non solamente i ducati 50 mila depositati ne' nostri Banchi, ma anche la propria libertà. E poi come dopo un solo mese si fanno con tanta sicurezza, ed allegria i conti? Chi dotato di spirito Profetico puo prevedere quei casi futuri, de' quali la mente Umana è ignara, e nel bujo piu tenebroso? Ed in tai inopinati Accidenti, che Noi stimiamo lontanissimi, chi lo assicura, e lo rende certo, ed indenne?

Nell'aspetto, in cui ora sono le cose, e col solletico di un quasi sicuro guadagno dopo di essersi assodato il negozio, ora dopo nove mesi si sono i nostri Negozianti risvegliati da quel profondo letargo, in cui giaceano? Ora dopo di essere stati tante, e tante volte invitati vorrebbono venire ad una mensa già preparata, e che suppongono lauta? Ora il Cangiano, che per avere in grado di Decima offerti ducati 258 mila se ne facea un merito del tutto particolare, esclama con sentimenti del tutto opposti: crede di rimanere pregiudicato, ove non gli si accordi quel che una volta rifiutò, e stimò favore del Cielo di vedersene libero, e sciolto? Ora si lagna di essersi a lui quasi a forza tolti quei Tabacchi, che volontariamente offerì, e pe' quali contro la forma della Convenzione, e con indicibile esattezza ricevè immantinente ducati 8500.? Ora dalla persona nominanda da D. Basilio Palmieri si va sofisticando, che un Monarca non possa negli Appalti delle sue rendite Reali dispensare a certe solennità di ordine prescritte dalle Leggi Civili per buon regolamento de' Magistrati? Ora si vorrebbe far credere, che quantunque se ne fosse stato del tutto neghittoso, quando si accese di nuovo la candela in grado di Decima, avea però in animo di offerire maggior somma? E questi occulti sentimenti dell' animo non si palesarono in tutto il mese di Luglio, ed Agosto? Da questa persona nominanda solamente in tutta Europa, albergando forse ne' Monti della Luna, non si seppe, che

D. An-

D. Antonio Gomes Figueirò, e D. Giuſeppe Lopez Roſa aveano preſo il poſſeſſo fin dal primo del paſsato meſe di Settembre? E gli giunſe poi queſta peregrina notizia a' 12. del corrente meſe, in cui ſi preſentò l'Offerta, cioè quando ſi credea afficurato il negozio, e veduto il fruttato del primo meſe?

Deh ceſſi ormai di farſi piu lungo ragionamento su di queſta materia, e diaſi fine a queſta brieve, e rozza Scrittura. Sappia pure queſta Real Dominante. Sappia il Regno, l'Italia, e l'Europa tutta, che dopo il Real Diploma de' 29. del proſſimo paſsato meſe di Giugno, in cui la Maeſtà del Noſtro Invitto Monarca dall'alto del ſuo Trono dichiarò a tutti per mezzo del ſuo Conſigliere, e Primo Secretario di Stato, di avere già perfezionato il Contratto con D. Antonio Gomes Figueirò, fu queſta la legge, che ſarà ſempremai inviolabile, e che ſe non è inciſa ne' bronzi, ella è già ſcolpita nell'animo di tutti gli Abitanti ne' Dominj d'Europa, a' quali la fama del noſtro Glorioſo, ed Amabiliſſimo Sovrano non giunge nuova, per coronarla d' immortali Encomj da traſmetterſi all' etadi future. Nè v'è biſogno, che un Grozio venga dalla ſua Batavia a rammentarci: *Nihil eſſe tam naturale, quàm voluntatem Domini volentis rem ſuam in alium transferre, ratam haberi; eodem modo dicitur, nihil eſſe tum congruum fidei humanæ, quam ea, quæ inter eos placuerunt, ſervare.*

Napoli 26. Ottobre 1748.

Carlo Franchi.

VA1 1541971